This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

NYPL RESEARCH LIBRARIES
3 3433 06666357 0

ANNO QUATTORDICESIMO — 1897

ATTI E MEMORIE

DELLA

SOCIETÀ ISTRIANA DI ARCHEOLOGIA

E

STORIA PATRIA

VOLUME XIII

PARENZO
PRESSO LA SOCIETÀ ISTRIANA DI ARCHEOLOGIA E STORIA PATRIA
Tip. Gaetano Coana
1898.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
ASTOR, LENOX
AND TILDEN
FOUNDATIONS

NEW YORK
PUBLIC
LIBRARY

INDICE DEL VOLUME XIII

/3

Fascicolo 1.° e 2.°

Documenta ad Forumjulii, Istriam, Goritiam, Tergestum spectantia. — Direzione *(continua)* . . . . . pag. 1
Rogatorum pro factis Istrie. — Direzione *(continua)* . . . . . » 21
Nel Medio Evo. — Pagine di storia istriana. — Capitolo IV. — Bernardo dott. Benussi *(fine)* . . . . . » 57
Senato Mare. — Cose dell' Istria — Direzione *(continua)* . . . . » 119
Fontes Rerum Austriacarum. — Cose dell' Istria — Francesco Salata . . . . . » 159
Relazioni dei Podestà e Capitani di Capodistria. — Direzione . . » 191

Fascicolo 3.° e 4.°

Documenta ad Forumjulii, Istriam, Goritiam, Tergestum spectantia. — Direzione *(fine)* . . . . . » 244
Rogatorum pro factis Istrie. — Direzione *(fine)* . . . . . » 265
Senato Mare. — Cose dell' Istria. — Direzione *(continua)* . . . . » 309
Epigrafi romane. — Dott. Piero Sticotti . . . . . » 375

Atti della Società.

Il X Congresso annuale della Società istriana di archeologia e storia patria — Direzione . . . . . » 397
Nuovi studî sulla liturgia slava. — Francesco Salata . . . . . » 421
Elenco dei doni pervenuti al Museo archeologico provinciale ed alla Biblioteca sociale durante l' anno 1897 . . . . . » 463
Giovanni Batt. de Franceschi. — Necrologia. — Direzione . . . » 465

X
4

DOCUMENTA

ad Forumjulii, Istriam, Goritiam, Tergestum spectantia

(Cont. vedi vol. XII, fasc. 1.° e 2.°)

S. I. — VII. 122.

1322-23.

Iohannes de Roma olim Iudeus sit ad soldum pedestre.

S. I. — VII. 143.

1322-23.

Potestas Iustinopolis habeat excusatum Marinum Vantarina et accipiat ipsum ad soldum ut primitus.

S. I. — VII. 113.

1322-23.

Iohannes Firiolus sit portulanus Porte Buçardage (Iustinopolis).

S. I. — VII. 48.

1322-23.

Brancaleon de Iustinopoli restituatur ad elemosinam.

S. I. — VII. 47, 58.

1322-23.

Marinus Ardiçonus conestabilis pedester possit venire Venecias non habendo soldum et Potestas ponat alium usque ad suum reditum.

S. I. — VII. 31, 52.

1322-23.

Absoluti sunt a confinibus plures Iustinopolitani.

S. I. — VII. 15.

1322-23.

In Arbo et Cherso armentur barche II vel I lignum de remis XL mittendis in Quarnario.

S. I. — VII. 12.

1322-23.

Provideant Murario ituro Montonam.

Nept. 202 et Fr. 102.v

1323 9 ianuarii.

Cum Com. et homines civitatis nostre Parentii inceperunt unum pulchrum opus utile et necessarium toti dicte civitati et genti illuc applicanti et defendenti, videlicet quia faciunt quondam fontem valde bonum, qui oritur extra civitatem in quadam valle, conduci et discurrere inter civitatem, quod opus est magnarum expensarum, igitur quod dentur sibi libr. CCC parv. pro auxilio, quibus receptis, opus dictum comune teneatur complere.

Nept. 205.

1323 19 februarii.

Gratia mag. Andree Taiapetra de Rubinio bannito per ser Franciscum Baduario olim Pot. Rubinii, vel soluturo libr. CCC, quod solvat sold. XX gross. et redeat Rubinium.

Nept. 204.

1323 19 februarii.

Ser Franciscus Dandulo possit ire usque Parentium cum lignis nostris culfi. Et si dicta ligna starent hic ultra istum mensem, non preiudicet eidem terminus quem habet pro eundo illuc.

Nept. 206.

1323 22 februarii.

Nicolaus Furlanus S. Mauricii condemnatus sold. C quia bibit in taberna, solvat gratia sold. XX.

Nept. 207.

1323 24 februarii

Petrus Sagredo Pot. Humagi iturus possit hic stare per totum mensem martii.

Nept. 207.v

1323 24 februarii.

Benvegnuto de Tergeste misso capto ad nostros officiales de contrabannis per castellanum Belfortis occasione frumenti ducti contrabanna, absolvatur ad peticionem Comunis Tergesti.

Nept. 207.v

1323 24 februarii.

Notarius qui fuit cum ser Th. Barbadico capit. Paisanatici, sit etiam cum ser Francisco Dandulo successore.

Nept. 208.v

1323 10 martii.

Gratia nob. v. Philippi Manolesso olim electo per d. ducem, Consiliariis et Cap. de XL capitaneum Riparie Istrie ob quam causam se preparavit de arnesiis et aliis opportunis, sed factis expensis inventum fuit quod ille loco cuius succedere ipse debebat, stare debebit ibi per circa medium annum ita quod dictam capitaneriam non habuit, quod possit extrahi facere de Apulia salmas M frumenti.

Nept. 209.

1323 10 marcii.

Cum ser Leornardus Mozanigo fuerit electus Consil. Iustinopolis existens in electione et postmodum infra III diem ante terminum respondendi fuerit electus Consil. Crete, quod ultimum regimen tenuit, absolvatur a pena libr. C in quam videatur incidisse.

Nept. 210.v

1323 2 aprilis.

Nob. v. Petrus Geno Potestas Tergesti possit conduci facere illuc pro usu suo et familie et equorum staria XXX frumenti, staria L bladi ab equis et amphoras II vini.

Fr. 108.v

1323 8 maii.

Capitaneus fiendus in Riparie Istrie respondeat ad III diem et vadat ad voluntatem Domini et Consiliariorum.

Br. 21.

1325 24 februarii.

Comperiendo statui nob. v. Marci Papaçiça, qui semper fuit fidelis in exercitibus Com., fiat gratia extrahendi de Foroiulio star. M. omnis bladi, excepto frumento.

Br. 21.

1325 26 februarii.

Gratia n. v. Marcus Coppo habeat castellaniam Belfortis ad duos annos, condicione qua est n. v. Marcus Dandulo.

Br. 21 et Fr. 149.v

1325 26 februarii.

Cum per Com. Ven. sint date Comuni Emonie libr. quatuor M gross. quolibet anno propter paupertatem dicti Comunis, iam annis V, et nunc complet terminus, captum quod adhuc dentur ei usque ad alios V annos.

Br. 22

1325 5 marcii.

Gratia Comuni et hom. Insule quod pro reparatione sui palacii possint de Ven. extrahere sine datio lignamen per sold. XXX grossorum.

Br. 25 et Fr. 152.

1325 5 maii.

Cum pecunia etc. ut a. 1323 14 octobris, 119.

1325 18 maii.

Com. Insule possit extrahere cum datio de Ven. VII millia cupporum pro suo laborerio.

Br. 26.

1325 25 maii.

Mag. Benvenutus de Ratone phisico possit extrahi facere de Foroiulio et portare ad terras amicorum staria CCC omnis bladi, excepto frumento.

Item star. M fr. Achili Abbati Mon. S. Leonardi de Mathamauco.

Br. 26.

1325 25 maii.

Gratia Iohanni de Avançio quod restituantur sibi centura I argentea, par I dreçetorum argenti, frisatura I et IV peroli de ambro, accepta per pueros Cataveris, eo quod ipsa mittebat Tergestum pro una sponsa.

Br. 26.v

1325 2 iunii.

Pro constructione tecti ecclesie de Istria fratrum Servorum S. M. libr. IV remittantur de datio quod solvere teneretur conventus ipse si emeret lignamen libr. XX gross. ad hoc.

Br. 28.v

1325 10 iulii.

Marino Ardiçono conestabili pedestri Iustinopolis mutuentur libr. IV gross.

Br. 30 et Fr. 162.

1325 10 iulii.

Consilium captum in M. C. a. 1321 die 30 iulii continens quod forenses possint mercationes, que venirent de extra culfum emere et tenere et vendere, non tamen intelligendo quod aliter possint mercari cum Furlanis et Theutonicis, quam modo possunt, duraturum per IV annos, confirmetur ad alios IV annos, prout consulunt Provisores.

Br. 30.v et Fr. 162

1325 11 augusti.

Potestas Humagi nunc eligendus habeat a Com. Ven. libr. C de salario ultra id quod habet, tenendo tamen et unum alium equum ultra id quod dicit commissio.

Br. 32.

1325 1 septembris.

Gratia nob. v. Iohanni Contareno Pot. Tergesti et Com. eius terre quod possint extrahi facere de Apulia et Foroiulio star II millia frumenti et conduci Tergestum pro usu hominum eiusdem terre.

Br. 34.

1325 17 septembris.

Comune Tergesti possit hinc extrahi facere cum datio milliaria XVIII lapidum coctorum pro suis laboreriis.

Br. 35.

1325 26 septembris.

Iohannes qui fuit notarius Potestatis Montone remanere possit cum ser Iohanne Michaeli ituro Potestati.

Br. 37 et Fr. 158.

1325 6 octobris.

Potestas Parentii nunc iturus sit cum conditionibus quibus fuit ser Marinus Maurocenus, qui nunc ibi est.

Br. 37.

1325 12 octobris.

Elongetur terminus eundi n. v. Iohanni Michael ituro Potestati Montone.

Br. 37.v

1325 12 octobris.

Considerata indigentia n. v. Francisci Agadhi, possit ipse extrahere de Foroiulio staria D omnis bladi, excepto frumento.

Br. 38.v

1325 17 octobris.

Gratia Andreolo de Insula restituantur due botte ribolii accepte per iusticiarios veteres eo quod ipsas afaytavit et travasavit de una in alia, cum hoc fecerit ignoranter et solum cum clara ovi.

Fr. 160.

1325 16 novembris.

Addatur in commissione Potestatis Montone quod teneatur de pagis et refusuris soldatorum Montone et de eorum condemnatione facere decetero rationem officialibus armamenti, et fit de illis de Iustinopoli et det eis pecuniam que superfuerit.

S. I. — IX 9.

1325.

Bertucius Becho absolvatur ab impositione unius equi in Iustinopoli, cum hic faciat factiones.

S. I. — IX 64.

1325.

Ambrosius de Ziago Iustinopolitanus confinatus Umagi possit illuc adduci facere amforas II vini inter ribolium et çontam omni anno.

S. I. — IX 64.

1325.

Confinati Iustinopolis absolvantur a confinibus libere et possint ire quo volunt.

S. I. — IX 84.

1325.

Laudadeus notarius de Iustinopoli hedificet ut petit.

S. I. — IX 108.

1325.

Nulla novitas super provisionibus dd. Nic. Navaieri et Iac. Vendelini hactenus consiliariorum.

Possit Potestas audire et rationem facere Ambrosio de Ziago non obstante venditione facta per ser Iacobum Teupulo.

R. I. — 24.

1326 2 aprilis.

Advocatores Comunis d. duci et eius Consilio et Capitibus XL:

Cum per n. v. d. Thomam Sagredo olim Potestate Pirani fuisset condemnatus Savarinus q. Martini Çubelli de Pirano in libr. CC parv. occasione unius excessus commissi per eum in Albricum Nigrum de Pirano, quas ad solvendas fuerunt compulsi Perinus q. Apollonii, Savarinus q. Ambrosii, Adamus Dominici et Franciscus Tisii omnes de Pirano tamquam pleçii predicti Savarini; qui tamen dixerunt quod fecerunt pleçariam pro predicto solummodo de non faciendo lites vel brigam in posterum et non per aliqua briga preterita, Advocatores facta inquisitione petunt quod ponatur in C. XL pars de hoc: que posita, captum fuit quod pleçaria predicta remaneat firma pro futuro et quod absolvatur dictos quatuor ab omni solutione. Fuerunt date ballote XXXIII de quibus non sinceri IV, de non III et de parte XXVI.

R. I. — 25.

1326 8 aprilis.

Contra Henricum Delphino dictum Theutonicum S. Salvatoris, quia proclamatus ad terminum VIII dierum non comparuit ad excusandum se de insultu et percussione cum effusione sanguinis perpetrato in personam ser Francisci Dandulo S. Fantini eo quod ipse Franciscus existens cum patre suo Potestate Iustinopolis, fecit capi fratrem dicti Henrici qui ibi interfecerat hominem, pro quo homicidio fuit iustificatus, cum

dictum maleficium per dictum Henricum commissum fuit clare probatum, procedatur?

VIII non, VII non sinceri. CDLXIX sic.

Pars Advocatorum capta: quod Henricus Delphino predictus sit forbannitus X annis de Veneciis et de omnibus locis subpositis Com. Ven. et post X annos sit perpetue forbannitus solummodo de Veneciis a Grado ad Capud aggeris etc.

Sp. 7.

1326 12 augusti.

Potestas Humagi nunc et decetero eligendus sit cum salario et conditionibus cum quibus est presens Potestas ser Stephanus Dandulo, sc. libr. C de salario ultra id quod Potestas deinde habere consuerit et propterea teneat unum equum ultra id quod tenere consueverunt per suas commissiones.

Br. 41.

1326 13 octobris.

Gratia Marco Venerio olim S. Luce nunc S. Zuliani, qui in exercitibus et aliis Com. se fideliter gessit, quod sit caput Porte Taiamenti per II annos.

Br. 41.

1326 13 octobris.

Gratia Comuni et hom. Rubinii quod pro quodam laborerio Comunis, quod ipsi volunt facere, possint extrahere de Ven. sine datio lignamen pro sold. XXX gross. et milliaria XII cupporum, XX lapidum.

Br. 41.

1326 23 octobris.

Licentia ser Marino Fuscareno vicedomino Aquilegie, qui hic est pro infirmitate quod possit mansi per unum mensem.

Br. 42.v

1326 18 novembris.

Ambaxatori Comunis et hom. Tergesti circa staria XX bladi, sc. frumenti, fabe, ... et milei sibi accepta per barcham nostram longam, quod bladum Mattias Laçarus Rosso, Iohannes de Ema, Petrus et quidam nuntius fratalie S. Iustini versus Tergestum conducebant, sibi restituantur de gratia.

Br. 42.v

1326 18 novembris.

Gratia Victori q. Marini calegario S. Angeli, qui perdidit omnia sua bona in galea de cha Capello in partibus Maris Maioris, quod extrahat bladum de Foroiulio.

Item Gaiardo Michaeli, qui pro debitis carceratus fuit, mancipatus pro sua fidelitate.

Br. 43.

1326 20 novembris.

Gratia Iohanni Cavatorte dicto todesco multis debitis aggravato quod possit extrahere de Foroiulio star. II millia bladi, excepto frumento.

Item Leonardo scribe Camerariorum M staria bladi.

Br. 44.

1326 27 decembris.

Elongetur terminus eundi n. v. Catherino Zane electo Pot. Parencii, per XV dies.

S. I. — X 13.

1326.

Petrus Quintavallis habeat soldum pedestris in Iustinopoli libr. VIII in mense.

S. I. — X 36.

1326.

Reficiatur littera missa Potestati Iustinopolis per Marco Trevisano veneto quod liberetur ab impositione tercii unius equi cum hic maneat et faciat factiones.

S. I. — X 67, 80

1326-27.

Supersedeant Potestates Iustinopolis et Pyrani a faciendo novitatem occasione ville Syparii.

S. I. — X 74.

1326-27.

Potestas Iustinopolis possit cognoscere de questionibus vertentibus inter Ambrosium de Ziago et Floram cognatam suam.

Petrus Maurocenus Çucha sit stipendiarius pedestris in Iustinopoli cum soldo libr. X in mense.

S. I. — X 120.

1326-27.

Filippus q. Ieremias de Molico sit stipendiarius pedester in Iustinopoli.

Conradina q. Ieremie Polteni(?) habitatrix Iustinopolis habeat duas domos.

S. I. — X 143.

1326-27.

Data fuit licencia priori fratrum Predicatorum in Iustinopoli conducendi de aliis terris Ystrie Iustinopolim amphoras XL vini.

Br. 46.

1327 4 ianuarii.

Gratia abbatisse et monialibus Mon. S. Mathei de Muriano, que emerunt territorium q. ser Luce Barisono et velint illud facere atterari et facere fieri fundamentum et non habeant de quo, quod possint extrahere de Foroiulio star. III millia bladi.

Br. 55 et Sp. 16.v

1327 12 maii.

Accipiantur libr X mille auri mutuo pro paga Iustinopolis, etc.

Officiales auri eos accipiant a Camerariis Comunis pro emendo auro.

Br. 71 et Sp. 25.v

1327 8, 15 novembris.

Capitaneus Paysanatici decetero sit et esse debeat de XII regiminibus.

Br. 71.

1327 11 novembris.

Licencia Comuni Iustinopolis de milliaribus VIII cupporum portandis Iustinopolim cum dacio pro laborerio Comunis.

Br. 72.

1327 17 novembris.

Ser Franciscus Mauroceno Pot. Insule possit venire et stare Venecias per dies XV, dimittendo ibi personam sufficientem.

R. I. — 7.

1328 20 maii.

Cum ser Marcus Coppo castellanus Belfortis contra suam commissionem recesserit de dicto castro versus Venecias usque Torcellum cum barcha salis et etiam non tenuerit suos famulos quos debebat et alia quamplura fecerit, propterea per dd. Advocatores placitatus fuit in XL de procedendo contra eum et captum fuit: I non sincera, I de non et XLI de sic et captum fuit quod ipse privetur de dicta castellania.

Br. 92 et Sp. 32.

1328 17 novembris.

Potestas Parentii nunc eligendus et iturus sit cum salario et conditionibus quibus fuit et est ser Marinus Bembo.

S. I. — XI. 79.

1328.

Removeantur ille XIV poste equorum imposite venetis et forensibus habitatoribus in Iustinopolim.

S. I. — XI. 84.

1328.

Non possit provideri alicui in Iustinopoli vel aliis terris nostris de maiori soldo solito, nisi per V Conciliarios, etc.

L. Gr. III 1.

1329 12 iunii.

Nob. v. ser Marinus Lando vicedominus Aquilegie sicut potest stare IV menses anni in Foroiulio ubi voluerit, ita possit ipsis IV mensibus venire et stare Venetias, quia multa habet facere eciam quia contrata Foroiulii non est in bono statu ut asserit, dimittendo unum ex portulanis vel iudicibus loco sui sicut alias concessum fuit ser Raynerio Premarino.

L. Gr. III 1.v

1329 12 iunii.

Gratia Mapheo f. Flabiani de Insula de penam sold. XX gross. eo quod propter pecuniam et famem ivit in Foroiulium et inde staria XXXVI surgi pro domo sua portavit ad Insulam cum licentia Potestatis Insule, et inspecta negocii qualitate absolvatur.

L. Gr. III 1.v

1329 12 iunii.

Gratia Comuni terre nostre Gradi quod pro reparatione muri civitatis Gradi possint extrahere de Foroiulio et portare ad terras amicorum star. IV millia omnis bladi, excepto frumento, et denari dehinc accipiant ad manus Comitum solvere pro laborerio dicti muri, duobus vicibus.

L. Gr. III 2.v

1329 17 iunii.

Gratia nob. Marino Lando vicedomino nostro in Aquilegia, quod illis IV mensibus, quibus, etc.

L. Gr. III 9.v

1329 17 septembris.

Gratia nob. Marco Coppo Potestati Parentii quod a dicto regimine propter infirmitatem sue persone exercere non potest, absolvatur a dicto regimine cum ipsum regimen propter ipsius absentiam dampnum non modicum paciatur.

L. Gr. III 10.v

1329 10 octobris.

Absolvatur Anthonius de Lagnella qui constituit se pleçium ad Tabulam maris pro quodam Iacobo Iuliano de Glemona qui sibi misit duas ballas grisorum et elapso termino non solvit datium.

L. Gr. III 15.

1329 13 decembris.

Gratia nob. Marino Mauroceno Comiti Gradi quod pro suis necessitatibus et pro refirmatione sue persone possit venire et stare Venetias per dies XV.

S. I. — XII. 22.

1329.

Revocata est gratia facta Yeremie Baffo de Clugia de domo sua Iustinopolis.

S. I. — XII. 46.

1329.

Iniungatur Potestati Iustinopoli ituro et futuris quod provideat quod omnes stipendiarii equites et pedites habitent infra terminos stabilitos, non obstante aliqua concessione facta de aliquibus domibus.

S. I. — XII. 72.

1329.

Murentur passus XXV de palude Iustinopolis ad minus et Consiliarii non removeantur sed sint ab annis XXV supra.

S. I. — XII. 93.

1329.

Quedam curamina et mercimonia hinc estracta, que apud Parentium exoneraverunt, fuerunt causa recipiendi liberamentum navium, possint readduci absoluta a dacio et a pena.

S. I. — XII. 102.

1329.

Non possit decetero concedi licenciam veniendi Venetias alicui soldato Iustinopolis nisi perdendo salarium.

S. I. — XII. 108.

1329.

Mandetur priori Iustinopolis quod non accipiat domum, sed dimittat uxori q. Marci Farina de Iustinopoli.

(Continua).

added to card. 4

ROGATORUM PRO FACTIS ISTRIE

(Cont. vedi vol. XII, fasc. 3.° e 4.°)

1329 die XVI aprilis.

Illustri et Magnifico domino, domino *Francisco* dandullo dei gratia Veneciarum, dalmacie, atque chrovacie inclito duci, et domino Quarte partis et dimidie totius Imperii Romanie, Michael Justiniano potestas Judices et comunis Civitatis Tergesti se ipsos cum omni debita recomandacione. Inter dominos Marquardum vitale, et leonardum nixa de pirano procuratores comunis et universitatis terre pirani ex parte una agentes, et Iustum de thedino civem nostrum ex altera defendentem coram nobis vertitur questio quedam, nomine et occasione librarum parvorum Mille, Trecentarum, et quinquaginta, occasione duarum parcium ville syparii, et cum eisdem procuratoribus comunis pirani locatus sit et fuerit terminus ad eorum probaciones faciendas, et circa predicta coram nobis introduxerint ad eorum probaciones faciendas capitula infrascripta presentibus interclusa, et cum ad eorum probaciones faciendas habeant testes certos presentibus interclusos et quos Magnificencie vestrè duxerint nominandos, qui sunt vestre iurisdicioni et subditi. Quare Magnificencie vestre suplicamus, quatenus vobis placeat et dignemini ipsos iusiurandum subire cogatis, et eorum dicta per

vestrum fidelem tabelionem super Capitulis interclusis recepta absque parcium cognitione sub vestro sigillo, nobis mitere interclusa.

Data tergesti die sexto decimo mensis aprilis.

Intendunt probare et fidem facere, in favorem eorum iurium, domini Marquardus vitalis, et leonardus nixa de pirano, procuratores et procuratorio nomine comunis et universitatis terre pirani, contra ser Iustum de thedino sive ser Rantulfum balar... eius procuratorem, in quaestione quam eidem ser Iusto quo supranomine faciunt et movent, nomine et occasione, Mille, tricentarum, et Quinquaginta librarum parvorum, quas ab ipso ser Iusto petunt, nomine et occasione duarum parcium, Ville Syparii site in confines pirani et umagy prout in eorum peticione continetur.

1. Primo videlicet quod ser simon victoris, et ser Almericus benbo de Justinopoli, fuerunt procuratores, ser Gregorii et Sardij de bratte de Justinopoli, ad comparendum coram Illustre domino domino *Francisco* dandullo dei gratia Inclito duci Veneciarum, et citari faciendum comune et universitatem terre pirani, occasione et nomine duarum parcium ville Syparij predicte.

testes //. dominus Tomas segredo. //. dominus nicolaus faletro. //. dominus Johanes vacondeo notarius. //. dominus marcus loredano dictus rodescho. //. dominus nicolaus pistorinus notarius curie Veneciarum.

2. Item quod prefati procuratores ser Gregorij, et Sardij brate citari fecerunt comune et universitatem terre pirani, coram supradicto domino duce veneciarum, occasione supradictarum duarum parcium ville de Sypario.

testes //. dominus nicolaus pistorinus notarius curie Veneciarum. //. dominus Johanes vacondeo notarius.

3. Item quod procuratores comunis et universitatis pyrani comparunt ad presenciam dicti domini ducis occasione dicte citacionis.

testes //. dominus Tomas segredo. //. dominus marcus loredanus predictus. //. dominus Johanes vacondeo predictus. //. dominus nicolaus faletro. //. dominus nicolaus pistorinus predictus.

4. Item quod ser baudus de iudic.... tamquam ambaxator comunis tergesti occasione requisicionis facte, dicto ser Iusto de thedino, occasione dictarum duarum parcium ville Syparii, conparuit coram dicto domino duce Veneciarum et auditoribus datis per dominacionem duchalem et eius curiam.

Testes //. dominus tomas Segredo. //. dominus marcus loredanus predictus. //. dominus Johanes vacondeo notarius predictus. //. dominus nicolaus faletro. // dominus nicolaus pistorinus.

5. Item quod domini Tomas segredo, nicolaus faletro, et marcus loredanus predicti, fuerunt auditores dati per dominacionem duchalem, et eius curiam, questionis dictarum duarum parcium ville Syparii, inter dictos procuratores illorum de bratte, et comunis et universitatis pirani.

//. dominus tomas segredo. //. dominus marcus loredanus. //. dominus Johanes vacondeo. //. dominus nicolaus faletro. //. dominus nicolaus pistorinus testes predicti.

6. Item quod prefati auditores, audiverunt dictam questionem, supradictis procuratoribus illorum de bratte, ac comunis et universitatis pirani, presentibus ac etiam ser baudo de Iudic.... ambaxatores comunis tergesti, occasione dicte requisicionis.

//. supradicti testes.

7. Item quod ser baudus de Iudic.... prelibatus tanquam ambaxator comunis tergesti, et procuratorio nomine dicti ser Iusti occasione dicte requisicionis comparuit coram dicto domino duce et auditoribus supradictis.

//. testes suprascripti.

8. Item quod per licteras duchales, mandatum fuit precipiendo, domino tome gradonicho de venecia tunc potestati pirani et comuni dicte terre pirani, quod non deberent inpedire, vel molestare procuratores illorum de bratte, in tenuta et posessione quam habebant ville Syparij predicte.

//. testes omnes antedicti.

9. Item quod preceptum factum per licteras ducales domino potestati et comuni pirani, obtinet vim sentencie, et hoc de iure et consuetudine civitatis veneciarum et comunis terre pirani.

//. Testes supradicti.

10. Item quod comune et universitas terre pirani sunt subditi domino duci et comuni veneciarum, et dicto domino duci et comuni veneciarum obediunt, in omnibus tamquam subditi.

//. testes supradicti.

ex tergo

Illustri et Magnifico domino, domino F. dandullo dei gracia Veneciarum dalmacie atque chrovacie Inclito duci et domino Quarte partis et dimidie tocius Imperij Romanie.

potestas tergesti pro testibus recipiendis in questione pirani.

(*Da originale cartaceo esistente nella Busta intitolata « Lettere di Rettori »*).

1337 die VII Ianuarii.

Franciscus Dandulo dei gratia veneciarum dalmacie atque Chroatie dux, dominus quarte partis et dimidie Tocius Imperii Romanie, Nobili ed sapienti viro Marco gradonico, de suo mandato potestate Rubinii, fideli dilecto, salutem et dilectionis affectum, Nobilis vir Sergius de Castro pole porrexit nobis quamdam suam petitionem quam vobis mittimus presentibus, Interclusam, per quam sicut videre poteritis de vobis et officialibus dicte terre conqueritur, quod sibi facitis novitates insolitas, Qua re vobis scribimus et precipiendo mandamus quatenus ei facere debeatis quod est Justum, Ita et taliter quod per vos contra debitum non molestetur sed pocius In suis juribus conservetur.

Data in nostro ducali palatio die VII Ianuarii quinte Indicionis.

Perg. orig.
Duc. e A. D.
B.ta X, b. 15.

1345 die VIII° Novembris.

Capta.

Quia tutum est obstare principiis unde nobis possit periculum aliquod imminere, et noviter insonuerit per litteras

potestatum nostrorum Montone et parentii de motu aliquarum gentium armigerum ad partes nostras Istrie, vadit pars quod duc..... banderie, et XIIII poste que faciunt barbutas, septuaginta duo nostrorum stipendiariorum equestrium qui propter contrarietatem temporis ire nundum potuerunt ad nostrum exercitum contra Jadram mittantur Parentium. Et statim scribatur Capitaneo nostro pasynatici quod si per nova predicta vel alia, que haberet, videretur ei necessarium pro securitate terrarum nostrarum Istrie, habere de gente nostra ultra illos equites qui remanserunt apud eum, debeat predictas septuaginta duo barbutas quas mittamus Parentium facere exonerari, et ipsos cum aliis predictis quos habet, retinere, et de ipsis disponere et ordinare sicut sibi videbitur pro securitate et conservatione terrarum nostrarum Istrie et fidelium nostrorum. Verum si talia nova haberet per que crederet gentem predictam ibi non esse necessariam, tunc licentiet eam, et ordinet. quod sequantur suum viagium, ad dictum nostrum exercitum contra Jadram. Et committatur genti predicte quod capiant ad parentium, et de descendendo ibidem, et stando, et equitando per Istriam, vel de eundo ad exercitum contra Jadram et in omnibus aliis faciant et observent secundum quod dictus noster Capitanus pasynatici mandabit et ordinabit eisdem. Scribendo etiam dicto nostro Capitaneo pasynatici quod sit sollicitus et intentus in perquirendo et habendo nova, et quidquid habuerit et senserit, nobis sepius intimando.

de non — 3.
non sinceri — 5
alii de parte.

Capta.

Cum provisio semper utillima sit, et fama multotiens, maxime in agendis guerre, plurimum operetur, mittatur unus ex notariis curie vel alius qui videbitur ad terras Lombardie et ad alias partes que videbuntur, cui committatur quod faciat sonum et vocem quod velimus ad nostrum stipendium gentem bonam armigeram, eques, pedes in bona quantitate pro nostris negociis ladre et Istrie. Et perquirat ubi et quomodo et quam et quantam gentem habere possemus et usque ad quod tempus esse possent

ad nostrum servicium, nullos tamen firmando, sed nobis quidquid invenire poterint rescribendo, et nostrum expectet mandatum.

de non -- 1.
non sinceri — 1.
alii de parte.

(Secreta Consilii Rogatorum. A, Vol. s. 1345-1348 — c. 14).

1345 die X. Novembris.

Capta.

Quia clare habetur per litteras nuper receptas, tam a nostro potestate Justinopolis quam a Capitaneo nostro pasynatici quod gens que dicebatur venire contra terras nostras Istrie, veneat in auxilium Comitis Bartholi et contra illos de Duyno et quia iam dicta gens recessit, ita quod non expedit gentem mittere in Istriam, vadit pars quod ille septuaginta duo barbute nostrorum stipendiariorum equestrium que capere debebant ad Parentium et ire et stare ad mandatum nostri capitanei pasynatici que nundum recesserunt, vadant directo, et sine ulla condicione sequantur suum viagium ad nostrum exercitum contra Jadram.

(Secreta Consilii Rogatorum, A. Vol. s. 1345, 1348 c. 14 tergo).

1346 14 mensis Maii.

Capta.

Quod ad litteras domini ducis Austrie respondeatur cum bonis et amicabilibus verbis que videbuntur domino consiliariis, capitibus, et sapientibus consilii vel maiori parti eorum iustificando factum nostrum quo melius fieri poterint, ita quod scribantur littere nostris rectoribus istrie quod habeant bonam custodiam de se et terris nostris et bonis eorum. Item quod scribantur littere comiti Maladino, regraciando ei de suo bono portamento in omnibus factis et de adventu suo ad nostrum exercitum et honorem dicendo de confidentia speciali quam habemus de ipso in honorem nostrum et quod nunquam credidimus de ipso aliquod quod nobis dictum esset in minus honoris nostri, quia scimus firmiter quod honorem nostrum semper possetenus procuravit.

De facto tractatus quem videtur habere comes paulus de dando castrum suum Ostrovize regi Ungarie juxta tenorem litterarum comitis Sebenici, scribatur nostris provisoribus quod inquirant de hoc et provideant et turbent ne dictus tractatus procedat loquendo cum comitibus paulo et maladino et aliis et ut eis videbitur et superinde scribatur etiam capitaneo et gubernatori ut videbitur.

Et quia videtur quod comes doymus sit tractator huius facti mittatur ad eum unus de notariis aule aggravando factum, sicut videbitur convenire.

(Secreta Consilii Rogatorum, A. Vol. S. 1345–1348. c. 42).

1346 die XX.° maii.

Capta.

Quod occasione eorum que sentimus patriarcham procurasse et procurare contra nostrum honorem mittantur ad eum duo solepnes ambaxatores ad exponendum quomodo omni tempore et maxime post receptionem litterarum papalium suadentium ut in amorem invicem vivere deberemus, ob reverentiam dei et ecclesie sue et sua desideravimus vivere in omni benevolentia et caritate cum ipso et eius complacere et servire in omni bono et honore suo, set salva eius pace ipse aliter se habet erga nos nam per ea que habemus fama publica referente de conscientia et consensu suo processisse videtur quod alique gentes de partibus superioribus descendere debent ad dapnificationem contracte nostre Istrie, et quod in hoc et aliis non cessat procurare sinistrum et dannum nostrum et nostrorum fidelium quod gravissime nos perturbat cum nulla rationabilem causam habeat de hoc, nec est iste modus secundum mandatum papale conservandi benevolentiam vel amorem, sed pocius causam turbacionis et scandali. Et quam et qualem patientiam in tanta iniuria habere possimus, satis poterit cognoscere evidenter cum nil gravius sit quam uti erga aliquem bona fide, et ei vicem contrariam respondere. Et propterea mittimus ad eum ad sciendum et sentiendum voluntatem Suam, nam si intencionis eius est vivere in amore et quiete nobiscum, et cavere non tam verbis sed opere et effectu amodis contrariis et sinistris

paratos nos semper inveniret ad eamdem. Si autem videremus quod eius intentio ad aliud esset oporteret nos pro conservatione honoris et status nostri necessariis remedis providere — 69.

Andreas Michiel Comes Vult partem per totum ut supra ⌈ et postea. Et propterea cum quantum pro parte nostra intendamus servare mandatum papale in vivendo quiete et pacifice cum nostro domino patriarcha, rogamus et requirimus eum instanter quantenus ei placeat pro honore suo abstinere ab omni sinistro et contrario nostro et vivere nobiscum in pace et amore, nam facendo sic obligabit nos et nostrum comune ad omnia sibi grata.

a 22
non — 8
non sincere — 6.

Capta.

Quod dicti Ambaxatores teneantur respondere die qua erunt electi et recedere die lune proxime de mane, et vadant ad expensas cum quibus iverunt ser Simon Dandulus, et ser marcus iustinianus, et informent se de omnibus novis et condicionibus, deinde et trahant a patriarcha quidquid poterunt, et rescribant et expectent nostrum mandatum.

Capta.

Quod unus de istis ambaxatoribus eligendis vadat ad patriarcham per viam terre cum ambaxata de qua captum est, et alter vadat per viam aque ad comites goricie fratres comitis Alberti ad notificandum predicta nova que sentimus, si cum securitate dictus ambaxator ire poterit, et ad inducendum eos ad conservationem contracte et reparationem gentium que venient ad dannum ipsius, ita quod ipse gentes victualium vel alium favorem non possint recipere ab eis vel terris seu subditis eorum cum aliis verbis que videbuntur committenda — 94.

Quod comittatur dictis duobus ambaxatoribus eligendis quod facta ambaxata eorum domino patriarche per eos aut unum eorum seu per eorum notarium ut eis melius videbitur faciant ambaxatam dictis comitibus si erunt in contracta et eis videbitur quod possint ire secure, secundum tenorem partis domini et aliorum.

(Secreta Consilii Rogatorum. A. Vol. S. 1345–3348, c.c 42).

1346, 23 maii.

Capta.

Quod pro confortacione et securitate terrarum nostrarum istrie mittantur tres provisores qui vadant per dictas terras nostras histrie hortando eas ad fidelitatem nostram, et providendo de securitate et furnimento ipsarum cum illa commissione que videbitur domino, consiliariis, capitibus, et sapientibus, vel maiori parti, et vadant cum condicionibus et familia, quibus iverunt ser Marcus Cornario, et ser marcus moro, salvo quod non habeant Salarium, et fiant per quatuor manus, et respondeant altera die ad terciam, et non possint refutare sub pena librarum centum pro quolibet et recedant ad beneplacitum dominii.

(Secreta, Consilii Rogatorum. A. Vol. S. 1346, 1348, c.c 44).

1346, die XV.° Julii.

Capta.

Quod scribatur nostris provisoribus Istrie informando eos de novis que habemus de via Regis Hungarie et mandando quod presertim inquirere studeant si gentes alique forent venture vel alia novitas futura esset in contracta, et si non habuerint aliud novum possint venire Venecias faciendo redire etiam soldatos domini Mastini, et dimittendo ac dividendo alios soldatos nostros per terras nostras istrie sicut eis vel maiori parti melius apparebit.

(Secreta Consilii Rogatorum, A. Vol. S. 1345-1348, c. 47. tergo).

1347. die XXVII. Marcii.

(NB. Estratto della deliberazione, essendo indecifrabile per metà la scrittura).

Il Senato in seguito alle deposizioni fattegli che certo Iancil de Postoyma intendeva di fare alcune scorrerie, recando danni non lievi alle terre dell' Istria, delibera che venga presa esatta cognizione del fatto e si spedisca una persona capace per attingere opportune informazioni in proposito, e per indurre l'Iancil suddetto a desistere dall' impresa.

Die 11. Aprilis.

Capta.

..... ambaxatores comitis palatini cum pulchris et generalibus verbis recedendo ab impetitione sua, et iustificando factum nostrum, sicut videbitur domino, consiliariis, et capitibus.

de non — 2
non sinceri — 1.

(Secreta Consilii Rogatorum, A. Vol. S. 1345-1348, c.c 73 t.°).

1348, Indictione prima, die quarto Madii.

Capta.

Quod mittantur Capitaneo nostro Paysanatici infrascripta arma que petit pro conservacione loci sancti laurencii. Cui mandetur quod extimationem dictorum armorum de pecunia Communis sancti laurentii aut communitatis deinde nobis mittere debeat quam cicius poterit. arma sunt hae.

Baliste parve — XL. Balliste a torno octo cum quatuor cassetis sitamenti *(sic !, sagittamenti ?)*. Item falsatorum casse — X. Pavesii — XXV. Item lancie — XL. Item mulinelli III. Item coracie — XVI. Item lumerie furnite — VIII. Item Ronchoni — XXV. et Manganelle III.

(Secreta Consilii Rogatorum B. Vol. II 1348-50, c. 5 t.°).

(1348) die XXVIII Iunii.

Capta.

Quod rescribatur Capitaneo nostro Paysanatici recommendando sollicitudinem suam, et quod optantes conservationem terrarum nostrarum Ystrie, postquam ser nicolaus lauredano ex sui bonitate remansit in Sancto laurentio habemus quod sit bonum et sic mandamus quod dictus Capitaneus per mare vel per terram ut melius poterit vadat Polam quam citius esse potest pro salute et tutella dicte terre nostre et honoris nostri in dictis partibus, dimittendo locum S. laurencii bene furnitum, et ser nicolaus lauredano remaneat in S. laurencio pro custodia dicti loci donec sibi aliud mandaverimus et sic eidem scribatur.

Preterea scribantur dicto capitaneo nostro paysanatici nova que habemus de sclavonia, et quod licet galeam culfi et soldatos entes in ea mittamus in sclavoniam pro arduis factis nostris, tamen, optantes bonum et salutem terrarum nostrarum istrie, relinquemus in eius arbitrio secundum nova que habuerit retinendi galeam predictam et soldatos entes in ea vel parte eorum sicut pro conservatione honoris nostri viderit expedire. Et scribatur comito et patrono galee et soldatis quod debeant dicto capitaneo in hiis que sibi mandaverit obedire. Et si galea recessisset et ivisset de longo, scribatur comiti Chersi, qui debet esse capitaneus, quod ad omnem requisicionem capitanei nostri paysanatici dictam galeam et soldatos sibi remittat sicut duxerit ordinandum.

(Secreta Consilii Rogatorum B. Vol. II. 1348–50, c. 10 t.°).

1348 Indictione prima. Die XII Iulii.

Capta.

Respondeatur Capitaneo Paisynatici, quod faciat, quod una ex quattuor banderiis peditum qui sunt pole vadat ad Sanctum Laurentium per mare, pro custodia dicti loci, et postea mictat Polam, unam de banderiis equitum Sancti Laurentii, si poterunt ire secure, que quidam banderia equitum, stet Pole ad procurandum nostrum honorem, et ad prestandum securitatem fidelibus nostris, ut possint facere recolectiones eorum. De hominibus autem galee non accipiat in terra nisi in manifesta necessitate, cum intentionis nostrae sit, ut continue galee stent armate de hominibus suis, ut possint ire et se hostendere per Istriam, pro honore nostro et securitate nostrorum fidelium.

Capta.

Quod respondeatur comiti Alberto Goricie, quod eius licteras et Ambaxatam gratanter recepimus, et intelleximus diligenter, et placuit nobis multum bona dispositio, quam gerit ad nostrum honorem qui statum et conservationem suam similiter affectamus. Et licet nobis insonuerit quod aliqui de subditis eius, fuerunt participes prede commisse, contra nostros fideles, tamen id processisse credimus, absque ipsius conscientia et voluntate. Et ideo benivolentiam eius attente rogamus, quatenus

si a capitaneo nostro paisynatici, vel per alium quemcumque modum, sciverit, qui eius subditi commiserunt predicta, provideat cum effectu, quod restituantur ablata, procedendo circa punitionem ipsorum, ut viderit convenire, sic quod ipsi vel alii eius subditi talia commictere de cetero non presumant. Non enim dubitamus, quod sue intentionis est, ut nostri fideles nullam prorsus iniuriam recipiant ab ipso et gentibus suis, ymo amicabiliter et favorabiliter pertractentur. De injuriis autem et molestiis quas Sibi et suis irrogari asserit, per Franciscum de castiono, turbationem et displicentiam recepimus in animis nostris, et quia affectamus procurare nostro posse ut predicta cessent, providimus super hiis licteras nostras mictere dicto francisco, Et nichilominus commisimus capitaneo nostro pasynatici, ut factum examinet, et procuret, quod dictus franciscus restitutionem condignam faciat ablatorum. Dicto autem capitaneo scribatur informando eum de licteris et ambaxata dicti comitis et quod det operam de clarifficando dictum comitem de subditis suis, qui fuerunt culpabiles procurando restitutionem ablatorum. Item quod examinet querelam quam facit dictus comes de dicto francisco, et scribat eidem francisco aggravando factum, et inducendo eum ad restitutionem, dicendo quod si dictus franciscus non restituet, privabimus eum gratia et favore nostro, quem in opportunitatibus suis implorat.

(Secreta Consilii Rogatorum B. V.c II 1348–50. c. 12 t.°).

1348 Indictione prima die VIII° Iulii.

Capta.

Cum ser nicolaus Lauredano olim Capitaneus Paysinatici, propter novitates gentium que apparuerunt in contracta remansisset in partibus Istrie pro honore nostro, Et postmodum fuerit ei mandatum, quod non reccederet de Sancto Laurentio sine nostro mandato; Vadit pars. Quod Rescribatur dicto ser nicolao reconmendando servicium suum, et quod postquam gentes reccesserunt de contracta, et novitates cessarunt, sumus contenti, quod possit redire ad sue beneplacitum voluntatis, dummodo aliud non apparuerit de novo per quod moram suam ibidem cognosceret fructuosam.

(Secreta Consilii Rogatorum, B. Vol. II 1348–50, c. 11 t.°).

1348 Indictione prima. Die XVIII Iulii.

Capta.

Quod Rescribatur ser Marco Superantio Capitaneo Pasynatici, quod non habendo aliam novitatem, quam nobis scripsit mictat unam de duabus galeis que sunt in Istria, ser marco Contareno Capitaneo culphi, Cui scribatur, quod cum suis galeis vadat et se hostendat, per terras et loca nostra Sclavoniae a Spaletro citra, sicut pro securitate ipsorum locorum nostrorum viderit expedire, Capitaneo autem pasynatici scribatur, quod faciat, quod galea que remanebit in Istria, sepius vadat et se hostendat in Istria, sicut pro securitate et ortatione nostrorum locorum et fidelium de inde viderit expedire.

(Secreta Consilii Rogatorum B Vol.e II 1548–50. c. 13.).

1348 die XXVII Augusti.

Capta.

Cum per nova que habentur coadhunatis gentium fieri videatur pro descendendo ad damnum Istrie, Et terre nostre deinde sint multum exute de civibus, qui propter pestem preteritam defecerunt, et maxime civitas Pole,

Vadit pars, quod stipendiarii pedites, qui sunt ibi et compleverunt pagas suas, adhuc retineantur pro uno mense et mittatur eis paga.

de non — o. non sinceri 1.

(Secreta Consilii Rogatorum B, vol. II, 1348–1350, carte 14.

(1348) Die II Septembris.

Capta.

Quod rescribatur Potestati nostro Iustinopolis, qualiter recepimus et intelleximus litteras suas continentes de illis $\overset{c}{\text{IIII}}$ equitibus, qui derobaverunt & concremaverunt unam ex villis districtus nostri Iustinopolis. Et quia pro certo nesciebatur que gens ista foret, sollicitaret de sciendo unde sint dicte gentes, et ubi adunate fuerunt, et quis est caput earum, et ad cuius mandatum predicta committuntur. Unde cum credamus quod

dedit operam de sciendo predicta, debeat nobis quicquid inde persensit intimare. Et si adhuc ad plenum non sciret, det operam de persentiendo et nobis declarando quam cicius esse potest. Et insuper si haberet aliquam personam ydoneam et sufficientem, debeat illam mittere, si cum honore nostro vobis videbitur usque ad partes ubi sunt huiusmodi gentes, faciendo eis exponi pro parte sua quomodo ipse miratur de novitatibus quas infererunt terris et fidelibus nostris Istrie, maxime cum usque modo reputaverimus et reputemus ipsos pro amicis, tam ratione vicinitatis, quam pro omni honesta causa. Quare rogare eos faciat pro parte sua quod placeat eis ablata restituere et ab huiusmodi novitatibus et iniuriis se abstinere, Vel ei saltim declarare causam quare hoc faciunt, et ex cuius mandato. Dante nichilominus operam dicta persona, de examinando diligenter que et quot gentes iste sunt, et ad quos vel ad quem pertinent, et ad cuius mandatum hoc faciunt, et omnem informationem quam habere poterit pro declaratione nostra. Et quicquid dictus Potestas habuerit nobis ordinate describat.

de non 1. — non sinceri o.

(Secreta Consilii Rogatorum B, vol. II carte 14).

(1348). Die II Septembris.

Capta.

Cum nobilis Vir Nicolaus Lauredano, qui fuit Capitaneus Pasinatici, ad finem sue capitanerie, et post adventum sui successoris remanserit cum eius equis et familia in Istria ad procurandum honorem nostrum pro novitatibus que tunc apparuerunt ibidem. De quo tempore nullum salarium recepit, et conveniens sit quod aliqua provisio ei fiat pro expensis quas portavit.

Vadit pars quod provideatur ei pro dictis expencis de ducatis XXV.

de non 8. — non sinceri o.

Capta.

Et similiter cum nobilis Vir ser Paulus Permarino, existens potestas Parentii, iverit de ducali mandato, et steterit aliquibus

diebus in Pola pro novitatibus deinde. — Et propterea fecit etiam plures expensas quam si stetisset firmus in regimine suo Parentii — Vadit pars quod provideatur ei de ducatis X.

De non 3 — non sinceri o.

(*Secreta Consilii Rogatorum B, vol. II 1348–50, c. 14.*

1348. V Septembris.

Quia pro honore nostro expedit in hiis factis debite providere, Vadit pars, quod pro novitatibus et molestiis nobis seu nostris fidelibus istrie, nunc et alias illatis per istam gentem, et ad procurandum quod ista cessent in futurum, et etiam pro liberatione ser francischini Iustiniani filii ser Marci Iustiniani, potestatis nostri Iustinopolis et aliorum nostrorum captorum apud Iustinopolim & restitutione rerum ablatarum, Dominus. Consiliarii. Capita et Sapientes per maiorem partem eorum, habeant libertatem mittendi unam personam que videatur ydoneam in ambaxatorem ad dominum Ducem Austrie. Comitem Octeburgensem, et istum Hermanum de Rimiza, et alios opportunos, ad procurandum predicta, et, ad aggravandum de istis molestiis et damnis illatis nunc et tempore preterito, cum illa commissione que videbitur predicto collegio vel maiori parti. Que persona faciat viam de Iustinopoli et recipiat omnem informationem et claritatem quam poterit predictorum, Et deinde vadat ad illas partes que erunt necessarie pro effectu intentionis nostre.

Et fiant ei littere credulitatis ad ducem Austrie, et comitem Octeburgensem et istum Hermanum, et unam apertam. Et habeat de salario libras C. pro toto isto viagio. Et possit expendere soldos II grossorum in die in expensis eius. Et habeat sex equos, famulos II. coquum unum et unum notarium cum uno famulo, accipiendo notarium et equos de Iustinopoli.

35 — 34.

Capta.

Quod iste Ambaxator fiat per duas manus electionum in isto consilio cum conditionibus que continebantur in parte suprascripta. Et teneatur respondere hodie & ire cras. — 54.

de non 31 — non sinceri 1.

(fu eletto Bertucci Civran del fu Pietro, che rifiutò.
Ai 6 fu eletto Tomasello Loredan che rifiutò).

(Secretorum Consilii Rogatoram B. vol. II. c. 14 t.°).

1348, die VII Septembris.

Capta.

Cum per nova que subsequuta sunt clare habeatur, quod gens que pridie derobavit apud Iustinopolim se reduxit cum preda in quodam castrum vocatum los, quod est domini Comitis de Otemburgo, Et pro ista prima provisione, que velociter fieri expedit, non bene reperiatur persona que vadat in ambaxatore, Vadit pars, quod ad dictas partes mittatur unus notarius vel alia similis persona que videatur domino, consiliariis, capitibus et sapientibus, vel maiori parti, et tam ad Comites Octeburgenses, quam ad alios qui videbuntur, Cui committatur, quod primo vadat Iustinopolim, et ibi recipiat omnem claritatem et informationem quam poterit, et postmodum vadat ad loca predicta, et aggravet factum sicut pro honore nostro convenit, tam de damnis et excessibus preteritis quam presentibus. Et requirat restitutionem rerum ablatarum, procurando etiam liberationem nostrorum captivorum, et quod de cetero se a similibus se abstineant, informando se diligenter, eundo, stando et redeundo, omnibus modis quibus poterit, que et qualis gens fuit illa, que damna predicta intulit, tam super territorio Pole quam Iustinopolis et quot fuerunt, et ubi coadhunati fuerunt et qui est caput eorum, et ad cuius mandatum hoc faciunt, et de voluntate et dispositione sua, et de omnibus condicionibus que necessarie erunt tam pro reformatione predictorum, quam pro informatione nostra.

Et si intentionem nostram obtinere poterit, venecias revertatur. Sin autem rescribat et nostrum expectet mandatum, Reducendo se ad aliquem locum convenientem. Et in reditu suo

sive ante, secundum nova que habuerimus, melius provideri poterit, tam de mittendo Ambaxiatam domino duci Austrie et alio, quam de aliis opportunis pro honore nostro et bono negociorum.

de non 14, non sinceri o.

(Mancando la cancelleria ducale di notaj disponibili, si decretò che la Signoria possa eleggere l'inviato anche fra quelli d'altre magistrature.)

(Secreta Cons.ii Rog. B, vol. II. c. 15).

1348. die VIIII Septembris.

Capta.

Quod possint mitti littere quot erunt necessarie Duci Austrie, Comiti Octeburgensi et aliis quibus videbuntur, aggravando factum istarum predationum et incursionum commissarum, apud Polam et Iustinopolim et requirendo restitutionem rerum ablatarum, et liberationem nostrorum fidelium captivorum, Cum illis verbis que videbuntur domino, consiliariis, capitibus et Sapientibus, vel maiori parti. Dando dictas litteras ser Nicoleto Iustiniano filio ser Marii Iustiniani potestatis nostri Iustinopolis. Et de hinc etiam mitti possint semel et pluries sicut erit expediens.

(Secr. Cons. Rog. B. Vol. II, c. 15).

In nomine Ihesu Christi (XPI)
(1348). Die XIIII Septembris.

Capta.

Quod in bona gratia quam cicius fieri potest armentur et mittantur ligna et galee quot poterunt et videbuntur dominio ita quod ad longius hac nocte recedant vel ante ad partes istrie, furniendo ipsas bonis hominibus, et ultra furnimentum ipsarum mittendo de nostris hominibus quot plus poterunt super eis ad partes predictas. Et mittantur tres provisores solempnes ad dictas partes istrie, qui vadant et informent se de omnibus condicionibus et statu nostro deinde, et tam de ipsis lignis et gentibus, ac de omnibus aliis navigiis et gentibus que essent seu

[illegible] et ar-
[illegible] pro honore
[illegible] salute
[illegible] possendo se ab
[illegible] et sicut melius
[illegible] qui [illegible]. Et
fant per duas [illegible] et unam per
[illegible] et [illegible] de omni loco,
non [illegible] Et respondeant
ante noctem. Et [illegible] et galearum
armandarum. et hac nocte recedant [illegible] remota. Et
non possint refutare sub pena [illegible] CC. et non valeat eis
ulla excusatio nisi infirmitatis persona.

Capta.

Et si ipsi vel pars eorum alicuni se repernent cum capitaneo nostro paisinatici participent cum eo negocia sibi commissa. Et quod per maiorem partem eorum, qui se ad invicem repererint terminabitur, executioni mandetur.

Capta.

Quod in nomine ihesu xpi salvatoris nostri eius matris evangeliste nostri et tocius curie celestis, occasione novitatum que inserxerunt *sic*, in istria, et pro conservatione honoris et fame nostre, eligatur unus Capitaneus generalis tocius navigii armati et disarmati, faciendo ipsum per duas manus, per illum modum et cum illis condictionibus, salario, familia, penis, stricturis et aliis omnibus quibus fiebant capitanei exercitus maris contra Iadram.

Et Eligantur in isto consilio statim duo capita istorum lignorum nunc armandorum, qui recedant in hac nocte, et sint ad obedientiam nostrorum provisorum. Et habeant salarium, familiam, conditiones eligendi, penas refutandi et alias omnes conditiones cum quibus fiebant supracomiti contra Iadram.

(Si ordina al podestà di Treviso di assoldare due bandiere di 25 cavalieri ciascuna, che si spediranno tosto in Istria; si dà inoltre facoltà alla Signoria di assoldar genti a suo arbitrio;

si decreta di partecipare al signore di Padova gli avvenimenti di Capodistria pregandolo d'aiuto di genti).

Capta.

Quia dicitur aliquos cives Iustinopolis esse in hac terra.

Vadit pars, quod committatur advocatoribus communis quod diligenter de ipsis perquirant, eosque et eorum bona intromittant et faciant detineri, de quibus postea fiet sicut videbitur. Et domini de nocte, capita sexteriorum et alii officiales dent eis ad hoc omne auxilium quod requirent, Et scribatur nostris rectoribus et alibi ut videbitur pro detencione illorum de Iustinopoli et bonorum suorum.

Capta.

Quod eligantur quinque Sapientes per duas manus electionum in isto consilio et una tercia manus eligatur per dominum, consiliarios et capita super istis factis istrie, et super omnibus que occasione ipsorum factorum spectare possent ad statum nostrum tam in istria quam in omnibus aliis partibus per mare et per terram. Qui examinent et dent nobis suum consilium in scriptis, cum quo erimus hic et fiet sicut videbitur, et quilibet possit ponere partem. Et teneantur convenire et esse simulquotiens eis committetur per dominium sub pena grossorum VI. pro quolibet et qualibet vice qua non convenirent. Et non possint exire de terra sub illa eadem pena ad quam subiacerent in refutando. Et si aliquis qui eligeretur esset ad presens extra, veniat infra tertiam diem postquam ei notificatum fuerit ad domum eius. Et habeant terminum per totum mensem presentem. Et possint accipi de omni loco. Et quotiens voluerint consilium detur eis et clametur omni vice sub pena soldorum X.

(Ai suddetti si aggiungono anche i Savî creati per le cose d' Ungheria).

(Secr. Cons. Rog. B. vol. II, c. 15 t.°).

(1348). Die XV Septembris.

Electi provisores in Istria.

ser Zufredus Mauroceno
ser Iustinianus Iustiniano
ser Iohannes Quirino consiliarius.

Electi capita lignorum.

ser Iohannes Quirino S. Marie formose, plezius ser Nicolaus Ferro.
ser Franciscus Duodo, plezius ser Laurencius Quirino.

Electi Sapientes pro dictis factis Istrie.

ser Stefanus Contareno
ser Marcus Lauredano
ser Iohannes Mauroceno s. Paterniani.
ser Simonetus Dandulo
ser Andreas Erizo.

(Secr.ª Cons.ii Rog. B. vol. II c. 15).

1348 die XV. Septembris.

Capta.

Si per ea que audistis videtur vobis quod excusatio quam facit ser iustinianus iustiniano electus provisor in Istriam allegans defectum persone sit acceptanda, iurante eo ipsam veram esse, Et si iuraverit absolvatur a pena — 78. Iuravit. vel non — non sinc.

Capta.

Quod non obstante impedimento ser iustiniani qui excusatus est deffectu persone alii duo provisores nostri ituri ad partes ystrie vadant in bona gratia hac nocte habendo illud arbitrium exercendi sibi commissa per se et cum capitaneo paisanatici quando reperirentur cum eo, quam habuissent omnes tres, donec provideatur velociter de tertio provisore.

(Secreta Consilii Rogatorum B Vol.e II. c. 16. t.°)

1348, Die XV. Septembris.

Capta.

Item cum non sit commissum provisoribus nostris ystrie, de facto expendendi aliquam pecuniam pro recuperatione Civitatis nostre Iustinopolis, substentatione, et conservatione castri et aliorum locorum, et terrarum nostrarum ystriae, Vadit pars,

quod iniungatur in commissione dictorum provisorum, quod simul cum capitaneo paysinatici, cum se repererint cum eisdem, possint expendere pro dicta causa, ubi, quando, et quomodo sibi vel maiori parti videbitur expedire de pecunia nostri comunis.

Capta.

Item cum sit necessarium providere, pro salvamento et custodia Civitatis nostre Pole. que propter Infirmitatem comitis pendet, sub non modica dubitatione, vadit pars, quod Elligatur unus nobilis per Ellectionem in isto consilio Rogatorum, qui mittatur polam, ad procurandum, de bona custodia dicte terre et sit capitaneus stipendiariorum deinde et aliarum gentium que de hinc mitterentur, et tocius gentis terre, possendo ponere guardam, et guardas, et dare auxilium comiti, et alia facere que pro custodia, et salvamento dicte civitatis pole viderit expedire et possit imponere penam, et penas, sicut viderit exigere, quam comes excuciat et sit dictus nobilis per duos menses habendo ducatos XXX de salario in mense. tenendo propterea duos famulos et debeat acceptare hodie, et cras per diem recedere, cum una barcha Comunis ad quattuor remos. Remanente nichilominus arbitrio in civilibus et criminalibus, et aliis factis Regiminis, comiti dicte terre.

Capta.

Quod inducietur hec Responsio fienda ser marco Iustiniano, usque ad diem crastinam post nonam, et interim forte venient nova de ystria, quibus melius peterit providere, de negociis imminentibus, non desistendo propterea a solicitando nostra negocia quantum studiose fieri poterit.

Quod scribatur ser marco Iustiniano quod intelleximus ea que nobis scripsit et propter ea sumus contenti quod ad nos veniant Ambaxatores Iustinopolis quos affidamus eundo stando et redeundo libere et secure, et nichilominus provideatur de hinc de omnibus que erunt necessaria quam velocius fieri potest pro complemento intentionis nostrae, scribendo provisoribus nostris ystriae et informando eos de ambaxata predicta quam ad nos libere venire permitti faciant, et quod studeant viriliter et sollicite ad recuperationem, substentationem, et furnimentum

castri nostri Iustinopolis et offensionem inimicorum nostrorum sicut viderint esse necessarie pro honore nostro et bono negociorum nostrorum durante hac affidatione eundo stando et redeundo XXII diebus, mittendo litteras dicte affidationis pro Marco Iustiniano.

Capta.

Quod pro veloci expeditione negociorum nostrorum in quibus dilactio magnum adducit sinistrum et precipue in mittendo succursum castro Iustinopolis, ordinetur et sic vadit pars quod pro honorancii possit dari nauclerijs de soldo usque ad XIIII libras parvorum et hominibus a remo usque XII vel inde infra ut melius fieri poterit non transeundo ultra dictam quantitatem ullo modo cum per aliam viam negocia compleri non possint velocius.

Capta.

Cum omni die veniant huc stipendiarii et sint plures venturi pro eundo ad servicia nostra Ystriae, et nostri pagatores non possint attendere ad eorum expedictionem propter multa agenda sui officii, vadit pars quod elligantur in isto Consilio Rogatorum per duas manus tres sapientes, qui debeant facere stimas et videre monstras tam equitum et equorum quam soldatorum pedestrium et invenire maranos platas bladum et fenum et omnia alia que essent opportuna, et que sibi committerentur per dominium pro istis factis nostris ystrie sicut viderint pro predictorum expeditione melius convenire habendo libertatem imponendi penam et penas sicut viderint expendire et pagatores solvant omnes expensas quas fecerint propter hoc. Verum de scribanis sicut de illis exercitus nostri ladre.

sapientes { ser petrus Delfino
ser nicoletus Alberto
ser Paulus Lauredano.

(Secreta Consilii Rogatorum B Vol.e II carte 17 e 17 t.o).

1348. Indictione prima die XVII. Septembris.

Quod respondeatur ser marco Iustiniano ad licteras suas, per quas scribit quod cives Iustinopolis libenter mitterent ad

nos suos ambaxatores, si affidarentur, Quod cum nostrum dominium nunquam solitum fuerit denegare audienciam alicui commisimus et dedimus libertatem plenam nostris provisoribus euntibus in partibus Ystrie, quod si ipsi cives Iustinopolis ab eis hoc requisierint, debeant affidare suos ambaxatores mittendos ad nos usque ad illum terminum qui eis nostris provisoribus videbitur, Et committatur provisoribus antedictis quod non desistendo propterea a procedendo viriliter in negociis sibi commissis dictos ambaxatores in supradicto casu affident eundo, stando, et redeundo cum personis et rebus eorum, per illum terminum qui eis conveniens apparebit, 32.

Capta.

Quod scribatur ser marco Iustiniano quod intelleximus ea que nobis scripsit et propterea sumus contenti quod ad nos veniant ambaxatores Iustinopolis, quos affidamus eundo, stando et redeundo libere et secure et nichilominus provideatur de hinc de omnibus que erunt necessaria quam velocius fieri potest pro complemento intencionis nostre scribendo provisoribus nostris Ystrie et informando eos de ambaxata predicta, quam ad nos libere venire permitti faciant et quod studeant viriliter et solicite ad recuperationem, substentationem et furnimentum castri nostri Iustinopolis et offensionem inimicorum nostrorum sicut viderint esse necesse pro honore nostro et bono negociorum nostrorum durante hac affidatione eundo, stando, et redeundo XXII diebus mittendo licteras dicte affidationis ser marco Iustiniano predicto, 43 de non 3 non sinceri o.

(Secreta Consilii Rogatorum B. Vol.c II 1348–50 c. 18 t.o e 19).

1348. — Die XVII Septembris.

Capta.

Quod sicut dictus nobilis qui debet mitti polam pro custodia dicte terre, habere debebat libras tres grossorum, sic habeat quatuor tenendo propterea tres famulos etc. cum omnibus aliis condicionibus in parte pridie capta contentis.

Capta.

Quod cridetur publice quod quicumque haberet aliquid de bonis vel rebus aliquorum civium Iustinopolis debeat illa

presentare nostris provisoribus comunis quibus alias fuit commissum factum banorum Iadrensium infra octo dies sub pena librarum parvorum centum valoris eorum quam penam exigant dicti provisores habentes partem de ea sicut habent de aliis penis sui officii, Et si accusator fuerit per quem habeatur veritas habeat tercium et teneatur de credencia. Et ad easdem penas teneantur illi qui scirent ubi forent aliquid de bonis dictorum civium, Iustinopolis et ipsa non manifestarent infra dictum terminum. Et scribatur nostris Rectoribus quod hoc iddem faciant in locis suorum regiminum publicari habentes partem penarum pro ut haberent provisores. Non intelligendo in hac parte bona usque nunc manifestate dominio.

Electus pro eundo polam — ser petrus gabriel quond.m ser marini plegius ser Iohanes Mauroceno.

Electus sapiens pro factis Ystrie — ser marius celsi.

Electus sapiens pro navigiis et stipendiariis ser marius Dandulo ser Iohanis.

Capta.

Quod Respondeatur ambaxatori domini patriarche cum pulcris et decentibus verbis Regraciando eum de bona voluntate quam ostendit ad nostrum honorem et de displicentia quam sumpsit in hoc casu nostro dicendo quod firmiter potest simile tenere de nobis qui in omni prosperitate sua reciperemus leticiam et in adversis quod absit contrarium sentiemus //. Et Rogando eum quod cum intencionis nostre sit fideles nostros ad debitam subiectionem reducere, placeat ei terris locis gentibus ac subditis suis imponere quod abstineant a quolibet favore rebellium nostrorum et adherencium eis et ab aliis quibuscumque que possint intencioni et honori nostro contradicere quoquo modo ut plene speramus de eo, quod amor et benevolencia quam ipse cupit servare nobiscum et nos secum conservare valeat et augeri per tempora longiora. 65.

Ser Iustinianus Iustinianus. Ser Nicolaus Volpe Sapientes. } Volunt partem predictam usque //. cum hac addictione. Et tenentes firmiter quod in hoc facto et aliis quibuslibet ad honorem nostrum esset prompte dispositus, nos e converso ad suos honores et comoda disponimus et offerimus grata mente. 7.

Quod Respondeatur nuncio domini Patriarche Aquilegiensis, qui nuper venit ad nos, Quod semper in animis nostris et mentibus, consideravimus et consideramus magnum amorem, et sincerum affectum, quod Reverendus pater dominus pa triarcha Aquilegiensis habuit et habet in omnibus ad omnes nostros honores Et specialiter in casu novitatis occurse de civitate nostra Iustinopoli, pro eo quod recipiebat dolorem et displicenciam infinitam ex quibus magis nos reddebat ad suos honores stricius obligatus, quem amorem et benivolenciam comprehendebamus, ex dictis sui nunci ad nos missi. Cui Regraciamur de expositis in tantum, quantum possumus et debemus, Et suam paternitatem Rogamus pro bono et quiete tocius contracte Ystrie et etiam suo et intuitu amoris et benivolencie qui semper viguit inter nos et partem suam quod procuret id boni quod eidem videbitur, pro bono suo et nostro qui semper cum omnibus desideramus pertransire et vivere amicabiliter et quiete sicut est omnibus plene notum. Et sue paternitati placent facti condictionem et novitatis occurse per illum modum qui facta fuit nobis per suas licteras denotare procurando de perscenciendo quemcumque poterit sicut de sua paternitate speramus, et nobis successive quecumque habuerit plenis denotando — 4.

Cum hec que exposuit nuncius domini patriarche dominio multum faciant pro factis nostris, Consulunt Sapientes. Quod Respondeatur nuncio domini patriarche quod nobis placent ea que exposuit dictus nuncius, Regraciando ei de sua bona voluntate quam ad nostros honores cognoscimus esse promptam dicendo quod mittemus sibi ambaxatorem nostrum de hinc cum hiis et aliis pulcris verbis que videbuntur expedire Et fiat de hinc unus ambaxator ad dominum Patriarcham qui Regracietur de hiis que nobis exponi fecit et prestentire debeat de intentu, et velle ipsius domini Patriarche et de istis novitatibus et quomodo orte sunt et per quos et aliis omnibus que viderit spectare ad honorem nostrum, Rescribendo nobis, quicquid fecerit, et habuerit in predictis prestando nostrum mandatum.

12 — non o — non sinceri o.

Secreta Consilii Rogatorum B. Vol.e II carte 17 e 18 t.o

1348 Indictionis prime die XX Septembris.

Capta.

Cum intellexerimus quod discentio sive divisio magna orta est in civitate Iustinopolis tam inter cives et theotonicos quam inter cives ad invicem propter quod verisimiliter est credendum quod per viam tractatus cum theotonicis et aliis civitas Iustinopolis possit faciliter rehaberi, Et conditionem nostram presentialiter exigat sine temporis longitudine et multo exercitus apparatu expedire velociter facta nostra, vadit pars quod in bona gratia scribatur et comittatur provisoribus nostris Ystrie et capitaneo nostro paysanaticis si se repererit cum eisdem, quod debeant studere, procurare et tractare cum dictis theotonicis vel aliis que sibi videbuntur per illum comodiorem modum et viam que eis vel maiori parti eorum videbitur opportuna, de habendo civitatem predictam Iustinopolis in forcio et subiectione dominii nostri et de habendo similiter in nostro dominio illos qui fuerunt capita et principaliores excessus et novitatis huiusmodi et si illos habere non posset attendant solicite nichilominus ad dictum tractatum civitatis Iustinopolis possendo propter hanc causam promittere dare et expendere de pecunia nostri comunis usque ad illam quantitatem que sibi vel maiori parti eorum pro conclusione laudabili intentionis nostre fructuosior aparebit nichilominus viriliter guerizando contra inimicos sicut pro honore nostro et recuperatione terre nostre Iustinopolis et conservatione castri nostri et aliorum locorum videbunt protinus convenire. Rescribendo cotidie et sepius quecumque contigerint et habuerint in predictis — 52.

Quod scribatur provisoribus nostris Ystrie in hac forma. Licet sciamus, providenciam vestram in omnibus esse previsam, tamen denotamus vobis quod per ea que habemus magna disscessio et diferentia esse videtur in Iustinopoli videlicet inter magnos ex una parte et populares ex altera et etiam inter stipendiarios et forenses et totam communitatem cum ipsi stipendiarii petant certam quantitatem pecunie, quam dicta comunitas recuperare non valet. Quare cum huiusmodi gens

de facili moveri consueta sit per pecuniam hec vobis recordamur qui plenam libertatem expedendi habetis, ut ad hec sitis previsi et intenti procurando et tractando si per pecuniam promittendam et dandam dictis theotonicis seu aliis intentio nostra circa recuperationem terre nostre sequi posset et ad hoc exibere debeatis operam cum effectu, nam hoc gratum esset nobis qui procius velemus in uno puncto expendere pro obtinendo intentionem nostram quam per viam guerre longioris incedere. Quidquid autem super hiis quam aliter duxeritis faciendum et nova queconque et condictionem agendorum nostrorum nobis debeatis sepe et sepius intimare: 26. — de non o. — non sinceri 11.

Capta.

Quod scribatur provisoribus nostris Ystrie quod de civitate nostra pole, habere debeant et habeant bonam provisionem et curam sicut heri sibi per nostras literas scripsimus evidenter per ser petrum cabrielem quem polam in caput gentium destinamus, Rescribendo nobis quidquid fecerint in predictis, et nichilominus recedant hac nocte in bona gratia omnes banderie peditum apparate et vadant insulam vel piranum ita quod de hiis que fient cras due que videbuntur dominio mittantur celeriter versus polam — 39, 41.

Quod in bona gratia omnes banderie peditum que erunt suis necessariis furnite, recedere debeant hac nocte ex quibus due vadant directo tramitte versus polam pro custodia dicte terre et presentent se ser petro gabrieli et scribatur supracomito ligni qui est pole quod debeat statim visis nostris licteris ire istriam et se nostris provisoribus presentando quibus in omnibus debeat obbedire. 39/38 — 1 de non. non sinceri o / de non 7 — non sinceri 1.

Secreta Consilii Rogatorum B. Vol.e II 1348 c. 19 e 19 t.o

1348 — Die XXI Septembris

Capta.

Cum opporteat provideri de Regimine et gubernatione exercitus nostri terre donec aliud videbitur ordinandum, vadit

pars quod commitatur Capitaneo pasynatici quod quando se inveniet ubi exercitus noster erit, debeat esse capitaneus gentium nostrarum equitum et peditum, et quando non erit ibi provisores nostri dictam capitaneriam faciant et exerceant per maiorem partem eorum quousque aliud duxerimus providendum. — 48.

Quod pro honore, et conservatione nostra, occaxione gentium missarum, et mittendarum ad partes Ystrie, Equestrium, et pedestrium facit habere, et mittere ad partes illas nostrum terre capitaneum generalem qui erit, ad maximum pavimentum inimicorum nostrorum. Consulunt Sapientes. Quod gratia Salvatoris domini nostri, in hoc principio, et in omnibus invocata, et sufragio protectoris et Gubernatoris nostri Evangeliste Sancti Marci, pro confortatione omnium nostrorum fidelium, et subditorum partium Ystrie, fiat unus capitaneus generalis terre, per menses tres, contra illos de Iustinopoli nostros Rebelles, et inimicos, et contra omnes alios qui videbuntur in partibus illis, qui reccedat et vadat ad beneplacitum dominij, procurando, faciendo, et inferrendo omne damnum, distructiomen et confusionem inimicorum nostrorum, et aliorum qui dictis inimicis nostris adhererent, qui sit cum salario, familia, imprestito, quibus vir nobilis ser marcus Iustinianus fuit capitaneus terre contra Iadram, suum salarium, et imprestitum recipiendo, per tres menses, cum conditione restitutionis imprestiti.

Et elligatur unus per scrutinum in Consilio Rogatorum, et duo per duas manus Ellectionum in maiori consilio, quorum qui habuerit plures ballotas, habendo maiorem partem consilii, sit firmus, qui possit accipi, de omni loco, non perdendo officium continuum propterea si haberet. Et si quis foret Ellectus Rector, qui esset in Veneciis, possit etiam in dicta capitaneria Elligi, non perdendo Rectoriam. Et teneatur respondere sequenti die postquam fuerit Ellectus, qui refutare non possit sub pena librarum CC.

— 40. non — o. non sinceri — 1.

Capta.

Quod in bona gratia, fiat commissio viro nobili Pancratio Iustiniano Capitaneo generali maris totius navigii armati et disarmati, in forma hic lecta, et scripta in libro bombicino, ubi registrantur littere et commissiones istorum factorum, de non 2 — non sinceri 1. alii de parte.

Capta.

Quia facit pro nobis scire per omnem modum possibilem, voluntatem et dispositionem Tergestinorum, et illorum de Mugla, ac comitis Alberti de goricia, ut possimus in omnibus debite providere, vadit pars, quod scribatur eis, de rebellione indebita, quam Iustinopolitani ingrati et immemores beneficiorum dominii nostri, sub quo optimam conditionem habebant, facere presumpserunt de civitate nostra Iustinopolis et quomodo pro recuperatione ipsius nostre civitatis, nostros potentes exercitus per marem et per terram misimus, et continue mittimus ad confusionem et destructionem sue protervie, et quorumcumque sibi faventium, vel prestantium auxilium, consilium vel favorem, Unde Rogamus et requirimus eos, quatenus dictus Comes in amore solito, et predicti Tergestini et Muglenses in nostra fidelitate perseverantes, ut de eis speramus, non prebeant per se vel alios, nec permittant gentem suam prebere dictis nostris rebellibus, vel aliquibus faventibus eis, quomodolibet auxilium, consilium, vel favorem — omnes de parte.

Secreta Consilii Rogatorum B. Vol.e II 1348–50 c.e 19 t.o e 20.

1348 Indictione Secunda di XXIIII Septembris.

Capta.

Quia per omnem modum exquirendum est, de habendo intentum nostrum de Iustinopoli, et isti de spilimbergo, se offerant paratos procurare nostrum honorem, apud quendam de Raijfembergo, propinquum suum, qui dicitur intrasse cum gente in Iustinopolim, vadit pars, quod respondeatur eis, ostendendo habere ad bonum oblationem suam, quam acceptamus, tamquam de personis, de quibus plene confidimus, et propterea rogamus eos quatenus eis placeat procurare et tractare cum propinquo suo, vel alijs, qui sibi videbuntur,

totum id boni quod poterunt, pro rehabendo civitatem nostram predictam, quam protinus recuperare intendimus. Scientes pro certo, quod ipsi, et quicumque nobis servient, et honores nostros procurabunt, in habendo dictam civitatem, premium et remunerationem reciperent iuxta exigentiam meritorum, Et quicquid fecerint et speraverint posse facere, nobis rescribant. — 41.

Quod scribatur dominis Gualter pertoldo et henrico fratribus de spinimbergo, quod nuper recepimus litteras suas quarum, contenta intelleximus delectanter, pro quibus ostendunt sicut veri amici nostri de casu nobis occurso civitatis Iustinopolis plurimum se dolere, de quibus eis quantum possumus regraciamur, tenentes indubie omne nobis contingens tam prosperum quam adversum amicitiam suam proprium reputare, quod versa vice de nostro dominio possunt simile cogitare. Et propterea eos amicabiliter requirimus et rogamus, sicut caros amicos nostros, quatenus si viderint aliquem modum ad facta nostra spectare, illum nobis amicabiliter nunciare, cum nostre intencionis sit civitatem Iustinopolis penitus recuperare. Sperantes in ipsis sicut in caris amicis nostris. — 39 — de non — 1 / non sinceri — 0.

Capta.

Cum stipendiarii qui sunt in pola, compleant firmam suam, vadit pars, quod scribatur Comiti Pole et ser Petro Cabrieli, quod faciant eis firmam de duobus mensibus.

Si videtur vobis per ea que dicta et lecta sunt, quod eatur ante de facendo capitaneum generalem terre contra Iustinopolitanos rebelles nostros, vel quod inducietur usque ad diem sabbatti.

Capta.

Prima quod in bona gratia eatur ante de facendo ipsum capitaneum 57.

Secunda quod inducietur usque ad diem sabbatti proximam — 23.

tercia de non — 0. 4.ª non sinceri — 0.

Capta.

Quod pro bono negociorum nostrorum in bona gratia fiat capitaneus generalis terre in partibus Ystrie contra Iustinopolitanos rebelles nostros, et quolibet alios qui faverent et adhererint eis, qui capitaneus fiat cum salario, familia, et aliis conditionibus quibus fuit ser marcus Iustiniano olim capitaneus exercitus terrestris contra Iadram, salvo quod dictus capitaneus sit solum per tres menses, Et possit accipi de omni loco, et de omni regimine et officio, tam in Veneciis quam extra, a Iadra et Iadra citra, et per terram trivisanam et Ytaliam, etiam de illis qui non essent in regimine, vel officio, non perdendo regimen vel officium si officium esset continuum, Et si erit electus aliquis de regimine providebitur de regimine ut videbitur, Et si ille qui erit electus esset Venetiis, Respondeat altera die postquam erit electus, et si esset extra Venetias, mittat ad respondendum quamcicius poterit, ita quod nuntius quem mittet ad acceptandum, recedat ipsa die vel altera, qua fuerint sibi presentate littere dominii notificante sibi electionem. Et non possit refutare sub pena librarum $\overset{c}{\text{II}}$. Et si capitaneus predictus postquam erit factus, eligeretur in aliquo regimine, nichilominus teneatur remanere in capitaneria, reservato sibi regimine, si ipsum acceptaverit. Et eligatur dictus capitaneus 1 per scrutinium in consilio rogatorum, et duo per electionem in majori consilio, approbando eos ad unum ad unum, et qui habuerit plures ballotas habendo maiorem partem consilii sit firmus. — 47.

Secreta Consilii Rogatorum B. Volume II carte 21.

1348. Indictione secunda die vigesimoctavo Septembris.

Capta.

Quod respondeatur Ambaxatoribus Illorum de Iustinopolis cum illis verbis que videbuntur convenire, ostendendo habere gravissimum excessum, per ipsos factum sicut domino duci, consiliariis, capitibus et sapientibus utriusque manus, vel majori parti videbitur, dicendo, quod ad exposita per eos, cum sint inaudita ultra modum, nullam audienciam volumus exhibere, et quod reddeant. Verum si a se dicti Ambaxatores

1348 Indictione Secunda die ultimo Septembris.

Capta.

Cum pro nobis faciat omnem turbationem, et molestiam nostris Inimicis inferre quoquomodo, et patroni arsenatus dicant, quod in brevi erunt parate quattuor machinelle. Consulunt quod de presenti ordinetur, et mandetur, quod velociter expediantur dicte machine, et mittantur ad capitaneum nostrum maris, ut de ipsis ordinet et disponat, sicut pro turbatione rebellium nostrorum viderit convenire. Et ultra predictas duo machine preparentur adhuc, que prohiciant usque ad libras C. aut. CL, que vellocissime transmittantur ad capitaneum supradictum, ut de ipsis disponat, sicut viderit convenire, Et informando capitaneum maris, et provisores nostros, quod in Rubino sunt circa quattuor milla lapides ab machinis, et quod ipsos requirant a potestate nostro Rubini, cui superinde scribatur, quod ad omnem requisitionem predictorum dictas lapides debeat illis dare.

Capta.

Cum provisores nostri scripserint, quod aliquas banderias peditum et Equitum, miserint per aliqua loca Ystrie, silicet Rosarolum, et antignan, pro custodia locorum ipsorum, et pro nobis faciat habere gentem simul aggregatam, et non dispersam, ad hoc ut casu occurrente noster honor procurari possit pleno voto. Mandetur dictis provisoribus, quod de gente nostra tam pedestri, quam Equestri, debeant mittere et segregare quam pauciores poterunt. Salvo si manifeste viderent, quod loca aliqua nostra alicui periculo subiacerent, tunc mittere possint sicut quando ipsis videbitur, de dicta nostra gente, et in illa quantitate que videbitur supradictis.

Capta.

Cumque provisores predicti scripserint, quod requisiverunt a Comite Alberto Goricie Restitutionem nobis fiendam de Castro Visino Sempiero, et pro nobis faciat, non habere neque verba cum aliquo neque facta, Respondeatur predictis quod

cum dicto comite pertranseant curialiter sicut decet, se abstinendo ab omnibus, que nobis possent inferre aliquod preiudicium, sive damnum. Nam est manifestum, quod habita civitate, quecumque loca habebuntur sine mora nobis pertinentia de Raxone. Recomendando eos de sua provisione laudabili, in mittendo personas illas quas miserunt pro fidelitate juranda, et nobis fienda, atque introitibus recipiendis nomine nostri comunis.

Secreta Consilii Rogatorum B. Vol.e II 1348–50 C.e 23.

(Continua).

XX
added to coord

NEL MEDIO EVO

Pagine di storia istriana

(Cont. vedi vol. XII, fasc. 3.° e 4.°)

CAPITOLO IV

Comuni.

§. 8.

1. Il periodo che intercede fra la metà del secolo X e quella del secolo XI sarebbe uno dei più interessanti per lo studio del rivolgimento avvenuto nelle condizioni interne dei nostri municipî, se si possedessero le fonti necessarie a seguirne le varie fasi. Ma pur troppo di questo periodo di tempo i documenti sono ancora più scarsi che nel precedente; e lo storico che vuole addentrarsi nella ricerca dei singoli fatti si trova nelle condizioni di colui che ha in mano soltanto i due capi d'una lunga catena, e deve dalla qualità di essi argomentare dello stato degli anelli intermedî.

2. Il secolo X segna nella nostra provincia la massima prevalenza del **feudalismo.** Non solo la campagna è tolta alla città, cui prima era subordinata, e sorgono in quella numerose baronie laiche, e vi si allargano molteplici immunità

ecclesiastiche; ma il feudalismo penetra anche entro i recinti delle città stesse, avvolgendole nelle proprie spire. Il placito giudiziario del 991 è tenuto secondo le norme giuridiche prettamente tedesche. Il conte lo presiede, dirige il processo, assume le prove, promulga la sentenza, e ne cura l'esecuzione. Il sentenziarvi non ispetta a lui, bensì agli scabini [437]).

3. Nello stesso tempo, una serie di fatti altrove narrati [438]) vengono a dimostrare che il feudalismo, tuttochè penetrato nelle città istriane, eredi del municipio romano-bizantino [439]), non è riuscito a spegnere tutte le precedenti istituzioni, nè a togliere ogni partecipazione dei liberi cittadini alla vita publica [440]). Laonde, non appena si rilassarono le ritorte del feudalismo, rinacque subito dagli avanzi della municipalità romana il nuovo **comune** non per creazione, ma *per evoluzione*.

Altrove notammo che il popolo istriano eleggeva i suoi scabini, come eleggeva nell'epoca bizantina e franca le proprie magistrature municipali [441]); e che gli scabini non solo erano

---

[437]) Cfr. § 4, 21; — SAVIGNY, Storia del diritto romano I. 4, 75, pag. 147; — e FICKER, Forschungen, III, n. 511.

Nell' Istria, come osserva anche il FICKER, Op. cit., III, n. 437, lo scabinato si mantenne più a lungo che in molte altre province, essendochè di esso non havvi traccia a Verona dopo il 913, a Lucca dopo il 915, a Bergamo dopo il 919, a Parma dopo il 921, ad Asti dopo il 940, a Reggio dopo il 945; mentre nell' Istria troviamo menzionati gli scabini per l' ultima volta in un documento del vescovato di Parenzo dell' 8 agosto 1017.

[438]) Cfr. in questo Capitolo, il §. 4, 19-30.

[439]) BETHMANN-HOLLWEG, Ursp. pag. 59: Fassen wir das Resultat der bisherigen Untersuchung zusammen, so ist es dieses. Die von Sawigny aufgestellten Beweise für die Fortdauer Römischer Stadtverfassung im Longobardischen Reich sind nicht überzeugend. Nur in einer Provinz, die ähnliche Schicksale gehabt, wie das Exarchat, in *Istrien, hat sie sich erhalten*.

[440]) SAVIGNY, Storia del diritto romano, vol. I, c. 5, 122, ricorda il placito dell' 804, il diploma di Lodovico il pio dell' 815 e l' accordo di Giustinopoli con Venezia nel 932, per dimostrare la continuità delle istituzioni civiche romane nella nostra provincia.

[441]) Cfr. §. 4, 19-30. — Scrive BETHMANN-HOLLWEG, Ursprung ecc. n. 36, pag. 194: Bemerkenswerth ist, dass in Istrien die Wahl der städtischen Lokalbeamten unter Griechischer und Fränkischer Herrschaft ein Recht der Bürgerschaft blieb, und wie es scheint, eben deshalb der Name Dativus nicht vorkommt.

centro e rappresentanza dei cittadini di una singola città [442]) e tutori dei costoro diritti — nel 932 uno degli scabini s'intitola « advocatus tocius populi » —, ma costituivano anche la rappresentanza giuridica dell'intera provincia [443]). Abbiamo seguìto questi scabini, quando giudicavano questioni di diritto, ed anche quando si portarono in nome della loro città, o dell'intera provincia [444]), presso il doge veneto, e quando conchiusero a Rialto, in rappresentanza dei loro concittadini o comprovinciali, trattati di pace ed accordi commerciali.

4. Anche i liberi abitatori delle città prendono, alla lor volta, una parte più o meno diretta all'esercizio del potere giudiziario coll'eleggere gli scabini stessi, oppure coll'assistere ai giudizî, e concorrere al giudizio in qualità di assessori o di astanti, e firmare, come tali, i deliberati del placito giudiziario [445]). Questi liberi cittadini vengono chiamati o direttamente,

---

[442]) Hegel, Storia della costituzione, c. IV, 2, pag. 410: « I giudici municipali costituivano l'unica permanente rappresentanza dei liberi comuni.... essi principalmente furono quelli che, come baluardi della libertà, salvarono l'indipendenza dei comuni municipali.

Su questa posizione degli assessori possiamo citare un'importante testimonianza documentale: il trattato che gli abitanti di Giustinopoli (Capodistria) conchiusero nel 932 con Venezia, nel quale si obbligavano a pagare a questa città un tributo annuo di 100 brocche di vino, ed alla stipulazione del quale compaiono in qualità di plenipotenziarî degli Istriani, oltre ad un luogotenente (probabilmente il vicario del conte), cinque scabini, l'uno dei quali è indicato come advocatus totius populi, insieme ad altri uomini dei popolo ».

[443]) Nel surricordato placito giudiziario del 991.

[444]) Nel 932 e nel 933. Cfr. in questo Capitolo il §. 5, 16–19.

[445]) In eo colloquio adfuerunt scavini.... et alii *plures*, et non modica turba populi.... La sentenza è firmata da undici persone di varie località dell'Istria *qui interfuerunt*. Similiter et alii multi interfuerunt quorum nomina per diem dicere longum est.

Nel 1139 il 20 giugno, nella confinazione fra il comune di Trieste ed i signori di Duino, il detto comune è rappresentato dal gastadio procurator Communitatis cum duodecim *bonis hominibus*.

L'Heinemann, Zur Entstehung der Stadtverfassung in Italien, pag. 14, 26 e 45 dà grande importanza a questi *adstantes* o *probi viri*, come egli li chiama, che presenziano il tribunale e firmano la sentenza, quale

come nel 932, o mediante rappresentanti [446]), come nel 933, a giurare e confermare i trattati conchiusi con Venezia: e tanto il « populus civitatis » quanto il « populus istriensis » sono personalità giuridiche [447]) che delegano proprî deputati, promettono annue onoranze al doge veneto, assicurano agli stranieri protezione nei possessi e nei coloni, stabiliscono le modalità da seguirsi nell'amministrazione della giustizia fra gl'indigeni ed i Veneziani, regolano la percezione delle gabelle, e persino dispongono a loro talento delle proprie forze di mare.

5. Ed anche rispetto alle formalità usate nei processi, è bensì vero che nel placito giudiziario del 991 la procedura fu tutta germanica; ma nulla ci autorizza a ritenere che questa procedura fosse quella del paese. Anzi all'opposto. Quelle forme di giudizio erano unicamente volute dalla presidenza tenutavi

---

« rechtliche Grunlage der Entwicklung der freiheitlichen Stadtverfassung ». — Ed il SALVIOLI. Storia delle immunità, p. 229: Richiamiamo l'attenzione sopra questo intervento di persone libere (iudices, adstantes) ai placiti; ci mostra la parte che i cittadini prendevano all'amministrazione tutta ed a quella della giustizia in ispecie, della funzione più importante del governo. Questa partecipazione ai placiti valse a costituire una classe influente, dirigente, la quale non tardò ad approfittare di ogni occasione per diminuire la potenza episcopale ed accrescere quella della libera cittadinanza. — Cfr. anche SAVIGNY, Op. cit. I c, IV, 62, pag. 124.

[446]) Nel 932 si portano a Venezia, quali rappresentanti del popolo capodistriano (cum consensu tocius populi nostri), 17 persone, fra le quali: il locoposito, l'avvocato del popolo e 4 scabini; e la pace è firmata da 57 persone, Nel 933 firmano la pace a Rialto in nome del popolo istriano, il marchese, 2 vescovi e 16 altre persone di varie città; fra queste, 2 locopositi e 2 scabini, ed in fine la giurano: 7 persone di Pola, 1 di Cittanova, 4 di Pirano, 4 di Capodistria, 2 di Muggia, e 3 di Trieste. Nel 977 il trattato con Venezia è firmato a Capodistria da 33 persone, fra le quali il conte, il locoposito ed uno scabino

[447]) Nel 932: populum civitatis nostrae..... omnes de civitate predicta..... Quapropter nos cum consensu tocius populi nostri. — Nel 977...: una cum cunctis habitantibus in civitate Iustinopolim tam maiores, quam et minores vel mediocres. — Nel 933.....: una cum omni populo Istriense.....

dal conte di origine tedesca [448]): mentre, a fianco di questo tribunale del conte, funzionavano altri giudizî nelle città, nei quali *giudici indigeni* rendevano giustizia e giudicavano le liti fra Istriani e Veneziani, talvolta persino coll'intervento di un rappresentante del doge. In questi giudizî erasi conservata la legge tradizionale romana [449]), precisamente come nell'Esarcato ed a Venezia stessa. La promessa fatta ai Veneziani nel 933: « promittimus de omne debitum quod Istrienses ad Veneticos solvere debent annuatim justicias faciamus », — e quella fatta nel 977: « si legem inquirere voluerit secundum consuetudinem *nostram* et vestram facere debeamus » [450]) — ci comprovano indubbiamente l'esistenza di tribunali *indigeni* nei quali si giudicava secondo l'antica consuetudine (romana). Nè è superfluo al caso nostro ricordare, che il giudizio cittadino trovava conservata l'identica procedura anche nei placiti giudiziarî ecclesiastici [451]), e presso la curia arcivescovile di Ravenna, ove andavano in appello le sentenze dei giudici polesi.

6. Gl'Istriani promettono nel 933 ai Veneziani di rispettare le loro proprietà, di rendere loro giustizia dei debitori, di non aumentare le imposizioni marittime consuetudinarie, e di non guerreggiarli per mare, eccettuato il caso « si iussio regis venerat »; — i Capodistriani giurano nel 977 al doge facilitazioni commerciali, una speciale procedura, ed il mantenimento della pace, anche se tutta l'Istria fosse in armi contro Venezia, « absque iussione imperatoris »; colle quali parole si rende chiaro che nelle cose riguardanti i commerci, i giudizî, i dazi

---

[448]) Lo stesso avveniva nella Romagna. Cfr. FICKER, Forsch. III, n. 563, pag. 279.

[449]) LEO, Storia d'Italia, IV, 5, p. 237: In nessun' epoca tacque affatto lo studio e l'uso del diritto romano in Italia..... e trovansi spesso ricordate città che si reggevano secondo questo diritto..... Quanto al diritto consuetudinale, che componeva la giurisprudenza delle classi inferiori, e che derivava quasi interamente dagli antichi Romani, si apprendeva dall'uso.

[450]) Sull'importanza di questa disposizione cfr. il §. 6. 4.

[451]) FICKER, Op. cit., III, n. 567. — KANDLER, Cod. dipl. istr.

e le forze navali, le città istriane si consideravano indipendenti dall'autorità dei conti e margravî, e soggetti soltanto a quella del sovrano.

7. Quindi si può con tutta ragione conchiudere, che nel secolo X, sebbene il feudalismo fosse penetrato anche nelle città istriane, ed avesse occasionato dei mutamenti in molte delle istituzioni cittadine, esso era però ben diverso dal feudalismo portato dal duca Giovanni, e che la conquista franca aveva bensì tentato, ma non era riuscita ad imporre agl'Istriani. Questo feudalismo, diremo così, temperato, era tale da lasciare alla cittadinanza una notevole libertà di azione in molta parte della vita municipale, nei giudizî, nei commerci, nelle imposizioni, e persino nel pronunciarsi sulla pace e sulla guerra [452]).

D'altronde, volendo ammettere l'annientamento di ogni istituzione romana all'epoca franca, od in quella degli Ottoni, converrebbe altresì ammettere, come osserva giustamente il Savigny (Op. cit. I, 5, 86), che nell'opera di conquista i Germani avessero rivolto i loro conati allo sterminio, od almeno alla germanizzazione dei Romani. Ma se questo intento fu loro estraneo nelle province stesse ove s'insediarono stabilmente [453]), lo fu con più ragione nell'Istria, ove *non si ebbe immigrazione straniera*, ma soltanto conquista militare.

Lo stesso dicasi della proprietà fondiaria, che si collega strettamente alla libertà individuale, ed all'esercizio dei diritti civili. Fatta eccezione dei beni di publica ragione che passarono al fisco, la proprietà privata poco ebbe a soffrire dalla conquista franca; e nulla affatto quando la nostra provincia passò dai re italici sotto l'alto dominio dei duchi di Baviera.

Il grado di autonomia che trasparisce dai fatti surricordati è tanto notevole, che il Gfrörer, nella sua Storia di Venezia

---

[452]) Il Bethmann-Hollweg, Ursprung n. 24, p. 125 osserva che la mancanza d'un proprio organo rappresentativo all'infuori del vescovo o del conte ci prova mancare la città d'una propria costituzione municipale. — Siccome questi organi rappresentativi non mancano alle città istriane già nel secolo X, devesi per naturale conseguenza dedurre che esse anche allora godevano d'una propria costituzione municipale.

[453]) P. e. nel regno longobardico. Cfr. Savigny, Op. cit I, 5, 117-120.

(c. 20) non esita punto di affermare che « i 58 egregi cittadini di Giustinopoli firmati a tergo del documento del 932, assieme ai 20 nominati nel testo, abbiano formato il Gran consiglio di Capodistria ».

8. A mantenere vivo ed operoso questo spirito di libertà e di autonomia nelle città istriane, molto concorsero anche le **confraternite**, le quali, istituite a scopo religioso sotto la protezione d'uno dei santi più celebrati, servivano in pari tempo ad avvicinare gli elementi omogenei, ed a stringerli fra loro, secondo che si presentava il momentaneo bisogno, nella difesa, od anche nella offesa. Lo spirito di associazione ereditato dal periodo romano, e di cui fanno fede i molteplici collegi allora esistiti, non si spense intieramente nei secoli successivi, ma si trasformò, seguendo la corrente delle idee allora dominanti, in associazioni religiose. Nel 1072 è ricordata dai documenti la confraternita di S. Giusto a Trieste, e nel 1082 la congregazione di S. Maria a Capodistria [454]).

9. Il privilegio concesso da Bamberga dall'imperatore Corrado II il 4 giugno 1035 ai Capodistriani, qualora non fosse una falsificazione di tempi posteriori, sarebbe uno dei più interessanti documenti per la storia dei nostri comuni in questo periodo di tempo.

I cittadini di Capodistria avevano mandato a supplicare l'imperatore, affinchè li liberasse dalle oppressioni e dagli infortunî che avevano da sopportare per cagione dell'affezione e fedeltà addimostrata verso di lui, e volesse in pari tempo *confermare*, mediante un diploma imperiale, le legittime consuetudini colle quali erano vissuti i loro antenati. L'imperatore, accogliendo benignamente le loro istanze, avrebbe concesso col sopra detto diploma a tutti gli abitanti di Capodistria la metà di Castronovo (?), inoltre Fontana Fusca (Obscurus),

---

[454]) Kandler, Cod. dipl. istr. 2 maggio 1072. In una donazione del vescovo di Trieste Adalgero si legge: A tertio latere firmat cum vinea confraternitatis de S. Iusto. — Il 3 dicembre 1082 in una donazione del vescovo Eriberto....: fidelibus meis qui estis de congregatione S. Mariae Iustinopolitane civitatis.

Vardavegla (Berda), Valle Mauriaca (Val di Merischie), Torre Capriaca (Carvoi), Corte Bruze (Briz), lungo il confine di Mimiliano (Momiano), le dipendenze del monastero di S. Michiele, e per l'Argaon (la Dragogna) sino al mare [455]), ed in qualunque altro luogo si fosse, tutto ciò che essi (i Capodistriani) possedevano, in piena integrità, assieme a tutte le cose e le persone dipendenti. Collo stesso diploma confermava loro tutte le *antiche leggi e consuetudini*, interdiceva a qualsivoglia persona, duchi, arcivescovi, vescovi, marchesi, conti ecc. di molestare gli abitanti, d'imporre od esigere collette od angherie, ordinando di lasciarli vivere quieti e tranquilli, e concedendo loro di esercitare nel territorio dell'impero qualsiasi negozio, senza ostacolo alcuno. Puniti i violatori di questo privilegio con una multa di 1000 libbre d'oro, metà alla camera imperiale, metà agli *abitanti* di Capodistria [456]).

---

[455]) Sui nomi odierni cfr. De Franceschi, L'Istria, p. 124.

[456]) Stumpf, Die Reichskanzler, Innsbruck 1868, vol. II, fasc. 2.° Acta imperii adhuc inedita n. 44. Bamberga, 1035, giugno 4. In nomine sancte ed individue trinitatis. Conradus dei gratia Romanorum imperator augustus. Si necessitate et iniusta oppressione laborantibus nostre consolationis portam aperimus ad nostre remedium anime minime proficere diffidimus. Unde omnium sancte dei ecclesie nostrorumque fidelium presentium videlicet ac futurum comperiat solertia, qualiter homines habitatores civitatis Iustinopolis, que alio nomine Capras vocatur, nostram supplicantes adierunt clementiam, quatenus eos ab infortunio et necessitatis oppressione, que pro nostra tollerant et patiuntur fidelitate, sustentare et erigere dignaremur et legem et rectam consuetudinem, qua parentes eorum vixerunt eis consentientes, nostro imperiali precepto confirmaremus. Nos vero dignis eorum petitionibus aures nostre pietatis accomodantes, concedimus omnibus in predicta civitate Iustinopoli habitantibus, videlicet Castronovo medietatem, fontanam fuscam, Vardaveglam, vallem Mauriacam, turrem Capriacam, curtem Bruze, per latere Mimiliano, que pertinet ad monasterium sancti Michaelis et per Argaonem usque ad mare salsum et ubicunque res ipsius civitatis fuerint una cum castellis, villis, capellis, campis, vineis, terris, pratis, silvis, olivetis, aquis, aquarum decursibus, molendinis, piscationibus, aldionibus et aldianibus ad predictam civitatem et ad predicta loca cum omnibus rebus pertinentibus in integrum. Hoc nostro imperiali precepto prout iuste et legaliter possumus, confirmamus, quatenus liceat eis secundum legem

Questo presunto diploma venne più tardi, nell'aprile del 1222, presentato all'imperatore Federico II, e da lui confermato [457]).

10. Qui ci troviamo, non vi ha dubbio, dinanzi ad un fatto simile a quello del privilegio eufrasiano [458]) dei vescovi di Parenzo, delle franchigie del re Lotario al comune di

---

et rectam consuetudinem suorum parentum vivere. Itaque nostra imperiali iubemus potentia, ut nullus dux, archiepiscopus, marchio, comes, vicecomes nullaque nostri imperii magna vel parva persona cunctis hominibus in prefata civitate Iustinopoli habitantibus aliquam molestiam inferre, collectas vel angarias seu iniustas oppositiones superponere vel exquirire presumat; sed liceat eos quiete et pacifice vivere et queque negotia in nostro imperio exercere, remota omnium hominum contradictione. Si quis igitur nostre auctoritatis precepto contraire aut illud infringere temptaverit, sciat se conpositurum auri optimi libras mille, medietatem camere nostre et medietatem iam dicte civitatis habitatoribus. Quod ut verius credatur et diligentius observetur ab omnibus manu propria confirmantes, nostri sigilli impressione inferius iussimus insigniri.

Signum domini Conradi invictissimi imperatoris augusti.

Herimannus sacri palatii cancellarius vice Peligrimi archiepiscopi et archicancellarii recognovi.

Datum anno dominice incarnationis millesimo trigesimo quinto, indictione III, secundo nonas Iunii, anno autem domini Conradi secundi regnantis undecimo, imperantis vero nono. Actum Bavenberghe, feliciter amen.

[457]) MINOTTO, Doc. 4 Giugn. 1035, e Apr. 1222. — (Federicus II imp. etc. notum facit quod Nicolaus Tonistus de Ven. potestas civit. Iustinopolis, Iohannetus Adalgerii, Ambrosius Amantini et Bonaiuncta not. nuntii Iustinopolis divot. fideles ostenderunt ei) privilegium imperat. Conradi, cuius continentia est quod ipse d. imper. ad sue remedium animae omnibus significat quod hominibus Iustinop. que alio nomine Capras vocatur, petentibus, concedit Castri novi medietatem, Fontanam Fuscam, Wardaveglam, Vallem mauriacam, Turrem capriacam, Curtem bruce, per Latere Mimilliano que pertinet ad Monasterium S. Michaelis et per Argaonem usque ad mare salsum et ubicumque res ipsius civitatis fuerint una cum castellis, villis, cappellis, campis etc. imperiali precepto confirmat quatenus liceat eis secundum legem et rectam consuetudinem suorum parentum vivere et a molestiis quorumcunque eximantur. — (Ipse d. Federicus imper. eamdem civitatem sub sua protectione suscipit et idem privilegium confirmat a. 122. 2. apr.).

[458]) Cfr. Cap. II, §. 3, 24.

Trieste [459]), e di tanti altri diplomi fabbricati [460]) nella prima metà del sec. XIII durante le lotte fra i comuni ed i vescovi, fra i comuni ed il patriarca.

Il surriferito diploma non è altro che una invenzione del comune di Capodistria, allo scopo di dimostrare, nell'anno 1222, all'imperatore Federico II che i Capodistriani da oltre due secoli possedevano, per consuetudine e per diplomi imperiali, quei diritti, dei quali l'esercizio era allora loro conteso dal patriarca di Aquileia, signore spirituale e temporale dell'Istria. La memoria delle larghezze concesse da Corrado II alle chiese istriane, ed in particolar modo all'aquileiese, avranno persuaso i Capodistriani ad affibbiare tale diploma piuttosto a questo che ad un altro imperatore [461]).

Quali meriti si erano, infatti, acquistati i Capodistriani per Corrado II e per l'impero germanico, tributarî e fedeli com'erano nel 1035 di Venezia, di quella Venezia ch'era nemica di lui, e dei patriarchi di Aquileia? D'altronde, se veniva interdetta con quel diploma a qualsiasi autorità laica ogni ingerenza nelle cose di Capodistria, chi ne avrebbe avuto poi il governo della città? Le magistrature cittadine no, perchè allora non ne esistevano; il vescovo neppure, perchè Capodistria mancava in quel tempo di proprio vescovo. A favore di chi sarebbe stata rilasciata dunque quella carta d'immunità e franchigia? Prima del 1035, e nel 1035, sarebbe ozioso parlare di un autogoverno della città, se cento e dieci anni più tardi, cioè nel 1145, la pace con Venezia fu giurata, in nome dei Capodistriani, dal gastaldione, dal notaio e dal giudice, dei quali i

---

[459]) KANDLER, Cod. dipl. istr. Pavia 3 agosto 948.

[460]) Nel diploma del 21 febbraio 1236 (KANDLER. Cod. dipl. istr.) col quale il vescovo di Trieste affrancava il Comune, si legge: et pensatis erroribus et scandalis que fuere et venere inter dictas partes pro infrascriptis iuribus que Commune semper tenuit et cum *privilegiis autenticis* Romanor. Imperator. in quibus plena libertas eis concessa esse videtur.... Omnia iura sive ex *privilegiis* Romanorum Regibus Imperatoribus.

[461]) Questo sovrano avrebbe conferito nel 1024 alla famiglia Marenzi il titolo ereditario di Margravio di VAL-OLIOLA. — Così STUMPF, Reichskanzler, n. 1861.

primi due non erano per certo funzionarî del comune. E soppressa l'esistenza dell'autogoverno come si può giustificare la promessa di una penale da pagarsi alla città? Per trovare nella nostra storia una simile penale, dobbiamo discendere [462]) sino al 1239, cioè sino al periodo della massima autonomia dei comuni, che è quanto a dire a quello dei consoli e dei podestà.

11. Ritornando all'argomento principale, si domanda ora: se tali erano le condizioni interne delle nostre città nel mezzo del secolo X, quale fu l'indirizzo da esse preso nel secolo susseguente? L'autonomia goduta sino allora doveva sempre più ampliarsi sino a raggiungere il completo autogoverno, oppure camminare a ritroso, e restringersi?

La risposta non può essere dubbia per chi ricordi le condizioni sociali della nostra penisola in quel periodo di tempo, e le idee allora predominanti in tutta l'alta Italia.

La continuità della popolazione *senza mistura di elementi stranieri,* è la prima condizione per la continuità delle istituzioni, e per la loro progressiva evoluzione. Or bene, quel carattere nazionale **romano,** che si mantenne inalterato nei secoli precedenti, continuò a durare nella popolazione istriana anche nei susseguenti secoli XI, XII, XIII, XIV. Come nel secolo IX l'Istria non vide mutata la sua impronta nazionale dalle infeudazioni dei beni publici a nobili franchi [463]), e dalle poche centinaia di coloni slavi pagani qui trapiantati dal duca Giovanni, (poscia spariti o allontanati dal paese, o fusi [464]) nell'elemento preponderante); così passò pure inosservata la presenza di quei pochi Slavi che, nei secoli XI e XII, dalla vicina Carniola calarono lentamente ed alla spicciolata nella Carsia, e si stabilirono qua e là nella campagna dell'Istria pedemontana [465]). Il carattere nazionale dell'Istria, e quello in particolare

---

[462]) MINOTTO, Doc. 3 giugno 1239 (Atti e Memorie v. VIII, pag. 45).

[463]) Cfr. il §. 4, 12 di questo Capitolo.

[464]) Cfr. Capitolo I, §. 3, 6 e seg. e l'espressivo « et nos eos ejiciamus foras ».

[465]) Cfr. Capitolo III, §. 2, 17-19. — Per la prima volta troviamo menzionato un zupano in un doc. del 10 febbraio 1199 a Gallignana, terra della contea al di là di Pisino: Zupanus Drasicha de Galegnana.

degli abitanti delle città, rimase quale era per lo innanzi; e l'antico elemento cittadino *romano* continuò tranquillo la sua evoluzione, trasformandosi *nel nuovo italico* [466]).

I pochi elementi stranieri infiltrati nella provincia non cangiarono neppure la distribuzione della proprietà fondiaria, rimasta come per lo innanzi nelle mani dell'antica popolazione indigena.

12. Gli abitanti delle nostre città continuavano dunque a tramandarsi da padre in figlio, assieme alla lingua, le consuetudini degli avi, mentre più strette si facevano allora le relazioni colla Romagna e con Venezia: colla Romagna, la culla del rinascente studio del diritto romano; con Venezia, la città dei grandi commerci e delle libere istituzioni popolari, continuo esempio ai nostri di vita nazionale e di autonomia politica.

E di quanto queste relazioni colla riva opposta dell'Adriatico divenivano più vive, d'altrettanto si allentavano quelle colla Germania, e coi paesi al di là delle Alpi. I margravî teutonici della casa Weimar-Orlamünde, degli Eppenstein, degli Sponheim, e degli Andechs, ch'ebbero in feudo dai sovrani tedeschi il nostro paese, occupati com'erano da cure ben maggiori, ed obbligati a risiedere altrove dai loro interessi dinastici [467]), poco o nulla si curarono di questa provincia, e rare volte durante il loro lungo governo si fecero qui vedere, od intervennero attivamente negli affari publici.

La corrente stessa delle nuove idee, che dava vita ai comuni dell'alta Italia, e li spingeva ad affermarsi autonomi contro le pretese degl'imperatori di Germania, non poteva

---

[466]) A lato del castrum *alias* vocatum «Castiel San Çuan di Corneti» del 1106, abbiamo nei documenti — del 1202: R. Squartabaril, M. Bonderenga, B. Taiaburse, O. Izingnosus; — del 1222: medietas de casa et tota caneva in confinatione que dicitur Porta de Campo; — del 1235: actum in porto Lauri (Muggia nuova)..... supra lauro ale rive; — del 1240: Dylanum quod nunc appellatur *vulgare*....; — del 1243: A. Pezapanus, M. Peturutus; — del 1258: Barol. Bocadeferri pol.; — del 1286 il 14 marzo: nella chiesa di Parenzo il vescovo Bonifacio «praesentibus clericis et nonnullis de populo civitatis tam viris quam mulieribus dixit infrascripta verba *in vulgari* et legi fecit.

[467]) Cfr. il Capitolo III, §. 4, 8-16.

per ultimo non influire anche sull'animo degl'Istriani per dare eguale indirizzo politico alle cose delle loro città.

13. E di fatti, quando, dopo un secolo e mezzo di silenzio, i pochi documenti venuti sino a noi ci danno una prima notizia della vita delle nostre città [468]), noi vi leggiamo che nel 1145 il popolo di Capodistria giura fedeltà a S. Marco ed al doge veneto, che subordina le sue forze navali a quelle della Republica, che stabilisce norme di procedura giudiziaria nelle relazioni fra Veneziani e Capodistriani, e che dichiara di sottostare alle leggi venete riguardo a certi articoli di commercio. E vi leggiamo pure che, nello stesso anno, anche il popolo di Pola giura fedeltà a Venezia, le subordina il suo naviglio, accorda ai Veneziani franchigie commerciali ancora maggiori, e concede loro di avere a Pola propria giudicatura. Cinque anni più tardi, ossia nel 1150, apprendiamo che Pola, Rovigno, Parenzo, Cittanova ed Umago hanno guerra con Venezia; che, vinte, conchiudono pace con lei mediante *propri rappresentanti*, le promettono tributi di derrate o di denaro, contingente di navi, facilitazioni commerciali; e tutto questo *in nome proprio*, senza curarsi nè di vescovi, nè di margravî [469]), nè dello stesso imperatore, quasi non esistessero per le suddette città, e non intitolando neppure i trattati col nome del sovrano regnante [470]).

Il processo di autonomia non si era dunque rallentato nel periodo intermedio dal X al XIII secolo, ma si trovava,

---

[468]) Cfr. in questo Capitolo il §. 7, 11.

[469]) Bethmann-Hollweg. Usprung ecc. 24, p. 125 scrive: Gerade der Umstand, dass die Bürger der Städte selbst in Geltendmachung dieser Interessen nur selten auftreten und dass sie kein anderes gemeinsames Organ dafür haben, als den ihnen vorgesetzten Grafen oder Bischoff, beweist am entscheidensten den Mangel einer eigenthümlichen Municipalverfassung. — Dal momento adunque che le città istriane trattano dei loro interessi commerciali, delle formalità giudiziarie, e persino della pace e della guerra *senza* intervento dei conti, ma col mezzo dei propri scabini e locopositi, dei propri giudici e di altri maggiorenti, si deve conchiudere trovarsi esse già allora in possesso d'una propria costituzione municipale.

[470]) Cfr. in questo Capitolo il §. 7, 11, 15, 16, 25, 29, 30.

per l'opposto, in continuo accrescimento. Dal che si deduce ancora che gli ordinamenti interni delle città erano la conseguenza e l'*esplicazione di uno stato di cose preesistente*, e non un trovato nuovo dell'ultimo secolo.

14. Se ora passiamo a considerare le modificazioni avvenute nelle singole magistrature, troveremo cessati da per tutto gli scabini [471]), ed in loro luogo ricordati i **iudices**. Per la prima volta a Pola nel 1061, a Trieste ed a Capodistria nel 1072, a Parenzo nel 1114, a Rovigno nel 1150, ad Isola nel 1165 [472]), a Due Castelli nel 1194, a Muggia nel 1202, a Montona [473]) nel 1203.

Ci mancano i documenti per determinare con sicurezza quali fossero le attribuzioni di questi giudici. Ma non è dubbio che, eletti dal popolo, partecipavano al potere giudiziario, tuttochè con giurisdizione ristretta nel civile e nel penale, e che avevano pure parte notevole nell'amministrazione, ed in altre publiche faccende della città [474]). Che questi giudici della città fossero officiali del comune, lo comprova anche l'esistenza documentata del **comune**, quale corpo autopolitico, già nella *prima metà* del secolo XII, e parimenti l'esistenza nelle città di uno speciale **diritto consuetudinario** civile e penale.

Di fatti nel 1139, nelle questioni di confine fra Trieste e Duino, il « *Commune* Tergestinae civitatis » vi prende parte

---

[471]) Come fu già ricordato, l'ultima menzione degli scabini nell'Istria la troviamo in una promissione fatta al vescovo di Parenzo l'8 agosto 1017.

[472]) Nec non et vicini Isole.... Ex parte vicini (iuraverunt) Anvaldus Gastaldio, Martinus iudex... KANDLER, Cod. dipl. istr.

[473]) Scrive il KANDLER, Notizie storiche di Montona, pag. 76: Mentre nelle investiture fatte dai vescovi di Parenzo ai conti d'Istria si dà investita in termine generale, così che comprendono il dominio diretto e la publica potestà baronale che vi andava unita, di Montona invece si manifesta che le sole decime erano in feudo. Il che per noi vale distinzione in fra reddito e giurisdizione; quello soltanto essersi dato ai conti; la giurisdizione essere stata di altri, e noi aggiungiamo del Comune medesimo in quella bassa condizione in cui si trovavano allora i Comuni, e che la giurisdizione fosse marchionale.

[474]) BETHMANN-HOLLWEG, Op. cit. n. 28, pag. 148: — LENEL, Die Entstehung der Vorherrschaft Venedigs, pag. 114.

quale persona giuridica ed interessata, rappresentato dal gastaldione Ripaldo « Procurator comunitatis » e da 12 probi viri (cum duodecim bonis hominibus): e nel diploma relativo [475]) il territorio della città è chiamato « territorium et possessio Communitatis Tergestinae civitatis ».

Egualmente Pola è ricordata quale comune nel 1145. « Nos cum omni *Communi* in suum servicium venire debemus », dichiarano i Polesi sotto giuramento ai Veneziani, ai quali promettono franchigie « in omne nostrum tenumentum tam in civitate quam extra civitatem »; e verso i quali si obbligano che un « veneticus, si polisanum appellaverit, iuxta rectam consuetudinem polisani iusticiam recipiat ».

E come allora erano già costituiti a comune Trieste e Pola, quest'ultima avente anche uno speciale diritto consuetudinario, così lo saranno state del pari le altre comunità maggiori, sebbene compariscano nella storia appena più tardi col titolo di comune: Capodistria nel 1182, Parenzo nel 1194, S. Lorenzo [476]) nel 1186 ecc.

15. In queste città il comune, benchè costituisse una personalità politica, non aveva in suo potere l'intera potestà giudiziaria; ma l'esclusiva amministrazione soltanto. Ciò è dimostrato dalle decisioni prese dal populus civitatis Iustinopolis nel 932, dal populus Iustinopolis e dal Polisanus nel 1145, riguardo alle gabelle, ai dazî, al naviglio; mentre le concessioni fatte intorno alla procedura ed alla giurisdizione dei Veneziani nelle città istriane comproverebbero poi che almeno questa parte del potere giudiziario stava nelle loro attribuzioni.

---

[475]) Publicato dal KANDLER nel Cod. dipl. istr.

[476]) Il documento 24 ottobre 1186, actum in Castro S. Laurentii, contiene la decisione della lite dinanzi al conte d'Istria Adalberto inter comune S. Laurentii ed i figli di Adalburno eiusdem Castri su alcuni diritti e possessioni Castri de Caliseto, pretese da ambedue le parti. La prova fu decisa mediante un duello fra i campioni delle due parti e vinse quello dei due fratelli. Dopo di che si venne ad un accordo sul quale « Venerius Gastaldio et Martinus de Masimo Maricus de castro S. Laurentii voluntate et consensu tocius Comunis ipsius Castri promiserunt quod unusquisque vicinus et habitator castri et burgi S. Laurentii dabit... »

16. Nel 1139 troviamo a Trieste, soggetta allora, com'è noto, al vescovo anche nelle cose temporali, a capo del comune e suo rappresentante (procurator), il gastaldione. Eranvi inoltre il locoposito, il vicedomino, ed i giudici.

Di questi, il locoposito dev'essere stato il luogotenente del vescovo nelle cose amministrative [477]), il vicedomino negli affari giudiziarî riservati al tribunale vescovile [478]); mentre il gastaldione qui non può essere che un ufficio comunale, come era quello dei giudici; giacchè, prescindendo anche dal suo titolo di « gastaldio Tergestinae civitatis », non si saprebbe altrimenti comprendere come la lite potesse venire decisa dal tribunale vescovile.

A Capodistria, nel trattato del 1145, troviamo ricordati i seguenti ufficiali publici: il gastaldo, il notaro, il giudice, il popolo. La pace conchiusa con Venezia nel 1150 fu giurata per Rovigno dal giudice e da 17 altre persone; per Parenzo dall'arciprete, dal gastaldione e da 5 altre persone, ed in ambedue i luoghi per « consensum omnium vicinorum maiorum atque minorum ».

A Pola, in calce del trattato dell'anno 1145 conchiuso colla republica di Venezia, sono firmati prima il conte, poscia il suo locoposito, quindi 11 persone fra le quali 2 giudici, e da ultimo l'universus populus. Cosa erano queste undici persone, che vanno distinte dalla totalità del popolo? Formavano esse, forse, un *consiglio* ristretto, cui appartenevano anche i due giudici?

17. Ma di un altro passo di questo trattato dobbiamo qui occuparci più da vicino, vale a dire del « Nos quidem populus polisanus *de civitate* et *omni comitatu* », passo questo, che lo vedremo ripetersi — nel 1153: nos omnis populus pollensium cum clero et omni comitatu; — nel 1213: in civitate et comitatu Polae... pertinet in terra Polae et eius episcopatu sive comitatu vel districtu; — nel 1220: Polae et eius episcopatu

---

[477]) Cfr. la nota 214.

[478]) FICKER, Forschungen, v. IV, pag. 595; — SALVIOLI, Immunità, pag. 200.

sive comitatu vel districtu: i quali passi trovano piena corrispondenza nei fattori che giurano il patto del 1150, cioè: « i *cittadini* e le *ville* (civium Polae; istae sunt villae) »; e negli: hominibus Polae tam de *civitate* quam de *villis*.... hominibus Polae et de suo districto, che leggiamo nell'istrumento del 10 febbraio 1199.

Tutte queste formole ci ammaestrano che il popolo polese (nel più ampio senso della parola) era formato da due corpi politici distinti: dalla *città* e dal *comitato*, i quali corpi però si trovavano allora uniti sotto una sola rappresentanza. Ma quali furono i fatti, che condussero prima a questa divisione della città dal comitato, e poscia alla loro riunione? Si può supplire al silenzio dei documenti, valendosi della regola che da cause eguali derivano sempre gli stessi effetti [479]).

18. Sul finire del secolo IX ed al principiare del X, Pola col suo distretto dovette formare una contea laica comprendente buona parte, se non tutto l'episcopato [480]). Quando poi, o per concessione dei sovrani italici, o di quelli di casa sassone, o più probabilmente per altri fatti a noi sconosciuti, (quali sarebbero l'accordo dei cittadini e del clero contro il conte feudale, nemico comune) il potere comitale sulla città di Pola passò dalle mani del conte in quelle del vescovo [481]), rimase subordinata al primo soltanto la campagna, o distretto che dir si voglia, comprendente numerose ville [482]) e designato col nome di comitatus (comtatus, contado, in contraposto della civitas) perchè retto dal conte. Ma ben presto i cittadini che

---

[479]) Cfr. FICKER, Forsch. I, 119-123, pag. 230.

[480]) Per ciò anche posteriormente leggiamo (a. 1213 e 1220) et eius episcopatu sive comitatu.

[481]) Le ragioni nel Capitolo II. §. 3, 50-55.

KANDLER, Notizie storiche di Pola, p. 167: Non dovrebbe dubitarsi che i vescovi di Pola avessero avuto qualche giurisdizione sulla città, dacchè sulla porta Aurata ed in altri siti sulle mura, leggevasi inciso in pietra « *Ecclesiae Polensis* ».

[482]) Nella Relazione MALIPIERO del 1583 si legge: « Anticamente il territorio di Pola haveva dentro a se 72 ville habitate, come vien detto, et alcuni Castelli, ond'è stato chiamato Contado ».

Nel 1150 giurarono fedeltà al doge 15 ville.

di malanimo vedevano il loro vescovo vantaggiarsi dei frutti di una vittoria conseguita colla loro cooperazione, e memori della loro antica autonomia qui più che altrove conservata dalla tradizione, si unirono per impadronirsi del potere nella città, e vi riescirono. Per qualche tempo ancora la civitas ed il comitatus rimasero, come per lo innanzi, governate separatamente; ma poi i cittadini giunsero ad estendere la loro giurisdizione anche sul contado, subordinandolo alla città, come lo era stato prima della lotta fra i vescovi ed i conti [483]). E come fu altrove accennato [484]), non è altresì improbabile che la presenza di un conte e del suo locoposito nel 1145, e del vescovo nel 1150, a capo della città, o almeno fra le persone più autorevoli del comune, non fosse estranea a questa

---

[483]) HEGEL, Storia della costituzione, V. pag. 400:

Nell'atto dei preliminari di pace fra Federico I e la lega lombarda del 1183 (MURATORI, Ant. IV pag. 295) si legge: ut unaqueque *civitas* praedicta habeat in suo *episcopatu* et *comitatu* seu *districtu*. — Nel trattato d'alleanza tra i Modenesi ed i Mantovani del 1201 (MURATORI IV, p. 377): Ego iuro defendere omnes homines *civitatis* Mutinae et *episcopatus* et *districtus*. — Nel privilegio di Federico II a favore della città di Modena del 1226 (Op. c. II. p. 705): concedimus autem iurisdictionem plenam.,. in *civitate* et extra in districtu et *comitatu* suo. — E prosegue: Secondo l'antica costituzione delle contee franche, comitatus e civitas erano comprese ordinariamente nello stesso identico territorio, e quasi sempre coincidevano coi limiti di questo territorio anche i confini delle diocesi vescovili. Nei secoli seguenti troviamo talvolta tre parti essenziali e distinte componenti la signoria municipale e comune cioè **città, distretto** e **comitato** od anche città, distretto, episcopato [1]) — Sotto la parola **distretto** in senso proprio s'intendeva il solo *Weichbild* o *suburbio* sul quale s'estendeva la giurisdizione immediata della città, mentre la parola comitato indicava il territorio esterno formato in parte da altre signorie municipali, in parte da signorie di nobili secolari od ecclesiastiche sotto condizioni e rapporti giurisdizionali ben diversi. — Una tale distinzione di un doppio territorio (a Firenze et personis de districtu et non de comitatu) conservatasi anche nelle costituzioni municipali del XIV e XV secolo, trova la sua spiegazione unicamente nella precedente aggregazione di un territorio di determinata estensione e d'immediata pertinenza della città. — Cfr. anche BETHMANN-HOLLWEG, Op. cit. n. 23, pag. 122.

[484]) Cfr. il Capitolo II, §. 3, 53, 54, 55.

lotta fra la città ed il contado, fra i cittadini ed il vescovo, e non ne rappresenti forse l'ultima fase.

Tutto questo non è sicuramente succeduto senza violenti commozioni e lunghe lotte. E che queste lotte non siano mancate, ne fanno testimonianza la fierezza e l'energia dimostrata dai Polesani nel difendere la loro libertà ed indipendenza contro la Republica veneta. Nessuna città dell'Istria sentì tanto fortemente di sè stessa in questo e nel susseguente secolo, quanto Pola; nessuna si oppose con tanto ardimento e perseveranza, alle brame conquistatrici di Venezia. E questa energia non le può essere venuta dal godimento di lunghi secoli di pace, e di una vita vissuta tranquilla e serena; bensì dalle lotte combattute per riconquistare e difendere la precedente libertà ed autonomia.

Se si potesse scrivere la storia di Pola dalla metà del secolo X alla metà del secolo XII, si avrebbe una delle più nobili pagine di storia istriana, degna di stare a lato alle pagine più gloriose della storia dei comuni lombardi. Ma pur troppo questa pagina nessuno la scriverà!

19. Intanto accadevano a breve distanza dall'Istria due importanti avvenimenti, i quali potentemente influirono sulle condizioni politiche delle sue città, cioè: a Venezia il riordinamento del Gran consiglio nel 1172, e l'istituzione del Consiglio minore (la Signoria) nel 1178; nei comuni dell'alta Italia la lega lombarda nel 1167, la battaglia di Legnano nel 1176, la pace di Venezia nel 1177, e quella di Costanza nel 1183.

È opinione oggidì accreditata fra gli storici che a Venezia il gran consiglio esistesse già sul finire del secolo X od al principio del XI, e che nel 1172 venisse soltanto riformato, per dare al governo una più stretta compagine coll'unione della parte nobile in un collegio legalmente costituito e regolarmente organizzato, completando poscia questa riforma coll'aggiunta nel 1178 della signoria, e nel 1179 della quarantia [485]).

[485]) GFRÖRER, Storia di Venezia, c. 35. — M. CLAAR, Die Entwickelung der venetianischen Verfassung. Monaco 1895, pag. 27 e 77; — LENEL, Die Ent. der Vorherrschaft Venedigs, pag. 112.

20. È probabile, ma non accertato, che anche nelle città istriane già formate a comune, a lato dell'**assemblea** di tutto il popolo concione, od arengo come la chiamavano) vi fosse esistito anche un **consiglio** [486]).

Nel 977 si ricordano le decisioni degli habitantes (di Capodistria) divisi in maiores et minores (vel mediocres); — nel 1118 (a Parenzo) sono menzionati i concives nobiles; — nel 1145 havvi (a Pola) il populus polisanus a maiore usque ad minorem; — nel 1150 la stessa denominazione serve per i cittadini di Pola, mentre quelli di Rovigno e di Parenzo si scrivono vicini maiores et minores. Col consensu populi mei, Giovanni vescovo di Cittanova fa delle donazioni ad un convento di Venezia nel 1180. Ma di un consiglio quale rappresentante dell'intera cittadinanza, o a lato di questa, non si fa menzione alcuna.

21. Quando l'autorità dei vescovi, o dei conti, venne ristretta a vantaggio del comune, e passò di fatto, se non di diritto, alle città presso che tutto il potere da quelli esercitato; quando i varî ceti sociali e le singole maestranze si strinsero fra loro in altrettante corporazioni; e quando all'indipendenza a poco a poco acquistata, si aggiunse la chiara coscienza e la decisa volontà di libero reggimento, allora si sentì anche il bisogno di *riorganizzare la magistratura comunale* colla creazione dei **consoli** [487]), ad imitazione del grande modello: Roma [488]).

---

[486]) Cfr. in questo Capitolo IV, §, 8, 7, 16.

[487]) Leo, Storia d'Italia, IV, 3, p. 253: I consoli non erano altro che scabini posti nei tribunali delle città, e che acquistarono i diritti signorili, solo perchè erano essi l'unica giurisdizione presso la quale tutti gli ordini degli abitanti si trovassero rappresentati. Così alla loro azione giudiziaria erano venuti a poco a poco aggiungendo l'autorità comunale.

Circa al numero dei consoli null'altro si può dire se non che esso era stabilito arbitrariamente, e regolavasi secondo il bisogno momentaneo portato dalla rappresentanza dei ceti o del comune; ma che più tardi, ordinatesi meglio le istituzioni municipali, nello stabilire il numero dei consoli da eleggersi, si ebbe riguardo principalmente alla locale distribuzione della città in quartieri e porte (portae), come p. e. il numero dei consoli stabilito a 12 per Milano era condizionato al numero delle porte della città, le quali erano sei. — Hegel, Storia, V, 1, pag. 464.

[488]) Hegel, Op. cit. V, 1, pag. 460.

Per questo motivo il nome di consoli ricompare nel secolo XI come segnale di libertà e di unione di tutti i partiti sotto un solo e comune reggimento [489]); ed il comune appena coll'istituzione dei consoli si compone a vero e vitale ordinamento municipale.

22. I consoli esercitavano quella parte di potere publico, che in generale era compresa nei diritti di sovranità che i comuni avevano avocato a sè o per violenti usurpazioni, o per concessioni loro fatte dai precedenti signori. Fra questi diritti primeggiava quello della giurisdizione e del comando dell' esercito in guerra; poi l'esercizio di una serie di regalie di spettanza del principe, tuttochè di queste rimanesse al precedente signore della città ancora per lungo tempo il titolo giuridico del possesso.

V'erano due specie di consoli, i **consules comunis** ed i **consules de placitis** causarum (detti anche pro iustitiis) [490]).

---

[489]) Hegel, Op. cit. V, 1, pag. 430, 456, 488.

[490]) Il 30 aprile 1223 l'arcivescovo di Ravenna scrive (Atti e Mem. v. IV, p. 9) ai: prudentibus et sapientibus viris Iohanni Rose potestati regalie Pole cum iudicibus et *regalibus* dictae civitatis; e nel 1230 il potestas regalis Pole cum suis iudicibus et *regalibus* rimette all' arcivescovo di Ravenna una decisione presa secundum ius et usum regalie.

In quale rapporto stavano i surricordati *iudices (de placitis)* con questi *iudices de regalia,* detti anche, più semplicemente, *regales?* Riservandoci di ritornare su tale questione in altro lavoro, ci limitiamo di riportare qui alcune memorie che possediamo sul loro conto. Il 19 ottobre 1225 si stabilisce che l'abbadessa di S. Maria di Aquileia debeat ponere gastaldionem et iudicem atque *iuratos regalie* et notarium in Insula.... e che l'abbadessa habeat causas solito more regalie. Il 3 giugno 1239, nell'accordo fra i Capodistriani e Bertoldo patriarca di Aquileia, viene determinato che il gastaldione patriarchino avrà la potestà faciendi omnibus, presentibus *suis iudicibus,* rationem de propriis et allodiis; suspendeat exoculet omnia membra truncet omnem penam sanguinis inferat preter penam fustigationis cum auxilio et consilio potestatis vel consulum qui erunt pro tempore.... De bannis vero C biçanciis illi qui inciderint in placito regali *per regales,* solvant.... Il 5 marzo 1270, nel trattato coi Piranesi, si dichiara che D. Patriarcha debet habere in Pirano unum suum gastaldionem et tres suos *iudices de regalia* de Pirano ellecti per duodecim homines iuratos concorditer. E finalmente nella costituzione di Valle il 22 settembre 1333 leggiamo: de sanguine vero iudicabat

Tutti e due avevano parte nel governo generale del comune; ma mentre ai primi era più particolarmente affidata l'amministrazione nello stretto senso della parola, i secondi, per il loro speciale istituto, curavano di preferenza la giurisdizione civile. Motivo per cui anche più tardi li vediamo sussistere a fianco del podestà succeduto al posto dei consoli del comune [491]).

Coll'istituzione dei consoli, il potere giudiziario, sino allora affidato ai giudici, venne a concentrarsi nelle loro mani. Giudicava talvolta uno dei consoli, tal altra l'intero collegio consolare, oppure uno dei giudici a ciò destinato dai consoli stessi. I giudici rimasero, ma quali giurisperiti consiglieri dei

---

quidem gastaldio terre Vallis cum duodecim officialibus, qui vocabantur *regales,* qui erunt de dicta terra, qui regales eligebant dictum de se ipsis gastaldionem.... sed inicium dictorum regalium nescimus unde processerit, quia perpetuo semper fuerunt.

Da questi documenti crediamo di potere dedurre che i detti regales, o iudices regaliae, debbano la loro origine al governo patriarchino, e non prima; e che quindi la loro istituzione sia posteriore al 1209. Quando il patriarca Volchero ricevette dall'imperatore Ottone IV l'infeudazione dell'Istria, trovò che i consoli e le altre magistrature comunali, durante il governo dei due ultimi Andechs-Merania sempre lontani dal paese ed intenti a ben altri interessi, si erano usurpate pressochè tutte le regalie, cioè i diritti e le giurisdizioni appartenenti al loro marchese. Laonde, mentre speciale cura di questo patriarca si fu quella di assicurarsi il riconoscimento delle città istriane, affinchè queste non prendessero partito contro di lui in favore dei superstiti duchi di Merania, pretendenti alla successione istriana, i suoi successori si adoperarono di preferenza a regolare i loro rapporti giuridici coi comuni istriani, conchiudendo non solo con Pirano nel 1210, e nel 1270, e con Capodistria nel 1239, ma anche colle altre città istriane, e sopra tutto con Pola, speciali accordi, coi quali si determinava quale dovesse essere in futuro la sfera d'azione lasciata ai comuni ed esercitata dai loro podestà, consoli ecc., e quale quella spettante al patriarca come marchese d'Istria, ed esercitata in suo nome nelle singole città dal *suo* gastaldione, assieme ai *suoi* giudici — regales — eletti e quello e questi nei primi decenni dal patriarca stesso, e poscia, col declinare della potenza patriarchina, dai cittadini dei singoli comuni.

[491]) HEGEL, Op. cit. V, 2, p. 499; — LEO, Op. cit. IV, 3, p. 254; — FERRARI, Storia delle rivoluzioni d'Italia, v. I, 4, p. 482.

consoli, poichè questi giudicavano sempre sentito prima il loro parere [492]).

23. Nell'Istria ci mancano i documenti per seguire e precisare le modalità usate nella giudicatura durante il secolo XII. Possediamo in quella vece alcuni processi del secolo XIII, spediti dai giudici polesi in appello a Ravenna [493]). In questi leggiamo p. e. — a. 1220: consules Pole, habito sapientum consilio, talem dedimus sententiam; — a. 1223: nos consules, habito conscilio, talem dedimus sentenciam; — a. 1229: unde nos consules sentenciando... et idem per consules ordinato... nos consules plurimorum sapientum habito conscilio; — a. 1230: consules Pole habita deliberatione atque consilio, per sententiam diximus et pronuntiavimus. — Nello stesso anno 1230 in altro processo si legge in vece:... consilio habito plurium sapientum, Andreas iudex noster dixit.

Vediamo quindi che la sentenza di solito era data dall'intero collegio dei consoli (de placitis), sentito il parere dei più saggi ed esperti (sapientes); talvolta però anche da un solo giudice a ciò delegato dai consoli, non altrimenti che il iudex a magistratu dei Romani.

24. Un passo avanti nell'ordinamento del comune si fece colla creazione del **podestà**, che venne ad occupare il posto tenuto sino allora dai consoli del comune, conservando però i consoli di giustizia (ossia i giudici civili) nell'esercizio delle loro funzioni. Coll'aggregazione dei poteri in una sola persona, si volle evitare i danni che frequentemente risultavano dalle viste discordi di più consoli, aventi le stesse attribuzioni di potere.

A seconda dei tempi e dei luoghi, il podestà od era eletto dall'imperatore, o dal principe del paese, oppure spettava a questi soltanto la conferma, mentre l'elezione era lasciata ai cittadini.

---

[492]) Ficker, Forschungen, III, 584-588, pag. 315-321.

[493]) Publicati negli Atti e Memorie della Società istriana di archeologia e storia patria.

Non è qui il luogo di esporre le origini [494]) di questa carica, nè di fermarsi sulle ragioni politiche [495]) che determinarono la sua diffusione nell'alta Italia [496]) dopo la dieta di Roncaglia del 1158, per volere dell'imperatore Federico I Barbarossa. Si dirà soltanto che questa innovazione, sia per i motivi che la occasionarono, sia per la maggiore o minore dipendenza in cui trovavasi il podestà rimpetto al sovrano od al signore del paese, segnò una restrinzione nelle libertà comunali, di confronto a quelle godute sotto il governo strettamente consolare.

25. Il podestà non veniva eletto fra i cittadini o pertinenti alla città, come avveniva dei consoli, ma era d'ordinario uno straniero. Volevasi così evitare che le fazioni facessero prevalere gl'interessi privati o di classe, nel governo della cosa publica, o nei giudizî; locchè non di rado avveniva sotto ai consoli, talvolta appartenenti a famiglie fra loro nemiche, e quindi facili alle ingiustizie ed alle dissensioni. Tenendo il potere civile e militare, il podestà viene in certo qual modo ad occupare il posto che copriva il conte della città, (fosse laico, od ecclesiastico) come condottiero dell'esercito e come giudice [497]). Egli è un vero signore « con autorità mezzo civica e mezzo feudale; straniero come un conte, magistrato come un cittadino, uomo di spada e uomo di legge, giudice e

---

[494]) La sua origine dobbiamo cercarla in Bologna ove il podestà è ricordato nel 1135, a Faenza (potestas et rector) nel 1151-54, a Reggio nel 1154, a Modena nel 1156; — FICKER, Forsch. II, 294 pag. 183; — LEO, Storia d'Italia, IV, pag. 268.

[495]) Der Schwerpunkt der Neuerung liegt offenbar nur darin, dass die Konsuln gewählt, die jetzt als Potestaten oder Rektoren bezeichneten Behörden vom Kaiser oder seinen Boten gesetzt sind, gemäss den ronkalischen Beschlüssen, wonach die potestas constituendorum magistratuum ad iustitiam expediendam allgemein als kaiserliches Hoheitsrecht beansprucht ist. — FICKER, Forschungen, II, 294, pag. 183.

[496]) FICKER, Forsch. I, 122, pag. 234; II, 294, pag. 181; — FERRARI, Storia delle rivoluzioni d'Italia, vol. II, 4, pag. 168.

[497]) Laonde nella lingua delle cronache, accettare le funzioni di podestà vale « regnare, andar in signoria ». — FERRARI, Op. cit. II, 4, pag. 169.

dittatore » [498]). Con questa importantissima differenza però, che il podestà restava in carica per brevissimo tempo, e che il suo potere giudiziario non era limitato, come quello del conte, alla direzione dei giudizî ed all'esecuzione della sentenza pronunciata dagli scabini. Al pari dell'antico magistrato romano, egli giudicava assistito dal consiglio degli assessori della città (consules de placitis); oppure nominava un giudice [499]) quale suo rappresentante.

Questi consoli (o giudici) del tribunale podestarile, riuniti in uno speciale consiglio, formavano d'altronde l'anima ed il centro delle istituzioni cittadine, erano il palladio della libertà e dell'osservanza dello statuto comunale, sorvegliando il podestà, mentre erano i suoi consiglieri [500]).

26. Premessi questi pochi cenni sulle condizioni generali dei comuni, esaminiamo adesso se ed in quanto le medesime concorrano anche nella storia dei nostri comuni.

Il trentennio dal 1150 al 1180, come per l'alta Italia, così anche per l'Istria, è il periodo in cui gli ordinamenti dei comuni si riorganizzano, si regolano, e si determinano definitivamente.

Così i documenti del 1186 ci mostrano il **comune di Capodistria** pienamente organizzato, e rappresentato dal podestà e da quattro consoli [501]). Sono essi quelli che, in nome

---

[498]) Ferrari, Op, cit. vol. II, c. 4, pag. 169.

[499]) Nello **Statuto** di Pola è conservata memoria di questi consiglieri del podestà: De electione *consulum*. Eligantur in maiori consilio quatuor consules boni et sufficientes.... Iuramentum consulum. Iuro quod ero studiosus tractandi honorem et proficuum et bonum statum domini ducis, domini comitis et comunis polae.... et rectum consilium dabo in omnibus quibus melius scivero, et quod avere comunis Pole conservetur et non expendatur nisi illis personis et illis causis quibus licitum fuerit secundum formas statutorum comunis pole.... Nelle altre terre dell' Istria portano, invece che di consoli, il nome di *giudici*.

[500]) Hegel, Op. cit. V, 2, pag. 517; — Ficker, Forschungen, III, 588, pag. 321.

[501]) Kandler, Cod. dipl. istr. 5 luglio 1186. — Almericum Iustinopolitane civitatis Potestatem, et Consules scilicet Litifredum, Ioannem, Seracenum, Leonem, consensu Comunis nostrae civitatis.

dell'intera comunità, costituiscono la dotazione per il neo-eretto vescovato. E fra i presenti alla grande solennità tenuta in tale occasione il 5 luglio nella chiesa cattedrale, vi figurano anche due giudici. Nel 1194, non si sa il perchè, il capo del comune, invece di podestà, s'intitola rettore [502]; nel 1202 si ritorna di nuovo al titolo di podestà [503].

Non è da meravigliarsi se Capodistria fu una fra le prime, ed anzi, probabilmente, la prima delle città istriane costituitasi a comune perfetto. Essendo stata sempre libera da immunità vescovile, non ha sopra di lei gravato, come sulle altre città, il peso della feudalità. D'altro canto, l'amichevole sua colleganza con Venezia non poteva non influire nella determinazione dell'indirizzo politico della città.

Sei anni più tardi, cioè nel 1192, è documentata anche a **Pirano** la costituzione a comune col podestà e coi consoli, i quali, come rappresentanti del comune, assieme ad undici fiduciarî [504], giurano la pace con Spalato, e stabiliscono le norme colle quali definire le differenze insorte fra gli abitanti dei due paesi. Nel 1208 il podestà di Pirano, assieme al

---

La dote consisteva nella villa de Luparo (Supar), de Padena, de Pillo Roveredi (Briz), de insula Risani (Sermino) e della «decimationes olei». (Cfr. Cap. II, §. 6, 7). Fra i testimoni, dopo gli ecclesiastici sono firmati: Randolfus iudex dictae civitatis Iustinopolitanae, Mengotius iudex.

[502]) KANDLER, Cod. dipl. istr. 14 decembre 1194: Almericus Iustinopolis rector de comuni consensu consulum, iudicum et totius Civitatis consilio....

Podestà e *Rettore* sono in questo tempo sinonimi. Così troviamo nel 1154... Bononiensium rector et potestas; nel 1155 un rector et potestas Faventiae; e nel 1159 la medesima persona in un documento s'intitola Imolensium rector, ed in un altro contemporaneo potestas Imole. — FICKER, Forschungen, II, 294, p. 183.

[503]) Fra i testimoni al giuramento dei Triestini il 26 ottobre 1202 (KANDLER, Cod. dipl. istr.) trovasi anche: Almericus Potestas Iustinopolis, probabilmente quello stesso che resse la città nel 1194 col titolo di Rector.

[504]) KANDLER. Cod. dipl. istr. 4 aprile 1192: Nos Arnulfus in predicto Castro Pirani Potestas et consules de comuni voluntate vicinorum eiusdem Castri una cum undecim idoneis hominibus predicti Castri.

notaro-gastaldione, conchiude personalmente la pace coi Rovignesi, e la firma in nome della città [505]).

Parimenti **Parenzo**, uscito vittorioso dalla lotta contro il potere temporale dei vescovi, si costituisce a libero comune. Mentre i Parenzani sono rappresentati nel 1150 dall'arciprete e dal gastaldione, troviamo nel 1194 il comune [506]) perfettamente costituito: lo reggono il gastaldione e tre rettori. Continua [507]) intanto la lotta contro il vescovo per la percezione di certi redditi e per certe giurisdizioni, accampate dal comune contro il clero [508]). Nel 1205 stanno a capo della città [509]) quattro consoli. Per trovarvi però documentata la presenza del podestà [510]), dobbiamo attendere sino al 1252.

A **Pola** troviamo accertata dai documenti la carica di podestà per la prima volta nel 1199. In quest'anno, il 10 febbraio, il conte Ruggero, quale podestà di Pola, in nome suo e del comune [511]), è presente all'istrumento con cui il gastaldo

---

[505]) Dominus Leonardus Detricano qui tunc potestatis Pirani regimen habebat. — KANDLER, Cod. dipl. istr. 4 gennaio 1208; — e il §. 7, 29 di questo capitolo.

[506]) Americum gastaldionem, Iohannem de Bertoldo, Tolomesium, et Ioannem Maleosse Rectores civitatis Parentinae et procuratores communis dictae civitatis.

Nelle firme si qualificano rectores et gubernatores communis Parentii.

Che il gastaldione non possa essere qui il rappresentante del vescovo, nè del margravio, ma bensì della città, lo dimostra il trovarlo quale procurator communis contro il vescovo Pietro di Parenzo, ed indirettamente contro il margravio Bertoldo.

[507]) ... super facto questionis *diu* habitae et ventilatae sta nella sentenza del marchese Bertoldo pronunciata a Parenzo il 15 novembre 1194.

[508]) ... occasione quorundam redituum terrarum et pascuuorum, seu dictae Ecclesiae libertatum.

[509]) Cathus, Homodeus, Bonaventura, Rozius consules parentinae civitatis de consensu populi juraverunt...

[510]) ... Parentinus Episcopus... protestavit Potestati, Consilio et Comuni Parentii — KANDLER, Cod. dipl. istr.

[511]) KANDLER. Notizie storiche di Pola, pag. 278... Ante comitem Rugerium potestatem Pole et comune huius civitatis... Quod de hinc

di malanimo vedevano il loro vescovo vantaggiarsi dei frutti di una vittoria conseguita colla loro cooperazione, e memori della loro antica autonomia qui più che altrove conservata dalla tradizione, si unirono per impadronirsi del potere nella città, e vi riescirono. Per qualche tempo ancora la civitas ed il comitatus rimasero, come per lo innanzi, governate separatamente; ma poi i cittadini giunsero ad estendere la loro giurisdizione anche sul contado, subordinandolo alla città, come lo era stato prima della lotta fra i vescovi ed i conti [483]). E come fu altrove accennato [484]), non è altresì improbabile che la presenza di un conte e del suo locoposito nel 1145, e del vescovo nel 1150, a capo della città, o almeno fra le persone più autorevoli del comune, non fosse estranea a questa

---

[483]) HEGEL, Storia della costituzione, V. pag. 400:

Nell'atto dei preliminari di pace fra Federico I e la lega lombarda del 1183 (MURATORI, Ant. IV pag. 295) si legge: ut unaqueque *civitas* praedicta habeat in suo *episcopatu* et *comitatu* seu *districtu*. — Nel trattato d'alleanza tra i Modenesi ed i Mantovani del 1201 (MURATORI IV, p. 377): Ego iuro defendere omnes homines *civitatis* Mutinae et *episcopatus* et *districtus*. — Nel privilegio di Federico II a favore della città di Modena del 1226 (Op. c. II. p. 705): concedimus autem iurisdictionem plenam.,. in *civitate* et extra in districtu et *comitatu* suo. — E prosegue: Secondo l'antica costituzione delle contee franche, comitatus e civitas erano comprese ordinariamente nello stesso identico territorio, e quasi sempre coincidevano coi limiti di questo territorio anche i confini delle diocesi vescovili. Nei secoli seguenti troviamo talvolta tre parti essenziali e distinte componenti la signoria municipale e comune cioè **città, distretto** e **comitato** od anche città, distretto, episcopato [1]) — Sotto la parola **distretto** in senso proprio s'intendeva il solo *Weichbild* o *suburbio* sul quale s'estendeva la giurisdizione immediata della città, mentre la parola comitato indicava il territorio esterno formato in parte da altre signorie municipali, in parte da signorie di nobili secolari od ecclesiastiche sotto condizioni e rapporti giurisdizionali ben diversi. — Una tale distinzione di un doppio territorio (a Firenze et personis de districtu et non de comitatu) conservatasi anche nelle costituzioni municipali del XIV e XV secolo, trova la sua spiegazione unicamente nella precedente aggregazione di un territorio di determinata estensione e d'immediata pertinenza della città. — Cfr. anche BETHMANN-HOLLWEG, Op. cit. n. 23, pag. 122.

[484]) Cfr. il Capitolo II, §. 3, 53, 54, 55.

lotta fra la città ed il contado, fra i cittadini ed il vescovo, e non ne rappresenti forse l'ultima fase.

Tutto questo non è sicuramente succeduto senza violenti commozioni e lunghe lotte. E che queste lotte non siano mancate, ne fanno testimonianza la fierezza e l'energia dimostrata dai Polesani nel difendere la loro libertà ed indipendenza contro la Republica veneta. Nessuna città dell'Istria sentì tanto fortemente di sè stessa in questo e nel susseguente secolo, quanto Pola; nessuna si oppose con tanto ardimento e perseveranza, alle brame conquistatrici di Venezia. E questa energia non le può essere venuta dal godimento di lunghi secoli di pace, e di una vita vissuta tranquilla e serena; bensì dalle lotte combattute per riconquistare e difendere la precedente libertà ed autonomia.

Se si potesse scrivere la storia di Pola dalla metà del secolo X alla metà del secolo XII, si avrebbe una delle più nobili pagine di storia istriana, degna di stare a lato alle pagine più gloriose della storia dei comuni lombardi. Ma pur troppo questa pagina nessuno la scriverà!

19. Intanto accadevano a breve distanza dall'Istria due importanti avvenimenti, i quali potentemente influirono sulle condizioni politiche delle sue città, cioè: a Venezia il riordinamento del Gran consiglio nel 1172, e l'istituzione del Consiglio minore (la Signoria) nel 1178; nei comuni dell'alta Italia la lega lombarda nel 1167, la battaglia di Legnano nel 1176, la pace di Venezia nel 1177, e quella di Costanza nel 1183.

È opinione oggidì accreditata fra gli storici che a Venezia il gran consiglio esistesse già sul finire del secolo X od al principio del XI, e che nel 1172 venisse soltanto riformato, per dare al governo una più stretta compagine coll'unione della parte nobile in un collegio legalmente costituito e regolarmente organizzato, completando poscia questa riforma coll'aggiunta nel 1178 della signoria, e nel 1179 della quarantia [485]).

---

[485]) GFRÖRER, Storia di Venezia, c. 35. — M. CLAAR, Die Entwickelung der venetianischen Verfassung. Monaco 1895, pag. 27 e 77; — LENEL, Die Ent. der Vorherrschaft Venedigs, pag. 112.

20. È probabile, ma non accertato, che anche nelle città istriane già formate a comune, a lato dell'**assemblea** di tutto il popolo (concione, od arengo come la chiamavano) vi fosse esistito anche un **consiglio** [486]).

Nel 977 si ricordano le decisioni degli habitantes (di Capodistria) divisi in maiores et minores (vel mediocres); — nel 1118 (a Parenzo) sono menzionati i concives nobiles; — nel 1145 havvi (a Pola) il populus polisanus a maiore usque ad minorem; — nel 1150 la stessa denominazione serve per i cittadini di Pola, mentre quelli di Rovigno e di Parenzo si scrivono vicini maiores et minores. Col consensu populi mei, Giovanni vescovo di Cittanova fa delle donazioni ad un convento di Venezia nel 1180. Ma di un consiglio quale rappresentante dell'intera cittadinanza, o a lato di questa, non si fa menzione alcuna.

21. Quando l'autorità dei vescovi, o dei conti, venne ristretta a vantaggio del comune, e passò di fatto, se non di diritto, alle città presso che tutto il potere da quelli esercitato; quando i varî ceti sociali e le singole maestranze si strinsero fra loro in altrettante corporazioni; e quando all'indipendenza a poco a poco acquistata, si aggiunse la chiara coscienza e la decisa volontà di libero reggimento, allora si sentì anche il bisogno di *riorganizzare la magistratura comunale* colla creazione dei **consoli** [487]), ad imitazione del grande modello: Roma [488]).

---

[486]) Cfr. in questo Capitolo IV, §, 8, 7, 16.

[487]) Leo, Storia d'Italia, IV, 3, p. 253: I consoli non erano altro che scabini posti nei tribunali delle città, e che acquistarono i diritti signorili, solo perchè erano essi l'unica giurisdizione presso la quale tutti gli ordini degli abitanti si trovassero rappresentati. Così alla loro azione giudiziaria erano venuti a poco a poco aggiungendo l'autorità comunale.

Circa al numero dei consoli null'altro si può dire se non che esso era stabilito arbitrariamente, e regolavasi secondo il bisogno momentaneo portato dalla rappresentanza dei ceti o del comune; ma che più tardi, ordinatesi meglio le istituzioni municipali, nello stabilire il numero dei consoli da eleggersi, si ebbe riguardo principalmente alla locale distribuzione della città in quartieri e porte (portae), come p e. il numero dei consoli stabilito a 12 per Milano era condizionato al numero delle porte della città, le quali erano sei. — Hegel, Storia, V, 1, pag. 464.

[488]) Hegel, Op. cit. V, 1, pag. 460.

Per questo motivo il nome di consoli ricompare nel secolo XI come segnale di libertà e di unione di tutti i partiti sotto un solo e comune reggimento [489]); ed il comune appena coll'istituzione dei consoli si compone a vero e vitale ordinamento municipale.

22. I consoli esercitavano quella parte di potere publico, che in generale era compresa nei diritti di sovranità che i comuni avevano avocato a sè o per violenti usurpazioni, o per concessioni loro fatte dai precedenti signori. Fra questi diritti primeggiava quello della giurisdizione e del comando dell' esercito in guerra; poi l'esercizio di una serie di regalie di spettanza del principe, tuttochè di queste rimanesse al precedente signore della città ancora per lungo tempo il titolo giuridico del possesso.

V'erano due specie di consoli, i **consules comunis** ed i **consules de placitis** causarum (detti anche pro iustitiis) [490]).

---

[489]) HEGEL, Op. cit. V, 1, pag. 430, 456, 488.

[490]) Il 30 aprile 1223 l'arcivescovo di Ravenna scrive (Atti e Mem. v. IV, p. 9) ai: prudentibus et sapientibus viris Iohanni Rose potestati regalie Pole cum iudicibus et *regalibus* dictae civitatis; e nel 1230 il potestas regalis Pole cum suis iudicibus et *regalibus* rimette all' arcivescovo di Ravenna una decisione presa secundum ius et usum regalie.

In quale rapporto stavano i surricordati *iudices (de placitis)* con questi *iudices de regalia,* detti anche, più semplicemente, *regales?* Riservandoci di ritornare su tale questione in altro lavoro, ci limitiamo di riportare qui alcune memorie che possediamo sul loro conto. Il 19 ottobre 1225 si stabilisce che l'abbadessa di S. Maria di Aquileia debeat ponere gastaldionem et iudicem atque *iuratos regalie* et notarium in Insula.... e che l'abbadessa habeat causas solito more regalie. Il 3 giugno 1239, nell'accordo fra i Capodistriani e Bertoldo patriarca di Aquileia, viene determinato che il gastaldione patriarchino avrà la potestà faciendi omnibus, presentibus *suis iudicibus,* rationem de propriis et allodiis; suspendeat exoculet omnia membra truncet omnem penam sanguinis inferat preter penam fustigationis cum auxilio et consilio potestatis vel consulum qui erunt pro tempore.... De bannis vero C biçanciis illi qui inciderint in placito regali *per regales,* solvant.... Il 5 marzo 1270, nel trattato coi Piranesi, si dichiara che D. Patriarcha debet habere in Pirano unum suum gastaldionem et tres suos *iudices de regalia* de Pirano ellecti per duodecim homines iuratos concorditer. E finalmente nella costituzione di Valle il 22 settembre 1333 leggiamo: de sanguine vero iudicabat

patriarchino, l'assemblea del popolo (l'arengo) [519]) è sempre chiamata a decidere nei momenti più gravi della vita cittadina.

31. Di un consiglio maggiore, come rappresentante del popolo, e nello stesso tempo consigliero delle supreme cariche municipali [520]), non havvi memoria documentata prima del 1216, benchè tutto faccia credere che [521]) esso abbia esistito già nella seconda metà del secolo precedente. Nel 1216, il 22 agosto, venne conchiusa [522]) a Capodistria la pace con Treviso dal podestà, dai consoli e da altri cittadini capodistriani « in pleno consilio ad campanam pulsato ». Ed a Pola, nel 1223, i consoli « una cum conscilio eiusdem civitatis ac universo populo » si rivolgono all'arcivescovo di Ravenna [523]).

32. È certo che, come il riordinamento del gran consiglio andò collegato a Venezia all'istituzione del consiglio minore (la signoria), così anche nell'Istria, ad imitazione di Venezia, la creazione di questo secondo consiglio non deve essersi lasciata molto aspettare. Il primo documento che ci ricorda, indirettamente però, questo consiglio ristretto è del 1231 [524]). In questo documento, firmato a Pirano il 18 febbraio 1231, è menzionato il consilium *maius:* segno adunque che esisteva anche il consiglio minore. A Pola [525]) troviamo documentati i sapientes già dal 1220 (habito sapientum consilio), i quali, nella costituzione consolare delle città

---

[519]) Questo nome comparisce per la prima volta nei documenti istriani in un processo fatto a Pirano nel decembre 1223.

[520]) Come mai provvedere ai due opposti fini di estendere la libertà e di toglierla alla moltitudine? La fondazione del gran consiglio scioglie appunto questo problema. — FERRARI, Storia, v. I, 4, 1, pag. 474.

[521]) Costretti di prendere la loro forza nei cittadini che rappresentano, i consoli devono più che mai consultarli per tenersi al fatto delle loro disposizioni e non esporsi a scandali o a sommosse. — FERRARI, Storia delle rivoluzioni d'Italia, v. I, 4, 1, pag. 473.

[522]) KANDLER, Cod. dipl. istr. 22 ag. 1216.

[523]) Atti e Memorie, vol. IV, a. 1888, pag. 254.

[524]) Dalle carte del prof. MINOTTO pubblicate negli Atti e Memorie, v. VIII, a. 1892, pag. 26.

[525]) Pergamene ravennati (Atti e Memorie, vol. IV, a. 1888, pag. 8)

italiche, costituivano [526]) il consiglio noto sotto il nome di credenza (credentia).

33. I documenti dei secoli precedenti ci fanno anche conoscere le varie **classi** in cui dividevasi la popolazione delle città, cioè: nei nobili (coi milites, ministeriali e cogli arimanni) [527]) compresi, assieme agli scabini da prima, ai giudici di poi, ed agli altri preposti al comune, nel titolo più generico di *cives maiores;* restando a tutti gli altri cittadini quello di *cives minores*. In progresso di tempo, questa divisione perdette però ogni pratica importanza. Col formarsi del comune, questi ceti sociali si fusero assieme nell'eguaglianza della borghesia, e la nuova divisione, più conforme al principio dell'eguaglianza civile, si regolò secondo il domicilio nei diversi rioni della città, che ordinariamente ricevevano il loro nome dalla porta relativa [528]), oppure dalla corrispondente chiesa principale.

34. Gli stessi documenti ci fanno conoscere pur anco le **arti** maggiormente esercitate nelle singole città, alcune delle

---

[526]) HEGEL, Storia, V, 2, pag. 493. — Nell'originale dello **Statuto** di Pola c. 33 si legge: Statuimus et ordinamus quod fiat unum *consilium credentie* in quo sint numero decem.... cum quibus sapientibus dominus comes cum suis consulibus possit habere consilium quando eis videbitur cum fuerit necesse; et si imposita fuerit eis credentia quod nullus dictorum sapientum.... A Genova erano chiamati silentiarii. Oltre al nome di consilium credentiae, questo corpo di magistrati ebbe anche quello di credentia consulum, di consiglio segreto — Cfr. LEO, Storia d'Italia, IV, 3, pag. 254; — FERRARI, Storia delle rivoluzioni d'Italia, v. II, 4, pag. 171; — LENEL, Die Ent. der Vorh. Venedigs, pag. 127.

[527]) I concives nobiles sono ricordati a Parenzo nel 1118: — Nel 932 troviamo: Daniel Ministerialis, a Capodistria; — nel 1139: Engelpertus miles a Trieste; — nel 1212: Wexilis ministerialis, Radivus miles, Vulue miles a Muggia. — Cfr. HEGEL, Storia, V, 1. pag. 442.

[528]) HEGEL, Storia, V, 2, pag. 497. — Questi capicontrada o capidistretto prendevano il nome di *Merighi* (Magistri), e ne troviamo ricordati uno a Parenzo nel 1225 (Ursus maricus civitatis Parentinae), ed otto a Pola (Marici portarum civitatis Polae) nel 1243. Nello **Statuto** di Pola havvi uno speciale capitolo: De electione Maricorum portarum Pole et eorum officio. — Nel 1201 leggiamo (Cod. dipl. istr.): et dixit quod dicta Insula est una contrata et una porta civitatis Iustinopolis; — e nel 1210: Iohannes qui dicitur filius qm. Caprisani de porta Busserdaga (a Capodistria).

quali erano costituite in maestranze, con proprî magistri [529]). Così troviamo ricordati a Muggia nel 1202: il textor, il faber, più due magistri; — a Trieste nel detto anno 1202: il murator, il faber, il mulinar, il capellar, il iugator, il portonar, il pillipar, il calligar, il beccar, il bragher, il tessutor, più 4 magistri, e nel 1236 anche l'apotecarius ed il medicus publicus; — a Pola nel 1243: il calegarius, il becarius, il faber, il sartor, lo spaderius, il barberius, il piliparius, il tabernarius, lo scheronus, il salinarius, il boteclarius, il medicus, il manuellus, il textor, il piscator, il murerius, più un magister.

35. Anche la schiavitù non doveva essere completamente sparita nelle nostre città. Nel detto anno 1202 è ricordato a Muggia: I. Sclavo; a Trieste: Io. Sclavo, Walter Sclavo, Stojanus Sclavo, Borisclau; nel 1248 a Pola: Martinus Sclavus, Duo Sclavi, persone tutte che coi loro nomi tradiscono l'origine servile; e fra i Polesi del 1248 sono registrati due Menasclavus, altro Menasclavi lo troviamo anche a Pirano nel 1222.

Che i servi della gleba durassero nell'Istria ancora nel secolo XIII, lo si ricava da un processo [530]) del 1220 in cui una certa Dominica, figlia di Giovanni Capi e di Geppa, era oggetto di questione fra il vescovo Enrico di Pola ed un certo Roberto. Quest'ultimo sosteneva che la Dominica l'aveva avuta qual serva in eredità dal padre (ancilla sua erat de feudo paterno); mentre il vescovo sosteneva che tutta la famiglia era proprietà dell'episcopato polese [531]).

36. Un fattore principale di autonomia dei comuni, d'importanza pari all'esercizio indipendente della giurisdizione, si fu la **legislazione statutaria**. Allorquando riuscì al comune di riunire in un fascio i varî ordini sociali fino allora rimasti

---

[529]) A Parenzo è ricordato nel 1158 fra i cittadini: Magistro Waltramio muratorio.

[530]) Da pergamena dell'Archivio ravennate, publicata negli Atti e Memorie ecc. v. IV, a. 1888, p. 7.

[531]).... predictam Geppam esse de proprietate polensi episcopatus .... quod ipsa Geppa et Iohannes Caput eius maritus erant in possessione servitutis ipsius.

divisi, si raccolsero pure i diversi diritti personali in un solo e comune diritto statutario, valevole per tutti gli abitanti del comune e del territorio [532]). Questo diritto, consuetudinario sino allora, ed usato particolarmente nei giudizî dagli assessori, venne ora codificato in forma precisa, ed ebbe forza di legge statutaria.

Già il duca Giovanni prometteva nell'804 agl'Istriani la restituzione dei liberti « secundum *legem* parentum vestrorum »; — e nell'821 l'imperatore Lodovico il pio confermava agl'Istriani il diritto di elezione secundum *legem* antiquam. — Nel 933 è ricordata l'antiqua *consuetudo* nelle relazioni commerciali fra l'Istria e Venezia. Nel 977 i Capodistriani promettono ai Veneziani che se qualcuno di Venezia ricorrerà al loro tribunale, secundum *consuetudinem* nostram et vestram facere debeamus; — nel 1145 i Capodistriani promettono giustizia ai Veneziani secundum *more* terrae nostrae; — ed i Polesi iuxta rectam consuetudinem. — Nel 1192 quei di Pirano promettono agli Spalatini entro un dato termine plenam racionem facere secundum mores et ius [533]); — nel 1230 il giudice di Pola decide in un determinato modo una lite, poichè *consuetudo* Pole fuit qui solvit dasionem videtur esse possessor de iure...; mentre, a sua volta, l'altra parte chiede al giudice secundum ius et usum regalie melioramentum; — nel 1233 i giudici di Trieste giurano ai Veneziani di giudicare secundum ordinem et pactum conventum, et ubi ordo vel pactum defecerit secundum usum, et ubi usus defecerit secundum meam conscientiam [534]).

---

[532]) Cfr. il giuramento degli abitanti di Barbana 1199 (nota 511).

[533]) Interessante sarebbe il poter stabilire se sotto il nome di *ius* s'intendevano le disposizioni del diritto fondate sulla legge, come è certo che sotto il titolo di *mos* s'intendevano le consuetudini non per anco codificate. Nelle disposizioni dello statuto di Pisa del 1161 andavano distinte le constituta legis e le constituta usus; ed a Pistoia il podestà era assistito da due giudici, l'uno per la consuetudine (l'usus) l'altro pel diritto. — HEGEL, Storia, V, 2, pag. 501.

[534]) Scrive il KANDLER (Cod. dipl. istr.): Non ancora si erano fatte leggi statutarie; nella giudicatura si seguiva in prima linea l'ordine, cioè la legge comune, poi i patti, poi l'uso, per ultimo la coscienza del giudice.

37. Sino a questo tempo si ricorre sempre al diritto consuetudinario, conservato dalla tradizione. Di un diritto codificato, di uno **statuto** nel vero senso della parola, si fa menzione per la prima volta a Capodistria in due documenti [535]) del 1238 e 1239, ed a Pola in altro documento [536]) del 1264. Laonde appare evidente che anche nell'Istria la compilazione degli statuti coincidesse colla surrogazione del podestà ai consoli, cioè quando emerse il bisogno di affermare meglio le proprie antiche consuetudini giudiziarie di confronto al podestà forestiero, succeduto nella giudicatura ai consoli, giudici concittadini.

È sommamente da deplorarsi che queste prime compilazioni statutarie, appartenenti agli ultimi decenni del secolo XII, od ai primi del XIII, sieno andate irremissibilmente perdute [537]). Esse ci avrebbero potuto dire con piena sicurezza, quanta parte delle istituzioni romane si fossero conservate nella vita publica e privata delle nostre città, sino ai più tardi tempi medioevali, e quanto delle instituzioni straniere eravisi infiltrato come

---

[535]) Nella conferma fatta dall'imperatore Federico II nell'ottobre 1238 della pace conchiusa fra il patriarca di Aquileia ed i Capodistriani, fra altro si legge: Provisum est eciam et in ipsa forma *statutum* quod ipsius Patr. Gastaldio civitate ipsa plenam habeat potestatem faciendi. E nel trattato conchiuso fra il detto patriarca ed i Capodistriani il 3 giugno 1239 leggiamo: De *statutis* vero deffinimus quod d. Patr. quando sibi placuerit intrare civitatem, debet examinare *statutum civitatis* cum consilio sapientum civitatis.... Dictis statutis emendatis adiciens que iuribus et honori suo et comodo civitati viderit expedire et statuta per d. Patr. apposita vel correcta, Potestas vel Consules curabunt inviolabiter observare. — MINOTTO, Doc. (Atti e Mem. v. VIII, pag. 43 e 45).

[536]) In questo i rappresentanti e procuratori del consiglio e del popolo polese rinunciano « omni iure, *statuto* et consuetudine quibus contra predicta se posset defendere aliquatenus et tueri. — KANDLER, Notizie storiche di Pola, pag. 292.

[537]) Il più antico statuto che possediamo è quello di Pirano dell'8 luglio 1274 (KANDLER, Cod. dipl. istr.) Di esso però non rimangono che alcuni brandelli, cioè l'introduzione, il giuramento del podestà e capitano, quello dei consoli, ed i cap. 36 e 37 del libro III. Il più antico statuto completo che possediamo appartiene pure alla città di Pirano ed è del 1307.

conseguenza del dominio di principi tedeschi e del feudalismo che qui trapiantarono.

38. E come le istituzioni feudali avevano in certo qual modo avvicinata l'Istria alla Germania, così il rivivere delle antiche forme di governo romano-bizantino, ed il nuovo spirito e le idee nuove che prevalsero nelle nostre città quando queste si costituirono a comune, avevano, per lo contrario, quasi interamente staccata la provincia dal nesso dell'impero germanico, a tale che gl'Istriani, in questo tempo, non riconoscevano per loro signori gl'imperatori tedeschi se non allorquando avessero ricevuta la corona del reame italico, o quella d'imperatore romano.

Memorabili in tale riguardo sono due documenti [538]) triestini, l'uno del 27 settembre 1204, l'altro del 10 gennaio 1209. Nel primo di essi, quando in Germania, morto il re Enrico VI nel 1198, la corona era contesa fra Filippo di Svevia ed Ottone di Brunswick, il capitolo di Trieste intesta una sua donazione colle parole: « Deficiente domino nostro Henrico imperatore alioque nondum existente ». E colle stesse parole è intestato il secondo documento, nonostante che dal novembre precedente Ottone IV fosse stato riconosciuto da tutti i principi tedeschi quale imperatore di Germania [539]).

39. Se noi aggruppiamo ora tutti questi fatti e li completiamo secondo che l'uno serve di prova o di corollario all'altro, dobbiamo concludere che le nostre città raggiungessero il **massimo grado di autonomia** negli ultimi decenni del secolo XII, nel tempo in cui la provincia fu retta dagli ultimi margravî degli Andechs-Merania: indifferente poi se tale autonomia sia derivata dalle concessioni ottenute, o dalle

---

[538]) KANDLER, Cod. dipl. istr.

[539]) « Nullo imperatore in Italia imperante » intestano i vescovi di Ferrara e Chioggia una loro sentenza pronunciata a Ferrara il 3 ottobre 1205 su d'una lite fra il vescovo di Capodistria ed il clero e popolo di Pirano riguardante certe decime.

usurpazioni commesse [540]). E tanto forte era nelle nostre città il sentimento della propria autonomia, e tanto alta la coscienza della propria dignità, che esse trattavano col patriarca di Aquileia, quando divenne loro signore temporale, non già come sudditi inverso il principe, ma da pari a pari, da potenza a potenza.

Una sola citazione valga per tutte. Nel 1239, nell'accordo conchiuso fra il patriarca ed i Capodistriani, il patriarca di Aquileia, ch'era un Bertoldo degli Andechs, metropolita delle chiese istriane, duca del Friuli, margravio dell'Istria e della Carniola, si obbliga di *pagare* al comune di Capodistria la *multa* di 1000 marche d'argento, ove venga meno ai patti giurati a questa città [541]).

Nessuna dissertazione sarebbe più eloquente di questo fatto.

* * *

Coll'infeudazione del patriarca Volchero [542]), avvenuta nel 1209, comincia per l'Istria un nuovo periodo di storia. Alla dinastia degli Andechs, che, lontana e tutta occupata altrove, lasciò i nostri comuni in piena balìa di sè stessi, susseguono i patriarchi di Aquileia, i quali, colla tenacità propria del potere ieratico, si servirono della doppia autorità di cui erano rivestiti, per conservare indiminuita la loro signoria feudale sui comuni istriani, e per opporsi ad ogni loro tentativo di conseguire maggiori franchigie. La politica imperiale li favoriva nei loro conati. Perciò il periodo che segue rappresenta per

---

[540]) Hegel, Storia, VI, 1, p. 513: Si badava allora soltanto a chi avesse effettivamente nelle mani il potere, pochissimo contando i titoli di diritto. Epperò i possessori di questi titoli erano sempre pronti e disposti a cederli dietro corrispettivo ai comuni.

[541]) A. 1239, 3 giugno. Cividale. Et si d. Patriarcha velet infringere pactum istud vel ultra aliquid alium petere, teneatur *nomine pene* Comuni Iustinopolis in M marchis argenti. — Minotto, Doc. (Atti e Memorie, v. VIII, pag. 45).

[542]) Cfr. Capitolo III, §. 4, 17,

i nostri comuni quasi un *periodo di transizione,* in cui continue si fanno le lotte tra i comuni ed i patriarchi, i primi per difendere od ampliare l'autonomia già acquistata, i secondi per limitarla il più possibile; i comuni forti del possesso di fatto, i patriarchi armati del diritto feudale.

L'assoggettamento dei nostri comuni a Venezia pose fine a questo periodo di transizione; del quale ci occuperemo in altra occasione.

DOTT. B. BENUSSI.

Tavola I.

Gli Eppenstein, i Sempt-Ebersberg, ed i Weimar-Orlamünde

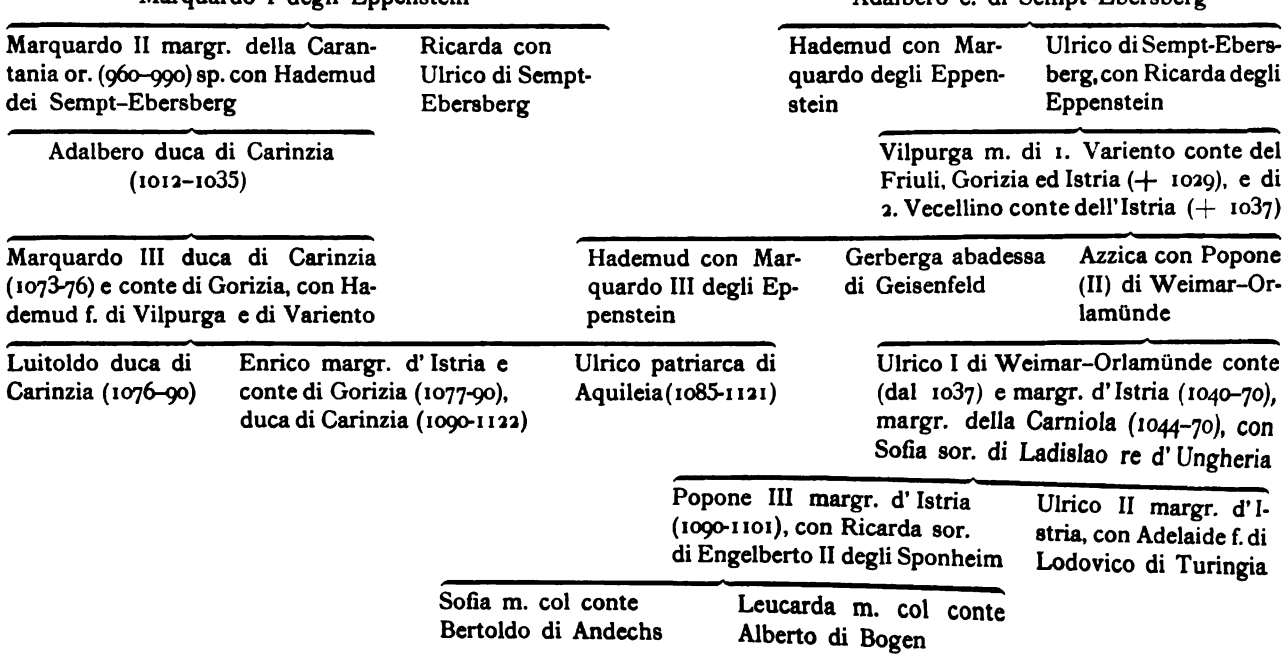

Tavola II.

Gli Sponheim-Lavanthal.

Sigfrid dei conti di Sponheim, con Ricarda erede di Enrico di Lavanthal

- Engelberto I conte di Sponheim-Lavanthal
  - Enrico III duca di Carinzia (1122-24)
  - Engelberto II magr. d' Istria (1112-24), duca di Carinzia (1124-34), con Utta erede dei conti di Craiburg
    - Ulrico I duca di Carinzia (1134-44)
    - Engelberto III conte di Craiburg, margr. d'Istria (1124-73)
      - Enrico IV duca di Carinzia (1144-61)
      - Ermanno duca di Carinzia (1161-81)
        - Ulrico II duca di Carinzia (1181-1202)
        - Bernardo II duca di Carinzia (1202-56)
          - Ulrico III duca di Carinzia (1256-69), con Agnese degli Andechs-Merania
          - Filippo patr. d' Aquileia (1269-1272)
    - Rapoto conte d' Ortenburg
  - Ricarda con Popone III margr. d' Istria
  - Pellegrino patriarca d'Aquileia (1132-61)

Tavola III.

Gli Andechs-Merania.

Bertoldo II conte di Andechs + 1151, sp. con Sofia f. di Popone III margr. d'Istria

Bertoldo III + 1185, margr. d'Istria dal 1173.

Bertoldo IV margr. d'Istria + 1204 (dal 1180 duca di Merania)

Matilde contessa di Pisino +1245, m. con Engelberto III conte di Gorizia

Ottone VII duca di Merania, palatino di Borgogna + 1234

Enrico IV margr. d'Istria sino al 1208 + 1228

Bertoldo V patriarca di Aquileia 1218–51

Ottone VIII duca di Merania, palatino di Borgogna + 1248

Agnese m. con
1) Federico II d'Austria
2) Ulrico III di Carinzia

Tavola V.

Gli Asburgo sino a Massimiliano I.

- Rodolfo d' Asburgo imp. 1273–1291
  - Alberto I imp. 1298–1308 con Elisabetta dei Lurngau
    - Rodolfo III + 1307
    - Federico il bello re 1314–1330
    - Leopoldo + 1326
    - Alberto II il saggio + 1358 (nel 1335 acq. Carinzia e Carniola)
      - Rodolfo IV + 1365 (1363 acq. il Tirolo)
      - Alberto III + 1395 cap. della linea albertina
        - Alberto IV + 1404
          - Alberto V (II) imp. dal 1438–39
            - Ladislao postumo + 1457
      - Leopoldo III + 1386 cap. della linea leopoldina
        - Ernesto il ferreo + 1424. Linea stiriana
          - Federico V (III) imper. 1440–1493
            - Massimiliano I 1493–1519
          - Alberto VI + 1463
        - Federico + 1439. Linea tirolese
          - Sigismondo + 1493
  - Rodolfo II + 1290

Tavola IV.

I conti di Gorizia.

- Mainardo conte di Lurngau 1028–90
  - Mainardo I conte di Gorizia + 1149
    - Enrico I + 1150
    - Engelberto II + 1187
      - Mainardo II + 1232
      - Engelberto III + 1220, con Matilde degli Andechs contessa di Pisino
        - Mainardo III + 1258 (dal 1153 anche conte del Tirolo)
          - Mainardo IV (II) + 1295 conte del Tirolo e dal 1286 duca di Carinzia. Capostipite della linea tirolo–carinziana
            - Enrico di Tirolo-Carinzia + 1335
            - Elisabetta, con Alberto I d' Austria
          - Alberto II + 1304 conte di Gorizia. Capostipite della linea goriziana.
            - Enrico II + 1323
              - Mainardo VI + 1318
              - Giov. Enrico + 1338
            - Alberto III + 1327
              - Alberto IV conte d' Istria + 1374.
              - Mainardo VII conte di Gorizia + 1385
              - Enrico III conte di Gorizia + 1363
                - Enrico IV + 1454
                - Giov. Mainardo + 1330
                - Giovanni + 1462
                - Lodovico + 1456
                - Leonardo II + 1500
  - Engelberto I conte di Gorizia + 1122

INDICE ANALITICO

INTRODUZIONE.

BIZANTINI E LONGOBARDI.

§. 1.

1. Eruli. — 2. Goti. — 3. Bizantini, — 4. e loro spedizioni dal 533 al 539. — 5. Assoggettamento dell'Istria a. 539. — 6. 9. Guerra nell'Italia. Belisario sbarca a Pola a. 544. — 10. I Goti internati nella parte montana (contrata de Gotiis, Rozzo).

§. 2.

1. Periodo bizantino dal 539 al 751. -- 2. Incursione dei Longobardi a. 568, — 3. distruzione di Trieste, — 4. e di Capodistria. — 5. Giustinopoli ed il suo nome. — 6. 7. Emonia e Cittanova. — 8. Condizioni del regno longobardo, — 9. ed irruzione nell'Istria del duca Elvino a. 558. — 10. 11. Avari e Sloveni. — 12. Loro prima irruzione nell'Istria a. 599, — 13. seconda irruzione a. 602 pure respinta. — 14. Pace coi Longobardi. Terza irruzione degli Sloveni a. 611, respinta. — 15. Riscatto dei prigioni (Giovanni IV). — 16. Condizioni degli Sloveni sottomessi agli Avari e loro reiterate sconfitte per mano dei Longobardi e Franchi. — 17. I Serbo Croati. — 18. Guerra dei Franchi contro i Croati; morte del duca Erico al monte Laurento a. 799. — 19. Non vi esisteva zupania croata al confine orientale dell'Istria. — 20. Gl'iconoclasti, — 21. e la ribellione nell'Istria per il decreto delle imagini a. 725. — 22. Astolfo re longobardo occupa la provincia a. 751.

§. 3.

1. Fonti e costituzione politica — 2. durante il dominio ostrogoto, — 3. e bizantino. Autorità provinciali, — 4. e cittadine. — 5. Il defensor civitatis. — 6. Mutamenti cagionati dalla pericolosa vicinanza dei Longobardi. I thema. — 7. Costituzione militare della provincia. Il magister militum. — 8. Civitates et castella. — 9. I tribuni, gl' ipati, — 10. e le loro donazioni. — 11. Divisione degli abitanti in classi. — 12. Condizioni dei piccoli possidenti. — 13. Autonomia delle città. I territorî. — 14. Assemblee provinciali a Pola. — 15. Imposizioni. Il tributum, — 16. e l' indizione — 17. divise fra i possidenti ed il clero. — 18. I riscuotitori. — 19. 20. I latifondi. — 21. I beni delle chiese — 22. e del fisco. — 23. I coloni. — 24. Organizzazione militare. — 25. I e truppe bizantine, — 26. le milizie urbane (numeri), — 27. 28. 29. il numerus tergestinus, — 30. e sua estensione. — 31. Il confine settentrionale della provincia a Sistiana, — 32. e l' orientale ai Caldiera. — 33. 34. 35. Storia di questo confine all' epoca dell' Impero; — 36. trasferito dall' Arsia alla Tarsia all'epoca di Costantino. — 37. Il Porfirogenito e la Liburnia. — 38. Albona città dell' Istria e non della Croazia — 39. lo confermano i confini naturali, — 40. 41. e gli atti del placito al Risano. — 43. I confini vengono ristretti ai Caldiera sul finire del sesto secolo, — 44. e ciò non sta in contradizione con l'Anonimo. — 45. Il confine montano dell' Istria nel Porfirogenito, — 46. e nella storia. — 47. 48. Coloni nella regione montana. — 50. 51. I tribuni della Venezia subordinati al magister militum dell'Istria. — 52. Il doge Paoluccio. — 53. I Longobardi occupano l'Istria a. 751. Desiderio duca d' Istria. I Gastaldi. — 54. Condizioni dei provinciali.

§. 4.

1. Condizioni ecclesiastiche sotto i Bizantini e lo scisma dei Tre capitoli. Cause. — 2. Sinodo di Aquileia a. 557. — 3. Eufrasio di Parenzo e Macedonio (di Capodistria ?) ne sono i principali fautori. — 4. Narsete. — 5. Il patriarca Paolino trasferisce la sede metropolitana da Aquileia a Grado a. 578. — 6. Sinodo provinciale del patriarca Elia a. 579. Grado proclamata metropoli delle chiese istriane. — 7. Accondiscendenza dell' imperatore Maurizio. — 8. Energiche misure dell' esarca Smaragdo contro lo scisma. Prigionia dei vescovi di Trieste e Parenzo a. 588. — 9. Sinodo di Marano. — Sinodo di Grado e S. Gregorio Magno a. 591. — 10. 11. Intervento dell' imperatore a favore degli scismatici. — 13. Attività del pontefice a. 599, ed invito ai vescovi istriani di recarsi a Roma. — 14. Abiura di Firmino vescovo di Trieste, a. 602. — 15. Opposizione degl' Istriani. — 16. Ritorno dell' esarca Smaragdo. — 17. Il patriarca Candidiano si riconcilia con Roma a. 610. — 18. Contro di lui

si ristabilisce dagli avversarî la sede metropolitica di Aquileia (longobarda). — 18. I vescovi istriani sono costretti colla forza a restare soggetti al metropolita di Grado (bizantina). — 19. Il patriarca Fortunato deruba le chiese a. 605. Fine dello scisma a. 689. — 20. Il patriarca Sereno d'Aquileia contro il metropolita di Grado a. 723. — 21. Pietro vescovo di Pola s'impadronisce della cattedra gradese a. 725. Nel sinodo romano a. 731 Gregorio III conferma la divisione delle due chiese di Grado (bizantina) e di Aquileia (longobarda).

§. 5.

1. I Longobardi padroni dell'Istria vogliono subordinare i vescovi al metropolita di Aquileia. — 2. Rinnovazione del vescovato di Capodistria a. 755. — 3. Nuove imposizioni. — 4. 5. Il patriarca e il doge intercedono presso il papa per gl'Istriani. — 6. Lettera di Stefano III al patriarca Giovanni. — 7. 8. Esame critico di questa lettera, — 9. 15. e del patto carolingico in cui non è compresa l'Istria. — 16. L'Istria ritorna ai Bizantini a. 774.

§. 6.

1. Ragioni del ritorno. — 2. Condizioni interne. Insurrezione del Friuli a. 776. — 3. Subordinazione dei vescovi al metropolita di Grado. — 4. Concilio di Francoforte a. 796 e partecipazione dei vescovi istriani abbenchè dipendenti da Grado. — 5. 12. Esame critico delle relative fonti. — 13. Il clero istriano parteggia per i Franchi contro i Bizantini. — 14. Lotta fra il partito popolare bizantino ed il clericale franco. Maurizio (vescovo di Pola ?) acciecato a. 778. — 15. Conseguenze. — 16. 17. L'Istria occupata dai Franchi a. 778. — 18. Accordo di Königishofen a. 803, e pace di Aquisgrana a. 812.

CAPITOLO I.

FRANCHI.

§. 1.

1. Condizioni degli Sloveni della Carniola soggetti agli Avari. — 2. Samo. — 3. Vittorie di Pipino sugli Avari e partecipazione degl'Istriani a questa guerra a. 791 — 4. ed alla guerra contro i Croati a. 799.

§. 2.

1. Il duca Giovanni introduce nell'Istria il sistema feudale, — 2. toglie ogni diritto alle città ed ai liberi, — 3. divide la provincia in distretti con a capo i centarchi, — 4. confisca i beni publici, trasferisce

coloni slavi pagani dalla Carniola, — 5. infeuda famiglie franche, — 6. mette nuove imposizioni ed angherie personali, — 7. spoglia privati e comunità, — 8. nè rispetta i beni del clero. — 9. Connivenza dei vescovi, — 10. e loro soperchierie a danno degl' indigeni. — 11. Intromissione del patriarca di Grado Fortunato. — 12. Suoi disegni. — 13. Si porta alla corte di Carlo Magno a. 803, — 14. che manda tre messi imperiali nell' Istria a tenere la dieta (placito) al Risano a. 804. — 15. Lagni degl' Istriani — 16. sul clero, — 17. sulle imposizioni ed angherie patite. — 18. Promesse del duca Giovanni, ed allontanamento degli Slavi. — 19. Ritornano le antiche magistrature, — 20. e vengono regolate le pretensioni dei vescovi. — 21. Si estende sulle decisioni della dieta atto publico solenne. — 22. Il patriarca Fortunato riceve il vescovato di Pola a. 806 — 23. interinalmente. — 24. Disegni di Carlo Magno sulla sede di Grado — 25. Fortunato ritorna a Grado a. 810. — 26. Lodovico il pio conferma le decisioni della dieta al Risano a. 814 e 820.

§. 3.

1. 2. Si dimostra che tutte le città istriane presero parte alla dieta al Risano, — 3. e che tutte furono comprese nella pace di Aquisgrana. — 4. 5. Si dimostra che la dieta fu tenuta nell' 804, — 6. e che gli Slavi del duca Giovanni non erano indigeni ma vennero da lui trasportati dalla Carniola. — 7. Esame critico dell'opinione di Zeuss, — 8. Dümmler, — 9. Gfrörer, — 10. Diehl, — 11. e ragioni dei loro errori. — 12. Gli scrittori slavi. — 13. I Croati si stabiliscono nella Dalmazia ma non invadono l' Istria. — 14. La zupania di Pesenta era nella Dalmazia. — 15. Sloveni ed Avari nella Carniola. — 16. Loro incursioni. — 17. Non avevano zupanie nell' Istria. — 18. L' Istria era allora tutta cristiana. — 19. Eiciamus foras. — 20. Condizioni etnografiche dell' alto Timavo. — 21. Gli atti del placito al Risano dimostrano l' unità nazionale e politica dell' Istria. — 22. Inammissibilità d' una occupazione slava. — 23. I deserta loca all' alto Timavo.

§. 4.

1. L' Istria sotto il duca Giovanni, -- 2. sotto Unfredo della Rezia curiense e Burcardo suo figlio — 3. inclusa nella marca friulana creata da Carlo Magno nell' 803. — 4. Divisione di questa marca in quattro contee a. 828; una di esse era formata dall' Istria, ch' ebbe a signore Eberardo conte del Friuli a. 848–67, Unroco suo figlio, Grimoaldo a. 908, Alboino a. 911, e Vintero a. 933. — 5. L' Istria formò in questo tempo talvolta provincia a sè, talvolta fu subordinata al Friuli. — 6. Attinenze del patriarca di Grado Fortunato con Venezia. — 7. Perduta Grado si rifugia nell' Istria, poi in Francia ove muore. — 8. Questioni per l' autorità metropolitica sull' Istria. — 9. Concilio di Mantova a. 827. Le chiese istriane subordinate ad Aquileia. — 10. Si dimostra che l' Istria non ebbe allora nulla di comune colla Carniola, — 11. 15. e che sino al

952 non fu subordinata alla Baviera ma soltanto al reame italico. — 16. Spedizione in Italia di Ottone I contro Berengario II. L'Istria nel 952 viene da Ottone I infeudata, nella dieta di Augusta, a suo fratello Enrico duca di Baviera.

CAPITOLO II.

VESCOVI.

§. 1.

1. Il clero cattolico sotto Costantino, — 2. e Giustiniano. — 3. Posizione publica dei vescovi. — 4. Giustiniano subordina il municipio di Pola all'arcivescovo di Ravenna. — 5. S. Massimiano arcivescovo di Ravenna inalza a Pola la basilica di S. Maria Formosa. — 6. Nel 1331 cessa l'appellazione a Ravenna. — 7. Le decime ecclesiastiche. — 8. 11. Loro origine, ed estensione. Decreto matisconense a. 585. — 12. Religiosità degl'Istriani. — 13. Giustiniano nel 543 regola le decime nell'Istria. — 14. Il privilegio eufrasiano e la parte attendibile del medesimo. — 15. Importanza dei provvedimenti di Giustiniano. — 16. Generalizzazione delle decime. — 17. Ricchezze dei vescovati, — 18. aumentate dal precario. — 19. Possessioni della chiesa romana nell'Istria, — 20. allora malamente amministrate dal conte Alboino. — 21. Il feudo di S. Apollinare della chiesa ravennate. — 22. Possessioni del metropolita di Grado nell'Istria. — 23. Perturbazioni occasionate dallo scisma dei Tre capitoli — 24. e dalla lotta per le immagini — 25. finita dal concilio romano del 751. — 26. Scissure nel periodo longobardo per la subordinazione al metropolita di Grado e Aquileia, — 27. e nell'ultimo periodo bizantino.

§. 2.

1. La conquista franca segna una nuova era per la potenza dei vescovi. Le decime imposte dallo stato. — 2. Abusi dei vescovi istriani al tempo del duca Giovanni, — 3. tolti colla dieta al Risano a. 804. — 4. Questioni per la dipendenza dalla sede metropolitana. — 5. Sinodo mantovano a. 827 e subordinazione dell'Istria al patriarca di Aquileia — 6. confermata da Lodovico II nel 855. — 7. Le immunità ecclesiastiche, — 8. loro origine, natura, — 9. ed esercizio. — 10. Posizione privilegiata per i dipendenti della chiesa. — 11. L'avvocato nelle immunità. — 12. Le immunità favoriscono i feudi oblati alle chiese, — 13. ed i liberi commendati. — 14. Favori da Carlo Magno elargiti al clero, — 15. Lodovico il pio estende le immunità sui territori inclusi, — 16. ed i suoi successori concedono ai vescovi diritti fiscali e di giudicatura.

§. 3.

1. 2. Immunità e privilegi concessi al patriarca Paolino d'Aquileia nel 792 e nell'801, — ed al patriarca di Grado nel 794, 803, — 4. e nell'826. — 5. Predilezione dei Franchi per la chiesa aquileiese, — 6. cui viene subordinata la parrocchia di Rovigno, Umago, Daila, e Muggia. — 7. Diplomi dai Carolingi concessi ai vescovi di Trieste, — 8. a quelli di Parenzo e delle altre diocesi istriane. — 9. Immunità elargite ai monasteri. — 10. S. Michiele di Sottoterra a. 852 e 857 — 11. offre il primo esempio del mundio imperiale concesso a monasterî istriani. — 12. Altro esempio Capodistria a. 908. — 13. Come dalle immunità derivassero le giustizie ecclesiastiche. — 15. Berengario I dona al vescovo di Trieste Vermo a. 911, — 16. Ugo di Provenza Sipar Umago a. 929 e l'isola Paciana. — 17. Lo stesso sovrano dona al vescovo di Parenzo Pisino, Montona, Torre ed altre terre. — 18. Lotario II concede al vescovo di Trieste l'intero dominio su questa città coi diritti di conte palatino a. 948. — 19. Gli Ottoni favoriscono pure le chiese. — 20. Tradizioni su Ottone I. Il patriarca Rodoaldo cede alla chiesa di Parenzo il quartese di Rovigno a. 965. Accrescimento dei feudi parentini. — 21. Diploma di Ottone I a. 967, e di Ottone II a. 974. — 22. Ottone II conferma i possessi alla chiesa di Parenzo. — 23. Sviluppo della sovranità territoriale di questi vescovi, — 24. il privilegio eufrasiano, — 25. 26. e ragioni di quella e di questo. Il territorio di S. Mauro. — 27. 28. Altre prove della loro autorità comitale dedotte dalla spedizione di Orseolo II, — 29. e dalla biografia di S. Romualdo a. 905. — 30. Contribuzioni dei dipendenti. — 31. Gli arimanni. — 32. Giudicatura vescovile. — 33. I feudi d'abitazione. — 34. La contea vescovile di Parenzo. — 35. Il vicecomes. — 36. Le decime pagate dai monasteri ai vescovi e presunta sentenza di Enrico III a. 1040. — 37. Nuove questioni per queste decime a. 1174, — 38. 39. ed a. 1214. — 40. Le donazioni della contessa Azzica e della nobildonna Elisa (onde il « territorio della contessa Elisa) ». — 41. Donazioni al convento di S. Michiele al Leme. — 42. Il territorio di S. Mauro nella Polesana. — 43. Privilegio di Enrico III alla chiesa triestina a. 1039, e di Enrico IV alla parentina a. 1077. — 44. Il vescovato di Cittanova riceve Umago dal patriarca Popone a. 1037 e Daila. — 45. Questioni per Umago col vescovo di Trieste. — 47. 48. Laurenzia regina di Aquileia. Altri possessi del vescovo di Cittanova fra il Quieto e la Dragogna. — 49. Castel S. Giorgio, Castel S. Giovanni di Corneto. — 50. Signoria del vescovo di Pola su Fiume. Castua ed altre terre. — 51. Avvocatura sulla chiesa polese del margravio Ulrico II. — 52. La spedizione di Orseolo II, l'utroque honore ducem glorificavit, — 53. i fatti del 1145, — 54. quelli del 1150, — 55. ci provano l'esistenza d'una contea di Pola ora laica, ora ecclesiastica. — 56. Il vescovato di Pedena,

sue immunità e possessioni. — 57. Riassunto sulla giurisdizione laica dei vescovi, e sulle contee vescovili dell'Istria. — 58. Conseguente frazionamento degli agri municipali, — 59. mantenuta però l'unità della provincia. — 60. Rapporti giuridici fra i vescovi ed il margravio. Vescovi tedeschi. — 61. L'avvocato, il vicedomino, il gastaldo e loro sfera d'azione. - 62. 63. Gli avvocati dei vescovi, — 64. e dei monasteri. — 65. Fine dell'avvocazia col principio del secolo XIII. — 66. Conventi e vescovi. — 67. Infeudazioni. — 68. Il castel Calisedo (dei vescovi di Trieste) ai Giroldi. Isola. Longera. — 69. Il feudo di Ricarda di Montona, e sua divisione a. 1200. — 70. S. Barbara. Rovazzolo. — 71. Olmano di Montelino. — 72. Le finide del territorio di S. Mauro. S. Michiele di Pisino. I vassalli del vescovo di Parenzo. — 73. S. Michiele in Monte (a Pola). S. Michiele di Sottoterra, — 74. S. Gallo di Moggio riceve Portole a. 1002, S. Maria d'Aquileia Isola. — 75. Possessi del convento di S. Maria e di S. Andrea sull'isola di Sera. — 76. Il feudo di S. Apollinare della chiesa ravennate. — 77. Feudi del vescovo di Frisinga, del suo convento di S. Andrea, e del vescovo di Torcello.

§. 4.

1. Grado ed Aquileia nell'epoca carolingica. — 2. Fortunato di Grado, sinodo mantovano, diploma dell'855. — 3. Grado e Venezia. — 4. Diplomi di conferma. — 5. Relazioni fra il patriarca di Grado e l'Istria dall'879 al 933. — 6. Aquileia ed Ottone I. — 7. Isola donata da Ottone I a Candiano a. 972, quindi da questo venduta a Rodoaldo patriarca d'Aquileia a. 977. Donazioni di Ottone III. — 8. Conferma dei privilegi al patriarca di Grado a. 967, 974, 992. L'Istria ed i due metropoliti. — 9. I patriarchi d'Aquileia ricevono nel 931 Muggia, nel 1012 Pedena, Pisinvecchio, il porto di Fianona, nel 1002 Ruvin. — 10. Aquileia baluardo contro la Republica veneta. — 11. Corrado II dichiara il patriarca d'Aquileia principe immediato dell'impero. Giovanni XIX gli subordina Grado a. 1027. — 12. Concilio romano favorevole a Grado a. 1029. — 13. Il patriarca Rodoaldo cede al vescovo di Parenzo le decime di Rovigno a. 965; Popone cede al vescovo di Cittanova S. Lorenzo ed Umago a. 1037. — 14. Popone occupa Grado, ma Benedetto IX conferma a questo tutti i diritti a. 1044. — 15. Lotta per le giurisdizioni. — 16. Concilio romano a favore di Grado a. 1053. — 17. Enrico IV conferma le giurisdizioni di Aquileia a. 1062, e le dona Strengi a. 1066. — 18. Gregorio VII protegge il patriarca di Grado, e Venezia gli assegna le 100 anfore di vino di Capodistria a. 1074. — 19. Lotta per l'investitura. Sicardo patriarca d'Aquileia duca del Friuli, margravio dell'Istria e della Carniola a. 1077. — 20. Il patriarca Enrico privato dell'Istria e della Carniola, — 21. ottiene poscia i diritti imperiali sui vescovati di Parenzo e Trieste a. 1081. — 22. Il patriarca Ulrico riceve la Carniola ed il vescovato di Pola a. 1093, Nigrignano a. 1096; e dal margravio Ulrico II S. Sirico a. 1101, Pinguente ed altri luoghi a. 1102. — 23. Tristi condizioni di Grado.

— 24. Il patriarca Pellegrino. — 25. Ulrico II di Treffen occupa Grado, ma è vinto dai Veneziani. — 26. Concilio lateranese e definitivo accordo fra i due patriarchi. Le chiese istriane restano subordinate al metropolita aquileiese.

§. 5.

1. Apice della potenza vescovile nell' Istria dal 950 al 1050. — 2. Decade coll' aumentare della potenza del patriarca aquileiese. I vescovi non sono più infeudati dall' imperatore ma dai patriarchi. — 3. Litigi per la nomina dei vescovi, che è assicurata al clero. Al patriarca la conferma. — 4. Diritti dei patriarchi. — 5. Reazione dei vescovi. — 6. Sperpero dei beni ecclesiastici — 7. e conseguente depauperamento delle chiese. Simonia. — 8. Usurpazioni delle terre ecelesiastiche. — 9. Accrescimento dell' importanza dei vassalli e dei ministeriali.

§. 6.

1. La pace di Venezia a. 1177. Alessandro III ed i vescovi istriani a. 1177 e 1180. — 2. Intervento della curia pontificia. — 3. Conferme imperiali. — 4. I grandi vassalli ed i comuni contro i vescovi. — 5. Il vescovato di Capodistria al tempo dei Longobardi a. 755. — 6. Il plebanato d' Isola a. 1082. — 7. Ripristinamento del vescovato di Capodistria e sua dotazione a. 1186. — 8. Il vescovo Aldigero. — 9. Usurpazioni degli affittaiuoli.

CAPITOLO III.

CONTI E MARGRAVI.

§. 1.

1. Il duca (conte) Giovanni, Unfredo, Burcardo. — 2. Cadolao margravio del Friuli. — 3. Divisione della marca in quattro contee a. 828. Eberardo, Unroco, Berengario, Gualfredo, Grimoaldo, Alboino, — 4. Vintero a. 933. — 5. 6. Nel 952 l' Istria è subordinata da Ottone I a suo fratello Enrico duca di Baviera; — 7. quindi ai duchi di Carinzia Enrico il giovane a. 976. 978, — 8. ad Ottone di Franconia a. 978, 983, poi di nuovo ad Enrico il giovane a. 983. 989. Ritorna assieme alla Carinzia sotto Enrico duca di Baviera a. 989. 995. — 9. Morto questi a. 995, la Carinzia (coll' Istria) sotto Ottone di Franconia è definitivamente separata dalla Baviera. Corrado a. 1004. 11, Adalbero degli Eppenstein a. 1012. 35. — 10 Corrado il giovane a. 1036. 39, tutti duchi di Carinzia. — — 11. Frattanto erano conti d' Istria Popone, Sizone a. 952, 975, — 12. 13. 14. Variento a. 975. 1029, — 15. Vecellino marito di Vilpurga dei Sempt Ebersberg — 16. Morì nel 1037. — 17. Azzica sua figlia sposa

Popone dei Weimar Orlamünde. Donazioni di Azzica. All' avo Vecellino succede il nipote Ulrico I a. 1037. 1072. — 18. L' Istria aveva in questo tempo proprio signore. — 19. Politica degli Ottoni. — 20. Si forma la marca stiriana a. 1035 e quella alla Sann. Il ducato di Carinzia rimane vacante a. 1039. 1047. Il duca Guelfo a. 1047. 1055. — 21. Durante la vacanza nel ducato di Carinzia, l' Istria diventa marca a. 1040.

§. 2.

1. Margravio Ulrico I dei Weimar Orlamünde a. 1040. 1070. — 2. riceve in feudo anche la marca carniolica a. 1056. — 3. 4. Opinioni dello Schumi. — 5. L' Istria non fu feudo di Eberardo della Carniola; — 6. ragioni. — 7. e conclusione. — 8. Ulrico I avvocato del vescovo di Pola a. 1061. — 9. Donazioni di Enrico IV nel 1062 al convento di S. Andrea, nel 1067 al vescovo di Frisinga, e nel 1064 al margravio Ulrico. — 10. 11. Significato dell' espressione « in marchia et in comitatu ». Unità politica e territoriale dell' Istria. — 12. Ulrico I prende parte alle vicende della Carinzia, — 13. infeudata al duca Corrado a. 1057-61, — 14. quindi alla spedizione contro Bela I re d' Ungheria a. 1063, — 15. di cui sposa la figlia Sofia. — 16. Il nuntius marchionis e la pace interna. — 17. 18. Coloni e pastori slavi nell' Istria. — 19. Conseguenze. — 20. La pace generale a. 1061, — 22. 23. che lo Schumi erroneamente attribuisce al 1093. — 24. 35. Morto Ulrico I a. 1070, l' Istria è tenuta dall' imperatore Enrico IV. Popone II ed Ulrico II, figli di Ulrico I, sotto la tutela di Marquardo degli Eppenstein, — 26. duca di Carinzia (e conte di Gorizia) a. 1073. 1076. Luitoldo suo figlio a. 1076. 1090. — 27. Lotta per l' investitura. — 28. L' Istria infeudata da Enrico IV a Sicardo patriarca di Aquileia a. 1077, — 29. poi ad Enrico degli Eppenstein a. 1077. 1090, già conte di Gorizia; — 30. mentre al patriarca Enrico l' imperatore dona i diritti della corona sui vescovati di Trieste e Parenzo a. 1081. — 31, Rescritto imperiale sulla donazione di Trieste. — 32. Enrico d'Eppenstein succede nella Carinzia al fratello Luitoldo a. 1090, — 33. e l' Istria viene allora infeudata a Popone III ed Ulrico II a. 1090. — 34. I diritti imperiali sul vescovato di Pola ceduti al patriarca d'Aquileia a. 1093. — 34. Si dimostra che ambedue i surricordati fratelli erano margravi d'Istria. — 36. Distruzione di S. Giovanni di Corneto. Morto Popone III l' imperatore infeuda l' Istria a Burcardo (di Moosburg) a. 1101. Ulrico II dona nel 1102 i suoi beni nell' Istria parte ai suoi fedeli, la parte maggiore al patriarca d' Aquileia, e si ritira nella Turingia. — 37. Figlie di Popone III. — 38. Burcardo di Moosburg. — 39. Castella lungo il confine della Carsia.

§. 3.

1. Cosa s'intendeva per contea d' Istria nel secolo XI. — 2. Opinioni in proposito. — 3. L' esame delle fonti dell' epoca carolingica, — 4. dell'epoca germanica sino al 1040, — 5. ed Ulrico I, — 6. dimostrarono essere inammissibile la coesistenza di due territorî distinti (la contea e la marca).

7. La pace generale del 1061 ci prova l'unità territoriale dell'Istria, — 8. così l'infeudazione del 1077 e del 1209. — 9. Ragioni del doppio titolo nelle infeudazioni del 1077. — Come il conte divenisse margravio, — 11. 12. e come la cancelleria mantenesse il vecchio titolo (di contea) mentre le cronache usavano il nuovo (di marca).

§. 4.

1. 2. Engelberto II degli Sponheim succede a Burcardo, — 3. probabilmente nel 1112. — 4. Presunta guerra di successione, — 3. Battaglia al Timavo ed ipotetica creazione della contea d'Istria nel 1112. — 6. Anacronismi. — 7. Engelberto III secondogenito di Eng. II. a. 1124. 1173, — 8. poco si occupa dell'Istria a. 1166. — 9. Ne approfittano le città e Venezia. — 10. Agli Sponheim seguono gli Andechs con Bertoldo III a. 1173. — 11. 12. Suoi precedenti; — 13. prende parte alla battaglia di Legnano a. 1176 ed alla pace di Costanza a. 1183. — 14. Segue Bertoldo IV (dal 1195 duca di Merania) a. 1188. — 15. Fu a Parenzo nel 1194 — 16. Lo seguì nell'Istria il secondogenito Enrico IV a 1204. — 17. Ritenuto complice dell'assassinio di Filippo di Svevia, l'Istria gli è tolta e data a Lodovico duca di Baviera a 1208, indi al patriarca d'Aquileia Volchero a. 1209. — 18. Condizioni del margravio Enrico IV. — 19. Sua rinuncia all'Istria in favore del patriarca. — 20. Sofia di Weixelburgo — 21. Rinuncia anche del primogenito Ottone VII a favore del fratello Bertoldo patriarca d'Aquileia a. 1230.

§. 5.

1. L'Istria diviene feudo ereditario. — 2. I primi conti. — 3. Variento e Vecellino. — 4. I Weimar Orlamünde. — 5. Burcardo di Moosburg. — 6. Gli Sponheim, — 7. linea secondogenita. — 8. Gli Andechs linea secondogenita. — 9. Dal 1209 feudo ecclesiastico dei patriarchi. — 10. L'Istria fu prima feudo mediato, quindi feudo immediato dell'impero. — 11. Possessi del margravio. — 12. Elargizioni reali. — 13. L'Istria provincia del regno italico. — 14. La subordinazione ai duchi di Baviera continuata anche sotto i duchi di Carinzia. — 15. I margravi d'Istria signori della Carniola. — 16. Non esistette mai un'unione reale fra l'Istria e la Carniola. Esame critico dell'opinione del prof. Tangl. Il doc. del 1228. — 17. Storia delle due province. — 18. Che la Metlica non fece mai parte dell'Istria lo prova e il doc. 1228, — 19. e la storia di quella provincia.

§. 6.

1. La contea d'Istria. — 2. I conti d'Istria Engelberto a. 1061, Mainardo a. 1175, Adalberto a. 1186. — 3. erano soltanto luogotenenti del margravio (nuntii marchionis). — 4. Lo dimostra anche il trattato di Capodistria del 1182, — 5. e la necessità d'una luogotenenza — 6. affidata a famiglia potente. — 7. Dal 1208 questi luogotenenti non s'intitolano più conti ma marchesi d'Istria. — 8. Engelberto e Mainardo

sono della casa di Gorizia, Adalberto di quella di Bogen, — 9 e non tengono la presunta contea durante tutta la loro vita.

§. 7.

1. Come venne a formarsi la contea di Pisino che, allargatasi, fu detta anche contea d' Istria. Origini nel 1112 secondo il Megiser. — 2. Anacronismi, — 3. e contraddizioni in tale racconto. — 4. Opinione del Kandler. — 5. Ragioni per le quali non è accettabile. — 6. Dall' esame dell' investitura 3 giugno 1368, — 7. e dell' infeudazione 3 ottobre 1381, — 8. risulta che l' origine della contea d' Istria deve ricercarsi nelle relazioni fra i conti di Gorizia ed i vescovi di Parenzo. — 9. L' avvocazia nelle chiese vescovili, — 10 11. e nel patriarcato fu mezzo d' ingrandimento. — 12. Engelberto II. di Gorizia avvocato della chiesa parentina, — 13, così Mainardo II a. 1179, — 14. il quale dal vescovo di Parenzo ebbe in feudo Pisino ed altre terre circostanti, prima del 1183. — 15. Lotta per le decime di Rovigno col vescovo Uberto, — 16. col vescovo Pietro, e violenze dei conti di Gorizia. 17. 18. Accordi al lago Sagurana a. 1194. — 19. Risorgono le questioni e si viene ad un accordo colla contessa Beatrice di Pisino. — 20. Disegni dei conti di Gorizia. — 21. Engelberto III sposa Matilde degli Andechs. — 22. Storia del feudo di S. Apollinare, — 23. che viene in potere di Enghelberto III — 24. colla violenza. — 25 Questioni per questo feudo coll' arcivescovo di Ravenna, — 26. 27. decise a favore di quest' ultimo; — 28. ma i conti ne mantengono il dominio, e lo infeudano ai Giroldi, che lo vendono ai Castropola. — 29. Conseguente signoria dei conti di Gorizia nell' Istria pedemontana (la contea d' Istria), formata coi beni delle chiese e per ciò immuni.

§. 8.

1. Storia della contea d' Istria sotto i conti di Gorizia. — 2. Donazioni di Mainardo II e III. — 3. Eredità del Tirolo. — 4. Divisione nel 1267. La linea secondogenita o goriziano istriana con Alberto II. — 5. Governo di Alberto II a. 1267. 1303. Lotte coi Veneziani. — 6. La falsa reambulazione dei confini. — 7. Alberto II ed il vescovo di Parenzo. 8. Caratteristiche infeudazioni di Sovignaco. — 9. Il conte Enrico II a. 1303. 1323. — 10. Nel 1304 è ricordata per la prima volta dai documenti la « contea ». — 11. Apice della potenza dei conti di Gorizia — 12. Questioni fra Beatrice di Pisino e Graziadio vescovo di Parenzo a. 1323. — 13. Divisione nella linea goriziana e nella istriana (con Alberto IV) a. 1342. — 14. La « contea d' Istria » (Grafschaft zu Isterreich) è per la prima volta nominata nel documento del 1365. — 15. Lotte fra Alberto IV ed i Veneziani. — 16. Trattati di successione fra i Goriziani e gli Asburgo. — 17. Diploma del 1365 agli abitanti della contea; — 18. suo contenuto, — 19. ed importanza. — 20. Infeudazione solenne del 1368. — 21. Morte di Alberto IV a. 1374, e successione degli Asburgo. — 22. Leopoldo III

d' Austria è infeudato dal vescovo di Parenzo, e giura agli abitanti i privilegi; così i successori. — 23. 24. Tristi condizioni interne della contea sotto i Goriziani; — 25. non migliori sotto gli Asburgo. La contea ipotecata o venduta. — 26. Il suo peggiore momento. — 27. I vescovi di Parenzo chiedono agli Asburgo parziale restituzione dei loro beni. — 28. Amministrazione della contea. Il capitano, il giudice, gli urbarî, la banca.

§. 9.

1. Come si componesse la contea d'Istria attorno Pisino, — 2. non si può precisare. — 3. La contea di Pisino ed il suo urbario. — 4. Pisino. — 5. Pedena. — 6. Vermo. — 7. Senia e Urania. — 8. Bogliuno e Rachele. — 9. S. Lorenzo e Sovignaco. — 10. Su queste esercitavano l' alto dominio. — 11. 14. Aggregazioni posteriori per donazioni dei vescovi di Pedena, Parenzo, Pola e dei patriarchi. — 15. Riassumendo, — 16. si deve conchiudere che la maggior parte della contea d' Istria era formata da territorî ecclesiastici immuni. — 17. Mutamenti posteriori. — 18. Confini fra l' Istria da un lato, la Carsia e la Liburnia dall' altro; fra la contea d' Istria (austriaca) ed il marchesato d' Istria (veneto). — 19, Litigi per i confini. — 20. Le ville di Raspo. — 21. Il bosco di Montona. — 22. Le differenze, — 23. 24. e loro conseguenze.

§. 10.

1. La Carsia e la Liburnia, — 2. Circoscrizione d' Augusto a. 27 av. Cr. I Carni ed i Catali subordinati alla colonia di Trieste. — 3. Il numerus tergestinus. — 4. Frazionamento feudale. — 5. La Liburnia ai vescovi di Pola, la Carsia ai patriarchi d' Aquileia. — 6. Infeudazioni ai Duinati ed ai conti di Gorizia. — 7. Questi ultimi s' acquistano la supremazia. — 8. 10. I Duinati si sottomettono all' Austria a. 1366. Proteste dei patriarchi. — 11. I Walsee a. 1399, — 12. ricevono l' infeudazione della Liburnia dal vescovo di Pola. Erronea opinione del Racki. — 13. Divisione fra Ramberto e Volfango dei Walsee a. 1464. Gli Austriaci ereditano da Volfango nel 1466, da Ramberto nel 1483, — 14. e dai conti di Gorizia nel 1500. Vicende di Castelnovo e di Raspo. — 15. Amministrazione dei feudi sulla Carsia.

APPENDICE.

Esame critico dello studio del dott. Hasenörl: Deutschlands süd östliche Marken im 10, 11 und 12 Iahrhundert (Le marche a Sud-Est della Germania nel X, XI e XII secolo).

CAPITOLO IV.

COMUNI.

§. 1.

1. Gl' indigeni (Veneti e Celti). I castellieri. — 2. Il re Epulo. — 3. La conquista romana a. 178. 177. — 4. Insurrezione degl' Istriani nel 129, e fondazione di colonie militari a Trieste e a Pola. — 5. Diffusione della coltura romana. — 6. L' Istria fu sino al 42 subordinata al proconsole per la Cisalpina. — 7. Nelle guerre civili parteggiò per Pompeo contro Cesare a. 49, poscia per i republicani contro i triumviri. Dal 42 al 40 fu provincia del triumviro Antonio, dal 40 di Ottaviano. — 8. Ottaviano Augusto nel 27 av. Cr. aggregò l' Istria alla decima regione italica (Venetia et Histria). Confine all' Arsa. — Collegi augustali. — 10. Le colonie di Pola (Pietas iulia), di Trieste e di Parenzo. — 11. Divisione della provincia in quattro circondarî. — 12. Pola capitale. — 13. Costituzione municipale. I comizî curiati, — 14. la curia, i duoviri, gli edili, i questori, — 15. le tribù. — 16. Prosperità interna. — 17. Are e templi all' Istria. — 18. Prodotti e commercio. — 19. S' accrescono le città e le borgate. — 20. Trasferimento di nuovi coloni romani. — 21. Concessioni di Antonino Pio a. 213. — 22. Corporazioni. — 23. Istituzioni dei consolari, dei giuridici, — 24. dei correttori, — 25. e dei curatori. — 26. Decadimento dei municipî. — 27. Il decurionato diventa ereditario. — 28. Costantino. — 29. Istituzione delle prefetture. — 30. L' Istria (colla Venezia) è retta da un consolare subordinato al vicario per l' Italia. Il confine è trasferito dall' Arsia alla Tarsia. — 31. I difensori. — 32. Riepilogo. — 33. I coloni ed i servi della gleba. — 34. Cause dell' estendersi del colonato.

§. 2.

1. Irruzione dei Marcomanni a. 169. — 2. L' editto di Milano a. 313. — 3. Diffusione del cristianesimo nell' Istria. Le sue basiliche ed i suoi vescovi. — 4. Crispo ucciso a Pola a. 326; così Gallo a. 354. — 5. Battaglia al Vippaco a. 391. — 6. Le trasmigrazioni dei popoli. I Visigoti attraversano l' Istria nel 403 e 408. — 7. Germani stabiliti alle Alpi. — 8. Irruzione degli Unni e distruzione di Aquileia a. 452. — 9. Fine dell' impero romano occidentale a. 476. — 10 Odoacre cogli Eruli a. 476 al 489. — 11. Gli Ostrogoti a. 489 al 539. — 12. 13. Nuova costituzione nell' Istria. — 14. Il comes Gothorum. — 15. Il re Teodorico e Stefano vescovo di Pola. — 16. Accrescimento del commercio. — 17. L' Istria

descritta da Cassiodoro. 18. L' Istria e Ravenna. — 19. Contributo degli Istriani. - 20. Le truppe comitatensi. — 21. Reazione degli abitanti contro il dominio ostrogoto. Vitalio duce bizantino occupa l' Istria a. 539.

§. 3.

1. La « santa repubblica » e le basiliche. — 2. L' eufrasiana a Parenzo, e le basiliche di Trieste, Pola, Cittanova. — 3. Insigni prelati istriani di questo tempo; guerrieri. Il doge Trandonico, — 4. Costituzione bizantina nei primi decenni, — 5. sostituita poscia dal governo militare. — 6. La curia si mantiene nell' Istria fino all' epoca franca. — 7. 10. Prove relative. — 11. Le conseguenze dello scisma istriano, — 12. 13. e delle irruzioni dei Longobardi, Avari e Slavi. — 14. I limitanei sulla Carsia. — 15. La lotta per le immagini. — 16. La conquista longobarda a. 751. — Il ritorno dei Greci a. 774.

§. 4.

1. La conquista franca a. 788. — 2. Introduzione del feudalismo. Nuove istituzioni, — 3. confische, — 4. angherie ed imposte, — 5. e deplorevoli condizioni degl' indigeni. — 6. La dieta al Risano a. 804. Diploma di Lodovico il pio a. 815. — 7. Parziale riacquisto dell' autonomia da parte delle città, — 8. 9. mentre il feudalismo si estende nella campagna. — 10. Perdurano nelle città le magistrature bizantine e le istituzioni giuridiche romane. - 11. Magistrature feudali estese nelle città col secolo X. — 12. Famiglie tedesche (franche) stabilite nell' Istria, e loro origine. — 13. La perdita degli agri municipali sino allora dipendenti dalle città — 14. favorita dalle immunità ecclesiastiche e dalle baronie laiche. — 15. Estensione dei feudi nella campagna. — 16. I possidenti ed i mercanti nell' epoca romana e bizantina, — 17. e nell' epoca longobarda e franca — 18. Introduzione degli scabini; — 19. loro storia ed attribuzioni; — 20. loro comparsa nell' Istria nel secolo X. — 21. Il placito giudiziario a S. Andrea del Quieto a. 991. — 22. L' Istria continua anche in questo tempo a formare una provincia a sè. — 23. L' importanza politica degli scabini, — 24. i cittadini ed il publico governo, — 25 i iudices nel secolo XI, — 26. l' advocatus tocius populi, — 27. i locopositi, — 28. le ambascierie, i fiduciari, ecc. — 29. provano il perdurare della partecipazione dei cittadini alla cosa publica, — 30. partecipazione dovuta anche al conservarsi della nazionalità romana. — 31. Riassunto sulle condizioni politiche delle singole città, — 32. e delle borgate.

§. 5.

1. Il commercio istriano ristretto all' Adriatico. — 2 Intimi rapporti dell' Istria con Venezia. — 3 Privilegi commerciali — 4. Corsari narentani, — 5 e croati. — 6. Guerra dì questi con Venezia. — 7. I Saraceni saccheggiano Ossero a. 842 e sconfiggono i Veneziani a Sansego. — 8. I Croati saccheggiano Caorle a. 846. — 9. Misure energiche del conte

Eberardo del Friuli. — 10. Gli Slavi ritornano alle rapine, saccheggiano Salvore a. 872, Grado a. 875, Umago, Cittanova, Sipar e Rovigno, a. 876. Vittoria del doge Orso, — 11. e pace coi pirati. — 12. I Bizantini occupano la Dalmazia e cedono ai Croati il tributo di varie città dalmate. — 13. Lotte liturgiche e decadenza dei Croati e Serbi. — 14. Concilio di Spalato a 925. — 15. Relazioni fra l' Istria e Venezia. — 16. Onoranza dei Capodistriani al doge veneto di 100 anfore di vino, a. 932. — 17. considerata da cronisti posteriori quale atto di dedizione. — 18. Il marchese Variento ed ostilità contro Venezia. — 19. La pace di Rialto fra l'Istria e Venezia a. 933, — 20. 21. e sua importanza per i Veneziani. — 22. Commercio degli schiavi — 23. 24. proibito dalla Republica a. 960. — 25. Commercio del legname. — 26. Stato della coltura intellettuale. — 27. Errore del Sanudo riguardo a Capodistria. — 28. Il ratto delle spose veneziane, — 29. e la festa delle Marie. Il cronista Marco ed il pirata Gaiolo. — 30. Opinione del Navagero. — 31. Spedizione di Venezia contro i Narentani a. 948. — 32. Depauperamento delle chiese istriane. — 33. Amichevoli rapporti fra Candiano IV ed Ottone I. — 34. Cessione d' Isola a Vitale Candiano a. 973.

§. 6.

1. Morte di Candiano IV e turbolenze nell'Istria. — 2. Nuovo trattato fra Capodistria e Venezia a. 977, — 3. e sua importanza. — 4. Il rappresentante del doge a Capodistria e sue attribuzioni. — 5. Politica di Venezia. — 6. Il doge Orseolo. — 7. Autonomia di Capodistria. — 8. Il conte Sicardo. — 9. Ottone II e Venezia. — 10. Chiusura dei porti istriani. — 11. Orseolo II ed Ottone III. — 12. Venezia rompe le relazioni commerciali con Verona e coll' Istria a. 996. — 13. 14. Venezia riprende le spedizioni contro i Croati. — 15. Spedizione di Orseolo II a. 1000. Suo arrivo a Parenzo, Pola, Ossero e Zara. — 16. Vittorie sui pirati, — 17. ritorno trionfale. — 18. e lo sposalizio col mare. Vantaggio di queste spedizioni per l' Istria. — 19. 20. L' utroque honore del cronista Giovanni. — 21. Dignità comitale del vescovo di Pola. — 22. Continuano i buoni rapporti fra Venezia ed i sovrani tedeschi. — 23. Il doge Ottone contro i Croati a. 1018. Dedizione di Arbe, Ossero e Veglia. — 24. Piani degli Orseoli avversati da Enrico II e Corrado II. — 25. Venezia, i Normanni ed i Bizantini. Spedizioni nella Dalmazia e nell' Epiro a. 1084. — 26. Il crisobulo del 1084. — 27. Venezia e l' Istria.

§. 7.

1. Smania di possedere reliquie. — 2. S. Romualdo in Francia, — 3. quindi a Parenzo ove fonda il monastero di S. Michiele al Leme a. 1002. — 4. Contrarietà dei vescovi di Parenzo e di Pola. — 5. Partenza di S Romualdo a. 1005. — 6. Suo ritorno a Parenzo a. 1021, — 7. Sigimbaldo vescovo di Parenzo stabilisce i cantori ed i lettori. — 8. Prima crociata. Le schiere dei conti di Tolosa e di Ademaro di Puy at traversano

l'Istria a. 1096. Loro peripezie nella Dalmazia. Gl'Istriani e la crociata. — 9. Allentamento dei buoni rapporti fra l'Istria e Venezia. — 10. Politica veneta. — 11. Capodistria, Isola e Pola, insorte, devono giurare fedeltà a s. Marco e stipulare trattati di pace a. 1145. — 12. Conseguenza di questi trattati. Il vessillo di S. Marco. — 13. Cause probabili dell'insurrezione del 1145. Potenza dei conti dì Gorizia nell'Istria meridionale. — 14. L'imperatore Corrado III approda a Pola di ritorno dalla crociata a. 1149. — 15. Insurrezione dell'Istria contro Venezia a. 1150. Gl'Istriani vinti chiedono la pace. Trattato con Pola, — 16. con Rovigno, Parenzo, Cittanova, Umago. — 17. Il doge di Venezia non prese il litolo di dux totius Istriae. — 18. Generosità dei Veneziani verso gl'insorti. — 19. L'Istria nel libro del re Ruggero. — 20. La signoria veneta si rafforza nella Dalmazia e sulle isole del Quarnero. Venezia nel 1172. — 21. Federico Barbarossa ed i Veneziani. Pace di Venezia a. 1177, ed accordo dei metropoliti di Grado e di Aquileia per la giurisdizione sulle diocesi istriane a. 1180. Pace di Costanza a. 1183. — 22. La battaglia di Salvore a. 1176. — 23. Relazioni commerciali degl'Istriani colle città dalmate; accordi fra Rovigno e Ragusa a. 1188, fra Pirano e Spalato a. 1192. — 24. Capodistria ottiene il monopolio marittimo del sale a. 1182. — 25. Pola sempre ostile ai Veneziani. Rivolta del 1193. Riccardo cuor di leone. — 26. L'Istria scalo ai pellegrini di Terra santa ed ai Romieri. — 27. Relazioni fra Venezia e Pirano. — 28. Crociata del 1202. Trieste e Muggia giurano fedeltà al doge Enrico Dandolo. — 29. Parenzo rinnova il giuramento di fedeltà a Venezia a. 1205. — 30, Barbana e Plagna territoriali di Pola. Guerra fra Pirano e Rovigno, a. 1207, e conseguente pace a. 1208.

§. 8.

1. Scarsità delle fonti in questo periodo storico. — 2. Il feudalismo del secolo X. — 3. Come venne a formarsi il comune. — 4. I liberi quali assessori ai tribunali, deputati delle città ecc. — 5. La procedura romana mantenuta nei tribunali indigeni. — 6. Limitazione dell'autorità marchionale. — 7. Molteplice partecipazione dei cittadini alla vita municipale. Continuità della popolazione indigena e della proprietà fondiaria nel secolo X. — 8. Le confraternite e loro importanza. — 9. Il privilegio di Corrado II ai Capodistriani. — 10. falsificazione del secolo XIII. — 11. Continua nei secoli XI, XII, XIII il carattere romano della popolazione istriana che va trasformandosi nel nuovo italico. — 12. Nel mentre si fanno più stretti i rapporti colla Romagna e con Venezia, s'allentano quelli colla Germania. — 13. Il processo d'autonomia è costantemente progressivo. — 14. Agli scabini succedono nel secolo X i iudices, ed è comprovata in questo tempo l'esistenza del comune e del diritto consuetudinario. Trieste, Pola. — 15. Potere amministrativo dei comuni. — 16. Le magistrature di Trieste nel 1139, di Capodistria e di Pola nel 1145. — 17. Populus polisanus de civitate et comitatu. — 18. Vicende storiche che originarono la formazione, divisione e riunione della città e

del comitato (contado) di Pola. — 19. Avvenimenti contemporanei nell'alta Italia ed a Venezia. — 20. Probabile esistenza del consiglio. — 21, Il consolato. — 22. Attribuzioni dei consoli, Consules comunis, consules de placitis. — 23. Modalità seguite nella procedura giudiziaria. — 24. Creazione del podestà, — 25. sue attribuzioni. — 26. Il comune di Capodistria a. 1186, di Pirano a. 1192, di Parenzo a. 1194, di Pola a. 1199, — 27. di Trieste e di Muggia a. 1202. — 28. Differente sviluppo nell' autonomia delle singole città. — 29. Il consiglio minore, il consiglio del popolo, l' arengo. — 30. L' assemblea del popolo nei varî periodi della storia istriana. — 31. Quando troviamo documentato il consiglio maggiore, — 32. quando il minore. — 33. Le varie classi della popolazione, — 34. e le arti da questa esercitate. — 35. La schiavitù ed i servi della gleba. — 36. Il diritto consuetudinario, — 37. ed i primi statuti. — 38. Maggiore avvicinamento dell' Istria all' alta Italia. — 39. Periodo della massima autonomia dei comuni istriani sotto gli ultimi Andechs-Merania.

*
* *

Nel 1209 l' Istria viene subordinata ai patriarchi di Aquileia. Periodo di transizione che termina coll' assoggettamento delle città istriane a Venezia.

Tavole genealogiche: — 1. degli Eppenstein e dei Weimar Orlamünde, — 2. degli Sponheim, — 3. degli Andechs Merania, — 4. dei conti di Gorizia (Lurngau), — 5. degli Asburgo.

X²
addd rec.d
4

SENATO MARE

COSE DELL' ISTRIA

(Cont. vedi vol. XII, fasc. 3.° e 4.°)

Registro 79 (1621).

1621. — 27 marzo. — Non potendo il Senato per la ristrettezza del tempo condurre a termine il processo contro Benedetto Balbi fu Pod. di Buggie, si affida la conclusione dello stesso alla Quarantia Criminale. (c. 19)

1621. — 10 aprile. — Si approva il pensiero del Cap.° di Raspo di togliere il deposito della polvere da quella gelosia e collocarlo in luogo adatto potendo spendere nei lavori necessarî fino a duecento ducati. (c. 31 t.°)

1621. — 17 aprile. — Che si mandino al Cap.° di Raspo ducati cinquecento perchè paghi i crediti di quei leggeri e salariati che non potè pagare coi denari di quella Camera; inoltre la stessa carica provveda a correggere la mala amministrazione dei denari delle Comunità Istriane che non possono contribuire ai pagamenti suddetti. (c. 34 t.°).

1621. — 17 aprile. — Quantunque le cariche di Parenzo e Rovigno siansi accordate sulla vertenza insorta tra loro in seguito al naufragio della nave Barbarigo e circa il limite di loro giurisdizione su quelle acque, si stabilisce che il Cap.° di

Raspo, a togliere ulteriori inconvenienti, proceda alla determinazione di tale limite. (c. 35 t.°)

1621. — 29 maggio. — Si concede a Don Priamo Luciani, parroco di Albona e ad Antonio e Gasparo Scampichi fu Battista di essa terra che possano per dieci anni tagliare legna lunga nel bosco Cere di loro spettanza. (c. 50).

1621. — 10 luglio. — Si approva quanto operò il Cap.° di Raspo circa la compagnia del Governatore Vincenzo Chiuchich, e si permette a questo di condurre in Italia venticinque uomini all'obbedienza del Provv.r Gen.le in Terraferma. (c. 71).

1621. — 27 luglio. — Si concede alla Comunità di Capodistria di poter introdurre nella propria città i Cappuccini e di erigere per gli stessi un convento. (c. 83).

1621. — 21 agosto. — Volendosi esitare quei sali di pubblica ragione che trovansi a Capodistria, si stabilisce che quel Podestà « debba immediate far la descrittione de tutti li sali, che s'attrovano de particolari in quella Città, dovendo poi metter altretanta quantità di publica ragione in luogo publico, perchè ne sia fatto unitamente l'essito, quando essi se ne contentino.... dovendosi seguito l'essito della quantità, che per hora sarà posta di publica ragione, attender alla vendita anco del restante.... et quando (i particolari) non volessero unir il loro proprio con quello della Sig.ria siano tenuti in termine de giorni otto dar in nota.... tutti li loro sali ». (c. 94 t.°)

1621. — 25 agosto. — Si concede ad Orazio Negri di Albona di poter far tagliare per due anni legna lunga in un suo bosco sito nelle contrade di Ripenda e Bisse, dovendo detta legna esser condotta tutta a Venezia. (c. 96 t.°)

1621. — 28 agosto. — Istruzioni al Pod. di Capodistria perchè impedisca i molti contrabbandi di sale, che commettono quei di Pirano, trasportandone in quantità a Trieste. (c. 97 t.°)

1621. — 28 settembre. — Si commette al Cap. di Raspo che veda di riparare ai disordini esistenti nella terra di Buggie relativi alla mala amministrazione di quelle confraternite. (c. 121 t.°)

1621. — 2 ottobre. — Attesa la scarsezza delle biade raccolte quest'anno in tutte le terre della Sig.ria, si commette

al Pod. di Capodistria che le barche armate poste in quelle acque alla guardia dei contrabbandi devano anche arrestare qualunque vascello carico di frumento che vi giungesse. (c. 132).

1621. — 8 ottobre. — Che il Podestà di Capodistria abbia cura d'impedire le frodi che continuamente si commettono a Pirano nelle vendite del sale permettendosi quei sudditi di esitare il proprio ed anche quello della Sig.ria (c. 134 t.°).

1621. — 8 ottobre. — Che il Podestà di Capodistria mandi a Pirano apposita persona che assuma notizie circa la quantità dei sali di ragion pubblica e privata colà esistenti, circa la quantità che ne fu venduta e le frodi commesse in detto commercio. (c. 135).

1621. — 8 ottobre. — Si loda il Cap. di Raspo per il sovvegno di dieci ducati dato alle famiglie Albanesi colà trasferitesi e gli si commette di continuare a soccorrerle con tener nota di quanto verrà loro dato potendo forse la Sig.ria in altro tempo esserne redintegrata. Quanto all'assegnazione di terreni, animali e strumenti, si attendono altre notizie sul numero e qualità di essi Albanesi. Essendo poi a grave danno di quegli abitanti vecchi e nuovi l'impedimento opposto alle acque di correre al mare, lo stesso Cap.° esaminerà se sia possibile riattivare alcune cisterne che già servirono in passato, e quale spesa necessiterebbe per dar corso alle acque stagnanti. (c. 136).

1621. — 3 novembre. — Che si mandino al Pod. di Capodistria i materiali per il ristauro dei ponti posti all'ingresso ed all'uscita di quella città. (c. 147).

1621. — 5 novembre. — Si approva la concessione di terreni fatta dal Cap.° di Raspo ai nuovi Albanesi, e gli si commette che investa trecento ducati in strumenti ad uso degli stessi, restando di questo credito della Sig. una annotazione nella Cancelleria di Raspo. (c. 149).

1621. — 12 dicembre. — Che il podestà di Umago metta in libertà certa barca carica di frumento diretta ad Ancona da esso trattenuta, la qual regola osserverà per tutte le barche destinate allo stato ecclesiastico. (c. 168 t,°). Simile al Pod. di Rovigno. (c. 169 t.°).

1621. — 14 dicembre. — Si comunica al Pod. di Capodistria il piacere della Sig. nell' intendere che colà «vengono smaltiti dalla pubblica caneva sali in buona quantità» e che vi continua «il corso dei frumenti forestieri» di cui verrà ben provvisto quel fondaco; la carica sudd. farà acquisti di frumento anche per la città di Venezia. (c. 170).

Registro 80 (1622).

1622. — 16 aprile. — Si concede a Bernardo Borisi di poter fabbricare una chiesa nella villa delle fontane in quel di Parenzo, essendo lo stesso tenuto a provvedere del necessario il sacerdote che farà le funzioni. (c. 20).

1622. — 2 maggio. — Che il podestà di Rovigno proceda contro quei temerarî che fingendosi pubblici notai osano stipulare strumenti ed atti pubblici. (c. 30).

1622. — 2 maggio. — Si commette al Pod. di Dignano che essendo per portarsi colà il suo successore, e trovandosi il palazzo in tale rovina da essere inabitabile, deva imporre a quei giudici che, fino a tanto sarà riparato, provvedano di abitazione il nuovo podestà. (c. 41 t.°).

1622. — 10 giugno. — Si manda al Pod. di Rovigno copia di supplica presentata da quei nodari, sulla quale egli dovrà inviare notizie, indugiando per ora nel procedere contro gli stessi. (c. 45).

1622. — 9 luglio. — Che il podestà di Capodistria assuma notizie circa la provenienza di forti carichi di sale che giungono nel porto di Trieste. (c. 71. t.°).

1622. — 10 luglio. — Essendo giunto il tempo in cui la Comunità di Montona deve restituire alla Sig.ria ducati millecinquecento ed avendo essa con vera prontezza licenziato i salariati per poter col denaro a loro riservato soddisfare al suo debito, le si concede di poter fare detta restituzione entro due anni. (c. 80).

1622. — 20 luglio. — Che il Capitano di Raspo provveda alla riparazione delle mura di Grisignana, i cui guasti sono occasione a molti contrabbandi ed altri inconvenienti. (c. 84).

1622. — 25 agosto. — Che il Podestà di Capodistria dia tre mesi di salvocondotto a quel bandito che promette di manifestare molti implicati nei contrabbandi del sale condotto a Trieste, e metta in libertà i Cranzi arrestati per eguale colpa, trattenendo a loro castigo i sali che aveano seco. (c. 102 t.°).

1622. — 15 settembre. — Si dà lode al Cap.^{no} di Raspo per aver quasi ultimata la compilazione del catastico e disegno dei beni pubblici della provincia Istriana. (c. 112 t.°).

1622. — 28 ottobre. — Che l'ufficio sopra Camere mandi al Pod. di Capodistria ducati duecento già consegnati a Stefano Gregorevich, capitano di quella barca armata ed a Giovanni Ligusich. (c. 136).

1622. — 2 dicembre. — Allo scopo di non lasciar più oltre pendente la supplica di quei di Capodistria circa la vendita dei sali di ragione privata, si stabilisce che i possessori degli stessi, qualora siano disposti a cederli per lire dieciotto al moggio di tredici staja, devano entro otto giorni notificarli alla Cancelleria di quella città e poi farli consegnare al ministro della Caneva; quelli invece che non si appagassero di tal prezzo, possano anch'essi portarli alla Caneva, dove saranno venduti assieme al sale pubblico ed a prezzo eguale. Siccome poi la Sig.^{ria} pensa di ridurre a se tutti i sali Istriani e Dalmatini, si commette ai savi del Collegio che preparino i modi per devenire a tale effettuazione. — (c. 153).

1622. — 11 gennaio m. v. — Che si mandino al Pod. di Capodistria ducati ducento dieci già pagati al Cap.° della barca armata Taddeo Cacich. — (c. 176).

1622. — 11 gennaio m. v. — Atteso quanto avea già stabilito nel 1620 il Cap.° delle Rive d'Istria circa la rovina delle mura di Albona, ed in seguito al furto sacrilego ultimamente consumato in una di quelle chiese da ladri che entrarono in città per le aperture di esse mura, si mandano al Cap.° di Raspo ducati seicento perchè ne curi la pronta riparazione. — (c. 180).

1622. — 3 febbraio m. v. — Si accorda a Carlo Faris esenzione dalla tassa che dovrebbe pagare alla Camera di Capodistria per essere stato Cancelliere mentre era Podestà di quel Reggimento Marino Barbaro. — (c. 192).

1622. — 9 febbraio m. v. — Si stabilisce l'elezione di un Provv.re in Istria a sollievo di questa Provincia; avrà duecento ducati al mese per le spese necessarie ed oltre la barca armata che si trova in Istria ne verrà mandata al suo servizio una seconda. — (c. 196).

1622. — 21 febbraio m. v. — Che il Cap.o di Raspo faccia restaurare il mulino della Sig.ria, che trovasi presso a Pinguente, dovendo la Chiesa Maggiore di quel luogo, che ne gode un terzo dei frutti, partecipare ad un terzo della spesa; il denaro dovuto dalla Sig.ria il Cap.o suddetto lo riceverà dall'Olmo ministro all'officio del Sal in Capodistria. — (c. 199).

Registro 81 (1623).

1623. — 4 marzo. — Che il Capitano alla guardia delle rive d'Istria si procuri dai frati di Veruda e dal Conte di Pola notizie circa quattordici ladri che commisero molte ruberie nel sudd. porto di Veruda e poi si sparsero per le ville vicine. — (c. 2 t.o).

1623. — 9 marzo. — Dovendo il nobile Francesco Basadonna eletto provv.re in Istria adoperarsi principalmente perchè sia osservata la parte 2 dic. decorso relativa ai sali e perchè sia pôrto sollievo a quei sudditi oppressi in tante guise, gli si commette quanto segue: comandi la subita consegna alla Caneva di tutti quei sali di particolari che non si vollero vendere a lire diciotto al moggio, togliendo così occasione di contrabbandi, e punisca quelli che posero ostacoli all'esecuzione della parte sudd. o fecero rotture sulle mura di Capodistria per compiere contrabbandi; non potendo i Cranzi, sudditi imperiali, a causa della peste, venire all'acquisto di sali, procuri di mandarne al confine quantità sufficiente, ed avendo quei di Muggia venduto quasi tutto il proprio genere ai Triestini per il che ora aumentano il prezzo del rimanente, consideri se fino al nuovo raccolto convenga mandarne colà di quello di Capodistria; curi l'esazione trascurata di molte decime di sali, e provveda in Pirano al ristauro dei magazzini guastati dai contrabbandieri nonchè al castigo dei rei, ed a Capodistria

dia espedizione ad un processo formato per varî accidenti da Vettore Contarini, Avogador di Comun; mandi alla Signoria un elenco delle quantità di sale raccolto, venduto, e rimasto di civanzo in quest'anno in tutta l'Istria, e si tenga in corrispondenza coi Provveditori al Sal. Quanto al dare qualche sollievo alle oppressioni di cui sono vittime quei popoli, ciò che non poterono i sindaci ed Inquisitori in Terraferma tra altro anche per l'incomodità di quella provincia che non può dar conveniente alloggio a tre pubblici rappresentanti colle loro corti, si commette al Provv.re suddetto che giunto in Istria faccia subito promulgare in tutte le città e ville un proclama contenente il suo mandato in tale argomento, annunciando che, durante la sua dimora in Capodistria, potranno i supplicanti recarsi a lui, e dopo eseguito quanto gli tocca circa i sali, passerà esso medesimo nei varî paesi non esclusi i contadi e le giurisdizioni; abbia di mira specialmente di togliere tre abusi e sono di « condenar, et bandir per cause, et debiti civili sotto pretesto d'inobedientia de commandamenti, che si concedono per cose tali. Li proclami multiplici, et indebiti fatti da Rettori sotto pretesto di buon governo, dalli quali derivano molte condanne per il più pecuniarie — Et gli eccessi nelle regalie de legne, che sono date dalle Communità, et Ville alli medesimi Rettori » potendo dette regalie esser commutate anche in denaro; esamini tutti i processi dei banditi assenti, i quali tante volte ignari d'essere stati proclamati devono portarsi in terre aliene e non di rado si dànno alle rapine; provveda pure che ai banditi assolti da bando di cinque anni o più sia tolto per utile della Secreteria un ducato, ed a quelli assolti da bandi minori di anni 5 mezzo soltanto; abbia facoltà di chiudere senza ulteriore ricorso quelle cause civili dalle cui sentenze gli sarà fatto appello, purchè tali sentenze non superino ducati cinquanta, oppure arrivino fino a cento ma la sentenza non sia che conferma di quella pronunciata in prima istanza; abbia mira speciale ad alcuni caporioni che tiranneggiano le ville sotto nome di esattori pubblici, agli ordini che dànno i Rettori a' contadini con pene pecuniarie, ed alle usure degli Ebrei, e conoscendo di tali disordini commessi imponga a chi tocca la riparazione; riveda

le tariffe dei Cancellieri, Notai e le amministrazioni dei monti, fondachi etc, camere, dazî etc facendo porre riparo agl'intacchi; riveda i benefici ecclesiastici, e se siano goduti da sacerdoti non investiti temporalmente, ne sequestri i frutti. Contro i rei possa usare ogni pena, anche l'ultimo supplizio, contro poi i rappresentanti trovati in colpa formi processo ad offesa e li mandi a Venezia, eccetto che si tratti di riparare ad estorsioni, ciò che egli stesso potrà comandare. — (c. 5 t.°).

1623. — 17 marzo. — Che il Provv.re in Istria curi il ristauro delle mura di Muggia e d'Albona, con obbligo a quei sudd.ti, ove ne siano tenuti, di pensare al trasporto della pietra ed all'opera. — (c. 17).

1623. — 17 marzo. — Riferendo il daziere della nuova imposta sui sali in Capodistria la quasi annichilazione presente di detto dazio che egli ritiene causata dai molti contrabbandi, si commette al Provv.re in Istria di praticare indagini e di esporre il suo parere in proposito. — (c. 17 t.°).

1623. — 29 marzo. — Che si mandi a Capodistria Agostino Callegari perchè assuma il governo di quelle ordinanze in luogo di Vincenzo Ferri, mancato di vita. — (c. 23 t.°).

1623. — 1 aprile. — Attesa l'attitudine dei terreni Istriani alla produzione dell'olio, si commette al Cap.° di Raspo che approfittando in ispecie dei nuovi abitanti favoreggi la piantagione e coltivazione degli oliveti. — (c. 29 t.°).

1623. — 29 aprile. — Che siano prestati novemila ducati di zecca al depositario della cassa dei Dieci perchè questi possano procedere all'escavo del fiume posto nella valle di Montona, senza il cui corso andrebbero a male i boschi di essa Valle tanto utili all'arsenale, ai luoghi pij, alla zecca etc. — (c. 47 t.°).

1623. — 8 maggio. — Che il Provv.re in Istria prenda una terza barca armata, ove la trovi libera, per dar la caccia ai contrabbandieri. — (c. 51).

1623. — 8 maggio. — Che il Provv.re in Istria si valga del tratto dei sali a servigio della pubblica sanità, non dovendosi però per « il sospetto de' confini, et interdetto del comertio » tralasciare la vendita dei sali ai Cranci; lo si avverte che i Provv.ri al Sal riarmano a suo servizio la seconda barca del loro magistrato. — (c. 52).

1623. — 13 maggio. — Che il Pod. di Dignano esamini alcuni testimonî della città di Pola prodotti dal Cancelliere di detta città Giuseppe Goretti arrestato d'ordine del Magistrato alle Biave. — (c. 54 t.°).

1623. — 17 giugno. — Provenendo i danni che i contrabbandieri di sali arrecano ai magazzini di Pirano da ciò che i veri custodi lasciano il loro posto e mettono alla guardia gente inetta, si stabilisce che il Provv.re in Istria, intimi a detti custodi di recarsi tosto al luogo assegnato, pena la perdita dell'incarico; lo stesso Provv.re aumenti pure di una lira per stajo i sali che si venderanno durante il presente mese per soddisfare alle spese incontrate nel cambiamento delle Camere ed in altri lavori. — (c. 74).

1623. — 30 giugno. — Si stabilisce un prestito di mille ducati a sollievo dei sudditi di Grisignana, i quali sono ridotti a tale miseria da dover talora abbandonare il loro paese. — (c. 80 t.°).

1623. — 29 luglio. — Essendo al presente tutto disposto all'uopo, si commette al Provv.re in Istria che, come fu fatto per i sali di Capodistria, tutti quelli di Muggia ed i tremila staja che restano a Pirano, devano essere condotti ai pubblici depositi e venduti al prezzo fissato di L. 18 al moggio; di tratto in tratto si pagheranno i padroni degli stessi, dovendosi procedere subito alla soddisfazione di quanto spetta ai luoghi pii ed altri per sali già consegnati; si manderà ad esso Provv.re uno scrigno, dove il ministro Olmo custodirà tutto il denaro relativo a detto commercio. Quanto ai raccolti di sale che fanno quei d'Isola e dei Brioni non sarà da curarsene purchè non arrivino a costituir materia di contrabbando. — (c. 106 t.°).

1623. — 11 agosto. — Attesi i servigi prestati da Gio. Corelli di Capodistria al principio degli ultimi moti di quella provincia, si stabilisce che il debito da esso incontrato colla Sig.ria di lire duemila trecentonovantadue per conto dei dazî, possa esser pagato in parte al presente, il resto entro tre anni prossimi. — (c. 111 t.°).

1623. — 7 settembre. — Benchè non dovrebbe sorgere alcuno dubbio di sorta sulla consegna di sali ordinata addì 29 luglio, tuttavia si avverte il Provv.r in Istria « doversi per

conto publico comprar li sali a lire dieciotto il mozo da cadauno, che vorrà venderli, et farne subito riuscita, non potendo in simili comprede ingerirsi persone particolari sotto qual si voglia pretesto ne anco li patroni delle saline, le portioni delli salinarî, et operarij in che sarà parte della vostra diligenza de invigilare con ogni maniera possibile; et li sali di quelli, che non voranno ispeditamente venderli, come di sopra doveranno esser incorporati, et incanevati con li publici in tutto ». Non deva esso Provv.re impedire che quei di Muglia e Capodistria mandino ambascerie alla Sig.ria. Quanto ad una delle barche armate d'Istria che fu d'uopo mandare in Golfo contro gli Uscocchi, mentre in Istria è necessaria pei contrabbandi, fu commesso al Provv.re Gen.le che quanto prima la metta in libertà. — (c. 115).

1623. — 3 ottobre. — Che si diano ducati settanta a Giorgio da Dulcigno per compenso del trasporto a Parenzo di alcune nuove famiglie Albanesi che sommano a trentaquattro persone. — c. 132 t.°).

1623. — 6 ottobre. — Che il Conte di Pola rinunzi ad ogni pretesa di giurisdizione sui nuovi abitanti dell'Istria che dipendono dal Cap.° di Raspo, il quale procederà subito contro quattro uomini di Dignano rei di ferite mortali contro Angelo Belin Vicecavallaro dei detti nuovi abitanti. — (c. 134).

1623. — 13 ottobre. — Che il Podestà di Pirano sia redintegrato delle spese incontrate nell'accogliere il Card.le Orsino, che, reduce da Vienna, per i cattivi tempi riparò in quel porto col suo seguito. — (c. 137 t.°).

1623. — 25 ottobre. — Si stabilisce che spetti al Cap. di Raspo il giudizio circa certo Codrich dai Castelli di Traù detenuto dal Co. di Pola e che dice d'aver trovato sotterra alle Promontore delle Doppie d'oro; essendo ciò vero sia dato al Co. suddetto l'utile che gli spetta. — (c. 140).

1623. — 28 ottobre. — Si aumenta fino a venti ducati mensili il salario di Scipione Verzi, Cap.° della cavalleria e fanteria di Raspo, a compenso del suo valore tante volte addimostrato. — (c. 145 t.°).

1623. — 16 novembre. — Essendo bene avviato il negozio dei sali in Istria e convenendo che per ora continui a dirigerlo

quel Provv.re si avverte lo stesso che la Sig.ria non può accordargli al presente il chiesto rimpatrio. — (c. 151).

1623. — 16 novembre. — Che si mandino al Cap.° di Raspo ducati quattrocento per provvedere di grano da semina quei nuovi abitanti. — (c. 151 t.°).

1623. — 30 gennajo m. v. — Facendo istanza i dazieri della nuova imposta sui sali di Capodistria per aver qualche sollievo dai danni che pretendono aver sofferto per causa pubblica, si commette al Magistrato al Sal che per ora li obblighi al solo pagamento delle rate di quanto andranno riscuotendo fino al termine della loro condotta. Il Provv.re in Istria manderà notizie più precise circa il suo parere di far pagare ai contrabbandieri i danni che patirono i dazieri suddetti. — (c. 188 t.°).

1623. — 1 febbraio m. v. — Non essendosi ancora eseguito il ristauro delle mura di Albona per mancanza di denaro all'ufficio che dovea curarlo, la Sig.ria manderà seicento ducati al Cap.° di Raspo perchè non s'indugi più oltre. — (c. 192).

1623. — 7 febbraio m. v. — Permesso di quindici giorni al Provv.re in Istria perchè venga al disbrigo di alcuni suoi affari. — (c. 193).

1623. — 23 febbraio m. v. — Permesso straordinario a quei di Muggia di vendere i loro oli ai Triestini. — (c. 199).

1623. — 23 febbraio m. v. — Che il Podestà di Pirano obbedisca subito alla carica di Capodistria rimettendo in libertà il detenuto Giacomo Capitoli. — (c. 199 t.°).

Registro 82 (1624).

1624. — 2 marzo. — Si dà lode al Provv.re in Istria perchè, in seguito alla peste manifestatasi a Lubiana, rimase alla custodia della provincia suddetta rinunziando per ora alla licenza ottenuta. (c. 5).

1624. — 9 aprile. — In seguito ad istanza della Comunità d'Isola, presentata da Tommaso Manciol, e ad altra istanza di quei di Pirano avvalorata a voce da Ant. Apollonio e Gio. Vidali, si permette che gli oli di dette terre possano essere

esitati nel Friuli ed in altri luoghi della Sig.ria anzichè nella sola Venezia. — (c. 28).

1624. — 14 giugno. — Si avverte il Cap.° di Raspo che si stanno prendendo deliberazioni circa la supplica dei Capodistriani sull'estrazione dei loro oli, circa lo stipendio del Cap. Scipione Verzi, e l'accomodamento del palazzo e sala d'armi di Raspo, essendosi fin d'ora accolto il consiglio che ogni armajuolo destinato in Istria deva rivedere le armi poste nel Castello di Pinguente. — (c. 94 t.°).

1624. — 20 giugno. — Che i provv.ri alle fortezze mandino al Cap.° di Raspo quanto gli occorre per il ristauro del suo palazzo, e delle altre parti di quel castello rovinate dai passati venti procellosi; la stessa carica sarà compensata della spesa occorsa nel ristauro di quella sala d'armi, tostochè ne avrà reso noto l'importo da aggiungere alle lire trentadue spese per gli operaj. — (c. 97).

1624. — 20 giugno. — Che il Cap.° di Raspo procuri d'istruire la Sig.ria circa la vera causa della pochezza dei raccolti fatti nei terreni dei nuovi abitanti, potendo questa esser causata da frodi anzichè da sciagure, ed ottenuta tale informazione si deverrà al sollievo di chi merita; mandi pure nota della quantità di miglio che può esser colà seminata; alla procedura contro Andrea Giurco, capo di una compagnia di nuovi abitanti, per gli eccessi da esso consumati, sarà quanto prima provveduto dai 5 Savî alla Mercanzia, che ne comandarono l'arresto a Parenzo. — (c. 98). — (V. anche c. 116).

1624. — 9 luglio. — Si stabilisce che Francesco Bragadin, ritornato dal Contado di Pola, sia obbligato a pagare le gravezze ordinarie dovute dal suo Cancelliere e Cavallaro solo per i dieci mesi che questi lo servirono, non avendo il suddetto dopo la loro detenzione nè avuto altri ministri, nè spedito alcun processo criminale; eseguito poi tale esborso, lo stesso Bragadin, ove non l'abbia già fatto, soddisferà pure alle gravezze inerenti al Contado da esso sostenuto. — (c. 113 t.°).

1624. — 13 luglio. — Che il Provv.re in Istria Basadonna possa promettere l'impunità anche a qualche complice pur di avere notizie circa il disordine successo al mercato di Maraschia

per la falsa voce sparsavi che esso Provv.re mandasse gli Albanesi ad arrestare gli Austriaci, colà venuti con molti cavalli e merci per far acquisto di sali, e riconoscendo tale voce sparsa allo scopo di danneggiare il pubblico interesse, deva castigare i rei, come si deve, procurando la restituzione delle merci depredate in quel tumulto. — (c. 117 t.o).

1624. — 7 agosto. — Si concede ad Antonio Olmo, deputato alla caneva dei sali in Capodistria, di poter rimpatriare al tempo del ritorno di quel Provv.re Francesco Basadonna, dovendo allora dar nota esatta a detto Provv.re di tutti i sali ricevuti ed esitati, e far consegna di quelli che si troveranno in deposito al suo successore. — (c. 140).

1624. — 13 agosto. — Che si mandino al Cap.o di Raspo ducati centocinquanta per ristauro delle mura di Fianona e per riparazioni ad alcuni pezzi d'artiglieria. — (c. 144 t.o).

1624. — 27 agosto. — Attesi i danni sofferti da Nicolò Albanese, conduttore del dazio del vino delle osterie in Capodistria, a causa delle tempeste che infuriarono in quella provincia, dell'accrescimento delle monete, e della interruzione del commercio per la peste, gli si concede di pagar in tre anni prossimi duc. quattrocentocinquantuno che deve alla Sig.ria. — (c. 151 t.o).

1624. — 3 settembre. — Avendo Pietro Fustinioni proposto alla Sig.ria un partito circa ai sali di Capodistria e Muglia da esitare nei paesi Austriaci, se ne manda copia al Provv.r Basadonna perchè esponga il suo parere circa il negozio e le circostanze dello stesso, come pure «quanto all'interesse di quelli sudditi, rispetto alla differenza, che possi esser dall'incorporar li loro sali come si fa hora con li publici nelle caneve per esser unitamente venduti, o riceverne immediate il pagamento al precio limitato, al dover esser dati per partito nel modo proposto con diversità di pretio, et de quantità de sali, et come potriano aggiustarsi questi interessi, et se fusse facile l'indurre li medesimi sudditi a dare senza altra conditione li loro sali in Sig.ria a pretio ragionevole, et con loro sodisfattione, et così quelli di Capo d'Istria, come di Pirano, et di Muglia». — Quanto alle difficoltà di esitare sali, causate dalla quantità di tal genere, che a prezzo inferiore vien portata a

Lubiana da quelli di Pago, fu commesso al Mag.^{to} al Sal di far provvisione opportuna. — (c. 157) — (Nella filza esiste anche la scrittura Fustinioni).

1624. — 14 settembre. — Che il Co. di Pola faccia levare il sequestro a quei benefici di Canonici e Curati, che non sorpassano i quaranta ducati annui di rendita, e dei quali fossero stati investiti i titolari da esso Conte, o dai suoi precessori, dovendo tutti gli altri ottenere lettere di possesso dalla Sig.^{ria}. — (c. 163).

1624. — 11 ottobre. — Si manda al Cap.° di Raspo, per sua informazione, copia degli ordini dati dall'imperatore al Segretario della Sig.^{ria} in Germania, circa il castigo da infliggere agli Uscocchi che depredarono una barca presso Albona, e gli Arciducali che commisero violenze nella villa Grimalda. — (c. 185 t.°).

1624. — 16 novembre. — Dietro supplica presentata da Pietro Cacich per le famiglie da esso condotte in Istria, si mandano al Cap.° di Raspo staja ottanta di segala, settanta di miglio, duecento di sorgo e quaranta d'orzo, e la somma di duecento ducati per acquisto di animali, delle quali cose la Sig.^{ria} intende dover essere risarcita in avvenire. A Francesco Ianncich che trasportò in Istria dette famiglie in numero di quattordici furono esborsati ducati centodieci. — (c. 207).

1624. — 16 novembre. — Si comanda al Pod. di Valle che mandi subito alla carica di Raspo il danaro ricavato dal dazio del vino nella propria Comunità, essendo esso destinato alla compagnia di leggeri e ad altri stipendiati. — (c. 207 t.°).

1624. — 31 dicembre. — Che il Cap.° di Raspo, il Pod. di Capodistria ed il Provv.^{re} in Istria mandino notizie alla Sig.^{ria} circa quanto scrive il Pod. di Dignano sull'andata nella sua terra del Consigliere di Capodistria Zane e la liberazione data ad un bandito con pregiudizio della propria giurisdizione. — (c. 229 t.°).

1624. — 8 febbrajo m. v. — Permesso a quei di Cittanova di vendere i propri oli nel Friuli ed in altre terre della Sig.^{ria} senza doverli trasportare a Venezia. — (c. 252).

1624. — 20 febbrajo m. v. — Non essendosi ancora in alcun modo sovvenute trenta famiglie, che il Governator Pietro

Xarcovich, detto Cacich, condusse dal territorio Turchesco ad abitare in Istria, si commette al Cap.° di Raspo che informi circa i bisogni delle stesse. — (c. 258 t.°).

1624. — 25 febbrajo. m. v. — Si licenziano gli Amb.ri di Capodistria con promessa che si avrà riflesso a quanto esposero circa il negozio dei sali. — (c. 261 t.°). — (Vedi a carte 186 t.° sollecitazione a detti Amb.ri di presentarsi alla Signoria).

Registro 83 (1625).

1625. — 8 marzo. — Si commette al Pod. di Capodistria che mandi il suo Cancelliere a Dignano per formarvi nuovo processo contro una donna, che offese la moglie del Podestà di questa terra, e pronunci giudizio in proposito. — (c. 7).

1625. — 13 marzo. — Essendosi inteso che i due Consiglieri di Capodistria non possono dar giudizio circa le operazioni di Giuseppe Balbi, Podestà di Dignano, uno per essere parente dello stesso, l'altro per deliberazione 8 genn. pass. del Cons. di X, e convenendo sentire le ragioni addotte dai sudditi di Dignano contro la carica sudd., si stabilisce che le sentenze della stessa, fino alla elezione in Capodistria di nuovi consiglieri, possano essere portate in appello al solo Pod. di questa terra. — (c. 11).

1625. — 3 aprile. — Si accetta il partito relativo ai sali d'Istria, proposto da Pietro Fustinioni ed Angelo Dalla Porta, con avvertenza che nel quarto capitolo, dove si dice « che vogliono restar obligati quando ne facesse bisogno oltr'alli settemilla mozi a pigliarne ogni maggior quantità pur per mantenimento del corso etc. » si deva aggiungere che « questa quantità di più habbi ad essere a beneplacito publico ». — Non dovendo poi esser più oltre uniti ai sali del pubblico quelli privati, si conviene che possa il prezzo di questi ultimi essere portato da lire 18 a lire 19 al moggio. — (c. 26 t.°).

1625. — 12 aprile. — Si mandano al servizio del Provv.r Basadonna per capo da guerra Ottavio Cori, e per sergente maggiore il Cap.° Vinciguerra Vignale côrsô. — (c. 35 t.°) (Vedi anche carte 40).

1625. — 15 aprile. — Scrivendo il Cap.° di Raspo che certo Mattia Chrich raccolse soldati in quella provincia comprendendo anche nuovi abitanti, i quali non meno che esso Chrich furono proclamati, ed essendo verisimile che ne siano stati levati anche tra i vecchi abitanti, sui quali l'autorità d'esso Cap.° non si estende, viene avvertito il Provv.r Basadonna d'impedire in ogni maniera che l'Istria sia spogliata di uomini. — (c. 36).

1625. — 24 maggio. — Fu grato alla Signoria intendere che il nuovo partito per i sali dell'Istria è accolto con piacere da tutti, e che il partitante fu indotto ad anticipare diecimila ducati per pagamento della nuova raccolta ed altre spese; piacque pure l'idea del Provv.re Basadonna di fissare un libro, da esser tenuto nel Mag.to al Sal, e sul quale si registrino tutte le entrate ed uscite in materia di sali; la stessa carica esorti i conduttori del partito ad ottenere con sollecitudine che i capitoli di esso siano firmati dall'Imperatore. — (c. 58).

1625. — 5 giugno. — Si avverte il Provv.r Basadonna che fu commesso al Mag.to competente l'esame sul nuovo partito di sali per l'Istria Veneta proposto dal Porta: s'intese poi con piacere che i conduttori del partito grande tolsero tutti i dazî di Capodistria, con pubblico vantaggio. — (c. 64).

1625. — 10 giugno. — Atteso il malo stato economico della Camera di Capodistria, si commette al Provv.r Basadonna che faccia « saldar la cassa del N. H. ser Francesco Minoto fu Cons.r et Cassier nella medesima città, poichè... ha convenuto... in difficentia de denari in cassa corrente supplir alle publiche occorrenze con quelli di altre casse ». La stessa carica metta buon ordine in quell'amministrazione, cosichè « come hora prudentemente è stato essequito dal Cons.r Balbi, possano li Cons.ri di tempo in tempo ricusar la ricevuta delle casse, quando non siano ben regolate » moderi infine le spese superflue specie quelle per la formazione dei « processi, casi delegadi non avendo proportione costì l'assignamento di cinque scudi al giorno alli ministri quando dalla Città escono a formar li processi, che riesce comportabili in terra ferma per l'interesse di spese sì i viaggi maggiori senza comparatione di quelle, che occorreno in Istria », — (c. 70 t.°).

1625. — 14 giugno. — Che ad Alfonso Boldù sia dato il restante salario, quale Pod. di Umago, fino addì 23 febbraio 1623, nel qual giorno andò al reggimento il successore, non essendo esso Boldù incorso nel caso della legge 1557 circa l'essersi partito da Umago. — (c. 72 t.°).

1625. — 19 giugno. — Si avverte il Provv.r Basadonna che il Mag.to al Sal ha approvato il partito dei sali per l'Istria Veneta; la stessa carica abbia cura di far venire a Venezia certo Ebreo che propone altro partito per lo stato d'Urbino; continuando prospero il partito grande, si attende, che, pagati i sali messi nelle caneve, venga spedito del denaro anche a Venezia; attesa la cura di quei di Lubiana, nessun nuovo provvedimento si stabilisce per i confini d'Istria a difesa dalla peste. — (c. 77).

1625. — 20 giugno. — Si porta a ducati duecento la sovvenzione già fissata da vari mesi per il ristauro delle mura di Fianona. — (c. 83 t.°).

1625. — 31 luglio. — Essendo nella Provincia d'Istria bene avviate « le coltivationi dei terreni nell'Isola assignati ai nuovi habitanti con la erittione di nove Ville, et con il lavoro di molti campi » cessa l'occasione al Cap. di Raspo di nuove spese; laonde, restando allo stesso la giurisdizione civile e criminale sopra i nuovi abitanti, si stabilisce che in avvenire non gli sia riconosciuta buona veruna spesa che non siagli stata commessa, e che, cessando il bisogno di visite numerose agli stessi, sia tenuto però a farne quattro per anno senza alcun utile. — (c. 117 t.°).

1625. — 14 agosto. — Si avverte il Provv.r Basadonna che, in seguito ai progressi della peste presso Lubiana, si prepari a custodirne quella provincia; coadiuvi per quanto può il Provv.r Gen.le in Dalmazia nell'impedire i contrabbandi di sali che praticano il Co. di Pago ed un suo figlio con danno del Porta conduttore del partito degli stessi — (c. 129 t.°).

1625. — 24 settembre. — L'elenco inviato alla Sig.ria dei nuovi abitanti sviati dalle ville d'Istria servirà per gli ordini opportuni ai pubblici rappresentanti; il Provv.re Basadonna procuri frattanto di castigare, ad esempio degli altri, qualcuno dei più complici in detto fatto. — (c. 159 t.°).

1625. — 24 settembre. — Fu grato alla Sig.ria sentir stabilito anche da parte degl'Imperiali il partito del sale; al provv.r Basadonna sarà concesso di rimpatriare dopo compiuto il raccolto e la revisione del genere suddetto, ed il riassetto di quelle ordinanze. — (c. 160 t.°).

1625. — 26 settembre. — Che il Capitano di Raspo assegni alcune terre alle famiglie ultimamente venute dalla Dalmazia, e somministri dei sovvegni ai nuovi abitanti che si lamentano dello scarso raccolto di quest'anno; informi la Sig.ria di quanto egli pensa sull'opportunità di stabilire in Raspo un fondaco con biade di ogni genere per tutti i nuovi abitanti; si dia sollecitudine di far restaurare per gli stessi una di quelle chiese che sia riconosciuta comoda e cerchi di conoscere un sacerdote che sia adatto a quella cura; finalmente, per meglio provvedere ai bisogni dei suddetti abitanti ed eseguire le visite che gli sono prescritte, si porti ogni anno ad abitare in Pola dal principio di ottobre alla fine di febbrajo. — (c. 164 t.°).

1625. — 21 ottobre. — Che il Provv.re in Istria mandi alla Sig.ria copia del proclama, in materia dei sali, che fu pubblicato a Trieste, perchè essa venga a conoscenza dell'opinione che si tiene colà circa il partito dei sali stessi, e mandi pure quella somma di danaro che gli avanzasse del ricavato dal negozio di detto genere. — (c. 184 t.°).

1625. — 12 novembre. — Si avverte il Podestà di Capodistria che la Sig.ria provò soddisfazione delle dichiarazioni di quei di Capodistria e di Muglia contro quanto falsi deputati aveano riferito a loro carico circa il commercio dei sali. — (c. 196).

1625. — 12 novembre. — Che il Provv.re Basadonna procuri di aver nelle mani i finti deputati di Capodistria e di Muglia, che mandarono una lettera alla Sig.ria « con indolenze « che li Cittadini, et habitanti vadano grossamente creditori « per li loro sali, che il corso sia levato, et che di necessità « se ne morano dalla fame, et altri particolari, che essendo « affettati, come anco le sottoscrittioni, et il carattere, et per « il modo insolito di unione delli Deputati di due Communità « diverse senza licentia, o notitia alcuna de publici Rappre- « sentanti » misero in sospetto la Signoria, ben presto convinta

della falsità dalle lettere del Pod. di Capodistria, e dalle dichiarazioni delle comunità suddette. — (carte 198).

1625. — 18 novembre. — Che il Provv.re Basadonna continui nel premunire quella Provincia dalla peste, malgrado che ne segua qualche danno al partito dei sali da parte di quelli che lo vedono di mal'occhio, mentre per contrario è favorito dai Ministri Imperiali; essendosi poi inteso con dispiacere « che manchino li Rettori di (quei) Reggimenti et che non ci sia chi assista alli giudicij, et al governo; però se oltra quelli di Puola, et Cittanova, che sono morti ne mancano di altri » il Provv.re sudd. ne dia avviso, — (c. 201 t.°).

1625. — 26 novembre. — Spiacque molto alla Sig.ria intendere il rifiuto dato ad Angelo Da Mosto, Cap.° di Raspo, da un prete di Pola, circa il dargli alloggio in casa propria, e per togliere a detta carica il disagio dell'abitazione incomoda e dell'aria cattiva, le si commette che, durante il tempo stabilito per la dimora colà, si porti nei luoghi circonvicini e faccia eseguire le semine; per i quattro mesi che durerà detta dimora le siano corrisposti ducati duecentoquaranta; deva esso Cap.° informare circa lo sviamento dall'Istria delle ultime famiglie venute di Dalmazia, attribuito al Conte di Sdrino; durante poi la mancanza di Rettore a Pola, possa nei mesi di sua residenza in detta città amministrarvi giustizia in prima istanza, e perchè abbia modo di spedire i tanti processi, anche d'importanza delle nuove famiglie, ed ajutar qualche carica nel procedere alle detenzioni e per altri bisogni, gli sia assegnata per il rimanente dei quattro mesi sudd. una barca armata e quattro ufficiali con un cavaliere. — (c. 207).

1625. — 8 dicembre. — Si spedisce al Provv.r Basadonna il processo assunto in Venezia dall'Avogadore A. Vendramin circa la falsa lettera a carico di quei di Capodistria e di Muglia, e si commette a Girolamo Maffei portatore della stessa che si presenti al sudd. Basadonna. — (c. 225 t.°).

1625. — 9 gennaio m. v. — Si riconosce quanto sia giusto dar permesso di rimpatriare al Provv.r Basadonna dopo tre anni che affatica nell'Istria, ma, per l'importanza del negozio dei sali, gli si commette d'informar prima minutamente la Sig.ria, che deverrà alla nomina di un successore, o ad altro rimedio. — (c. 250 t.°).

1625. — 13 gennaio m. v. — Si dà lode al Cap.° di Raspo per aver provvisto in Pola alla riduzione di quel Consiglio, elezione di ufficiali e specialmente dei Provv.ri alla Sanità, e regolazione di quel fondaco; gli si commette d'informare la Sig.ria circa i bisogni di riparazioni che ha quel palazzo; delle notizie che dà sulla coltivazione degli olivi si fa capitale per altro tempo. — (c. 253).

1625. — 13 gennaio m. v. — In seguito al brutto fatto dei paesani di Marzana e Momaran che impedirono ai ministri del Cap.° di Raspo la cattura di Simeone Lucacich, reo di grave colpa, si commette a detta carica di procedere contro i capi della rivolta; a togliere poi che si ripetano tali inconvenienti, verrà mandata ad esso Cap.° la barca già destinatagli, con militi di nazione Albanese, che sono contrarî ai Croati e Morlacchi dai quali derivano i nuovi abitanti, e saranno deputati al servizio pur di esso Cap.° sei ufficiali ed un cavaliere, anzichè quattro ufficiali ed un cavaliere come al presente. — (c. 253).

1625. — 13 gennaio m. v. — Attesi i molti contrabbandi di sale che si commettono in Istria e che per la maggior parte avvengono da parte « delle saline di Pirano con l'asportatione di circa mille moza l'anno, che rilevano una gran summa di denaro » si stabilisce che la Sig.ria sia minutamente informata circa quanto fa duopo per la fossa che quel Provv.re ha proposto di condurre intorno a dette saline. — (c. 254 t.°).

1625. — 27 gennaio m. v. — Trovandosi Marco Valier, podestà di Capodistria, senza cancelliere per aver questi abbandonata la carica in causa delle gravezze che quella cancelleria paga alla camera ed all'ufficio delle Rason Vecchie, si stabilisce che dette gravezze s'intendano tolte sino dal principio del presente reggimento, e che questa esenzione duri per tutto il Reggimento prossimo del Pod. Barbaro. — (c. 265 t.°).

1625. — 5 febbraio m. v. — Si avverte il Provv. Basadonna che fu stabilito di eleggergli un successore, che si porterà in quella provincia al principio di aprile. — (c. 273). (vedi anche c.te 274 t.°).

1625. — 5 febbraio m. v. — Malgrado la legge emanata che tutti i frumenti che arrivano in Istria devano essere

condotti a Venezia, si concede al Provv. Basadonna che possa trattenerne certa quantità per sovvenire alla povertà di quei di Grisignana e di altre terre; si avverte lo stesso che a questa legge fu ultimamente disobbedito. — (c. 274).

1625. — 10 febbraio m. v. — Si concede ad Annibale Benzon, governatore delle ordinanze Istriane, un mese di licenza per portarsi in questa città ad aggiustare alcuni suoi conti. — (c. 277 t.°).

1625. — 10 febbraio m. v. — Che anche l'intera provincia dell'Istria sia compresa nella deliberazione 17 aprile decorso circa il pagamento della nuova tassa di un soldo per lira sull'olio che viene estratto in quella terra con esenzione però, attesa la sua povertà, di pagare detto onere sull'olio che si consuma entro i limiti di essa provincia. — (c. 277 t.°).

Registro 84 (1626).

1626. — 14 marzo. — Si avverte il Provv.re Basadonna che fu commesso al Magistrato al Sal di far condurre a Venezia quel carico di tal genere che rimane ancora nelle campagne di Pirano, del quale bisogna tener conto « per li con- « trabandi, per l'impedimento del corso, per il rischio di peste, « et per il dubio, che habbiano (essi sali) ad incorporarsi con « li novi, al pagamento augumentato, che principia quest'anno ». Allo stesso Basadonna fu eletto il successore nella persona di Giulio Contarini. — (c. 27 t.°).

1626. — 30 marzo. — Che il Provv.re in Istria mandi alla Signoria copia di tutte le partite d'esborso fatte dal Porta conduttore dell'impresa dei sali. — (c. 38).

1626. — 30 marzo. — Commissione a Giulio Contarini eletto provveditore in Istria. Deva esso dar seguito ai processi che lascia sospesi il Basadonna, cercando d'infliggere bandi quanto meno è possibile; si porti alla visita delle città, terre ed anche contadi di quella provincia, accordando ovunque i suffragi dovuti; tolga quanto può gli abusi « di condennar et « bandir per cause, et debiti civili sotto pretesto de inobedienza « de commandamenti, che si concedono per cose tali. Li pro- « clami moltiplici, et indebiti fatti dai Rettori sotto pretesto

« di buon governo, dalli quali derivano molte condanne per il « più pecuniarie. Et gli eccessi nelle regalie de legne, che « sono date dalle Communità, et Ville alli medesimi Rettori ». Reprima inoltre i capi delle ville che tiranneggiano, i Rettori che fanno comandamenti con pene pecuniarie ad arbitrio, gli ebrei che eccedono nell'usura, i cancellieri e notai che non applicano le tasse con giustizia ed i cattivi amministratori dei monti e dei fondachi, delle camere etc. — (carte 39).

1626. — 7 aprile. — Duole alla Sig. che il Basadonna per le sue sofferenze deva lasciar l'Istria prima che vi giunga il successore; ove qualche miglioramento di salute non gli permetta di attendere quest'ultimo, lasci gli ordini opportuni alla carica di Capodistria. — (c. 52).

1626. — 7 maggio. — Si approva la elezione alla carica di ammiraglio del porto di Capodistria fatta da quel Podestà nella persona di Francesco Ricobon fu Pellegrino in luogo di Giuseppe Garella defunto. — (c. 88).

1626. — 22 maggio. — In seguito a supplica della Com.tà di Capodistria, presentata dal suo amb.re Giacomo Fine, si stabilisce che nonostante la deliberazione 25 nov. 1623 quella città sia restituita « nell'antica libertà di poter estrahere l'oglio, « che nasce nel suo territorio per via di mare, così per la « Patria del Friuli, come per altri luoghi dello stato nostro « pagando li soliti datij, come 400 orne all'anno, che fossero « estratte per via di terra per Cranzi et per altri luoghi dello « medesimo stato, non siano sottoposte a datio alcuno, come « poteva far prima della deliberatione sopradetta ». I provv.ri sopra ogli avranno cura che alla vendita delle 400 orne suddette partecipino tutti i cittadini che estraggono ogli, in proporzione alle quantità estrattene. — (c. 109),

1626. — 22 maggio. — Che il Provv.r in Istria Contarini premunisca quella provincia dalla peste che infierisce nella bassa Carniola. — (c. 110 t.°).

1626. — 23 maggio. — Che Andrea Contarini fu Gio. Gabriele sia rimborsato di lire quattromilaquattrocentouno, soldi dodici, piccoli uno del proprio denaro, che spese per paghe agli stipendiati e leggeri di Raspo mentre tenne quel reggimento. — (c. 113 t.°).

1626. — 16 giugno. — Che il Provv.r Contarini mandi con tutta celerità al Provv. G.le in Dalmazia le barche armate che tiene al suo servizio. — (c. 135).

1626. — 11 luglio. — Si stabilisce per quindici anni una pensione di cinque ducati mensili alla vedova e figli di Giacomo Grisonio ucciso nella sollevazione di Muggia mentre attendeva alla guardia di alcuni passi dell'Istria per ordine di quel Provveditore. — (c. 165 tergo).

1626. — 6 settembre. — Attesa l'estrema povertà della terra d'Isola, ed in seguito a quanto supplicò per la stessa Tommaso Mazzuoli, si stabilisce che il privilegio concessole addì 27 sett. 1588 sia confermato, e possano gl'Isolani condurre i loro vini in qualunque terra del Friuli nel modo stesso che usavano prima della deliberazione 20 settembre 1625. — (c. 221 t.o).

1626. — 19 settembre. — Avendo richiesto il provv.re Contarini di rimpatriare, lo si esorta a procedere nella visita di quella provincia, ed a sorvegliare che « li sali siano incanevati... e levati dalla campagna » attendendo alle quali occupazioni arriverà presto la fine dei sei mesi, e sarà più prossimo il tempo d'appagare il suo desiderio. — (c. 233).

1626. — 25 settembre. — Si concede ad Angelo Dalla Porta e Pietro Fustinioni, conduttori del partito del sale, che, pagando essi per il giorno 3 ott. prossimo quanto devono alla Sig.ria, s'intenda a detta epoca, e non al 3 luglio, com'erasi fissato, il compimento del primo anno del partito. — (c. 241)

1626. — 26 settembre. — Che il Capitano di Raspo formi processo contro i rei che vendettero agli Austriaci alcuni pezzi di artiglieria di pubblica ragione, nonchè contro quelli che rubarono i danari della chiesa di Rozzo; mandi pure notizie circa la vertenza tra il parroco ed il zuppano di detto castello. — (c. 244 t.o).

1626. — 26 settembre. — Che il Cap.o di Raspo possa spendere ducati centocinquanta per ristauro di quei molini e ducati trenta per ristauro del suo palazzo. — (c. 224 t.o).

1626. — 15 ottobre. — Che il Provv.re in Istria esorti i Piranesi a mettere in pratica certa loro deliberazione che

intende ad ovviare a molti contrabbandi di sale commessi nelle loro saline. — (c. 252 t.°).

1626. — 11 novembre. — Che il Cap.^{no} di Raspo proceda contro quelli di Rozzo che vendettero agl'Imperiali alcune artiglierie della repubblica e rubarono il denaro di quelle scuole pie: procuri la restituzione delle artiglierie stesse. — (c. 265).

1626. — 24 novembre. — Che il Cap.^{no} di Raspo possa spendere ducati duecento nel ristauro del palazzo di Portole. — (c. 279).

1626. — 12 dicembre. — Che il Pod. di Capodistria proceda contro Francesco Vida e gli altri complici nel ladroncinio dei libri di quel vicecollaterale. — (c. 289 t.°).

1626. — 29 gennaio m. v. — A difesa dei sudditi Istriani dai loro oppressori e per impedire i contrabbandi ed altri soprusi che si commettono nel negozio dei sali, come pure per tanti altri rispetti « usurpationi de confini, negocij con « Austriaci, buon governo de soldati delle Cernede, turbationi « frequentissime de Triestini con la navigacione prohibita nel « nostro golfo dei sali forestieri » si stabilisce di eleggere un provv.^{re} straordinario in quella provincia: fra gli altri provvedimenti converrà stabilire lo smantellamento di alcune saline erette senza permesso, e che col copioso prodotto impediscono lo smercio dei sali di pubblica ragione. — (c. 320 t.°).

1626. — 29 gennaio m. v. — Dietro richiesta del Podestà di Capodistria sulla competenza di foro del Podestà di Pirano nella giudicatura che questo pretende spettargli per « la liqui- « datione dei nomi di quei contrabandieri che con barche, et « brazzere cariche de sali, rubbate in Siciol furono fugate dalle « nostre barche armate con la morte de uno delli delinquenti » si stabilisce che spetti al richiedente suddetto e suoi consiglieri la procedura per i casi in materia di sale in tutta la provincia: gli si dà lode per aver devoluto ai soldati delle barche armate il carico di sale catturato. Seguono altri provvedimenti sul modo di pagare detti soldati. — (c. 322)

1626. — 13 febbraio m. v. — Trovandosi la provincia dell'Istria in molto disordine si stabilisce di accrescere l'autorità della carica di Capodistria, riducendo questo reggimento

all'antica sua dignità; si aumenta perciò il salario di essa carica e dei due consiglieri che l'assistono; ogni podestà deva al suo ritorno aver compita la visita di tutta la provincia; i Rettori, che saranno deputati ai quattro primi reggimenti, devano esser eletti ciascuno con quattro votazioni del Maggior Consiglio e parimenti i due consiglieri. — (c. 335 t.°).

1626. — 13 febbraio m. v, — Si respinge la proposta che sino a tanto il Podestà di Capodistria potrà esercitare con frutto la nuova autorità affidatagli, venga eletto un Provv.re straordinario in Istria. — (c. 337 t.°).

1626. — 27 febbraio m. v. — Essendosi inteso che quei delle barche armate d'Istria arrestarono venticinque cavalli di Carnioli, carichi di sale tolto di contrabbando a Pirano, e che questo fu dal Pod. di Capodistria destinato in premio ai soldati delle barche sudd., il quale ordine non fu obbedito che in parte con malcontento di tali soldati, si commette ad esso Pod. che procuri di riferire alla Sig.ria chi è causa della cattiva azione. — (c. 345).

Registro 85 (1627).

1627. — 18 marzo. — Si scrive al Pod. di Capodistria che possa spendere ducati ottantacinque nel ristauro di quel magazzino delle artiglierie; che la Sig.ria fu soddisfatta dell'uso che esso fece di barche adatte per levare da Siciol, Fasan e luoghi vicini il sale ivi deposto, come pure del nuovo arresto eseguito dalle barche armate di cinque moggia di sale, che portavano alcuni Piranesi di contrabbando a Duino, perchè, essendo seguita anche la cattura di uno dei rei, sarà data occasione di esercitare la dovuta giustizia ad esempio degli altri. — (c. 11).

1627. — 20 marzo. — Si stabilisce che i nuovi abitanti della villa di Petrovia e di altre nel territorio di Umago diano il compenso per i danni arrecati agli oliveti dei loro vicini dai propri animali, dovendo essi riavere detti animali ove fossero stati presi dai danneggiati. — (c. 15).

1627. — 27 marzo. — Che il Pod. di Capodistria riconosca e mantenga il possesso del feudo di S. Andrea di Calisedo

nella famiglia Capello, alla quale fu concesso detto feudo dopo il suo ritorno alla Sig.ria per l'estinzione della famiglia Gerolda che si era investita. — (c. 22).

1627. — 30 marzo. — Avendo Aurelio Germanis sopramassaro ai biscotti ed alle munizioni in Capodistria fatto intendere che per la sua tarda età rinunzierebbe alla seconda di queste cariche, si commette al Cap.° di detta terra di avvertirlo che la Sig.ria vuole assolutamente rappresentati da una sola persona quei due ufficî, e quindi provveda. — (c. 28).

1627. — 11 maggio. — Si conferma alla Com.tà di Capodistria la deliberazione, 18 aprile pass., presa da quel Consiglio, circa la precedenza dei propri sindaci « in tutti li tempi, et « occasioni, che richiede la honorevolezza di esso carico » come si osserva nelle altre Città del nostro Dominio. — (c. 66).

1627. — 18 maggio. — Atteso il danno che affermano di soffrire quei di Montona dalle investiture di terre soggette alla loro Comunità, che si danno a persone dell'Istria col titolo di nuovi abitanti, si annullano le concessioni di tal genere fatte a Gio. Cuicich, Giovanni Pastrovich, Mico e Vido Decovich ed a qualunque altro vecchio abitante, e si stabilisce che dette terre siano lasciate a frutto di quella Comunità, con obbligo però di metterle a coltura entro cinque anni. — (c. 72).

1627. — 22 maggio. — Sostenendo da tre anni Carlo Polverini, « scontro » nella Camera fiscale di Capodistria, un'altra carica per la quale è impedito di guadagnarsi cento ducati all'anno, com'era solito in addietro, e deve ancora pagare col proprio alcuni « Cogitori » per le molte scritture inerenti a detto ufficio, gli si concede un compenso di duc. cento per il servizio già prestato, ed un assegno di duc.ti dodici mensili per il tempo venturo. — (c. 81).

1627. — 22 maggio. — Che il Cap.° di Raspo stia in guardia contro i vecchi abitanti dell'Istria, che, per ottenere terre da coltivare, si fingono nuovi venuti; procuri anche la restituzione degli attrezzi, animali etc., prestati ai nuovi abitanti al loro arrivo, semprechè possano provvedervi. — (c. 84).

1627. — 1 giugno. — Si avverte il Pod. di Capodistria che la Sig.ria prenderà qualche deliberazione circa le richieste

di denaro fattele da diverse persone di quella terra in acconto dei sali; avvicinandosi poi il tempo del nuovo raccolto, lo stesso Pod.tà faccia che quel partitante paghi i bollettini dei sali già consegnati, del quale esborso sarà rimborsato. — (c. 97.)

1627. — 12 giugno. — Per togliere le frodi nel commercio dei sali si commette al Pod. di Capodistria che « al « Zambon, che riceve i sali di quella Città, et di Riva al qual « spetta far i bollettini di credito, sia in avvenire dato per « scontro a scriver il Polverino, scontro della Camera di quella « città, dovendo anco il deputato dal detto Zambon a ricever « in suo nome li sali de Mugia per far i bollettini, come di « sopra, essere particolarmente tenuto di scriver in conformità « con il scrivan, che viene d'anno in anno eletto dal Cons.° « de Muggia per tenere conto de sali, che si levano, rispetto « all'ottavo, che è dell'istessa Communità di Muggia ». — (c. 106).

1627. — 1 luglio. — Che Lorenzo Contarini, destinato Capitano a Raspo, provveda con qualche buon contratto che siano trasportati alla marina molti « stortami » tagliati nei boschi Istriani per uso dell'Arsenale, dalla quale condotta furono esentati quei Comuni per la loro povertà. — (c. 128).

1627. — 1 luglio — Devono Angelo Dalla Porta e Pietro Fustinoni versare ai particolari la somma di denaro che importano i bollettini dei sali consegnati ai ministri pubblici con sicurezza che ad essi partitanti sarà bonificato detto esborso; e poichè ricercano gli stessi che « dovendo seguire li paga- « menti nel presente mese, che si matura una rata del paga- « mento, sia commesso a chi spetta, et ai Ministri dell'officio « del sale in particolare, che gli pagamenti, che dai sopradetti « saranno fatti dei sali consignati in Capo d'Istria, et Mugia, « non siano in virtù dei sopradetti ordini formati essi parti- « tanti debitori di pene, ma gliene sia libera bonificatione, « come nelli sopradetti ordini » si delibera in conformità a quanto fu chiesto. — (c. 128 t.°).

1627. — 24 luglio. — Si conferma la elezione fatta da Andrea Contarini, già Capitano di Raspo, nella persona di Giu. Vicichio da Pinguente alla carica di pubblico perticatore nell'Istria in luogo del defunto Gabriele Grisoni. — (c. 148).

1627. — 29 luglio. — Che il Podestà di Capodistria commetta a quel partitante di sali che, oltre il pagamento del raccolto di questa stagione, deva anche pagare i creditori per conto dei magazzini occupati, o che converrà occupare pei sali di questa stagione stessa. — (c. 152).

1627. — 5 agosto. — Attesi i numerosi contrabbandi di sale che dall'Istria si porta nei paesi arciducali, in Friuli e nel Trevisano, i quali sono causati specialmente dai grandi depositi che esistono di detto genere a Pirano e Capodistria, nonchè dall'essersi, anche contro le leggi, costrutto gran numero di saline ed in situazioni atte alle frodi, si stabilisce di procedere alla elezione di un Provv.re in Istria sopra i sali. — (c. 159 t.°)

1627. — 10 agosto. — Si prende un'altra volta la deliberazione 13 febb. decorso, relativa all'autorità da conferirsi al Podestà di Capodistria, nel modo seguente: Che detto Podestà eletto (per i quattro prossimi reggimenti) in seguito a scrutinio di questo consiglio ed a quattro votazioni del Consiglio Maggiore percepisca un salario mensile di duc. centoventicinque anzichè cinquanta, oltre le consuete utilità; deva durante il suo reggimento compire una visita dell'Istria per la quale non siano obbligati quei popoli e comuni che alla prestazione dei carri pei trasporti delle cose necessarie, ed esso Pod. abbia allo scopo stesso per una volta sola duc. cento dalla Sig.ria. Anche i due consiglieri che assistono quella carica abbiano un'aggiunta di duc. venticinque al loro soldo mensile di ducati cinquanta. — (c. 166).

1627. — 20 agosto. — Che sia fatto ad Angelo Balbi, fu podestà a Parenzo, il bollettino « per l'aggravio di ducati sei « al mese, che ha la Cancelleria di Parenzo, non havendo esso « Nob. H. havuto cancelliere per non trovarsi chi voglia servire « in quella Cancelleria per la tenuità del salario, et per la « gravezza che all'incontro se ne ricerca ». — (c. 182 t.°).

1627. — 20 agosto. — Si avverte il Podestà di Capodistria che per far consegna di sali a quelli del partito per Buccari, devano essere osservate le condizioni di esso partito; gli si concede di spendere fino a cento ducati pel ristauro del torrione di S. Giorgio. — (c. 184).

1627. — 4 settembre. — Si commette a Zaccaria Bondumier, eletto provv.r sopra i sali in Istria, che giunto colà abbia cura di far continuare il partito di Ang. Dalla Porta e Pietro Fustinoni che cesserebbe col compiersi tra breve l'obbligo dei garanti Federico Overobs, Antonio Francesco Detti, Francesco Galilei, e Gio. Vendramin, i quali non sono disposti a rinnovarlo: nella revisione dei sali faccia gettar in mare quelli non ben graniti; riferisca circa lo smaltimento concesso a quei di Pirano del quinto dei sali, dove sia stato eseguito ed in qual modo; faccia eseguire la chiusura delle saline di Pirano ed altre che ne abbisognassero per difenderle dai contrabbandi; formi diligente catastico di tutte le saline dell'Istria distruggendo quelle che « venticinque anni prima della mis« sione del dilett. Nob. nostro Francesco Valier, et doppo fino « al presente sono state construtte, o da particolari, o per « commissione de Rettori, o Provv.ri o altro Magistrato che « non fossero state approvate dal senato o che non fossero « state fatte coll'assenso del Coll.° del Sale »; essendo poi conveniente, per il sito ove si trovano, distruggere anche alcune saline costrutte con regolare permissione provveda i possessori delle stesse di altre in luogo più opportuno; proceda infine contro i rei potendo anche infliggere pene capitali. — (c. 207).

1627. — 15 settembre. — Che il Pod. di Albona procuri di tener alto il prezzo di quel frumento ed altre biave, che ultimamente ha diminuito, e quanto ai vini possano quei sudditi continuare nel godimento dei loro privilegi. — (c. 217 t.°)

1627. — 29 settembre. — Che il Pod. di Capodistria faccia metter ad ordine la scrittura dei pagamenti già fatti da Angelo Dalla Porta e Pietro Fustinoni, acciocchè si sappia di quanto sono debitori, e nel frattempo non abbiano alcuna pena anche trascorso il giorno 3 ott. nel quale scade il loro pagamento. — (c. 244).

1627. — 6 ottobre. — Che il Cap.° di Raspo deva eseguire come fu stabilito nel 1625 quattro visite all'anno ai nuovi abitanti, rimanendo quattro mesi d'inverno in Pola. Gli si manda copia di una lettera di Angelo da Mosto, fu Cap.° di quella terra, nella quale si parla degli abusi dei tre Vicecancellieri di Parenzo, Rovigno e Pola. — (c. 248).

1627. — 9 ottobre. — Non trovandosi da vario tempo chi accetti la podesteria di Umago per le poche rendite ed essendo ivi necessaria la presenza di detta carica, si stabilisce che « al Reggimento di Umago sia levata la contumacia, et « ad esso possa esser eletto cadauno, che si trova in contu- « matia d'altro luogo, et al salario, che ha di duc. 10 al mese « alli Camerlenghi nostri di Comun, sia aggiunto altri duc. 20 » e similmente « al Pod. di Cittanova sia levata la contumacia, « et possa scontarla et oltre il salario che ha dalla Comunità « et dalli Camerlenghi di Commun, che è di duc. 20 in tutto « siano aggiunti altri duc. 10 ». — (c. 252 t.°).

1627. — 14 ottobre. — Si avverte il Provv.r Bondumier in Istria che i Rettori di Parenzo e Rovigno danno avviso di carichi frumentarî, che da quei porti vengono asportati per terre aliene; gli si commette d'invigilare all'esecuzione del processo che il Pod. di Rovigno ha formato contro alcuni di detti rei, e di impedire in futuro ogni contrabbando di tal genere, al che si provvede abbastanza bene con tre barche armate una ad Orsera, una a Pola ed una a Pirano; invigili pure sugli ammassamenti di frumento che si fanno nottetempo a Fasana, e si serva anche di alcune galee e barche armate che, scortando le navi mercantili Spalatine, giungeranno presto in Istria e vi rimarranno fino alla nuova partenza delle stesse. — (c. 254). (V. altre tre parti susseguenti).

1627. — 15 ottobre. — Si loda il Provv.r Bondumier per la sua prontezza nell'attendere all'invio in questa città dei sali che si trovano ammassati nell'Istria. Proceda contro i trasgressori per contrabbandi in genere, e formi processo « sopra l'essito, che da Piranesi sarà stato fatto del quinto de « sali, se habbi alcuno transgressa la libertà dell'essitarlo per « la via di terra, inviandoli colla speranza et aletamento del « guadagno anco per mare »; metta alla custodia delle saline guardiani attivi e capaci, ed impedisca che salinari e salinare del dominio Veneto passino ogni anno al governo delle saline di Trieste; procuri finalmente che i partitanti Dalla Porta e Fustinoni abbiano sempre libero il loro denaro affinchè possano soddisfare ai bollettini, riservandosi la Signoria di provvedere che essi soddisfino al rimanente del loro debito. — (c. 258).

1627. — 30 ottobre. — Si mandano al Bondumier lettere del Podestà di Rovigno contenenti avvisi di contrabbandi di frumento, e lagnanze contro certo Comese Bello capo di cento ordinanze che gli negò l'aiuto di alcune di queste; esso Provv.re esamini e riferisca. — (c. 264 t.°).

1627. — 9 dicembre. — Che il Podestà di San Lorenzo provveda alle riparazioni di cui abbisognano il palazzo di Raspo e quello di Portole. — (c. 312 t.°).

1627. — 9 dicembre. — Si loda il Provv.re Bondumier per aver fatto « che il denaro del tratto de sali del partito « del Porta et Fustinioni, che si teneva a parte fosse impie- « gato, come si faceva prima nel pagamento de bollettini, et « il levar l'abuso introdotto de sali a Muggia di nascosto a « Cranzi ». Circa le pene ai contravvenienti gli si commette di « penetrare chi sia stato auttor dell'eccesso commesso in « Capo d'Istria nella rottura di quella parte di muraglia di « essa città, dalla quale sono stati asportati intorno cinque « moza di sale con fratura delle porte del magazino nel quale « si trovava »; si approva che abbia fatto « restituir li doi « cavalli, et il staro di sale fatto trattener dal Pod. di Rovigno « comprato da quella Caneva publica da suddito del Contado « di Pisino per soddisfar particolarmente anco con questo « all'instanza, che ve ne fece il Baron Rabata Cap.° del me- « desimo contado »; gli si accompagnano varie lettere tra cui una senza sottoscrizione, la quale accenna all'inconveniente che molti sudditi della Sig.ria vadano ad addottorarsi a Trieste, ciò che è contro le leggi della Signoria. — (c. 313 t.°).

1627. — 17 dicembre. — Si dà licenza ai provveditori sopra feudi di concedere in feudo a Benedetto Capello e fratelli, nonchè ai loro discendenti, colle clausole consuete, la porzione di beni feudali esistenti nel luogo detto Calisedo in Istria, devoluti alla Sig.ria per estinzione della famiglia Gerolda che si era investita; per detti beni essi Capello dovranno, oltre i rimanenti obblighi, presentare ogni anno al doge quattro paja di pernici. — (c. 324 t.°).

1627. — 22 dicembre. — Atteso il servizio che per più di trent'anni prestò alla Signoria Marc'Antonio dei Vasselli dal Zante, il quale ora serve come capo dei bombardieri d'Albona

e Fianona, si stabilisce che il suo salario, che in addietro si mandava a Raspo, possa in avvenire esser consegnato in questa città agli intervenienti dello stesso. — (c. 327).

1627. — 23 dicembre. — Si scrive al Provv.r Bondumier che la Sig.ria intese con soddisfazione la pena esemplare inflitta a Giuri Bernardi, reo recidivo nei contrabbandi di sale; invigili attentamente su quei tali che trasportano frumenti di contrabbando a Goro ed altri paesi esteri; tra poco riceverà i materiali necessarî per l'escavazione del fiume Cisuole a difesa delle saline. — (c. 329).

1627. — 23 dicembre. — Si dà lode al Cap.o di Raspo perchè conforme all'ordine della Sig.ria si portò a Pola fin dal 6 ottobre, e lo si avverte che essendo certo necessario di reprimere colà alcuni abusi e metter buone regole fra quei nuovi abitanti, non può essergli concesso per ora il ritorno a Pinguente. — (c. 332 t.o).

1627. — 29 gennaio m. v. — Si spera che il Provv.r Bondumier avrà dato principio allo scavo del fiume Cisuole; si approva che abbia fatto metter riparo al magazzino sito nella valle di Strugnano, e gli si affida il processo contro Comesso Bello, capo di cento ordinanze, che non obbedì al Pod. di Rovigno, dal quale eragli stato ingiunto di passare in Orsera con alcune di dette ordinanze e di là scortare certo carico di frumento. — (c. 356).

1627. — 29 gennaio m. v. — In attesa di dare più mature deliberazioni circa quanto scrisse il Provv.r Bondumier intorno alle saline d'Istria, lo si avverte essere costante volontà della Sig.ria che quelle di dette saline « che non sono « state construtte in conformità delle Leggi habbino a restar « confiscate, et distrutte, come anco quelle che per tre anni « saranno state lasciate inculte, osservando però, et havendo « in questo riguardo a quelle che fossero di ragione de pupilli, « di vedove, o d'altre persone che per loro povertà o impo- « tenza non havessero havuto il commodo de metterle in opera « per la construttione de sali». — (c. 357).

1627. — 12 febbraio. m. v. — Che il provv.r Bondumier obblighi il Pod. di Capodistria a far aggiustare in quella camera i conti dei partitanti del sale Porta e Fustinoni, come già era stato prescritto. — (c. 370 t.o).

1627. — 25 febbraio m. v. — Che il provv. in Istria permetta al nuovo podestà di Dignano, Nicolò Duodo, di prender casa a pigione, essendosi resa inabitabile quella podesteria. — (c. 380).

Registro 86 (anno 1628).

1628. — 14 marzo. — Essendo disposta la Signoria, come fu fatto altre volte, a sostenere per metà le spese necessarie negli scavi ordinati per chiudere la valle di Cisuole, si commette al Provv. in Istria che si serva del denaro che riscuote dai partitanti del sale, avvertendo la Sig.ria, perchè supplisca alla somma che mancasse: provveda pure al ristauro dei magazzini adatti per deposito di sali. — (c. 13 t.°).

1628. — 18 marzo. — Che si diano ad Angelo da Mosto, reduce dal Capitanato di Raspo, lire tremilatrentauna di cui è creditore. — (c. 17 t.°).

1628. — 1 aprile. — È succeduto ad Isola un grave tumulto durante l'assenza di quel Podestà, e per sedarlo vi si portò un consigliere di Capodistria; siccome poi detto podestà pretende che spetti a lui la spedizione dei processi instrutti da quel consigliere, e trattandosi di materia grave, si affida la spedizione stessa al provv.re Bondumier. — (c. 27 t.°).

1628. — 1 aprile. — Scrivendo il podestà di Parenzo di gravi disordini che derivano « dall'haver li Padri di S. Nicolò « del Lido affittato a mercanti particolari il monasterio esi- « stente sopra il scoglio di quel Porto, riducendo ad uso pro- « fano quel loco sacro anticamente concesso ad essi Padri dal « Vescovo, Capitolo et Cittadini di quella città, con patto di « non poterne far alcuno esito, ma di habitarlo, et officiare la « Chiesa, dalla quale habbino anco trasportato la campana « maggiore » si commette al Bondumier che provveda nel modo conveniente. — (c. 28).

1628. — 1 aprile. — Si concede al Cap.° di Raspo, il quale si trova a Pola, che possa far ritorno a Pinguente, lodandolo della sollecitudine che ebbe nel fissare i limiti delle terre tra nuovi abitanti, e nel punire quei ladri. — (c. 28).

1628. — 4 aprile. — Che il Provv.re in Istria somministri al Cap.o di Raspo la somma di ducati mille per provvedere al ristauro dei palazzi pubblici di Portole e S. Lorenzo. — (c. 30).

1628. — 4 aprile. — Che il Cap.o di Raspo, a proposito dei ristauri necessari ai palazzi di Portole e S. Lorenzo, procuri, trattando coi periti che si offersero di assumere l'appalto, oppure con altri « di dar apunto per appalto l'opera dell'uno « et dell'altro di Palazzi sudetti separatamente a chi si pigli « carico di supplirle di materie condotte et fatture a tutte sue « spese in modo da esser poi conosciuto et lodato da altri « periti giurati » — (c. 30 t.o).

1628. — 4 aprile. — Affinchè il Podestà di S. Lorenzo esorti quella comunità a soddisfare al debito contratto verso il castello di Pisino, gli si manda copia di quanto fu scritto su detto argomento l'anno scorso al suo predecessore; si avverte di ciò il Cap.o di Raspo, al quale si commette di far restaurare in S. Lorenzo anche il torchio pubblico da olio. — (c. 31).

1628. — 16 maggio. — È morto nel convento di S. Francesco in Pola Fra Felice da Gubbio, e « sono restate le spoglie « di lui senza esser effettuata la preservatione al medesimo « convento »; essendosi poi riferito che fra Antonio da Cherso, guardiano, « intende mandar fuori d'esso stato esse spoglie » si commette al Conte di Pola che impedisca tale alienazione. — (c. 55 t.o).

1628. — 18 maggio. — Essendo disposta la Sig.ria di concludere il partito dei sali d'Istria col Porta e col Fustignoni si commette al Provv.r Bondumier che riferisca sul modo fino ad ora tenuto dagli stessi nell'osservare i patti, e dia informazione « della spesa, che andarebbe quando si pensasse da « noi far caminar lo stesso datio per Signoria »; riferisca pure « come passi il negocio della nova imposta de sali de Capo- « distria, Isola et Muggia che hora va per Signoria ». — (carte 56).

1628. — 20 maggio. — Si vuol sentire l'opinione del Bondumier circa il contenuto di una scrittura che presentarono gli amb.ri di Capodistria, accompagnandola « con espressione

« molto piena dell'aggravio, che pretendono per l'antiquità « del possesso (di saline) che ne tiene quella fed.ma Commu- « nità, ancorchè non possino mostrar il titolo, col quale sono « possesse, et della loro construttione ». Gli si mandano pure in copia alcuni capitoli presentati dai partitanti Porta e Fustignoni e contenenti le condizioni con che i loro garanti assumono l'obbligo. Si commette che essendovi qualche civanzo di denaro riscosso dal sale, si proceda al pagamento del debito lasciato nel 1623, 1624, « a parte a parte, a proportion « di quello che di tempo in tempo è stato venduto per conto « publico ». — (carte 61 t.°).

1628. — 30 maggio. — Mancando affatto nella Provincia dell'Istria luoghi adatti per custodire il sale, si commette al Bondumier che colla massima sollecitudine faccia fabbricare il nuovo magazzino in Capodistria, addossando l'edifizio alle mura della città; abbia cura di evitare spese superflue in detta costruzione come pure nell'uso dei millequattrocento ducati che gli fanno bisogno per l'acquisto di due magazzini in Pirano da ridursi ad uno solo; invigili d'accordo col Provv.r Gen.le Pisani su quei carichi di sale che si dice vengano portati da Barletta a Trieste e potendone arrestare alcuno lo mandi a Venezia. Si approva la sentenza contro quelli « che « nel voler voi deliberare l'appalto dell'escavatione de fossi « intorno le saline di Pirano hanno tra di essi fatto rogito di « constituto, per ingannare et profittare a se stessi ». — (carte 71).

1628. — 20 giugno. — Si approva che il Podestà di Capodistria abbia formato processo per le lagnanze che le cerne di Montona gli mossero mentre erano da lui visitate in Parenzo « dolendosi che quel Rettore et suoi ministri li ad- « dossino fattioni personali nè siano essentate per le leggi « nostre ». — (c. 84 t.°).

1628. — 24 giugno. — Si approva che il Podestà di Capodistria abbia deliberato di far trasportare nel suo palazzo le armi, che si tennero fin qua in una stanza sottostante al Monte di Pietà, lasciandola d'ora in poi ad uso del monte stesso; sta bene che provveda alle buone regole di questo istituto e lo sproni alla restituzione dei tre mila ducati avuti

a prestito dalla Sig.ria. Ad altre sue lettere contenenti alcuni particolari di Umago si differisce la risposta essendosi ora presentati Ambasciatori di detta comunità. — (c. 89 t.°).

1628. — 7 luglio. — Che il Provv.re in Istria procuri il pagamento di Girolamo ed Alvise Della Torre creditori dell'importo di duecentonovanta moggia di sale consegnati al pubblico nel 1623, e di altri carichi consegnati più tardi. — (c. 100 t.°).

1628. — 18 luglio. — Sono comparsi davanti alla Sig.ria P. Caldana e Gio. Furegoni amb.ri della comunità di Pirano i quali esposero « le ragioni, et patronia, che per privileggio, « et deditione tengono nelle saline di Sicciole, Strognano, et « Fasano, che per il spatio di circa 400 anni l'è stato pro- « tetta et mantenuta da noi, et da nostri Rappresentanti... . « ricercandoci anco al presente di opportuno suffraggio per il « mandato havuto da voi (Provv. Bondumier di suspender il « lavoro di tutte quelle di Strugnano, et per circa quaranta « cavedini anco di quelle di Sicciole »; essendo pertanto quest'affare di grande importanza per quei poveri sudditi, si commette al Bondumier che mandi subito informazione minutissima sul fatto, e tolga per ora la proibizione di lavorare in dette saline. — (c. 108).

1628. — 28 luglio. — Che il Provv.r Bondumier mandi esatte notizie circa il contenuto di una lettera e deposizione del Cap.° e Pod. di Capodistria sui fatti avvenuti tra il Pod. di Umago ed il vicecancelliere della carica di Capodistria sudd. — (c. 114 t.°).

1628. — 29 luglio. — Si loda il Provv.r Bondumier che abbia indotto i monaci di San Nicolò del Lido nello scoglio Parentino a stabilire l'annullamento dell'« affittatione già fatta ai mercanti Reati di detto scoglio »; invigili poi perchè esso abbia luogo, sia uffiziata quella chiesa e rimessa a posto la campana asportata. — (c. 118).

1628. — 12 agosto. — Che si diano ducati sessantacinque a Giovanni Zorzi fu Podestà a Portole quale importo che gli compete per essere rimasto in quella carica otto mesi e giorni sei dopochè fu stabilito l'aumento di salario alla stessa. — (c. 135).

1628. — 19 agosto. — Attesa la carestia di frumenti sofferta in Venezia, si commette al Provv.r Bondumier che faccia trattenere da quelle barche armate qualunque carico di biade che fosse sorpreso nelle acque dell'Istria. — (c. 139 t.°).

1628. — 23 agosto. — Si loda la premura del Bondumier che seppe condurre a buon termine l'annullamento del contratto, che i monaci di S. Nicolò del Lido Parentino aveano fatto coi mercanti Reati. Allo stesso Bondumier si accordano maggiori facoltà di quelle sino ad ora avute per punire i rei di contrabbandi di sale ed altre colpe in tale negozio. — (c. 143 t.°).

1628. — 23 agosto. — Vedendosi difficile la rinnovazione del partito dei sali col Porta e col Fustinoni perchè mancano le mallevadorie, ha pensato la Sig.ria se si potesse trarre utilità dallo stesso negozio di sali senza concluder partito alcuno, e senza obbligare i sudditi alla vendita dei sali al pubblico, ma addossando invece a questi l'imposta di due lire per staio su quei carichi che vendessero agli stranieri; veda pertanto il Bondumier se riuscirebbe questo modo più proficuo ai poveri ed all'utile pubblico e più grato agl'interessati. — (c. 144 t.°).

1628. — 23 agosto. — Non avendo il Porta ed il Fustinoni dopo quasi un anno, dacchè è passato il tempo stabilito, presentate le nuove mallevadorie per il partito ad essi affidato, si stabilisce di far loro intimazione che, se entro un mese prossimo non adempiano a quest'obbligo saranno decaduti dai diritti del contratto. I Provv.ri al Sal nel frattempo stiano sulle traccia per conchiudere altro partito, e tostochè il presente fosse decaduto senza che altro vi sottentrasse facciano aprir « la caneva per introdurre la vendita de sali per conto pubblico etc. ». — (c. 145).

1628. — 23 agosto. — Che il Cap.° di Raspo mandi alla Sig.ria accurato processo circa i modi usati dal Podestà di Umago contro i ministri della carica di Capodistria, mentre attendevano a pubblico mandato in quella terra, come pure contro gl'inviati del Bondumier. — (c. 146 t.°).

1628. — 7 settembre. — Che il Cap.° di Raspo provveda alla restituzione degl'imprestiti fatti in passato alle famiglie

che dal territorio turchesco si portarono in quello della Sig.ria. — (c. 161). — (v. anche c. 198 t.°).

1628. — 9 settembre. — Essendo già compito l'anno dacchè Zaccaria Bondumier è provv.re sopra i sali in Istria, si stabilisce di eleggergli un successore. — (c. 161 t.°).

1628. — 16 settembre. — Che il Bondumier procuri di soddisfare quei di Muggia, i quali chieggono il pagamento dei sali consegnati al pubblico e l'importo del fitto di alcuni magazzini. — (c. 164 t.°).

1628. — 19 settembre. — Che il Provv.r Bondumier procuri coi denari che si trovassero in cassa di soddisfare i sudditi di Capodistria del credito che hanno per sali consegnati al pubblico negli anni 1623, 1624, e per fitto di magazzini. Gli si partecipa l'elezione d'un successore. — (c. 168).

1628. — 6 ottobre. — Si loda il Capitano di Raspo per la diligenza usata nel far « condurre li stortami alle rive » ed eseguire le commissioni avute per Umago. Attesa la mancanza di denaro che lo stesso capitano deplora, gli si accorda di pagare quei soldati e salariati col denaro delle decime, od altro che al suo ritorno dovesse consegnare a qualche Magistrato. — (c. 182 t.°).

1628. — 10 ottobre. — Si stabilisce che Giovanni de Lise da Isola, il quale ha edificato in quella terra una cappellina in onore della Madonna di Loreto capace appena di dieci persone, mentre ve ne concorrerebbero assai di più, abbia facoltà di allargarla fino a renderla capace di centocinquanta persone, dovendo questo tempietto esser anche dotato a sue spese e provvisto di un sacerdote che vi reciti ogni giorno la messa. — (c. 190).

1628. — 4 novembre. — Si trovano giuste le considerazioni del Provv.r Bondumier circa « il ritardo alla essecutione « delli ordini delli Provv.ri al Sal di far consignare moza cento, « e vinti di sale alli Porta, et Fustignoni per smaltirsi a Buc- « cari, perchè oltre al pregiudicio nel prezzo, vi concorrono « tante altre cause importanti, et dannose al pubblico in- « teresse »; siccome poi il Senato desidera che si provvedano di sali gli abitanti di Buccari e Fiume per togliere loro l'occasione di provvedersene in terra forestiera, procuri il Bond.r

suddetto di prendere la deliberazione che troverà più conveniente. — (c. 210 t.°).

1628. — 10 novembre. — Essendosi eletto Provv. sopra i sali in Istria Pietro Emo, il quale per essere già stato provved.re al Sal ed anche capitano di Raspo, non può per legge accettare la nuova carica, si stabilisce di procedere alla elezione di altro provv.re. — (c. 216).

1628. — 25 novembre. — Essendo decaduti il Porta ed il Fustinoni dal loro partito, ha deciso la Sig.ria che il negozio dei sali d'Istria corra in avvenire per conto del pubblico; siccome poi il Mag.to al Sal deve levarne seicento moggia da Pago, dei quali una metà ne pagavano i partitanti, si commette al Bondumier d'informare quale quantità se ne deve inviare a quei di Buccari e di Fiume. — (c. 228).

1628. — 12 gennaio m. v. — Si stabilisce che conforme all'istanza fatta da quei di Montona, si prosegua collo stesso metodo usato in addietro nella guardia di quella terra, dovendo esser fatta « dalli descritti nelle ordinanze, et da quelli, che « fanno le fattioni con la terra sudetta, si che in numero con- « veniente, sia rissentito minore l'incommodo, et l'aggravio, « che hora per il numero di soli 24 che sono in fattione, et « in custodia ricevono, oltre l'insicurezza di luoco tanto geloso, « et esposto a pericolo di gravi consequenze ». — (carte 271 t.°).

1628. — 27 gennaio m. v. — Si loda il Podestà di Capodistria per la visita fatta a quella Provincia con esame accurato delle armi, per aver rimesso in vigore alcuni dazi andati in obblio, e per aver cominciato le esazioni di vecchi crediti; specialmente in questi ultimi però proceda con carità verso quei poveri sudditi. — (c. 288).

1628. — 8 febbraio m. v. — Che si mandino alla carica di Raspo certa quantità di biade per i bisogni dei nuovi abitanti delle ville Parentine Montesana, Blagarizza, Iesenovizza, Canalcarin, Monsalese e Geroldia. — (carte 304).

1628. — 8 febbraio m. v. — Si permette alla Comunità di Pirano l'acquisto, per una sola volta però, di seicento staia di frumento condotto a Venezia sulla barca di Giovanni Lustizza da Perasto, e volendo in avvenire la stessa comunità comperare altri frumenti sia « tenuta farlo in terre aliene da « quel luoco che sarà più proprio al suo bisogno ». — (c. 304 t.°)

1628. — 13 febbraio m. v. — Che la Comunità d'Isola possa acquistare, per la penuria che patisce di frumenti, trecento staia degli stessi dalle navi che capiteranno colà, dovendo in avvenire farne richiesta al Magistrato alle Biave. — (c. 307 t.°).

1628. — 16 febbraio m. v. — Conferma di Benedetto Capello e fratelli, di Francesco, nel feudo giurisdizionale di S. Andrea del Calisedo in Istria. — (c. 308).

1628. — 20 febbraio m. v. — Attesa la penuria di frumenti, che si patisce in Capodistria, si permette a quei sudditi che ne acquistino ottocento staia dalle navi che capitassero colà. — (c. 315).

1628. — 24 febbraio m. v. — Si loda il Provv.re in Istria perchè inviò alla Zecca ventimila ducati del ricavato dai sali d'Istria, dopo aver soddisfatto ogni creditore del pubblico. La Sig.ria tien conto delle sue benemerenze per favorirlo di presto rimpatrio. — (c. 315 t.°).

1628. — 24 febbraio m. v. — Che il provv. Bondumier dia aiuto al Podestà di Montona per conoscere e punire certi malfattori di quella terra: vegga se in quella Provincia, dove di solito se ne trova copia, fosse possibile raccogliere qualche quantità di biada per la cavalleria. — (c. 316 t.°).

(Continua).

added to card

FONTES RERUM AUSTRIACARUM

COSE DELL' ISTRIA

(Cont. vedi vol. XII, fasc. 1.° e 2.°).

VOLUME XIX.

Fonti per la storia de' Fratelli Boemi con ispeciale riguardo alle loro relazioni colla Germania [1])

per **Ant. Gindely.**

(Pag. 169). I Fratelli spinti dall' opinione universale che voleva Massimiliano proclive al luteranismo e dal desiderio di migliorare la propria condizione [2]), mandano per ben tre volte a

---

[1]) I *Fratelli Boemi*, i quali in dottrine s' identificano co' Valdesi, erano una setta religiosa sorta nella Boemia circa l' anno 1457 e poi diffusasi per le provincie finitime, la quale non contenta dello sviluppo dell' Utraquismo volevano riformarlo seguendo le orme di Huss. Ecco i punti principali del Catechismo di questa *unitas fratrum :* La fonte unica della verità è la Bibbia. Non si devono onorare le immagini, resta escluso il culto esterno. La Communione deve essere amministrata sotto ambe le specie e solo a chi crede di ricevere il corpo e il sangue di Cristo non realmente, ma spiritualmente. I Sacramenti operano non *ex opere operato*, per virtù divina, ma secondo i meriti dell' amministrante. Quindi devono essere ribattezzati tutti coloro che ricevettero il battesimo da sacerdoti cattolici. HUBER, Geschichte Oesterreichs, IV, 110 e LOECHNER, Enstehung und erste Schicksale der Brüdergemeinde in Böhmen u. Mähren, Norimberga 1832.

[2]) E quanto fossero insopportabili, dimostrano con la scorta di documenti il GINDELY, Geschichte der Böhmischen Brüder e il PALACKY, Geschichte Oesterreichs, V, 1–2.

Vienna Brahoslav, uomo coltissimo ed influente, a trattare, se non col principe, almeno col predicatore di corte Pfauser. Non potendo ottener nulla per questa via, si rivolgono al principe di Würtemberg, affinch'egli interceda per loro appo l'Arciduca. E col mezzo del Vergerio appunto ottengono il loro intento [1]).

(185 seg.). Calvino, indottovi da alcuni Polacchi, aveva aspramente censurata la religione de' Frati Boemi, infermandone grandemente l'influenza nella Polonia. Allo scopo d'ingraziarsi il riformatore svizzero mandano a lui nel 1560 due ambasciatori, i quali per istrada, a Goepping, s'imbattono nel Vergerio « cui a fratribus primum plurimam salutem nunciavi et pro ipsius erga ecclesias nostras officiis gratias egi cum significatione voluntatis propensae erga ipsum ». Udito lo scopo del loro viaggio, il Vergerio ne li dissuade, come da atto di servile degnazione. Consiglia loro di rivolgersi piuttosto al duca Cristoforo e al Conte Palatino Volfango per qualche protezione; il che anche fanno, ottenendo da entrambi segni evidenti di simpatia.

(Pag. 193). Si narrano poi tutti gli sforzi fatti dal Vescovo P. Paolo affinchè da parte de' due principi non si dieno soltanto belle promesse, ma aiuti ancora pronti e generosi. All'atto della partenza de' legati il Vergerio « nihil se magis optare dixit, *quam in sinu fratrum extremam diem claudere* » [2]).

Senonchè pare che uno degli ambasciatori, Herbert, non abbia voluto seguire il consiglio del Vergerio, ma siasi recato nella Svizzera a trattare con Calvino. Il quale nel colloquio avuto con Herbert « pridie Petri Pauli » del 1560 « in D. Vergerium asperius invehebatur, quod suis profectionibus ambiret

---

[1]) Sulle relazioni fra il Vergerio e l'imperator Massimiliano v. CARLI, tomo XV delle Opere.

[2]) Il can. STANCOVICH, Biografia degli uomini distinti dell'Istria, confortato dall'autorità delle asserzioni del Carli, l. c., afferma che nel 1561 il Vergerio era di già alla corte di Tubinga. Altro che c'era! C'era già nel maggio del 1553, come dimostrarono le ricerche posteriori, de' Tedeschi in ispecie. Vedi p. e. DOTT. FR. HUBERT, Vergerios publizistische Thätigkeit nebst einer bibliographischen Übersicht, 1893; opera di cui diede un ampio sunto il prof. A. Morpurgo nell'Archeogr. Triest. N. S. vol. XIX, fasc. II.

tam gloriam, quam quaestum et vellet alicuius sectae existere auctor, cum tamen scirent quis esset et quantum posset. Blandratam autem beluam et bestiam vocabat ». L'altro cerca di scagionare il Vergerio dalle gravi accuse di Calvino [1]) (pag. 199).

Nel ritorno dalla Svizzera, Herbert va a visitare il 12 giugno 1560 Vergerio a Tubinga, dove giaceva gravemente malato (pag. 201).

Trascrivo poi la lettera, con cui i Fratelli ringraziano il Vergerio de' boni offici interposti in loro favore: « Clarissimo viro, doctrina e virtute praestanti D. P. P. Vergerio Ecclesiae Christi Cultori Strenuo, Tubingae agenti, Domino ac fratri in Christo perpetua observantia colendissimo. — Gratiam et pacem per Dominum nostrum Iesum Christum. — Cum te, humanissime et reverendissime vir, de nobis et grege Christi curae nostrae concredita optime meritum esse constet, dum non solum doctrinam unitatis nostrae, imo ipsius domini, quam nos amplectimur in Confessione nostra breviter comprehensam, plurimis in Germania hominibus fecisti notiorem: verum et ubi opus fuit, apud nonnullos magnos viros pro nobis intercedere non es veritus, ut hac ratione innocentia nostra aliquo modo a malevolentia et calumniis vindicaretur: hac de causa, ut nos non ingratos beneficiorum declaremus, hosce fratres ad tuam humanitatem misimus, qui nostro omnium nomine T. H. gratias agerent et de quibusdam rebus cum H. T. conferrent. Eos ut H. T. amice accipere velit rogamus. Interea valetudinem et omnia consilio H. T. Christo precibus nostris commendamus; is te nobis ac Ecclesiae suae quam diutissime salvum et incolumen conservet. — Datum est in Boemia ex Carmelo XI Maji anno 1560. — Seniores unitatis fratrum qui vulgo Valdenses vocantur (p. 202).

Il duca Cristoforo, indotto dalle preghiere del Vergerio, aveva fatto educare nella teologia riformata due giovani boemi, affinchè poi fossero di aiuto a' Fratelli, i quali ciò non potevano

---

[1]) Per quanto abbia frugato in molte opere scritte intorno al vescovo istriano, non mi fu possibile di trovare un accenno alle relazioni corse fra lui e il riformatore svizzero.

fare in Boemia co' tempi che correvano. E l'anno dopo (1561) ne mandano quattro e con lettera speciale li raccomandano alle cure ed alla dottrina del Vergerio (pag. 209-210).

Blahoslav seniore, o con altre parole vescovo de' Frati (1557-1571), scrive al Vergerio, dolendosi che non gli sia giunta la lettera cogli opuscoli uniti. Fa voti affinchè maggiormente si manifesti l'unione tra lui e la chiesa boema (pag. 211).

II CAPITOLO QUINTO

Corrispondenza de' Fratelli con Paolo Vergerio e A. Bodenstein

è quasi tutto dedicato al Vergerio. L'editore, premessi alcuni cenni sulla vita del Vergerio prima del suo passaggio alla riforma, pubblica le seguenti lettere, di cui farò un ristretto sunto.

1. *Vergerio a Rokyta.* Da Tubinga 29 aprile 1558. Ritornato dall'ambasciata di Vienna [1]) trova lettere che lo confortano con la notizia che non si son fatti in seno alla chiesa de' Fratelli que' mutamenti, di cui correva voce. « Non est enim certe tempus, non est, ut variemus, nisi velimus scandalum dare, adversarios irritare et nostram causam difficiliorem reddere ». Della qual cosa scrive anche al re di Polonia, al re di Boemia, a Bonaro, a Lisimanino e a Stanislao Ostrogoro. Comunica di aver fatto approntare degli esemplari del Catechismo della setta e di averne diffusi ben 400. Nell'ultimo suo viaggio in Austria à procurato di indurre Massimiliano a' più miti consigli inverso a' riformati, del che « agite gratias Domino ».

2. *Vergerio a Stanislao Ostrogoro.* Da Tubinga 1 gennaio 1558. Fa l'apologia della loro religione appoggiandosi al fatto che ne furono caldi apostoli Martino Bucero, Melantone e Lutero. Annunzia prossima la pubblicazione da lui curata del Catechismo « efflagintantibus id ..... meis fratribus Valdensibus ». Dice ch'essa, la setta de' Frati Boemi, è sorta « ab illo sanctissimo martyre Iesu Christi Iohanne Hussio, quem papistae

---

[1]) Del viaggio parla anche lo STANCOVICH, o. c., pag. 129; solo ch'egli dice che il Vergerio andò nel 1557 « per commissione di Cristoforo duca di Würtemberg in figura di missionario in Austria ».

in concilio Costantiensi combusserunt ». Spiega l'unità della setta con tutto che viene con tre differenti nomi chiamata [1]. Narra di averne conosciuta la santità a Soldavia, dove « cum eis (Valdesi) sumpsi coenam Domini ». Tesse l'elogio de' riformatori polacchi, della loro incredibile attività rivolta puramente a ritrarre il popolo « ab ilicitis atque falsis cultibus » : ne sono prova chiarissima le 40 chiese che già contano e le altre molte che in breve sorgeranno. Dice come germogliò la religione valdese ne' paesi dov'ei si trova, predicata da alcuni forusciti di Polonia, fra i quali Girolimo Filippovio e Stanislao Lassoschio. Tocca dell'opposizione fatta da quel principe alla nascente chiesa, cui finì coll'approvare quando n'ebbe conosciute le bellezze e la santità. Fa menzione di un apostolo, certo Francesco Lismanino, greco d'origine, di cui loda la bontà del core e la dottrina, doti ben rimeritate da' brillanti successi ottenuti dovunque nella Polonia. Allega, sempre per dimostrare l'eccellenza della loro religione, i giudizî che su di essa lasciarono Volfango Muscolo, Pietro Vernlio, Giovanni Sturmio e tanti altri, non polacchi solamente, ma stranieri ancora. Il solo Calvino non ne volle saper mai.

Torna a parlare del Lisimanino, accennando alle accoglienze oneste e liete che s'ebbe dal duca Cristoforo. Prosegue coll'Istoria de' Valdesi e parla del comizio di Varsavia, a cui presero parte con lui « Lippomanus Veronae episcopus » e un delegato pontificio. Si pente di essersi trovato a quell'adunanza tempestosa, sebbene la sua natura non rifugga dal foco della pugna e « in bellis quispiam Christi miles sim ». Chè dalle discussioni vivaci svoltesi e dalle investigazioni speciali da lui fatte, potè persuadersi essere fuor di luogo le innovazioni da taluno volute. Non doversi mica imputar ciò a vigliacco timore di dover affrontare nove battaglie, in lui specialmente che a pericoli molti e gravi s'espose pel trionfo de' suoi ideali,

---

[1]) Tutte le differenti denominazioni di *Valdesi, Piccardi e Fratelli Boemi* erano sorte per opera de' nemici loro per metter la confusione nel campo de' riformatori e per trarre in errore i semplici; HUBER, Geschichte Oesterreichs, vol. IV, 110.

sì bene a prudenza, trattandosi forse dell'avvenire dell'intero regno di Polonia; chè, come di Fabrizio Indugiatore disse un antico poeta, così di lui potersi ripetere:

« Unus homo nobis cunctando restituit rem,
Non ponebat enim rumores ante salutem » [1]).

E male la sarebbe andata davvero, se si fosse seguito il consiglio di *Ioannes a Lascho*, il quale, sostenendo che nella questione dell'Eucarestia aveano errato e Lutero e tutti gli altri riformatori, esigeva, quale indispensabile, una correzione del sistema teologico riformato in questo riguardo. Per il che eccita l'amico a consigliare al predetto Lasco di cessare dalla propaganda nociva alla causa comune, nel qual senso parla chiaramente una lettera di Sigismondo imperatore che gli unisce e nella quale è raccomandato d'impedire ogni ulteriore innovazione religiosa. Confuta l'asserzione «Dominos Polonos habere ejusmodi privilegia, quibus possint reformare ecclesias, quae sunt in eorum ditionibus, etiam si serenissimus rex minime consentiret», null'affatto consigliando di tirarsi addosso nelle presenti condizioni l'ira del re. E poi.... invece di scaldar la testa a' contadini, non potrebbe messer Lasco, che tanto sicuro si sente della veracità e della pratica utilità de' suoi insegnamenti, non potrebb'egli presentarsi al prossimo congresso delle chiese riformate, e lì, in faccia agli omini più dotti del tempo, sostenere le proprie opinioni?

Passa quindi a dire delle ragioni che lo spinsero a scrivere questa lettera con la storia de' Valdesi fino alle innovazioni Laschiane [2]).

Alcun tempo prima, ritornando dalla Polonia, era andato a salutare per via alcuni amici, e presso Melantone s'era fermato una decina di giorni. E richiesto di notizie sulle chiese polacche, aveva esposta netta e chiara la sua opinione senza

---

[1]) Nevio in Cicerone «*de senectute*».

[2]) E a ragione quindi l'editore sostiene che questa lettera è importante assai, non tanto per la biografia del Vergerio, quanto per la storia della setta.

tacere il biasimo al Lasco. Del qual fatto, diffusosi non sa come, gli erano stati fatti a voce ed in iscritto vari e forti rimbrocci, come di comportamento poco utile al successivo sviluppo della setta, essendo il Lasco assai popolare. Spiacevagli poi precipuamente, che le sue parole avessero ottenuto, di bocca in bocca, senso ben differente da quello che avea avuto in animo di dar loro lui, essendosi giunti a spacciare come oro di zecca la novella « quod repudiaverim atque damnaverim meo calculo confessionem Valdensium atque istas ecclesias ad ejus normam reformatas, postremum vero, quod interea, dum in Polonia versabar, in animo habuerim serere, nescio quam, doctrinam diversam ac prorsus contrariam confessioni Valdensium et quae carni summe placere potuisset » [1]). Queste le ragioni, che l'ànno indotto a chiarire le sue idee.

E di fatti non doversi a lui solo far carico di aver osteggiata con ogni possa la riforma del Lasco, se della medesima opinione furono e sono i Brenzi ed i Mentani, i Calvini ed i Bullingeri.

Passa quindi il Vergerio in sottili disquisizioni, con cui scagionasi dalle accuse atroci mossegli, non ultima fra le quali quella di essere un Papista. Ecco come risponde il Vergerio tocco in sul vivo: « Papatus ita extreme malus est, ut, licet Deus suo Spiritu illum e nostris cordibus eradicaverit, tamen adhuc solet haerere nobis modo in lingua, modo in calamo prava quaedam consuetudo, ut aliquando verbum effutiamus, quam ob rem possit aliquis suspicari, nos esse tales, qui re vera non sumus. Iam si in hoc genere peccavi, si impegi et forte in meis scriptis est aliqua huius modi macula (quam tamen inesse non sum mihi conscius), testor coram Deo atque angelis eius et toto terrarum orbe, tantum abesse ut animus meus ulla in re consentiat cum papatu, quantum abest extremum coelum a terra aut etiam amplius. Quare oro atque obsecro, ut discerpantur et pedibus ignominiose proterantur mea scripta, in quibus inesset

---

[1]) Accusa tanto più atroce, in quanto che canone supremo della religione loro era la mortificazion del corpo. V. I. Goll, Quellen und Untersuchungen zur Geschichte der Böhm. Brüder, I, 30 e seg.

forte adhuc odor ullus aut vestigium infausti ipsius papatus. Quem interim ex animo detestor cum omnibus suis diabolicis inventis, profiteorque me ab eo ita abhorrere, quemadmodum ab ipsomet inferno ».

E codesti falsi rumori propalati a danno suo lo ànno messo nell'impossibilità di far ritorno in que' paesi, dove, la sua natura impedendogli di rimaner alieno dall'azione, si troverebbe nell'alternativa di osteggiare o la nobiltà o il re. Ma anche questo in cui trovasi, è campo abbastanza vasto per l'attività di un uomo. Gli sta a core l'Italia, che deve essere scossa dal sogno maligno che le fa credere di avere in grembo un santo ed à invece l'Anticristo [1]. E non deve dimenticare neppur gli Slavi, per i quali à fatto tradurre già il Novo Testamento [2].

In fine prega l'amico d'interporre tutta l'autorità sua e quella del fratello e del Lenscinio, acchè sparisca ogni malinteso sul suo conto (pag. 215–240).

4. *Vergerio a Rokyta*. Anno 1560. Per dissipare ogni possibile dubbio e per esaudire un voto ardentissimo del core, il Vergerio prega il Rokyta che la comunità de' Frati lo accolga nel suo grembo.

5. *Vergerio allo stesso*. Tubinga 19 marzo 1561. Sollecita l'amico a rispondere all'ultima lettera di tre mesi fa. Gli comunica l'ardente desiderio che à d'intervenire al concilio, il che farà ove gli riesca di avere un salvacondotto, per paura che non gli tocchi la sorte punto invidiabile di Giovanni Huss e di Gerolimo da Praga; quantunque « non possum hanc vitam melius collocare quam si martirio eam exponam ».

A queste lettere i Fratelli rispondono di essere felici di poter accogliere nel seno della loro comunità tant'uomo. Tuttavia lo consigliano a ponderare alla posizione in cui lo metterebbe il novo stato. Ed a queste osservazioni il Vergerio non vuol più saperne di unioni (pag. 258).

---

[1]) Il Vergerio era stato chiamato dal duca Cristoforo a Tubinga appunto per tradurre in Italiano la Confessione Würtemberghese e il Catechismo, per diffonderli in Italia.

[2]) Ebbe aiuto in questo lavoro dal prete carniolino Primo Truber e da Giorgio Iuricich da Castua. De Franceschi, o. c. pag. 294.

Nel CAPITOLO SETTIMO

Corrispondenza epistolare del seniore Blahoslav

vi ànno alcune lettere di Mattia Flacio Illirico. Eccone un sunto.

1. *Mattia Flacio Illirico a Blahoslav.* Magdeburgo 14 ottobre 1555. Non ricevendo risposta alcuna a precedenti lettere domanda novamente al collega Blahoslav notizie, documenti e monumenti che potessero essergli utili per la Storia della Chiesa, ch'egli à in animo di scrivere [1]). Esorta poi la comunità de' Frati a mandare alcuni giovani de' migliori e più attivi a Milano, dove vivono parecchi gran teologi, maestri de' Valdesi. Non dover essi « a Valdensium nomine abhorrere », comuni avendo e dottrina e origine, la quale ultima non devesi cercare direttamente in Rokenzana, in Huss, in Mattia da Parigi o in Militz, ma ne' teologi italiani. Passa a disputare sulla setta degli osiandisti e sulla divinità del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo.

2. *Mattia Illirico ad Antonio Bodenstein.* Magdeburgo 31 marzo 1556. Richiamandosi a colloqui e lettere antecedenti discute sulla maggiore o minore utilità, che potrebbe arrecare alla causa comune un' unione esplicita con quella setta, che, pur non essendo altro che la stessa cosa della religione boema, viene comunemente distinta col nome di Valdese. Si ferma di preferenza sulla questione degli Evangeli e del Battesimo.

3. *Melantone a Flacio*, 4 settembre 1557. Gli dà ragguaglio dell'esito ottenuto con l'ambasciata sostenuta a Venezia insieme al Pontano in risposta a quella del Tiepolo al principe elettore di Sassonia [2]).

---

[1]) Per il significato dell' appellativo Illirico v. l' opuscolo di PAOLO TEDESCHI « Degli errori sull' Istria ».

[2]) Codeste ambascerie non sono prive d' importanza. I principi tedeschi cercavano d' indurre la Signoria a favorire nei proprî stati il movimento riformatore. A questo scopo lavorò molto il FLACIO. V. *Processi di Luteranismo in Istria*, Introduzione, nel vol. II, fasc. 1 e 2 di questi *Atti e memorie*, pag. 182 e segg.

3. *Blahoslav a Schwarz su cose dell' Illirico.* 1567. Lo incarica di ringraziare Mattia Flacio degli opuscoli ch'ebbe la bontà di mandargli per suo mezzo. Parla quindi di certi libri editi in lingua boema e poi tradotti malamente in latino sì da svisarne il senso e dar adito ad errori di fede gravissimi. Di questi manda alcuni al Flacio affinchè vegga se aveva ragione o no di dirne tutto il male a Magdeburgo.

VOLUME XXII.

Relazioni degli Ambasciatori Veneti sull' Austria nel XVIII secolo [1]).

edite da A. von Arneth.

Dalla *Relation di Giovanni Priuli.* 1722. L'attività dell'Ambasciatore dovette estrinsecarsi anche nella « materia de Confini, perchè questa sarà sempre la più ferace di gelosie, e di pericoli. Stanno si può dire rinchiusi li Stati tutti di V. S. nella Terra-Ferma, in Istria, e parte della Dalmazia da quelli di Cesare. Li Confinanti, che mossi forse dal loro particolar interesse vivono trà di loro con dell'animosità, promovono frequenti querele, e quando queste arrivano alla Corte scortate da qualch'ufficio, e ben spesso ancora da qualche regalo, trovano non solo pronto l'orecchio di più d'un ministro, ma in oltre disposto anche il genio per l'universale, al sospetto, che la Ser.ma Republica abbia in tempi diversi dilatato cautamente il proprio confine: Questa benchè non fondata preoccupazione unita al concetto deplorabile, che tutto ò si voglia, ò si debba soffrire,

---

[1]) « Dopo le pubblicazioni di Nicolò Tommaseo, di Eugenio Alberi e Tommaso Gar, di Samuele Romanin, di M. Gachard, di Nicolò Barozzi e Guglielmo Berchet, di Alfredo Arneth, di Rawdon Brown e di Giuseppe Fiedler, e dopo gli studi di Leopoldo Ranke, del nominato Gachard, di Armando Baschet e di altri dotti pubblicisti italiani, tedeschi, inglesi, francesi e di tutte le colte nazioni d' Europa, le *Relazioni degli Ambasciatori Veneti* hanno acquistato una grande, diffusa e meritata celebrità ». Così scriveva nel 1873 Tommaso Luciani nell' introduzione alle Relazioni dei Podestà e Capitani dell'Istria, pubblicate negli *Atti e memorie* succitati.

induce la Corte a rilasciare ben spesso gl'ordini d'operare di fatto ». Il quale inconveniente è causato anche dall' uso che ànno i Ministri, affollati come sono d'affari, di non esaminare a fondo le questioni de' confini, ma di sostenere « come principij di verità ogni assertione de loro sudditi ». (pag. 46–47).

Dalla *Relation di Francesco Donado. 1725* Il piano covato da Carlo VI di far dell'Austria una potenza marittima di prim'ordine, tirando « una linea di communicatione dalle spiaggie arciducali sopra l'Adriatico a quelle del Regno di Napoli, quindi passando per la Sicilia scorrendo fuor del Mediterraneo, e girando per Portogallo porgendo la mano alla navigatione d'Ostenda, per ingolfarsi alle Indie sì orientali, che occidentali » farà sì che Trieste abbia ad avere uno splendido avvenire. Si parla poi delle strade costruite per metter in comunicazione i centri dell' interno con quello scalo marittimo (pag. 60–61).

Dalla *Relation di Daniel Bragadin. 1733*. Si esprime il timore che « quando mai avesse effetto l'aprimento di nuove strade, che diano comunicazione fra il Tirolo, et il Litorale, alle quali i Casarei attualmente travagliano verso Villacco », ne scapiterebbe il commercio veneto già di molto infiacchito, perchè diverrebber sedi del « Concorso maggiore » Trieste e Fiume (pag. 72).

Dalla *Relation finale di Pietro Andrea Capello K.r Ambasciatore 1744*. Si lodano il talento e lo zelo del « Fedelissimo Santorio » [1]) che per lo spazio di sei anni servì nella segreteria dell'Ambasciata di Vienna, « del quale non è necessario dir molto, avendo avuto il Senato frequenti argomenti per riconoscere quanto meriti il di lui Reale compatimento » (pag. 288–289).

---

[1]) È questa un' altra, se anche modesta, gloria della famiglia di Santorio Santorio. V. per l' antichità della stirpe ecc. *I Nobili di Capodistria e dell' Istria* di Gedeone Pusterla.

VOLUME XXIV.

Diplomatarium Portusnaonense [1]).

edito da Giuseppe Valentinelli

LXIII. — 1 ottobre 1352 a Cividale. Radunato il consiglio secondo l'usato, il patriarca Nicolò annunzia « qualiter novissimis diebus nunnulle gentes attentaverunt intrare terram suam Albonam furtivo modo »; che, fallito il primo tentativo, ne provarono un secondo di notte, riescito vano pur questo per il valore degli abitanti, a cui riescì anzi di respingere gl'invasori e di far giustizia sommaria de' molti prigionieri caduti in lor mano. Di queste e di altre offese fatte a' sudditi suoi dagli Arciducali, il patriarca chiede come debba prender vendetta. E i presenti s'accordano di mandare ambasciatore al re de' Romani [2]).

CXXXVIII. — 12 settembre 1406 a Vienna. Bertoldo, arcivescovo di Salisburgo, e Giorgio, vescovo di Passavia, giudici arbitri nella questione insorta fra Leopoldo e Federico da una parte ed Ernesto d'Austria dall'altra per la tutela del duca Alberto V, definiscono che quel de' tutori che riceve il territorio di Lubiana deve aver anche il Carso, Trieste, Pordenone ecc.

CLXXXIII. — 28 maggio 1435 da Vienna. L'imperator Federico comanda « honestis et prudentibus dilectis et fidelibus iudicibus, consulibus, totique comunitati civitatis nostre Tergesti (ut et Portusnaonis) » che in forza del patto conchiuso

---

[1]) Son documenti riguardanti la storia di Pordenone e specialmente quel periodo in cui la città era feudo di Casa d'Austria (1276–1514).

[2]) MANZANO, *Cod. dipl. istr.* e DE FRANCESCHI, o. c. pag. 188.

fra lui e i suoi nepoti Federico e Alberto duchi d'Austria debbano i cittadini di Trieste prestar obbedienza per sei anni decorribili dal Natale 1435 al detto Federico.

CCX. — 1448. L'arciduca d'Austria (manca il nome) prega il doge di Venezia di torre il divieto interposto all'esportazione del sale dal circondario di Trieste oltre quel di Cividale ne' paesi arciducali.

CCXXIX. 10 ottobre 1452 a Leoben. « Leonora divina favente clementia Romanorum imperatrix semper augusta, ac Austrie, Stirie, Karinthie, Carniole ducissa, comitissaque Tyrolis » [1]) nominando a procuratori ed amministratori de' suoi possedimenti i fedelissimi Pelagio Varela e Pietro Fynz dà loro anche il potere di esigere « a castellano et capitaneo castri et terre Pisini in partibus Istrie, de respondendo et obbediendo nobis cum dicto castro et oppidi sive terre iurisdictione et redditibus.

CCXXXVII. — 4 luglio 1455 a Pordenone. Nel patto convenuto tra Federico duca d'Austria e la Repubblica di Venezia circa i confini fra quei di Pordenone et « ii de Zopola » è nominato anche « Sigismundus de Spauro capitaneus Tergesti » [2]).

CCLVIII. — 24 novembre 1463. « Christophorus Maurus dux Venetiarum illustrissimo domino Alberto archiduci Austrie ecc. » Comunica le condizioni, sulla cui base dovranno dagli ambasciatori imperiali e veneti essere eliminate le questioni « Portusnaonis et Istrie » [3]).

CCLIX. — 7 maggio 1464 a Trieste. I Triestini ringraziano la Comunità di Pordenone de' 56 « sextaria frumenti »

---

[1]) È questa la moglie di Federico III, figlia di Odoardo re del Portogallo, la quale aveva ricevuto dal marito in assicurazione del dono mattutino di 10,000 zecchini la Contea di Pisino (v. doc. 20 agosto 1452 nel Cod. dipl. istr.). Dal documento presente si vede come l' Imperatrice esercitasse i diritti provenientile dal patto stesso. -- Il secondo de' procuratori, Pietro Fynz (o Fünez), fu poi nel 1461 donato « ad dies vitae » di Piemonte e Castelnovo. V. Nota al doc. 1452 nel Cod. dipl. istr.

[2]) V. la *Serie dei Capitani di Trieste.* KANDLER *Istria*, II, 53.

[3]) Il documento è tratto dal vol. XXI dei *Senato Secreti.*

mandati loro in dono per mezzo dell'ambasciatore Nicolò Teofanio.

CCLXXVIII. — 4 luglio 1477 a Venezia. Il Collegio de' dodici Savi sopra a' dazi incarica il logotenente di Cividale di non permettere il passaggio a' mercatanti di Germania diretti a Pordenone e a Trieste, eccezion fatta per quelli che portano ferramenta.

CCXCIX. — 1484 a Graz. L'imperator Federico comanda al capitano di Pordenone di procedere con tutta fretta e forza a reprimere la ribellione, facendosi aiutare da « Caspare Rawber zu Triest, Mitterburg und zu Sand Veitt am Flaumen ». [1]).

CCCI. — 8 ottobre 1484 a Graz. Si rinnova il comando di cui sopra.

CCCIV. — 27 novembre 1485. « Leonhardt von Herberstain Hawbtonan zw Adelberg und am Karst, Iorig Lamberger auss Ortnnegk ecc. ecc. », dopo aver comunicato all'Imperatore i vari eventi della guerra che si combatteva a Trieste, a Prosecco, ad Adelberga, a Duino e Pordenone, lodano Gaspare Rauber per gli aiuti di consiglio e di opera prestati e fan testimonianza aver egli del proprio pagati 950 fiorini e 34 soldi veneti per viveri e munizioni indispensabili alla difesa di Trieste e di altre castella, fra cui Valle e Rovigno [2]).

CCCVI. — 11 maggio 1486 a Colonia. L'Imperatore dà agli ambasciatori suoi le informazioni necessarie per conchiudere amichevolmente i dissidî insorti fra lui e Venezia circa i confini in Istria e a Pordenone. È omessa la parte che

---

[1]) Successe al fratello Nicolò Rauber nel 1483. SCUSSA, Storia di Trieste, pag. 99. E che ambidue fossero stati contemporaneamente capitani di Trieste e di Pisino, prova il DE FRANCESCHI nella *Serie dei Capitani di Pisino* pubblicata ne *L' Istria* del KANDLER, I, 55-56.

[2]) Nel concordio stipulato addì 26 luglio 1486 fra la Repubblica e gli oratori dell'imperator Federico riguardo alle strade commerciali e a' confini de' rispettivi territorî, resta fissato di rimovere in perpetuo dalla città e capitaneria di Trieste il capitanio G. Rauber « per buoni e convenienti riguardi ». Cod. dipl. istr. Questa risoluzione mal si accorda con gli elogi che del Rauber si fanno in questo scritto.

riguarda l'Istria. Vi è detto soltanto che alcuni forusciti di Pordenone rifugiatisi ne' domini della Signoria saranno da questa relegati « ultra flumen Athesin uel ultra Quarnarium » [1]).

CCCXII. — 5 luglio 1487 a Norimberga. L'Imperatore si lagna al doge Barbarigo che Venezia non siasi attenuta al patto conchiuso, non avendo espulsi dalle sue terre i forusciti, e lo esorta a farlo al più presto. Si scusa, adducendo varie ragioni, di non aver eletto un arbitro per le altre divergenze. Assicura però che « cum theolonium novum intra castrum Mulsam et quevis utrinque novitates in Histria tolli debeant, ne ulla quidem die intermissum fuit ». Aggiunge « capitaneum Tergesti et Pisini removisse gabellas, et quasdam alias impositiones quas novitates appellas in Histria recipi prohibuisse, et ad alia si qua desunt per nos statuenda animum paratum habere » [2]).

CCCXV. — 11 febbraio 1488 ad Innsbruck. L'Imperatore condanna a morte il capitano di Pordenone Bartolomeo de Valle che avea proditoriamente menato alla presa di Trieste gli Ungheri.

CCCXXVI. — 4 gennaio da Linz. L'Imperatore lagnandosi di varie cose al doge di Venezia, esige la restituzione de' castelli di Muggia e di Castelnovo, minacciando di rispondere alla violenza colla violenza.

CCCLIV. — 29 settembre 1496. L'imperator Massimiliano comanda ad Acazio de Sebriach [3]), vescovo di Trieste, ed a Simeone de Ungerspach suo tesoriere, di recarsi ad appianare certe liti insorte fra il capitano di Pordenone ecc.

CCCLXXVI. — 13 agosto 1504 ad Innsbruck. Massimiliano re de' Romani chiede al doge Leonardo Loredan che permetta a Daniele Manticha di comperare a Pirano il sale, ch'è incaricato di vendere poi a Pordenone.

---

[1]) V. il susseguente concordio nel *Cod. dipl. istr.* ad an 1486, 26 luglio.

[2]) V. il susseguente dipl. nel *Cod. dipl.* del KANDLER.

[3]) Reggeva la diocesi dal 1488 Lo SCUSSA, l. c. lo dice « carinthius, equestri natus familia ».

VOLUME XXVI.

Relazioni degli Ambasciatori Veneti sulla Germania e sull' Austria nel XVII secolo.

edite da **Iosef Fiedler.**

PARTE PRIMA:

Dall' imperator Mattia a Ferdinando III.

Dalla *Relatione Degli Ecc.mi SS.ri Commissarij sopra il Concordato di Pace con Arciducali, ottobre 1618* [1]. Riescite vane le pratiche amichevoli iniziate dal Governo della Republica appo la Corte Cesarea e appo quelle de' Principi amici, affinchè dessero a lei soccorsi per rimediare « a quei danni gravissimi, ingiurie, e molestie insopportabili, inferite da Uscocchi alli sudditi, luochi et vascelli » della Serenissima, questa s'appiglia ad un mezzo estremo « incomodare, cioè, li Stati Arciducali, et alle uolte, mettendo gente in terra, risentirsi contra li luochi, doue si ricouerauano quei scelerati, et anco tenerli in assedio, priuandoli di quelle comodità, che à loro, per non hauere larghezza di territorio, et gente assuefatta ad altro, che al rubare, erano necessarie », (pag. 35). Donde le campagne nell'Istria, nella Croazia e nel Friuli, che costarono danni e rovine alle misere popolazioni, fatte zimbello di « quattro tristi hauenti per coadiutori li Vescoui, Preti, Frati e Capitani », bigotti e superstiziosi quant'erano crudeli e sanguinari (pag. 36).

L'attività de' Commissari, che puossi dividere in tre periodi, incominciò ad estrinsecarsi subito dopo la loro elezione.

---

[1]) Erano, come dice una nota dell' Editore, Gerolimo Giustiniani ed Antonio Priuli, Procuratori di S. Marco. La relazione è composta dal primo.

Per le cose narrate in questa relazione serve benissimo di guida il cap. XXXVII: *Controversie ed ostilità lungamente durate tra Venezia e l'Austria per cagione degli Uscocchi, e che alfine prorompono in guerra formale. Istria – Note storiche* del De Franceschi.

Arrivati in Istria il 21 marzo, accolti co' debiti onori, dal Provveditor Generale in Dalmazia, Giust'Antonio Bellegno, (pag. 38) e dal fratello di lui Filippo, Capitano contro gli Uscocchi, affrettano il viaggio e malgrado le piogge arrivano il 26 m. s. a Veglia, « luoco eletto per nostra stanza ferma, come più vicino à Fiume, et à gli altri luochi Arciducali, infetti dalla mala semenza di Uscocchi, et più commodo per le nostre trattationi con l'altra parte ». Per viaggio s'incontrano con Aluise Zorzi Provveditore della cavalleria dell'Istria e a Faresina ricevono dal chiar.mo Contarini, Provveditore di Moschienizze, la notizia dell'arrivo a Fiume de' Commissari Austriaci. A' quali, appena arrivati a Veglia, mandano il loro segretario per intavolar le trattative. Senonchè gli Arciducali vi si rifiutano, se prima non è restituita Zemino (pag. 39).

Dopo varie giornate di « sospensione d'animo, e trauaglio » giunge finalmente la ducale 30 marzo con l'autorizzazione di restituire Zemino. Tolto quest'ostacolo si viene ad un primo abboccamento a Fiume, nel convento de' P.P. Cappuccini, il martedì santo (pag. 42), nel qual colloquio il sig. di Arach, Plenipotenziario dell'Arciduca, fa dichiarazioni assai tranquillanti, promettendo fra altro di far scacciare gli Uscocchi da tutti quei luoghi, che i Veneziani desiderassero (pag. 43). Un secondo convegno à luogo a Veglia il 23 aprile, nel quale stabiliscono il bando a tutti gli Uscocchi, il licenziamento de' « Venturini, e stipendiati » entro tre giorni, l'elezione a castellano di Segna di persona, che dia tutte la garanzie di volere e potere mantener la pace e la distruzione immediata di tutte le « barche da Corso » (pag. 47). Ed a questi punti del concordato ed agli altri riflettenti Napoli e Milano (pag. 47-51) giunge la sovrana sanzione (pag. 51).

Senonchè in onta agli editti pubblicati e a Veglia e nell'Istria peninsulare (pag. 63) ed alla forza adoprata, gli Uscocchi non se ne danno per intesi; onde i Commissari [1]) recansi

---

[1]) Ch'erano G. Giustiniani e Nicolò Contarini, arrivato a Veglia il 22 giugno a sostituire Ant. Priuli, che il 15 maggio 1618 era stato assunto al dogado.

a Fiume a dolersene col sig. di Arach. Ed incominciano [1] intanto a metter in esecuzione i patti stabiliti (pag. 64-65), ordinando a Moschienizze e a Bersez la demolizione de' fortilizî e la consegna delle artiglierie e delle munizioni parte al Reggimento di Cherso, parte a quello di Veglia (pag. 66).

A pag. 80 si parla della catturazione di quel « scelerato Vic.° Viriglienouich, che come da molti ci è stato rappresentato, fu quello, che tagliò la testa al povero sopracomito Veniero » [2]).

Rilevando i meriti di coloro ch'ebbero compagni nell'adempimento dell'onorevole e difficilissimo incarco è fatta menzione del Provveditor Contarini, copertosi di gloria nella custodia di Moschienizze e di Bersez, del Prov. Belegno e del fratello Alvise, del Provveditore alla Cavalleria, Zorzi, e di Francesco Pisani, Provveditore di Veglia (pag. 83-84).

Dalla *Relazione di S. Sebastian Venier Cav.r Proc.r Amb.r estr.io in Germania. 1630.* Fra i possedimenti dell'Imperatore « Trieste, contado di Pisino con Fiume, e qualche altri luochi nell'estremi dell'Istria ». Poi è detto in altro luogo: « La Stiria che comprende la contea di Goritia, il Cragno, Trieste e quei confini verso il mare (?) » (pag. 154-155).

Dalla *Relazione di S. Venier Zen K.r Pro.r et S. Anzolo Contarini K.r Ritornati Ambasd.ri Estrd.rii all'Imp.r 18 feb-*

---

[1]) Dico *incominciano,* perchè i Veneziani vanno assai lenti nel restituire le piazze e i castelli occupati per timore di essere dagli Austriaci traditi.

[2]) Tre giorni dopo la sconfitta toccata dagli Uscocchi presso l' isola di Lesina la galera di Cristoforo Venier, che nulla aveva saputo del conflitto, approdò la sera nel porto di Mandol sull' isola di Pago. Col sopracomito viaggiavano Lucrezio Gravisi de' marchesi di Pietrapelosa, la moglie Paolina, il fratello Francesco, Gravise suo nipote e il cugino Vanto Avuto avviso dell'approdo da una spia, gli Uscocchi assaltarono per mare e per terra la galera ancorata, uccisero i Gravisi, mentre il Venier, tradotto a Segna, ebbe squarciato il petto durante un convitto e divorato il core dagli uccisori; o, secondo altri, venne decapitato e la testa, succhiatone il sangue, servì di trofeo sul desco durante una gozzoviglia. Cfr. De Franceschi, o. c, pag. 311-12, Sarpi, Storia degli Uscocchi, c. III, e Narrazione di Ottoniello de Belli pubblicata da Don Angelo Marsich, Trieste 1869.

braro 1637 [1]). Parlando delle diverse relazioni internazionali che per lo più son causa di malintesi fra i due governi, è detto della questione de' sali [2]), alla cui finale soluzione à giovato molto « la ultima resolution fatta da questo Ecc.mo Senato, con hauer lasciato ai sudditi dell'Istria i loro sali, perchè caminando l'interesse dell'utile trà il suddito, e suddito, et che più non sia negotio, et appalto del Prencipe, par che al medesimo Prencipe et alli suoi Ambasc.ri resti più aperto, più sinciero il campo di poter con maggiore libertà diffendere, et parlare, poichè ha più forza una ragione adotta à favore, et protettione del suddito, che non fà la medesima portata à diffesa della utilità particolare del Prencipe. Hauemo anche inteso in proposito de contrabandi de sali un particolar, che ci par degno della notitia di questo Ecc.mo Senato, et è che à quei confini sono cresciuti i pregiuditij, et contrabbandi de saline, et sali, assai più che non era à tempo, che il negotio et la uendita caminaua di ragione de particolari perchè dicono quelli, che San Marco è ricco, e che si può con manco coscienza rubbargli di quello che si fà ai priuati, e forsi uiuono di questo; onde con tale coscienza aggiustata al lor commodo, et forsi insegnatali da Giesuiti, che molti ne habitano in Trieste, et contorni, si fanno lecito far ogni nouità, per non dir rubberia » (pag. 208–209).

Questione da non lasciarsi come finora a' privati, ma da raccomandarsi alle cure dello stato, è quella delle strade « erte, sassose, strette, intransitabili ». E si raccomanda la riattazione di tutte, ma specie di quelle che son ritenute capaci di « suiar la stradda di Gratz che conduce à Trieste, pur

---

[1]) A Venezia, com'è noto, l'anno incominciava il 1° marzo; per cui questo sarebbe per noi il 18 febbraio 1638.

[2]) Leggasi lo studio del Dott. Nicolich « Cenni storico-statistici sulle saline di Pirano » — Trieste, 1882. E per la storia dell'origine, della legislazione e della successiva decadenza dell'industria salinaria a Trieste v. lo studio postumo del Dott. Domenico Rossetti « Delle saline di Trieste » nell'Archeografo Triestino N. S. vol. XVII, fasc. II. Molte anche le notizie publicate negli « Atti e Memorie ».

troppo fatta frequente con occasion della guerra et peste passata » [1])

Dalla *Relatione de S. Giovanni Grimani Cau.r ritornato dall' Amb.ria di Germania. Letta nell' Ecc.mo Senato à 13 marzo 1641*. Per le reiterate istanze dell' Ambasciatore e pel fatto della prigionia dell' Ecc.mo Bailo l' Imperator comanda al Reggimento di Graz ed ai Capitani di Fiume e di Segna « con le più resolute comminationi di sua disgratia, di privatione delle cariche, e della vita medesima » di non danneggiare più i Turchi duranti le pendenze di Venezia con la Porta [2]) e di tirar in terra le barche di maggior grandezza (pag. 258-59).

I Fiumani e i Triestini mandano a Vienna un ambasciatore, certo Cecolini, per indurre il Governo a' danni dei sudditi veneti. I boni offici del Grimani riescono a far sfumare il tentativo (pag. 259).

I Triestini impediscono a quei di Muggia e di Capodistria il commercio de' sali ne' paesi imperiali, del che ebbero a lagnarsi molte volte gli ambasciatori di quelle città in seno al Senato [3]). Per sciogliere definitivamente la questione sostenuta dalle male arti del Reggimento di Graz, che rifiuta od indugia di mandare le informazioni richieste da Vienna, il Grimani fa tanto che i signori di Trautmansdorf e di Brikkelmayer, cancellieri imperiali, mandano un corriere a Graz con l' ordine di non ritornare senza dette informazioni. Le quali non valgono, giunte che furono, a togliere dalla mente de'

---

[1]) La guerra è quella per gli Uscocchi (1612-1617) e l' ultima peste quella del 1630-31. KANDLER, Annali e DOTT. SCHIAVUZZI, L' epidemie di peste bubbonica in Istria — « Atti e Memorie » IV, 3 e 4.

[2]) La guerra che ne scoppiò e che finì nel 1669 colla perdita dell'isola di Candia, durò venticinque anni, procurando allori immortali alle armate venete ed a' veneti comandanti. Anche l' Istria diede un eroe, il capitano Biagio Giuliani di Capo d' Istria. ROMANIN, Storia di Venezia e DE FRANCESCHI, o. c. pag. 449.

[3]) Ad alcune di queste guerriciole accenna lo SCUSSA con gran copia di particolari. E un sunto delle continue ostilità a cui diedero luogo le questioni della libera navigazione dell' Adriatico e la regolazione de' confini ci offre la *Prefazione* alle *Relazioni di Provveditori Veneti in Istria al tempo della guerra di Gradisca*, Atti e Memorie II, 3 e 4.

ministri l'opinione falsa sul fatto ingenerata dalle precedenti calunniose insinuazioni de' Consiglieri di Graz, mentre coll'inalzare del triplo i dazi d'entrata per i sali derivanti da' domini veneti viensi a mancare ai Capitolati che obbligano le due parti a non crescere nel proprio stato « li dazi de' mutui commercij ». Si rivolge direttamente all'Imperatore e cerca di guadagnarlo alla propria causa col mettergli dinanzi agli occhi il fatto che dovendo, oltre ai dazi esorbitanti, far fronte alle spese di trasporto, gli Istriani son costretti a vendere i loro sali a prezzo più alto de' Triestini in tutto favoriti. Al che l'Imperatore replica non esser la quantità de' sali somministrata da' Triestini tanto grande da poter sopperire a' bisogni delle province arciducali, sì che queste devono in ogni caso rivolgersi ai sudditi della Repubblica. Ma l'Ambasciatore prova inesatta la scusa dell'Imperatore dimostrando che le saline di Trieste si sono accresciute contro i patti e che i più ricchi cittadini di Trieste tengono « immagazenati » i sali in quantità stragrande e li vendono poi a un prezzo ch'è alto per quel che la merce costa loro, ma non in confronto ai prezzi de' sali istriani. E l'Imperatore per tutta risposta tronca il colloquio coll'osservare che « se la Repubblica vuol sostenere gli interessi de' suoi sudditi hà tutte le ragioni, ma che ci deve fare pure lo stesso de' suoi »; non poter egli negar fede alle informazioni de' suoi ministri per quanto esatte stimi quelle dell'Ambasciatore; esser quindi miglior partito che tanto da parte degli Arciducali quanto de' sudditi veneti si nomini « un soggetto prattico, honorato, e di buona conscienza, il quale debba portarsi sopra i luoghi » e por fine una bona volta a queste controversie vertenti, si può dire, dal 1370. L'Ambasciatore sottopone la cosa al senato, consigliando in fine, nel caso di novelle trattative, di procurarsi qualche amicizia nel « Consiglio di Graz, chiamato il Reggimento », avverso sempre agli interessi della Republica.

VOLUME XXVII.

(Continuazione; v. vol. precedente).

PARTE SECONDA:

Imperator Leopoldo I.

Dalla *Relatione di s. Aluise Molin K.r ritornato d'Amb.r in Germania. Letta all'Ecc.mo Senato à di 27 Settembre 1661.* La questione scottante, come direbbe taluno, son sempre le relazioni commerciali fra Trieste e le regioni venete dell'Istria. I casi non rari davvero di barche tergestine fermate dai *Capitani delle Rive dimostrano* chiaramente che i contrabbandi di sali a danno dell'erario della Repubblica non sono peranco cessati. E la circostanza che i maggiori commercianti di Trieste, rei di queste sopraffazioni, sono « d'interesse e d'affetto congiunti co' più ragguardevoli di quella Corte » rende più tese le relazioni fra i due stati. Così p. e. il Conte Francesco della Torre tiene aperti gran magazzini di sale asportato di contrabbando dall'Istria, perchè con le sue arti si è guadagnato l'animo di Anna Maria vedova di Giovanni d'Eggenberg, signora di Gradisca, e di altri personaggi della Corte. Ma il grand'ostacolo al trionfo della causa della Signoria è sempre il Consiglio di Graz, sul quale non à potere neppur la parola del Sovrano, com'ebbesi a vedere nell'eterna questione de' sali. — L'Ambasciatore aggiunge che durante il viaggio che intraprese accompagnando l'Imperatore in Italia, ebbe ad osservare un odio feroce de' sudditi Arciducali contro quelli della Signoria, odio « che piaccia a Dio non cagioni un giorno anco contro la buona mente de Prencipi qualche grave sconcerto » (pag. 74-77).

Fra le ambasciate straordinarie, a cui il Molin dovette prestar i suoi servigi, è rammemorata quella a Trieste, composta de' Procuratori Contarini e Corner incaricati di ossequiare l'Imperatore viaggiante a' confini del territorio veneto. La qual'ambasciata lasciò stupita la Corte Imperiale per le insigni doti degli Ambasciatori non meno che per la ricchezza

e lo splendor del seguito, sì che fu stimata « la più cospicua fontione di tutto il viaggio dell'Imperatore » [1]).

Dalla *Relation de s. Zuanne Sagredo K.r ritornato dall'Amb.a di Germania, 2 Maggio 1665*. L'Ambasciatore comunica due capitoli segreti stipulati fra i Tedeschi e i Turchi, il secondo de' quali implica il libero passaggio di quest'ultimi attraverso i paesi di confine arciducali (quindi anche per l'Istria) ove « hauessero uoluto oltrepassare in Italia à danni del Friuli ». E un eventuale passaggio di Turchi per la Contea di Pisino fu agevolato dalla morte del Principe di Porzia [2]), il quale « con l'auttorità, e con l'interesse proprio li teneua (gli Stati di Pisino) bastantemente difesi, e preseruati » « È però uero », aggiunge, « che il Contado predetto di Pisino comprato dal fratello del Prencipe di Auespergh doppò la morte di Porzia [3]) e questo hauendo gran parte nel Consiglio di Sua maestà diuertirà ogni disconcio à quella parte » (pag. 111).

Dalla *Relation del Nob. Ho. s. Gir.mo Venier K.r fu ambasciator in Germania, 1692 à 11 Decembre*. Il Relatore mette in sull'attenti il Governo contro le brutte sorprese che possono capitare dall'odiatissimo Consiglio di Graz riguardo al « negotio de Sali », piaga acerba che potrebbe di giorno in giorno

---

[1]) Ragguagli dettagliatissimi sulle splendide festività celebratesi trovansi negli Annali dello Scussa nell'o. c.

[2]) Il conte e poi principe Giovanni Ferdinando de Porcia possedeva la Contea dal 3 agosto 1660, avendola comperata coll'intervento dell'Imperatore dal conte Girolamo Flangini per il prezzo di fior. 350,000. De Franceschi, o. c. pag. 397.

[3]) Ecco le vicende della Contea dopo la morte del Porzia. Il figliol suo, Gio. Francesco, cedendo alle lusinghe degli Stati della Carniola, vendette loro, appena morto il padre, la contea con tutte le attinenze e pertinenze per 550,000 fl. E un solo mese dopo, il 24 maggio 1665, gli Stati la rivendettero per lo stesso prezzo al principe Vaicardo di Auersberg, uno de' membri degli Stati medesimi, facendo così di Pisino una signoria della Carniola e imponendole tutte le tasse ordinarie e straordinarie, renza riguardo alle antiche e nove esenzioni accordate dai principi. Codesto traffico sollevò lagni e proteste da parte delle povere popolazioni, che s'ebbero un po' di giustizia nella transazione 12 marzo 1666. De Franceschi, o. c. pag. 397-399.

rincrudire per i commerci illegali che se ne fanno a Buccari e a Trieste (pag. 335).

Benedice Iddio perchè durante il tempo della sua carica nulla nacque che potesse turbare la pace « al confine di Trieste » (pag. 344).

Dalla *Relatione del Congresso di Carloviz e dell' Ambasciata di Vienna di S.r Carlo Ruzini Cav.r 1699. 19 Decembre.* La solita storia de' confini, l'essere stata fermata una nave con Patente Imperiale e il susseguente memoriale del Segretario aulico rimisero sul tappeto la questione della vendita de' sali istriani. Fatti venire dei legati d'ambe le parti, dell'Istria e del Consiglio di Graz, la cosa fu trattata in parecchie conferenze, ma non potè essere definita. Tanto che « da una parte si frequentano i passaggi, et i Contrabbandi; e dall'altra si rinnovano di tempo in tempo gli arresti », con grave danno reciproco. Ed ora che son cambiate le condizioni e ridotte ai « gradi di qualche pericoloso irritamento per la tempra del Ministero e per il talento auuerso, mal misurato del Cancelliere », è raccomandabile anche ne' sudditi veneti calma insieme alla maggior possibile tolleranza (pag. 439).

VOLUME XXX.

Relazioni di Ambasciatori veneti sulla Germania e sull' Austria nel secolo XVI

per **Ios. Fiedler.**

Dalla *Relatione di me Aluise Mocenigo K. ritornato oratore de la Ces.a M.tà di Carlo V.* [1]. «Ò detto di sopra che Cesare è giusto principe oue non interuengono rispetti di stato, imperochè, come hò sentito discorrer à molti, intrauenendo quelli pare che si uegga alcune uolte il contrario. Allegano costoro fra l'altre cose il caso di Castelnouo, che douendosi per capitulo espresso consignarlo à V.ra Ser.tà, non lo uolse fare

---

[1]) L'anno è notato in fine della Relazione: MDXLVIII.

se non quando il S.r Turco mandò essercito et Barbarossa con armata per ricuperarlo, che all'hora Sua Mtà lo fece offerire, come sa la Sertà V.ra » (pag. 16).

« Questa Germania..... dal quarto canto, che è uerso il mezzodì, ha Vallesani, l'altra parte di Suizzari, Grisoni, Bergamaschi ecc., Furlani et *Capo d'Istria* » (pag. 67).

Dalla *Relation del Nob. homo S. Zuan Michiel Caualier ritornato Ambassador dall'Imperator letta nell'Ecc.mo Senato alli 22 di luglio 1564*. È fatto risaltare l'odio che si nutriva contro Casa d'Austria dalle popolazioni di Gradisca, Gorizia, Trieste, Aquileia, pur soggette ufficialmente a detta famiglia; odio accresciuto dalla superba e vil tracotanza de' ministri imperiali lì mandati quali governatori (pag. 266).

Dalla *Relatione delli Cl.mi m. Zuan Michiel K. et m. Lunardo Donado ritornati Amb.ri estraordinari della Mtà Ces.a per officio di condolenza della morte del Ser.mo Imp.r Massimiliano et di congratulatione per la creatione del Ser.mo Rodolfo. 11 Settembre 1577*. « Hà (l'Arciduca Carlo), come ultimo figliolo, nella diuision de' Stati et beni paterni hauuto trista conditione; perchè, benchè quanto alle entrade sia stato fatto pari al fratello Ferdinando, però essendoli tocco in portione la Stiria, la Carintia, la Carnia et la Carniola con li contadi di Gorizia, et di Gradisca nel Friuli, et delle terre di Trieste, et Fiume nell'Istria, per esser quelli stati frontiera de Turchi, ha molto da fare; venendoli spesso sacheggiati, et arsi li uillaggi, et condotte via le anime à centenera, ò da Turchi proprii, ò da Martellossi sudditi Turcheschi: onde il pouero Principe è in perpetuo pensiero ».

VOLUME XXXI.

Codex diplomaticus Austriaco-Frisingensis

edito da I. Zahn.

PARTE PRIMA.

83. — 1067, 5 marzo. L'imperatore Enrico IV, mosso dal pensiero che « Sanctae dei ecclesiae profectui tanto diligentius prouidere debemus, quanto excelsius ex diuino munere sublimati sumus », per le istanze della consorte Berta e per la

mediazione del margravio Ulrico I dona al vescovo di Frisinga le ville di « Cubida, Lovnca, Ozpe, Razari, Trusculo, Steina, sancte Petre in pago Istria » con tutte le attinenze e pertinenze [1]).

119. — 1182.... Bertoldo [2]), margravio d' Istria, riceve da Adalberto, vescovo di Frisinga, l'avvocazia « in Montanis, in episcopatu Brixinensi et in episcopatu Tridentino et in episcopatu Curiensi ».

126. — 1215.... Fra i lagni portati dal vescovo Ottone di Frisinga ecco uno che ci può interessare: « In presenti pagina notatum cunctis fidelibus liquescat, quod dominus Otto Frisingensis Episcopus querimoniam faciens de domino Henrico suo Nepote marchione Istrie de damno sibi illato apud Loncam talem recompensationem obtinuit quod marchio potestatiua manu tradidit ecclesiae Frisingensi Lheubas sub castro Michow » [3]).

129. — 1229, 5 aprile. Il vescovo di Frisinga dispone dei propri possedimenti nella marca Vendica, rimasti vacanti colla morte di Enrico IV, margravio d' Istria [4])

---

[1]) V. *Monumenta boica,* vol. XXIX, 170; — KANDLER, Annali e Cod. dipl. istr.; — STUMPF, Reichskanzler, n. 2700; — SCHUMI, Urk, I, n. 45; — DE FRANCESCHI, o. c. pag. 98 e BENUSSI, Nel Medio Evo — Pagine di storia istriana, cap. II, § 3, 77 in questi *Atti e Memorie,* vol. X, fasc. 3° e 4°.

Ecco i nomi odierni delle ville donate: Covedo, Lonche, Ospo, Rosariol, Trusche, Sterna e San Piero presso Buie.

[2]) È Bertoldo III, di cui nel vol. V della Sezione I. Di questa avvocazia e delle altre fasi della vita di questo marchese d' Istria, che segna il principio della grandezza della dinastia, parla il BENUSSI, Nel Medio Evo, cap. III, §. 4, 12.

[3]) V. SCHUMI, Urk. und Reg. II, 30. — Enrico, che è il IV degli Andechs, benchè qui sia nominato margravio d' Istria, non era a quel tempo in possesso della provincia, la quale ritornata, per la nota cagione della creduta complicità di Enrico IV nell'assassinio di Filippo di Svevia per mano di Ottone di Wittelsbach, *in dominio dell' impero,* era stata conferita nella dieta di Francoforte (15 nov. 1208 a Lodovico di Baviera, dal quale passò poi (8 maggio 1209) al patriarca d'Aquileia, Volchero. Il titolo si spiega colla circostanza che in onta a questi decreti imperiali, e alla rinuncia fattane da Enrico IV in favore dei patriarchi, quando nel 1218 fu eletto al patriarcato il fratel suo Bertoldo degli Andechs, continuò ad intitolarsi, sino alla sua morte, avvenuta il 18 luglio 1228, « marchio Istriae ». V. BENUSSI, o. c. pag. 172-175 del vol. XI, fasc. 1° e 2° di questi *Atti e Memorie.*

[4]) Che morì, com'è detto nella nota precedente, l'anno 1228. V. per queste successioni OEFELE, Geschichte der Grafen von Andechs.

VOLUME XXXIV.

Documenti della fondazione de' canonici Agostiniani di Neustift nel Tirolo

editi dal canonico **Teodoro Mairhofer.**

66. — 1157. Fra i testimoni « Engelbertus marchio Istrie » [1]).

127. — 1174. Presente « advocatus Perchtoldi marchionis et filius suus Perchtoldus ».

135. — 1178. « Perchtoldus, marchio Hystrie et advocatus sancte brixinensis ecclesie ».

149. — 1182. La stessa intestazione [2]).

VOLUME XXXV.

Codex diplomaticus Austriaco-Frisingensis

edito da **I. Zahn.**

PARTE SECONDA [3]).

482. — 1310, 7 maggio. Il doge di Venezia scrive al vescovo di Frisinga « quod facta inuestigatione illi duo homines de quorum captione apud Caprulas conquestus est, capti ab hominibus de Caprulis non fuerunt neque eorum bona, sed cum aliqui crediderant quod capti essent in alia terra Venetorum de Istria que vocatur Iustinopolis, potestati eiusdem terre de hoc statim scripsisse significat, nam domini ducis cordi est, quod mercatores undecumque Veneciis venientes amicabiliter et secure habeantur et tractentur » [4]).

---

[1]) È Engelberto III degli Sponheim, il quale resse l' Istria per quasi cinquant'anni, dal 1124 al 1173.

[2]) È Bertoldo III degli Andechs, padre di Bertoldo IV, di cui nel vol. V della Sezione I e nel XXXI della seconda.

[3]) V. vol. XXXI.

[4]) Dal « Litterar. Collegii liber Singular 80 ». V. anche MINOTTO, o. c. 69.

VOLUME XXXIX.

Documenti dell'abbazia de' Benedettini di S. Paolo in Carinzia

editi dal prof. **Beda Schroll.**

Cap. IV. — decembre 1093. Testimonio « Poppo gener comitis Engelberti » [1]).

Cap. V. — decembre 1093. Donatore « Poppo histriensis marchio » [2]).

Cap. XI. — 1130–1140. Testimonio « Poppo filius Popponis comitis » [3]).

Cap. XV. — dopo il 1115. « Karta concambij quod factum est inter pie memorie Wecelinum abbatem et marchionem Engelbertum » [4]).

Doc. 17. — 1178, 29 marzo. Testimonio « Bertholdus marchio » [5]).

Cap. XII. — 1124, 30 marzo. Donazione di « Sighardus et frater eius Odalricus » [6]).

---

[1]) È Popone III, figlio di Ulrico I dei Weimar, ch'ebbe la marca istriana dal margravio Enrico. Sul periodo del suo governo parla a lungo il BENUSSI, o. c. 143–147 del vol. XI degli *Atti e Memorie* — V. SCHUMI, o. c. I, 61.

[2]) Perchè era marito di Riccarda, figlia del conte Engelberto degli Sponheim-Lavanthal. V. il doc. in ANKERSHOFEN, Regesten zur Geschichte Kärntens, II, 819 e SCHUMI, I, 62.

[3]) Il BENUSSI, o. c. pag. 149, nota 151, prova ad esuberanza che Popone (IV) era figlio di un conte e non di un margravio, e quindi non può essere figlio di Popone III, margravio d'Istria. V. EICHHORN, Beiträge zur älteren Gesch. und Topographie des Herzogt. Kärnten (che mette il doc. fra il 1115 e 'l 1220) e MUCHAR, Geschichte von Steiermark, IV, 343 (che lo pone fra il 1111 e 1112).

[4]) V. come della persona e de' fatti parla il BENUSSI nel cap. III, §. 4 dell'o. c.

[5]) Bertoldo III degli Andechs (1173–1188).

[6]) Da vari storici si crede che questi due e Popone IV, di cui nella nota 3, sieno figli di Popone III margravio d'Istria e di Riccarda figlia

Doc. 45. — 1222, 2 gennaio. Testimonio « Heinricus marchio Hystrie » [1]).

VOLUME XL.

Austro-Friulana [2])

ed. da Ios. Zahn.

1. — 1250, settembre, a Stein. Il patriarca Bertoldo e Ulrico di Carinzia stringono alleanza contro il conte di Gorizia. Fra altro, Ulrico deve aiutare il patriarca « in partibus Forijulii, Istrie ecc. » [3]).

5. — 1274, 7-8 agosto, a Udine. Il patriarca Raimondo formula la risposta alle domande di re Ottocaro di Boemia circa la conclusione di un'alleanza offensiva e difensiva. E non vuol cedere « iura sua in Forojulii et in Istria » spettanti alla chiesa aquileiese in seguito a donazione del duca Ulrico.

7. — 1288, 14 febbraio, a Cividale. Testimoni « Brisa, Tergestinus, Symon Emonensis et Ulricus Petinensis episcopi » [4]).

77. — 1355, 28 novembre, a Gemona. Testimoni « Antonius Tergestinus et Iohannes Emonensis episcopi » [5]).

165. — 1363, 10 settembre. Il patriarca Lodovico della Torre manda l'Ambasciatore Bred a pregare « dignetur ipsa

---

del conte Engelberto degli Sponheim-Lavanthal: ma il nostro Benussi, nella succitata nota 151, dimostra che dice il vero l'*Historia Welf. Weingartensis*, la quale attribuisce a Popone III soltanto due figlie.

[1]) V. vol. XXXI, nota 3.

[2]) Sono documenti che si riferiscono al conflitto durato dal 1358 al 1365 fra Rodolfo IV e Federico d'Austria, e il patriarca.

[3]) V. Schumi, o. c. II, 174, dove l'atto à la data della prima metà del mese di settembre.

[4]) Brisa o Brissa del Toppo, chiamato al vescovado di Trieste nel 1286 dal patriarca Raimondo; è noto per la resistenza opposta a' Veneti durante la guerra lunga e feroce combattutasi fra Venezia e il Patriarca, alleatosi col Conte d'Istria e con Trieste; Scussa, o. c. 59-62. — Per gli altri due v. il *Syllabus Episcoporum* edito dall'Ordinariato Vescovile di Trieste-Capodistria.

[5]) Antonio I de' Negri, veneto, vescovo di Trieste dal 1350 al 1370; Scussa, o. c. — L'altro è Fr. Giovanni VI Morosini.

imperialis celsitudo scribere dominis de Lombardia et commu nitati Tergesti ut realiter et non verbaliter succurrant et auxilium praebeant ad defensionem dicte ecclesie et Patrie » [1]).

184. — 1364, 13 agosto, Il patto d'alleanza fra il patriarca Lodovico e Francesco di Carrara, signor di Padova, contro il duca d'Austria è redatto da «Nicolettus de Alexio de Capitheystrie notarius », il quale si firma: « Ego Nicolettus filius Petri de Alexio de Capitehystrie, qui habito Padue in quarterio et centenerio Domi ac contrata sancti Petri, pubblicus imp. auct. Notarius et suprascripti magnifici domini de Carraria scriba ecc. » [2]).

198. — 1329, 7 giugno a Spilimbergo. Presente « dominus Sergius de Castro Polle » [3]).

229. — 1365, a Udine. L'atto con cui la città di Venzone si stacca dalla sottomissione austriaca per darsi totalmente al Patriarca, è esteso da « Iohannes quondam domini Odorici de Susannis de Utino publicus imp. auct. notarius » [4]).

234 B. — 1366, aprile. Nella « nota gravaminum et iniuriarum factarum ecclesie Aquilegensi per dominos duces Austriae « dal 1350 al 1365, da presentarsi all'imperator Carlo IV, è detto al punto 19: « Item tempore dictarum treguarum in Histria

---

[1]) La guerra per la quale il patriarca avea bisogno de' soccorsi di Trieste è quella della nota 2 della pag. precedente; Trieste s'era unita, come lo dimostra un documento del Cod. dipl. istr. ad 1361, col Patriarca; ma poi cercava di cavarsela a bon partito.

[2]) La famiglia Alessio, non ancora estinta; appartiene all'antica nobiltà capodistriana. E mentre Gedeone Pusterla (*I nobili di Capodistria e dell' Istria)* scrive che Brancaleone de Alessio di Nazario fu ascritto tra i nobili il 4 aprile 1434, il nostro documento ci prova quanti anni prima la famiglia si fosse stabilita a Capodistria.

[3]) I nomi de' Castropola e de' Gionatasi rammentano troppe cose della storia polese perchè faccia bisogno di dirne qui parole. Due vie della città sono insignite di que' nomi.

[4]) Pubblicato anche dal Dott. Joppi, Notizie della Terra di Venzone, pag. 63.

Questo nodaro sarà stato probabilmente parente di quell'Odorico de Susannis, che inventariò i documenti publicati nel *Thesaurus Ecclesiae Aquileiensis*,

per seruitores et gentes domini ducis predicti in damnum ecclesie Aquilegensis in suis locis, castris et uillis derobationes et spolia quasi infinita commissa fuerunt » [1]).

VOLUME XLIII.

Cronache degli Anabattisti nell' Austria-Ungheria [2]).

(Pag. 241). Un discepolo della setta, Francesco Saga de Rovigo, fugge nel 1562 dalla Moravia e va in Italia o, più esattamente ne' paesi veneti per aiutare quei *Wälschen* [3]) che s'erano astretti alla religione degli anabattisti moravi. Ma giunto a Capodistria viene catturato insieme ad un collega, mentre agli altri compagni riesce di sfuggire ai famuli dell' Inquisizione che l' inseguono fino a Trieste.

Formulata l'accusa e fatto lor subire per 3 giorni un doloroso esame, vengono tradotti « an hendt unnd fues in eisen geschlager » a Venezia. Dove sono condannati a morte e giustiziati.

VOLUME XLVI.

Documenti in appendice alla storia austro-tedesca nell' epoca di Federico III.

1463, 2 dicembre. « Hertoig von Stein » comunica a « Pieter Knorren » che i Veneziani assediarono Trieste da tre

---

[1]) Sebbene non ci sia possibile, per la mancanza delle fonti, di precisare i casi di questa guerra, tuttavia sappiamo — e lo scriveva anche il Petrarca nel 1359 — che la nostra provincia dovea esser ridotta a mal partito; chè ai furori dell'armi s'erano aggiunte le orrende pesti del 1347-48 e del 1360-61. V. De Franceschi, L' Istria, pag. 196 e Dott. B. Schiavuzzi, Le epidemie di peste bubonica. Op. cit.

[2]) Sono notizie e documenti tratti da varie croniche tedesche sopra le sorti toccate agli Anabattisti in tutte le parti nell'odierna Monarchia dal 1526 al 1785.

[3]) Welsch o Wälsch dicono i tedeschi a tutto quel ch' è straniero in generale, ma in particolare a ciò ch'è italiano o francese. Così, per dare un esempio di casa nostra, il Valvasor, o. c. I, 288, chiama Welsch il linguaggio degli Istriani della città e contea di Pisino.

parti, che uno degli eserciti fu da' cittadini sbaragliato, mentre gli altri due furono « incinerati » liberando per tal modo la città con perdita di 2000 omini da parte de' Veneti. I Triestini però, ebbero a soffrire persin la fame durante l'assedio [1]).

Vienna, nel dicembre 1895.

F. SALATA.

---

[1]) Vedi quanto di questa guerra, dell'assedio, della pace e delle lodi tributate dall' Imperatore a' cittadini di Trieste, dice il KANDLER, Cod. dipl. istr. — SCUSSA, o. c. pag. 94, 95 e segg.

added to card. 4

RELAZIONI

DEI PODESTÀ E CAPITANI DI CAPODISTRIA [1])

Relazione di Nicolò Bembo Pod. e Cap. di Capodistria. — 1754, 2 maggio.

Serenissimo Principe.

Al Trono Augusto della Pubblica Maestà si presenta umilmente l'ossequio mio, condotto dal proprio rispettosissimo dovere, e compendiando in un Foglio li sacrificii della fiacamente sostenuta Regenza di Capodistria, ubidisce alle Leggi anche nell'umiliazione di quelle notizie, che crede conferenti al Pubblico venerato interesse, e servizio.

Grave sopramodo, e spinoso è l'onorifico impiego, e fin ne' primi momenti, che l'intrapresi trepido l'animo mio, in vista de' proprii scarsi talenti, e delle difficoltà, che non sono ad ogni Regimento communi, ragionevolmente temendo non poter regere ad un peso, che molto più ho conosciuto in progresso eccedente le mie poche forze.

Pure animato dalla cognizione del Pubblico Clementissimo genio portato sempre a compatire la buona volontà, e sostituito

---

[1]) Queste relazioni furono scoperte posteriormente a quelle pubblicate nel vol. X, fasc. 3.° e 4.°

il zelo più fervido, e la più impegnata attenzione all' abilità, che mi mancava, ho procurato, a tutto studio, di supplire al dover mio, ed uniformarmi alle rette intenzioni di Vostra Serenità, che si compiacque con mia confusione, e conforto onorarmi di generoso compatimento in tanti suoi benignissimi rescritti.

Primo oggetto dell' umilissima attenzione mia fu quello d'amministrare Giustizia a quegl'amatissimi sudditi, ne' quali ho rimarcata fedeltà e devozione ben soda per la Ser.tà Vostra, sedendo non solo sempre alle solite Udienze, o solo, o con li N. N. U. U. Consiglieri, secondo la diversità delle materie, espedendo le cause civili, e criminali, ma ricevendo anche in ogn'altro tempo li frequentissimi ricorsi di chiunque si presentò per essigere gl'atti di Giustizia, nè mi feci maggior impegno, quanto quello di sollevare gl'oppressi.

Non meno impegnate furono le mie divote solecitudini per l'esazione ed aumento delle Pub.che rendite. Sono in ciò riuscito con particolare fortuna, mentre nel corso del sostenuto impiego, non andò alcun diffettivo alla Publ.ca Cassa. Il solo Conduttore del nuovo dacio Conciapelli va in resto di summa non indiferente. Nelle difficoltà incontrate dal medesimo per l'esazione d'esso dacio, ha ottenuta abilità al pagamento d'una rata, a cui stentatamente supplì, tuttocchè sia stata girata a di lui credito certa summa, che avea depositata a pubblica cauzione, fin al tempo della locazione di esso dacio, di più del prescritto da Pubblici decretti. Li contamenti, che per mio ordine furono fatti in questa Camera dalli Compratori delle pelli Bovine diminuirono in parte il di lui debito, ma non resta però che tuttavia non sia debitore di non tenue summa, per cui se col deposito, che sussiste, può esser cauta la pubblica Cassa fin ora, aumentandosi in progresso il di lui debito, può andare scoperta.

Li dacii Instrumenti Testamenti e Molini, non che quello del pane furono da me affittati tutti per summe eccedenti le passate condotte, e mi riuscì con eguale vantaggio l'abboccamento della nuova imposta de' sali, che per più d'anni due correva per pub.co conto, attesi gli estraordinarii rigori degli Austriaci per impedire in quel stato l' introduzione de' sali di queste Pubbliche caneve.

All'esatto maneggio della Camera Fiscale, lodevolmente amministrata dall'attenzione de N. N. U. U. Consiglieri, s'estese pure la mia vigilanza, e con rigorosa economia fu disposto il dinaro in supplire agl'aggravii fissati a peso della medesima.

Fu impegno di mia particolar attentione il coltivare la buona corrispondenza con gl' Esteri confinanti, ben sapendo quant' essa sia necessaria alli Publici riguardi. Nelle moleste insorgenze al confine di San Lorenzo per l'abduzione violenta d'Animali Bovini praticata nell'anno decorso dagl'Austriaci agl'Abbitanti di Mompaderno, e Cattuni, già dall'umiltà mia rassegnata a Pubblica Cognizione, m'adoprai con quella desterità, che dirretta pure dalla virtù, ed esperienza dell'Ecc.mo Sig.r Commissario alli Confini Donà, valse a sopire ogni vertenza, e mantenere anche in quest'anno nel possesso del taglio de' fieni nella Fineda li sudditi di Vostra Serenità.

Benchè nel girro del sostenuto impiego non siano insorti accidenti di salute, ch'obligassero ad estraordinarie cautelle, pure non ha lasciato il mio divoto zelo di tener sempre l'occhio attento a Bastimenti sospetti provenienti dal Levante, che dirretti per questa Dominante, o Trieste, approdarono ne' Porti di quell'estesa Provincia, onde divertire qualunque sconcerto. Ho a tal oggetto procurato di tener in officio ed avvertenza li Colleggetti de Luoghi Marittimi, e mi feci intendere rissoluto di corregere nel proposito qualunqne diffetto. Corrispondenti alle mie disposizioni relative a comandi del Mag.to Ecc.mo alla Sanità ho rimarcate le direzioni de Colleggetti medesimi, e de' suoi ministri, ma non rimasi senza sospetto, che alcuni de Rovignesi, malgrado le diligenze di quel Collegietto notturnamente s'accostino a Legni anche dal Levante, ed Albania provenienti, e ricevino dalli stessi effetti, forse anche suscetibili, senza riguardo alle tante severissime inibizioni. Procurai di ciò accertarmene nella più cauta maniera, ma niente di preciso ho potuto ritraere. Certo è per altro, che in occasione di gelosie di salute quegl'è un Porto, che interessar deve tutta l'attenzione di chi fosse destinato a sovraintendere in quella Provincia alla gravissima materia, sendo popolata Rovigno da gente molto animosa, e scorretta.

S' inoltrarono pure le mie divote solecitudini nelle revisioni di Fontachi, Comunità, e Luoghi pii della Provincia, in occasione massime della visita alla medesima resa, e come ho ritrovati molti ordini e Terminazioni de N. N. U. U. miei Precessori avvalorate dalla Pubblica Auttorità per la buona direzione delli stessi, e per la rifforma degl' inconvenienti scoperti, così non restò al mio rispettoso zelo, che aggiongere, se non che gl' ordini più stringenti per la loro pontuale essecuzione.

Nelle Comunità e Scole Laiche non ritrovai diffetti di rimarco, ma nelle revisioni de Fontachi, particolarmente di Vale, San Lorenzo, e Due Castelli ebbi motivo di molto scontento in vista de' loro Capitali in buona parte consunti dall'indiscretta avidità de suoi Amministratori. Alcuni d'essi abilitati al pagamento vanno supplendo, chi in tutto, chi in parte, altri poco pensano alla sodisfazione del debito contratto. Disposti gl'ordini per l'arresto d'alcuno di questi, non riuscì, nè ho creduto dell' interesse de' Fontachi stessi l' intenutare li beni de loro debitori, avendomi fatto l' esperienza conoscere, che difficilmente si trova chi si applichi all' acquisto de' beni medesimi, e se d'essi viene fatta da Fontachi l' apprensione è forza di necessità retrocederli a livello alli stessi debitori o ad altri, che poi difficilmente pagano li convenuti censi, perchè se si fanno coltivare per conto de' Fontachi, la spesa del lavoro delle Terre, e raccolta de' frutti viene ad asorbire per lo più tutta la rendita.

Al risarcimento d'essi Fontachi crederebbe l' umiltà mia molto confluir potesse l'abilità a debitori degl' anni decorsi di saldare li loro debiti in due, o tre anni, ma senza pena, onde render più facile il pagamento del Capitale, e con quelle condizioni, che vaglino a render più sicura la redintegrazione de' Luoghi pii.

Vegliai sopra il Comercio di Trieste, che và sempre avvanzando. Lo Stato, le forze, e le corrispondenze del medesimo ho già rassegnate alla Ser.tà V. nel mio umilissimo dispazzo 16 dicembre 1752, a cui mi riporto; nè ho lasciato di tratto in tratto umiliare ad altri Ecc.mi Mag.ti quelle notitie, che in raporto all' importante argomento mi sono procurate col mezzo di guadagnate corrispondenze, e che ho creduto meritar potessero li Pubblici ossequiati riflessi, per li riguardi del Reale interesse, e servitio di V. Serenità.

Alla importantissima materia de' Sali per l'intiero corso di mia Regenza ho datto gran parte delle mie applicazioni e fatiche.

Riddotte a stato infelice più dall'incuria de Piranesi, che dal tempo, le opere ben intese, e con tanto dispendio fatte nel 1774 con la benemerita dirrezione del N. U. ser Francesco Minotto mio Antecessore, erano le saline di quella Vale per soggiacere a momenti alle inondazioni dell'aque dolci, che tanto le sono danose.

Umiliato dalla mia rispettosa attenzione alla Ser.tà Vostra l'inconveniente, s'è compiaciuta, col sentimento del Mag.to Ecc.mo al Sal, onorarmi dell'incarico di rilevare, con l'assistenza del Proto dello stesso Ecc.mo Mag.to Pastori (?) lo stato de lavori suddetti non solo, ma anche di quelli della Vale di Muggia, e la spesa occorrente per riparare li danni dalli medesimi risentiti.

Essequitosi dalla mia rassegnatione il commando, me ne derivò in seguito la commissione di repristinare prima di tutto l'opere della Vale di Siciole.

Appaltate le operazioni spettanti a quella Com.tà ad Angelo Busetto, supplì egli nella più lodevole maniera all'assuntosi impegno, avendo meritato la pienissima approvazione, e laudo anche dal Proto suddetto.

Ebbi pure il contento di vedere (benchè con molta difficoltà) ridotte al suo termine le operazioni, a quali erano tenuti li Privati di Pirano, e molto più crebbe il mio contento nel vedere dalli lavori predetti preservata dalle inondazioni, a quali, senza d'essi, andava irreparabilmente soggetta l'accennata Vale nell'occasione dell'estraordinaria piena del Fiume caggionata dalle molte pioggie cadute nell'ottobre decorso, che avrebbero pure causata perdita notabilissima del sale, che fin all'ora esisteva nelle casete delle saline medesime, del che tutto ho reso conto alla Ser.tà V. con li miei umilissimi dispazzi 28 settembre e 28 gennaro prossimi decorsi.

Per assicurare un capitale così precioso posso accertare V. V. E. E. non aver risparmiata diligenza, e fatica in staggioni moleste, et ad onta di mia pregiudicata salute, ma non posso così impegnarmi, che li perfettamente compiti, e tanto necessari lavori siano per lungamente mantenersi, quando non vi sia persona, che sovraintenda, e visiti frequentemente la Vale stessa.

Alla custodia della medesima v'è un stipendiato con titolo di Guardiano del Gurlo, ma questo non adempie certamente al suo dovere. Manca egli particolarmente delle notificazioni de' danni, alle quali per le Pubbliche Terminazioni è in ogni settimana tenuto, in modo che nel corso intiero del sostenuto impiego non ho veduta una di lui relazione, tutto che tanto fossero pregiudicati que' ripari contento solo di notificarmi li danni stessi all'or che mi sono trasferito in Pirano per rillevarli col sopraluogo.

La Persona, che crede il mio rispettosissimo zelo necessaria da deputarsi alla sovraintendenza della Vale predetta dovrebb'essere di qualche condizione, onde potesse dar soggezione, e potrebbe incaricarsi di visitare con frequenza la Vale stessa, e rifferire ogni quindici, o venti giorni al Mag.^{to} Ecc.^{mo} al Sal, ed alla Carica di Capodistria li danni, e li pregiudicii, che fossero, o dale acque, o dall'altrui malizia cagionati a que' lavori, onde prontamente comandato il loro restauro a chi incombesse, fossero sempre ben mantenuti, con poco dispendio. Con ciò restarebbe presservata la Vale dalle inondazioni, e dispensata la Pubblica Cassa da quegl'esborsi, che incontra di quando in quando per repristinare li lavori sopraccennati.

Con la prontezza di cui sono stato dall'Ecc. V. incaricato, ho fatto restaurare in lodevole, e consistente modo il magazeno assai capace di Strugnano, nel quale per commando del Mag.^{to} Ecc.^{mo} al Sal, ho fatto riporre il sale, che dopo la fabrica esisteva nelle saline di Siciole.

Molte furono le difficoltà incontrate, e molta fu la fatica durata in riddurre quegl'Abitanti a tradurre esso sale nell'accennato magazzeno, e per la stravaganza dell'avvanzata staggione, e per la lunga distanza, e per il pericolo a cui s'esponevano le brazzere cariche, per non aver le stesse in vicinanza del magazeno medesimo alcun ricovero. Pure con desterità appianate le difficoltà tutte ebbi il contento di assicurare in esso Magazeno, nel girro di pochi giorni, quasi due mila moza di sale.

Perchè abbiano in avvenire riccetto le barche che traddurano sale nel motivato magazeno, appaltata per ordine del Mag.^{to} Ecc.^{mo} sudetto, salva la Pubblica approvazione,

l'escavazione d'un tratto del picciolo Fiume di Strugnano, sarà del zelo di chi con merito compone detto Ecc.mo Mag.to assoggettare alla Ser.tà V. il proprio accreditato sentimento nel proposito.

A questo passo non dev'ommettere d' umiliare a cognizione dell'E. E. V. V. la difficoltà, che s' incontra nell' incanevo de sali ne' magazzeni vicini alle Porte di Marina di Capodistria. Abbonito quel Mandracchio, non dà ingresso alle Brazzere cariche di sali, se non al caso delle colme d'acqua dal che più volte succede, che non potendosi per tal motivo incanevare il sale a tempo opportuno (non essendo in quelle saline casette in cui ricovrarlo) resta dalle pioggie, che sopravengono, fattalmente disfatto sopra li salari, e piangendo perciò li poveri salinari la perdita del già raccolto frutto delle loro fatiche, non va senza osservabile discapito anche il Pubblico interesse.

Tale inconveniente sugerisce la necessità della cavazione del Mandracchio stesso. Facilitarebbe una tal'opra non solo l' incanevo de' sali predetti, ma risparmiar potrebbe parte del dispendio, cui va soggetta la Pubblica Cassa nel ricaricarli ne' bastimenti, che li trasportano, o a questa Dominante, o nella Dalmazia, mentre entrando nel Mandracchio essi Bastimenti potrebbero addirettura caricarsi da' Fachini, senza valersi di brazzere, per tradurli al bordo de bastimenti medesimi. Il comercio pure di quella Città ne sentirebbe qualche vantaggio, qual' or li bastimenti, che colà approdano, avessero facilità di reffuggiarsi nel Mandracchio, e li Publici Legni, che in esso stanno ancorati anderebbero esenti dal pregiudizio, e dal danno, che ne rissentono dal di lui basso fondo. Come universale sarebbe in quella Città il vantaggio per la cavazione d'esso Mandracchio, così alla spesa potrebbe supplirsi con una tassa generale, e crederei anche che per facilitare l'operazione, cui alle ristretezze degl'Abitanti d'essa città non sarebbe agevole il supplire, potesse la S. V. somministrare un qualche soccorso, in riguardo anche al motivato vantaggio, che nel carico de' sali degli accennati magazzini, verrebbe a sentire la Pubblica Cassa.

E qui Ser.mo Prencipe tronco col silenzio, ogni tedio maggiore, e se per defficienza de Talenti non corrispose il mio umilissimo servizio, come vivamente ho desiderato, alla rilevanza delle incombenze appoggiatemi, degni per effetto di sua

conaturale clemenza, donarmi un generoso perdono, e gradire il sincero sacrifizio d'un ottima volontà, che tal volta uguaglia l'opere stesse. Gratie etc.

Venezia 25 febbraro 1753. M. V.

NICOLÒ BEMBO Pod.à e Cap.no ritornato di Capod.a

(Venezia. Archivio di Stato — Inserta nella Deliberazione di Senato 1754. 2 maggio — Serie Mare *filza 1069).*

1762 — 8 luglio.

Serenissimo Prencipe.

Con l'onore, che ha piacciuto a V. Serenità di conferire all'umilissima mia Persona destinandomi al Governo di questa Provincia va del pari congiunto l'incarico di vegliare con indeffessa attenzione sopra cadauna materia, che possa interessare il suo Reale servizio, ed il vantaggio di questi fedelissimi sudditi.

Il Comercio o si consideri per la circolazione interna dei respettivi Prodotti, e Manifatture, o per rapporto all'esterno Traffico con le Nazioni straniere, ha sempre formato uno de' principali soggetti delle sovrane publiche meditazioni per le viste grandissime che vi vanno congiunte, e perciò impegnerà certamente tutto il fervore del mio spirito per riconoscere ogni accidente, che nel corso di questa mia, quale siasi per essere, però rassegnata reggenza, insorgesse a migliorarne, o alterarne il sistema.

Da questa massima di dovere, che mi sono proposta ad osservare, e da quella di niente ommettere a publico lume di ciò che meriti gli alti riflessi di V. V. E. E. mi deriva il motivo di produrmi loro con le presenti ossequiosissime, onde dietro le prime notizie dal N. U. Precessor mio avvanzate agli Ecc.mi Sig.ri V Savi alla Mercanzia, in ordine a loro commissioni,

ragguagliare anco la publica Maestà sopra l'introduzione della nuova Fabrica di Lanefficio erretta in questo Territorio dal benemerito Comendatore Conte Gianrinaldo Carli.

Ad oggetto di poterlo fare con il dovuto fondamento, verità, e chiarezza, ho voluto non solo prender lumi, e cognizioni da Persone indifferenti, e dai Negozianti, ma riconoscere anche con l'occhio proprio in personale sopraluoco lo stato della Fabrica medesima.

Corre l'undecimo mese, dacchè il sudetto Comendatore ha intrapreso di eriggerla sulla somità del Cole nominato Cerè tre miglia circa lontano da questa Città, facile a careggi, e prossimo alla strada di Pinguente, cui è lontano quattordici miglia.

La situazione viene considerata d'aria salubre, attrativa, che stabilindo gl'introdotti può invitare altri Operari forastieri a fissarvi Domicilio, ed è poi provveduta a sufficienza d'acque, le quali scorrendo da diverse picciole sorgenti a piedi del medesimo Cole sono adesso raccolte, ed incassate con argini, e sostegni in un lungo Canale, dal quale si riducono a formare un Lago, che ne somministra la quantità occorrente al Follo, al Purgo, ed alla Tintoria.

Senza prolungare a V. Serenità il disturbo d'una minuta descrizione delle parti materiali, di questa novella pianta veramente vasta, ed innalzata prodigiosamente in poco tempo colla forza dell'arte, e del dinaro, ommetterò di rifferire il numero e comodo delle Botteghe ad uso de Lavorieri, la Verghezzina, la Stuffa, le Sopresse, gli Argani, le Cimarie, li magazini, e gli altri luoghi di deposito, Fabriche, di Mezzani, ed abitazioni de' direttori, e de' giovani.

Discendendo solo al formale dell'opera, rassegnerò alle E. E. V. V. che nella Fillaria lavorano attualmente per le Trame quattordeci Corletti, e che la Tessaria capace di cinquanta Tellari ne ha già ventitre impiantati, sedici dei quali in continuo lavoro.

Sono pure compiuti il Follo, ed il Purgo, e così le Chiodere formate al coperto sopra l'estensione di queste Fabriche, e sopra la Tintoria, che prossima anch'essa ad essere terminata è già ben provveduta di tutti gli utensili necessarii, e delle Caldere grandi di Rame, e di Stagno.

Se gli effetti, come giova sperare, corrisponderanno all'universale aspettazione di questi Popoli, e se nel progresso suo la nuova Fabrica non falirà le fortunate speranze, che somministra ne' suoi principi, non potrà non produrre quei frutti per li quali il Comercio è sempre stato il pensiere più piacevole insieme, più utile, e più importante nel Governo de' stati.

L'Istria sebbene per la qualità del Clima, e per la vastità della sua estensione possa essere annoverata fra le Reggioni per natura ubertose, come fra le più felici per la vicinanza sua a cotesta Dominante, e per il sito molto opportuno alla negoziazione, non ostante sia per l'ignoranza de suoi Abitatori, sia per la loro incuria, o sia per l'abituato abbandono di essi all'inerzia ed alla pigrizia, è sempre stata povera di quei beni, che hanno principio dall'industria, e per li quali molte altre Provincie suddite, sanno supplire alli diffetti della natura con molto vantaggio di se stesse egualmente, che dei Publici diritti.

In conseguenza di ciò priva d'arti, e di manifatture, e poco meno, che di coltura delle Terre si ritrova, alla risserva di puochi Luoghi del Littorale ridotta a languire oppressa da effettiva miseria, a niente altro più portando il pensiere, che al traffico dei naturali prodotti soggetti alle vicende di molti accidenti, e delle staggioni; ben lungi dall'estendere il proprio Comercio al segno cui si sono studiate con molto proffitto di farlo giungere le altre Nazioni, non può nemmeno pareggiare col ritratto dei Capitali, che portano altrove il provedimento. che vi fanno delle Vettovaglie, delle Merci, e dell'altre cose, delle quali abisognano per uso, e comodo della vita.

Si fatta maniera di Comercio reso ora dalle circostanze de' tempi, e dall'industria dell'altre Popolazioni più vasto, che nel passato, e più dispendioso, non va dubbio, che non possa far cadere in povertà ogni Paese più facoltoso, che venisse in condizione di doverlo esercitare.

Lo studio, che con tutto l'animo sino ad ora ho contribuito a formarmi una verace idea della Provincia per poter adempire esattamente le paterne cure di V. Serenità, mi fa traspirare lo stato di essa, quale lo ho esposto, somministrando

a ciò un forte argomento anco il numero degli Abitanti molto scarso in comparazione a quello di cui sarebbe capace per la sua estensione.

Con proffondo ossequio chiedo perdono a V. V. E. E. se coll' incontro d' umiliare le presenti sopra l' introduzione dell'accennata Fabrica, sono entrato anco nell'esposto dettaglio dell' intrinseca situazione della Provincia medesima.

Senza però più oltre prosseguire su questo punto, e senza poi ardire di penetrare negli Arcani della publica Sapienza sull'argomento dell'addotta Fabrica per riguardo alle massime generali del Comercio nell' universale dello Stato, dirò solamente, che li lavori, alli quali è diretta, sono panni ad uso di Francia, d'Olanda, di Germania, e del Nord, altri ad uso di Ceneda, Saglie fanellate, e pannate, Rasse, Scotti, Fanelle; Pelloni, Baraccani d'ogni qualità, e particolarmente rigati ad uso tedesco.

Aggiungerò ancora, che questa impresa viene a comune voce d'ogni ordine di persone applaudita, rifferendosi a merito singolare d' esso Comendatore, che sebbene vagheggiato dagli Esteri Confinanti, non ostante abbia voluto piuttosto seguire li lodevoli principî d'amore di Patria, di decoro di essa, e di onorata passione per il Comercio veneto; impiegando Capitali ben grandiosi rispetto alla condizione di privato per introdurvi a pro commune degli Abitanti gl' indicati Lavori.

In fatti quando quest'opera possa essere continuata con quel fervore, con cui sino allo stato presente è stata condotta, oltre il primo beneffizio, che immediatemente succede all' introduzione dell'Arti nelle Provincie, vale a dire di aprirsi una nuova strada al mantenimento di considerabile numero di persone, conciliarà pur quello, che l'esperienza fa conoscere, che invitate con questo mezzo a concorrervi dall' Estere Fabriche le suddite Famiglie, che vi si sono trasportate, e forse anco degli Esteri stessi, si accrescerà in breve tempo la Popolazione, dall'abbondanza della quale siccome dipende la miglior coltura de' prodotti, e deriva la gara, e l'emulazione nel perfecionare le respettive arti, e lavorieri, così risulta la felicità dei Stati, ed il miglior publico servizio, ed interesse.

La gente inserviente a tutte queste operazioni è molta per rispetto al poco tempo dacchè si sono errette queste Fabriche, tratta dalla Marca Trevigiana nella maggior parte, onde dar principio ai Lavori, ed instruire li nazionali, che si vanno tutto giorno aumentando, destinati essendo alla dirrezione del Lanefficio Marco Soldà di Miane, ed a quella della Tintoria Alessandro Panà ambedue persone di consumata esperienza in simili manifatture, e respettive loro ispezioni.

Cinquecento Pezze di diversi generi da Brazza circa quaranta l'una sono state sin qui levate dai Tellari, settanta già follate, molte preparate in bianco, molte altre purgate, ed altre da purgarsi.

Li Baraccani hanno già presa la via di Trieste, e per quanto mi fà credere, hanno la preferenza sopra quelli di Linz, locchè dimostra essere ridotti a miglior perfezione.

Ho veduto io lettere dei primi Negozianti pure di Trieste, di Fiume, di Sinigaglia, di Ancona, di Reggio, di Modena, ed altre Città con la richiesta delle mostre, e prezzi, e con la promessa di commissioni generose, cosicchè sembra prossimo ad introddursi un ubertoso Comercio di queste medesime manifatture tanto più utile, e desiderabile, quantocchè chiuderebbe la via alli panni di Moravia, e del Nord, ai Baraccani di Linz, alle Manifatture di Lubiana, ed alle altre della Germania, che con conseguenze ben note a V. V. E. E. hanno presa la strada nel publico stato dall'emulo Porto di Trieste per la Dalmazia, l'Istria, e per il Friuli non solo, ma per fino della Lombardia, per le Bocche del Po.

Quindi il dinaro, che per si fatta causa viene in ora rapito dalla Germania, resterebbe in avvenire rinserrato in Casa propria in aggiunta di quello de' Forastieri, giacchè quando le manifatture della Lana fossero tutte più perfecionate, e con qualche facilità di prezzo, si obbligherebbero gli Esteri medesimi a provedersi a contanti, e così introdurre nello Stato dinaro effettivo senza pericolo, che col pretesto de' concambi ci penitrino più le sudette Estere Manifatture, e nel medesimo tempo spargendosi da questa parte con la facilità de' trasporti per mare a Ferrara e in Lombardia le nostre manifatture, si toglierebbe agli Esteri un branco considerabile del loro attuale Comercio.

Molto vasto per altro il dissegno, ed il Proggetto, richiedono Capitali ed Ajuti tali, che non so quanto possano essere compatibili colle sole forze d'un Privato, poichè alle Fabriche, che per uso imediato del Laneffizio si sono innalzate, devono per necessità della situazione disgiunta dall'abitato succederne molte altre per stabilirvi il soggiorno dei lavoranti, e manifattori, che anderanno sopravenendo, Botteghe, Speciaria, Casa di Medico, oltre il pensiere, che spetta alla cura dell'anime, giacchè la Parrocchiale si ritrova a tre miglia lontana.

Risservato alla Sovrana Maturità di V. V. E. E. il penetrare nell' interno della materia per distinguere le conseguenze tutte, delle quali può essere feconda, saprà la Serenità Vostra trovare il modo, che crederà più uniforme alli riguardi del Pubblico Interesse, ed al vantaggio di questi Popoli. Grazie.

Capodistria li 8 Luglio 1762.

ORAZIO DOLCE, Podestà e Capitanio.

(Archivio di Stato di Venezia. Deliberazioni Senato Mare. Filza n. 1108. Il documento è inserito alla delib.ne 1762. 24 luglio).

Relazione di Orazio Dolce Pod. e Cap. di Capodistria sulla malattia dei Bovini — 3 dic. 1763.

Serenissimo Prencipe

Eppure nei momenti, che ho l'onore di produrmi in persona a Vostra Serenità dopo la sostenuta Reggenza di Capodistria, provo nell'animo mio più conforto, che confusione, quando, a dir il vero, conosco, che dovrebbe verificarsi totalmente al contrario. Questa verissima stravaganza non può riconoscere la sua origine, se non dalla certezza commune, che la Pubblica Sovrana Clemenza supera di gran lunga i maggiori diffetti, quando per altro siano parti compatibili piuttosto che di malizia, d' inscienza, o di debolezza.

Io so d'esser comparso più volte con miei Dispacci all'Ecc.mo Senato ne' tempi di quelle gravi incombenze, e so ancora, a fronte de miei demeriti, di esser stato decorato le varie volte del Reggio suo compatimento, perchè conobbe in effetto la retta volontà, dove mancava il preggio alla materia, o per la sua fiacca natura, o per il modo di direzione.

Confesso il vero, Eccellenze, che ben' al caso di assumere il governo di quella vasta Provincia, mi intesi tutto ripieno d' inquieta trepidazione, e perchè ero conscio a me stesso della scarsezza de miei talenti, e massime per esser la prima volta, che sottoponevo gl'omeri al peso di così gravi inspezioni (sempre per altro altro, perchè dono decoroso della Sovrana munificenza): trepidazione, che tanto più si fece aspra, e violente in vista dei fastidiosi principii, ne quali per fatalità di combinazioni ho pur dovuto incontrarmi.

Trovai ne primi suoi movimenti il morbo Epidemico de' Bovini, che in seguito poi fu tanto ingrato, e fatale anche oltre i confini di quella Provincia, il quale tanto promosse in un con l'essercizio le mie agitazioni, quantocchè facendosi tanto più esteso, e pericoloso, durò il lungo periodo di circa un'anno, a fronte delle più austere possibili diligenze.

In una Provincia così miserabile, qual'è quella dell' Istria, non fu conseguenza in fatti di pocco rimarco la mortalità di circa duemilla Animali verificatasi nel frattempo di così amara infezione, ma pure non è pocco, che ad onta degl'ardori del male, e delle pocche forze della Carica, tanto necessarie per tenere in disciplina gl' innobedienti, siassi potuto presservarne mille all' incirca, che pur erano, posso dire, iminenti a socombere in mezzo a così strano flagello.

Per intermedio di queste critiche circostanze volle la maggiore fatalità, che seguissero nelli separati tempi 7 Gennaro, 14 Febbraro e 6 Maggio ultimi decorsi tre fughe di persone sospette nell'acque di Cittanova, di Daila, e di Porto Quieto; combinazione ben dolorosa, che meritò la diligenza più interessata, ed assidua della Carica, perchè a quello de Bovini non si unisce il fatal contagio degl' Uomini, i sospetti del quale tenne quando in una parte, quando nell'altra, e quando tutta la Provincia nelle dovute risserve di Salute con notabile

pregiudizio di quegl'abitanti, che nelle circostanze loro ordinariamente spiacevoli, non avevano bisogno di maggiori sciagure.

Alla mortalità degl' Animali vi susseguitò l' ingratissima conseguenza della penuria di Carnami, la quale tenne in somma aggitazione l'animo mio, sebbene mi riuscì di superare anche questa ingrata sopravenienza senza verun sconcerto, quando per la Provincia tutta non sentivano, che clamori per la mancanza universale di questo importantissimo requisito.

Benchè l' una, e l'altra di queste dificili, ed ingrate insorgenze, e massime quelle di Sanità tenessero per tanto tempo occupate le maggiori mie sollecitudini, animate sempre dal compatimento, dal zelo, e dall' istruzioni dell' Ecc.mo Magistrato Capo Preside nella gelosa materia, con tutto ciò ne allora, ne dappoi ho mai perduto di mira quanto poteva riferirsi o al diritto, o all' interesse di Vostra Ser.tà, il primo, che riguarda l' Estera vicina confinazione, il secondo l' economia di quella Camera, benchè in una Provincia miserabile qual' è quella pocco contribuisce al Reggio pubblico Patrimonio.

Una delle mire mie principali quanto agl' Esteri fu quella di mantenere ad ogni costo in una costante moderazione i sudditi conterminanti, la quale per verità riuscì tanto giovevole, che pocco, o nulla mi insorse di molesto, quando per l' ordinario fra quelle genti dificili si verificano reciproche soprafazioni, e frequenti motivi di fastidiose conseguenze. I clamori degli Esteri di Servola, che avevano aspetto di sublimarsi a maggior fastidio, come rassegnai alla Ser.tà Vostra con l' umilissimo mio Dispazo 27 Marzo ultimo decorso, per li professati furti, e repressaglie contro alcuni Muggesani, si sopirono, atteso il castigo, cui ho voluti soggetti alcuni de contumaci, e mediante il carteggio misto di serietà e di buon uffizio tenuto col Console Veneto in Trieste inteligente della materia : contegno, che meritò l' approvazione di V. Ser.tà, come mi certificano le ossequiate Ducali 9 Aprile successivo.

Ai confini già non si è verificata alcuna novità, che alterar potesse le mete del Pubblico Sovrano diritto, a maggior favore del quale ho sempre coltivata offiziosa corrispondenza cogl'Esteri Comandanti, perchè la prevenzione favorabile potesse in ogni caso facilitar i mezzi d' un' opportuna riuscita.

Quanto al Pubblico interesse, io ho cercato di favorire con tutto lo spirito i pocchi Dazi, che sono i fonti miserabili, che influiscono in quella pubblica Cassa. A dir il vero, oltre la naturale infecondità dell' Istria, patiscono quelle rendite delle diversioni dolose per esser la Città principale posta in situazione inoportuna, e lontana dei Luochi del maggior Comercio, e per conseguenza anche delle maggiori contrafazioni, aggevolate tanto più queste per la vicinanza degl'Esteri, che al confine circondano la Provincia, circostanze quanto vere, altretanto fatali per deludere le più vigilanti attenzioni.

Le Scuole, le Comunità, i Fontaci sono da più al meno nella medesima sciagura, tutti circondati da malizia, sepeliti ne' disordini, perduti nella confusione. L'estremità del male non potendo sanarsi nemeno con estremi rimedi, io non ho potuto, che secondare l'esempio de benemeriti miei Precessori, usando quel rigore, che permettevano le circostanze, e tutte quelle attenzioni, che lasciano quieto anche in questa parte l'animo mio di aver supplito all'uso delle proprie incombenze. A questo passo oso di rifflettere a Vostra Serenità, che quella Carica nell'ordinaria sua ressidenza pocco, o nulla può contribuire al miglior sistema, e vantaggio de medesimi Luochi Pii, che hanno veramente bisogno della più seria protezione. Pocche sono le forze, moltissime le incombenze, che circolano nel pieno della Provincia, fra le quali si confondono è vero anche queste, ma appunto perchè confuse fra tante, non ponno esiggere, che passeggieri riflessi, li quali alla fine sono di poco urto per deprimere la malizia, e di pochissimo piede alle bisognevoli providenze. Il tempo della Visita in fatti è il più adatato a questo proposito, perchè la Carica riconoscendo di luoco in luoco personalmente il bisogno, può accorrere a misura dell'esiggenza; ma allora appunto distratta più che mai da pesi estraordinarii di Magistrato, e di sola Rappresentanza, vola il brieve periodo di permanenza senza poter prestarvi, che superfiziali osservazioni a quello, che tanto importa, e che tanto più si fa serio, perchè con i disordini cresce di mal in peggio il doloroso abbandono. Quando la Carica, oltre il periodo ordinario, avesse un termine di quattro sei giorni di luoco in luoco per attendere a questa sola materia, gioverebbe

sperare una maggior soggezione ne' rispettivi Amministratori, e maggior prontezza ne' contumaci al saldo de' loro debiti, e così con questa massima da continuarsi sinchè alla Ser.tà V. sembrasse opportuno, potrebbero riconoscere i Luochi Pii in generale un conveniente respiro. Il Ragionato revisore non dovrebbe per altro ridursi a quel tempo che è tanto prezioso per eseguire, e non per riconoscere, a praticar le Revisioni, ma dovrebbe fissarsi per metodo, che fosse pronto con le medesime al tempo, che la Carica intraprende le mosse per la visita stessa, mentre in caso diverso, io già lo conobbi con l'esperienza, della quale non v'è miglior documento, non ne seguono, che pocchissime, perchè è ristretto il periodo, sicchè il maggior numero delle Revisioni egli le compie in questa Città, dopo che la carica si è restituita all'ordinaria sua Ressidenza, che val a dire ridotta alle primiere difficoltà, che qui avanti ho significate. Io mi sono esteso in questo proposito, perchè per verità quei Luochi Pii sono un vero, e reale oggetto di compassione, ne a mio debolissimo credere, so vedere per qualche loro rissorsa miglior espediente.

Questo Monte di Pietà, che pure ne tempi tuttavia vicini andò soggetto alle più dolose amministrazioni, lo trovai diretto in limiti di fedeltà, e di buonissima direzione, tanto più, che massime coll'esempio delle passate amare vicende, io ho voluto sempre presente lo stato suo, ed il contegno di chi dirigge, e amministra i preziosi suoi Capitali. Erano ancora ingrati civanzi delle scorse fatalità alcuni pegni garbi, che dopo lo sforzo di tante mie diligenze, e pubbliche, e private rimasti erano a peso dello stesso Pio Luoco in summa di Lire 13288–2, per li quali, come lo richiedeva la natura dell'argomento, prodotto mi sono all'Ecc.so Consiglio di X.ci ed al Mag.to Ecc.mo de Scansadori, con l'instruzione de quali si è deliberato di procurarne la vendita in ogni maniera, giacchè col progresso del tempo diventava sempre più grave, e maggiormente in pericolo questo Capitale infelice. E si come i discapiti, che dall'esito de pegni medesimi derivar potessero al Luoco Pio, cader doveano in seguito a peso de proprietari, che non curarono nè le intimazioni, nè gl'eccitamenti per ricuperarli, come dovevano, così ho anche voluto assistere personalmente

agl'Incanti sino agli ultimi momenti della sostenuta mia Carica, ben certo, come seguì, che la presenza della pubblica Rappresentanza avrebbe o tenute lontane le colusioni, o svegliate senza dubio maggiori le diligenze.

Nè ho tralasciato di fissare le possibili meditazioni sopra il venerato Decreto di V. Ser.tà 22 Aprile prossimo decorso trasmessomi con le Lettere zelanti del Mag.to Ecc.mo alle Biave 29. dello stesso mese circa il divieto in quella Città del Pane Foresto, onde procurare a quel Fontaco nelle gravi sue dejezioni un qualche respiro. Nelle angustie di tempo, in cui mi pervenne, non ho potuto prestarvi, che passeggieri rifflessi, pure con tutto questo mi si sono affaciate alcune difficoltà, che facilmente promover possono scontentamento ne sudditi: circostanza, che si vuole evitata precisamente dalla Ser.tà V. come dal Decreto medesimo si raccoglie, il quale è concepito con quelle viste salutari, che sono dell'ordinaria sapienza dell'ecc.mo Senato, e che interessa mille riguardi prima di abbracciare la massima condizionatamente fissata. Io non accrescerò il tedio a V. Ser.tà circa questo particolare, giacchè rimasto alla sana condotta del N. H. mio Successore, sapprà egli prodursi opportunemente in quei modi, e con quelle chiarezze, che crederà corrispondenti, e positive nella gelosia della materia.

I Lavori di Sicciole comandati coll'altro Decreto di V. V. E. E. 17 marzo decorso fu un altro serio motivo per impegnare le mie attenzioni mai abbandonate sino agl'ultimi momenti di mia Reggenza, avendo anzi voluto prima del mio distacco da quella Provincia riconoscere coll'occhio proprio, senza alcun pubblico agravio, la vera positura di quell'opera, che è ormai ridotta a buoni, e perfetti progressi. Ho già rassegnata qualche notizia a Vostra Serenità con le mie umilissime 3 Luglio ultimo passato, dietro alle quali hanno sempre caminato come da prima con diligenza, e con buona riuscita le operazioni, niente disalveando dalla massima fissata col preaccennato Decreto, ch'è quel tutto, che avevo in vista nel sollecitare quegl'importanti lavori. Alcune innocenti combinazioni per altro, che per verità lasciarono in qualche apprensione l'animo mio, che si perdessero tutte le maggiori diligenze, e

l'opere stesse preventivamente incontrate, superate si sono con lo sforzo di vigilanza, d'impegno, e di assistenza, tanto che ne deriva solo, che l'Opera non potrà riconoscere il suo finimento, se non nell'anno avvenire, senza per altro apprensioni di mali effetti, per essersi ridotte in istato di consistenza le situazioni di maggior premura, e pericolo, ch'è appunto il particolare più serio in vista della fastidiosa stagione, che avanza per l'ordinario con infelici stravaganze. Io non importunerò l'Ecc.mo Sen.to più oltre neppure a questo proposito, giacchè all'Ecc.mo M.to al Sal ho rassegnato di tempo in tempo le più individue notizie, e massime nel chiudere di quella Carica prodotto mi sono con difusa Relazione, nella quale tutto comparisce il vero sistema di que' Lavori, e la Fabrica di que' sali in quest'anno ridotta a mozza dieci in undeci milla, e d'un'ottima perfezione.

Anche per le saline di Muggia ho coltivato lo stesso impegno, avendo ridotti e la Comunità e i particolari al respettivo ristauro di vari diffetti, e con l'ottima conseguenza, anche per quella parte di mozza duemille cinquecento di sale circa, che pur ha potuto verificarsi nell'anno corrente.

Neppure per le saline di Capod.a sono stato ozioso, anzi tutto pieno di desiderio, e di fervore per incontrare la Sovrana volontà di V. V. E. E. espressa in più mano di Decreti, e massime in quello 11 Febbraio 1761; ma senza mia colpa inutili furono le mie premure. Il pubblico ingegnere Bighignato, ch'esser doveva a senso de sovrani comandi il maggior esecutore dell'opera, fu lontano dalla Carica, ed altrove impiegato in pubbliche esigenze, e solo si restituì con le venerate Ducali di V. S.tà 13 Agosto scaduto per la Visita de Confini. Per preliminare dell'opera dovendo verificarsi la costruzione del Ponte sopra il Fiumicino, Ponte, che rimase imperfetto per l'indicato motivo, non tralasciai all'immediato suo recapito di vincolar lo stesso Ing.re all'esecuzione de suoi impegni incontrati tanto con quel Comercio de Salinari, quanto con me medesimo, senza distrazione per altro delle di lui maggiori incombenze, tantoche si dà mano per ridurlo in istato di perfezione, onde prosseguir poscia i lavori dopo questo indispensabile preventivo riparo. Anche del sistema di questo affare

ne ho fatto un cenno diffuso al predetto Ecc.mo Mag.to che con tanto zelo lo sollecita, e favorisce, sicchè penso di non prolungar maggiormente il tedio a V. V. E. E. parlandone d'avvantaggio.

Hanno terminato l'ultimo loro periodo le mie applicazioni con le medesime fatalità, fra le quali l'ho incominciate, avendo ripigliato di nuovo due mesi sono la mala influenza ne' Bovini, che Dio non voglia con lutuosi progressi. Sino agl'ultimi momenti io ho assistito alla materia, come ella merita, sebbene con minor numero di milizia, essendo passata al Lido qualche tempo prima la metà della Comp.a di quel Pressidio, a senso dell'ossequiate Ducali della Ser.tà V. 13 agosto predetto, ed ho la consolazione di lasciarla appoggiata al merito, ed alle sollecitudini del N. H. mio successore, che supplindo anche alle mie imperfezioni, sapprà favorirla con le viste della maggior providenza.

Nell'inserta nota, che rassegno sono descritti tutti quei Capi di Robba, che s'attrovano in quelle pub.e Munizioni, e che non so dispensarmi di non renderli presenti a V. Ser.tà perchè avendone fatta la cognizione in persona prima della mia partenza, li ho giudicati inutili a quella parte, ed in cimento di contraere col tempo sempre maggiori diffetti, e smarirsi; quando forse in questa Città potrebbero esser atti a qualche Pubb.ca esiggenza.

Nel resto, qualunque sia stato il debolissimo mio contegno nel frattempo di quel Governo io provo il conforto di potermi produrre a V. Ser.tà senza rossori, niente peraltro, se non per averlo sostenuto in ogni sua parte con le linee sempre d'una buona, e costante intenzione diretta al solievo de sudditi, all'interesse, al decoro, ed al vero servizio della Ser.tà V. Grazie etc.

Venezia li 1 8bre 1763.

ORAZIO DOLCE.

(Segue la nota degli attrezzi militari esistenti nei magazzini di Capodistria).

(Venezia. Arch.o di Stato — Senato Mare — filza 1114. inserta in delib.ne 3 dic. 1763).

Relazione di Ant. Dolfin Pod. e Cap. di Capodistria — 1777, maggio 1.

Serenissimo Prencipe

Fatta la rinuncia della Carica di Pod.à e Cap.no di Capodistria al N. H. ser Girolamo Donà, soggetto dottato di particolari talenti, de' quali diede molti uttili saggi ne' sostenuti impieghi, sono coll'onore di umiliare alla S.tà V. con la presente rellazione in obbedienza alle sovrane leggi, quanto l'ossequio mio crede degno de sapientissimi riflessi di V. V. E. E.

Intento col più fervoroso zelo, e con il maggior studio per il corso tutto di quella Reggenza a riconoscere lo stato di quella Provincia, e l'indole assieme della Popolazione, trovai con amarezza del divoto animo mio imersa la medesima generalmente nella più squalida miseria, e nella più dissoluta indisciplina.

Ascendono que' abitanti dell'Istria, al N.° di 72000 tra quali non v'è pur uno, che professi arte alcuna, fuorchè quella della Pesca, e della Marina, da pochi di Parenzo, Umago, Piran, Isola, Capodistria, e Muggia esercitate, e dall'universale di quelli di Rovigno.

Superfluo reputo il dettagliare all'Illuminazione di V. V. E. E. l'estensione, e situazione d'essa Provincia, che sarà già stata esposta con maggior virtù da N. N. H. H. miei Precessori, per Montuosa, Boschiva, incolta nella maggior parte, e conseguentemente misera, com'ebbi motivo io pure di essenzialmente conoscerla.

Pocchi sono li naturali suoi prodotti, ristretti a scarsi grani, a non molta quantità d'Oglio, che fatalmente viene nella maggior parte contrabbandato per la vicina Piazza di Trieste, e quantità di Vino, che ha il suo esito sopra li Publici e privati Bastimenti, che giornalmente approdano ne' porti di quel Littorale, che abbonda de medesimi atti al ricevimento, et a dar sicurezza a qualunque Bastimento, come sono quelli di Fasana, nel Terr.° di Pola, Rovigno, Parenzo

ed il celebre Porto Quieto, fra li due Territorii di Parenzo e Cittanova; essendo il rimanente suo comercio assolutamente passivo.

Tutti li generi inservienti alla Vita di quei Villici, et ad uso dela campagna, aquistati vengono nell'Austriaco Stato, donde pure pervengono in provincia le Chiodarie, Ferramenta, Legnami d'ogni genere, Bottami e Carri già costrutti. Quaranta, e più mille persone vilareccie vestono di Griso, di cui si fa l'acquisto sopra l' Imperio, non essendo mai stati capaci que' infingardi Popoli di rendersi esperti nemen nella tessitura di una così grossolana materia: come neppure seppero mai introdurre ne' loro vilaggi qualche numero di calzolai a fronte che tutte le persone stesse consumino nel giro d'anno, ottanta almeno milla Para di scarpe, che importano Duc. 80000 d'argento.

Per quanto mi fu possibile io cercai d' impedire le contrafazioni in rapporto agl'altri generi di civili Drapperie, Telami, Droghe, Cere, Zuccari, ed altro facendo visitare le Barche tutte provenienti dallo stato Estero, e specialmente il Traghetto, che da Capod.ª per Trieste giornalmente naviga, e ritorna; cosa, che fu mal sofferta da que' abitanti, assueffatti da rimoti tempi in tal libertinaggio, dannoso a Publici rispettati riguardi.

Ben comprende la Penetrazione dell' Ecc.mo Senato, che quell' infelice Provincia, scarsa com'è de' prodotti, non essendo il suo raccolto de grani bastante appena al sostentamento della Popolazione, che per soli tre mesi circa, ma che per' altro inibendosi dalla Publ.ª Sovrana Autorità la semina de Sorghi Turchi, che annualmente da que' Villici viene eseguita con funesto successo, e sostituendosi alla stessa quella de Grani bianchi, cioè spelte, segala, orzi et altro, che maturano prima degl' estivi ardori, non anderebbero sottoposti a perire in forza dell'orribili arsure, alle quali costantemente quasi in determinato periodo va soggetta ogn'anno quella Provincia mancante affatto di acque in tutta la sua Estensione ne' mesi di Giugno, Luglio, Agosto, e ne verebbe la felice conseguenza, che la Popolazione stessa sarebbe provveduta d'un prodotto tanto indispensabile alla propria sussistenza, senza procurarselo in lesione delle Publiche viste nello stato Austriaco, con disperdimento di significante summa di soldo.

Sarà degno di sapientissimi riflessi di V. Ser.tà l'argomento de Carnami, che provisti vengono nell'estero stato, quando agevolmente la Provincia stessa, potrebbe in breve tempo somministrare il bisognevole, ognorchè dalla pubblica mano fissati fossero li Pascoli sopra li benni Comunali, usurpati per la maggior parte dall'avidità d'alcuni pocchi abitanti con grave pregiudicio dell'universale e dello stato.

Significante quantità anche di Legne da fuoco, e Fassi passa nella vicina Piazza di Trieste, il che successe specialmente in questi ultimi anni, nei quali si verifficarono varie curazioni de Boschi.

Li Pubblici dazii, che non sono però di gran conseguenza, non ascendendo la rendita di tutti, che la summa di Lire 42194 in cui ad evidenza si ravvisa la rassegnata miseria, e scarso comercio, sono nella maggior degezione, corsi essendo molti, a fronte degli da me usati studii, ed incessanti applicazioni, onde vederli deliberati, sino negl'ultimi periodi del sostenuto governo per conto publico; cosa sempre fatale alle rendite della S. V.

Esposto in generale alle subblimi considerazioni di V. V. E. E. con la maggior possibile brevità il lagrimevole, ma veritiero stato della Provincia, passerò con egual restrinzione a dettagliare all'Ecc.mo Sen.to quella pure de luoghi, che la compongono, et il governo della medesima.

Sedici Reggimenti, e dodeci Giurisdicenti tutti subbordinati alla Primaria Carica tanto in Civile, che in Criminale formano il suo governo.

In Capo d'Istria, com'è già noto alla S.tà V., è costituita la Residenza del Pod.tà e Cap.°, che unito alli due N. N. H. H. Rappresentanti, e Giurisdicenti, solo Giudice essendo il Pod.à Cap.° per gl'affari della Città stessa e Terr.° Li due N. N. H. H. ser Zorzi Corner e Sebastiano Soranzo 2.do, che attualmente cuoprono il carico di Consiglieri, niente di più mi lasciarono desiderare, supplito avendo con zelante impegno, et assiduità alle proprie ispezioni con particolar soddisfazione, et aggradimento de sudditi.

In quatro Vescovati è divisa nel spirituale la stessa Provincia per parte Veneta; coperti questi da quatro esemplarissimi

soggetti tutti intenti per pietà, e zelo al maggior culto d'Iddio Signore, et alla salvezza di quelle anime; dissi per parte Veneta, in riflesso alla non poca porzione della medesima dipendente dal Vescovo di Trieste, cioè Umago, Muggia, il Marchesato di Pietra Pelosa, Pinguente, e suo Capitaniato alla Visita de quali luoghi ne' prescriti tempi inalterabilmente egli si trasferisse, rendendo prima del di lui ricapito intesa quella Primaria Carica, la quale ubbidindo alle prescrizioni dell' Ecc.mo Senato, rilascia gl'opportuni ordini per il suo ricevimento.

Non così però può sostenere la spiritual giurisdizione, che possede il Veneto Vescovo di Pola nel Territorio di Fiume, in cui recrede quel Vicario Foraneo a prestare la dovuta subordinazione, com' è già presente alla maturità dell'Ecc.mo Senato.

Soffre quella carica Primaria non pocca dispiacenza nel rimarcare nell' interno della Provincia alcuni Vilaggi soggetti anche nel Temporale totalmente al governo Austriaco, ed alcuni che riconoscono due Sovrani Imperiale e Veneto; promiscuità che fu più volte sorgente ingrata di riflessibili disordini, e che servì ad impedire li più stringenti atti di Giustitia con indecoro del Pub.o nome, et amarezza estrema di chi servendo, pacientar doveva la vista de Rei d'enormi delitti, senza poter far uso di quelle Forze della pubblica Autorità destinate a freno de scelerati, ed a sollievo degl'oppressi.

Dispensarmi egualmente non posso di rassegnare a V. Ser.ta l'osservabile arbitrio, che alcuni dei Vescovi si assumono a fronte di tante Publiche leggi inibitive di destinare in figura de Parochi per le ville di loro Diocesi Relligiosi sudditi Austriaci, chiamandoli da quello Stato.

Tralascio di porgere all'Ecc.mo S.to un preciso dettaglio di tutti li Luoghi situati nell' interno di quella Provincia, onde non rattristare l' umanissime anime di V. V. E. E. con una squalida, e lacrimevole rappresentazione dell' infelice, e meschino stato de medesimi, che potranno bensì dessumerlo dalla descrizione de principali luoghi maritimi, che sarebbero a portata di migliorare in qualche modo il loro misero destino, ed approffittarsi, se non fossero per indole, e genio imersi i loro respettivi abitanti in una dettestabile vilissima inerzia.

Pola, la qual conserva ancora qualche vestiggio dell'antica Romana grandeza, che si amira nella gran fabrica dell'Arena, vicina a fatalmente dirrocare, e nel Tempio di Diana, pur questo rovinoso, sarebbe un Paese, e Territorio capace in breve tempo di rissorgere in forza de propri Terreni, sussetibili di qualsivoglia prodotto, se vi fossero abitanti sufficienti per numero a porli in coltura: dal che ne derivarebbe anco la purificazione di quell'aria insalubre, e quasi pestilenziale, a segno che la Città capace a dar ricovero a sei milla, e più anime, è oggi ridotta al ristretto numero di seicento abitanti, ed anche questi morienti, afflitti da incessanti mali per l'uso che fanno d'acque stagnanti e fracide, e del Pane di Farine quasi venefiche, macinate a mano con pietre composte di vari pezzi uniti col gesso.

Rovigno conta una numerosissima Popolazione assendente all'incirca a sedicimilla anime, che a grave stento capiscono in quella terra. Mancano pure in essa totalmente l'acque a segno, che que Popolari Abitanti sarebbero alla dura necessità di disetarsi accummunati con gl'Animali in una vasca d'acqua stagnante, se non si procurassero l'acqua d'alcune private cisterne, che dall'avidità de Proprietari gli viene somministrata, ma a prezzi insoportabili. Facile riuscirebbe la costruzione di alcune Publiche Cisterne ad uso e solievo di quel numeroso popolo senza publico, ne privato aggravio godendo quella Comunità da settemila ducati all'anno di rendita, che fattalmente dispersi vengono in dannato proffito di pocchi, che con vizioso circolo li aministrano.

Potrebbe Parenzo molto avvantaggiarsi, e porsi in qualche coltura per la felice sua situazione sopra tutti i luoghi posti al mare; se quella Popolazione fosse industriosa, e portata al comercio, e la sua cittadinanza più amante della propria Patria, et in conseguenza aministrasse le Rendite non spregievoli della medesima con Patrio amoroso impegno.

Ometto d'estendermi in rapporto a Cittanova, et Umago, luochi totalmente rovinosi nel loro Fabricato, e spopolati, mentre superflua, e vana si renderebbe ogni attenzione onde rimeterli, bastando soltanto, che la Pub.ca Carità s'impegni a provederli di acque a suffragio di quelle ristrete Popolazioni.

specialmente Umago, che si ripara con il mezzo d'una stagnante Palude; comune agli Uomini, et agl'animali.

Isola è una picciola Terra aperta, sufficientemente popolata, ben provista d'acqua salubre da una perene Fontana, et ha un Porto capace a dar ricetto a qualche numero di Piccioli Bastimenti.

Dovrebbe Pirano distinguersi sopra ogn'altro luogo della Provincia attese le richissime rendite possesse da quella Com.,tà assendenti a Duc.ti undecimilla di annua Entrata, formati sopra l'esazione del settimo de sali, che in gran copia colà si raccogliono, e d'alcune Pesche ch'affitate vengono per generose contribuzioni; ciò nondimeno ebbi a conoscere fatalmente pur esso all'egual degezione per fabriche, e Publiche strade degl'altri enunciati luoghi.

Con quanta pontual esatezza aministrate venghino le doviciose sue rendite, io non posso rassegnarlo a V. V. E. E. dipendendo quella Comunità nell'Economico dagl'Ecc.mi Capitani di Raspo: giova però sperare, che siccome non appariscono da tempi più rimoti occasioni dispendiose in aggravio di essa Com.,tà così vi possino essere copiosi civanzi alle sapientissime disposizioni di Vostra Serenità.

Muggia è una terra di nessuna considerazione per il suo Fabricato, ma però molto popolata da gente robusta, e sana, che gode d'una salubre aria per la fortunata sua situazione, e delle perfette acque che in quella Terra, e Territorio si ritrovano.

La confinazione che tiene con lo Stato Austriaco rende quelle genti ardite, e facinorose, ripiene nonostante d'una suddita costante rassegnazione, e d'un riverente fedel sentimento verso il Prencipe.

Capodistria, che sola in detta Provincia senz'esitanza chiamar si può Città, tanto per il suo materiale, che formale, meritarebbe un miglior destino. Lo spera essa in ora per il riattamento della Strada, che conduce a confini Austriaci, assentito dall'Ecc.mo Sen.to e da me verifficato senza publico, ne privato aggravio, e che s'apre un attivo comercio con la vicina Piazza di Trieste.

Povera di molto quella Fedelissima Comunità non possedendo, che tenuissime rendite, a peso delle quali vi stanno vari aggravi di pagamenti de Medici, Chirurgo, Mantenimento della Publica Fontana, da cui sola dipende la sussistenza di quella numerosa popolazione ascendente a cinquemille anime, oltre alcun'altre spese che per brevità tralascio d'enumerare, geme nella disgrazia di vedersi circondata da significanti mali, senza nutrir nemen lusinga di poter un giorno da se stessa apponer a medesimi li già conosciuti indispensabili ripari. Soffre come rassegnai al Mag.to Ecc.mo alla Sanità la dolorosa vista d'un Cimiterio totalmente imbonito da Cadaveri nel centro della Città in pocca distanza della pub.a Piazza nobile, conterminanti a cui pure vi sono le Beccarie Publiche di Macello, luochi da quali ne derriva la fatal conseguenza, che quella povera Popolazione è sottoposta a respirare un'aria impregnata d'aliti pestilenziali, e capaci a produr un giorno ingrate vicende con sommo danno di questi infelici abitanti, che purtroppo tuttavia ne rissentono i pregiudicialissimi effetti; anellano li medesimi a voti universali il repristino di due ben costrutte, e grandiose Cisterne, che rissentindo i danni dell'antichità, sono ridotte incapaci di uso, sebbene con non grave dispendio si potrebbero ridurre in sommo sollievo di quella Popolazione, sempre angustiata rapporto all'acqua, che da una sola fontana, e non molto abbondante può provedersi.

Il stato rovinoso di quelle mura da me rassegnato con l'ossequiose mie delli 19 Xbre 1775 e 10 Genaro susseguente alli sapientissimi rifflessi di V. V. E. E. è un altro motivo di afflizione a quei Fedelissimi sudditi; scorgendo mal sicuri se stessi, e le proprie sostanze come pur troppo sono esposti per ogni vista li gelosi riguardi di Vostra Ser.tà

Sarebbe di sommo interesse dell'Ecc.mo Senato l'errezione in quella Città d'alcuni Magazeni ad uso de sali, essendo la stessa quasi priva, com'ebbi motivo di scorgere all'occasione di porre al coperto l'ultimo abbondante raccolto asceso a novemilla mozza circa ne' magazeni di privata ragione a stento procurati, e con non lieve aggravio.

Quanto sin ad'ora umiliai alla S.tà V. ebbi fondatamente a raccoglierlo nel giro di quel governo, e nella Visita della Provincia ultimamente eseguita, in cui mi fu un stringente motivo di afflizione il rilevare la decadenza de Fontaci, delle Comunità, il fatal giro de soldi imperiali, ch'è la sola, ed unica moneta in comercio in quella Provincia, la mal agitata materia di Sanità, et il vero abbandono, nel quale si ritrovano generalmente quelle Cernide.

Amontano esse al numero di duemilla, e sono in una assoluta indisciplina, disarmate affatto tanto di fucile, come di ogni altro militare arnese.

Postomi a riconoscere le cause di si fatti spiacevoli disordini trovai, che l'armi, et altro dall'autorità di V. V. E. E. fatti consegnare alli Comuni con la loro responsabilità, furono da medesimi lasciati in libero potere de soldati, li quali essendo sempre li più miseri, e disoluti li convertirono in proprio dannato proffitto.

Tutte le Comunità, niuna eccetuata aministrano le loro respetive rendite, senza riflettere al Regio Diritto, che ha sopra le stesse la S.tà V. con quella libertà e scandaloso arbitrio, che non sarebbe compatibile neppure se non riconoscessero Sovranità di Prencipe.

Pocchi sono quelli, che tra di loro girano, e dispongono il soldo di comun ragione, non venendo riposto ne' scrigni a doppie chiavi dalla Pub.a Providenza instituiti, che al momento solo, che la carica Primaria si trasferisce alla visita della Provincia, venendo ben tosto in seguito levato, e posto in comercio a proffitto di chi con tanta mala fede l'amministra.

Niente dissimile è l'aministrazione, che viene tenuta nel maneggio de bersagliati Fontaci, che sempre fatali riuscirono alle povere Popolazioni de luochi, ove esistono, e per gl'aggravii, che soffrono a peso della più misera gente, e per gl'intacchi, che a danno di quelli di tratto in tratto succedono con rovina delle Famiglie.

A questo passo mi sia permesso di umiliare con la maggior riverenza all'Ecc.mo Senato, che siccome rimarcai assolutamente non agevole di diffendere, per quanto studiate, e specifiche esser possino le providenze, li Capitali di que'

Fontaci, già di molto degradati dall'avvidità e mala fede di chi li maneggia, così utile crederei, che dall'Auttorità dell'Ecc.mo Senato fossero sopressi, passando li Capitali nelli due publici Monti di Capodistria, e Rovigno, giacchè sono in ora fortunatamente dirretti con somma fede, et abilità. Quallor la Publica Sovrana Sapienza trovasse di donare le sue purgate meditazioni addottando questo riverente, ma ingenuo mio suggerimento, oserei di rifflettere, che in sostituzione a detti Fontaci potrebbero destinarsi altretanti impressari, che per appalto si assumessero l'obbligo, et impegno del mantenimento de Luoghi respettivi con quelle providenze, et aummento de prezzi, che di tempo in tempo fissati fossero dal Mag.to Ecc.mo alle Biave, a cui dall'autorità dell'Ecc.mo Senato è raccomandata questa tanto importante materia.

V. V. E. E. ben vedono, che cessando in tal modo li sommi dispendi, che in ora soffrono li Fontaci, ne verebbe in conseguenza un rillevante sollievo a pro di quelle angustiate Popolazioni, che per il più sono al fatal destino di allimentarsi con Pane di pessime Farine, che acquistar devono a gravosissimi prezzi.

Rapporto alla Monetta imperiale, che assicurar posso l'Ecc.mo Senato che sola circola in quella Provincia, li scarsi miei talenti, non seppero trovar ripieghi, che atti fossero ad alluntanarla, doveti bensì con l'animo angustiato veder invasi persino li Publici Monti, e Fontaci da importanti summe di soldi imperiali, che per l'odiosa lor lega, che conta verun intrinseco valore, li stessi confinanti Austriaci recredono in ora di riceverli, proscrita essendo per Legge del Sovrano, oltre Gorizia e Fiume la loro circolazione, non senza il dannoso oggetto di trasfonderli in quell'infelice Provincia già a quest'ora inondata da un Millione di Ducati circa.

La negligenza usata nella gravissima materia di Sanità a sistemar la quale il Mag.to Ecc.mo ha donate le opportune sue zellanti applicazioni, è un argomento, che l'Ecc.mo Senato, non può lasciare senza li più gravi suoi rifflessi.

Esteso come lo è il Littorale dell'Istria con vari Porti, Spiaggie, e Calanche, spoglie affatto di Guardie, e Caselli di Sanità, apre un libero adito alle contrafazioni, e sbarchi

clandestini, da cui ne derrivano in seguito pesanti dispendi, e rifflessibili disturbi all'E. E. V. V. non che delle lacrimevoli angustie a quell'infelice Provincia, pur troppo abbatuta da una insoportabile miseria.

Tutti li Colleggi di Sanità, niuno eccettuato non suppliscono a propri doveri, inscienti ed ignari de principî d'una così gelosa materia, e per la privazione de modi, non essendovi alcuno, che posseda Cassa deputata all'insorgenze di salute.

Nel giro ch'ebbi l'onore di servire V. V. E. E. mi sentì a lacerar il cuore, vedendo gl'infelici abitanti d'Umago, afflitti dall'Epidemica insorgenza Bovina, che in breve tempo fece strage di non pocco numero di Animali con la total rovina di quegl'Infelici, sottoposti anche alla dura Legge di supplire alle spese de ministri colà spediti alle visioni, e sotteramenti de deperiti Bovi.

Crederei di meritare la taccia di troppo ardito, se mi avanzassi a suggerire li occorrenti ripari in così importante materia, mentre conosco che possono esser presenti a que' sapientissimi, ed illustri Cittadini, che con tanto merito cuoprono il Mag.^{to} Ecc.mo della Sanità.

Rappresentata sin da primordi, che assunsi quel governo con ossequiose mie delli 5 maggio 1776, e posteriori 5 aprile decorso all'Ecc.^{mo} Sen.^{to} la mala, e pericolosa situazione sì in ordine, che in merito di quelle saline, e il rifflessibile abbandono, in cui versa quella preciosa pubblica rilevantissima Rendita in forza dell'indisciplina, et irregolarità coltivata da Padroni, e Salinieri, non sa pur ora dispensarsi il mio divoto zelo d'invocare la Pub.^{ca} auttorevole sapienza ad accorrere con adatate Leggi di prescrizione, e providenza, che vagliano a pressidiare il Reggio specioso suo Patrimonio.

Non infrequenti l'occasioni pure di porre in opra l'attività di qualche Uff.^{e} ingegnere all'esecuzione delle Pubbliche commissioni in quell'estesa Provincia, e spoglia come la è d'un Ufficiale del Genio, oserei di assogetare alle publiche considerazioni, che sarebbe molt'utile alli riguardi del suo servizio, che dal Corpo del Genio fosse assegnato un Uff.^{e} all'esiggenze della medesima, onde prontamente accorrere al caso di bisogno all'opportuni provedimenti per tutto ciò, che concerne l'ispezione

d'ingegnere, incontrandosi anche in ciò gl'oggetti di Economia per il risparmio delle spese di Viaggio dal Lido a quella Parte.

Io veggo pur troppo aver stancata la clementissima tolleranza di V. V. E. E. dalle quali imploro un generoso perdono, che mi lusingo certamente d'ottenere nel rifflesso, che non avrei potuto dispensarmi senza mancare a me stesso, tralasciando di rassegnare all'Ecc.mo Senato quanto credei di suo servizio, e particolar interesse.

Chiuderò la presente mia umilissima, assicurando la S. V. che a fronte del total abbandono, nel quale si ritrova per l'arti, per il Comercio, per la coltura delle Terre, e per ogn'altra vista de' Publ.ci Sovrani riguardi quella sfortunata Provincia, ciò nondimeno Ella riddur si potrebbe ad un stato di felicità, ognor quando sistemato fosse da autorevole inquisitoriale Magistratura, mezzo solo, onde rimeterla con vero contento di quei poveri sudditi, e con sommo vantaggio del Publ.co Erario, al che soltanto con tutto il mio animo io aspirai; Gratie etc.

Venezia primo Maggio 1777.

ANT. DOLFIN ritornato da Pod. e Cap di Capodistria.

(Venezia. Arch.° di Stato — Senato Mare. filza 1165, inserta in deliberazione 31 luglio 1777).

Lettera 30 marzo 1770 del Pod. e Cap. di Capodistria Girolamo Marcello, allo scopo di redimere il commercio.

Serenissimo Principe

Accolta dalla Ser.tà Vostra con somma Clemenza la esposizione da me fatta colle riverenti mie lettere 30 Luglio, e 6 Agosto decorsi sopra il modo, e qualità del Comerzio, che fa, e sofre questa Provinzia per i suoi bisogni, quasi per intiero fornito, e nutrito dai Esteri Porti di Trieste, Fiume, ed Ancona,

è devenuta a mia somma confusione con le ossequiate sue Ducali 16 Agosto suddetto a chiamar l'insufficienza mia a quei suggerimenti e dettagli, che fossero o credessi opportuni nella mancanza in essa d'ogni arte, e quasi di ogni cosa necessaria alla vita, et al lusso, valevoli a combinar in vista dei riguardi essenziali di stato il Pubblico interesse con quelli di questi fedelissimi sudditi. Mi comandò in secondo luoco di animar questo Nobile Signor Giulio Cesare Vetori alla prossecuzione, ed aumento del lavoro delle sue sete tanto perfette, ed alla più abbondante coltura, ed impianto de' Mori rendendolo certo della Pubblica predilezione, ed insinuar innoltre a tutti gli altri, e specialmente à Nobili un ugual fervore, ed impegno per l'accrescimento di piante tanto utili, e preziose per moltiplicar un così ricco prodotto à questa Provincia. M'incaricò in terzo luoco d'internarmi sopra l'importante articolo delle Estere Monete, che circolano in questa Provinzia, fatte quasi necessarie, e d'illuminar sopra questo punto l'Ecc.^{mo} Inquisitor sopra Ori, e monete.

Ho eseguito prontamente il secondo commando verso questo Nob. Vetori, e sopra il suo animo, efficacissimo stimolo fu l'aver sentito per la mia voce il Pubblico aggradimento, e la sicurezza della Pubblica predilezione, così che può giustamente sopra lui contar la Serenità Vostra tutto il maggior impegno per farsi vieppiù utile con l'opera sua, e con il suo esempio a questa Provinzia sì nel lavoro delle sette, come nel maggior impianto, e coltura de Mori. Ma utilissimo egli riuscirebbe allorche fosse incaricato a sopraintendervi con qualche Pubblica Sopraintendenza, come utilmente ha fatto la Regina in Trieste e Gorizia, senza di che non può sicuramente sperarsi nell'uso dell'ignoranza, e pigrizia, in cui sono cresciuti, e vivono questi sudditi, gran progressi; e l'Ecc.^{mo} Magistrato alla Mercanzia col mezzo della di lui opera veder potrebbe l'utilità di quei studij à quali in special modo è stato chiamato dal medesimo venerato decreto per suggerir, e facilitar la cultura in questa Provinzia di un tanto prezioso prodotto, atto si può dir quasi unicamente con l'opera di sola industria a sollevarla dall'inopia, ed a avantaggiar il nazionale Comerzio. Adempj parimenti, per quanto sin qui fummi permesso

al terzo incarico sopra le forastiere monete, dati avendo all'Ecc.mo Sig.r Inquisitor i lumi, che con la sua sapienza mi ha ricercati sopra il total della materia, della quale non mancherò rassegnargli anche in seguito qualunque altra notizia mi riuscisse di avere.

Con egual prontezza, e prima d'ora avrei servito anco al primo incarico delle sudette venerate ducali 16 Agosto sull'articolo di questo Comerzio, se da altro comando pubblico di Vostra Serenità non fossi stato obbligato di passar a Rovigno alla formazione d'importante processo, e là non avessi dovuto trattenermi sino alla sua consumazione, del che esattamente ho reso conto all'Eccellentissimo Senato coll'umilissima mia relazione delli 3 decembre ultimo decorso; e se adempir egualmente non avessi dovuto con la buona stagione alla visita della Provinzia, che per legge incombe a questa Carica di fare nel corso della sua Rappresentanza. Da quel momento però, che venerai tal comando confesso a V. V. E. E., che non ho mai lasciato di averlo presente, e giornalmente darvi pensiere. Ho compreso esser questo un punto nuovo, e non più osservato, nè preso di mira di voler veramente regolar, e metter su quel piede, a cui può esser soggetta questa Provinzia per farla divenire, o ritornar colli suoi consumi vantaggiosa alla Piazza, ed arti di Venezia, e dello Stato, o utile almeno al Publico Erario. Da che in vero nati le sono vicini con aperta franchiggia li Porti di Trieste, Fiume, ed Ancona, dirsi può francamente, che la Piazza di Venezia, le arti, e Vostra Serenità abbia quasi perduta del tutto questa Provinzia. Tutte l'informazioni però giunte sin qui all'Ecc.mo Senato su questo proposito ad altro non servirono, che a portargli un vivo dolore, ed a causargli moltiplici commissioni, che, si vede per il fatto, restarono tutte inofficiose. Se trepido quindi Ecc.mi Signori ad esser il primo di presentar, e suggerir, come sono stato precetato, in vista ai riguardi essenziali di Stato, et a così difficili circostanze, mezzi valevoli sopra il Comerzio, che fa questa Provinzia, che è tutto di consumo per combinar il pubblico interesse con quello di questi sudditi, sono certo, che entreranno con clemenza a parte della mia confusione, e mi compatiranno. Nell'accingermi però a questo grave passo,

parmi, che divider si potrebbe questo comerzio, che replico è di consumo, in due classi. Riguardar la prima, e considerarla come Principale per quei generi di consumo, che più preme, che tratti fossero da Venezia, o dallo Stato, per essere o nostre manifatture, o prodotti; o per esser delli più importanti generi al traffico di cotesta Piazza, ed alla veneta Navigazione; e questi o tottalmente bandirli dall'Estero assogettandoli al fisco, o caricandoli di gravosissimo dazio, come sarebbero manifatture di sete, Lana, Cere lavorate, Zuccheri, Sappone. Carte da giuoco, Cristalli, Caffè, Droghe, e cose simili, come meglio sarà conosciuto, e computato dalla virtù del Magistrato Ecc.^{mo} alla Mercanzia, e dall'esperienza dei Mercanti di Venezia li più pratici dei bisogni, e del Comerzio dell'Istria. La seconda per tutti quegl'altri generi, e merci, che sono di minor rimarco per la sua introduzione, e consumo, de' quali non abbonda lo stato, e manchiamo di tali manifatture, e produzioni; e questi assogettandoli a tariffa, e dazio più mite, e conveniente. Rifletter però conviene, che combatter si deve con la vicinanza, e franchiggia di Trieste, o Fiume, e con quella di Ancona; nè lasciano di esser oziosi alcuni bastimenti Napolitani, e Siciliani, che a portar annualmente vengono sesse, sete, Zucari, Tele, ed altre Merci a provedimento di questa Provinzia, e tutto portano senza il minimo dazio. Ben scorge Vostra Serenità quanto sia di comodo a tutte queste Popolazioni aver tutto il suo occorrente, o dai sudetti Bastimenti d'approdo, senza dispendi, senza viaggi, senza noli, e senza dacj, o dalle suaccennate vicine piazze ogni giorno, ed a tutto loro genio, e piacere. Per vincere, e superare siffatte opportunità di comodo, e d'interesse, alle quali non vi è uomo, si può dir al mondo, nè Nazione, nè Paese, che rinonzi, ed anzi, che non vi si adatti di buon animo, e non vi corra dietro, convien farvisi incontro, non colla sola forza delle leggi innibitive; non colla sola gravità de' dazi; e non con sole benchè ben munite, e diligenti custodie, ma contrapponervi opportunità, e facilità se non affatto eguali, almeno quanto mai più si possa simili, ed allettative sì in linea di comodo, che d'interesse; e senza di questo inutile può certamente contarsi ogni studio; odioso ogni comando; ed insuperabile la

trasgressione. Da tutto ciò Vostra Serenità ben comprende, che per conseguir un tale intento trè cose sarebbero necessarie. Allegerir quanto mai si possa in primo Luoco tutti i generi sì di consumo, che di uso venienti da Venezia, e dallo Stato, di modo che nell'acquistarli non vi fosse gran differenza di prezzo al confronto de Forastieri; in secondo luogo trovar modo, che ve ne fossero a sufficienza in ogni Città dell'Istria; ed in terzo Luogo, che tutti i generi forastieri da qualunque Parte venienti caricati fossero de' dazi in maniera, che non potessero più far scontro ai Nazionali, sollecitando coll'interesse questi sudditi al loro acquisto, e consumo. La prima sta tutta riposta negl'arbitri di Vostra Serenità, e questa a mio rassegnato parere, sarebbe dichiarir esenti dal dazio uscita, che è picciolissima cosa, tutti i generi venienti da Venezia in questa Provinzia, sopra quali avrebbe già Vostra Ser.tà guadagnato il dazio maggiore, che pagato avrebbero nel loro ingresso in Venezia, esentandoli però con quelle prescrizioni, e regole facili, ed atte a non disturbar l'intenzione, ma capaci similmente ad impedirne gl'abusi. La seconda io la contemplo per la più difficile, per non esservi quì, nè in tutti i luoghi di questa Provinzia, nè Mercanti, nè Botegai, che abbiano capitali sufficienti, come sarebbe necessario per tener provveduti, e forniti i loro Magazini, negozi, e botteghe di tutti i generi da vitto, e da uso a comodo di queste Popolazioni, come sarebbe utile e necessario, ed anco mezzo, che a Vostra Ser.tà darebbe tutto l'adito per comandare, e per essere sicuro di esser obbedito senza alcun minimo scontentamento, nè aggravio di questi suoi fedelissimi sudditi. E perche l'E. E. V. V. possano prendere in giusta mira, e maturo provvedimento questo importante, ma dificile articolo, Loro sottopongo, come è necessario l'intiero dettaglio, e stato de' Bottegai, e Mercanti di questa Città, che è la Capitale di questa Provinzia, onde da ciò vi comprenda il restante. Questi Bottegai, lasciando da parte gl'artisti de' Mestieri, che non entrano in questo punto, sono in numero di trenta: cioè Marzeri numero otto, con capitali di quindeci, o sedeci mille ducati in circa Casarioli, ossian venditori di Grassine, e Pesce salato diecinove con tre, o quatro milla ducati in circa in tutti; e Spezieri da

Zuccheri, Caffè, Cere per numero tre, ma con tenui Capitali di mille ducati tra Tutti in circa. E questi, e qualch'altro mercante da Tele, e da Lini con ristrettissimi Capitali che vi esistono, sono quelli appunto, à quali devono tutti ricorrer per vito, e vestito, e per ogn'altra cosa da uso per le proprie Famiglie; mancandovi affatto in questa Parte Mercanti, che tengano Magazini per sominiſtrar a' Bottegai il bisognevole. Se però questi Popoli ritrovar mai potranno in avvenire da questi tra tutti il Loro bisogno a prezzi convenienti, o eguali alle proviste, che fanno a Trieste, o altrove, saranno contentissimi, e benediranno il Loro natural Principe, che ha saputo, e voluto ben provvederli; ma se nò, si faranno industriosissimi per continuare a procurarsi, ove prima il loro bisogno.

La terza stà parimenti tutta ne' publici arbitri, stabilindo a tutti i generi forastieri da qualunque parte venienti una stampata tariffa; alcuni della prima Classe, solennemente dichiarandoli di contrabbando, ed assoggettandoli al Fisco; altri agravandoli con tassa maggiore, cioè quelli, che allo stato più giova tenerli lontani; e quelli della seconda Classe, de' quali noi ne siamo men forniti, e meno importano, aggravarli di Tassa minore, e così a leggerissimo dazio poner quelli, che venissero dallo stato, a ciò soltanto per aver un riscontro de' Luochi, da' quali provengono. L'articolo delle Tele, che è di tanto facile lavoro, e di tanto immenso consumo, che manca tutto affatto in tutta questa Provinzia, principiando da Tela ordinaria da sacco sino a quella di maggior uso comune di tanto differenti sorte, che abbonda nello stato, e che viene tutta sominiſtrata da Trieste, e Fiume, e che smunge annualmente summe eccedenti di dinaro, vorrà Vostra Ser.tà al certo contemplarlo con vista di paterna Carità, o perchè in Provinzia sii per esserne introdotto il lavoro, o perchè nelle Tariffe da stabilirsi sii per esser fortemente aggravato. Pure un grave dazio reputo necessario imponersi anche ai pesci salati, Formaggi Sevi, ed altro venienti da ogn'altro Luoco, che da Venezia, benchè non si vegga contemplati, nè nella Tariffa stampata delle Doane, nè al Decimo per cento venienti da forti Esteri, perchè forse tutto soggetto ad altra Doana, ossia dazio detto della Grassa, unendolo però qui nella stessa Tariffa. A questa

similmente considero, che la Publica autorità vorrà anco unirvi il dazio sopra tutto il legname da opera, derivante da Luochi Esteri, e vorrà finalmente, come credo, unirvi, ad assogettar a dazio tutti i cordaggi, ed ogn' altro Capo, che nella stampata Tariffa delle Doane di Venezia non vi fosse, perchè soggetto a qualche altro dazio. A formar però questa tal indispensabile Tariffa parmi, che servir potrebbe mirabilmente quella di Venezia, uniformando all' incirca ancor qui una Tassa non molto dissimile a quelle appunto di Venezia. Sarà poi della sapienza e Sovranità Pubblica il deliberare se questo Dazio dovrà correr sul principio per esattoria, e per publico conto, per riconoscer così qual sarà la sua rendita, o tutta deliberarla sull' incanto, o alcuni carati tenendone per publico conto, facendola passar per Cassa, o lasciandola tutta affatto per scarsella per conto dell' Abboccatore. In qualunque modo sarà necessario fissarvi disciplina, e regola a notizia comune per sicurezza dell' esazione; per norma de' Reggimenti, Cancellieri, e Ministri; e per lume pubblico, e cauzione del pubblico interesse. Di molto esempio potrà forse servire il metodo, che si osserva dagl'Abboccatori del Tabacco, ed Acquavite. Differenti però regole dovranno esser fissate, ed osservate. Una per riscontro delle merci venienti da Venezia, perchè uscite esenti non abbiano, nè possano passar in altra Provinzia; un' altra per riscontro, e tenue esazione delle merci venienti dallo Stato; ed una Terza per le merci venienti dall' Estero per esiger il dazio da imponersi a norma della Tariffa. Di tutti e tre questi metodi oso avvanzarne annesso un imperfetto abbozzo, ma in altra carta esteso per non stancar più a lungo la benigna tolleranza di V. V. E. E. che suplico sommamente compatirmi, se, in un argomento, qual è quello di Comerzio, immenso per la sua estesa, difficile per le sue circostanze, ed a me tutto nuovo, non le averò ben servite. Certamente ho procurato di farlo per quanto mi venne permesso dalla scarsezza de' miei poveri talenti, e dai studi a bella posta contribuiti, e lo faccio con vero zelo, e con quella perfetta rassegnazione, e riverenza, con che ogni Cittadino venerar deve i comandi dell' Ecc.^{mo} Senato, e di cadauna di V. V. E. E. per dare testimoni della propria ubbidienza nel servire all'adorata Patria, e per non abbandonare

mai tutto quello può confluire a vantaggio del pubblico Errario ed al reale servizio di Vostra Serenità. Grazie etc.

Capodistria 30 marzo 1770.

GEROLAMO MARCELLO Pod.tà e Cap.no

(Senato Mar — F.a 1138 — Inserta in lettere 5 Aprile 1770).

Relazione di Leonardo Sebastiano Nadal fu Pod. di Capodistria — 1780. 11 febb.

Serenissimo Prencipe

Contrastata da tempi avversi la prosecutione del mio viaggio per restituirmi in Patria dopo completto il consueto periodo di mesi sedeci nell' esercizio della carica di Podestà e Capitanio di Capodistria, dove ho impiegata con fervido e puro zelo alle giornaliere ispezioni dell' Ufficio la persona mia e tutto il mio impegno per il miglior Pubb.co servizio, adempisco in ora dopo rinunciata al N. U. ser Zuanne Moro mio onorevole successore la carica all' obbligo in obbedienza alle leggi, di rassegnare alla Serenità Vostra la presente divota relazione, la quale, se non sarà per esser profficua ai publici riguardi, servirà almeno per manifestar il costante fervore d' un fedelissimo Cittadino.

Quella Città Capitale della Provinzia vi rissiede (oltre la Carica, e due N. N. U. U. Cons.ri unitamente, ai quali formandosi Magistratura si giudica in appellazione le cause civili e criminali de sudditi Provinziali) in qualità di Vescovo Monsignore Da Ponte di esemplari religiosi costumi, di dottrina e d' indefessa attenzione nell' adempimento del suo Pastoral Ministero.

Ella è fornita di circa cinque milla abitanti ravisati nel corso del mio soggiorno pieni di divozione al Pub.co Nome, e di fedele sudditanza al loro natural Principe, come, pure gl' altri della Provinzia, che in pieno ascendono a poco più di sessanta mille.

Li Prodotti della medesima consistono in vini, poche Biade, Escavazione di Pietre ad' uso di Fabriche, Sali, Pesce salato, ed' Oglio.

Parlando di questo precioso prodotto, per quanta diligenza usi la carica, quando non di sia un maggior numero di forze militari sopra pubblici legni appostati sul Mare, tanto dalla parte che conduce verso Trieste, che nel Quarnaro, giacche colle poche, che vi si trovano non può certamente essere armata quella publica galeota, oltre la Feluca, sarà facile che resti esposto all' insidie dei contrafattori, che per un maggior proffitto studieranno di trasportarne in Estere Parti ad' onta dei publici Divieti.

Quantunque quei sudditi, specialmente quelli in frà Terra siano assaî poco industriosi, ve ne sono poi alcuni, che da diversi anni applicano con buon successo non solo al lavoro di Galette ad' uso di seta, ma seppero anche trovar il modo di ridur col prodotto di quel' uve dei ottimi liquori.

Questo tratto però d' industria, quando venga continuato, potrà farsi utile ai sudditi stessi, mentre col già incaminato esito, ne rimarcano a quest' ora del vantaggio.

Le Rendite di Vostra Serenità, che vengono corrisposte in quella Fiscal Camera, quantunque tenui, mi sono state sempre a Cuore, et ho voluto, che a tempi debiti da Contribuenti, e Conduttori ne siano fatti li Pagamenti.

A questo passo non devo tacere alla Serenità Vostra, che apperte in più parti le Mura di quella Città, restano non solo esposte all' arbitrio de Contraffatori d' ogni sorte gl' importanti riguardi del Publico Patrimonio, m' anco quelli della commun Salute.

In stato pur rovinoso sono quelle publiche abitazioni, cioè la Forestaria, mentre il Palazzo è di ragione di quella Com.tà l' Officio della Canc.ria Prettoria, quello della Camera de Confini, non che l' altro della Fiscal Camara, e perciò tutti in bisogno di un general ristauro, che venendo più oltre dilazionato, non potrà in seguito che farsi maggior la spesa con Pubb.co aggravio.

A studio di brevità non ripeterò lo stato delle rendite delle Comunità della Provinzia, dei pubblici Fontaci, delle Scuole Laiche, e del Corpo delle Cernide, come particolari già rassegnati dall' umiltà mia col ritorno dalla visita Statutaria della Provinzia all' Ecc.mo Senato, che con tratti di somma Clemenza nell' approvar le deboli ma fervide mie dirrezzioni, ha animato

il mio spirito palesando il suo sovrano aggradimento coll' ossequiate ducali 23 Decembre decorso.

Nell' incontro d'essa visita ebbi il contento di vedere alle respettive loro Ressidenze quei N. N. U. U. Rappresentanti, come lo impongono i pubblici decreti, ed è dei medesimi argomento di giusta lode avver ritrovato in cadaun luoco contenti quei sudditi per una retta e puntual Amministrazione di Giustizia.

Per le sentenze di Bando, che cadono sopra i Colpevoli a causa della lor Contumacia, si va diminuendo il numero degli Abitatori di quella Provinzia, che per la sua estensione, e per le Terre che stano incolte, ne richiede un maggior numero di quello di sopra indicato.

L' indole feroce dei medesimi si trasporta alla pertratazione di Delitti; alcuni che potrebbero escolparsi in seno della Giustizia non lo possono esequire per la loro miseria, e sì gl' uni, che gl' altri, o per timore del Castigo, o per impotenza, passano nell' Estero Stato.

Io non osarò di suggerire una graziosa chiamata di Banditi; rassegnarò solamente, che se per i minori Diletti (sic), e per quelli, che sono più dell' umana imperfezione, che d' animo perverso, e scellerato si potesse investigare qualche Espediente per ricondur sotto il Patrio Cielo quelli, che lo abbandonarono per timore della Giustizia, l' opra quanto sarebbe utile ai riguardi di Vostra Serenità, altrettanto sarebbe degna della Publica sapienza.

Con quella Provinzia di Vostra Serenità confinano li stati Austriaci. Delle Visite confinarie esequite in obbedienza alle Sovrane regole del Prov.r Co. Gio. Batta Fini congiuntamente al Commissario Austriaco, ho già ressegnato annualmente alla Serenità Vostra le da lui presentatemi relazioni contenenti tutto ciò, che hà rapporto a quei Confini.

Di genio poi, come sono, feroci li sudditi della sudetta Provinzia, suol accadere di tratto in tratto delle differenze con quei Confinanti Austriaci; ma ebbi però la compiacenza in tutto il corso del mio soggiorno, uniformando sempre le mie dirrezioni all' ossequiati Comandi dell' Ecc.mo Senato, di vederle terminate in buona forma senzacche prosseguiscano più oltre,

al qual effetto fù mio particolar studio di ben vicinare con quei limitrofi Commandanti, e segnatamente con quello di Trieste, con cui la Carica più di frequente hà occasione di carteggiare, ne io posso, che chiamarmi contento per aver in lui rimarcata una perfetta corrispondenza.

Il Concorso non ordinario in quel Porto Franco delle Merci dalle Scale del Levante, e Ponente hà portato, e continua a portare, con discapito di questa Piazza, dei rimarcabili vantaggi in quel Paese, in cui oltre le Fabriche di Cere, del Potas, fu anche impiantata una Rafineria di Zucari, quantunque nel vicino Paese di Fiume ve ne sia un'altra, li quali generi tutti trovano poi il loro smercio non solo nei Stati Austriaci, ne anche fuori dei medesimi per la via del Mare.

Faccio questo umilissimo Cenno all'Ecc.^{mo} Senato per tutto ciò che contribuir potesse alle viste del Publico, e privato interesse.

Pochi giorni prima del terminar del mio impiego essendo insorta qualche mortalità nella specie dei Bovini nel territorio di Capodistria, communicata dalla parte dei vicini Stati Austriaci, ho tosto applicato ad'adattarvi i necessari rimedi; ed à fissar quelle custodie, ch'erano permesse dalle ristrettezze delle pocche forze millitari, onde possibilmente impedire li funesti progressi, tanto nel terr.^{o} stesso, che nel resto della Provinzia, avvendo delle mie dirrezioni solecitamente fatto inteso l'Ecc.^{mo} Magistrato alla Sanità, da cui furono generosamente approvate.

Voglia il Sig.^{r} Iddio concedere, che medianti li rimedi, le diligenze, e custodie, non che il beneficio della presente rigida stagione, il male non progredisca più oltre, giacchè il deperimento dei bovini di quella Provinzia ridurebbe in estrema angustia quei poveri sudditi; Con che chiudendo la presente umilissima Relazione, non mi resta, che implorare dalla Clemenza publica un raggio del generoso suo compatimento per le fiache mie dirrezioni tenute in quella Carica, le quali, se non furono regolate da un ellevato spirito, furono certo guidate da un'ottima volontà, tutta impegnata per promovere il bene

di quei sudditi, i vantaggi di V. V. E. E., e la gloria della Ser.ma Patria. Grazie etc.

Venezia 11 Febraro 1779 M. V.

LUNARDO SEBASTIAN NADAL Pod.à e Cap.no ritornato.

(Senato Mar — Inserta nella parte 12 febbraio 1779 M. V. — F. 1178).

Relazione del Cap. di Raspo Pietro Ant. Querini sul morbo epidemico dei bovini etc. — 20 aprile 1763 [1]).

Serenissimo Prencipe

Dal Reggimento di Raspo, a cui sono stato destinato da Vostra Serenità in continuazione di mia carriera interrotta dall'evento delle seguite rifforme, porto all'Ecc.mo Senato, com'è di dovere, e costume la mia relazione.

Là da un istituto di vita affatto contrario qual sin da prim'anni fu il mio frà i pericoli del Mare, e dell'Armi passato ad occupazioni tutte civili, e di pace, se non ebbi occasioni di ravivar con novelle esperienze l'antiche pruove di tutto il mio Sacrificio al publico adorato serviggio, hò però la compiacenza da aver saputo rendermi non inferiore a chiunque nell'amministrazione della distributiva e commutativa Giustizia, nella presservazione de' publici Capitali, e Diritti, in una parola nell'ordinar tutto ciò, a che và annesso con armonia il publico bene ed il privato; Entrambi oggetti, e oggetti fra se stessi non mai divisi dalle mie applicazioni.

Sudditi quelli d'indole moderata, e rispettosi delle publiche Leggi, poco hà di pena il pub.° Rappresentante per tenerli in docilità e disciplina: Così si potesse in situazione mancante de' doni di ubertà di Arti e Commercio, ed in spiriti intorpiditi dall'ozio, e dalla miseria, quale facendosi sempre maggiore, anzicchè scuoterli, vieppiù li addormenta, e sconforta,

---

[1]) Anche questa relazione fu scoperta posteriormente a quelle pubblicate nel vol. IV, fasc. 3.° e 4.°

destare il genio e l'industria, e vincere la loro inazione: Male ancora peggiore dell'infelicità qualunque ella sia, della locale lor posizione.

Io hò lasciata la Provincia dell'Istria, desolata, ed afflitta per la perdita degl'Animali Bovini. Fù nelle parti soggette alla Giurisdizione di Raspo, ove incominciarono le stragi di questo flagello. Benedì però Dio le mie sollecitudini, e i miei travagli, co' quali mi sortì di tener confinata l'Epidemia in pochi soli de trè primi infetti Villaggi, senza che se ne dilatasse in altri di quella Giurisdizione il contaggio. L'Ecc,^{mo} Mag.^{to} alla Sanità, che onorò di generose comendazioni la mia dirrezione, riconobbe assai ben impiegati i dispendj, che ho rifferiti à Vostra Serenità, senza i quali non avrei potuto ottenere si prospero esito, e de' quali coll'appoggio dell'informazioni del med.^{mo} Ecc.^{mo} Mag.^{to}, vorrà la publica Grandezza redintegrarmi.

Casse, Boschi, Cernide, Fontico, Scuole, e Monte sono le naturali inspezioni di quel Reggimento. Delle Casse, parlando delle due, libera, e di Carratada, che dipendono dall'Ecc.^{mo} Senato, la prima ritrovata esausta di soldo, di giorno in giorno deteriora di più, e per le ratte delle Case di Parenzo, che scemano, e per l'accrescimento di Nuovi salariati, che sono imposti a suo peso. Essa abbisogna del più pronto bilancio per non lasciar sospirare i stipendiati, ne essere frequentemente sturbata Vostra Ser.^{tà} dai riccorsi de' creditori, che colle fedi del loro avvanzo spesso a lei si presentano onde conseguirne il pagamento. Da quella di Carratada hò sumministrato varie summe per supplire agl'impegni delle condotte de Legni secondo i comandi avuti da Vostra Serenità, e dal Reggimento Ecc.^{mo} all'Arsenal, da cui si conciliò il più pieno aggradimento la diligenza mia nell'essequire ogni sua prescrizione in tale importante argomento, ed hò lasciato al N. U. mio successore il danaro sopravanzato, ond'egli abbia modo di continuare i pagamenti delle condotte già stabilite, ed incaminate.

La materia de' Boschi pressidiata, com'è, dalle più valide regole non mi ha lasciato luoco ad altro merito, che a quello di vegliare alla pontuale, ed esatta loro osservanza, sì in rapporto alla tuttela de' medesimi, che alla punizione de' delinquenti, e contraffatori.

Ho data la rassegna alle Cernide, riveduto il loro Armo, cassati gl'inabili, sostituiti atti al servizio, e posso affermare di aver trovata questa milizia pronta sempre con divozione, e con fede ad'ogni pub.ª occorrenza.

Il Fontico, ch'è di sola prestanza, non ha male versazioni. Le scuole caminano con buona dirrezione, ed il Monte, nella di cui non mai abbastanza lodevole fondazione il N. U. mio Precessore ser Pietro Emo lasciò tra que' Popoli una inestinguibil memoria di solido beneficio, procede fin'ora con ottimo passo non altro desiderabile per compimento dell'utilissima opera, che di renderlo aumentato di Capitale, a che avrei contribuito ancor io, se in ubbidienza a preciso decreto di Vostra Serenità non fossi stato costretto a passare le riscossioni spremute dalle angustie de' Debitori delle Scuole a pagamento del credito, che aveva da esse la Figura del Vicario Episcopale a parte Veneta.

Adempiti così, per quanto mi lusingo, i numeri del dover mio rispetto alle naturali incombenze di quel Governo, hò portati gli studi alle materie de' Luochi pii di Pirano annesse a quella carica con speciale perpetua delegazione.

Vi esercita giurisdizione, ed autorità il Cap.no di Raspo in tutta la durazione del Reggimento, e nel periodo d'ogni Regg.to deve pratticarvi una personale, mà breve visita di venti giorni. Suo incarico in questa è di far saldare le respettive amministrazioni, astringere i debitori abilitati, o decaduti, perseguitar coi rigori di Giustizia, e punire gl'Intaccatori. Nella Classe degl'ultimi io non ne ho discoperti; I maneggi annuali sono stati saldati, e dai debitori hò esatto il più, che hò potuto a difalco delle loro partite. Il fervore del N. U. mio Precessore Emo con prudenti, ed opportune disposizioni dopo di aver fatto estrare nelle Casse di detti pij Luochi summe rilevanti di soldo, abilitò con idonee sicurtà molti degl'impotenti a consumare in ratte i ressidui loro debiti: Queste si sono anco esatte, ed oltre queste, oltre li sali cadenti, e tutti gli spontanei pagamenti, che in soggezione di mia presenza sul luogo fecero i debitori sudetti, mi riuscì anco di riscuotere oltre L. 4000 in circa di crediti giacenti, e che davano poca speranza di esazione. Summe tutte da me fatte girar per

intiero senza detrazione, ed escorporazione di pene tanto per il caratto alla mia carica di diritto spettante, quanto per la porzione appartenente ai Ministri, di che a publica consolazione riferir posso l'esultanza di que' sudditi in vista di tale indulgenza.

Il Fontico non è in quella deiezione, che in astratto vien figurata. Verissimo, che antichi intacchi, e defraudi lo avevano depauperato, ma la Carica delegata, che non ostanti tutte le previdenze e attenzioni sue aveva potuto impedire le colpe, seppe ben punirle ne' loro Autori; quindi colle apprensioni de beni di questi, e coll' esercizio delle azioni contro de Pieggi, lo riordinò in maniera, che se non è in positura, che uguagli il primiero suo stato, almeno n'è di poco distante. A conteggiarvi il suo fondo non basta il computo del solo dinaro nel di lui scrigno esistente, nè quel che circola in continuo negozio di formenti e farine; Vi si debbon comprendere i Capitali de beni cattasticati, che gli sono fruttanti, i crediti che ancor gli restano da molti debitori abilitati a pagarli a tempo, o incorsi in diffetto, e quindi obbligati a censo, e per ultimo le prestanze dovutegli dalla Comunità, che annualmente le sconta con porzione de settimi de suoi sali destinata da sovrani decreti a passare in Fontico in via di restituzione. A tutto ciò aggiungendovisi poca summa d'altri crediti rimasti inesigibili dopo la pratica di tutti gli esperimenti risultar a quel che dimostra l'unito foglio n.° 1, che rassegno a Vostra Serenità, ond'ella vi riconosca con precisione composto di tutte le differenti partite sudette il suo Capitale.

Della Comunità non è nuovo all' Ecc.^{mo} Senato l'estremo sbilanzio. Deriva questo dal trattenimento, che le fa il Mag.^{to} Ecc.^{mo} al Sale di tutto il resto de suoi settimi per le spese de lavori della Vale di Siciole; dal che ne avviene, che non potendo essa sostener l'annui rilevanti suoi pesi, sia sempre in sconcerto e disordine. Io non incorerò su tale proposito, avendone il N. U. mio Precessore portate a Vostra Serenità efficacissime rimostranze, sulle quali ancora si attendono le publiche deliberazioni.

Il Monte, ch' ebbe nella sua origine incominciamento con sole L. 12000, ora ha di capital proprio L. 50344:10; oltre

altre L. 26201:5 in esso investite di ragion delle scuole. Asceso a sì considerabile aumento coll' annuo sopravanzo di L. 1225:1 detratti tutti i dispendij, mi parve eccedente il prò a peso de pegnoranti del sei per cento a differenza degl' altri Monti dello Stato, e Provincia, che ne ritragono il cinque. Calcolato questo ribasso dal sei al cinque per cento, e trovato, che nulla di meno restarà sempre in avvanzo il pio Luoco di L. 626 annualmente come nel Foglio n.° 2, non hò esitato a determinarmi a un partito di tanta equità, e Carità, ribassando relativamente anco quel delle Scuole, il dinaro delle quali a titolo di lor cauzione, e sicurezza in esse si deposita, e investe, dal quatro, e mezzo al solo quatro sufficientissimo, e che è anche l' ordinario delle altre loro investite. A queste regolazioni un' altra ne hò aggiunta niente meno opportuna. Stabilito con quel piciolo fondo di Capitale, che ho accennato, esso Monte, fù prudente di limitare, come fu fatto, a sole L. 100 al più la summa da somministrarsi sopra cadaun pegno ; Ma ora accresciuto di quanto ho pure esposto esso suo Capitale, è manifesta la ragione di ampliare una tal restrizione, proporzionandola meglio al bisogno delle persone col permettere, giacchè il suo stato il comporta, sino alli Ducati 50 li pegni ; e per riparo all' inconveniente non raro a succedere ora che i Pegni ascesi sono a numero maggiore, e di varia qualità di riceversene per diffetto di cognizione, e perizia inferiori di valore al quantitativo del soldo, che sopra di essi viene affidato, preso da me l' esempio del metodo usitato ne' Monti ben regolati, vi hò creato uno stimadore in persona di probità, e di onoratezza, col tenue assegnamento di Ducati quatro V. C. al mese col prestare idonea pieggiaria di Ducati 500: per la dovuta sua responsabilità in ogni caso di diffetto di prezzo nell' esitarsi de Pegni. Tutto ciò raccolto in più articoli di mia terminazione, assoggetto questa alla sapienza di Vostra Serenità per la sovrana sua approvazione ; n.° 3.

Le Scuole amministrate con fede dalla Pietà de suoi Dirretori non trovai che abbisognassero se non di un solo provedimento. Frequenti le occasioni di atteggiarsi nel Foro o per consecuzione di legati, ò per alienazione di beni stabili, che non devono possedere, o per esecuzione di debitori, o per

difesa delle altrui provocazioni, non avendo, com' in altri luoghi, Avocato destinato a patrocinarle, dovevano i loro Rappresentanti all' occorrenza ricorrere a chi loro sortiva di rinvenir libero, preoccupato d' ordinario il migliore dalla parte aversaria, e sempre con spese eccedenti. Conformandomi io anche in ciò alla massima di Vostra Serenità da me appresa nell' esempio di quelle di Capodistria; persuaso dell' utilità della cosa, hò versato sulla scelta di abile soggetto, che hà anche accettato l' ufficio col solo onorario di Ducati 2 all'anno da essergli corrisposto da cadauna Scuola atta a portare questo picciolo aggravio, di che pure accompagno a Vostra Serenità la Terminazione, onde sia avvalorata anche dalla sua approvazione.

Consumata così anco quella visita, mi resta, che non avendo potuto per deficienza, come accennai, di danaro nella cassa libera di Raspo trattenermi il solito decretato assegnamento di Ducati 240 V. C., degni Vostra Serenità farmene la ballottazione, aggiungendo à questo anche il mio giusto rimborso delle L. 1140 impiegate per l' Epidemia de Bovini, di che l' Ecc.mo Mag.to alla Sanità rese bene informate V.V. E.E., e di altre L. 434 spese occorsemi nell' esecuzione delle inserte loro ducali 21 Marzo 1761 N. 5, che mi hanno spedito ad esaminare il legname esistente sopra le rive di Cervera del Territorio di Parenzo, commissione da me adempiuta con quel zelo, e publico servizio, che dalle mie relazioni han rilevato Vostra Serenità, ed il Regg.to Ecc.mo all' Arsenal; Gratie.

Addì 20 Aprile 1763.

ANTONIO QUERINI ritornato da Cap.no di Raspo.

N. 1.

Stato del Fontico di Piran 1763 — a 18 Marzo.

Soldo nel scrigno
In varie monette per la suma di . . L. 5998. 3. 6
Farine nel Fontico Compresa quella della
Carica Ecc.ma di Raspo per capital di. . L. 16406.19. 6

Farina dispensata in Credenza a Cittadini diversi cadendo il pagamento in Luglio prossimo per	L.	4998.10—
Formenti sopra il Granaro di summa di stara 1247, che valutato vi si caverà . .	L.	23329. 6—
Formento in dispensa a Cittadini diversi il pagat.° cade li 15 settembre prosimo venturo e questo a titolo di semine per capital e prò	L.	3705.—.—
Farine in dispensa a Citadini diversi il pagamento cade li ultimi del corente marzo	L.	4886. 1—
Auti dalla Sp. Comunità per imprestanza per ristauro delli due mali in resto di magior suma per il di cui risarcimento la stessa à ceduto al Fontico le X.me delle Stoibe giusto al Decr.° di S. E. Pietro Querini fu Cap.no di Raspo de dì 7 Luglio 1757	L.	1778.—.—
Auti dalla sudetta in conto di prestanze in forza a decreti del atual Cap.no di Raspo, e Precessori per esser risarcita la Cassa del Fontico con il terzo de settimi de Salli ad essa Com.tà spettanti, e che ogni anno devono pasar in Cassa del Fontico giusto alli sopracitati Decreti	L.	14489.11—
La sudetta per conto di Cecion di Bolette di Comunità passate in fontico per pagamento delle qualli è obbligato il terzo de setimi de salli, e che di queste pure ogni anno ve ne entra in Fontico	L.	13770.19—
Capitali de Beni Catasticati cioè stabilli, e Case sopra le quali il Fontico ricava il due per cento	L.	33152.18—
Debitori diversi per intachi vecchi seguiti de quelli buona parte sono faliti inesigibili per	L.	17795.—14
Debitori Abilitati, e non decaduti li quali annualmente pagano il prò del tre per cento, e scontano il Capitalle per	L.	6075.—15
	L.	147037.—16
Si batte il dar controscritto	L.	16801.——
	L.	130236: 15

Debiti del Fontico, che dovevano esser pagati dalle Comunità.

Capitalli per Formenti Comprati da questo Sp.[e] Coleggio delle Biave pervenuti dalla Dominante giusto alli mandati in Filza de sodeti tempi.

Paron Antonio Geso	L.	2676.—. 5
Paron Piero Cairo	L.	996. 6. 3
Paron Iseppo Roco	L.	6814.15.10
Paron Zuanne Roco	L.	4843.18.—
Deposito delli f.lli Pietro, et Ant.° Zarotti	L.	270.—.—
Deposito del N. H. Lunardo e consorti Valmarana	L.	1220.—.—
	L.	16801.—. 6

N. 2.

1763 — 16 Marzo.

Capital libero frutante.

Dinaro in pegni	L.	60848.—17
Dinaro in Cassa	L.	3444.—10
Debitori diversi con ipoteca de beni, e che pagano l'anuo censo per	L.	1710.—18
	L.	66004.— 5
In corpo del sud.° Capitale vi esiste quello delle scalle in suma di	L.	26201.— 5
quale detrate, resta	L.	39803.——

Intiero Capital Libero.

Capital vino frutante	L.	39803. —
Altri debitori diversi	L.	10541. 10
	L.	50344. 10

Agravij annuali.

Prò alle scolle del quatro per cento sopra L. 23641—5	L.	945.——
Prò alla detta del quatro e mezo per cento sopra L. 2560	L.	115. 4—
Agravio verso il Mag.[to] dei Scansadori	L.	40.——
Salario al Maser	L.	448.——
Salario al Cassier	L.	376.——

Salario al Ragionato	L.	293.——
Salario a Presidenti . . . . . ,	L.	69.15—
Regalie per Pasqua	L.	84.——
Salario al Comandador	L.	30.——
Spese della visita della carica di Raspo in ragion di anno	L.	200.——
Proviste de libri, carta, pene, ingiostro, Boletini a stampa circa	L.	200.——
	L.	2810.19—

Prò annuo del Monte.

Sopra il Capital delle L. 66004.5 a ragion di sei per cento	L.	3960.——
Prò annuo d' alcuni beni de Cont.i debitori diversi	L.	76.——
Suma l' annua rendita	L.	4036.——
Si bate gli Agravij annuali	L.	2810.—19
Annuo sopravanzo	L.	1225.—1
Investito il sud.° Capitale al cinque per cento renderà	L.	3300.——
Prò anuo de Beni	L.	76.——
Vi si deve computar il sopravanzo del presente anno cadente di L. 1225.1 la qual suma porterà di annuo prò . , ...	L.	61.——
	L.	3437.——
Si dibatono li sopra nominati aggravij di	L.	2810.19—
	L.	626. 1—

Vi rimarà l' annuo sopravanzo abenche ribasato al cinque per cento come sopra.

N. 5.

(Copia). — Franciscus Lauredano Dei Gratia Dux Venetiarum, Nob.i et Sap.i Viro Petro Quirino de suo mandato Cap.co Raspruch fideli dilecto salutem, et dilectionis affectum. Merita ogni riflesso la benemerita scoperta da voi partecipata con vostre lettere 20 Marzo caduto, che al Caricator di Cervera

esistessero 108 stortami, e Bracioli col sospetto quasi evidente, che siano recisi ne publici Boschi di cod.ª Provincia, e usurpati da arbitrio privato. Per convincere il pretesto di averli tagliati in parte e condotti da Estero confine, e in parte aquistati da Boschi privati, come hanno sparso ad arte li tre nominati Squeraroli di Rovigno, Nerasca, Polenta, e Bori si è diretta prudentemente la virtù vostra con l' incaminamento di Processo, e con le perizie ordinate sopra li tagli seguiti, assicurandovi intanto con sequestro de legni esistenti al Caricatore predetto. Quando il bisogno lo esigga passerete sul luogo a far, che seguano sotto i vostri occhi gli incontri de legni stessi, et terminato, che sia il processo aviserete il Senato, che devenirà all' ora a quelle deliberazioni, che reputerà convenienti a misura della Colpa che sarà da voi rilevata.

Datae in Nostro Ducali Palatio die 21 Martij Indictione nona 1761.

(Senato Mar — Filza 1111. — Inserta nella parte 14 maggio 1763).

XX
4

DOCUMENTA

ad Forumjulii, Istriam, Goritiam, Tergestum spectantia

(Cont. vedi vol. XIII, fasc. 1.° e 2.°)

L. Gr. III 3.v

1329 10 iulii.

Gratia nobb. Thome Gradonico electo Potestati Pirani, Petro Baduario et Marco Viani Consiliariis Iustinopolis, quod pro usu suo sueque familie possint extrahi facere de Foroiulio star. C frumenti et CC bladi pro equis eorum dividendo per tercium. Die XX iulii habuerunt litteras.

Gratia Iohanni de Florino conestabili equestri in Iustinopoli quod de partibus Foroiulii extrahi faciat staria C bladi ab equis.

Item Paulucio de Pauleser socio eius, Paduano de Natalibus, Truffo de Cambonellis.

L. Gr. III 3.v

1329 10 iulii.

Nob. viro d. Petro de Merano miles, qui semper gessit magnum amorem et honorem versus ducalem dominationem et statum prosperum C. V. habendo nostros milites et alios de Ven. pro caris amicis et nunc intendat esse propensus et fidelis et speret sibi ad maximum sue senectutis solacium infrascriptam gratiam esse, sit venetus.

L. Gr. III 4.

1329 25 iulii.

Gratia nob. v. ser Marco Copo Potestati Parentii qui infirmus venit Venetias quod pro meliori convalexentia ipsius ultra illos duos menses quibus per commissionem suam Veneciis stare potest, uno alio mense stet, posendo exire domum, non obstante puncto sue commissionis, dimittendo interim Parentium socium suum et totum suum furnimentum.

L. Gr. III 4.v

1329 30 iulii.

Gratia nob. Phyl. Barbadico electo Potestati Iustinopolis quod possit extrahere de Foroiulio et conducere Iustinopolim pro usu suo staria CL frumenti et staria CCC bladi pro equis suis.

L. Gr. III 17.

1330 3 ianuarii.

Gratia Henrico Albani et Rado de Marano de Pirano, quod perdendo medietatem urnarum circa X ribolii sibi de nocte inventi per Capitaneum Riperie Istrie in portu Lugnani quod de Pirano conduxerunt sine littera Potestatis Pirani ab omni pena absolvantur.

L. Gr. III 17.v

1330 15 ianuarii.

Cum Thomas dictus Thosa de Sibinico Venetias portaret unam ballam pellium de corduano conçatarum et ad punctam de Castegnedo navigando habuit quod quidam eius frater cum una sua barcha erat Pirani deliberavit ire Piranum et fratri suo dare dictam ballam ut Venetias conduceret et inventa una barcha lignis onusta ipsam intravit et intra posuit dictam ballam, quam Gabriel Cogoça comitus barche accepit dicens quod ibat contra banna, fiat gratia quod restituatur.

Item restituatur frumentum Andree del Claro de Pirano.

L. Gr. III 27.v

1330 29 ianuarii.

Cum nob. vir ser Pincinus Babilonio esset electus Potestas Humagi, ad quod regimen ire non potuit, omnibus est

notorium, propter infortunium sibi occursum et ter sibi per dominationem fuerit facta elongatio termini eundi ad regimen, nec adhuc de dictis questionibus, de quibus fuit impeditus, se potuerit expedire, ita quod adhuc ire non potest, vadit pars quod fiat ei gratia quod completo termino Potestatis Humagi, qui ad presens eligi debet ipse tunc ad dictum regimen ire possit.

L. Gr. III 20.v

1330 29 ianuarii.

Gratia nob. Thome Gradonico Potestati Pirani quod pro suis agendis ultra terminum gratie alias ei facte, possit stare in Veneciis per unum mensem.

80.

1330 14 februarii.

Fiat gratia nob. viro Donato Quirino qui pridie ignarus ordinem recepit in domo sua ad hospitium d.d. Marandum et Nicolaum de Porçiliis nepotem uxoris sue cum V aliis sociis suis, ob quam causam condemnatus fuit libr. CCC quod facti conditione inspecti et quia hoc pure egit, absolvatur.

L. Gr. III 22.v

1330 25 februarii.

Gratia fiat Çeri et Petro Salimbeni de Comitibus Comitisse Goritie quod absolvantur a pena sold. II pro libra, quam dicunt officiales Tabule maris incurrisse pro libr. XXII gross., quas Venetias apportarunt sed non presentarunt propter festam seu vigiliam S. Marie de scalis qua est primo februarii.

L. Gr. III 23.v

1330 25 februarii.

Gratia fiat Gabrieli Lombardo de cont. S. Rafaelis, de quo bonum testimonium perhibetur ut se cum familia sua alere possit quod sit Caput Poste Taiamenti per duos annos.

L. Gr. III 29.v

1330 10 maii.

Gratia fiat Marie furlane S. Ioh. Grisostomi quod absolvatur a pena libr. XXX et sold. XII quam dicunt officiales

Iusticie nove incurrisse pro eo quod in domum suam dedit comedere et bibere, non putans facere contra ordinamenta et solvat solum sold. C.

L. Gr. III 31.v

1330 31 maii.

Fiat gratia Andree de Camarino quod solvendo duplum dacium ei restituantur falce DCLXXXX, quas de Aquilegia Clugiam portaverat volendo Venetias venire — sed hoc non esse verum, imo volebat ipsas portare contra bannum ad Montem Sanctum.

L. Gr. III 33.

1330 28 iunii.

Gratia fiat Leonardo furlano habitatori Monthone quod solvendo duplum dacium sibi restituantur pecie VI grisorum et canevacia sibi accepta in Grado per Comitem, quas res Monthonam portabat sine bulleta.

Concedatur viro nob. Andree Barbaro Consiliario Iustinopolis quod pro usu necessario suo et sue familie staria LX frumenti et pro usu equorum staria C bladi pro equis possit extrahi facere de partibus Foroiulii et conduci Iustinopolim.

Br. 117.v

1330 3 iulii.

Iohannes Marchesini not. Curie possit ire Gradum in servitium Monasteriorum ad eorum expensas, non dicendo ullum verbum ex parte Comunis.

Br. 117.v et Sp. 41.v

1330 3 iulii.

Cum Com. et hom. Pirani habentes multa debita onerosa, quibus satisfacere non poterant, acceperint mutuo a Ioh. f. ser Curfii habitatore Pirani certam quantitatem pecunie pro solvendo dictis debitis, quam tenentur satisfacere in tribus festis omnium sanctorum prox. venturis et supplicaverunt nobis quod dignemur addere in commissionibus Potestatum Pirani quod debeant creditori predicto satisfieri facere dictum debitum modo predicto et petitio sit rata, iuxta, iniungatur etc.

L. Gr. III 34.

1330 9 iulii.

Gratia fiat nob. Rugerio Cornario Consiliario Iustinopolis quod pro usu suo et familie sue et equorum possit extrahi facere de Foroiulio et conducere illuc staria LX frumenti et staria C bladi ab equis.

L. Gr. III 35.v

1330 13 iulii.

Gratia prorogetur nob. viro ser Iacobo Steno electo Potestati Rubinii terminus eundi ad regimen per totum mensem augusti prox. cum multa ad presens habeat facere Venetiis.

R. I. 40.

1330 12 iulii.

Francisca q. Thome Lioni olim relicta Andree q. Benedicti de la Camera, nunc uxor Pisanelli de cont. S. Leonis coram advocatoribus Comunis querelavit quod occasione instrumenti facti per pr. Dominicum Moço S. Sophie et not. in questione que erat inter se et Marcum Alberto dictum Copedella habitatorem Iustinopolis occasione unius casalis et domus in Iustinopoli in porta S. Martini, iura sua peribant. Facta inquisitione, ipsum instrumentum dd. Advocatori placitare volebant, et cum ipsum placitare non possent propter mortem dicti Dominici posita fuit pars in LX quod non obstante mortem dicti notarii, instrumentum placitari posset et placitantibus Advocatoribus, captum fuit, quod ipsum instrumentum annulletur. XXIX de parte et VI non sinceri.

L. Gr. III 36.v

1330 30 iulii.

Gratia absolvatur a regimine nob. vir Marinus Lando vicedominus Aquilegie.

R. I. 40.v

1330 8 augusti.

Cristophorus q. Marini de Murano qui accusatus fuit per d. Marinum Lando vicedominum Aquilegie pro Com. Ven., quod ipsi d. Marino iniuriatus fuit verbis placitatus in XL condemnatur in libr C et si reperiri poterit stet in carceribus uno anno. [1333, 10 augusti. captus fuit et positus in carcere ac solvit libr. C ser Ioh. Valaresso qui fuit eius pleçius].

L. Gr. III 38.v

1330 1 septembris.

Fiat gratia nob. v. Nicolao Superantio q. Marci S. Samuelis, cui aversante fortuna, multa sinistra et dampna occurrerunt, propter que ad debilem condicionem deductus est, ut se cum sua familia alere possit, quod possit poni de revocando consilium in tantum quod sit vicedominus Aquilegie per III annos cum salario et conditionibus consuetis.

L. Gr. III 40.

1330 4 septembris.

Fiat gratia Çanino Delfino, quod sit Caput Porte Taiamenti per duos annos ubi nunc est et Capita Portarum sunt contenti.

Item Antonius Ricio sit caput turris Liventie per duos annos ubi nunc est et vicedomini Lombardorum sint contenti.

Sed a. 1333 die 14 aprilis revocatus est quia multas fraudes ibi commisit.

S. I. XIII. 15, 16.

1330.

Responsio facta ambaxatori ducis Karinthie.

S. I. XIII. 37.

1330.

Iohannino de Canali dicto Sauro soldato nostro pedestri in Iustinopoli detur licentia veniendi.

Stipendiarii Iustinopoli debeant esse de annis XX et inde supra.

L. Gr. III 18.v

1331 19 ianuarii.

Gratia Thomasino de Parentio quod ei restituantur certe res ei accepte per Capita Portarum quas portabat Parentium sine bulleta que res erant cutelli, mantili, pani a capitibus, seta, taxilli et similia.

L. Gr. III 19.

1331 19 ianuarii.

Gratia Dominico de Palaçolo habitatori Insule quod ei restituantur staria IV et dimidium frumenti quod de districtu S. Laurenti ad Insulam pro suo et sue familie usu portabat.

L. Gr. III 21.

1331 17 februarii.

Gratia nob. viro Belello Venerio Potestati Humagi quod occasione decessus uxoris sue et cuiusdam sui filii, qui graviter infirmatu possit venire Venetias et stare per totum tempus sui regiminis, quod est mensis unius cum dimidio, dimittendo loco sui suum vicarium et familiam usque ad adventum successoris.

L. Gr. III 19.

1331 25 februarii.

Gratia Andree Dominico Petro Venerio Garçono et Iosefo de Medolino quod absolvantur a pena de frumento reperto in barca eundo Medolinum de Pola.

L. Gr. III 25.v

1331 6 maii.

Gratia nob. Thome Contareno Consuli Pole qui habet nunc in Venetiis multa agenda sua et ardua expedire, quod possit Venetias venire et stare per mensem unum.

L. Gr. III 26.

1331 6 maii.

Fiat gratia Paci a Ribolis de pena quam ei petunt Iustitiarii novi pro ribolio vendito contra bannum.

L. Gr. III 25.v

1331 8 maii.

Gratia nob. Bertucio Gradonico Potestati Iustinopolis quod pro necessaria sua salute sit a dicto regimine absolutus, et loco eius ibi stet Nicoletus eius filius cum toto suo furnimento et familia donec successor applicuerit illuc, sc. in medio mensis iunii, sicut est consultum per Consiliariis.

Br. 127.v

1331 26 maii.

Fiat sindicus ad apportandum et notificandum receptionem factam per nostrum capitaneum Paisanatici de terra et dominio Pole et districtu et de novo recipiendum. Factus sindicus ser Nicolaus de Marsilio, press. Augustino, Franceschino, Çanino mag. Federici.

Br. 127.v et Sp. 48.v

1331 28 maii.

Addatur in commissione Comitis Pole quod non possit comedere cum illis de terra et de donis non recipiendis, parit. in ipsis duobus punctis cavetur in commissionibus Potestatum Istrie.

Br. 127.v

1331 28 maii.

Quia per isto principio, (?) sicut satis expedit mittere bonam personam ad istud regimen Pole propter multa necessaria agenda et reformanda ibi, vadit pars quod Comes nunc eligendus fiat per IV manus etc.

L. Gr. III 29.

1331 28 maii.

Gratia fiat Leonardo Bono qui de Foroiulio Venetias conduxit ferrum et voluit sine licentia extrahere.

Br. 127.v

1331 2 iunii.

Comes Pole respondeat hodie vel cons. et recedat ad diem dominicam.

L. Gr. III 29.

1331 3 iunii.

Gratia nob. Nicolao Superantio vicedomino Aquilegie, quod uno mense de illis IV, quibus stare potest in Istriam per suam commissionem possit stare Venetias.

Sp. 49.o et Br. 127.v

1331 6 iunii.

Certa capitula consueta poni in commissionibus Potestatum Istrie, ponantur etiam in commissione Comitis Pole, ut illa debeat observare.

L. Gr. III 30.

1331 13 iunii.

Gratia Nob. Ioh. Nani et sociis officialibus geti rami quod absolvantur a pena quam dicunt incurrisse lustitiarii veteres occasione unius barchi lignorum de Istria quem dicunt emisse pro geto rami contra ordines,

L. Gr. III 31.v

1331 22 iunii.

Gratia fiat Firmapace de Mugla qui semper fideliter et obsequiose erga quelibet dominationis mandata pro pretis fuit et anno preterito dum esset Potestas Aquilegie, ut nunc est ad civitatem nostram de inde benigne frumentum portare promisit, quod de Foroiulio possit extrahere et conducere ad terras nostras staria IV millia omnibus bladi excepto frumento et millio.

Littera data fuit Geremie Gisi cognato eius.

L. Gr. III 32.

1331 1 iulii.

Gratia Luce de Curçola qui veniendo Venetias cum barca et certa quantitate casei, interrogatus a ligno Riperie Istrie, quo iret, respondit insciens, Iustinopolim.

Br. 128.v

1331 6 iulii.

Capitaneus ligni Istrie iturus modo respondeat ea die qua erit electus.

L. Gr. III 33.

1331 10 iulii.

Gratia fiat Benedicto q. Doto S. Sophye iuveni XV annorum qui, stando ad stationem avunculi sui, quam habet in Rivoalto, vendidit cuidam de Parentio curamen laboratum val. libr. XXXV parv. et non putans male fecisse ivit ad Tabulam de medio pro faciendo fieri bulletam et cecidit in penam quia . . . . . tansaverat.

L. Gr. III 38.v

1331 5 augusti.

Gratia fiat Seravalli Germani iuveni qui fuit scriba ligni Riperie Istrie cui defecerunt de vivanda ad val. libr. XL pro quibus condempnatus fuit per pagatores in duplo et occasione ipsorum stetit in carcere, cum videtur fecisse per ignorantiam,

L. Gr. III 35.v

1331 5 augusti.

Gratia Donato Mantuano de Murano quod ei restituatur una barcha et sacha VIII nucellarum et sportas duas caparorum, quas dicunt Catavere perditas esse pro eo quod per Capitibus Riperie Istrie inventus fuit ire Iustinopolim cum dictis rebus.

L. Gr. III 36.v

1331 12 augusti.

Gratia fiat Ognibeni a Crucibus cum ars sua a pluribus annis citra et ad presens nil valeat ut se cum sua familia alere possit, extrahet de Foroiulio et portet ad terras amicorum staria M. surgi.

Item Vendramine relicte Fr. Trivisani qui per Turchos supra galea d. Peroni Iustiniani mortuus fuit, ut se cum duabus filiabus alere possit, extrahet de Foroiulio staria M bladi minuti excepto millio.

L. Gr. IV 2.

1331 23 augusti.

Gratia Nicolao de Vençono quod absolvatur a pena quam incurrit pro libr. XXV piperis quod emit in Rivoalto, quia ignorabat ordinem.

L. Gr. IV 2.v

1331 2 septembris.

Gratia nobb. Roberto Mauroceno et Iohanni Bondimero compaciendo infortuniis sibi occursis cum navi eorum que aput Parentium et alibi naufragium miserrime passa est, quod modia XLVI salis maris que contra ordinem in dicta navi conduxerunt recipientur in nostro Comuni dimidio pretio scilicet libr. V grossorum.

L. Gr. IV 3.

1331 2 septembris.

Gratia fiat Paduano de Natalibus conestabili equestri Iustinopolis quod pro usu suorum equornm possit conduci facere de Foroiulio Iustinopolim staria LX bladi ab equis.

Sp. 54.v

1331 15 septembris.

Potestas nunc iturus Parentium sit cum salario et conditionibus, quibus est Potestas qui nunc est in regimine.

L. Gr. IV 5.v

1331 27 septembris.

Considerata condicione nob. v. Iohannis de Canali dicti Rubini qui gravatus est familia et expensis, qui fideliter in partibus Romanie suam personam exposuit contra Catellanos pro honore Dominationis, intentu pietatis sit gratia per duos annos vicedominus Aquilegie conditione et salario cum quibus est ser Nicolaus Superancio.

Br. 132.

1331 1 octobris.

Gratia Nicolao de Bonafide scribe ad officium mexetarie quod possit ire ven. pr. Natali fratri suo electo episcopo Emonie, qui vult intrare dictum episcopatum et stare per unum mensem dimittendo loco sui personam sufficientem.

L. Gr. IV 5.

1331 10 octobris.

Cum nob. Marinus Bembo electus foret ambaxator ad d. Patriarcham et exposuerit reverenter quod libenter ivisset sed visibiliter timebat ire ad partes Foroiulii quia existens Potestas Umagi per iustitiam fecit interfici quemdam ibi potentem, ut est manifestum ..... quod ire nequivit in ambaxariam prefactam, et ob id incurreret penam sold XX gross. considerata iuxta excusatione absolvatur.

L. Gr. IV 5.v

1331 15 octobris.

Fiat gratia Iacobo Taiapetra S. M. Zubanico qui pridie grave damnum passus fuit de uno suo marano submerso in Istria caricato lapidibus et de uno alio marano suo fracto super portum S. Nicolai, quod possit extrahere de Apulia saumas MD frumenti. [a. 1332 die 15 aprilis traslatavit medium istius gratie per Petro Alberegno S. Marci].

L. Gr. IV 7.

1331 15 octobris.

Fiat gratia viro nob. Nicolao Michael Comiti Gradi quod propter infirmitatem a suo regimine sit absolutus.

L. Gr. IV 7.

1331 15 octobris.

Fiat gratia nob. Francisco Fusculo cui officiales Tabule Maris petunt libr. LXIV sold. VIII den. X pro duplo datio cuiusdam quantitate grixiorum cuiusdam nominati Blasioli de Glemona, pro quo ser Franciscus constituit se pleçium datii quod non solvit.

Sind. I 11.v

1331 17 octobris.

D. dux cum suis Consiliis constituit ser Iohannem Marchisini ducatus Ven. notarium ad intercedendum nomine Comunis Ven. et fideiubendum pro Comite, Consilio et Comuni atque hominibus civitatis Pole penes quacumque persona vel Comune vel Universitate, volente mutuare ipsi Comuni Pole usque ad summam libr. C den. ven. gross. ad terminum quem Comune Pole melius cum mutuante poterit concordare et ad obligandum propterea ipsum Comune Venetiarum usque in dictam pecuniam pro ipso Comuni Pole et ad faciendum omnem pleçariam etc. et ad recipiendum occasione dicte fideiussionis confessionem et iuramentum ab ipso Comuni cum penis etc. Press. d. Mic. Pistorino cancellario, Nicolino de Fraganesso, Çanino not. D. ducis, Laurentio Petri cerdonis et Çanino mag. Federici notarius. — Laurentio Libuto f. q. d. Antonii notario.

Br. 132.

1331 17 octobris.

Pecunia auri accipiatur a Camerariis per massarios auri pro paga Iustinopolis nunc mittenda.

L. Gr. IV 10.

1331 26 novembris.

Turchus Comitus absolvatur a pena sold. V gross. quam ei petunt officiales dacii vini pro barilibus V vini de Pola et de Iadra que conduxit quando venit cum galea, cum qua missus fuit Iadram pro facto Marani.

L. Gr. V 3.v

1331 3 decembris.

Fiat gratia Iacobello Urso S. Agnetis qui sempliciter portabat versus Motam ubi utitur, adducendo victualia Venetias, caratellos II ribolii, pecias X casei, et vasios II olei quod perdat res et absolvatur a pena.

L. Gr. V 3.v

1331 15 decembris.

Fiat gratia Iohanni becario S. Marci, cui Capita Portarum petunt libr. X pro pena unius bovis et unius castrati sibi mortuorum in barcha veniendo Venecias de Istria, eo quod ipsos vendidit cum licencia tamen officialium becarie, ut moris est.

L. Gr. IV 11.

1331 15 decembris.

Fiat gratia nob. v. d. Hermacore de la Turri Marchioni Istrie pro d. Patriarcha Aquilegie, quod de partibus Foroiulii possit conduci facere per mare et districtum nostrum ad partes et terras Istrie suo marchionatui subiectas staria D sui frumenti pro usu suo.

L. Gr. IV 12.

1331 22 decembris.

Concedatur d. decano Aquilegie quod possit extrahere de Foroiulio et conducere ad terras Istrie stara CCC frumenti et staria C siliginis.

(M. C. 23 feb. 1332).

S. I. XIV 17.

1331.

Augustinus q. Nassaroli habead libras VIII in mense parv. pro stipendiario in Iustinopoli.

S. I. XIV 27.

1331.

Mittatur Piranensibus petitio illorum de Iustinopolis qui conqueruntur de villa Syparii facta per Piranum.

S. I. XIV 28, 39.

1331.

Filius Iohannis Castellanis habens sold. V gross. in mense confirmetur in dicto soldo patris et teneatur aptare balistas Comunis in Iustinopoli.

Matheus de Florencia sescalcus domini habeat unam postam equestrem ibi, deficiente aliquo ibi.

S. I. XIV. 51.

1331.

Lorius Poltonus de Parentio possit uti suo nemore.

S. I. XIV. 82.

1331.

Adimpleatur petitio Iustinopolitanorum in facto armorum, condictione tamen etc.

S. I. XIV. 88.

1331.

Non attendatur ad unionem Iustinopolis cum Paisanatico.

S. I. XIV. 104.

1331.

Martinus frater Cantini de Florencia sit stipendiarius pedestris in Iustinopoli.

L. Gr. V 5.

1332 27 ianuarii.

Fiat gratia Martino de Utino quod absolvatur a perditione medietatis libr. CCC ferri quod non fuit presentatum Vicedominis die qua ipse applicuit Venetias.

L. Gr. IV. 16.v

1332 12 februarii.

Fiat gratia Bonaventure Turella quod compaciendo sue conditioni sit per tres menses caput barche longe in Riperiam Istrie.

Verum pagatores respondent quod ita sunt date per gratiam dicte barche, quod non restat ad dandum nisi una, et quod tota custodia dicte Riperie est in istis barchis et lignis.

L. Gr. IV. 17.

1332 23 februarii.

Nob. Andreas Fuscareno sit gratia castellanus Belfortis per II annos.

L. Gr. IV. 18.

1332 9 marcii.

Gratia nob. Marinus Superancius Capitaneus Paisanatici absolvatur a dicto regimine, qui nonnulla ardua incumbentia sibi personaliter expedire in Venetiis debet.

L. Gr. IV. 20.

1332 22 marcii.

Fiat gratia Andree intaiatori filio furlani cursoris comunis condempnato per dominos de nocte.

L. Gr. IV 19.

1332 24 marcii.

Fiat gratia pauperibus Monialibus S. Theodori de Pola que habent magnum territorium et non boves pro laborando ipsum propter nimiam paupertatem, quod amore dei dentur eis libr. XXV de denariis gratiarum.

L. Gr. V 7.

1332 29 martii.

Cum Nicolaus de Oseleto de Vilacho mercator conduxerit certam quantitatem ferri quod presentavit officialibus fontici Theutonicorum tamquam pro theutonico ubi solum solvit dacium gross. VI pro...., sed quia Vicedomini Lombardorum invenerunt dictum ferrum fore conductum per homines Foroiulii et non per Theutonicos, condempnatus fuerit absolvatur etc.

L. Gr. IV 22.

1332 4 aprilis.

Ad peticionem Potestatis nostri et hominum Iustinopolis concedatur eisdem quod pro usu suo possint facere extrahi de partibus Apulie et conduci Iustinopolim star. IV millia frumenti.

L. Gr. IV 23.

1332 13 aprilis.

Concedatur nob. v. Nicolao de la Fontana ituro Consiliario Iustinopolim quod pro usu suo et sue familie et suorum equorum possit extrahi facere de Foroiulio et conduci Iustinopolim staria C bladi ab equis et L frumenti.

L. Gr. IV 26.

1332 14 maii.

Nob. v. Marcus Polani iturus Consiliarius Iustinopolis possit pro usu suo portare de gratia staria L frumenti et pro equis suis staria C bladi extrahenda de Foroiulio.

L. Gr. IV 26.

1332 16 maii.

Nob. Marcus Michael Potestas Insule possit de gratia extrahi facere de Foroiulio staria C frumenti et staria C bladi ab equis.

L. Gr. IV 27.v

1332 24 maii.

Fiat gratia Iohanni de Brixia pincerne ducali quod libr. C, in quibus condempnatus fuit per Capitaneum Paysanatici occasione cuiusdam percussionis possit solvere per terminos, videlicet libr. III parv. pro paga quam recipiet quia intendit esse ad soldum in S. Laurentio.

L. Gr. IV 30.

1332 26 maii.

Fiat gratia nob. viro Marco Iustiniano, qui pridie electus fuit ambaxator ad d. Patriarcham Aquil. et postquam acceptavit ad ipsam ambaxatam ire fideliter pro honore et bono statu Venet. recipiens memoriam de quadam materia offensionis et scandali, que fecit alias.... sua et illos de la Turri, quia sibi tutum non reputabat ire ad dictas partes..... absolvatur a pena in quam incurrit pro renuntiatione predicta.

L. Gr. IV 31.v

1332 14 iunii.

Fiat gratia Petro Becha quod pro bona fama sua et quia dicitur pro pagatores quod est sufficiens homo, sit per medium

annum Caput unius barche longe Riperie Istrie pro substentatione sue magne familie.

Fiat gratia Drobogo familiari d. Iohannis de Flora de Latisana, quod absolvatur a pena unius cuteli sibi inventi eundo per terram ad hospicium, quando descenderat in terram cum dicto domino suo, qui venerat ad festum ascensionis.

L. Gr. IV 32.v

1332 14 iunii.

Fiat gratia Michaleto de Canali filio fabri quod pro substentatione sua et trium sororum quas habet, que sunt nubiles, ut eas possit ad honorem reducere, sicut optare videtur cum auxilio patris sui, qui multum pauper, sit stipendiarius noster Iustinopolis cum soldo libr. X in mense cum uno famulo pro ipso stipendio.

L. Gr. IV 33.

1332 21 iunii.

Sancti habitatori Iustinopolis iam diu condempnato per contrabannos pro contrabanno ribolii pro quo fuit et est extra Iustinopolim, fiat gratia.

Compaciendo nob. Iohannino de Molino in nullis adversitatibus et sinistris sibi et domui sue occursis et considerando bonitatem eius et suorum progenitorum, revocetur pro eo consilium ita quod possit poni de faciendo ei gratiam quod sit vicedominus Aquilegie per duos annos.

L. Gr. V 10.v

1332 14 iulii.

Fiat gratia Francisco Pignado de Glemona qui pridie dum conduxisset ferrum Venecias et ipsum presentasset ad Tabulam Lombardorum pro solvendo ibi datium, quo facto et ponderato cum uno puero dictorum officialium portandum ivisset ad Tabulam maris causa presentandi etiam ibi ferrum ipsum, officiales predicti videntes pondus dicti ferri dixerunt quod, quia exoneratum erat, incurrerat penam duplicis quarantesimi.

L. Gr. V 11.v

1332 21 iulii.

Fiat gratia Mengolo Petri Cavatore de Mediolano invento per lignum Riperie Istrie conducere cum litteris Comitis nostri Pole ad terra Parentiim staria L salis.

L. Gr. IV 36.v

1332 14 augusti.

Fiat gratia Nixe de Grado fideli nostro, quod staria L frumenti devastati, quod habet in Grado possit conducere Iustinopolim.

[die 4 sept. missa fuit littera Comiti Gradi.]

L. Gr, IV. 36.v

1332 20 augusti.

Gratia nob. Iohanninus de Molino, pro suis benemeritis sit per duos annos vicedominus Aquilegie.

L. Gr. IV. 37.

1332 20 augustī.

Nob. Nicolaus Superancio vicedominus Aquilegie propter suam gravem infirmitatem et sue familie et pro expeditione suorum agendorum, elongetur gratia terminus standi hic per totum mensem octobris.

Sp. 61.

1332 22 augusti.

Potestas Parentii nunc eligendus et alii ituri in posterum sint cum conditionibus et salario, quibus est Potestas. qui nunc ibi est.

L. Gr. V 12.v

1332 23 augusti.

Fiat gratia Bachino de Tergesto pauperi, quod quandam condempacionem libr. IV gross. iamdiu in eum factam per officiales de contrabannis pro milliaribus III ferri, quod mittebat in Sclavoniam contra ordines, solvat per terminos.

L. Gr. IV 13.v

1332 28 augusti.

Fiat gratia Thome Martini de Tergesto pauperi quod restituatur ei una sua barcheta inventa in partibus Baselege per barchas Riperie et vinum etc.

L. Gr. IV 37.v

1332 6 septembris.

Nob. viro Michaeli Iustiniano Potestati Parencii qui cum venerit Venecias occasione infirmitatis et ibi dimiserit socium et totam familiam, hic non possit morari ultra II menses, non exeundo de domo, elogetur gratia terminus per totum mensem septembris, pro liberatione sua et uxoris sue multum infirmitate gravate.

L. G. IV 38.

1332 9 septembris.

Fiat gratia Francisco de Muscono Potestati Aquilegie de quo laudabile testimonium per nostros conversantes ibi perhibetur, quod possit facere conduci de partibus Foroiulii et portari ad terras nostras Istrie et Sclavonie staria D omnis bladi excepto frumento.

L. Gr. IV 38.

1332 9 septembris.

Nob. vir Michael Iustinianus Potestas Parencii propter suam infirmitatem absolvatur a suo regimine.

L. Gr. V 14.v

1332 23 septembris.

Gratia fiat Marco Çanassi S. Crucis de pena incursa pro eo quod de Aquilegia conduxit Gradum mill. XV et libr. CCCC ferri et ipsum cum extimacione conduxit in Apuliam ignorans ordines postmodum factis.

Membranarum solutarum series I

141.

1334. Ind. II 20 aprile. Trieste.

Il vescovo di Trieste Pax (F. Pace da Vedano) investe coll'anello Andrea Dandolo per se ed eredi nel diritto delle decime di quattro case in Umago.

(Cartaceo di quell' epoca).

244.

1371. 22 settembre Ind. IX. In villa Ortonegli.

Sorte discordie tra i due Comuni di Bulla (Buie) e di Emona in Istria, per i conf. di S. Giorgio, i giudici arbitri deputati dalle parti a definire in proposito, danno il relativo giudizio, che qui si reca per esteso.

Not. MARINO GABELLO.

(Orig. perg.)

379.

1418. Ind. XI 15 aprile Muggia in Istria.

Il Comune di Muggia nomina i suoi nunzi con incarico di stipulare col Doge e Comune Veneto quei patti e convenzioni, che loro sembrassero più opportuni.

Not. BERNARDO DE PEREGRINIS.

(Orig. perg. col sugello).

Forojulii Marchia et Aquil. Patr.

M. S. I.

Membranarum solutarum I.

140.

1333. 11 settembre Ind. I. Aquileja.

I Canonici della Chiesa Aquilejese, raccolti a capitolo, in sede vacante, nominano lor procuratori Silvestro Inzigenerio e Ubertino de Norate con incarico di prestar il lor consenso a Emilio Dotario Vicario della Chiesa Aquilejese, affinchè possa ricevere quanto annualmente sono soliti di dare il Doge e Comun Veneto al Patriarca per l' Istria.

Notajo FRANCESCO DE VILLANOVA.

149.

1339. 21 luglio Ind. VII Utini.

Patto conchiuso per la durata d'un anno tra il Patriarca d'Aquileja Bertrando da una parte, e dall'altra tra Alberto Conte di Gorizia e del Tirolo; e composizione tra essi circa alcune loro controversie.

Notajo IACOBUS DE YSARDO.

(Orig. perg.)

FINE.

added to card

ROGATORUM PRO FACTIS ISTRIE

(Cont. vedi vol. XIII. fasc. 1.° e 2.°)

1348. Inditione secunda die secundo octobris.

Capta.

Quia facit pro nobis scire per quem modum iste magister a machinis ire volebat in Iustinopolim, vadit pars, quod comittatur Advocatoribus nostri comunis, quod debeant examinare diligenter dictum magistrum, habendo libertatem per majorem partem eorum, tormentandi eum, si eis videbitur, pro habenda plenius veritate, et cum toto eo quod habuerint, et invenerint, venietur ad istud consilium, et fiet sicut videbitur omnes.

Secreta Consilii Rogatorum B. Volume II. 1348–50 c. 24.

1348 Indictione Secunda. Die III Octubris.

Capta.

Cum sperandum sit in gratia Salvatoris, quod precibus et meritis eius santissime genetricis, et beati marci apostoli et evangeliste sui, divinum auxilium nobiscum aderit, in recuperando civitatem nostram Iustinopolis, etiam pro manifesta

Iustitia quam fovemus, Et facta diligentissima examinatione omnium que consideranda veniunt in hac parte, Capitanei nostri maris et terre, ac provisores, nec non illi probi et experti viri, qui ob hanc causam specialiter destinati fuerunt et generaliter omnes, qui huiusmodi negocium occulata fide viderunt, concurrant unanimiter, nemine discrepante in opinione pugnandi civitatem Iustinopolis. Et pro nobis faciat potius videre statim finem bonum huius rei, per modum quem omnes ortantur, quam per viam longe obsidionis expectare. Vadit pars, quod in bona gratia Civitas Iustinopolis expugnetur. Et si capietur de pugnando, providebitur postmodum de hiis que necessaria erunt pro felici exequutione nostre intentionis.

prima, quod pugnetur	———	89.
secunda, quod non	———	2.
tercia, non sinceri	———	9.

Secreta Consilii Rog.[m] *B. V.*[c] *II. C. 24 t.*[o]

1348, die III Octubris.

Capta.

Cum per ea, que dicta sunt per Enzegnerios, quos missimus Iustinopolim, videatur Rationabile, quod eos esse capita platarum, nullo modo proficeret factis nostris, Et utilissimum et tutissimum sit quod ipsi sint apud nostrum Capitaneum mari superesse factis prelii Civitatis, vadit pars, quod loco predictorum Enzegneriorum, Elligantur per dominum, consiliarios, capita et Sapientes utriusque manus, alii sufficientes, et boni, secundum consilium Enzegneriorum, qui sint capita dictarum platarum, accipiendo nauclerios pro ipsis platis, taliter quod quelibet plata habeat patronum et navelerium. Qui Enzegnerii superesse debeant istis factis nunc ordinatis, et factis in facto prelii, quibus completis ire et esse debeant, cum domino capitaneo maris, ad suum mandatum, qui de ipsis disponat, sicut videbitur ei, in omni eventu rerum. — 43 — 63.

Cum Enzegnerii, nunc comparuerint coram dominatione, dicentes, quod utilissimum pro factis nostris sit, personas suas

esse apud dominum capitaneum maris in facto prelii, et non cum platis, Et in hoc videatur bonum consilium suum. Vadit pars, quod loco predictorum XII capitum qui esse debebant in dictis platis, Elligantur XII nobiles de majore consilio, in dicto consilio, per duas manus Ellectionum cum illis provisionibus, penis refutandi, et conditionibus omnibus, quibus fuerunt alii nobiles, ad prelium contra ladram. — 33 — 37.

Quod isti XII homines maris qui sunt deputati pro hedificiis necessariis, debeant hic sollicitare et fieri facere laboreria et hedifficia opportuna, et quando erunt expediti, de istis hedifficiis, vadant ipsi XII quam cicius poterunt, et se presentent nostro capitaneo maris, qui de ipsis disponat, et ordinet sicut ei videbitur melius. Et quelibet plata habeat unum comitum, unum nauclerum, et homines necessarios, pro conducendo eas ad exercitum. Et pagatores armamenti accipiant dictos Comitos et nauclerios, de consilio dictorum XII. — 20.
non — 0 non sinceri — 2. — 1.

Capta.

Quod scribatur nostris Capitaneis maris et terre, et provisoribus, quod quendam tergestinum captum simul cum isto magistro a machinis, quem hic habemus, ad nos mittant sub bona custodia, cum videatur, quod ipse fuerit seductor istius. Et ex nunc sit captum, quod advocatores comunis ipsum examinent, habentes libertatem tormentandi ipsum, si expedierit per omnia sicut habent in facto magistri predicti.

Die 4.to Octubris.

Capta.

Quod respondeatur istis ambaxatoribus Iustinopolis, quod sicut sciunt quando alii sui Ambaxatores pridie fuerunt ad nostrum dominium, diximus eis expresse, quod non opportebat, ut uterentur aliquibus verbis condicionalibus, sed si amplius ad nos venire volebant; se disponere deberent ad restituendum nobis civitatem nostram Iustinopolis libere et absolute, absque aliqua conditione. Et sic credebamus, quod nunc ita

venissent. Unde si secundum hanc nostram firmam intentionem facere volunt, videlicet restituere nobis dictam nostram civitatem libere et absolute, absque aliqua conditione, dominatio nostra que pia est, eos ad misericordiam suscipiet. cum salvatione personarum et haveris. Et de Regimine dicte nostre Civitatis providebimus sicut pro honore nostro et conservatione et bono statu dicte terre videbimus convenire. Et si facere noluerint, secundum dictam nostram intentionem et uterentur verbis solitis vel similibus, ex nunc sint licentiate quod recedant.

92 — de non — 4 — non sinceri — 3.

Capta.

Cum ambaxatores Iustinopolis, intellecta responsione dominii, videantur quantum a se satis contentari secundum intentionem nostram, sed dicant, quod hoc firmare non possent, absque voluntate aliorum de Iustinopoli et propterea esset necesse, quod ipsi omnes vel pars eorum redirent Iustinopolim, dicendo, quod facient totum suum posse in inducendo alios ad hanc nostram intentionem. Vadit pars, quod ipsi omnes redire debeant Iustinopolim. Et si disponent se secundum intentionem nostram redeant ad nos, cum syndicatu ad plenum pro adimplendo predicta habendo terminum recedendi inde, pro veniendo ad nos infra duos dies, postquam illuc applicuerint, et veniendo ad nos ad plenum pro complemento huius nostre intentionis. Alioquin elapso dicto termino, intendimus quod verba eis dicta de salvatione personarum et haveris et cuiuslibet alterius securitatis sint ex tunc nullius efficacie vel vigoris.

Scribendo Capitaneis maris et terre et provisoribus predicta, et quod nichilominus non dessinant a damno inimicorum secundum sibi commissa. Et si venire voluerint infra dictum terminum per modum predictum permittant eos venire non cessando propterea de guerrizzando viriliter. — 61 —.

Cum dictum fuerit pridie Ambaxatoribus Iustinopolis quando venerunt ad nos, quod redirent, et non venirent nec mitterent Venecias, nisi cum intentione dandi civitatem, nobis libere et absolute. Et hodie venerint, dicentes, quod

ad plenum habebant sindicatum, et sic confessus fuit, et dixit eius notarius nunc coram dominio, ex quo est verisimiliter sperandum quod cum intentione dandi civitatem venerint. Et modo dicant se non habere sindicatum ad plenum. Vadit pars quod dictis Ambaxatoribus Respondeatur secundum partem nunc captam in isto consilio, sic fiat Responsio stando ad verba in ipsa contenta.

34 ——— non o. ——— non sinceri 2.

Secreta Consilii Rogatorum B. Vol.[e] *II c. 24 t.*[o]

1348 Indictione secunda die VII[o] Octubris.

Capta.

Quia responsio, que expectatur de Iustinopoli verisimiliter tardare non potest, ultra duos dies, Vadit pars, quod supersedeatur de accipiendo stipendiarios ordinatos accipi.

Capta.

Quod Respondeatur Comiti henrico Goricie, quod sentito per nos etiam ante receptionem suarum litterarum, de illo de Rayfembergo servitore suo, qui participaverat cum rebellibus nostris Iustinopolis, et personaliter intraverat civitatem nostram Iustinopolis, in nostram iniuriam et contra honorem nostrum, displicentiam et admirationem sumpsimus, maxime sentientes ipsum fore servitorem, et subiectum ipsius domini Comiti quem semper reputavimus et reputamus nostrum specialem intimum et amicum. Sed intellectis nunc litteris suis, placet nobis id quod scribit, de volendo procedere contra dictum servitorem suum. Rogando eum quatenus sic cum effectu eum punire placeat, quod injurie nostre debite satisfiat, et alii sui servitores talia committere non presumant. Ut amor solitus conservetur et crescat, et ad honorem sue magnificentie amplius disponamur, omnes de parte.

Et domino hermacore de latere, qui super hac materia nobis scripsit similiter respondeatur cum convenientibus verbis.

Secreta Consilii Rogat.[m] *B. V. II. C. 26.*

1348. Indictione Secunda die VIIII° Octubris.

Capta.

Quod in nomine domini nostri Ieshu Xristi et Gloriosse matris eius, ac beati marci Evangeliste proctetoris nostri, acceptetur oblacio facta per illos de Iustinopoli, offerentes nobis libere dominium civitatis et districtus, secundum quod per nos captum pridie fuit, et dictum eis. Et postmodum de modo et ordine servando in intromissione Civitatis providebitur, prout huic consilio melius apparebit.

Capta.

Quod istud consilium vocetur cras post nonam sub pena solidorum XX^{ti} pro dando ordinem, in intrando in bona gratia, in Civitatem nostram Iustinopolis.

Secreta Consilii Rogato.^{m} *V.*^{c} *II. B. c. 26.*

1348. Inditione secunda die X^{o} Octubris.

Capta.

Cum commendabile sit habere pro parte nostra omnem cautelam possibilem, ne quidquam sinistri, quod absit, possit venire factis nostris in introytu civitatis Iustinopolis. Et euntibus omnibus capitaneis et provisoribus intra terram, ac remanentibus nostris exercitibus maris et terre, sine rectoribus, non sit sine periculo, Vadit pars, quod fiat per totum secundum partem sapientum, salvo, quod ubi dicitur quod ambo capitanei, et provisores omnes intrent terram, dicatur, quod unus ex capitaneis tantum, et duo ex provisoribus per texeras intrent terram, et unus capitaneus, et unus provisor, remaneant extra pro gubernatione et Regimine nostrorum exercituum. Remanente provisore pro capitaneo illius exercitus, cuius capitaneus intraverit intra terram. Et facta intromissione terre, ille capitaneus qui intraverit terram exeat, et provisor intret ad faciendum regimen cum aliis, ut continetur in parte sapientum. — 54 —

Quod scribatur Capitaneis maris et terre, et provisoribus, Recommendando providentiam suam, ac sollicitudinem, per quam mediante divina gratia pervenimus ad finem optatum, notificando eis quomodo viginti quatuor Ambaxatores Iustinopolis, videlicet XII de nobilibus et XII de populo, comparentes coram nobis, cum pleno Sindicatu, obtulerunt nobis Civitatem nostram Iustinopolis, libere et absolute, et absque aliqua conditione, cum Salvamento personarum et haveris, quam quidem oblationem xristi nomine acceptavimus, et contractus super inde rogati et firmati sunt. Unde ut introitus fiat cum honore nostro, et suo, et securitate sua, et eorum, qui secum intrabunt, et etiam Iustinopolitanorum, providimus infrascripta videlicet, quod isti XXIIII^{or} ambaxatores hic maneant, donec habebimus plenum et securum dominium civitatis, possendo ire Iustinopolim duo dictorum Ambaxatorum, si erit expediens, sicut videbitur domino, consiliariis, capitibus et sapientibus. Item quod ante omnia faciant exire soldatos, et alios, qui sunt in Iustinopoli, que sibi viderentur, cum securitate tamen eorum, et subsequenter faciant exire et venire super galeis nostris de nobilibus et popularibus Iustinopolis in eo numero et quantitate, que sibi bene sufficiens videatur, Et ipsi omnes, videlicet capitanei et provisores debeant in bona gratia intrare civitatem ab illa parte que eis securior videbitur, et cum illa quantitate gentium nostrarum, que videatur eis bene sufficiens et secura, dummodo non intrent homines equestres. Ordinando quod Clerus Iustinopolis cum civibus, veniant cum processionibus et crucibus ellevatis oviam ipsis et gentibus nostris extra portas Civitatis. Et antequam intrent in civitatem, faciant furniri omnes fortilicias civitatis de gentibus nostris venetis. Habentibus ipsis nostris Capitaneis et provisoribus claves portarum. Et habeant bonam provisionem in ordinando et faciendo, quod per gentes nostras in introytu civitatis, vel post, non fiat ulla molestia vel novitas alicui in personis vel havere, secundum promissionem eis factam, pro dei reverentia, et nostro honore. Et postquam erunt in civitate, et ipsam plene habuerint in dominio, et fortia nostra, faciant iurare omnes de civitate fidelitatem nostram, et approbare ea, que per suos syndicos facta sunt. Et

postmodum provisores remaneant ibi ad Regendum civitatem per majorem partem eorum, donec aliud providebitur per dominium. Et ambo capitanei redeant, quilibet ad suam capitaneriam. Et fiant Sindici dicti Capitanei et provisores, et quilibet eorum ad accipiendum Iuramentum, et ratificationem predictam. — 40, de non — 0, non sinceri — 2.

Capta.

Cum captum sit, quod ante introytum civitatis debeant exire soldati et alii qui viderentur, cum securitate tandem eorum. Et licet satis intelligi possit tamen ad cautelam vadit pars, quod reddantur previsi capitanei et provisores, quod hec securitas extendatur solum ad personas et bona propria dictarum personarum, que exibunt, Unde si portare vellent secum aliquam raubariam, faciant illam accipi postquam erunt extra terram, quam salvent ad beneplacitum dominii.

Secreta Consilii Rog.[m] *B. V.*[e] *II. C. 26 t.*[o]

1348. Inditione Secunda. Die XIIII[o] Octubris.

Capta.

Quod Respondeatur litteris et Ambaxatoribus Comitis Goricie, Et primo ad factum vici Sancti Petri, quod ab inicio, in rebellione Iustinopolis, intellecto per litteras suas, quod dictum locum intromiserat, ne ad aliorum manus perveniret, statim fidem fecimus, et facimus, quod id fecerit cum omni bono zello, ne in damnum nostrum et contrate aliqualiter verteretur. Sed cum per dei gratiam, Civitas Iustinopolis plene pervenerit ad nostrum dominium, libere et absolute, cum omnibus iuribus sibi pertinentibus ante rebellionem, ad nos digne pertinet procurare recuperationem omnium locorum, in quorum possessione eramus, ante dictum excessum, Et ideo conveniens est, et sic eum rogamus, quod locum predictum restituat et relaxet, in statu, videlicet in quo erat ante rebellionem predictam. Et habito loco in manibus nostris, siquid ius habebit in illo, parati erimus, omni tempore velle id quod iustum fuerit in hac parte. Notificando Capitaneo pasynatici et provisoribus, quod intentionem nostram predictam debeant procurare.

Ad factum francischini de Castiono, de quo conqueritur, Respondeatur, quod mandabimus Capitaneo nostro pasynatici, quod factum predictum examinare debeat, et facere sine dilatione dicto domino Comiti contra dictum franceschinum complementum rationis, Et insuper expresse dicatur... matri dicti franceschini, que personaliter est hic, quod omnino intendimus, quod dictus francischinus erga ipsum Comitem faciat quod sit iustum.

Ad factum decime sue, quam petit extrahi posse de Sancto Laurentio, Respondeatur, quod hoc est nobis incognitum, et ideo intendimus mittere Capitaneo nostro pasynatici, pro informatione huius rei, qua habita, providebimus, sicut convenire videbimus, cum intendamus in casu quolibet condecenti dicto domini Comiti complacere.

Secreta Consilii Rogatorum. B. Volume II. pag. 27 t.°

1348 Inditione Secunda die XIIII° Octubris.

Capta.

Quod domino pictavie, qui per suas litteras, et ambaxatores nobis notificavit, quod apud dominum ducem Austrie procurat et procuraret omne bonum, in honorem nostrum, et quod si nobis placeret, de castro duyni facere venditionem nobis offerens eciam, si opportunum esset venire pro Capitaneo nostro ad partes Ystrie, Respondeatur et rescribatur Regraciando ei de bona voluntate et opera sua, excusando nos, a requisitionibus, quas nobis facit, tam de venditione dicti castri, quam de capitaneria, ad quam se offert, cum illis verbis que dominio decencia videbuntur, dicendo quod in casu ipsum requireremus cum confidencia speciali, velut specialissimum et dilectum amicum nostrum ad..... comoda dispositi sumus prompta mente . omnes . excepti, 3 de non.

Secreta Consilii Rogat.m B. V.c II. C. 27.

1348. Inditione Secunda Die XVI° Octubris.

Capta.

Quod fiat, ut continet pars Sapientum, addito, quod isti III Sapientes eligendi, pro mittendo Iustinopolim, quia facta

sunt ardua possint accipi de omni loco civitatis rivo alti, non perdendo officium nec Regimen, Et non possint refutare sub pena librarum C. Et respondeant die qua erunt electi, et vadant cum galea cras, sub dicta pena. — 35.

Cum civitatem nostram Iustinopolis, interveniente divina gratia, recuperaverimus cum magno nostro honore, superest providere de bono et securo modo, per quem civitas ipsa valeat conservari. Et ideo vadit pars, quod in bona gratia, eligantur tres sapientes per III manus una videlicet per dominum, consiliarios, et capita, et duas per duas manus electionum in isto consilio. Qui vadant Iustinopolim, ducendo secum illos probos viros maris, qui pridie illuc missi fuerunt.

Et ibi conveniant cum Capitaneis maris et terre ac provisoribus. Qui omnes examinent diligenter, si videtur eis de possendo facere aliquod castrum, vel aliam fortiliciam in civitate, taliter quod civitas custodiri posset cum minoribus expensis, et etiam securri et recuperari in casu quolibet opportuno.

Informando se per quem modum, et in quo loco dictum castrum seu fortiliciam fieri posset de omnibus necessarijs pro effectu huius nostre intentionis. Si autem eis non videretur de non possendo dictum castrum seu fortilicium facere cum securitate nostra, examinent omnem alium modum, qui eis tutior et melior apparebit. Et si nullus alius modus eis videretur, examinent cum qua quantitate gentis, ipsa civitas valeat custodiri. Quibus peractis, ipsi Sapientes cum dictis V Venetias revertantur. Et nihilominus predicti Capitanei et provisores rescribant etiam nobis seriose, per litteras suas, super omnibus predictis, quicquid sibi videbitur et suum consilium. Et in redditu predictorum, super hiis providebitur, sicut videbitur melius.

Scribendo provisoribus, qui deputati sunt ad regimen terre, quod bonam et vigilem curam et custodiam habeant de Civitate, tenendo ibi de gentibus nostris galearum, vel aliis nostris peditibus in illa quantitate, que sibi sufficiens videatur. Mutando ipsam gentem, si et sicut eis videbitur. Et scribatur capitaneis maris et terre, quod de gente sua sibi dent, occasione predicta sicut presentes provisores duxerint requirendum.

Et possint dicti sapientes accipi de omni loco, et respondeant cras, et recedant altera die . 24 / de non — 6 / non sinceri — o.

Electi Sapientes { ser Iustinianus Iustiniano.
ser Marinus Faletro.
ser Iohanes Delphino, procurator.

Secreta Consilii Rogatorum. Volume II.° B. Carte 27 t.°

1348. Indictione Secunda. Die XVI° Octubris.

Capta.

Quod scribatur Duci Austrie, in hac forma. Excelso et magnifico viro domino Alberto, dei gratia Duci Austrie. Magnificentie Vestre litteras responsales ad nostras, super derubationibus et injuriis, fidelibus nostris Pole et Iustinopolis, ac aliorum locorum Istrie, graviter illatis, in personis et bonis eorum, per Comitem Octeburgensim et alios subditos vestro dominio, solita affectione suscepimus, per quas vestra excellentia nobis scripsit precepisse per litteras vestras dicto Comiti de Ortemburg aliisque vestris fidelibus qui predicta enormia commiserunt, ut captivos dimittant liberos et solutos, et ad presentiam vestram quantotius venire deberent, volentes inquirere de premissis, ac ordinare firmiter et districte, ne ipsi, vel alii vestri fideles, terras et gentes nostras molestare presumant. Quibus intellectis, concepimus inde gratificationem non modicam in animo, gerentes pro constanti, quod vestra bona voluntas demonstrabitur amplius per effectum. Verum quia prefatus Comes per nuncium proprium et nostras litteras requisitus, relaxactionem viri nobilis francisci Iustiniani, civis et fidelis nostri dilecti, et aliorum captivorum fidelium nostrorum, nec non restitutionem rerum ablatarum recusavit facere et recusat et quod..... excessum predictum confiteatur, Magnificentiam vestram attentius deprecamur quod intuytu Iusticie et amoris nostri placeat secundum gratam responsionem vestram prefatam ordinare et facere cum effectu, quod captivi relaxentur ad pristinam libertatem, fiatque condigna restitutio de oblatis. Procedendo taliter contra culpabiles,

secundum demerita eorundem, quod ipsi et alii subditi vestri dominii, contra nos similia de cetero non presumant.

Per hoc si quidem fama et honor vestri nominis multipliciter augebitur, et ad beneplacita vestra, ac comoda et favores subditorum vestrorum, nos in casu quolibet obligabitis promptiores Quicquid autem in hiis decreveritis faciendum placeat, per vestras nobis litteras intimare, Preterea cum ad Magnificentiam vestram virum providum Nicolaum de Lambertis notarium et fidelem nostrum exhibitorem presentium intentionis nostre plenius informatum presentialiter transmittamus, magnitudinem vestram rogamus, quatenus hiis que prefatus noster nuncius excellentie vestre exposuerit parte nostra fidem credulitatis placeat impertiri.

Et mittantur hec littere per aliquam personam discretam, cui similiter committatur, quod predicta etiam oretenus exponat dicto domino duci, et procuret sollicite id boni quod poterit in hoc facto. Accipiendo Responsionem ipsius domini ducis et Venetias redeundo. 41 — de non ———— 1 — non sinceri ———— 0.

Secreta Consilii Rogatorum B. Volume II 1348-50 carte 28.

1348, secunde Indictionis. Die XVI Octubris.

Capta.

Quia facit pro nostro honore et bono nostrorum fidelium, quod illi qui hostiliter in istis novitatibus Ystrie dampnificaverunt nostros fideles condigna premia recipiant de commissis per eos, et quanto hoc cicius fit, sit maius augumentum nostrum;

Vadit pars quod in nomine Christi, committatur nostris capitaneis maris et terre, provissoribus et Sapientibus illuc ituris, quod quam cito poterunt, debeant convenire insimul, et examinare ac videre de personis et locis que dampnificassent et offendissent nos, et nostros in partibus ystrie, et determinare per maiorem partem eorum, si videbitur eis, de damnificando aliquos, et quos, mittendo eis ad informationem suam copiam litterarum missarum nobis per comitem Pole de offensoribus nostris mentionem agentium. Et id quod per maiorem

partem eorum determinabitur, observetur, et fiat, Verum si determinabitur de damnificando aliquos, debeat capitaneus Paysinatici solus esse exequutor, adimplere ac procedere ad damnum eorum de quibus determinatum fuerit, per illum modum que sue prudencie videbitur, Intelligendo in omni casu, quod non possit determinari per dictum collegium de damnificando aliquem subditum d.ni ducis Austrie, quia habita responsione nostrarum litterarum ab eo, determinari poterit quod videbitur melius in hoc, Et mandetur capitaneis et provissoribus pro dicto capitaneo Paysinatici certa exequutione predictorum dent ei auxilium et favorem, Et ordinetur quod nostri soldati equestres et pedestres, non intelligendo de illis de galeis, dicto capitaneo Paysinatici debeant in omnibus obedire. Et quia dicitur quod locus Albone, seu de aliis locis offensorum nostrorum habent insulas aliquas in quibus possent reducere, et salvare se, et sua, mandetur dicto Collegio, quod in casu quo determinatum fuerit damnificare Albonam, seu alia loca que haberent refugium insularum, debeant dicto capitaneo Paysinatici dare de lignis et navigiis nostris armatis, sicut et quot ipsi collegio videbuntur, cum quibus possit fieri facere damnum per mare predictis nostris emulis, ut viderit opportunum. Et scribatur collegio quod hec negocia, cum requirant strictam credenciam, tractent, et faciant quam caute et secrete fieri poterit, sicut de prudencia ipsorum confidimus.

Cum iam magno tempore citra, nostri fideles Pole et aliarum terrarum nostrarum Istrie damnificati et derobati sint graviter in personis et bonis eorum, in nostram iniuriam manifestam, et diminutionem fame nostre, per aliquos nostros circumvicinos in partibus Istrie, absque prorsus aliqua causa, et ista damna et derobationes numquam cessaverint, ymo continue multiplicaverint, pro eo quod prefati derobatores, videntes quod per nos nullum remedium opponitur, audatiam sumpserunt... perseverandi in huiusmodi malis, taliter quod nisi aliter provideatur contrata Ystrie esset pro essendo in magna desolatione. Et nunc sit tempus providendi quam cicius fieri potest, cum in hiis mora quelibet sit nociva, tum pro gente nostra cui solutum est, et pro gente quam dominus

Padue tenet ad suas expensas in servicio nostro, tum etiam quia inimici possent sibi precavere, et ad loca tuta reducere bona sua, Vadit pars quod scribatur capitaneo terre, quod quamquam per litteras multas, quarum copia sibi mittatur, satis hoc manifestum sit, tamen pro maiori claritate studeat de inquirendo de hiis qui damna predicta fecerunt, tam de illis de castro novo, Albona, et Barbana, quam de petra pelosa, Grisignana et salexe, et facta dicta examinatione vadat et equitet in bona gratia, quam cicius poterit, cum illa quantitate gentis equestris et pedestris que sibi videbitur ad damnum culpabilium in personis et bonis eorum, prout de probitate et providentia sua plene confidimus, habendo semper principalem respectum ad securitatem et conservationem terrarum et focorum nostrorum, Et si haberet aliquod dubium vel obscuritatem in predictis, possit se consulere cum capitaneo maris et provisoribus, et cum istis Sapientibus qui nunc vadunt, essendo sollicitus in exequendo hoc nostrum mandatum. Et si dicto capitaneo videretur de habendo auxilium navigiorum pro damnificando Albonam et alia loca, capitaneus maris de illis sibi dare debeat sicut duxerit opportunum requirendum. Intelligendo quod in hoc facto aliqui subiecti domino duci Austrie non damnificentur.

(Questa seconda parte non fu approvata)

Secr.[a] *Cons.*[ii] *Rog.*[m] *B. vol. II, c. 28 t.*[o]

(MCCCXLVIII) Die XVIII Octobris.

Capta.

Quod committatur capitaneis maris et terre, et provissoribus, et tribus sapientibus ituris lustinopolim, quod diligenter debeant, examinare de Redditibus et Introytibus communis lustinopolis, quas antea habebat et quos nunc habiturum esset, et si quid posset fieri ad augendos dictos introitus, pro multis expensis quas fieri opportebit pro ipsa terra, et tam super hiis quam super dispositione civium, de hiis qui dispositi essent ad bonum, et de hiis qui dispositi essent ad aliud, et de omnibus aliis que viderentur facere pro honore et bono nostro recipiant omnem informationem quam poterunt et nos informent plenius de predictis.

dicta die.

Capta.

Cum honori nostro minime conveniat, quod banniti pro homicidiis vel aliis excessibus de Iustinopoli per Rectores nostros qui fuerunt, per tempora, debeant residenciam facere in ipsa terra,

Vadit pars quod scribatur nostris provissoribus quod faciant publice proclamari, quod omnes qui hactenus fuissent per Rectores nostros qui fuerunt per tempora in Iustinopoli banniti de inde pro aliquo excessu, debeant recessisse de civitate et districtu Iustinopolis usque ad tres dies a die proclamationis, a quibus tribus diebus..... subiaceant bannis sibi datis, secundum formam processuum et sententiarum latarum contra eos. Et mandetur dictis provissoribus, quod in recessu dictorum bannitorum faciant adhiberi bonam cautelam et curam, et ne defferant aliqua spolia vel robarias, sed solum res eorum proprias defferant, ut pridie commissum fuit de soldatis qui de Iustinopoli exiverunt.

Secr.[a] *Cons.*[ii] *Rog.*[m] *B. vol. II, c. 29.*

1348, ottobre 26

Si richiamano a Venezia quattro galee e tutti i materiali da guerra spediti al campo contro Capodistria; si scrive poi ai Provveditori di ricercare con ogni cura le cose derubate ai Veneziani facendo restituire ai singoli proprietarî legittimi quanto sarà ritrovato, ritenendo a pro dello Stato le cose ricuperate e non reclamate da alcuno.

Secr. Cons. Rog. B. vol. II, c. 29 t.°

1348, Ind.[e] secunda. Die XXVIII° Octubris.

Capta.

Cum faciat pro fortificatione status nostri, In facto Iustinopolis taliter providere, quod per ipsam provisionem semper terre adimpleatur optatus notus (sic, noster?), et per consequens talis causa Rebellionis preterite, minime possit occurrere

ac eciam quod sit secura pro nobis custodia Civitatis. In nomine domini Comittatur et scribatur Capitaneo maris, et provissoribus qui sunt Iustinopoli, quod cum amodo nobis videatur, In rebus illis dare ordinem, precipiant et mandent omnibus illis, quos nobis transmissit in una cedula annotatos numero. XXXVII. quam recepimus per Sapientes nostros, qui de illis partibus nuperrime reddierunt, quorum exemplum eisdem remittatur, qui dati sunt, et cogniti pro principalioribus et magis auctoribus, male dispositis, ad nostrum honorem, quam alii, quod Infra terciam diem, postquam eis nunciatum fuerit, Recedant deinde, et Recte veniant Venetias, se coram ducali dominio presentando, Apportantibus illis qui mittentur litteras ipsorum Capitanei et provissorum. Verum quia pro securitate Civitatis predicte, quousque per dominium aliud ordinabitur, suprascripti pauci esse videantur, Mandetur eciam suprascriptis, quod ultra nominatos in dicta cedula, adhuc de aliis, possendo elligere tam de hiis, qui sunt hic Venetiis, quam de aliis qui sunt ibi, Elligant, et Cernant tot, quod sint cum predictis XXXVII ad summam et numerum de L. Elligendo de illis qui forent magis suspecti et male dispositi, quibus similiter preceptum faciant quod ad dictum terminum veniant, sicut alii nominati. Sed si quis de istis, qui sunt hic, forret significatus et annotatus pro suspecto, Applicantibus omnibus supradictis Veneciis, Remaneat hic ad mandata, et reliqui qui sunt per dominium licentiari possint, ad propria remeare. Qui omnes venientes teneantur se presentare ter in ebdomada. Advocatoribus communis, silicet lunae, mercurii et veneris. Et si quis predictorum non observaret mandatum, tam in veniendo quam hic manendo, tunc providebitur sicut fuerit oportunum in bonis et rebus suis. — 48.

Nomina autem eorum pro quibus mittitur hic inferius annotantur.

Pasqualinus de vitando socius Rantolfi de gramppa caput, et Guida tractatus qui interfecit quemdam qui se appellavit Venetum.

Constantinus de Azo.

Checus eius frater.

Peius de Facina, qui caput incidit ser Lambertino, quia eum poni fecerat in cepo existens socius potestatis.

Colletus, Margaritus, fratres eiusdem.

Molinus biaffa.

Petrus eius frater, stipendiarius noster.

Tranucius de Tarsia, qui ivit in Foroiulium pro magistro machinarum.

Iohannes frater Rantolfi de gramppa.

Bernardus spelado.

Colletus eius frater.

Facina de Alexio, qui voluit interficere dominum Marcum Iustinianum.

Franciscus eius filius.

Peterlinus volta.

Marcolinus copedella noster venetus, qui mittebatur in Alemaniam pro ser Francisco Iustiniano rescatando, et tractabat servicia ista.

Michael ser menegi lugnan.

Loldadeus toro, qui fecit tractatum, et fuit caput, et guida, et tergestum ivit ad predictum Rantolfum.

Franciscus grasso, qui refutavit esse venetus.

Bernarducius cerclarius qui apperuit portam unde inimici intraverunt.

Nicoletus de Alexio quondam notarius domini ducis.

Marinucius Raguseus de Veneciis.

Iohannes francisci de Spelado.

Andriolus despo de grigna (o gergna).

Iacobellus eius frater.

Ambroxius lugnan.

Palamides ab argento.

Antonius belgramino.

Ugo Vecelin.

Victor dorso.

Angelus tholomei.

Georgius de Almengogna.

Cechus Floravante.

Cechus nicolai ser premontani.

Martinus de lyo.

Blasiolus Venturini.

Presbiter Marcus Farina, qui suspendit sanctum Marcum in die prelii, et pessimus in negocio.....

Secreta Cons.[ii] *Rog.*[m] *B. vol. II, c. 29 t.*°

1348 Secunde Indictionis die XXVIII Octubris.

Ut facta nostra Iustinopolis caute, et absque periculosa suspitione fieri possint, Vadit pars, quod scribatur provisoribus, quod debeant precipere illis XXXVII de Iustinopoli nominatis in cedula Sapientum, quod infra terciam diem a precepto facto debeant recedere de Iustinopoli, et venire directe ad nostram presentiam, stando hic ad beneplacitum huius consilii, et habendo ordinem de se presentando ter in ebdomada Advocatoribus nostri comunis, videlicet Lune Mercurii et Veneris. Et illi nobiles de Iustinopoli, qui ad presens sunt hic, expectent donec predicti XXXVII. venerint, in quorum adventu predicti qui sunt hic, silicet illi qui non sunt de numero de XXXVII. possint postea redire. Nec eis preiudicet si aliquis de dictis XXXVII. esset inhobediens ad veniendum quia contra eum procedetur, sicut videbitur. 33.

non sinceri ———— 6.
de non ———— 2.

Secreta Consilii Rogatorum B. V.[e] *II. 1348-50 c. 30 t.*°

1348 Secunde Indictionis. Die penultimo Octubris.

Cum Castrum nostrum Leonis, mediante divino auxilio, fuerit principalis causa recuperationis civitatis Iustinopolis, Et manifestum sit, quod si habuissemus aliquod castrum seu fortiliciam in nostra baylia, per quod intrari et succurri potuisset in Civitatem, Illi de Iustinopoli non presumpsissent rebellionem. Et alli domini mundi plurimum utantur huiusmodi castris in civitatibus suis. Et faciendo castrum, poterit multum diminui de expensis, quas portavimus usque modo.

Vadit pars, si videtur vobis, de faciendo castrum in Iustinopoli, Et si capietur de sic, postea ponetur de modo. et

Loco, ubi fieri debeat. Verum ex nunc sit captum, quod expense necessarie pro predicto castro fiendo, et pro custodia ipsius, fieri debeant per comune et speciales personas Iustinopolis, per illum modum, qui videbitur huic consilio. 24.

Capta.

Cum Civitas nostra Iustinopolis Retinenda sit pocius, cum minori periculo quam maiori, Et factum fortiliciarum de quibus cum expensis infinitis Raciocinatum est, pocius inducat maximum dubium, quam securitatem aliquam ut optatur, quando aliquid sinistri occureret, quod deus avertat, Et ipsius Civitatis debilitas, nobis sit maxima fortitudo ad evitandum expensas que exinde sequi possent, que propter fortiliciam minime cassarentur. Consulunt quod dicta Civitas Iustinopolis, sit servanda, et custodienda, cum illa gente, et illa quantitate, que videbitur ordinanda capta presenti parte, Et postea in facto Custodie Civitatis, introytus et exitus, de presenti sine honere nostro, providebitur, sicut fuerit opportunum. Nichilominus semper fortificando, et reparando, et fulciendo castrum nostrum leonem, de cisterna, victualibus, foveis, et cavationibus, secundum quod videbitur ordinandum et fiendum, pro maiore securitate dicti castri, ad nostrum honorem. —— 49.

non ——— 3. Non sinceri ——— 4.

Secreta Consilii Rogatorum B. Vol.[c] *II. 1348-50 c. 30 t.*[o]

1348 Inditione secunda, Die IIII[to] Novembris.

Capta.

Cum excessus conmissus per illum de Reyfembergo, qui per pecuniam intravit personaliter civitatem nostram Iustinopolis et fuit principalis auctor et causa aufferrendi ipsam nostram civitatem, de manibus nostri dominij, contra statum et honorem nostrum, fuerit gravissimus et enormis. Et pro honore nostro, et exemplo et terrore ceterorum, qui machinarentur aliqualiter contra nos faciat procurare per omnem viam, et modum, quod debita iusticia et punitio fiat de eo, Vadit pars, quod mittatur unus notarius ad comitem Henricum Goricie, hostendendo, quomodo recepimus et intelleximus

litteras suas et Ambaxatam, et quod de prosperitatibus suis multum congaudemus, qui in casu quolibet, benivoli et propicij essemus, ad augumentum et conservationem magnificentie sue, Maxime quia speramus, ipsum similiter reperire dispositum in hiis que contingerent statum nostrum. Unde cum manifesta et gravis iniuria nobis facta per illum de Ryfembergo eius subditum et fidelem, qui absque aliqua causa tam enormem proditionem presumpsit, mediante pecunia in aufferrendo civitatem nostram Iustinopolis, et committendo omicidia, derubationes et multas iniurias contra cives et fideles nostros, Aboliri nequeat de cordibus nostris quod siquidem odiosum et detestabile esse debet toti mundo, et specialiter magnificentie sue, cuius fama, cum sit subditus suus, multipliciter lesa esse dinoscitur in hac parte. Amiciciam suam instantissime rogamus, quatenus velit per effectum ostendere, quod ei displiceat orribilitas tanti mali, Et cum hiis et aliis verbis inductivis procuret apud eum, quod de dicto malefactore, fiat per dictum comitem manifesta Iusticia, ita quod moriatur. Qui notarius audiat respontionem prefati domini comitis, et rescribat nostrum expectando mandatum. Et possint scribi littere, tam domino Hermacore de la turre, quam aliis, qui favorabiles esse possent huic nostre intentioni. — 47.

Volunt totam partem predictam, et tanto plus, quod dictus notarius primo procuret, apud dictum Comitem, de habendo dictum de Reyfembergo in manibus nostris. Si vero dictus Comes Recusaret illum nobis dare, procuret, quod saltim ipse comes manifestam Iusticiam de eo faciat, taliter quod moriatur et cetera. — 7.

de non — 2.
non sinceri — 1.

Secreta Consilii Rogatorum, B. Volume II. 1348–50 c. 31.

1348 Indictione secunda die Iovis VI° Novembris.

Capta.

Quod in xristi nomine, deputari debeant ad custodiam Iustinopolis tot equites pedites, quot soliti sunt, qui, ut sint

boni, habeant equites libras XIII pro posta, sicut habebant libras XI. Et pedites libras VI in mense, pro quolibet, sicut soliti sunt habere libras V. Cum qua quidem gente equestri et pedestri, habita consideratione ad illos L. de Iustinopoli magis suspecti qui erunt extra, Civitas mediante divino auxilio, sufficienter et plenarie poterit custodiri. Accipiendo dictam gentem per illum modum et ordinem, et de illa natione que videbitur domino, consiliariis, capitibus, et Sapientibus, vel maiori parti. — 48.

Vult partem predictam, et tanto plus, quod ubi dicitur, de dando libras XIII pro posta equestri, Cum pro tam parvo stipendio non possint inveniri boni, sic dicatur, quod habeant, ducatos V pro posta. Item quod potestas et Capitaneus Iustinopolis, et similiter consiliarii sint astricti sacramento, de dando suis equitatoribus grossos XXX in mense, ut sint boni et sufficientes, et specialiter in facto..... orum. Intilligendo quod potestas et consiliarij recipiant pagam suorum equitatorum, ad rationem predictam ducatorum quinque ut bonam..... habeant accipiendi illos bonos — 14.

de non ——— 11.
non sinceri —— 8.

Capta.

Quia tam cito non poterit accipi et deputarj gens equestris et pedestris, ordinata accipi, pro custodia Iustinopolis. Et bonum sit interim nos aleviare de expensis in quantum facere possumus, Vadit pars, quod scribatur provisoribus, quod debeant quamcito poterunt, reducere in Civitatem illas quatuor banderias de tervisio, que sunt in partibus illis, et illam quantitatem gentis pedestris, que eis bene sufficiens videbitur, ponendo de illis, qui habent plus tempus ad perserviendum. Quibus IIII[or] banderijs equitum de tervisio, et dictis peditibus, positis in civitatem, et existentibus extra civitatem illis. L. confinatis de Iustinopoli. Debeant Capitaneus noster maris cum tota armata. Et stipendiarij padue, et tota alia gens, tam maris quam terre, Redire Venetias, Excepto ligno Riperie Istrie, quod vadat ad custodiam suam. Et provisores cum

predictis. IIII[or] banderijs equitum de tervisio, et illis peditibus, qui sibi videbuntur, ad regimen et custodiam civitatis, remaneant donec aliud eis duxerimus ordinandum. — 48.

Cum habeamus multam gentem in partibus Iustinopolis, Vadit pars, quod scribatur provisoribus, quod donec gens ordinata accipi erit accepta, debeant retinere pro custodia Iustinopolis, illas III banderias equitum de tervisio, quas habent, et similiter aliam quartam banderiam, quando erit expedita a Capitaneo pasinatici, Et insuper accipiant illam quantitatem gentis pedestris, que sibi bene sufficiens videbitur. Quo. facto, existentibus extra civitatem illis L confinatis, debeant stipendiarij padue statim redire Venetias. Alia vero gens tam maris quam terre, ultra illos qui deputati erunt ad custodiam, debeant sicut et quando compleverint redire Venetias. —— 27.

de non ——— 1.
non sinceri —— 3.

Capta — Quod ex nunc prohibeatur, quod nullus Istrianus, furlanus, sclavus, nec teotonicus, de Alemania superiori possit habere stipendium equestre vel pedestre in Iustinopoli. Et insuper, quod nullus Venetus possit habere soldum ad equum in dicta terra. Et predicta seu eorum aliquod revocari non possint, nec fieri gratia contra premissa, sub pena librarum XXV. pro quolibet consiliario, capite, et alio, qui ponerent partem vel facerent gratiam contra predicta.

Capta.

Preterea proibeatur, quod ad soldum nostrum pedestre seu equestre in Iustinopoli, non possit accipi vel haberi, aliqua persona que haberet parentelam aliquam, cum aliquo cive Iustinopolis. Et similiter siquis in posterum contraheret parentellam de se vel descendentibus suis, cum aliquo cive Iustinopolis, non possit habere dictum stipendium, et si ipsum haberet, ipso facto privatus intelligatur ab eo. Et non possit revocari, nec fieri gratia contra premissa, sub pena librarum XXV. pro quolibet consiliario, capite, et alio, qui ponerent partem vel facerent gratiam contra predicta.

Capta.

Ut Comestabiles futuri in banderiis equestribus et pedestribus in Iustinopoli, meliores et sufficientiores habeantur, Vadit pars, Quod committatur potestatibus et Capitaneis Iustinopolis, quod quandocumque aliquem comestabilem equestrem vel pedestrem vacare contigerit, potestas ipsum eligat et mittat ad presentiam dominationis, qui comestabiles approbari debeant in Rogatis, et si habuerint maiorem partem consilii sint firmi, et aliter non.

Capta.

Quod ponatur in commissione potestatum, consiliariorum et castellanorum Iustinopolis, quod ipsi vel eorum socij, seu aliquis alius de familia sua, nullo modo possint comedere cum civibus Iustinopolis, nec ipsos habere secum ad comedendum. Et hoc iddem prohibeatur Comestabilibus nostris equestribus et pedestribus in dicta terra, sub pena privationis stipendij contrafacientibus.

Capta.

Potestates, consiliarii, castellani, vel aliquis alius officialis noster in Iustinopoli, et aliquis de sua familia, non possint incantare nec habere datium, nec partem in eo.

Potestas teneatur significare dominio per litteras suas, quando incantabit aliquod datium, et pro quanto illud deliberabit, quod legatur in Rogatis, et scribatur in cancellaria ducali ad memoriam.

Et insuper quando omnia datia erunt incantata, teneatur illa ordinate et per singulum significare dominio. Et in reditu suo portare et presentare dominio exemplum omnium rationum tam introytus quam exitus totius temporis sui Regiminis, ordinate et per singulum, ita quod clare et apperte videri possint. Et ex tunc infra unum mensem teneantur consiliarii venetiarum, sub pena librarum C pro quolibet facere ipsas rationes legi in Rogalis.

Capta.

Iniungatur in Commissione consiliariorum Iustinopolis, quod sicut soliti erant esse camerarij haveris nostris comunis. Sic de cetero sint etiam camerarij, tam dicti haveris nostri

comunis, quod ad manus eorum pervenerit, quam omnium datiorum et aliorum introytuum comunis Iustinopolis, quod conservetur in una capsella, que stet in palatio, ubi stabit potestas, et habeat tres claves diversas, quarum unam teneat potestas, et quilibet consiliariorum unam. Dantibus et expendentibus consiliariis, de illo, sicut erit expediens, et scribendo ordinate in suis quaternis id quod dederint. Qui consiliarij scribant dominio, singulis tribus mensibus, omnes rationes suas, tam introytus, quam exitus, particulariter et distincte.

Capta.

Prohibitum sit, potestatibus Iustinopolis, et consiliariis, quod aliquis de sua familia, et aliquis equus suus non possit habere vel esse ad stipendium Iustinopolis, per totum tempus sui regiminis, nec per unum annum post.

Capta.

Quod in x.risti nomine et sanctissime matris eius ac gloriosi evangeliste sui marci, fiat in bona gratia potestas et Capitaneus Iustinopolis, cum commissione, familia, equitatoribus, et barovariis solitis. Verum sicut potestates soliti sunt recipere de salario in diversis postis, circa libras LXXXXVIIII in C grossorum..... Sic absolute habere debeat de salario in anno libras LXXXX grossorum. Habendo omnes honorificentias et regalias consuetas. Quod quidem salarium recipiat per terminos consuetos.

de non ——— 12.
non sinceri —— 3.

Capta.

Cum reperiatur, quod in expensis Iustinopolis, ponebantur in expensis extraordinarijs libras III. V. Vadit pars quod nullus potestas Iustinopolis, possit expendere ultra libra MCCCCC sine licentia dominij.

(Secreta Consilii Rogatorum B. V. II. 1348-50 c. 31).

1348 Indictione Secunda. Die VI.° Novembris.

Datia augmentata et de novo imposita in Iustinopoli

Capta.

Quod sicut pro datio beccharie solvebatur denarius I. pro libra. Ita nunc solvantur denarii II pro libra que augumentatio erit, circa librarum ———— M. C.

Capta.

Quod sicut pro datio tabernarum solvebantur solidi IIII^{or} pro urna. Ita solvantur solidi XII pro urna, que augumentatio erit, circa librarum ———— IIII^{M}.

Capta.

Quod sicut etiam alias solvebatur, Ita nunc solvant de datio incanipantes et vendentes salem, solidis XII pro modio, de quo nichil nunc solvebatur, Cuius quantitas esse potest circa modiorum III^{M}. V^{C}. Summa librarum ——— II^{M}. C.

Quod sicut de toto vino, quod nascitur super districtu solvebatur solidus I pro urna. Ita de cetero solvantur solidi III pro orna 22. ————

Capta.

Quod sicut de toto vino, quod nascitur super districtu, solvebatur soldus I. Ita de cetero solvantur solidi IIII.^{or} pro urna, 53. Summa libre. ————

de non ——— 6 / non sinceri ——— 4.

Capta.

Quod pro datio carnium salitarum, olei et casei, que venduntur ad minutum in stationibus, de quibus nichil solvebatur, solvatur de cetero denarius I pro libra, de omnibus dictis rebus, que vendentur in ternaria. Summa libre ——— VIII^{C}.

de non ——— 4, non sinceri ——— 2.

Capta.

Quod pro datio mellis, de quo nichil solvebatur, solvant vendentes denarios duos pro quolibet libra mellis. Summa libre ——————— $\overset{c}{V}$.

de non ——— 11, non sinceri ——— 4.

Capta.

Quod pro datio macinature, sicut alias fiebat, quilibet tam terrigena, quam habitator, et quilibet alius forensis qui venerit ad macinandum, solvat solidos II parvorum pro qualibet stario bladi. Summa libre ———— M.

de non 14 — non sinceri — 4.

Capta.

Quod de qualibet pecia pignolati, cordellati, valessij, et bochorani, conducta de qualibet parte Iustinopolim, de quibus nihil solvebatur, solvantur solidi II pro qualibet pecia ad introytum. In quibus non intelligantur pecie, quas persone adducerent pro suo usu. Summa libre ——————— $\overset{c}{V}$.

de non —— 5, non sinceri —— 5.

Capta.

Quod de qualibet pecia tintilane, et de omnibus aliis pannis florentinis, qui conducentur Iustinopolim, solvantur solidi XVI ad introytum. In quibus non intelligantur pecie, quas persone adducerent pro suo usu. Et poterunt esse circa pecie C in anno. Summa libre LXXX.

de non 7, non sinc. 5.

Capta.

Quod de qualibet pecia pannorum laboratorum Veneciis, aut verone, vel mediolani, et de qualibet pecia saie plane, et panni tincti, que conducentur de qualibet parte Iustinopolim, solvantur solidi VIII que sunt circa pecie $\overset{c}{III}$. Summa libre ————— CXX.

de non —— 4, non sinceri 5.

Capta.

Quod de oleo, caseo, et carnibus salitis, que conducentur per mare Iustinopolim, solvatur denarius I pro libra de pondere et de mensura. Summa libre ——— $\overset{c}{\text{VXX}}$.

de non —— 3, non sinceri —— 4.

Capta.

Cum multum olei vendatur in grossio extra ternariam, quod conducitur extra civitatem super someriis, de quo nichil solvitur, solvantur pro qualibet orna solidi V. et inde inferius et superius pro rata Summa libre ——— C.

Capta.

Quod pro expediendis hiis que restant de istis factis Iustinopolis, vocetur istud consilium die sabati in mane sub pena solidorum XX. Et consiliarii teneatur facere legi consilium, et dare non venientes pro cadutis advocatoribus Comunis.

(Secreta Consilii Rogatorum B. V.^e II. 1348-50. c. 32 t.°).

1348. Inditione secunda Die VIII° Novembris.

Capta.

Quod capitulum primum commissionis potestatis Iustinopolis quod incipit. Et Iudices sive officiales, et cetera ponatur in hac forma. Iudices autem sive officiales eligam de hominibus Iustinopolis, qui et quot mihi videbuntur, quibus ordinem dabo, quod faciant ea que sibi committam, quorum consilium audiam et eis credam sicut mihi bonum videbitur. Qui sint pro tempore. VI. mensium, cum salario consueto. Vicedominos etiam eligam sint perpetui, sicut soliti sunt. Salvo semper in predictis, arbitrio meo, cassandi et eligendi, sicut pro honore venetiarum, et bono, et conservatione dicte terre mihi melius videbitur.

Capitulum II^um quod incipit. Preterea in facto maleficiorum, et cetera et. IIII^um quod incipit. De omnibus autem que mihi, etcetera, ponatur in uno capitulo in hac forma. De maleficijs vindictam et Iusticiam faciam contra malefactores, et condennatos de offensionibus. In quibus quidem maleficiis, et aliis omnibus que mihi occurrerint, habebo consilium, si mihi videbitur, cum illis hominibus dicte, terre, qui mihi videbuntur,

quorum consilio credam, sicut mihi bonum videbitur. Ita quod in civilibus et criminalibus habeam plenum arbitrium.

Capitulum XVII.um incipiens. Preterea non possum vel debeo venire etcetera. Ponatur sic. Preterea non possum vel debeo venire Venetias per totum tempus mei Regiminis, aliqua occasione nisi cum licentia dominij, etcetera, sicut iacet.

Capitulum XXXVII.um quod incipit. Item non debeo tenere in familia etcetera. Ponatur in hac forma. Ite non debeo tenere pro equitatore, nec aliter in familia aliquem de Istria, foroiulio, sclavo, nec teotonico de alemanea superiori. Et hoc similiter ponatur in commissione consiliariorum et castellanorum.

Capitulum LVI.um incipiens. Preterea providebo ponatur in hac forma. Preterea providebo sollicite et diligenter, quod Castrum Iustinopolis, stet continue bene munitum de vianda pro VI mensibus, quam refriscari et renovari faciam, sicut erit expediens, et semel in mense visitabo illud, et examinabo condicionem munitionis, et armorum, et id quod erit necessarium, faciam reaptare, ita quod defectus aliquis non sit in illo.

Et committatur castellanis, quod significent nobis, si potestas esset negligens in non observando aliqua contenta in isto capitulo.

Capta.

Potestas, consiliarii, et Castellani Iustinopolis, non possint per totum tempus sui regiminis et per unum annum post, pro se vel descendentibus suis, contrahere parentellam cum aliquo cive Iustinopolis.

Capta.

Prohibeatur soldatis, quod nullus eorum audeat exire terram, sine licentia potestatis, sub pena privationis stipendij. Et potestas possit dare dictam licentiam. Ita tamen, quod ultra quinque soldati, non sint in uno eodem tempore extra terram, nisi eos mitteret pro servicio comunis. Et si daret licentiam alicui de dictis soldatis, pro pluribus duobus diebus standi extra terram, perdat soldum de quanto sterit ultra duos dies. Et non possit angarizari pro suo servicio, vel alieno aliquem de soldatis equestribus vel pedestribus, nec de equis eorum, salvo pro factis comunis.

Capta.

Quod sex equitatores, quos tenetur habere potestas Iustinopolis debeant facere custodiam, et equitare extra per illum modum et sicut tenentur alii stipendiarii equites. Et similiter consiliarii faciant suos equos et familiam facere custodiam et equitare, sicut alii stipendiarij equites, cum equites potestatis, et consiliariorum sint de numero stipendiariorum equitum.

Capta.

Cum sit utile dare talem ordinem regimini nostre terre Iustinopolis, quod in omnem casum supervenientem secundum honorem nostrum valeat exerceri. Vadit pars, quod addatur in commissione consiliariorum Iustinopolis presentium et futurorum, quod in casu qua potestas infirmus esset, nullo modo durante, infirmitate sua, possit aliquis eorum exire terram. Et si quod absit, potestas deficeret, consiliarii faciant regimen civitatis, sicut facere posset potestas, donec aliud per dominium provideretur, notificando statim dominio causam .....

Capta.

Quod potestas Iustinopolis, socios, Cancellarium, et equitatores, quos tenetur secum ducere, teneatur presentare dominio.

Et si approbantur sufficientes, per ipsos vel maiorem partem, illos conducat, et aliter non. Et simile servent consiliarii ..... de equitatoribus suis.

(Secreta Consilii Rogatorum. V. I. B. 1348-50 c. 33.)

1348. Inditione secunda. Die VIII° Novembris.

Capta.

Respondeatur Ambaxatoribus Pole, quod intelleximus ambaxiatam suam, et intendentes habere ipsos nostros fideles de Pola specialiter commendatos, mandavimus et adhuc mandabimus capitaneo nostro pasynatici, quod ad conservationem et securitatem suam, et relaxationem suorum captivorum, ac restitutionem damnorum sibi datorum, provideat et faciat sicut pro honore nostro, et conservatione dictorum nostrorum fidelium viderit convenire. Et sic scribatur Capitaneo nostro pasinatici, et quod rescribat nobis, quidquid fecerit in predictis.

Preterea scribatur ser Petro Gabrielj, quod ipse et stypendiarij pedites, qui sunt ibi debeant ad complementum suum venetias remeare.

(Secreta Consilii Rogat.m V.e II. B. 33 t.o 1348-50.)

Die XV° Novembris — 1348 Inditione secunda.

Capta.

Cum concordia tractata et facta per nostrum Capitaneum pasynatici cum Comite Alberto Goricie, pro illis de barbana et Castro novo, satis, sit consona nostro honori et pacificationi contracte Istrie, vadit pars, quod in bona gratia dicta concordia confirmetur.

Capta.

Quod pro meritis et bono portamento stipendiariorum qui fuerunt in castro nostro leonis, in manutenendo castrum ipsum vigorose ad nostrum honorem contra rebellionem Iustinopolitanorum, quod etiam fuit bona causa recuperandi civitatem, et pro dando bonum exemplum aliis, ut animentur amplius ad nostrum honorem, provideatur cuilibet eorum de ducatis V ultra pagam, quam recipere debent, que etiam paga eis detur pro tempore quo serviverunt. Et ultra etiam duos ducatos, quos receperunt a provisoribus. Cum autem ser Nicolaus Civrano et ser Geremias gisi, castellani dicti castri amplius meruerint gratiam nostri dominij, pro laudabili et utili portamento eorum, dominatio et terra eos commendatos habebit et merito, in omni casu, quo tractabitur de honore et gratia eorumdem — 28.

Quod pro suis meritis provideatur cuilibet dictorum stipendiariorum de ducat. V ultra pagam suam, et ultra duos ducatos quos receperunt a provisoribus. Et cuilibet castellanorum in signum remunerationis provideatur de ducatis L. 22.

de non ——— o / non sinceri ——— o.

(Secreta Consilii Rogatorum B. V.e II. c. 33 t.o 1348-50.)

1348. Indictione secunda. Die XVIII° Novembris.

Capta.

Cum Comes Albertus de goricia, nobis suplicaverit per suos Ambaxatores, quod cum Sibi expediat ire ad socerum suum, nobis placeret Sibi concedere terminum, usque per omnia festa nativitatis proxime, ut ipse vel eius nuncius possit interesse cognitioni et sententie, que per nos fieri debent super damnis datis nostris fidelibus in partibus Istrie secundum formam concordij nuper facti cum Comite Suprascrito, Vadit pars, quod dictus terminus Sibi fiat.

Ad id autem, quod petit de habendo copiam instrumentorum et obligationis vici Sancti Petri, Et ad factum. $\overset{c}{\text{VII}}$. marcharum quas petit Sibi muttuari per nostrum comune, pro exigendo castrum Cusiglachi, Respondeatur, excusando et elegando (?) nos a dictis duobus capitulis, cum illis pulcris verbis que videbuntur dominio.

Quod scribatur et notificetur provisoribus nostris, numerus et nomina illorum Iustinopolitanorum qui huc usque venerunt Venetias de numero. L. mandando eis, quod cum aliqui videantur deficere ad numerum, qui nundum venerunt, debeant, quam cicius possunt. ipsos restantes alios electos per eos mittere ad nostram presentiam, verum si ipsi vel eorum aliquis fuissent inobedientes vel aliquo alio defectu, ipsos mittere non possent, Eligant loco deficentium tot de aliis, quod suppleatur numerus de. L. ipsosque mittant Venetias, quam cicius esse potest, possendo eligere tam de illis qui essent in Iustinopoli quam in Venetiis et alibi sicut eis pro securitate status nostri melius apparebit. Et ex nunc captum sit, quod applicantibus predictis mittendis Venecias, isti Ambaxatores et alij de Iustinopoli, qui sunt hic dummodo non sint de numero. L habeant Licentiam recedendi — 29 / 30 / 27 / 28 / 24.

Quia utile pro informatione nostra in hiis que possent in futurum occurrere, habere claritatem et noticiam eorum qui in preterita rebellione Iustinopolis fuerunt culpabiles et magis

prompti, Vadit pars, quod tramucius de tarsia de Iustinopoli qui dicitur fuisse de principalioribus huius facti, et plene debet habere aliorum noticiam, examinetur diligenter per nostros advocatores Comunis ⌈ cum sacramento vel sine, sicut eis melius videbitur, pro inquirendo et trahendo ab eo caute et dextre, de illis qui in dicta rebellione fuerunt culpabiles et magis principales, et cum eo quod habebitur venietur ad istud consilium, et fiet sicut videbitur, solum in facto confinandi. Et ex nunc sit captum, quod aliquis de Ambaxatoribus Iustinopolis, qui sunt hic, non possint recedere, donec dicta examinatio facta erit et ducta ad istud consilium ut est dictum — 22 / 24 / 24 / 24 / 24.

de non —— 13 / non sinceri —— 8 / + 8 / 20 / 22 / 23.

Die XX.° Novembris.

Posite fuerunt iterum dicte partes. Videlicet.

Quod scribatur etcetera / 30 / 39 / 38 / 37 / 34.

Quod advocatores comunis debeant examinare istum Tarmuccium de tarsia qui dicitur fuisse de principalibus tractatus et debet habere plenam noticiam, et omnes alios per quos putarent melius scire veritatem examinando eos, etcetera ut Supra a ⌈ infra. 29 / 31 / 29 / 27 / 26.

Cum illli. L. de Iustinopoli, sint omnes extra Iustinopolim, de quibus sunt hic. XLIIII. Et aliqui nolunt recipere confines, contra quos procedetur, sicut videbitur isti consilio, Vadit pars, quod alii homines de Iustinopoli, qui sunt hic, et non sunt de numero de. L. licentientur, quod possint redire Iustinopolim ———————— 14.

De non ——— 16 / non sinceri 10 / 30 / 34 / 36 / 37.

(Secreta Consilii Rogatorum B. Vol.e II. 1348-50. c. 34.)

1348. Indictione secunda. Die XX° Novembris

Capta.

Quod respondeatur nuncio domini patriarche Aquilegensis, quod Verum est, quod nostri fideles et subditi Istrie receperunt graves et intollerabiles iniurias atque damna, ab illis de Albona, subditis suis, indebite et iniuste. Et pro reparatione tanti excessus, et restitutione oblatorum, ordinaverimus gentem nostram per mare, et per terram, potenter mittere contra eos. Si autem requisitionem aliquam seu notificationem non fecerimus de hoc sue paternitati non mireretur, quia alias requisitus a nobis, in simili casu, Respondit quod huiusmodi subditos suos, non poterat plenarie refrenare. Nichilominus attentis hiis, que nunc nobis fecit exponi, sumus contenti ob amorem dicti domini Patriarche, facere et ordinare, quod gens nostra ulterius non procedat, Sed quod ipse dominus patriarcha plenariam satisfactionem faciat subditis nostris, de damnis eis illatis, a suis subditis de Albona, faciendo punitionem et iusticiam debitam excesuum predictorum, secundum oblationem domini patriarche predicti.

Scribendo Capitaneo nostro pasynatici predicta, quod supersedeat super tractatu concordii, quem inceperat cum illis de Albona, postquam intentio nostra fieri potest per modum predictum.

Et mandetur expresse prefato capitaneo, quod nullo modo retinere debeat illas duas banderias equitum de tervisio, sed illas omni occasione remota, provisoribus nostris indillate remittat, Cum nostrum comune magnum dispendium substineat, quia propter retentionem dictarum duarum banderiarum Armata nostra maris et relique gentes nostre, redire non valuerunt Venecias, sicut iam pluribus diebus per nos extitit ordinatum.

Capta.

Quod Respondeatur nuncio Comitis Goricie, quod attenta speciali dilectione, quam semper gessimus et gerere intendimus in omni casu, ad magnitudinem suam, continue speravimus et adhuc indubie speramus, quod debitam iusticiam et punitionem faceret de suo subdito, qui tantam injuriam et proditionem

commisit contra nos, in auferrendo civitatem nostram Iustinopolis. Et credere non possumus, quod ipse dominus Comes, ob aliquam causam, velit, quod Iusticia predicta deficiat, seu differratur aliqualiter in tanto delicto. Et ideo sicut per proprium nuncium alias fecimus, sic iterum ipsum dominum Comitem, de hoc, instantissime deprecamus, tam pro honore sui, quam pro emendatione tante nostre offense, quam non possumus, nec intendimus oblivisci.

Et hec notificentur marco luciano notario et nuncio nostro ad ipsum comitem, proterea destinato, scribendo ei, quod requisitionem nostram predictam iterum faciat eidem domino Comiti, et quod factum aggravet, sicut pro honore et intentione nostra viderit convenire et venetias revertatur.

Capta.

Cum quilibet teneatur apud deum et mundum accepti beneficij esse memor, Et dominum padue semper invenerimus promptum et dispositum ad nostrum honorem et statum, sicut per laudabilia opera demonstravit, et maxime in agendis nostris Iadre et Istrie, mittendo et tenendo, sic alacriter et subito gentem suam in bona quantitate ad servitium nostrum, eius propriis stipendiis et expensis, quod nobis utiliter respondit propter subitum succursum et apparatum, quem habuimus in nostris agendis. Et huiusmodi servicia non sint oblivioni tradenda, pro debito et honore nostro, et pro animando amplius predictos et alios mundi dominos, ad beneplacita et honores nostros, Vadit pars quod pro satisfactione debiti in quo tenemur dicto domino pro CC Equitibus quos misit et tenuit ad servicium nostrum, pro recuperatione civitatis nostre Iustinopolis.

Ematur aliqua pulcra et honorabilis possessio in Venetiis, usque ad ducatos IIII^{M} vel circa. Que detur prefato domino padue. Et emptio dicte possessionis fiat per illum modum, qui videbitur domino, consiliariis, capitibus et sapientibus vel maiori parti — 54.

de non 18 / non sinceri — 5.

(Consilii Rogatorum Secreta B. Vol.e II. c. 34.to)

1348 Indictione secunda. Die XXII Ianuarii.

Vissis et diligenter examinatis omnibus litteris missis per potestatem Iustinopolis, habitaque etiam collatione provissorum, qui de partibus illis nuperrime redierunt, Sapientes consulunt Infrascripta super unoquoque prout infra patet.

Capta.

Primo super armis requisitis per potestatem predictum pro munitione civitatis. Consulunt, quod cum pro securitate status nostri in Iustinopoli, atque nostrorum, faciat, ut pauciora arma sint in civitate quam esse possint, per respectum ad omnem casum et eventum arma infrascripta, et non alia, mittantur eidem. Videlicet casse falsatorum X. fasi. IIII. lancearum. baliste. X. cum crochis bozolati. M. de sepo. Atque lumerie. VIII. Et comittatur ipsi potestati, quod ipsa arma in loco tuto, sicut ei videbitur faciat conservare et locare, ne ad manus aliquorum absque sua licencia valeant pervenire, de quibus fieri debeat extimacio, quantum constaverint nostro communi, quam de Introitibus provenientibus in commune Iustinopolis mittere teneatur, statim cum denarios habebit habundantes. + 48.

Capta.

Et quia sine pecunia nichil factum est, et de ipsa multum nos requirat potestas, pro pagis et aliis opportunis, mittantur potestati Iustinopolis usque ad ducatos VI. qui scribantur pro mutuatis communi Iustinopolis, quos restituere teneatur quando in ipse pecunie quantitas habundabit, de quibus pagas faciat, et alia opportuna, scribi faciendo omnia ordinate.

Capta.

Super eo quod scribit, super declaratione daciorum. Respondeatur dicto potestati, primo super dacium salis, quod nostra et terre intencio fuit atque est, quod semel solvatur et non plus. Intelligendo dictiones illas vendentes et incanipantes coniunctim, et non singulariter. Addendo pro declaratione omni quod incanipantes et vendentes coniunctim

salem predictum teneantur solvere datium ordinatum infra duos menses postquam dictus sal incanipatus fuerit. Et si antea dictum terminum venderetur, ante solvant dacium, infra terciam diem, pro quibus, ut observentur, potestas possit imponere penam, et penas exigendas, personam et personas ad sacramentum, sicut sibi videbitur.

non sinceri 2.

Capta.

Super eo in quo dubitatur de facto bladi, qualiter intelligatur. Rescribatur, quod hoc clarum est, scilicet, quod de omni blado, tam frumento quam quolibet alio blado quod conducetur ad macinandum solvatur, prout alias sibi scriptum fuit.

Capta.

Cum posita foret quedam pars in isto Consilio, super Introitibus communis Iustinopolis in facto melis, de quo nichil solvebatur, quod pro ipso mele solverentur denarii II pro libra. Et in hoc videatur esse talis gravitas, considerato quod in Veneciis mel solvit ad rationem librarum IIII -:- parvorum pro milliario, et in tergesto, et terris ystrie ad rationem grossorum V. pro caratello, cuius milliarius ascenderet a solidis XL. in L. quod forte, et sine forte, homines campestres, per talem impositionem, informent se ad viam aliam faciendam, in damnum maximum dicti communis, et contra intentionem terre, Ad hoc ut commune recipiat suum drictum. Consulunt quod cum mel, non solus apportetur, sed mixtus cum cera, qui ad in vicem mixtus cerume appellatur, et sit bonum quod de utroque solvatur, De toto mele et tota cera qui conducetur in civitate, et in civitate Iustinopolis vendetur, solvatur per Emptorem den. I. pro libra sicut solvere tenebatur II. Et si conducens mellem vellet extrahere de civitate pro defferendo ad alias partes predictum dacium solvere teneatur. Et si quis civis aut habitator Iustinopolis conduceret, aut faceret conduci, predictum dacium solvere teneatur infra unum mensem postquam conduxerit dictum melem, aut ceram sub pena que videbitur imponenda

per potestatem. Et si antea expediret mellem aut ceram solvere teneatur infra terciam diem postquam expediverit.

non 2. — — non sinceri 2.

Capta.

Super facto medicorum, qui petunt sibi satisfieri de tempore quo serviverunt, secundum quod potestas scribit per litteras suas, Respondeatur, quod ipse potestas, cum illis verbis quibus pro nostro honore viderit convenire, retinere debeat medicos nominatos per suas litteras, et deinde ipsos non permittat recedere. Sed pro tempore futuro in facto provissionis procuret in avantagio nostri communis quam melius poterit, ut pro minori precio remaneant ibi, si poterit, cum quotidie expense multiplicent.

Capta.

Cum tempore illo quo rebellavit civitatem Iustinopolis, sicut est manifestum, soldati nostri ibi existentes, tam pedites quam equites, divissi et separati fuerunt, per quos nullo modo civitati, ad nostrum honorem, aliquis succursus non potuit presentari, qui si aggregati in simul fuissent, aut in loco aliquo redduci potuissent, forte tantum sinistrum minime occurrisset, Et per preterita magnum exemplum prebeatur in futuris, Vadit pars, quod scribatur potestati Iustinopolis, quod faciat et ordinet, atque faciat observare omni modo et via quibus poterit, habendo consilio cum quibus ei videbitur, quod omnes soldati nostri de Iustinopoli quos tenemus, tam equites quam pedites semper et continue manere et stare debeant circum circa plateam Iustinopolis, faciendo quod unusquisque maneat quantum plus esse potest ad banderiam in qua servire debet. Ad hoc ut si casus occurreret, quod deus avertat, suo auxilio mediante, simul aggregati omnes, possint procurare honorem nostrum contra presumentes contrarium, Quibus committat, quod si quis rumor sentiretur in civitate, statim unusquisque se redducat ad banderiam suam, ad procurandum nostrum honorem. Et si omnes minime stare possent, ut supra legitur, potestas debeat providere de alio loco qui sit plus quam potest apud plateam, sicut sibi videbitur,

pro maiori securitate status nostri. Et hoc in commissione futurorum potestatum iniungatur.

non o — non sinceri 2.

Capta.

Cum aliqui de Iustinopoli, de ellectis in numero de L. non venerint ad servandum mandata nostra secundum quod tenebantur, et pro observatione partis que mandat provideri sicut videbitur, sit bonum et utile providere pro nostro statu. Vadit pars quod scribatur Potestati Iustinopolis, quod faciat publice proclamari, quod illi qui non servaverunt mandata, Infrascripti, debeant coram nostra presencia comparere, aut sua, infra XL dies postquam hoc fuerit publicatum, Aliter elapso termino, si non comparuerint, sua abscentia non obstante, procedetur contra ipsos, sicut huic consilio apparebit. Et hoc eciam in Veneciis debeat proclamari.

Pasqualinus de Vitando.
Michael Lugnano.
Marcolinus copedella.
Bernardus de guerra et eius filius.
Petrus de Vera frater eius.

Lo stesso giorno fu proposto dal doge e da altri di scrivere al Podestà di Capodistria che, a surrogare quelli che mancavano a formare il numero di 50 ostaggi destinati a rimanere in Venezia, erigesse un'inquisizione secreta contro i cittadini di Capodistria più compromessi nella passata ribellione, e scegliendo i cinque maggiormente sospetti ne mandasse i nomi alla Signoria coi relativi costituti. — Che simile mandato sia affidato pure ad una commissione speciale. — Che quindi il Senato uditi i rapporti del Podestà e della Commissione scelga coloro che dovranno restare in Venezia a completare il numero dei 50. — Questa parte fu votata più volte riportando 39 voti favorevoli nell'ultima votazione. — Fu rivotata ai 29 gennaio cinque volte ed ebbe un massimo di 44 voti pel sì.

Il consigliere V. Paradiso propose che fosse demandata al Podestà di Capodistria la scelta di cinque cittadini dei più

sospetti, ed ai Provveditori ritornati una scelta eguale, e che il Senato decidesse quali dei 10 proposti dovessero restare a Venezia. — Questa parte ebbe 4 voti.

Iac. Bragadin e B. Bembo propongono che i deficienti ai 50 avessero a scegliersi: 3 dal Senato fra i Giustinopolitani che erano a Venezia non obbligati a restarvi; gli altri dal Podestà di Capodistria fra i maggiormente indiziati di colpa nella ribellione. — 13 sì.

Nicolò Loredan, savio, propone che essendo i nove cittadini di Capodistria che si trovavano in Venezia fra i più influenti di quella città (erano venuti a far la dedizione della loro patria), il Senato scelga con scrutinio separato nome per nome, chi fra essi debba restare a formare il voluto complemento. — Il massimo numero favorevole in cinque votazioni fu di 43 sì.

Ai 29 gennaio il Savio Giovanni Steno propose che la Signoria aprisse inquisizione contro i nove cittadini mentovati, che gli atti relativi fossero poi portati in Senato, il quale scegliesse coloro che risultassero maggiormente indiziati, e questi restassero a formare il complemento. -- La votazione diede dopo 5 prove 40 sì.

(Secr. Cons. Rog. B. vol. II. c. 35-37).

1348. mense februario. — Die X februarii.

Capta.

Cum Iustinopolitani, tam illi qui sunt Iustinopolis, quam qui stant ad mandata nostra, possent alienare bona sua contra intentionem terre per indirectum, pro subtrahendo se a nostro dominio, et remanentibus bonis apud illos semper plus et strictius perseverabunt in bene agendo pro nostro honore, ad hoc ut minime possint recedere absque mandato nostro. Vadit pars. Ut nullus ex Iustinopolitanis, qui ad presens, seu de cetero quovis modo alienare, essent in Veneciis, possint vel debeant, aliquo modo vel ingenio, nec sub aliquo collore vel forma, per se vel alios, vendere, donare, permutare, transferre, seu quoquo modo alienare domum, vel vineam, seu aliqua

bona sua immobilia, nec ipsa, seu ipsorum aliquid, directe vel indirecte, per instrumentum vel aliter, obligare absque domini ducis suorumque consiliariorum et capitum, aut maioris partis predictorum conscientia, et licentia speciali. Et similiter observetur in aliis Iustinopolitanis commorantibus in civitate Iustinopolis et districtu, et in quibuslibet aliis Civitatibus atque locis, ut premissa, seu eorum aliquod facere non possint, neque debeant absque potestatis et capitanei Iustinopolis presentis, et qui per tempora fuerit, speciali licentia et consensu. Et si aliter fieret, dictam venditionem, donationem, permutationem, translationem, seu alienationem ipso facto, ex nunc captum sit esse nullius valoris, vel vigoris, et ipsa bona alicui obbligationi nullatenus subiacere. — non 8 — non sinceri 6.

Millesimo suprascripto, die XI, proclamata in scalis Rivialti per Leonardum preconem dominorum Supraconsulum.

Capta.

Cum sint quamplures dies elapsi, quod Potestas noster Iustinopolis, per suas litteras requisivit a ducali dominio lignamen et ferramentum, ut in ipsis litteris continetur, super quibus Sapientes supersederunt pro informatione habenda, in quo laborerio lignamen et ferramentum predicta necessaria forent, et habuerint ex relatione notarii potestatis qui pridie venit, quod pro hostiis civitatis, domo communis pro armis et custodiis in civitate refficiendis.

Vadit pars quod eisdem transmittatur totum lignamen requisitum, atque ferramentum, que mittantur secundum modum consuetum. et extimacio predictorum scribatur pro imprestito communi Iustinopolis quam restituere debeat de denariis Introytus habundantis.

Infrascripte res petite per potestatem que mittende sunt.

In primis tabule $\overset{c}{V}$.

Item claves L de albedo longitudinis pedum quadraginta pro qualibet.

Item Zauroni $\overset{c}{V}$.

Item trabes $\overset{c}{V}$. de pedibus XX pro qualibet.

Item tabule de plancono L.
Item milliaria X agutorum a vigintiquinque.
Item milliaria X agutorum a xexena.
Item milliarium I agutorum de libra.

Capta.

Cum per dominum ducem, aliquos consiliarios et sapientes pridie posita foret quedam pars super facto illorum qui debent adimplere numerum de L. Videlicet quod committeretur provissoribus, tunc existentibus Iustinopolis examinatio etc. et alia pars per alios consiliarios quod examinatio committeretur advocatoribus communis etc. ut in ipsis legitur, de quibus nichil captum fuit. Et in Veneciis sint de nobilioribus et potentioribus, qui sunt multum cauti, et provissi, qui venerunt in ambaxatores ad restituendum nobis civitatem Iustinopolis, de quibus forte, cognitis operibus suis, videretur huic consilio adimplere numerum eorum qui difficiunt, ut alii possint redire, qui cum gravitate et expensis maximis hic stant.

Vadit pars quod omnes dicti VIIII annotentur in una cedula, qui legi et approbari debeant in isto consilio cum tribus busolis, ad unum ad unum. Et qui habuerit plures ballotas, habendo maiorem partem consilii, sit de illis qui adimplere debeant numerum, et stet ad confinia. Et adimpleto numero per modum supradictum, alii non confinati licenciari possint. Sed quia dubitatur per aliquos, scilicet quod non caperetur si isti qui sunt hic non confinati possint licenciari nec ne, declaratur quod minime recedere possint donec aliud istud consilium duxerit ordinandum.

41 — non 2 — non sinceri 5.

Infrascripti sunt VIIII suprascripti, qui approbati fuerunt pro observandis confinibus, et signati + remanserunt.

+ Franciscus de spelato. Petrus de vida.
Caroti de peio. Franciscus de berto.
+ Petrus delarzento. Margaritus de marafono.
Dominicus de Verzo*lio* Artelupus de *Iustino*.
+ Iohannes de ser guerzo.

(Secr. Cons. Rog. B. vol. II. c. 37 t.° e 38).

Millesimo CCCXLVIIII. die secundo Martii.

Capta.

Cum pro illo de Reyfimberg, qui proditorio modo intravit civitatem nostram Iustinopolis, a nostro dominio et subiectione subtrahendo mitteremus nostrum nuncium specialem ad dominum Comitem Goricie suum superiorem, quatenus de ipso fieri faceret iusticiam, personalem, et ab ipso habuerimus, tam per suum nuncium, quam per nostrum, quod placeret nobis supersedere, cum foret in pluribus occupatus, occaxione guerre quam tunc inceperat cum domino Patriarcha Aquilegiensi, et nunc habuerit litteras ducale dominium de treuguis firmatis inter partes, propter quas sperandum est quod in hoc sciemus velle dicti domini Comitis, et per consequens id quod spectabit ad honorem nostrum. Vadit pars quod mittatur adhuc unus nuncius specialis, qui videbitur dominationi, ad dictum Comitem, Cui exponat, ut alias per alium nostrum nuncium fuit expositum parte nostra, requirens Iusticiam de persona dicti de Reyfimberg, et dicat ei quod ad instanciam et requisitionem suam supersedimus in hoc, quousque finem hunc vidimus, sed quia inter eum et dominum patriarcham treugue vigent et firmate sunt, considerata tam gravi offensa, qualem nobis intulit eius subditus, et quam gravem habemus, speramus, quod per suam magnificenciam in hoc noster animus conturbatus de iusticia sua habebit merito contentari, et exequutioni mandabitur id de quo cum requisivimus alias, Rogando eum instanter ut fiat de ipso iusticia personalis, et eciam emenda, et satisfacio damnorum illatorum nostris fidelibus illarum partium, cum omnibus Rationibus que videbuntur in favorem intentionis nostre.

Et audita responsione domini Comitis, si recusaret de iusticia facienda, aut verba dilatoria proferret, per illum modum qui tunc dicto nuncio videbitur, dicat quod pro honore nostro, in hoc, cum hoc factum multum sit grave mentibus nostris, per tantum tempus transire non possumus, quin fiat id quod debetur pro honore nostro. Assignando ei terminum, secundum quod domino, consiliariis, capitibus et sapientibus, vel maiori parti videbitur, Infra quem nostram iustam requisitionem debeat adimplevisse, notifficans ei, quod

elapso dicto termino nostrum dominium providebit ut viderit expedire. Et sua responsione intellecta Venecias revertatur, si recusaret adimplere peticionem nostram. Et intellecta responsione nuncii nostri veniatur ad istud consilium, et fiet sicut videbitur.

Secr. Cons. Rog. B. vol. II, c. 38 t.°

(1348, 10 febbraio).

Capta.

Cum in conventione nuper habita cum comite Alberto Goricie, inter cetera promisserit quod illis de Barbana et Castronovo satisfacere, seu satisfieri facere nostris fidelibus damna passis, secundum quod nos, seu illi quibus commisseribus, cognoscere et determinare voluerimus, de damnis predictis. Et bonum sit quod cognitio ipsa fiat ut satisfacio fieri valeat nostris subditis antedictis, Vadit pars quod committatur nostro Capitaneo Paysinatici, quatenus intelligere et examinare debeat querellas omnium nostrorum fidelium qui dicerent se damna recepisse ab hominibus locorum predictorum, et audire eciam illud quod homines et subditi dicti comitis ad sui defensionem dicere voluerint, et in predictis cognoscere, determinare et diffinire sicut sibi videbitur esse iustum, et procurare quod secundum suam determinationem satisfiat plenarie nostris fidelibus.

Capta.

De damnis vero datis nostris fidelibus per illos de Albona, cum alias se obtulerint, et nunc eciam offerant satisfacere, mandetur dicto Capitaneo, quod examinando querellas nostrorum qui dicerent se esse dampnificatos a predictis de Albona, procuret ab ipsis habere et obtinere emendam et satisfactionem in eo quod iustum et conveniens videatur eidem, et quod gratificet dispositionem dictorum de Albona, quam habere ostendunt ad honores nostros cum verbis decentibus.

Secr. Cons. Rog. B. vol. II. c. 39, 38 t.°

FINE.

addato cart
4

SENATO MARE

COSE DELL' ISTRIA

(Cont. vedi vol. XIII, fasc. 1.° e 2.°).

Registro 87 (anno 1629).

1629. — marzo 8. — Attesa la penuria di viveri che patiscono gli abitanti di Muggia, si permette l'acquisto di trecento staia di frumento ed altre biade da quei vascelli che crederà il Provv.re in Istria. — (c. 10 t.°).

1629. — marzo 11. — Essendosi inteso ciò che riferì il Podestà di Capodistria al Consiglio di X circa la morte di Pietro Coceveri in seguito a colpi di archibugio datigli da Paolo di Allessio, bandito e ritirato a Trieste, e da Anze Pianinit, oste pure di Trieste, la Signoria, oltre ad aver incaricato il residente presso l' imperatore di pratiche per aver nelle mani i rei, dà potere al sudd. podestà di Capodistria di metter taglia di ducati cinquecento per ciascuno di essi anche in terra estera. (c. 17 t.°).

1629. — marzo 21. — Si avverte il Provv.re in Istria che per la penuria dei viveri in cui si trova Monfalcone fu permesso agli abitanti di questa terra di acquistare trecento staia di frumento dalle barche, che arriveranno in Istria, a compiacimento però di esso Provv.re (c. 29).

1629. — marzo 23. — Si concede alla comunità di Rovignò che il debito di lire milleottocento cinquanta, soldi dieci che ha verso la Signoria per armi ricevute in occasione dell'aumento di quelle cerne, sia compensato con duecentocinquanta ducati che ad essa comunità sono ancora dovuti alla Sig.ria per il ristauro eseguito delle proprie mura. — (c. 33).

1629. — marzo 27. — Che il Provv.re in Istria permetta ai commessi di Cividal nel Friuli di acquistare da alcuni mercanti di Pisino trecento staia di frumento e duecento di segala essendone il Friuli in grande carestia. — (c. 38).

1629. — marzo 29. — Sia lecito alla comunità di Pirano per proprio sollievo di acquistare mille staia di frumento libero dalle barche che approdano a quelle rive. — (c. 40).

1629. — marzo 31. — Avendo Raffaele Verla da Dignano lasciato un legato per il quale Gio. Maria suo figlio ed erede fino dall'anno 1626 depositò al monte di Pietà di Capodistria ottocento zecchini per quattro lampade d'argento da collocarsi negli altari del S.S. Sacramento del Rosario, ed altri di quella terra colla condizione che detto denaro fosse spedito ai Procuratori di S. Marco per l'adempimento del legato; e non avendo i due ultimi podestà di Capodistria fatto tale invio ai suddetti procuratori, se ne commette la sollecita esecuzione al Provv.re in Istria. — (c. 44 t.°).

1629. — aprile 4. — Il senato approva il compimento eseguito dei lavori della sala destinata alla custodia delle armi pubbliche di Capodistria ed i provvedimenti per la maggiore sicurezza delle stanze dov'è riposto quel monte di Pietà. I capitoli che quel podestà compose nel 23 settembre passato per la buona amministrazione di esso monte restano approvati con quest'avvertenza che «pare a proposito (al Senato), sia «giunto et dichiarato nel primo capitolo dove vien detto di «ori, argenti, perle et giogie, che saranno impegnate, che queste «debbo (sic) esser viste, conosciute et stimate da Periti, et in caso «di mancamento di esse, quando non sia per negligenza, colpa «o fraude del Cassier, o suoi piezi, non debbano esser tenuti «et sottoposti al reffacimento per il doppio più. Et quanto al«l'ultimo capitolo, che la fede, chè è obbligato portar il Rettor «a Venezia sia sottoscritta dal successor suo, et dalli consiglieri

«solamente con giuramento, non dai Cassieri et Pressidenti et «nel resto come in detto capitolo ». (c. 46).

1629. — aprile 6. — Ha provveduto negli anni 1626 e 1627 Girolamo Caditi per ordine del Provv.re sopra i sali in Istria e del Podestà di Capodistria all'acquisto dai privati per conto pubblico dei sali di Pola, ed avrebbe continuato in tale operazione se non vi fosse stato un ordine in contrario della Sig.ria: siccome poi non ebbe mai alcun compenso per i suoi servigi si stabilisce che sia soddisfatto con centoventi ducati e che in avvenire per anni cinque, dietro corrisponsione di due, tre al mese e con permesso della Sig.ria, continui a ricevere e custodire i sali suddetti. — (c. 49 tergo).

1629. — aprile 7. — Si è inteso dal Capitano di Raspo il poco frutto che si può ricavare da quella cavalleria e lo si esorta a mandare altre notizie in proposito prima che si proceda a spese inutili; informi se degli intacchi di quei fondaci e scuole possono essere responsabili gli amministratori ora non più in carica; si approva la deliberazione di esso Cap.° « di «levare gli aggravi indebiti alle tante spese, che occorressero «farsi da quei fedelissimi nostri in occasione di gettar carra«tade per condotte de legnami per la casa dell'arsenale ». — (c. 52).

1629. — aprile 26. — In vigore dell'ottavo capitolo del partito dei sali concertato con Pirano si mandarono al Provv.re sopra i sali in Istria, ora scaduto di carica, duc. due mila da esser posti nello scrigno delle tre chiavi e dispensati conforme al solito, e sebbene esso Provv.re li abbia spediti al detto scrigno in Pirano non furono per qualche suo ordine ancora dispensati, ciò che in vigore dell'ottavo articolo accennato perchè quei sudditi possano fare «il saldo di fontico» eseguirà sollecitamente l'attuale provv.re Contarini; si aggiunge una raccomandazione che gli scavi commessi ai Piranesi siano ultimati. — (c. 68 t.°).

1629. — maggio 4. — Avendo il Provv.re in Istria richiesto di poter estrarre a vantaggio dei fondachi di Capodistria e d'Isola staia trecento di frumento da certa barca di Bernardo Soffetti, giunta a Pirano, gli si concede che possa scaricarne fino a staia seicento. — (c. 74).

1629. — maggio 4. — Concessione analoga fino a staia seicento a vantaggio della comunità d'Isola (sic). — (c. 74).

1629. — maggio 4. — Attesa la mancanza di biade che patiscono le famiglie dei nuovi abitanti di Parenzo condotte da Mille Filippino, il Cap.° di Raspo spenda in loro vantaggio fino a duc. centocinquanta che esse pagheranno metà nel prossimo ottobre, metà nell'ottobre dell'anno venturo. — (c. 75 t.°).

1629. — maggio 5. — Che il Provv.re in Istria lasci liberi trecento staia di frumento che la comunità di Udine acquistò per i propri urgenti bisogni da Giacomo Bonifacio di Pirano ed altri carichi che la comunità suddetta si procura con permesso della Sig.ria — (c. 77 t.°).

1629. — maggio 8. — Avendo Marco da Perasto fatto noto che un grande numero di donne da Pirano tolsero dalla sua nave il frumento mentre egli cogli agenti di quella comunità stava trattando in Venezia perchè gli fosse permesso lo scarico, si commette al Provv.re in Istria che faccia compensare il suddetto Marco de' danni ricevuti, e che assunto il processo devenga al castigo opportuno verso alcuno dei capi. — (c. 78).

1629. — maggio 19. — Si loda il Provv.re in Istria per aver dissuaso la comunità di Capodistria dal mandare ambasciatori perchè le sia concesso l'acquisto di frumenti mentre la Sig.ria è pronta a soddisfare del pari, e si commette a detta carica che faccia in proposito le provvisioni opportune per quei di Capodistria e di Pirano. — (c. 88).

1629. — maggio 22. — Il Provv.re Contarini applichi ogni cura a divertire i contrabbandi di sale, provveda alla buona custodia dei luoghi destinati per loro deposito valendosi all'uopo di duc. ottomila che si trovano nella Camera di Capodistria; informi a quale minimo prezzo si potrebbero vendere essi sali per togliere lo scopo delle fabbriche di saline che costruiscono i vicini. — (c. 94 t.°).

1629. — giugno 8. — Non potendo il podestà di Montona giudicare i colpevoli dell'assassinio del suo cavaliere Berto Carrara, commesso mentre questi attendeva agli obblighi del proprio ufficio, si manda al Provv. in Istria una lettera

del podestà suddetto perchè sia informato del caso e devenga al giudizio con bando e taglie ove siano necessarie. — (c. 103 t.°) Vedasi la lettera del Pod.à di Montona nella filza relativa.

1629. — giugno 15. — Si avverte il Podestà di Montona che fu affidato al Provv.re Contarini il caso di Giovanni Grabissich di Mondellebotte, che uccise il cavaliere di esso podestà, e poi sebbene contumace osò entrare nel palazzo della podesteria avendo seco armi proibite. Quanto all'aumento del numero di ufficiali e dei loro stipendi richiesti dal podestà sudd. la Sig.ria vorrà prima intendere da esso richiedente e dal Provv.re in Istria se sarebbe possibile con applicazione di condanne, o in altro modo, che non importasse pubblica spesa, di tenere al servizio di quel reggimento quattro o sei ufficiali col cavaliere; nel frattempo suppliranno a questo bisogno il Pod.tà di Capodistria ed il Provv.re Contarini con ufficiali ed uomini delle barche armate; il Podestà di Montona procuri di aver pronti quegli uomini chiamati *Corsari,* che hanno obbligo di tenere in freno i tristi e procurare il decoro dei pubblici rappresentanti. — (c. 107 t.°).

1629. — giugno 15. — Commissione al Pod.tà di Capodistria che presti al rappresentante di Montona i soccorsi che gli occorrono, come farà il Provv.re Contarini. — (c. 109). V. documenti precedenti.

1629. — giugno 19. — Si avverte il Provv.re in Istria d'aver rilevato da sue lettere 24 maggio decorso l'accomodamento della scrittura relativa al debito ed al credito di quei di Rovigno verso la Sig.ria A togliere le infezioni dell'aria la carica suddetta provveda allo scavo delle fosse di quella terra per le quali passa l'acqua salsa, e dei laghi d'acqua dolce vicini a Rovigno; a questi scavi «per questa volta tanto con« corrino li soldati rollati et delle cernide ancorchè essenti» e dovendo godere il vantaggio dei lavori tutti quegli abitanti «è necessario che tutti vi concorrino per rodolo et con quella «recognitione, che.... sarà stimata propria» dalla prudenza e carità di esso Provv.re — (c. 110).

1629. — giugno 22. — Si avverte il Provv.re Contarini che «mossi da quei giusti rispetti, che grandemente militano «per il nostro importante servitio nelle congionture gravissime

« che passano » si è deliberato mandare in quelle parti il Co. Marco Antonio Poiana perchè applicandosi alla revisione dei siti suggerisca le necessarie provvisioni e tenga la soprintendenza di tutte le genti da piedi e da cavallo esistenti nell'Istria. — (c. 112 t.°).

1629. — giugno 30. — Avendo la Signoria speso molto danaro in biade ed in contanti per acquistare animali, carri e strumenti rurali a vantaggio delle persone ultimamente venute in Istria con condizione che il credito sia estinto in rate annuali e si tenga regolare scrittura, nè avendosi fino ad oggi notizia dell'operato in proposito, si commette al Capitano di Raspo che informi sui veri debitori e sui mezzi per procedere all'esazione del denaro.— (c. 125 t.°).

1629. — luglio 5. — Le informazioni che manda il Provv.re in Istria circa riunioni di soldati imperiali a quei confini dello stato veneto, rendono necessaria grande oculatezza nei rappresentanti per la buona custodia delle terre loro affidate e particolarmente per il buon presidio del castello di Capodistria; circa le ordinanze il Provv.re continui a farne « la mo- « stra » coll'intervento del governatore Mazzioli; dia nota minuta dei bisogni d'armi e di munizioni che hanno quelle genti. I sudditi veneti che sono impiegati dal Pettazzo nel lavoro delle saline sono invero la maggior parte banditi, pure « se « con l'haver la pace dalla parte offesa, si potesse facilitare « l'addito alla gratia » la Sig.ria sarebbe disposta a levarli da quell'occupazione funesta; quanto all'idea degli Austriaci di fabbricar saline a Zaule, Ponzano e Sant'Anastasio, luoghi finitimi all'Istria non sarà agevole il tradurla in effetto, pure il Provv.re osservi sempre le loro operazioni; informi sui materiali che faranno bisogno per le riparazioni del ponte e del castello di Capodistria. — (c. 127).

1629. — luglio 5. — Che il Provv.re Contarini continui nelle indagini sulla causa della differenza considerevole tra « l'incanevo » ed il « descanevo » dei sali a cui si riferisce la sua lettera 15 giugno decorso, e sulla responsabilità di quello scrivano. Intorno « al scuoder li danari da arciducali che com- « prano li sali al corso della moneta » non vede il senato come si possa per ora alterare l'uso consueto; quello che si

farà per altra simile occasione servirà di guida anche ad esso Provv.re. Frattanto si loda l'ordine dato « che si tenga conto « nelle camere delle qualità delle valute che vengono scosse « dalla caneva, perchè da questa accurata diligentia..... se « ne è ricevuto sommo benefficio, che essendo..... la maggior « parte scudi da lire 8 soldi 16 sarà ben di dovere che il « benefficio pervenghi nella Sig.ria..... et non capiti in borsa « particolare. Non è certamente da sopportare che li venditori « alle caneve portino nè molta nè poca moneta stronzata a « valore, come se fosse buona, disordine veramente grande et « pregiudicialissimo, et nel quale vi può concorrere l'interesse « della publica dignità mentre li ministri nostri si vagliano « col manto publico di così dannosa introdutione » e per togliere questo male il Provv.re lo proibirà sotto gravissime pene. In altra occasione la Sig.ria esprimerà il suo volere sulla proposta del Provv.re, in lettere 25 maggio, « di poner caneve nelle terre ». — (c. 129 t.o).

1629. — luglio 11. — Si conferma al Pod.tà di Capodistria che il far le « mostre » delle ordinanze di quella provincia è di sua assoluta spettanza, e lo si esorta a ben provvederle di quanto abbisognano. — (c. 131).

1629. — luglio 18. — Il Senato esprime al Contarini il desiderio che assieme al Co. Poiana ed al governatore Mazzoli eseguisca una rassegna generale delle ordinanze di quella provincia e la revisione dei confini già commessa, consegnando poi alla carica (di Capodistria) il libro degli elenchi perchè ne usi nelle « mostre » ordinarie. — (c. 135).

1629. — luglio 18. — Si avverte il Podestà di Capodistria della « mostra » straordinaria di quelle ordinanze affidata al Provv.r Contarini dal quale poi ne riceverà gli elenchi, e dovendo questa carica far anche una revisione dei confini risparmierà esso Pod.tà di eseguirla nella presente stagione. — (c. 136).

1629. — luglio 20. — Il Provv.r Contarini permetta l'acquisto di frumenti per la fortezza di Candia dai vascelli che arrivano in quella provincia. — (c. 137).

1629. — agosto 2. — Avvertì il podestà di Montona che per la scarsezza di ministri al suo servizio mal può formare

i processi e punire i rei, ed osservò che godendo quella comunità i frutti delle condanne pecuniarie colà inflitte, e pagandosi ora gli ufficiali con sole lire otto per ciascuno al mese potrebbe anche pagarli con lire dieci e tenerne in numero di cinque; propose inoltre che « con l'occasione della « licentia solita concedersi senza alcuna ricognitione da quel « reggimento del taglio di quei legni che secchi et non buoni « per la casa dell'arsenale, ma per accomodar molini si tro- « vano in quella valle » si permetta che per ogni legno tagliato in avvenire sia corrisposto al cavaliere dai particolari « lire sei « di piccoli di sotile » — In risposta il senato commette al podestà suddetto che mandi nota distinta delle condanne pecuniarie che annualmente si hanno, « et insieme aprirci la « strada con maggior dilucidatione, qualle differenza vi può « essere da quello che hora ricevemo a quanto se li potesse « accrescer per le pegnore di S. Marco, commissari, fontico o « cancellaria, et havessero quella stessa utilità a spese de de- « bitori conforme all'ordinario, che essi hanno per le pegnore « di altri particolari persone ». Quanto alla proposta in favore del cavaliere vuol prima la Sig.ria avere notizie precise sulle consuetudini di quei tagli di legna e, siccome il bosco è affidato al Consiglio di X, a questo dovranno rivolgersi le istanze relative. Quanto infine al cancelliere non si può per ora « libe- « rarlo dal pagamento delli cinque ducati al mese per l'ordi- « narie gravezze » ma si provvederà. — (c. 146 t.°).

1629. — agosto 2. — Spedizione di certi materiali per rifare il ponte vicino al castello di Capodistria, che è in rovina, e per il quale vi è il transito molto frequente di Cranzi « che conducono vittuarie in quella città, et levano li sali publici ». — (c. 148).

1629. — agosto 11. — Trovandosi nella camera di Capodistria duc. quarantamila del ricavato dei sali, ed essendone quest'anno il prodotto assai scarso, cosichè si riuscirà a farne soltanto piccola investita, il Provv.re Contarini mandi al Provv.r in Dalmazia trentamila dei predetti ducati. — (c. 150). In data 14 agosto si danno al Contarini alcune norme sulla consegna della predetta somma. — (c. 154 t.°).

1629. — agosto 23. — Si riscontra a lettere del Provv.r Contarini che diede tra altro un « ministro legale et fedele » per facilitarsi la revisione dell'amministrazione di quei sali. Quanto al concorso straordinario dei compratori di sale, si crede al momento esser opportuno lasciarli vendere e senza aumento di prezzo. — (c. 157 t.°).

1629. — agosto 24. — Allo scopo d'impedire l'invasione del morbo e nello stesso tempo di non impedire lo scambio del sale e frumento con i Cranzi, si commette al Pod.tà di Capodistria che si valga di certa galea fabbricata fuori della città, altre volte usata e propria allo scopo, oppure prenda quegli altri espedienti che crede opportuni. — (c. 159).

1629. — agosto 24. — Ordini al Cap.° di Raspo d'inquisire sullo stato delle munizioni ed artiglierie di Montona, che a detta del Pod.à di questa terra sono in cattivo stato. Commissione ai Provv.ri alle Artiglierie di spedirvi alcuni materiali di difesa. — (c. 160).

1629. — agosto 25. — Dopo aver dato al Cap.° di Raspo alcune commissioni circa munizioni, il senato passa « alla « necessità.... di fare da una parte del Casello già fabricato « ad effetto di riponervi le municioni un riparo per far scorrer « l'Acque con che si renderia esso casello perfetto, et da poter « valersene, come fin hora non si è potuto per esser danni- « ficato dalle Acque con la devastatione delle polveri, quali si « è convenuto riponer in certa Chiesa, che stando per ciò « serrata, non è che con qualche mala sodisfattione di quelli « habitanti » e commette al suddetto Capit.° « di far quanto « prima metter mano nell'opera di questo riparo, con avertire « che segua l'accomodamento del casello nella maniera che « ben conviene per il necessario uso di esso, et per la com- « pita sicurtà, che non habbia a derivarne altri danni »: non essendovi denaro allo scopo, il Provv.r Contarini somministrerà ducati trenta. S'attendono poi avvisi intorno al negozio di Pola. — (c. 162 t.°).

1629. — agosto 28. — Si approva l'intenzione del Provv.r Contarini « di non far la mostra delle cernide nelli luoghi « tanto vicini alli Austriaci et di non abbandonar li castelli « lasciandoli all'altrui dispositione » e sarebbe desiderio della

Sig.ria « che si portino avanti all'ottobre per far poi a quel « tempo quanto portasse l'occasione per la varietà delli ac- « cidenti ». Sono gradite le offerte che per tutti i bisogni fecero di sè quei sudditi e si avrà cura grande della loro difesa quanto sarà necessaria. Si solleciterà l'accomodamento del ponte e si provvederà ai ripari del castello di Capodistria. A proposito della penuria di grani, che, come osserva il pod.tà di questa terra, potrebbe causare il partito dei sali in Buccari sono necessarie diligenti informazioni del Provv.re suddetto. — (c. 166).

1629. — settembre 8. — Il senato, dopo aver lodato la diligenza usata dal Poiana nella « visione del paese arciducale « verso Pisino, et di Bugion in particolare notitia che potrà « valere nelle occorrenze del bisogno » raccomanda al Provv.r Contarini di star ben vigile su quei due personaggi giunti a Capodistria, che danno giusta causa di sospetto; li faccia separatamente costituire « per vederne il confronto »; devono essere di quegli uomini che aspirando al solo guadagno non rifuggono dalle invenzioni quali furono conosciute le loro offerte gagliarde, e tanto più devono essere invigilati che uno di essi essendo Inglese si spacciò per Fiorentino; se dall'esame a cui verranno sottoposti, risulterà alcun loro fine malvagio, il Provv.re scriva alla Sig.ria che darà le opportune commissioni. Pare che l'ordine dato al Pod.tà di Capodistria di far eseguire il commercio del sale e frumento con i Cranzi fuori della città possa esser causa che i detti Cranzi non continuino il loro concorso, e perciò si abbandoni la presa precauzione e lo scambio avvenga di nuovo in città. Quanto ai « soldoni » che si trovano a Capodistria nella cassa pubblica del sale, si permette che vengano mutati in scudi da lire nove l'uno per poter pagare il frumento ai Cranzi suddetti, e, come di ragione, si stabilisce che « concorendo lo scudo per tutto « lire 9 non sieno (quei sudditi) astretti spenderli lire 8, « soldi 16 ». — (c. 176).

1629. — settembre 6. — Il cap.° di Raspo si porti subito nelle acque di Umago o di Parenzo, dove naufragò il vascello, detto Albanese, e procuri il ricupero dei materiali destinati a Candia che vi si trovavano caricati. — (c. 179).

1629. — settembre 13. — Applichi il Pod.tà di Montona la sua diligenza nel riavere le armi da chi si deve; inoltre prepari un libro in cui si notino tutte le armi che a quella terra pervengono ed i nomi di coloro a cui si consegnano; al ritorno dalla carica deva esso Pod.tà presentare al Mag.to alle fortezze un elenco delle armi ricevute e dispensate. — (c. 180).

1629. — settembre 15. — Che il Pod.tà di Capodistria mandi uno dei suoi consiglieri a Grisignana per istruire il processo contro prete Andrea Medelii. — (c. 180 t.°).

1629. — settembre 19. — Nuove istruzioni al Pod.tà di Montona sulla custodia di quelle armi; si avverte il Cap.° di Raspo che per accomodare le armi guaste, che si trovano a Montona fu commesso l'invio colà di due armaiuoli. — (c. 181 t.°).

1629. — settembre 25. — Essendo morto Natale Donà che dovea portarsi ad Umago con commissione di ricuperare e ridurre nel migliore stato i materiali del vascello Albanese naufragato, si porti subito colà a tale effetto il Provv.r Contarini. — (c. 184).

1629. — settembre 27. — Il senato dopo aver espresso al Pod.tà di Capodistria quanto sia lieto della sollecitudine con cui esso procura il contento di quei sudditi, concede che questi si valgano per mesi sei di duemila ducati della cassa dei sali per fare una investita di frumento per il loro fondaco. — (c. 185).

1629. — ottobre 6. — Il Pod.tà di Montona mandi subito all'arsenale gli olmi che sono tagliati, urgendo assai la costruzione di letti per artiglieria. — (c. 189 t.°).

1629. — ottobre 9. — Il Provv.r Contarini, a proposito della notizia spedita al senato della quantità di biada da cavallo raccolta in quella provincia, informi sulla diversità delle misure ivi usate e la differenza dei prezzi; Mandi al provv.re in Dalmazia quella quantità di denaro dei sali che gli fosse richiesta, ed informi sulle quantità di sali che si conserva; continui ad impedire che da Capodistria venga levata gente per servizio militare come fece per i bombardieri che erano disposti ad andare al servizio del colonnello Obizzi. — (c. 190).

1629. — ottobre 12. — Il Provv.r Contarini mandi notizia alla Sig.ria della quantità di danaro che si trova in quella camera, e mandi insieme il conto dei sali. — (c. 192).

1629. — ottobre 19. — Il Provv.re suddetto mandi subito a Venezia l'ingegnere Francese che si trova alla sua obbedienza e che riceverà dal senato alcuni ordini. — (c. 193 t.°).

1629. — ottobre 20. — Si avverte il Provv.re Contarini che circa il partito dei sali per i paesi Austriaci e dell'Istria Veneta proposto da Giovanni Corelio non può la Sig.ria deliberare se prima non ha notizia dell'uscita verificatasi nell'anno decorso, della quantità di sali che si vendono al presente, dell'utile o meno che ne può sentire il pubblico. — (c. 196 t.°).

1629. — ottobre 29. — Si concede a Benedetto, Vincenzo e Nicolò fu Francesco Capello che in vantaggio dei loro contadini « Trivisani » e Morlacchi possano restaurare la chiesa e casa parocchiale di S. Andrea di Calisedo, nel contado della Geroldia di cui sono investiti, e di fare ciò conforme al diritto antico della famiglia Gerolda costituendo nella propria un giuspatronato perpetuo con diritto di stabilirvi un sacerdote « per tempora ad nutum admovibile » con quel beneficio che crederà la carità di essi Capello; si concede poi facoltà di far tagliare nei boschi di pubblica ragione trentasei pezzi di legname per la fabrica suddetta. — (c. 201).

1629. — novembre 2. — Ordine al Podestà di Capodistria che non impedisca più oltre al Provv.r Contarini il taglio di quelle legna che si rendono necessarie per la « palificata et restauratione del castello » già commessa a quest'ultimo. — (c. 203).

1629. — novembre 2. — Che i materiali di difesa spediti in Istria e dei quali il consigliere Barbaro che trovasi a Pinguente mandò nota al Contarini siano custoditi in Capodistria per quanto potesse succedere e si mandi soltanto uno di quei « sacri » ad Albona ed uno dei falconi a Fianona. Per quanto concerne il commesso disegno e modello del sito e porto di Pola, non essendosi esso ancora potuto eseguire, si spedisce in Istria il Capis fratello dell'ingegnere defunto affinchè tale disegno cominciato dall'ingegnere Francese si continui e perfezioni. Il Conte Poiana sia incaricato di osservare se vi sia

comodità « di far calcare, fornase et de legnami » — Intorno al legname per la palificata e ristauro del castello si è scritto al Pod. di Capodistria. Il Provv.re Contarini mandi all'arsenale i materiali di ragione della Sig.ria che si ricuperarono dalla nave Albanese e trovansi in un magazzino di Umago [1]), e provveda alla riparazione delle « balconate » del palazzo ove risiede quel Rettore; sia questi bensì soddisfatto delle spese che incontrò nel ricupero suddetto, ma non gli sia dato ascolto quanto alla pretensione che accampa del due per cento. Lo stesso Contarini mandi alla Sig.ria una nota delle munizioni ed armi che ci sono in Capodistria e provveda il pod.tà di Montona, ad ogni richiesta, di uomini delle barche armate. — (c. 203).

1629. — novembre 2. — Si avverte il provv.r Contarini che parte la galea del sopracomito Magno, al quale consegnerà il denaro che ha in pronto e se fosse possibile non meno di duc. trentamila destinati al Provv.r in Dalmazia. — (c. 204 t.°).

1629. — novembre. 7. — Il Provv.r Contarini faccia corrispondere al Capi che si portò colà per il disegno di Pola duc. quindici al mese. — (c. 205 t.°).

1629. — novembre 7. — I Piranesi possano provvedersi di staia duemila di frumento dalle barche che arrivano in Istria essendone il loro fondaco sprovvisto. — (c. 205 t.°).

1629. — novembre 10. — Avendo i sindaci di Pinguente reso note le strettezze in cui trovansi quei sudditi, mancando anche di denaro per quattro paghe di cui è creditrice quella cavalleria, si commette al Provv.r Contarini di fare una rassegna di tale milizia per provvederla del denaro che poi chiederà alla camera di Udine oppure dove è solito. La consegna di duc. ventisettemila dei sali fatta al governatore Pesaro per il Provv.r in Dalmazia fu di soddisfacimento della Sig.ria — (c. 207).

1629. — novembre 14. — Il Podestà di Montona faccia eseguire subito il taglio maggiore possibile di legna per picche, e di « aste curte » per « brandistocchi ». — (c. 211).

---

[1]) Su questo proposito vedasi anche a c. 211.

1629. — novembre 17. — Si approva la deliberazione seguente presa addì 19 ottobre passato nel consiglio di Cittanova:

« Havendo considerato l'Ill.mo Sig.r Pod.tà et li Mag.ci « Sig.ri Giudici di questo Consiglio il pocco numero de Citta- « dini che intervengono nel detto Cons.o et dovendosi ogni « mesi quattro far muttatione de carichi che dal medesimo « vengono dispensati, molte volte vien tralasciato di farlo per- « chè difficilmente si possono ridurre, et per altri rispetti ben « notti all'istesso Cons.o al che dovendosi provedere per inte- « resse del publico. — Landerà parte posta dalli predetti « Ill.mo Sig.r Pod.à et Mag.ci Sig.ri Giudici che per l'avenire « siano creati gl'offici de sallariati per anno uno con il sal- « lario si solea dare a quelli che servivano il corso di detto « anno, et che sia datta facoltà al Sig.r Pietro Rigo Canc.ro « di questa Magn.ca Comunità di comparire a piedi di sua « Ser.tà per la confirmatione di detta parte, al quale sia assi- « gnato per questo effetto il sallario ord.o ». — (c. 211 e filza).

1629. — novembre 30. — A sollievo dello stato poverissimo in cui trovansi le monache di S. Chiara di Capodistria in numero di sessanta con molti debiti e colla sola entrata del sale, di cui da due anni rimangono prive, si concede alle stesse un prestito di duc. trecento, che restituiranno con tanto sale nel prossimo anno. — (c. 215 t.o).

1629. — dicembre 4. — Per il bisogno di biada da cavallo che ha la Sig.ria si commette al Provv.r Contarini di acquistarne nella provincia d'Istria quanta più può al miglior prezzo possibile. — (c. 218).

1629. — dicembre 6. — Il Provv.r Contarini avverta quali provvedimenti si possono usare per il miglioramento della cavalleria di Pinguente; si loda il suo zelo nello spronare le cariche di Isola, Pirano, Valle, Umago, e Montona a versare la loro quota, e nel ricercare chi deva provvedere alla rimanente contribuzione. Quanto alla soddisfazione del sergente maggiore di quelle ordinanze e di alcuni capitani, sergenti e tamburi, che dicono essere in credito di sette mesi di paga, procuri il Contarini di estinguere col denaro che ha in pronto questo loro credito. — (c. 220 t.o).

1629. — dicembre 11. — Il Pod.tà di Capodistria faccia subito provvedere al riattamento di quelle strade ridotte intransitabili, come assevera il Provv.re Contarini. — c. 227.

1629. — dicembre 11. — Ha fatto bene il Provv.r Contarini di rivolgersi, come è di consueto, al luogotenente di Udine e provved.ri sopra le camere per avere il danaro con cui pagare la cavalleria di Pinguente, e sarà pur bene, come osserva, che in avvenire quella soldatesca sia descritta « con pello et segno » affine di togliere le frodi. Il compiuto ristauro del ponte vicino al castello di Capodistria soddisfa quegli abitanti ed è di grande comodità ai Cranzi. Oltre allo spronare i Capodistriani al celere riattamento delle strade, procuri il ristauro di quelle muraglie col maggior risparmio possibile e facendo togliere certe erbe molto alte e certi mucchi di terra che stanno dintorno ad esse mura ne renda il terreno eguale. Si ricevette il disegno del porto e sito di Pola, ed ora si desidera esatta informazione intorno allo stato delle cave di Pirano. — (c. 227).

1629. — dicembre 14. — Il Pod.tà di Capodistria mandi subito schiarimenti intorno alle lettera dei Pod.tà di Cittanova e di Portole, nelle quali il primo « ricerca la publica volontà « intorno al prestare ubidienza alle lettere di appelatione del « Magistrato di Capodistria » ed il secondo muove lagnanza « del ritto di procedere del Magistrato medesimo deliberando « etiam in cause di primo giuditio ». — (c. 229 t.o).

1629. — dicembre 26. — In seguito a ragionevole istanza dei figli ed eredi del già Capitano di Raspo Erizzo si commette al Provv.r Contarini di dare subito ordine risoluto « che « tutte le biade, ed altre robbe dell'entrate di quest'anno del « Capitaneato suddetto..... siano..... inviate senza dilat- « tione..... alli Governatori nostri alle intrade » i quali le terranno in deposito, salve le ragioni di chicchessia, sintanto si conosca a chi propriamente spettino. — (c. 234).

1629. — gennaio 24 m. v. — Circa la cattura eseguita dagli officiali « di barcalonga » nel borgo di Orsera, provincia Istriana, di certa barca carica di frumento, e l'aggiudicazione del ricavato di questo fatta dal Contarini per la maggior parte alla fabbrica del nuovo magazzino in quella città (pare Capodistria)

ed anche agli ufficiali, si commette ad esso Provv.re di soprasedere a tale esecuzione fino a decisione della Sig.ria — Il magistrato alle fortezze invierà il legname necessario per il ponte levatoio di quel castello e per un altro della muda vicino al predetto, senza i quali lavori sarebbe imperfetta la riparazione eseguita del ponte vicino a quel castello. Oltre al proto che già fu in Istria ed ora ha una breve licenza si spedisce colà altro perito che sorvegli ai lavori. In relazione a quanto si scrisse al Contarini che per i lavori di fortificazione di Pola prendesse abitazione a Pola od a Dignano, ora gli si commette che fissi a Pola esclusivamente la sua residenza. — (c. 243 t.°).

1629. — febbraio 9 m. v. — Che il Provv.r Generale in Dalmazia ascolti il padre Francesco Costantini minore conventuale ed il padre M. Giovanni da Pirano e procuri di accomodare la questione causata da un credito che avrebbe il convento di S. Francesco di Pola non avendovi provveduto il Cap.° di Raspo perchè colto dalla morte. — (c. 252).

1629. — febbraio 19 m. v. — Lode al Provv.r Contarini ed al Poiana per l'attività con cui dispongono la costruzione dei forti; il primo informi quale spesa ci sarebbe per asciugare un laghetto vicino a Pola che porta pregiudizio gravissimo a quell'aria. — (c. 253 t.°).

Registro N. 88. (anno 1630).

1630. — 2 marzo. — Istruzioni al Provveditor General in Istria circa il contegno che deve tenere in riguardo a certa barca carica di frumento sequestrata dagli ufficiali di « barca lunga ». — (c. 3 t.).

1630. — 4 marzo. — Il Senato, approvando la condotta del Provv.r in Istria Contarini relativa alle operazioni degli Austriaci, riconosce esser stata opportuna la spedizione del Conte Poiana a Pola per eccitar quei sudditi alla debita cura e vigilanza, e per riconoscere il numero degli abitanti dei villaggi vicini ad essa città. Gli accorda armi e munizioni per armare 300 fanti tolti da Promontore, Medolino e Pomer, e

300 ducati del denaro dei sali per pagare i cavalleggieri di Pinguente; vedrebbe volentieri il constituto del frate corrispondente del Bozzi da Parma, che ha ricevuto il Rabata a Pola. — (c. 4).

1630. — 4 marzo. — Inteso da lettere del Proveditor Contarini in Istria il bisogno di varî attrezzi per le barche armate che si trovano sotto la sua obbedienza, il Senato provvede perchè senza dilazione gli sia somministrato quanto abbisogna. — (c. 5).

1630. — 7 marzo. — Si avverte il Prov.r in Istria che circa le rendite di quest'anno del Capitaneato di Raspo, per soddisfare anche quei sudditi, faccia vender colà tutte le biade e vino spettanti a tali rendite, e ne trasmetta il ricavato al prov.r alla cassa di ori ed argenti in Zecca. Gli si danno poi istruzioni circa alla barca carica di frumento sequestrata. — (c. 6 t.)

1630. — 9 marzo. — Per poter giudicare sulla vertenza delle « Cernide » di Montona con quella stessa comunità sul proposito del far la guardia, si domandano al Prov.r Contarini in Istria informazioni sulla quantità delle genti atte a far tale guardia con le cerne.

Si ordina al podestà della terra suddetta di sospendere l'effetto della parte di Senato 12 gennaio 1628 sul proposito di farsi le guardie della medesima città. — (c. 10).

1630. — 26 marzo. — Il Senato invita il Prov.r in Istria Contarini a lodare in suo nome il Co. di Poiana per il suo operato a Pola, manifestandogli il desiderio che continui a prestare in quella città il suo utile servizio per la costruzione dei due forti, alla qual opera dovrà sovrintendere sotto gli ordini del Capitano in Golfo Zulian. Gli invierà quanto prima i moschetti e le fiasche richieste, con obbligo però di spedire alla Casa dell'Arsenal i moschetti e le fiasche vecchi e resi inutili. — Dal Magistrato all'Arsenal riceverà pure, com'è sommamente necessario, i 500 moschetti per armare le genti di Promontore, Medolino, Pomer e di altri luoghi del territorio di Pola. Inoltre lo avverte che si sono dati nuovi ordini al Magistrato alle fortezze per l'invio di legname per il ponte levatoio, e per la « muda » vicina a quel castello. Gli si

commette infine la sollecita otturazione dei fori, e la fabbricazione dei « restelli » di quella città per sua sicurezza. — (c. 17 t.)

1630. — aprile 27. — Si ordina al Prov.r Contarini in Istria, che, non ostante l'opposizione dei consiglieri di Capo d'Istria, venda immediatamente tutte le biade, vini ed altro di ragion del Capitaneato di Raspo, facendosi restituire anche il tolto da chi si sia, e che trasmetta quindi a Venezia il danaro ricavato. — (c. 33).

1630. — maggio 4. — Il Prov.r in Istria d'ordine del Senato dia assicurazioni al Petazzo Capitano di Trieste di adoperarsi per l'arresto di un suo suddito. — (c. 40 t.).

1630. — maggio 4. — Risposta del Senato a lettere del Podestà di Parenzo sulla vertenza tra questo e la comunità di Cittanova a proposito di certa barca. — (c. 41).

1630. — maggio 4. — Concessione al Podestà di Pirano di comperare con la sovrintendenza del Prov.r Contarini 1000 staia di grano. — (c. 41).

1630. — maggio 7. — Si fa sapere al Podestà di Montona, che, per far cessare le discordie tra i soldati delle Cernide e gli altri di quella Comunità, il Senato ha deliberato che « i soldati descritti nelle ordinanze della stessa terra » siano esclusivamente addetti a far le guardie, affidandosi agli altri i diversi aggravi ed impieghi. — (c. 42 t.).

1630. — maggio 17. — Il Senato, avendo ricevuti avvisi dal Capitano di Raspo che la cavalleria di Pinguente, gli stipendiati e salariati ordinarij erano creditori di tre paghe, e che esso non aveva i mezzi per poterli soddisfare, ordina al Prov.r Contarini in Istria di somministrargli quanto prima a tal scopo 3000 lire. Aggiunge ancora che, dietro richiesta, consegni al detto Capitano ducati 100 per la necessaria riparazione dei coperti della sala delle armi, delle munizioni, e di quel palazzo. Lo avverte che, avendo inteso da sue lettere portate in Collegio dal Nunzio di Pinguente le strettezze di viveri nelle quali versa la detta comunità, gli commette di venderle i frumenti, biade e vino riscossi l'anno passato dall'entrate del Reggimento di Raspo a prezzi ragionevoli e col pagamento a tre mesi, e lo avvisa di sollecitare il Capitano

suddetto a spedire immediatamente a Venezia il danaro appena riscosso. Infine, riferendosi alla sua 23 passato, gli comunica che ha già dato ordine al Capitano in Golfo di provvederlo di una galea per il necessario servizio nelle rassegne delle ordinanze, raccomandandogli però di tenerla occupata il meno possibile, perchè possa ritornare a Pola al servizio delle Ciurme. — (c. 49).

1630. — maggio 17. — Il Senato comunica al Capitano di Raspo la propria soddisfazione per le dettagliate notizie dategli con lettere di 20 del passato e 5 del presente sulla revisione di quelle genti. Ha dato ordini al Prov.r Contarini di pagare alla Cavalleria di Pinguente, ed ai stipendiati e salariati ordinarii ciò di cui sono in diritto, gli ha dato istruzioni per le riparazioni alla sala delle armi, delle munizioni, e di quel palazzo, ed ha provvisto a mitigare la carestia in cui si trovano gli abitanti di Pinguente. Si approva la condotta di esso Capitano di animare e tener accorti gli abitanti delle undici Ville sopra il Carso confinanti cogli Austriaci, ed esposti sempre alle loro sevizie, e si aspetta da lui il suo illuminato parere per poter con fondamento venire ad un efficace provvedimento in difesa del loro pubblico e privato interesse. — (c. 50).

1630. — maggio 17. — Per sollevare la Comunità di Muggia dalle tristi condizioni in cui versa si stabilisce, che essa dal giorno dell'imposizione del soldo per lira sia esentata dal pagamento di esso per cento orne d'olio all'anno. — (c. 51).

1630. — maggio 24. — Si eccita il Prov.r Contarini in Istria ad indagare nuovamente e con diligenza la condotta degli Imperiali, specialmente nei rapporti di commercio con quei sudditi. Gli si spedirà una conveniente provvista di denaro necessaria per il negozio dei sali, e si avverte, che fu commesso al Magistrato dell'Arsenal di spedirgli al più presto possibile trenta remi per gli urgenti bisogni di una barca armata. — (c. 56).

1630. — maggio 24. — Norme e condizioni per la elezione del Capitano alla guardia del Quarnero e Rive d'Istria, — (c. 56 t.).

1630. — maggio 24. — Si invita il Prov.r Contarini in Istria a studiare col Capitano di Raspo il modo di migliorare la condizione della Compagnia dei Leggeri di Pinguente, e di fornire al Senato gli schiarimenti necessarî per poter venire ad una deliberazione che sia di vantaggio al pubblico servizio ed interesse. Gli si commette poi di inviare al Capitano in Golfo Zulian in Pola 3000 ducati, affinchè possa valersene nell'urgente bisogno e servizio di quelle fortificazioni. — (c. 57).

1630. — maggio 25. — Onde sopperire ai bisogni del sale in cui si trovano i sudditi di Rovigno, si ordina al Prov.r in Istria Contarini, e ciò anche per consiglio di Francesco Basadonna già Prov.r in quelle terre, di far condurre ogni anno in quella comunità 250 staia di sale per lo stesso prezzo, con cui viene consegnato a Parenzo e ad altre comunità. — (c. 59).

1630. — giugno 14. — Che li Capitoli fatti dal Prov.r in Istria circa il governo de sali in quella Provincia, eccettuato li Capitoli 5. X. XI con le dichiarationi, et aggionte accordate dalli regolatori alla scrittura siano approbati, e confirmati.

Che al primo Capitolo circa il misurar di sali sia aggionto, che siino distinti li magazini et li conti per vedere in ogni magazen il calo, o accrescimento, non potendosi per questo rispetto valer dell'uno per saldo dell'altro, et dovendosi far per via geometrica misurar, il che sarebbe facilmente fatto dall'Ingegniero Francese, ch'hora si ritrova a Pola.

Che al secondo circa il tener libri d'anno in anno sia aggionto che si riportino li resti d'uno in un altro libro.

Che al terzo circa l'institutione d'un libro sia aggionto, che questo debba essere ripartito in tanti colti, quanti saranno li magazeni.

Che al quarto circa il portar un conto al nuovo Prov.r sia aggionto che l'istesso conto si debba conservar d'anno in anno al Prov.r, o in sua absenza, al Prov.r e Capitano dell'Istria, et si mandi anco alli Prov.ri al sale.

Che al settimo circa le due chiavi sopra ogn'uno de magazeni sia aggionto, che mentre s'aprirà alcuno d'essi magazeni v'assista il Prov.r, et in sua absenza il Pod.à e Cap.no

di Capo d'Istria per divertire alle fraudi che potessero esser commesse, et in evento che questi non potessero per qualche ragionevole rispetto ritrovarsi, fusse consegnata la chiave a persona fedele, e ben disposta al nostro servitio, et confidente del medesimo Podestà, e Capitano.

Che all'ottavo sia aggionto che sia obligato il scrivano a render conto, et mancando sali sottogiaccia al pagamento.

Che intorno il tener libro conforme al Capitolo nono sia tenuto libro a parte nel modo che si osserva all'Officio del sale in questa Città, et con cassa de sali separata dall'altre.

Che al quintodecimo intorno il numero de bollettini sia aggionto Che li bollettini siano registrati ad uno ad uno in un squarzafoglio a ciò deputato, chiamando il ristretto ogni mese di tutti li bollettini, così sin'al giorno della partita.

Che al decimo sesto circa la pienezza de sali posti ne' magazzini, et che al scriver la quantità de sali sia aggionto, che l'esecutione sia commessa a quei Ministri sotto pena non essequendo della privation del carico.

Che il decimo settimo intorno il pagarsi li mesuratori dà particolare sia regolato, che li mesuratori siano pagati dal publico, et li particolari debbano dar il denaro in Camera. et ciò per levar quei pregiudicij, che potessero nascere dalla dipendenza de particolari cancellando le spese nel prezzo del sale accioche li denari non habbino ad ingerirsi con li mesuratori.

Che debbano li regolatori alla scrittura con la conditione et particolari di sopra espressi formar nuovi Capitoli con le aggionte suddette, facendo far inoltre la revision del maneggio da persona fedele, et pratica di quel modo che stimeranno più a proposito con la loro missione in Capo d'Istria, et dove occorrerà.

—|— 71 ——— o ——— 6.

Alvise Querini Segretario. —

(Nella filza vi sono inserti i capitoli spediti al Senato). —

1630. — giugno 17. — Avviso al Prov.r Contarini in Istria di mandar subito il Mattioli al comando delle milizie di Pola, sotto l'obbedienza del Capitano in Golfo. — (c. 72).

1630. — giugno 19. — Si loda il Prov.r in Istria per la diligenza e lo zelo dimostrati nell'invigilare la condotta degli Arciducali a quei confini. Gli si invierà, secondo sue richieste, il necessario per gli accomodamenti nelle terre di Muggia; e, per le condizioni di sicurezza in cui versa questa comunità, si approva il suo provvedimento di aver trattenuto colà il Capitano Giacomo Ghirardi sino all'arrivo del suo successore, riservandosi il senato di provvedere per l'accrescimento dei soldati nel med.mo castello. Gli si danno infine istruzioni affinchè si adoperi per l'arresto di Carlo Favrer e Vendrich da Rachitovaz richiesti dal Petazzo Capitano di Trieste, del quale sono sudditi. — (c. 72).

1630. — giugno 21. — Rispondendo a lettere di 15 maggio del Prov.r in Istria relative alla materia dei sali, gli si commette di fare una diligente ed accurata visita nelle valli di Sizuol e di Fasan per conoscere il vero stato di quelle cave, « serraglie e palizade » fabbricate con tanta fatica e spesa, invigilare il servizio dei guardiani, ed osservare se siano stati eseguiti gli ordini del già Prov.r Bondumier. Informi minutamente ed esattamente il senato delle condizioni in cui esse cave e « serraglie » si trovano, introducendovi, se necessari, efficaci e pronti rimedi, ordinando alle barche armate di invigilare affinchè non succedano abusi o contrabbandi di sali, procedendo in caso di trasgressione a rigorosi castighi. Per facilitare poi l'esito del sale gli si comanda di venderlo a 24 soldi di meno allo staio di quello si vende a Trieste. — (c. 75).

1630. — giugno 27. — In risposta a lettere 22 corr. del Podestà e Capitano di Capo d'Istria, gli si ordina di affidare la custodia del Castel San Leone al Capitano Francesco Chellini, dovendo il Cap.no Giacomo Gherardi partire subitamente per il Cadore, alla cui custodia è stato destinato. — (c. 78).

1630. — giugno 27. — Si avverte il Prov.r in Istria, che fu imposto al Capitano e Podestà di Capo d'Istria di ammetter alla custodia del Castello San Leone il Cap.no Chellini. — (c. 78 t.).

1630. — luglio 6. — Essendovi bisogno di « biacca » per la cava Ilaria si commette al Podestà e Cap.no di Capo

d'Istria di avvisare il Senato della quantità che vi si trova, proibendo a chiunque di « incanevarla et inchietarla ». — (c. 87).

1630. — luglio 20. — Prudenza che deve usare il Senato nell'elezione del Prov.r in Istria, specialmente nelle presenti congiunture in cui l'armata spagnuola deve prossimamente entrare nel golfo, e dovendo essa carica provvedere a tutti i bisogni di quella provincia, assicurarne i confini contro le possibili incursioni, far eseguire e completare celeremente i due forti di Pola sotto la direzione del Poiana, tener ben d'occhio gli andamenti ed i pensieri dei vicini, specialmente di Trieste, Fiume ed altri luoghi austriaci, e condur a buon termine l'affare importantissimo dei sali secondo le istruzioni date al Contarini. — Il nobile che sarà destinato a quest'incarico non potrà esonerarsi, e vi andrà alle stesse condizioni degli altri, conducendo seco un notaio della Signoria per segretario, ed un cancelliere per la formazione dei processi verbali. — (c. 101 t.).

1630. — luglio 29. — Si concede alla Comunità di Pirano che da Venezia le siano spedite 2000 staia di frumento vecchio. — (c. 109 t.).

1630. — agosto 6. — Conoscendosi giusta l'istanza fatta dal Nunzio della comunità e capitaneato di Pinguente, e per concorrere al giusto sollievo dei loro interessi nelle visite dei Capitani di Raspo per la provincia, si comunica al Capitano di detta comunità che ogni anno faccia solamente una visita a Pola ed a Parenzo, fermandovisi un mese per non abbandonar l'ordinaria residenza di Pinguente, dove pure è necessaria la sua presenza attesi i bisogni in cui essa si trova. Lo si avverte ancora, che, in conformità della deliberazione 13 settembre 1604, paghi ai suoi ufficiali lo stipendio prescritto con denaro tratto come in essa deliberazione si accenna. — (c. 121).

1630. — settembre 7. — Si concedono alla città di Capo d'Istria 500 staia di grano con obbligo di assoggettarsi ai soliti dazj. — (c. 136).

1630. — ottobre 2. — Ordine al Capitano in Golfo Zulian che nel suo viaggio, passando per Pola, debba esattamente

osservare lo stato di quelle fortificazioni per informare il Senato a qual punto si trovano. — (c. 145).

1630. — ottobre 10. — Elezione di Alessandro Cresi a Governator delle ordinanze in Capo d'Istria in luogo di Almerigo Mattioli. — (c. 151).

1630. — ottobre 10. — Per non porre ostacoli alla vendita dei sali si approva, dietro consiglio del Prov.r in Istria, la loro trasmissione da Capo d'Istria e da Muggia a Pirano, cosicchè i contraenti, liberi dai sospetti della peste e dall'interdizione del commercio coi Triestini, continuino nelle loro comprite. Si loda inoltre la diligente assistenza di esso Prov.r nella costruzione delle importanti fortificazioni di Pola. — (c. 151).

1630. — ottobre 18. — Si manda al Capitano di Raspo copia di un capitolo della relazione del N. U. Lorenzo Avanzago, nel suo ritorno da Podestà e Capitano di Capo d'Istria, sul licenziamento fatto dal Governator Mutichi di alcuni fra i migliori soldati delle ordinanze, onde, istruito un diligente processo, lo invii al Senato per venir a quella risoluzione che sarà stimata conveniente. — (c. 154).

1630. — ottobre 18. — Riservandosi il Senato di provvedere a togliere i disordini della cavalleria, a cui accenna il Capitano di Raspo con lettere 2 corrente, si ordina a questo, che stante la morte del Prov.r in Istria Gio. Paolo Contarini, vada immediatamente a Pola, onde i lavori di quelle fortificazioni tanto necessarie non subiscano alcun ritardo. — (c. 155).

1630. — ottobre 19. — Si ringrazia il sopracomito Bernardo di aver prontamente partecipata la morte del Prov.r in Istria, affinchè non abbiano a soffrirne gli interessi di quella provincia, e gli si comunica l'ordine dato al Capitano di Raspo di trasferirsi a Pola per soprintendere ai lavori di quelle fortificazioni. — (c. 155 t.).

1630. — novembre 6. — Essendosi verificato a Rovigno un accidente sospetto di mal contagioso, si danno istruzioni al Podestà e Cap.no di Capo d'Istria ed agli altri Rettori dell'Istria, affinchè usino ogni diligeuza per estinguere quel male fin dal principio, in modo che il commercio non abbia a subire alcun danno. — (c. 162).

1630. — novembre 15. — Si fa sapere al Pod.à e Cap.no di Capo d'Istria, con ordine di comunicarlo agli altri Rettori della provincia, che fu concesso alle Comunità di Caorle e di Grado l'uso di quei mulini e la licenza del libero passaggio per quei luoghi. — (c. 168).

1630. — novembre 22. — In risposta a lettere 14 corr. del Podestà e Cap.no di Capo d'Istria si approva la sua diligenza di dar minute notizie sulla importante materia dei sali. Sul particolare dei bombardieri infruttuosi il Senato si rimette alla sua prudenza, dandogli facoltà di eliminare quelli che crederà meglio. Finalmente si avverte che il Prov.r Surian dovrà esser ricevuto liberamente con la sua famiglia ed il suo bagaglio. — (c. 168 t.).

1630. — novembre 22. — Sia data al Prov.r in Istria Nicolò Surian copia delle lettere del giudice, sindaco ed eletti alla sanità di Rovigno, lettere relative a vertenze seguite fra il Podestà di essa terra e quel popolo per scandali successi in materia di sanità, affinchè istruisca regolare processo e punisca i colpevoli. Se poi fra questi si trovassero il rettore o altri nobili, intimi loro di presentarsi a Venezia. — (c. 169 t.).

1630. — novembre 30. — Si ordina al Prov.r Surian in Istria, che, uniformandosi anche a lettere scritte nel 26 decembre 1629 e 7 marzo 1630, mandi a Venezia le rendite o il ricavato di esse dal Reggimento di Raspo, di cui era Capitano Nicolò Erizzo morto in quella carica, comandandogli ancora di dar immediato ordine ai debitori di biave, vino ed altro di soddisfare i loro debiti. — (c. 172 t.).

1630. — novembre 30. — Commissione al Podestà e Capitano di Capo d'Istria di mandare a Venezia un'abbondante provvista di legna. — (c. 174 t.).

1630. — decembre 14. — Da sue lettere di 22 del passato si rileva la diligenza del Podestà e Capitano di Capo d'Istria per le informazioni sulla importantissima materia dei sali. Gli si spediranno cento migliaia di biscotti, con obbligo di mandarne tosto una buona provvista alle galee che si trovano a Pola, per toglier così il pretesto ai sopracomiti di partirsi per tali cause da quel porto. — (c. 180).

1630. — decembre 14. — A togliere i gravi danni che subisce il commercio dei sali per gli impedimenti che vi oppongono gli Imperiali, si espone al Prov.r in Istria Surian il parere di trasportare a Siziole ed a Risano (Zaule) le «salere», rimettendosi il Senato in lui, perchè colla sua ben nota prudenza e capacità faccia quanto crede opportuno al pubblico bene. Gli si domanda se la presente annata sia stata abbondante di sali, e se siano stati ricevuti e pagati. Si invita a portarsi al più presto a Pola, affinchè il Cap.no di Raspo, mandato a soprintendere a quei lavori durante la sua assenza, possa tornare al suo reggimento, e si avverte che fu provvisto a spedirgli biscotti per i bisogni di quelle galee. — (c. 181).

1630. — decembre 14. — In risposta a lettere di 3 corr. da Pola del Cap.no di Raspo, gli si comanda di eliminare dalla custodia di quei forti i soldati inutili. Si avverte che quanto prima riceverà il denaro sufficiente per pagare quelle genti, e che fu scritto in Capo d'Istria perchè senza dilazione gli siano mandati biscotti per le ciurme di quelle galee; informi sul modo con cui ha speso i cinquemila ducati speditigli per quelle «occorrenze», e ritorni al suo Regg.lo appena che il Prov.r Surian sia giunto al suo posto. — (c. 181 t.).

1630. — decembre 26. — Si commette al Pod.à e Cap.no di Capo d'Istria «che il dazio del soldo per lira dell'olio sia affittato» per farne esperienza; e qualora ciò non riuscisse di vantaggio, mandi il ricavato di esso di mese in mese a Venezia. — (c. 184 t.).

1630. — gennaio 2 m. v. — Si accusa ricevuta al Cap.no delle Galee grosse Zulian di lettere di 18 del pass.o col disegno delle fortificazioni di Pola, e si loda la sua diligenza ed il suo efficace aiuto in quell'importante servizio. — (c. 190).

1630. — gennaio 4 m. v. — Si ordina al Prov.r in Istria di far restaurare il Palazzo del Pod.à di Parenzo, che si trova in rovina, e si avvisa, che per impedire gli assassinî ed i saccheggi di case e barche che avvengono in quelle stesse parti, si è scritto al Prov.r in Dalmazia di mandar subito colà una compagnia di soldati Albanesi per sorvegliare la parte di terra, bastando per guardare il mare le barche a lui soggette. Gli si dà infine facoltà di servirsi per i bisogni delle fabbriche

di Pola dei denari contenziosi che si trovano in Pinguente di ragione di quel Reggimento. — (c. 192 t.).

1630. — gennaio 4 m. v. — Commissione al Prov.r General in Dalmazia e Albania di mandare una compagnia di Albanesi a Parenzo sotto gli ordini del Prov.r in Istria. — (c. 193).

1630. — gennaio 8 m. v. — Si avverte il Pod.à e Cap.no di Parenzo che si sono dati ordini al Prov.r Surian in Istria per riparazioni da farsi a quel palazzo, e per impedire i furti e gli assassinî. — (c. 194).

1630. — gennaio 8 m. v. — Avviso al Pod.à di Pirano di uniformarsi agli ordini del Prov.r Surian in Istria, il quale ha avuto dal Senato autorità di regolarsi liberamente sia nel negozio dei sali, che nei riguardi della Sanità. — (c. 194).

1630. — gennaio 8 m. v. — Si manderanno quanto prima al Pod.à e Cap.no di Capo d'Istria i denari per le paghe dei soldati incaricati della custodia di quel castello, e si approva la cura da lui iniziata « per i letti delle artiglierie ». — (c. 195 t.).

1630. — gennaio 21 m. v. — Concessione a Cittanova e Vertenigo di provvedersi di legna nel bosco detto del Cavalier. — (c. 202).

1630. — gennaio 21 m. v. — Si comanda al Pod.à e Cap.no di Capodistria di lasciar libero il passaggio per Venezia ad un vascello carico di frumento proveniente da Santa Maura, e si avverte che si provvederà per il « fontego » di quella città. — (c. 203 t.).

1630. — febbraio 4 m. v. — Si concede al Pod.à e Cap.no di Capodistria il permesso di prelevare dal vascello carico di frumento, che si trova colà, 500 staia di grano, ordinandogli di spedire il rimanente a Venezia. — (c. 208).

1630. — febbraio 15 m. v. — Si insiste presso il Pod.à e Cap.no di Capodistria, affinchè trasmetta subito a Venezia il vascello col frumento rimasto dalle cinquecento staia lasciate per quella comunità; e si stabilisce di scrivere al Prov.r in Istria perchè dia ordine che vengano immediatamente spediti a Venezia tutti i vascelli di frumento che capitassero a quelle rive. — (c. 213).

1630. — febbraio 20 m. v. — Avendo il Pod.^{à} e Cap.^{no} di Capodistria speso lire 1159 « di ragione de soldi 2 per lira delle nuove imposte sopra i dazij », denaro che spetta alla Zecca, gli si commette che « subito ne resti saldato il conto et mandato il denaro in Zecca », e debba far aver al Senato anche il conto dello scosso e speso da codesta Camera. — (c. 214).

1630. — febbraio 20 m. v. — Si stabilisce di dare a Pietro Michiel fu Andrea quaranta cinque ducati perchè, essendo caduto il Palazzo di Parenzo nel tempo in cui esso era Cap.^{no} di quella terra, ne aveva speso altrettanti nell'affitto della casa. — (c. 216).

1630. — febbraio 22 m. v. — Si concede alla povera comunità di Grisignana di pagare il debito di ducati centocinquanta all'anno senza nessuna pena, « dovendo essa nel termine di sei mesi aver liquidato i conti », e le si abbuona quello che dimostrerà di aver pagato. — (c. 218).

Registro N. 89. (anno 1631).

1631. — marzo 1. — Si comanda nuovamente al Pod.^{à} e Cap.^{no} di Capodistria di spedir senza indugio a Venezia quel vascello di frumento cui si accenna nella parte 21 gennaio 1630. — (c. 1).

1631. — marzo 1. — Francesco dal Maestro è spedito in Istria ad assumere, sotto gli ordini del Prov.^{r} Surian, la carica del Co. Marc'Antonio Poiana e per occuparsi « della revisione e riconoscimento » di quei siti. — (c. 1 t.).

1631. - marzo 5. — Si avverte il Cap.^{no} in Golfo Grimani che, giunto a Pola, si faccia dare dal Cap.^{no} di Raspo le necessarie informazioni, i conti, ed i libri, e si eccita a far progredire con diligenza quelle nuove fortificazioni, sollecitandolo specialmente a far « atterar » quel lago prima della stagione estiva. A tal scopo gli saranno spediti duemila ducati dai Prov.^{ri} alle Fortezze, e duemila gli saranno dati dal Prov.^{r} Surian dei denari tratti dai sali di quella Provincia. Si avvisa ancora che fu imposto al detto Prov.^{r} e al Cap.^{no} di Raspo

di fargli pervenire circa ducati millecinquecento della contesa degli Erizzi, e gli si ordina di pagare a quell'ingegnere francese tutto il suo stipendio, affinchè possa continuare il suo fruttuoso servizio in quelle fortificazioni. — (c. 2 t.).

1631. — marzo 5. — Deliberazione di nominare un Prov.r alla fortezza di Pola, dovendo il N. U. Gio. Batta Grimani allontanarsene per attendere alla sua carica di Cap.no in Golfo. — (c. 2 t.).

1631. — marzo 5. — Si loda la intelligente cooperazione del Cap.no di Raspo nei lavori per la nuova fortezza di Pola, e si avverte che fu commesso al Cap.no in Golfo Grimani di recarsi colà ad assistere a quelle fortificazioni, onde egli possa tornare al comando del suo Reggimento. Dia ad esso Cap.no in Golfo tutte le informazioni necessarie, i libri ed i conti su tal proposito e gli consegni i denari che ha in cassa della contesa degli eredi di Nicolò Erizzo. Infine lo si avvisa che al detto Grimani furono già spediti duemila ducati per pagare i creditori. — (c. 3).

1631. — marzo 5. — Si comunica al Prov.r in Istria Surian l'ordine dato al Cap.no in Golfo Grimani di portarsi a Pola per sollecitare i lavori di quelle fortificazioni; gli faccia pervenire duemila ducati, ricavati dal commercio dei sali, ed i denari che si trovano in quella Camera di Capodistria della contesa per gli eredi di Nicolò Erizzo. Gli si domandano notizie sull'importantissimo negozio dei sali, se i Cranzi continuino a servirsene, se siano state poste le caneve nei due luoghi già destinati, insomma tutte le informazioni più utili per poter dar gli ordini opportuni in proposito. — (c. 3 t.).

1631. — marzo 7. — Da lettere di 25 febbr. del Pod.à e Cap.no di Capodistria si riconosce efficace la sua applicazione nell'esazione del denaro pubblico, e si trova opportuna la sua risoluzione di andar a quelle Marine per sollecitare l'esazione del soldo per lira dell'olio. In questa occasione procuri che quella comunità restituisca alla Republica tremila ducati prestatile fin dall'anno 1618. Gli si manifesta dispiacere, perchè il grano che era sul vascello di Santa Maura è stato ritenuto a Rovigno, e si avverte che quind'innanzi tutti i vascelli carichi di frumento che avessero a passare per quelle parti

dovranno esser mandati con tutto il loro carico a Venezia. Gli verranno spediti biscotti e polveri per i bombardieri. — (c. 6).

1631. — marzo 7. — Ordine al Prov.r in Istria di inviare al Pod.à e Cap.no di Capodistria una barca armata per la visita a quelle Marine, onde sollecitarne l'esazione del soldo per lira dell'olio. — (c. 6 t.).

1631. — marzo 14. — Si avvisa il Cap.no di Raspo, in risposta a sue lettere 6 corr., che gli fu già fatta la spedizione di denaro per i lavori nella fortificazione di Pola, e che quanto prima verrà a sostituirlo il Cap.no in Golfo Grimani. — Gli si comunica che, riconoscendosi l'autorità del Capitaneato di Raspo sopra i nuovi abitanti di quella Prov.a, fu ordinato al Pod.à di Parenzo di rilasciare in libertà il Zuppano, e di rimettere ad esso Cap.no i prigionieri ed i processi relativi. Si esorta infine ad esercitare con rigore la giustizia, ed a punire severamente i colpevoli, poichè, come risulta da lettere del Pod.à di S. Lorenzo, di giorno in giorno si multiplicano i misfatti dei nuovi abitanti. — (c. 12 t.).

1631. — marzo 14. — Si rammenta al Pod.à di Parenzo che il Regg.to di Raspo ha l'autorità sopra i nuovi abitanti della Prov.a Gli si dimostra il dispiacere del Senato per l'arbitrario arresto di due mogli di quei nuovi abitanti nella villa di Monghebbo, per la condotta del suo cancelliere che ha loro tolto molti oggetti, e per aver fatto prigione il Zuppano, che aveva protestato contro questi fatti, e gli si ordina di lasciar subito in libertà il detto Zuppano, e di trasmettere i prigioni, le loro cose, ed i relativi processi al Capitaneato di Raspo. — (c. 13 t.).

1631. — marzo 21. — Si avverte il Prov.r in Istria che si son ricevute le sue lettere relative alla « caneva » da lui fatta preparare a Zaule, e che si delibererà su tal materia. — (c. 16 t.).

1631. — marzo 24. — Si commette al Prov.r in Istria di provvedere barche solide a Pirano, Rovigno ed altre parti per riempirle dei sali che sono nei galeoni, dovendo questi alleggerirsi per venire a Venezia. — (c. 20).

1631. — marzo 24. — Si avverte il Gov.r dei galeoni di quanto fu commesso al Prov.r in Istria nella parte precedente. — (c. 20 t.).

1631. — aprile 3. — Si scrive al Cap.no di Raspo che, qualora il Cap.no del Golfo Grimani sia giunto a Pola per attendere alla fabbrica della nuova fortezza, esso ritorni al suo Regg.to. Si è provvisto ad inviargli i denari per saldare i debiti contratti e pagare gli operai e le milizie, e si approva la sua condotta di aver trattenuto un vascello con frumento, che passava di là, per i bisogni di quella terra. — (c. 29 t.).

1631. — aprile 3. — Si manifesta al Prov.r in Istria gran dispiacere per il propagarsi del mal contagioso in quella città e, affine di sollevare i poveri dalle strettezze in cui versano, gli si ordina di distribuire loro trecento ducati, e se ciò non bastasse, di ricorrere a tasse colle quali colpire soltanto i benestanti. — Nel particolare dei vascelli carichi di sali, di olio e di frumento, che si attendono da Trieste, gli si comanda di gettar in acqua i sali e di inviare a Venezia gli oli ed i frumenti. Sulla vendita dei sali assai limitata, causa la proibizione fatta dagli Imperiali ai Cranzi di andar a Muggia e non a Zaule, si attendono notizie per prendere le necessarie deliberazioni. Finalmente gli si comanda di pagare le quattro lance spezzate del Co. di Poiana, il quale quanto prima potrà andar a curare la sua salute, essendo in viaggio per sostituirlo Francesco dal Maestro. — (c. 29 t.).

1631. — aprile 3. — Si desidera conoscere dal Cap.no in Golfo Grimani come furono distribuite mille staia di frumento, che il Cap.no di Raspo aveva fatte scaricare da un vascello nel porto di Veruda per sopperire alla deficienza del pane a Pola. — (c. 30 t.).

1631. — aprile 3. — Invio al Pod.à e Cap.no di Capodistria delle deliberazioni del Senato 20 nov. 1629 e 3 ago. 1630 per poter riscuotere l'accrescimento del soldo per lira in tutti i dazij e gravezze. Causa le calamità dei tempi presenti si concede a quella comunità una proroga per il pagamento del debito di tremila ducati. Si loda infine il detto Pod.à e Cap.no per la sua vigilanza sull'uscita degli oli e sull'invio a Venezia dei frumenti che capitano da quelle parti. — (c. 31 t.).

1631. — aprile 12. — Si loda il Pod.à di Montona per la diligenza usata in aver nelle sue forze i seguaci di Giovanni Cucich e per aver concertato col Luogotenente di Pisino la ritenzione del medesimo. Si loda ancora per i buoni accordi iniziati coi ministri imperiali confinanti, onde estirpare il brigantaggio, e si avvisa che, per aiutarlo in tal utile impresa, si darà ordine al Prov.r Surian che gli somministri tanti uomini delle barche armate quanti esso ne richiederà. — (c. 35 t.).

1631. — maggio 7. — Il Prov.r in Istria dovrà consegnare al Pod.à e Cap.no di Capodistria parte del denaro ricavato dal commercio dei sali, affinchè paghi lo stipendio ai soldati del castello San Leone. — (c. 44).

1631. — maggio 9. — Si manifesta al Prov.r Surian in Istria vivo dispiacere per il progresso del mal contagioso in Capodistria; continui ad adoperarsi con ogni cura perchè il male non s'estenda, ed invigili insieme col Cap.no in Golfo affinchè nessuno sbarchi dalle galere e dalle barche armate. Sull'argomento dei sali informi se vi sia una vendita abbondante, se a Zaule ed in altri luoghi si prosegua nella costruzione delle caneve, insomma tutto ciò che di importante si riferisce a tal negozio. — (c. 46).

1631. — giugno 5. — Si manda al Prov.r in Istria copia di ciò che scrive il General di Palma sul contrabbando dei sali che si fa sull'Isonzo, affinchè egli sappia colla sua capacità e prudenza impedire tale abuso, disponendo opportunemente le sue barche armate. — (c. 74 t.).

1631. — giugno 20. — Si spediscono al Prov.r in Istria duemila ducati per aiutare quei sudditi nel proprio bisogno e nella consegna dei sali nuovi, e cento reali per far elemosina ai poveri nelle presenti angustie. Provveda di sale i Triestini, che ne hanno gran bisogno, facendolo condurre sino al confine con ogni cautela causa il male da cui la provincia è afflitta. — (c. 82).

1631. — giugno 21. — Continuando la peste far stragi nella città di Capodistria, quel Pod.à e Cap.no dovrà, senza mai allontanarsi, prestare a quegli abitanti tutti gli aiuti in tal frangente necessari; gli si concede però di mandare la sua famiglia in luogo sicuro. — (c. 88 t.).

1631. — giugno 27. — Essendosi inteso da lettere del Cap.^{no} di Raspo i forti crediti di quelle milizie e degli stipendiati, si è deliberato di spedir per il momento al detto Cap.^{no} cinquecento reali coi quali possa pagare quelle genti secondo i crediti ed i bisogni, obbligandosi il Senato di fargli quanto prima una seconda spedizione per saldare tutti. Si ringrazia quindi delle informazioni sul ricovero che si potrebbe dare ai sudditi turchi che andassero ad abitare in Istria, informazioni che saranno di grande aiuto al Senato nelle sue deliberazioni. — (c. 93).

1631. — giugno 30. — Ordine al Cap.^{no} di Raspo di far tagliare 300 olmi schietti per spedirli al Mag.^{to} delle Artiglierie. — (c. 98 t.).

1631. — luglio 3. — Si avvisa il Prov.^{r} in Istria che, sul partito dei sali per lo stato imperiale e sue condizioni, non si può venire ad alcuna deliberazione prima di averne i necessari schiarimenti. Si loda la sua diligenza in adempiere le commissioni che gli son date, e si eccita ad invigilare il partitante di Bucari, perchè si è inteso che esso non fa il suo dovere, provocando in tal modo contrabbandi e diversioni del corso dei sali nelle caneve. — In quanto agli interessi dell'Olmo si sono mandate le sue istanze ai Capi del Cons. dei Dieci affinchè gli facciano giustizia. — (c. 99).

1631. — luglio 12. — Conosca il Pod.^{à} e Cap.^{no} di Montona il compiacimento del Senato per i provvedimenti da lui presi affine di porre un rimedio ai gravi disordini di quella comunità, per le buone regole e terminazioni da lui prescritte, per aver rimesso i « fonteghi » e per l'esazione e custodia del denaro ad essi obbligato; gli si accorda di potersi far pagare dai debitori ciò che resta da esigersi nel prossimo raccolto. — Si approva l'istituzione introdotta a Montona dal Pod.^{à} Loredan di uno scrigno con quattro chiavi, al quale non si possa metter mano che da una parte del Collegio delle biave della detta terra e per sola comprita di grano. — (c. 106 t.).

1631. — luglio 19. — Si comanda nuovamente al Pod.^{à} e Cap.^{no} di Capodistria di non partirsi per nessun motivo da quella città, finchè non siano cessati i mali da cui essa è afflitta. — (c. 113 t.).

1631. — luglio 23. — Conosca il Prov.r Surian in Istria la soddisfazione del Senato per i riguardi usati dai Piranesi in evitare, per quanto sta in essi, l'infezione dei vari luoghi della provincia, approvandosi la loro avvertenza di tener in contumacia per diversi giorni tutto ciò che per causa di commercio o per altri motivi deve capitare in quella comunità; e gli si domanda di procedere con molta indulgenza e di sospendere, fino a nuovo ordine, qualsiasi deliberazione sopra le trasgressioni dei piranesi fatte per difesa della loro salute. — (c. 117 t.).

1631. — luglio 26. — Si esprime compiacimento al Pod.à e Cap.no di Capodistria per il pronto ritorno al suo ufficio non ostante i pericoli del contagio, e si eccita ad adoperarsi quanto è umanamente possibile per porvi riparo. Si avverte che, per facilitargli la ricerca di un nuovo cancelliere in luogo del morto, si esenta quella cancelleria da ogni gravezza per il tempo che esso rimarrà in carica. — Sulle perdite dei dazj, in causa delle quali ne segue molta diminuzione nelle rendite pubbliche, si domandano esatte informazioni, desiderandosi conoscere tutti i particolari concernenti quest'affare per venire ad efficaci deliberazioni. — (c. 121 t.).

1631. — luglio 29. — Il Prov.r Surian in Istria dia esatte informazioni sulle perdite nell'esazione dei dazj in Capodistria, e suggerisca ciò che si potrebbe fare per superare le difficoltà e per migliorare il servizio. — (c. 122 t.).

1631. — agosto 8. — Si avvertono i Rettori della Prov.a dell'Istria che, essendosi dato al Prov.r Surian ampio mandato per regolarsi sulla materia dei sali, essi dovranno obbedire ai suoi ordini, mentre il detto Prov.r si accorderà con loro per cercar di conseguire il maggior vantaggio possibile per quiete e sollievo di quei sudditi. — (c. 129).

1631. — agosto 12. — Si loda il Capitano di Raspo per la diligenza con cui disimpegna le incombenze affidategli. Si avverte che quantunque la sua autorità si estenda in tutto il distretto e sopra i nuovi abitanti, pure sulla materia della sanità si concede ai Rettori delle singole città e terre di provvedere, affinchè più prossimi siano gli aiuti, e più pronti i rimedî senza aspettare ordini lontani; su tal proposito potrà

intendersi col Prov.r Surian, che ha la general sovrintendenza in quest'affare della sanità. Si eccita infine ad applicarsi con ogni cura ad isolare il contagio, se mai comparisse in qualche luogo, come ha fatto nella villa di Cernizza. — (c. 133 t.).

1631. — agosto 23. — Continuando a Pirano con grave pregiudizio dell'erario il contrabbando dei sali, specialmente da parte delle donne che persino in numero di cinquecento asportano ogni sera il sale con cesti dalle saline, si chiedono a quel Pod.à esatte informazioni con giuramento per poter prendere deliberazioni atte a reprimere ad ogni costo simili abusi. — Gli vien ordinato inoltre di spedire in Capodistria uno di quei guardiani al Prov.r Surian, che lo ha richiesto per parlare con lui su interessi spettanti alla sua carica. — (c. 139).

1631. — settembre 6. — Essendo insufficienti le notizie e la risposta del Pod.à di Capodistria intorno alla supplica dei Piranesi, gli si commette di interrogare nuovamente i testimonî, e di esaminare particolarmente tutti i capitoli posti da quei di Pirano su tal materia, in modo che, raccolte precise notizie e maggiori particolari, si comunichino al Senato. — Si biasimano le spese eccessive fatte dal cancelliere del Prov.r Surian. — (c. 151).

1631. — settembre 6. — Avendo il Cons. dei Dieci rimesso ad altra epoca l'affare concernente i processi dei Piranesi, si ordina al Prov.r in Istria di tener in sospeso ciò che si riferisce a questa causa, e che ogni atto, deliberazione o sentenza su tale argomento siano dichiarati nulli. Per quanto riguarda le spese fatte da quel cancelliere si chiedono nuove notizie, perchè le ultime avute aggravano di molto la cosa. — (c. 151 t.).

1631. — settembre 6. — Si commette al Prov.r in Istria di sollecitare dal Cons.r Zorzi la restituzione dei denari tolti dalla cassa del sale per pagar bollette d'altra natura, promettendo ad esso Cons.re che al suo ritorno a Venezia ogni cosa verrà accomodata dai Regolatori alla scrittura. — (c. 152).

1631. — settembre 9. — Riscontrandosi sempre più gravi, liberi ed aperti i contrabbandi nelle saline di Pirano, si comanda a quel Pod.à di aiutare il Prov.r Surian a togliere un inconveniente tanto dannoso. — (c. 155 t.).

1631. — settembre 13. — Si ordina ai Rettori dell'Istria di spedire a Venezia tutte le mercanzie che, giunte in quelle parti, venissero tolte dai vascelli per esser soggette a dazj od a ricognizione. — (c. 160).

1631. — settembre 27. — Si avverte il Pod.à e Cap.no di Capodistria che fu commesso ai Regolatori sopra la scrittura di provvedere quella Camera di Scontro in luogo del morto, affinchè non continui più lo sconcio e l'interruzione della scrittura, e gli si comanda che non disponga degli effetti del fu Gio. Maria Honesti già cancelliere di Lorenzo Avanzago, finchè la suddetta Camera non resti interamente pagata del debito di lui. — (c. 166 t.).

1631. — settembre 27. — Riscontrandosi da lettere del Prov.r in Istria non esser sufficiente il denaro speditogli per Muggia e Capodistria, si ordina al Magistrato del sale di inviargli altri quattromila ducati coi quali possa sollevare e accontentare quelle genti che hanno dato i loro sali; per lo stesso scopo gli sarà fatta altra spedizione di denaro col mezzo delle barche armate. Fu dato avviso ai Regolatori alla scrittura di provvederlo di Scontro e di altri ministri. Sulla materia dei sali, a lui solo sottoposta, si regoli come crederà più opportuno procedendo rigorosamente contro i contrabbandieri: si sono ricevute le sue risposte ed informazioni sulle proposte fatte dal Co. della Torre intorno a tal negozio, e si informerà delle deliberazioni che si prenderanno in proposito; intanto continui con ogni diligenza a far progredire i lavori nella salera di Zaule. Si approva la sua risoluzione di aver fermato un vascello proveniente dalla Dalmazia con frumenti, per poter distribuirli tra quei sudditi; ordini al Cons.r Zane a nome del Senato di ritornare immediatamente alla sua carica, affinchè le cose dei sali non abbiano a subire alcun danno, e, se l'attesa dello Scontro pregiudicasse notevolmente, cerchi di trovare persona adatta che possa assumere provvisoriamente quell'ufficio. Infine faccia corrispondere al soprintendente dal Maestro le paghe di quattro lance spezzate. — (c. 167).

1631. — ottobre 2. — Si ordina al Cons.r Zane vice Pod.à di Pirano che, appena giunto colà il Pod.à Grimani, esso debba tornare a Capodistria per attendere alla regolazione di

quella scrittura, ed «al saldo di quella cassa». — Si attendono da lui le risposte sopra i capitoli dei Piranesi. — (c. 172).

1631. — ottobre 2. — Si confida nell'esperienza e nella deligenza del Pod.à e Cap.no di Capodistria in superare le difficoltà che s'opponevano alla esazione dei dazj, e si ringrazia per il «ristretto» dei debitori nobili spedito al Senato. Gli si raccomanda di fare ogni sforzo per evitare la confusione della scrittura, avvertendolo che, finchè si nomini uno Scontro, si è commesso al Cons.r Zane «il regolar immediatamente della sua scrittura ed il saldar della sua cassa». — Per ultimo si sollecita a spedire la informazione giurata richiesta sui capitoli dei Piranesi. — (c. 172 t.).

1631. — ottobre 17. — Si vieta di nuovo al Pod.à e Cap.no di Capodistria di disporre degli effetti del fu cancelliere Gio. Maria Honesti, finchè quella Camera non resti interamente soddisfatta del debito di lui. — (c. 181 t.).

1631. — ottobre 25. — Si loda il Pod.à e Cap.no di Capodistria per il suo operato in ciò che è avvenuto a Pirano sullo scarico di certa quantità di olio capitato in quel porto con un vascello proveniente da Puglia e destinato per Venezia, e si eccita ad invigilare per togliere ogni abuso e disordine, in modo che i vascelli e barche in rotta verso questa città conducenti mercanzie soggette a dazj non siano trattenuti nei porti di quella Provincia, ma con tutto il loro carico continuino il viaggio per Venezia, punendo quelli che contravvenissero alla pubblica volontà. Si approva infine la sua risoluzione di portare ad altro tempo più propizio la revisione delle mostre delle ordinanze. — (c. 188 t.).

1631. — novembre 1. — Si ordina ai Prov.ri in Zecca, giusta deliberazione 23 agosto pass., di spedire al Prov.r Surian in Istria duemila cinquecento ducati per il pagamento alle ciurme delle barche armate. — (c. 194 t.).

1631. — novembre 1. — Il Cap.no di Raspo avendo avvertito con lettere 18 ottobre di non aver denaro sufficiente in quella Camera per pagare i Cap.ni e soldati della cavalleria, che con insistenza richiedono i loro stipendj, gli si permette di usare i denari destinati ai diversi ufficj di quella città, eccettuati però quelli della cassa del Cons.o dei Dieci ed i tre soldi per lira. — (c. 195).

1631. — novembre 1. — Si comanda al Pod.^{à} e Cap.^{no} di Capodistria di spedire a Venezia al Prov.^{r} in Zecca il denaro tratto dai soldi per lira. — (c. 195 t.).

1631. — novembre 25. — Si avverte il Prov.^{r} in Istria che, avute le informazioni necessarie, si verrà alla conferma del Lettore dei processi da lui eletto, e che sull'introduzione di quella ed altre «Zudecche» col pregiudizio che esso rappresenta, i cinque savi alla Mercanzia prenderanno le opportune risoluzioni. — (c. 208).

1631. — decembre 4. — Per l'urgente bisogno di grano in cui si trova la dominante, si commette al Prov.^{r} in Istria di spedire direttamente a Venezia tutti i vascelli, che capitassero a quelle Rive, con tutto il loro carico. — (c. 211).

1631. — gennaio 2 m. v. — Si loda la prudenza del Pod.^{à} e Cap.^{no} di Capodistria di aver rimesso ad altra epoca, causa le tristi condizioni attuali, la visita nei luoghi della Prov.^{a} per l'esazione del soldo per lira, e gli si ordina di rimandar pure a tempi migliori la revisione della mostra. — (c. 221 t.).

1631. — gennaio 24 m. v. — Ordine al Prov.^{r} in Istria di concedere al Pod.^{à} di Isola cinquecento staia di frumento per i bisogni di quella comunità. — (c. 242).

1631. — febbraio 6 m. v. — Il Prov.^{r} Surian in Istria informi chi si deve circa il rifiuto del partito del Spiarti, acciò vi sia maggior spaccio e concorso alle Salere di Zaule. — (c. 249).

1631. — febbraio 14 m. v. — Si è appreso con piacere da lettere del Prov.^{r} in Istria il suo zelo per il proseguimento dei lavori nella salera di Zaule; si sentiranno pure volentieri, per i vantaggi che ne deriveranno all'erario, l'accrescimento dello spaccio dei sali e la diligenza nell'esazione. — Gli si fa conoscere la soddisfazione del Senato per le informazioni sulle occorrenze di Pola e sull'ordine per la consegna del vascello al Palazzo, e gli si comanda che conceda ai Piranesi di comperarsi fino a cinquecento staia di frumento dai vascelli che capitassero a quelle Rive. — (c. 255).

1631. — febbraio 16 m. v. — Conoscendosi ragionevole di non tardar più oltre in dar soddisfazione al Cons.^{r} Zane di quanto gli spetta, si commette al Prov.^{r} in Istria che, qualora

non possa saldarlo coi denari tratti «di pubblica ragione», si valga «di tanta summa di raggion di coteste limitationi che basti per supplire all'effetto suddetto». — (c. 255 t.).

1631. — febbraio 26 m. v. — Si commette al Prov.r Surian in Istria di saldare con denari di ragione dei sali i crediti della Compagnia del Cap.no Oliviero Taluci. — (c. 260 t.).

Registro 90. — (a. 1632).

1632. — marzo 4. — Essendosi lagnati i peoti d'Istria perchè i podestà di Rovigno e Parenzo oppongono difficoltà all'opera loro in sicurezza dei vascelli, impedendo che i padroni assumano i peoti che loro più aggradano e che questi ultimi vadano liberamente alle navi sebbene non entrate in quei porti, si commette alle cariche suddette di desistere da tali impedimenti. Quanto alle contese per mercede di «Peotaria» che non può superare duc. dieci per viaggio, siano giudici inappellabili gli ufficiali al Cattaver. — (c. 3 t.).

1632. — marzo 11. — Che il Conte di Pola possa esaminare tutti i testimonî, anche se persone di chiesa, per venir in luce sulle frodi commesse nel naufragio del vascello Albanese. — (c. 11 t.).

1632. — marzo 13. — Si è inteso con piacere l'aggiustamento del debito e credito che aveva il consiglier Zane; per gli altri esborsi necessari procuri il Provv.re di supplire colle regolari consuete esazioni. Per i bisogni delle barche armate ne mandi una a Venezia che sarà messa in assetto e poi trasporterà in Istria quanto fa bisogno all'altra. È bene che sull'esempio di esso Provv.re tutti gli altri rappresentanti si adoperino a facilitare i commerci. Per questo scopo si scrive al Cap.no di Raspo di proseguire «il già publicato (da esso «Provv.re) per la libertà di quella villa di Rachitovaz» e di «lasciargli mano libera in quanto spetta alla sanità. Per il sollecito compimento della salera di Zaule conviene che il Surian si porti subito sul sito, e siccome l'Olmo non è ancora spedito si manderanno colà altri ministri. A proposito delle armi che si trovano a S. Lorenzo informi quanto si spenderebbe

per eseguire ciò che richiede quel Podestà e mandi nota delle armi di tutta l'Istria. (c. 14).

1632. — marzo 13. — Si raccomanda al Cap.° di Raspo il pieno accordo nelle sue operazioni col Provv.r Surian. — (c. 16).

1632. — marzo 16. — In seguito alla supplica presentata dalla Comunità d'Isola le si permette che possa «di novo «deliberare all'incanto il dacio di quella beccaria» come è stata solita fare nei tempi passati, quando col ricavato dello stesso sosteneva la spesa del medico ed altre. — (c. 17 t.°).

1632. — marzo 26. — Che si diano a Domenico di Grazzi, tagliapietra, lire milleduecento di piccoli da lui contate a Paolo Emilio da Canal che si trova nella fortezza di Pola e che ne usò per pagare quegli operai e soldati. — (c. 21).

1632. — marzo 26. — Si avverte il Provv.r Surian che il senato scrive al Pod.à di Capodistria di togliere l'impedimento posto all'avvocato fiscale ed allo «scontro» dei sali, che hanno commissione da esso Provv.re di recarsi a Pirano per prendere le dovute informazioni affine di ben terminare «il negotio della apprensione de beni confiscati a rei per causa «de contrabandi di sali et rubbamenti de magazini publici». — (c. 21).

Commissione relativa al Cap.° di Capodistria, il quale presterà al Surian eziandio quei ministri che saranno necessari per l'imprigionamento dei rei di gravi colpe spettanti al giudizio di questo. — (c. 21 t.°).

1632. — marzo 26. — Espone la comunità di Fasana che giaciono da tre mesi in quelle carceri il suo Meriga e tre altri «per causa del debito di miara dieci biscotti» somministratile nei passati tempi di carestia, ed essendo intenzione della sig.ria di non continuare a tenerli mentre viene asserito ogni sforzo di quella terra per raccogliere lire milleduecento già esborsate, si commette al Provv.r Surian che, ove la detenzione non sia causata da altra colpa, liberi dal carcere i suddetti. Quanto al condonare il restante debito di lire milletrecento ed il conceder tempo al pagamento, esprima il Surian il suo pensiero e si delibererà. Anche il Conte di Pola informi in proposito. (c. 22 t.°).

1632. — marzo 31. — È assai benemerita la famiglia del Cap.° Giulio Paperga di Capodistria; il padre di questo perì all'assedio di Famagosta ed ebbe schiavi due nipoti; esso Giulio combattè valorosamente negli ultimi moti d'Istria, perciò gli si concedono «otto tasse» al mese con obbligo di servire alle cariche di Capodistria e di Raspo, e sia così consolato nella sua età decrepita. — c. 25 t.°).

1632. — aprile 2. — Per la scarsezza di frumento in cui trovasi il fondaco di Rovigno possa quella comunità aquistarne sino a staia cinquecento dalle barche che arrivano in Istria. — (c. 29).

1632. — aprile 3. — Il Provv.r Surian soddisfi agli ultimi crediti del consiglier Zane servendosi all'uopo anche dei danari del sale. — (c. 31).

1632. — aprile 16. — Il Provv.r Surian informi sotto quali Provv.ri nel 1623 e nel 1630 seguirono le consegne di sali fatte da quei conti Della Torre, acciò si possa deliberare sulla loro istanza. Il ragionato che fu eletto per il negozio dei sali partirà presto di qui; intanto la Sig.ria ha interesse della presenza del Surian a Zaule ove faciliterà il concorso dei Cranzi, agevolerà il commercio coi finitimi Austriaci divulgando la voce della buona salute che si gode da lungo tempo nell'Istria; informi di tutto quanto si riferisce ai sali. L'arsenaletto di S. Lorenzo per custodia delle armi può essere ben costrutto con duecentosettanta ducati e si attende notizia sulle armi di tutta la provincia. Sul dazio della nuova imposta si delibererà altra volta, intanto procuri il Surian ogni vantaggio maggiore dai dazj in genere. Concorra infine, a conforto di quella città, alla fabbrica della Chiesuola. — (c. 33 t.°).

1632. — aprile 23. — Il Cap.no di Raspo dia a Marco Zuanovich e Giovanni Martinovich da Segna, nuovi abitanti due paia di buoi, un carro ed altri attrezzi rurali. Il magistrato alle biade manderà per gli stessi la quantità di generi sottoindicata e che sarà loro consegnata per anni tre ogni anno nella misura che domanderanno, dovendo poi del tutto esser iscritti debitori. Il Cap.° stesso informi quali e quanti altri nuovi abitanti siano in debito colla Sig.ria e procuri che soddisfino. Le biade destinate a Raspo sono queste: Misture staia

veneziani otto, frumento staia venez. otto, segala per seminare staia quattro, orzo per seminare staia dodici, miglio staia cento, spelta per seminare staia cinque. — (c. 39).

1632. — maggio 6. — La Sig.ria contenta delle benemerenze acquistatesi dal Surian gli elegge un successore; principale ufficio suo sarà la sovrintendenza al negozio dei sali; avrà poi il comando sopra tutte le milizie della Provincia e barche armate, provvederà alla difesa dei confini; di mese in mese manderà alla Sig.ria rendiconto dell'amministrazione dei sali e delle altre casse. Il Surian rimpatriando porti seco esatto rendiconto di tutta la gestione dei sali e delle altre fonti di reddito sostenuta da lui e dal suo predecessore. — (c. 53).

1632. — maggio 11. — Che al Cap.no Ghega Chievich ritornato ultimamente da Capodistria con lettere del Surian sia mutata la barca divenuta inservibile con altra buona. — (c. 57 t.o).

1632. — maggio 11. — Il Provv.re in Istria mandi per lume del senato un conto esatto di tutte le entrate contenziose del Capit.to di Raspo. — (c. 58 t.o).

1632. — maggio 15. — Il suddetto dia un poco di denaro ai Cap.i ed ufficiali di quelle ordinanze senza devenire a saldo od a grosso sconto del loro credito, e si serva pel momento anche dei danari del sale. — (c. 59).

1632. — maggio 26. — Permesso ai Piranesi di acquistare settecento staia di frumento dai vascelli che arrivano in Istria. — (c. 69).

1632. — maggio 26. — Si fanno elogi al Provv.re in Istria che riuscì a far carcerare a Duino alcuni che aveano rubato degli oggetti preziosi a Lorenzo e Domenico Tiepolo ricuperandone parte, e si ringrazia il capitano Pettazzo esecutore di tale opera. — (c. 69 t.o).

1632. — maggio 26. — Perchè più facilmente i Cranzi riprendano lo scambio dei loro frumenti col sale si permette agli stessi eziandio l'esportazione di qualche poco di olio. Si dà incarico all'Olmo di far presto ritorno in Istria per il buon compimento di quel rendiconto. Il Surian mandi alla Sig.ria il denaro dei sali che ha in quella camera e lo si avverte che sarà spedito colà il ragionato scelto alla revisione generale

ed aggiustamento della contabilità; mandi subito a Venezia il conto richiesto delle entrate contenziose di Raspo. — (c. 70).

1632. — maggio 28. — Affine di procurare l'utile della Sig.ria si commette al Provv.re Surian ed al Cap.no di Capodistria che procurino l'incanto del dazio « del soldo per lira » di quella città, e non riuscendo farlo alle solite condizioni si rivolgano al Mag.to sopra gli oli. — (c. 71).

1632. — giugno 19. — A proposito della cattura eseguita nelle acque d'Istria di due barche Triestine cariche di ferro destinate ad Ancona e che fingevano venire in questa città, si commette al Provv.re in Istria di mandare le stesse ai Provv.ri sopra gli oli e di eccitare lo zelo delle barche armate per simili catture. Lo stesso Surian procuri che siano ben trattati i Cranzi che ora si portano numerosi all'acquisto di sale mentre gli si mandano i materiali per accomodare il ponte di Castel S. Leone e quello della porta della muda. Si crede che l'Olmo sarà già arrivato in Istria. — (c. 91).

1632. — giugno 19. — Si avverte il Provv.re in Istria che essendosi spedito a Pola un Provv.re con incarico di sovraintendere a quelle milizie, deva mandargli gli elenchi delle stesse e duc. millecinquecento per i loro bisogni. — (c. 94 t.°).

1632. — giugno 19. — Fu inteso l'arrivo a Pola del Provv.r Morosini; procuri che sia nel lavoro degli operai, sia nell'esercizio delle milizie non sia danneggiato il pubblico servizio; gli si invia tosto l'ingegnere De Ville. — (c. 95).

1632. — giugno 22. — A sollievo dei danni sofferti dalla Com.tà di Muggia per grave tempesta, sulle conseguenze della quale informerà particolarmente il Surian perchè maggiormente si soccorra, le si mandano intanto cento staia di segala e cento di frumento. — (c. 95 t.°).

1632. — giugno 25. — Il senato loda il Cap.no di Raspo per aver fornito a Marco Zuanovich e Gio. Martinovich con lire seicentosettanta gli animali ed attrezzi prescritti; gli si raccomanda l'esazione di quanto devono gli altri nuovi abitanti, sui debiti dei quali mandò la notizia richiesta. — (c. 103).

1632. — giugno 26. — Il senato trova giusta l'istanza colla quale Cristoforo Sereni, conduttore del dazio dell'olio

che si estrae « per la Patria del Friuli dalla Camera di Capo-« distria dell'anno 1624, 7 gennaro per lire 860 buona valuta « oltre li soliti aggiunti » chiede si tolgano le partite addebitategli nella medesima Camera fiscale per detta causa, mentre asserisce che dietro deliberazione del senato 29 nov. 1623 egli le rinunziò al Pod. e Cap.° di quel tempo e per i soli sette giorni che governò quel dazio depositò al già Cancelliere Carlo Faris il ricavato di lire centoventiquattro, soldi diecisette, piccoli sei; però non credendosi conveniente il togliere tali partite per il malo esempio che ne verrebbe, e volendo tuttavia il senato dare al Sereni il debito sollievo si commette al Provv.re in Istria che fino ad altro ordine non passi ad alcuna esecuzione contro di lui. — (c. 109).

1632. — giugno 25. — Affinchè in conformità della deliberazione di senato 1626. 10 febbr. sia riscosso il soldo per lira di tutto l'olio che viene estratto per privilegio dall'Istria e condotto nel Friuli si approvano gli ordini proposti dai Provv.ri agli oli, dovendo anche la deliberazione all'incanto di detto dazio farsi colla condizione della loro osservanza: I seguenti sono gli ordini predetti:

Che per compita essecutione del capitolo 16 preso a 24 april 1625 et del 4 delli 18 Luglio susseguente del Collegio debbano tutti li Rettori della Provincia dell'Istria far scoder il soldo per lira da cadauno per quella quantità di oglio raccolto et fabricato in detta Provincia, che in virtù de privileggi et parte del senato predetta 22 marzo 1626 vorà estrazer per la Patria del Friul nel levar della bolletta alla Cancellaria nel modo che erano tenuti pagar prima l'ordinario dacio dovendo far fare la sua bolletta stampata e numerata con specificatione del nome del Patron dell'oglio, di quello della barca, della quantità dell'oglio, et di botte o cai, et del luoco per dove sarà estratto che habbi ad esser solo per le città, castelle et luochi della Patria del Friul ove siano Rettori Rappresentanti facendo del tutto tenere particolare registro et dar oltre ciò da cadauno cauta piezaria di riportar nel termine di mesi doi fede legitima et responsal sottoscritto da quei Rappresentanti nostri de esser ivi capitato l'oglio contenuto nella medesima bolletta, altrimenti resti sottoposto così il principal descritto

in detta bolletta come il piezo suddetto al pagamento da novo di esso soldo spettante al publico et del doppio soldo applicato a quel Rettore che farà l'essecutione.

Che sia per essi Rettori della Provincia dell'Istria commesso alli Patroni delle macine e torchi che debbano ogn'anno al fine del fabricar degli ogli portar nota con giuramento nelle cancellarie della loro giurisdittione di tutto l'oglio, che haveranno fatto, et de ragion de chi quello sarà per potersi incontrar in ogni tempo e caso la verità con l'uscida e darne in conformità essi Rettori conto al Mag.to de medesimi Provv.ri alli ogli.

Che non possi alcuno sia chi si voglia levar dalle macine, o torchi oglio in poca o in molta quantità senza licentia in scritto da esser fatta gratis per la dispensa e consummo nella sodetta Provincia, o medesimamente senza la bolletta ordinaria per la Patria del Friul, sotto pena della perdita dell'oglio, carri, animali o barche con che fosse condoto la metà di quali tutte cose sia applicata al denontiante over inventor et l'altra metà a quel Rapresentante sotto la giurisdition del quale fosse trovato; Et li contrafatori siano condannati a pagar altretanto più per pena quanto sarà la valuta dell'oglio trovato in contrabando e banditi perpetuamente di terre e luochi navilii armati e disarmati giusta la parte del detto senato 19 dicembre 1586 il Capitolo della quale se intenda compreso et registrato nelli presenti ordini per l'intiera sua osservanza.

Che sotto qualsivoglia imaginabil color o pretesto non sia permesso da essi Rettori dell'Istria l'estrattione di essi ogli per terre aliene ne per altri lochi che per essa Patria del Friul overo per questa città in conformità delle parti dell'Ecc.mo Senato 25 novembre 1623 et 22 maggio 1626, anzi sia vietato et fattane particolare et diligente inquisitione per procurar di penetrar le contrafattioni che potessero esser commesse per castigar con ogni severa pena li colpevoli giusta le leggi, salvo il particolar privilegio alla città di Capodistria dell'estrattione delle 400 orne per via di Cranzi giusto la deliberatione dell'Ecc.mo Senato soddetta di 22 mazo 1626.

Che debba di mese in mese esser mandato il denaro che sarà stato scosso di esso soldo per lira da tutti li Rettori di

essa Provincia nella Camera di Capodistria per esser poi quello trasmesso al Conservator del Deposito in Zecca giusta la parte del med.mo Senato di 16 mazo 1626, con obligo a tutti essi Rettori al ritorno delli loro Regimenti di portar al magistrato di Provv.ri alli ogli non solo copia di tutte le bolete di ogli che nel tempo del loro Regimento sarano stati estrati per la Patria del Friul, ma anco fede sottoscritta da loro successori di haver esseguito quanto di sopra; et sia prohibito al secretario alle voci il lasciar essi Rettori andar a capello senza il m.to del magistrato dei ogli soddetti per compita essecutione di quanto viene in questa materia disposto.

Che così il General di Palma come il luogotenente di Udene et altri Rettori del Friul debbano dar gl'ordeni necessarii così nelle loro città et lochi come a cadaun giusdicente o altro Rappresentante nella Patria sottoposto alla loro giurisditione perchè capitando ogli senza le bollette predette della Provincia dell'Istria overo di questa città di Venetia debbano quelli esser tolti di contrabando, et persi inremissibilmente, oltre le pene di bando et altro come di sopra.

(Qui seguono tre ordini che, come il precedente, riguardano il Provv.re di Palma ed il Luogot.te di Udine, perciò si omisero).

Aggiungendo che nel resto debbano esser essequiti in tutto et per tutto li capitoli et deliberationi prese sotto li 19 dic. 1586, 24 apr. et 18 luglio 1625 in quei particolari concernenti la presente materia li quali tutti con li presenti ordini debbano esser mandati in stampa a tutti li Rettori sudetti della Provincia dell'Istria et del Friul per la loro pubblicatione, et intiera esecutione et osservanza, dovendo quelli far registrar nelle loro Cancellarie per la reiterata loro publicatione ogni anno. + 102 —— 3 —— 13.

Gio. Francesco Pauluzzi Secr.rio — (c. 109 t.o).

1632. — giugno 29. — Attesi alcuni disordini verificatisi nella Camera di Capodistria si commette al Provv.r Surian che faccia consegnare all'Avogadore Morosini colà inviato tutti i registri della gestione dei sali od altro che egli richiederà. — (c. 114).

1632. — luglio 6. — Il Surian eseguisca la commissione datagli di mandare al Provv.re a Pola gli elenchi delle milizie e ducati millecinquecento; il rimanente danaro dei sali lo mandi al Provv.r Gen.le in Dalmazia. — (c. 115).

1632. — luglio 9. — Il danaro dei sali che il Surian deve mandare al Provv.r Gen.l in Dalmazia non ecceda la somma di ducati dodicimila; il di più, se ci fosse, lo trattenga. — (c. 128).

1632. — luglio 13. — Avendo il Pod.tà di Montona fatto imprigionare, perchè sprovvisto della fede di sanità, certo Simone Vlacovich suddito di Pisino, che avea seco un cavallo ed un poco di sale comperato a Muggia, gli si commette di consegnare il detenuto al Provv.r Surian a cui spetta il giudizio. (Nell'avviso analogo al Surian il Vlacovich è detto suddito imperiale). — c. 128 t.°).

1632. — luglio 17. — Per le pubbliche urgenze manderà il Suriano a Venezia tutto il danaro dei sali che si trova in pronto, tolti i dodicimila duc. destinati al Provv.r Gen.le in Dalmazia. — (c. 130 t.°).

1632. — luglio 22. — Si commette al Suriano che al giungere in Istria del suo successore Contarini deva dargli notizia di quanto concerne il suo ufficio. Essendosi poi inteso che parecchi ufficiali in Istria non hanno « gli assegnamenti « delle loro mercedi o salarii con decreto o tariffa » si commette all'Ingegnere Emo che assunte esatte informazioni deva « delle mercedi e salari de Ministri che non havessero assi- « gnamento espresso et particolare formare una tariffa » che invierà a questo consiglio per l'approvazione. — (c. 137).

1632. — luglio 22. — Allo scopo che il rallentato concorso dei Cranzi all'acquisto di sali in Istria non dipenda dalla qualità dei generi che ora si spacciano, il Provv.re potrà aprire un altro magazzino togliendovi il bollo apposto dall'Avogadore Morosini e ben osservando che il sale di esso sia buono; lo stesso può fare a Muggia ed a Pirano. In luogo del ministro di Muggia detenuto perchè vendeva il sale con misura ingiusta il Surian ne porrà un altro. È poi strano che abbia dato licenza all'Olmo di venire a Venezia in questi momenti; perciò fu dato ordine allo stesso di far pronto ritorno all'Istria. — (c. 137 t.°).

1632. — luglio 22. — Si commette al Provv.r Suriano che con i danari che riscuote dal sale paghi il credito di tremila duc. che ha da lungo tempo il Conte Della Torre. — (c. 138 t.o).

1632. — luglio 24. — Il Provv.re Surian per non ritardare l'invio in questa città dei duc. trecentocinquanta di ragione dei beni confiscati ad Annibale Bortoni da Trieste, dopo intimatane la consegna al Cons.r Contarini ne spedì altrettanti della cassa del sale. Il Pod.à di Capodistria informi subito se la predetta somma sia tutto o parte del danaro della confisca; si ricordi di conservarlo integralmente in quella camera, e scriva quali sono le pretensioni in proposito sue e del Cons.r Contarini. — (c. 139).

1632. — luglio 29. — Si ritarda la partenza per l'Istria di Leonardo Emo e del Provv.re Contarini affinchè possano intendere la relazione dell'Avog.r Morosini. — (c. 143).

1632. — luglio 31. — Allo scopo di risparmiare alla Comunità di Pirano di ripetere più volte all'anno l'invio di propri ambasciatori alla Sig.ria e sapendosi che il frumento ivi raccolto non raggiunge il quarto di quello che si consuma, si concede alla Com.tà predetta di poter per anni quattro acquistare dai vascelli che arrivano in Istria il grano necessario. — (c. 144 t.o).

1632. — agosto 7. — Il Suriano vedrà da copia allegata quanto fu commesso al Pod.tà di Capodistria circa il danaro dei beni confiscati ad Annibale Bottini di Trieste. — (c. 150).

1632. — agosto 12. — Il Provv.re in Istria Contarini si valga del danaro dei sali che gli consegnò il precessore, e di quello che egli esigerà, per pagare i crediti dei sali nuovi a quei di Capodistria e Muggia. — (c. 157 t.o).

1632. — agosto 14. — Si mandano al Contarini alcune lettere già spedite dal Surian relative alla renitenza che mostrano i cons.ri di Capodistria « allo scrivere e girare le partite « in quella camera » affinchè egli esprima il suo giudizio in proposito. — (c. 160).

1632. — agosto 17. — Si loda il Contarini per aver accomodati e resi più spaziosi i magazzini del sale a Pirano; invigili sull'aggiustamento delle misure; quanto alla strettezza

di danaro si spera che colla sua sollecitudine, col cessare del caldo e col raccolto aumenterà la frequenza dei Cranzi e se ne avranno dei vantaggi. — (c. 164 t.°).

1632. — agosto 24. — Si esprime la compiacenza per il risanamento del Provv.re a Pola; gli si mandano per le fabbriche e soldati duc. 2000; partiranno in breve a quella volta i tagliapietra destinati; ha fatto bene esso Contarini applicando subito ai lavori alcuni di quei condannati. — (c. 168 t.°).

1632. — agosto 31. — Non potendo la Com.tà di Cittanova godere della grazia concessale dal senato addì 21 gennaio pass. di far legna nel bosco detto del Cavaliere per non essere in grado di stipendiare un perito della casa dell'arsenale che assista al taglio, si commette a Gio. Paolo Gradenigo provv.re sopra i boschi della valle di Montona per incarico del Cons.° di X, di far soprintendere allo stesso taglio dei ministri che stanno alla sua dipendenza. — (c. 173 t.°).

1632. — settembre 2. — Il Contarini mandi notizia al senato delle armi che si trovano a S. Lorenzo, e della spesa che farebbe bisogno per la costruzione di un locale a loro custodia, sul quale erasi già deliberato. Si è aggradito assai il conto di tutta la gestione del sale dal 1626 in poi e si spedisce in Istria uno « scontro ». Quanto « agl'aggravi pretesi da « quella comunità della condotta delle decime e dei 3 soldi, « che se li ritengono da ogni mozo di sali per le spese de « misuratori » si delibererà dopo uditi i suoi ambasciatori. Alle poveri madri di S. Chiara non solo si permette di scontare il loro debito di duc. trecento in porzioni da duc. cinquanta l'anno, ma si condona un terzo della somma. A proposito dello sbollo di alcuni magazzini si commette al Contarini di osservare che siano bene assicurati gli altri; non rinnoverà le sovvenzioni a particolari altre volte accordate con quei danari non facendo esse che accrescere il numero dei debitori con danno pubblico; di tali debitori mandi notizie esatte. — (c. 177 t.°).

1632. — settembre 2. — Accordandosi al Contarini lo sbollo di altri magazzini s'intende che « con questo discanevo « e sempre habbiano li partitanti di Fiume e Buccari quel « che se li deve per accordo » supplindo anche al molto di

cui dicono andar creditori. Quanto ai processi della Sanità lasciati dal predecessore, trattandosi di materia finita, nella quale i sudditi furono abbastanza vessati ed ora appena cominciano ad averne sollievo, proceda con delicatezza punendo soltanto alcuni dei più rei se pur ve ne sono. Si scrive al Pod.tà di Capodistria che col danaro di quel monte soddisfi il prestito avuto di duc. tremila non soffrendone quell'istituto. Urge infine « lo smaltirsi del formentone, che fu mandato per « Muggia e farsene in Camera debitrice quella Comunità » le quali cose dovrebbero essere già fatte da un pezzo. — (c. 179).

1632. — settembre 4. — Spedizione di materiali in Istria per l'acconcio di quelle strade che sono frequentate dai Cranzi. — (c. 184 t.°).

1632. — settembre. 6. — A proposito dell'avvertimento che fa il Provv.re in Istria di alcuni casi pestilenziali avvenuti nel territorio imperiale a Pisino, Zimino, e Pedena, gli si conferisce, come ebbero i predecessori, anche il grado di Provv.re alla sanità in quella provincia. Lo stesso Contarini abbia cura che la leva d'uomini che si fa a Trieste non ne svii di quelli dell'Istria. — (c. 186 t.°).

1632. — settembre 10. — È lodevole la disposizione del Cap.° di Raspo di rivedere ogni mese quella cancelleria; è certo che, attesa la pochezza dei compensi, non si può pretendere grande esattezza, ma col tempo si otterrà essa pure. Informi quanto fa d'uopo al ristauro della casa di quel castello, « per il rimetter di quelle Valche » e per la pulitura delle armi. — (c. 189 t.°).

1632. — settembre 11. — Il Provv.re in Istria riferisca quanto costerebbe il riparare il palazzo del Pod.tà di Grisignana e quelle prigioni, investigando chi sia stato causa della loro rovina. Il Mag.to all'Arsenal mandi al Pod.tà stesso una nuova « corda del Tormento » per eseguire al bisogno quanto chiede la giustizia, essendo stata quella vecchia inviata da più mesi all'Arsenale suddetto. — (c. 191).

1632. — settembre 16. — Comparvero alla presenza della Sig.ria Antonio, Dimitri, Caposimon e Giacomo Armani, nuovi abitanti della villa di Canal Carin nel territorio di Parenzo ed

esposero che nello scorso marzo alcuni Albanesi sbandati dal Capo Milo Filippi in numero di circa trenta assaltarono armati le case di essi poveri nuovi abitanti ammazzando una creatura, ferendone parecchie tra cui Nicoleta moglie del supplicante Dimitri, uccidendo animali ed abbruciando le case stesse; in seguito a ciò supplicano i predetti comparsi di ottenere l'aiuto pubblico; si commettono quindi le relative pratiche al Cap.° di Raspo, a cui il Provv.re Contarini presterà gli aiuti necessari. — (c. 193 t.° e filza).

1632. settembre 23. — Per i bisogni della fortezza di Pola il Contarini vi mandi duc. duemila dei sali. — (c. 199).

1632. — settembre 23. — Essendosi inteso che in una delle chiese rovinose di Pola trovansi inusate alcune colonne di pietra e di bella architettura, si commette al quel Provv.re d'informare sul numero e qualità delle stesse, disponendone ad un tempo l'invio a Venezia, ove s'impiegheranno nella costruzione della nuova chiesa; mandi pure notizia su altre colonne che trovansi a Parenzo. (c. 199 t.°).

Diamo qui l' intiero carteggio intorno alle colonne di Pola. La chiesa dirupata, cui si accenna, era la celebre Basilica di Santa Maria Formosa, detta anche di Canneto, costruita nel 546 per largizione dell'Arcivescovo di Ravenna S. Massimiano, nativo da Vistro nell'Agro polese. Le altre 14 colonne, delle quali è fatta menzione nella lettera del Senato al Provveditore della nuova fortezza, appartenevano verosimilmente al teatro romano. Quando si cominciò, nel 1632, a costruire la nuova fortezza, il treatro era già in rovina. L'altro teatro ricordato dal Senato, fuori della Città, è l'Anfiteatro, che dura tuttora. Delle colonne di Parenzo mancano altre notizie.

1632. 23 settembre in Pregadi.

Al Provveditore a Pola.

Intendemo essere in una di quelle Chiese dirupate alcune colonne di pietra e d'architettura nobile che restano abbandonate e infruttuose onde volemo che voi facciate diligenza per saper di esse, e ci avisiate del numero e qualità loro, e nello stesso tempo disponiate la missione di esse in questa città, da esser impiegate nell'opere necessarie della nova chiesa, dricciandole ai Provveditori destinati sopra la stessa

fabrica, e facendo il servitio come si deve, per cavarne merito presso il pubblico e presso il Sig.r Dio.

Pur intendemo esservene a Parenzo alcune altre pur di nobiltà e bellezza, delle quali prenderete eguale informatione, farete che non sian tocche, e ce ne aviserete.

+ 123 ——— 0 ——— 4.

(Senato Mare. Registro 90 c. 199 t.° Filza 282).

(nessun allegato).

1632. 12 novembre. Pregadi.

Al Provveditor Moresini a Puola.

(Ommissis).

Li Deputati sopra la fabrica della nuova Chiesa votiva vi scriverano quello occore per il bisogno della fabrica sodetta. Noi dovemo dirvi col Senato che se le collone quali si stima possano esser buone fossero costà in opera non vorressimo fosse levato il decoro all'antichità, et la sodisfattione a cotesti popoli, il che vi acceniamo perchè possiate incontrarvi col nostro volere. Ci aviserete inoltre in che stato si trovi il teatro fuori di cotesta Città.

+ 100 ——— 5 ——— 3.

(Senato Mare. Registro 90. c. 231. Filza 282).

(nessun allegato).

1632. adì 7 gennaio in Pregadi.

Al Provveditor a Pola.

Riconoscemo dalle vostre lettere di 2 e 4 del passato, in un punto medesimo pervenuteci la diligenza usatasi da voi non solo nel ritrovar costà colonne di qualità tale, che servir possano alla fabrica, et ornamento della Chiesa votiva di questa città, ma nel farle condurre alla Riva del mare etiamdio perchè sian maggiormente pronte all'imbarco; il che tutto augumenta il vostro merito e la nostra particolar sodisfattione. A

questo proposito vi aggiungemo col Senato, che dobbiate mandarci l'altezza, e la circonferenza delle medesime colonne, et anco un poco di marmo d'esse, quando ciò si possa essequire senza romperle, o che ricevin alcun apparente pregiuditio perchè poi invieremo costà a tempo opportuno, come prudentemente raccordate Burchi per caricarle.

Nel resto attenderemo che andiate operando col solito vostro zelo verso il publico servitio le commissioni nostre, com'havete fatto pienamente sin'hora.

Habbiamo con piacere inteso, che non sia stato tocco cotesto Teatro, si come volemo, che resti anco in avvenire intatto.

(Ommissis).

+ 111 ——— 0 ——— 4.

(Senato Mare. Registro 90. c. . . . . Filza 283).

(nessun allegato).

1638 adì primo giugno in Pregadi.

Al Provveditor a Puola.

(Ommissis).

Le 14 collone deveno esser da voi fatte tradur a Marina perchè sian pronte e commode all'esser caricate conforme poi quello vi resterà più particolarmente avisato da Deputati sopra la Chiesa votiva.

(Ommissis)

+ 168 ——— 1 ——— 12.

(Senato Mare. Registro . . . . . c. 76) Filza 318.

(nessun allegato).

1638. 21 agosto in Pregadi.

Al Provveditor a Pola.

Li frutti della vostra diligenza nell'espeditione di marmi per la Chiesa votiva ci riescono grati, come intendemo con

la sodisfattione medesima l'applicatione vostra per la costruttione della cisterna; vi spedimo ducati cento cinquanta per questo bisogno etc.

(Ommissis).

+ 149 ——— 1 ——— 1

(Senato Mare. Registro ..... c. 128. Filza n.° 319).

(nessun allegato).

1633 a 16 aprile in Pregadi.

Al Prov.r Moresini a Pola.

(Ommissis).

Altre lettere de 30 pur del passato ricevessemo con quello ci scrivete intorno alle colonne che si trovano pronte per servitio della nostra chiesa votiva. La vostra consideratione è prudente che sia bene il levarle quanto prima per quello che ivi potessero patire; onde vi dicemo col Senato che mentre trovaste occasione di vasselli che le levasse, subito dobbiate ispedire alli Sen.ri Deputati sopra la fabbrica della detta chiesa; et quando non vi fosse l'occasione ne darete conto alli med.mi, perche essi vi invieranno qualche burchio, o altro vassello per caricarle, et farne di qua il transporto.

+ 90 ——— 0 ——— 5.

CHRISTOFFORO SURIANO SECR.io

(Venezia — Archivio di Stato — Senato Mar — Reg. 91 c. 51 F. 284).

1633. 12 agosto in Pregadi.

Al Prov.r a Pola.

Quanto prima vi si presenti occasione commoda, et sicura di far imbarcar quelle colone che si trovano costà alla riva del mare destinate per la fabrica della chiesa votiva della Madona della Salute, vi commettemo col Senato di essequirlo, potendo voi ricercar l'aiuto de Capi da Mar e sopracomiti se

a caso se retrovassero costà nel punto dell'imbarco et del bisogno per la facilità dell'opera col mostrar loro le presenti lettere, acciò coadiuvino l'effetto con la prontezza et impiego loro, facendole intanto ben custodire acciò non patiscano.

+ 140 ——— 2 ——— 4.

M. A. Otthobon Secretario.

(Venezia — Archivio di Stato — Senato Mar — Reg. 91 c. 181 — filza 285).

1636 — adì 7 Febraro in Pregadi.

Al Prov.r della Nuova Fortezza di Pola.

L'applicatione vostra al ricuperar alcuna cosa dalle antiche rovine di cotesta Città, sicome riesce molto propria così merita somma commendatione; questa però vi portiamo col Senato pienissima per l'operato in tale materia, et in particolare nel venire in conoscenza delle 14 collonne di marmo, ch'in esse asserite nelle vostre lettere de 29 del passato haver ritrovate. Perchè la contrarietà della stagione, rispetto al rigor suo, non permette al presente il disponer altro di dette collonne, vi commettemo col med.mo Senato di farne tenere diligente cura, acciò non ricevano detrimento dall'ingiuria del tempo, ne d'altro accidente, aspettando opportunità maggiore per cavarle di dove sono, et farle condurre in questa città sopra di che vi sarà appositamente scritta la pubblica volontà, non permettendo intanto che sia levata cosa alcuna dalle rovine nelle chiese, et teatro in particolare.

(Ommissis) + 111 — 0 — 0. — A. Rosso Secr.rio

(Venezia — Archivio di Stato — Senato Mar — Reg.o 94 — c. 296 F. 309).

(Non si è trovato alcun allegato).

1632. — settembre 23. — Il Provv.re a Pola continui ad usare cautele nei riguardi della peste scopertasi in paesi austriaci. — (c. 119 t.°).

1632. — settembre 25. — Essendo opportuno che il controllore *(scontro)* della Camera di Capodistria non s'ingerisca nell'affare dei sali, si manda per questo servizio altra persona fornita della stessa carica. — (c. 202 t.°).

1632. — settembre 29. — Si concede alla Com.tà di Montona che possa pagare in tre anni il debito di novecento duc. che ha verso la Sig.ria « con l'obligazione dell'entrata de' Dacii « della Villa di Mondelebotte e della Beccaria ». — (c. 206).

1632. — ottobre 14. — La Sig.ria ha ricevuto il foglio contenente i nomi dei debitori per sovvenzioni, dai quali il Contarini solleciterà gli esborsi. Trovandosi in Istria poco danaro dei sali per la grande raccolta e consegna che se ne fa, converrà di soddisfare prima ai più vecchi depositanti e tra questi di preferenza ai più poveri, quindi via di seguito a tutti e ciò si potrà fare perchè « seben a quest'hora lo « spazzo non s'aggiusta colle consegne e ricevute del sale è « però tale la differenza in vantaggio publico di due terzi « d'augumento dall'une all'altro ». Differisca pure l'invio commesso di duemila duc. a Pola — Una maggiore vendita di sali si avrà col cessare dei lavori campestri, col togliersi dei contrabbandi, col dare agevolezze a Cranzi. A quel Capuano che esigeva danaro per conto dell'Imperatore risponda il Contarini come gli suggerisce la prudenza. Quanto a quel monte di pietà prelevi dallo stesso i tremila duc. dovuti alla Sig.ria; se ne valga poi per la somma destinata a Pola ed intanto per facilitare ai poveri l'uso dell'impegnare si riduca l'interesse da sette e mezzo a sette per cento; dopochè si sarà provvisto alle spese inerenti al buon andamento di esso Monte, possano i Capodistriani col civanzo eventuale mantenere quattro scolari all'università di Padova. Informi da ultimo il Contarini quanti sudditi di quella Provincia vivono banditi per contrabbandi. - (c. 214 t.°).

1632. — ottobre 23. — Viste le informazioni spedite in proposito dal Provv.r Contarini gli si commette che sopraintenda alla pronta riparazione del palazzo podestarile, della cancelleria e delle prigioni di Grisignana. — (c. 229).

1632. — novembre 6. — Si loda la sollecitudine del Podestà di Capodistria nel visitare Isola, Rovigno, Muggia ed Albona senza causare spese agli abitanti delle stesse terre, e giovando ai poveri colle migliorie delle varie amministrazioni. Continui nella visita delle altre città. — (c. 229 t.°).

1632. — novembre 6. — Si confermano le disposizioni del Provv.r Contarini a vantaggio dei poveri che fanno impegnate nel monte di Pietà di Capodistria ed allo scopo di mantenere quattro giovani cittadini all'Università di Padova. — (c. 229 t.°).

1632. — novembre 12. — Il Senato crede saranno arrivati a Pola i duemila duc.; quel Provv.re sarà compensato delle lire cinquanta che prestò al cav.r Ville, il quale è giunto a Venezia. I deputati alla fabbrica della Chiesa della B. V. della Salute scriveranno ad esso Provv.re che se le colonne « quali « si stima possono esser buone » si trovano colà in opera, non conviene asportarle togliendosi con ciò decoro all'antichità e recandosi anche dispiacere a quei sudditi; avverta pure in quale condizione si trovi il teatro costrutto fuori della città. — (c. 231).

1632. — dicembre 9. — Si approvano le seguenti terminazioni del Pod.tà di Capodistria relative agli abitanti di Albona. — (c. 248 e filza).

Noi Pietro Capello per la Ser.ma Sig.ria de Veneti a Pod.tà e Cap.nio di Capodistria.

Dovendo eseguire le commissioni, et authorittà impartiteci dall'Ecc.mo Senato in Duchalli 8 settembre passato intorno l'udire gli aggravii, et interessi rapresentati già da Territoriali di Albona all'Ill.mo et Ecc.mo Sig.r Antonio Civrano Proved.r Generale di Dalmatia con gl'ordini stabiliti da S. E. che sono statti poi rimmessi al giuditio nostro, poichè portatisi in questa terra coll'occasione della Visita impostaci per la Provincia, habbiamo vedute, et intese col mezzo di scritture presentate da loro Procuratori le raggioni, et aggravii de medesimi, com'anco, quanto hano voluto gli Aggenti di questa Comunità apportare con scritture particolari, et publiche in diffesa de proprii interessi, et conferitisi a richiesta così delli Territoriali, come delli stessi aggenti alla revisione de luochi dirrupatti,

sassosi, et inculti reddotti con progresso di lungo tempo da contadini a qualche cultura, et di quelle usurpationi, che da medesimi cittadini vengono imputati haver commesse. uditi in lunghe disputte l'Ecc.mo Sig.r Dott.r Lucio del Bello Advocatto delli sudetti Territoriali da una, et l'Ecc.mo Sig.r Dott.r Raimondo Fino Advocato di questa Comunità dall'altra ambedue alleganti delle loro raggioni. Tenendo noi riguardo di terminare tutte le differenze, et littiggii vertenti tra queste parti, rimover gli gravami, preggiuditii, et occasioni di malle conseguenze, et stabilire ordini tali, che per l'avenire possino godere egualmente la quiete, et quel sollievo, che deve confermarsi alla publica volontà, con l'authorittà però dall'Ecc.mo Senato conferitaci come di sopra, dechiarimo, terminamo, et ordinamo, come segue:

Al primo Cappo statuimo, che si debba continuare l'anticho et inveteratto uso da questo Consiglio di fare l'elletione delli quatro Cittadini, et quatro Popullari, quali doverano far la Tanssa delli cinque in cinque anni, di quanto si paga all'Ill.mo Rettore di questa terra per il suo limitato sallario, et in questo officio non possino essere in un istesso tempo, Padre, Figliuoli et frattelli, ma debbino esser li figlioli esclusi dal Padre, et li frattelli dalli frattelli, non dovendo li predetti otto elletti far detta compartita, o tanssa avantaggiosa, nè pregiuditiali ad alcuno, ma riguardevole all'equivalente delle facoltà in penna de ducati 40 per cadauno, et cadauna volta, che contrafacessero, la mettà della qual penna sia dell'accusator, il qual volendo debba esser tenuto secretto, et l'altra mettà dell'Ill.mo Rapresentante, che pro tempore sarà a questo Reggimento, et altre penne ad arbitrio di S. Sig.ria Ill.mi

Al secondo dicemo, che de cetero non si possi far l'esatione della Tanssa dagli Podestadieri con altre misure, che con quelle bollate con il bollo sollito della Communittà, nè possino sotto qual si voglia pretesto riccever colmi tanto pregiuditiali alli Territoriali, et altri, che sono tenuti a pagare essa Podestaria, nè meno riscotter altro che la dovuta et giusta quantittà, et compartita tangente all'Ill.mo Sig.r Podestà, et per il solito sallario loro con penna alli trasgressori de duc. 50 la mettà al Denontiante, et l'altra mettà ad Arbitrio dell'Ill.mo

Rettore, dovendo di volta, in volta essi Podestadieri consignar ad esso Illmo Rettore, quanto riscotterano.

Al terzo stabillimo, che li Cittadini di questo Conseglio per conservatione delli loro privilleggi in prima adeptione, et statutti non mai interrotti, siano liberi, et esenti dall'obligo de Carizzi per la Carrattà che viene imposta per ordine delli Ecc.^{mi} Capitanii di Raspo, non havendo portato li Territoriali alla nostra notitia giuditii, seguiti contro di essi Cittadini per obligo tale. Non possino però li destinati ad essa esatione, sotto qual si voglia niuno eccettuato pretesto riscuoter per ogni manzo più di quello che fosse imposto dall'Ecc.^{mo} di Raspo per la Carratada o da altri pub.^{ci} Rapresentanti a quali tal caricho incumbesse. Ordinamo però che accadendo alcuna leggittima spesa per mandar a riccever essa Carrattà debbi in tal caso la Comunittà solamente, esser sottoposta a tutte esse spese, eccetuade però le giornate, che si pagassero al liggiero che venisse per adempimento del pagamento di essa Carratada, la qual spesa doverà esser pagata da quelli soli, che fossero andati deffettivi del pagamento al termine preffisso, et limitato.

Al quarto dicemo, che li Terreni li quali sino al presente non sono statti posti in coltura debbano esser da chi si sia rillassiati a beneffitio de comuni pascoli, et quanto alli lochi intressiatti con sieppi et spine, Dechiarimo che se nel termine d'un mese prossimo non mostreranno le loro investiture, overo, che non si haverano in detto tempo fatti investire da questo Consiglio con la ordinaria decima debbino levar detti sieppi, et lasciarli liberi, et in caso di qualche difficoltà ricorino avanti di noi, che le sarà administrata giustitia, Non potendo essi Territoriali de cetero avanzarsi in coltivatione di niuna quantittà o intressiamento, come haveano alcuni introdotto, se prima non precederano con supplica a questo Conseglio per l'investitura con la sollita recognitione della X.^{ma}, espressamente però dichiarimo, che li luochi, et horti contigui alle loro habbitationi ove seminassero per uso della loro famiglia, salatte, scallogne, verze et altre herbe non siano obligati a pagar decime d'alcuna sorte, come del rimanente tutto siano tenuti pagarle.

Al quinto terminiamo, che nelli boschi dove non sono Roveri per l'avenire così li Cittadini, come li Territoriali non possino tagliar legne se non per uso delle loro case, et famiglie, et se alcuno di essi ne tagliasse o facesse tagliare per vendere possino esser con denontie secrette denontiati nell'offitio della Cancellaria dell'Ill.mo Sig.r Podestà et Capit.nio di Capodistria, che pro tempore si ritroverà a quella charicha, al qual sollo debba aspettar, et incombere tal giudicatura, dovendo però esser risservato il Boscho nelle Costiere dell'Arssa nel qual possino esser tagliate le legne per sola fabricatione de case o cortivi.

Al sesto statuimo, che non possi esser impiegato il dannaro del fonticho sotto palliatti prettesti di Compere de formenti (come era solito di farsi) molti mesi prima del raccolto, le quali il più delle volte riescono fitticie a solo commodo, et servitio delli fontichari, ma che siano solamente datte esse Compere per mese uno avanti al raccolto con espressa dichiaratione delli nomi a cui si darano, annottati non in squarzafoglio (come ad arte si usava fare) ma in un libro cartato, con il giorno, et mese, et con idonee piezarie, che altrimenti facendo sia sottoposto il fonticharo, et non il fonticho alla perdita di quanto non potesse riscuottere, non potendo dar esse Cappare de formenti ad altro prezzo, che a quello farà il Cons.o il giorno della Madona d'Agosto sotto pena de duc.ti 25 per cadauna volta che contrafacesse applicati ut supra, et per le cappare sopradette non possi dar più per Cappo di famiglia de duc.ti 12 et con le dovute piezarie, potendo spender esso fonticharo del dannaro del fonticho duc.ti cento per compreda d'oglio a commodo d'habbitanti, le cappare del qual oglio però non possino da lui esser distribuite, se non del mese di ottobre con li modi et conditioni sopradette, Non potendo esser per qualsivoglia ordine dell'Ill.mo Rettore, Giudice, o per parte del Conseglio levata nè puoca nè molta quantità di formento da esso fonticho, se non per esser dispensato solamente con notta distinta alle Pancogole di questa terra, dovendo di volta in volta esse Pancogolle prima che ricevino altro frumento portar il tratto di quello che haveranno precedentemente riccevuto, nè per qual si voglia pretesto, over

ordine sopra narrato possi il fonticharo predetto riccever niuna sorte di biada o mistura in fonticho, essendo per il passato ciò riuscito a considerabile detrimento di quello, et per levar quegl'abusi, et pregiuditii tanto dannosi a questa Università, quali con il sollo beneffitio d'alcuni della Terra erano statti introddotti, prohibendo espressamente il potersi levar denaro di esso fonticho per niuna immaginabile occasione et particolarmente per comprede, et investiture de salli, come era statto incominciato, atteso che essi salli vengono datti dalla Caneva di Capodistria con tempo talle, che il più delle volte hanno venduto non solamente quello, ma anco dell'altro prima che facino alcun'esborso, di modo che esso danaro viene a solo commodo del fonticharo, et non come in apparenza viene asserito a publico servitio.

Al settimo dicemo, che li Castradi, che si vendono per rodollo debbino giusta l'anticha consuetudine esser ammazzati con la presentia di persona destinata dall'Ill.mo Rettore per mano degl'ordinarii bechari, et da quelli anco dispensatti, potendo ben li Patroni delli detti animalli esser presenti, et riscuotere il dannaro della Carne, che si vendesse da chi si sia, alli quali patroni però siano risservate lire quatro di carne per cadauno animalle, overo li menuzzami tutti.

All'ottavo imponemo, che ritrovandosi per alcun tempo, che alcuno si havesse appropriato dannaro o matteria di quella comprata per la fabricha di questo Campanille devino esser denontiatti alla Cancelleria Prettoria di Capodistria, et il denontiante sia volendo tenuto secretto.

Al nono ordinamo, che il Provv.re del Poppollo creato dal Consiglio non possi riscuotere dalli Datieri o altri affitualli di Comunità niuno eccetuato per le paghe, che di tempo in tempo si doveranno far per l'importar di essi Datii o affittanze altro che dinaro effettivo, et non bollette, come sin'hora si ha costumato, riuscendo a gravissimo pregiuditio delle pubbliche rendite, et a solo beneffitio d'alcuni, dovendo poi del riscosso da lui sodisfar a quelli leggittimi credittori, et sallariati che apparirano dalle Bollette sottoscritte da tutti due li spettabili giudici, le quali doverano esser avanti che siano pagate da esso Proccuratore registrate in un libro a parte dal

Cancelliere dell'Illmo Sig.^{r} Pod.^{tà} che si ritroverà alla charicha, acciò non possi per alcun tempo esser commessa fraude con bollette duplicate o in altro modo. Inoltre incharichamo al Procuratore delle Chiese l'esatione dell'entrate delle chiese di S. Zorzi, S. Zuane, et S. Pietro, dovendo però di esse entrate tenir un libro cartatto, nel qual doverà ponere l'introito, et esito, che doverà farsi da lui per il mantenimento, addornamento, et illuminatione della Chiesa Maggiore, altari, et bisogno della Sachrestia, essendo tenuto ogn'anno far li conti della detta administratione alla presenza dell'Illmo Sig.^{r} Pod.^{tà} spettabili Giudici, et altri che per consuetto assistono, et sogliono intervenire alli detti conti, et saldi in penna ad essi Procuratori respetivamente contrafacendo ad alcuna delle cose sopranarrate de Duc.^{ti} 50 applicati la mettà all'Illmo Sig.^{r} Pod.^{tà} et l'altra mettà alla fabricha del Campanille del Domo di questa Terra.

Al decimo, dechiarimo, che da questo Conseglio debbi esser in conformità del Consuetto elletto un idoneo et sufficiente maestro fabro per ser.^{io} dell'obligo, che gli sarà datto nella condotta, ma giustifficandosi con prove idonee, et sufficienti inhabile al servitio, debbi per interesse universale esser dal Conseglio medesimo cassato, et elletone un altro in locho suo il qual sia atto, et debbi prestar il servitio dovuto, non potendo riccever per suo pagamento o mercede altro che il limitatogli nella tariffa, et provando gli Territoriali, che li habbi tolto di più possi esser cassato con altre penne, che parerà per conscienza all'Illmo Sig.^{r} Pod.^{tà} di questa terra.

All'undecimo, per li pregiudicii inesplicabili con danno di molti particolari che apportano li coadiutori in questa Cancelleria nattivi di questa Terra, terminamo che per l'avenire (in riguardo degl'ordini dell'Eccelso Cons.^{o} di X novamente a noi imposti) non possino servir ne come Vice Cancellieri, nè come Coadiutori, così in Civille, come in Criminalle, quelli li quali sono nattivi di questa terra, non potendo sotto qual si voglia causa o pretesto esser trasportati dalla Cancelleria a qual si voglia luoco vollumi, processi, o publiche scritture, essendo che alcune doppo portate, non sono (ad arte) più ritornate nè ritrovate, a grave danno de pupilli, vedove et

altri, in penna alli Cancellieri, o altri che attendessero in essa Cancelleria, et che contrafacessero alli sopradetti orditi de duc.ti 50 de suoi beni, la metà al Denontiante o indolente, il qual però doverà denontiare tal trasgressione alla Canc.ria prettorea di Capodistria, che volendo sarà tenuto secreto, et l'altra mettà alla fabricha di questo Campanille, et privi di poter esercitar essendo Cancellieri la charicha per dieci anni continui, non solamente di questa terra, ma di tutte le altre città Terre et luochi della Ser.ma Sig.ria nostra, così marittimi, come terrestri, et non essendo Canc.re sia castigato, come parerà convenirsi all'Ill.mo Sig.r Podestà et Capit.nio di Capodistria, che a quel tempo si troverà al detto Reggimento.

Adì ultimo ottobre 1632. Fu publicata nel Pallazzo dell'Ill.mo Sig.r Pod.tà di Albona, moltitudine et quantità di persone astanti, leggendo io Ascanio Strassoldo Canc.ro Prettorio di Capodistria.

1632. — dicembre 11. — Si commette al Savio alla Scrittura, come di sua competenza, il processo contro i Cap.ni Cornelio Arneri e Andrea Vitturi mandati a Venezia dal Provv.r Contarini. — (c. 250).

1632. — dicembre 16. — Perchè si possano licenziare le cernide che stanno al forte di Pola, si manda colà una compagnia di quaranta fanti italiani oltre quella che già vi si trova. — (c. 251).

1632. — dicembre 30. — Il Provv.re in Istria tenga in pronto duc. settemilatrecentosedici, lire tre, soldi otto per consegnarli al Provv.r Canal che va a Cattaro. — (c. 255 t.°).

1632. — gennaio 1. m. v. — Si commette al Provv.r Contarini di mandare persona perita all'esame del bosco di Vidorne nel territorio di S. Lorenzo affine di sapere quali vantaggi ne ricaverebbe la casa dell'Arsenale. — (c. 257).

1632. — gennaio 1. m. v. — Si commette al Cap.° di Raspo la visita di Pirano essendosi deciso che spetta ad esso il farla e non al Pod.tà di Capodistria. — (c. 258).

1632. — gennaio 5 m. v. — Il Provv.r Contarini tenga in pronto i ducati settemilatrecentosedici, lire tre, soldi otto destinati al Provv.r Canal, ed altri tremila ne mandi alla Camera di Zara. — (c. 268 t.°).

1632. — gennaio 5 m. v. — Il Contarini informi sui bisogni di riparazioni che ha il palazzo podestarile di Muggia. — (c. 259 t.°).

1632. — gennaio 5 m. v. — Il Provv.re Morosini a Pola informi sullo stato dei lavori di quella fortificazione e sul personale che vi è impiegato. — (c. 260).

1632. — gennaio 5 m. v. — Il Cap.no di Raspo provveda subito con duc. centocinquanta alla riparazione di due ruote dei molini sottoposti a quel castello, cosicchè aggiungendosi il loro lavoro a quello delle due ruote attualmente in assetto sia raddoppiato l'utile pubblico, altri duc. ottanta possa spenderli nella pulitura ed accomodamento di quelle armi. Quanto al ristauro delle due « Valche o folli » che costerebbe più di duc. quattrocentocinquanta si vuol prima conoscere qual utile se ne ricavi al presente e quale se ne ricaverebbe dopo il lavoro. — (c. 261).

1632. — gennaio 5 m. v. — Piacque al senato la diligenza del Provv.r Morosini in trovare colonne per il nuovo tempio della B. V. della Salute e nel farle condurre alla marina. Informi la Sig.ria sull'altezza e circonferenza loro, mandando pure un poco del marmo di cui son fatte, senza però danneggiarle, e si invieranno colà le barche atte al trasporto. Si è inteso con piacere che non fu tocco quel teatro essendo bene che resti sempre intatto. Si vuol sapere se fu essiccato quel lago che corrompeva l'aria. — (c. 262).

1632. — gennaio 14 m. v. — Il Pod.tà di Parenzo mandi a Venezia le merci ricuperate dal naufragio del « caramusale » S. Salvatore e S. Pantaleone, essendo disposti i compartecipi del carico di pagare le competenze di esso Pod,tà e riuscendo altrimenti a loro danno che si vendessero in quei paesi dette merci. — (c. 265).

1632. — gennaio 18 m. v. — Permesso al Provv.r Contarini di poter rimpratriare per giorni quindici. — (c. 269).

1632. — gennaio 26 m. v. — Il Pod.tà di Capodistria faccia noto quanto costerebbero le riparazioni della casa ove abita il Consiglier Barbaro. — (c. 272).

1632. — febbraio 5 m. v. — Avendo Giacomo Contarini mentre fu Cap.no a Raspo dovuto spendere per quelle milizie

ed altri usi duc. dodicimilasessantadue, soldi nove, con valersi, dietro permesso, del danaro spettante a vari Mag.ti; si commette al Depositario di Zecca che dia al Contarini detta somma che egli pagherà ai Mag.ti a cui spetta. — (c. 279 t.o).

1632. — febbraio 23 m. v. — Il Provv.r Contarini mandi duc. duemila dei sali al Cap.no in Golfo. — (c. 294).

1632. — febbraio 23 m. v. — Riuscirebbe superflua la carica di soprintendente nella prov. dell'Istria ora che vi sta il Governatore Cresci; perciò il colonnello Saracheni che vi era stato eletto rimarrà libero per altro impiego, e di ciò si avverta il Contarini. — (c. 295 t.o).

1632. — febbraio 25 m. v. — Il Provv.r Contarini si valga del danaro di quel monte per pagare i Cap.ni di schiavi ed altri stipendiati delle ordinanze Istriane. — (c. 299).

1632. — febbraio 25 m. v. — Rimanendo ancora inespedito il processo incoato dall'Avogadore Giovanni Morosini per i disordini successi nell'amministrazione dei sali di Capodistria, e trovandosi nelle carceri di Venezia alcuni detenuti per tale causa, conviene darvi termine; perciò si stabilisce l'invio a Capodistria di un nuovo Avogadore che sarà scelto tra quelli usciti di carica da dieci anni in qua; esso formerà tutto intero il processo ed al suo ritorno riferirà in senato. Il giudizio spetterà agl'Ing.ri sopra il Mag.to del Sal, assieme all'Avogadore eletto. — (c. 302).

(Continua).

EPIGRAFI ROMANE

Invitato dalla Direzione della Società archeologica istriana ad occuparmi di alcune iscrizioni dell'età romana inedite e di altre non ancora publicate nelle pagine di questo periodico, accettai di lieto animo l'onorevole incarico, felice di poter offrire con questo mio modesto contributo un primo pegno di venerazione al genio della nostra penisola.

POLA.

Fra le rovine di questa città emerge per eleganza e bella conservazione un tempietto, che dava colla facciata sul foro, il tempio dedicato a Roma ed Augusto: ora nascosto da moderni edifici, allo sbocco di due viuzze anguste ed oscure, contiene pochi ma preziosi avanzi del passato. Il sig. dott. W. Reichel scrisse un catalogo illustrato degli oggetti antichi ivi custoditi, del quale è publicata finora buona parte nel fasc. XV a pag. 151-169 e fasc. XVI p. 1-13 del periodico «*Archaeologisch-epigraphische Mittheilungen aus Oesterreich-Ungarn*», e comprende resti di plastica ed architettura; ma le iscrizioni non essendovi annesse, quelle ultimamente ritrovate uscirono in maggior parte negli stessi fascicoli di quel periodico, e precisamente alcune per opera di due colleghi del seminario archeologico-epigrafico dell'Università di Vienna,

dott. R. Münsterberg e dott. K. Patsch, ed altre comunicate dall' i. r. Conservatore Nicolò Rizzi [1]). Pure restando alcune aggiunte da farsi, farò qui seguire quelle che mi sembrano più importanti e che ebbi campo di notare anni or sono, durante un breve soggiorno in quella città.

Preponderano le epigrafi sepolcrali, che sono le seguenti.

1. Su tronco di piramide rettangolare alto 0,96, largo 0,28, dello spessore di 0,32 m., a lettere irregolari; d'ignota provenienza.

ANTIS · I A
TYCE · V · FE
SIBE · ET · T · VA
LERIO AMEN
5 TO · ET · MEMORI

Publicata *Arch.-ep. Mitth.* XV p. 62 n. 3. Da supplirsi: *Antis[t]ia Tyce* (= *Tyche*) *v(iva) fe(cit) sibe* (= *sibi*) *et T(ito) Va|lerio Amento et Memori* .. [2]). Nell'ultima riga il Patsch suppone *fi(liis?)* e nota che il cognome *Amentus*, sconosciuto

[1]) Nel 1868 erano già stati publicati per opera del Mommsen tutti i titoli romani allora noti di Pola, Trieste e di tutte le città dell'Istria, la quale col Veneziano ed il Trentino formò da Augusto in poi la decima regione d'Italia, nella prima parte del V volume del *Corpus inscriptionum latinarum,* edito dall'Accademia delle scienze di Berlino; nel 1888 ne uscì un volume supplementare del prof. Ettore Pais per cura della R. Accademia dei Lincei, contenente nelle prime pagine buon numero di nuove epigrafi istriane. Le iscrizioni scoperte di poi furono di volta in volta publicate e corredate di note dall'avv. Gregorutti nei varî numeri di questo periodico, parte anche dal sig. De Franceschi nell' *Istria.*

[2]) Adotteremo anche noi questi segni convenzionali nell' epigrafia: parentesi rotonda ( ) indica supplemento d'abbreviazione, parentesi quadra [ ] supplemento di lettera o parola mancante per cattiva conservazione o per trascuranza del lapicida, linea verticale | divisione per riga nel testo lapidario, una serie di puntini..... numero delle lettere scomparse.

finora, non sia che ortograficamente diverso dal nome greco Ἄμεμπτος (= incensurabile), che occorre in alcune iscrizioni.

2. Lastra ricurva di calcare, incorniciata, che serviva certamente di rivestimento a qualche parete di stanza rotonda o nicchia. Sulla superficie concava leggonsi le due righe:

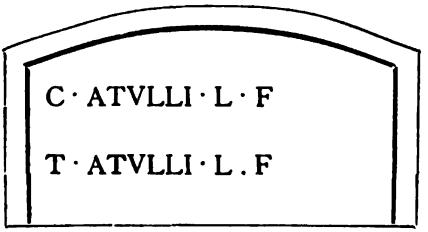

Credo sia del tutto inedita, sebbene si trovi nella cella del tempio e non nel pronao, dove sono raccolte le lapidi di recente ritrovamento. È iscrizione sepolcrale di due fratelli: *C(ai) Atulli L(uci) f(ilii)* e *T(iti) Atulli L(uci) f(ilii)*. Dinanzi al genitivo è da sottintendersi un sostantivo come *monumentum*, *sepulcrum* o simile.

3. Frammento di lastra calcare d'ignota provenienza, sormontata da doppio ornamento a fogliami, con iscrizione incisa a belle lettere:

Da leggersi *Q(uinto) Kanuleio Q(uinti) f(ilio) Pup(inia) Pris[co] anno[rum . . . tot]*... Publicata *Arch.-ep. Mitth.* XV p. 62 n. 4.

Non tanto l'indicazione della tribù, cui apparteneva il defunto, quanto le lettere eleganti non lasciano alcun dubbio che l'iscrizione appartenga al primo secolo di Cristo.

La lettera K invece di C, che nella lingua latina non si mantenne nell'età posteriore di regola che nell'ortografia della parola greca *Kalendae*, si trova di rado usata in alcune iscrizioni grecizzanti [1]), così oltre che in nomi barbari come *Kafatus*

[1]) cfr. Hübner: *exempla scripturae epigraphicae latinae* p. LX. La troviamo inoltre, non però conseguentemente, in *Kaput* e *Kapitalis*, ed in poche altre parole.

(Corpus inscr. lat. V n. 6118), *Karbanes*, e greci come *Kallisthenes, Kalimerus* ecc., anche in nomi prettamente romani; p. e. nell'iscrizione di Verona *(CIL* V 3555) leggiamo i nomi *Kattius, Mukianus, Markellinus,* ch'è la più bella prova che il C latino seguito da vocale veniva pronunciato come il nostro *ch* (tenue gutturale). Un altro esempio abbiamo in un bel titolo sepolcrale di Bescanuova sull'isola di Veglia appartenente alla famiglia *Kapia.*

La patria del nostro Canuleio pare fosse Trieste, che oltre a Trento è l'unica città nella decima regione d'Italia, i cui cittadini fossero iscritti nella tribù Pupinia [1]).

4. Cippo incorniciato sul lato portante l'iscrizione, a. o.89, l. o.48, gr. o.38. Trovato dal signor Antonio Vernier nel suo terreno sotto la via del Castello, in prossimità del *clivo Minerva;* fu donato al Comune di Pola.

M · CRASSI
CIO · M · FIL
VERECVND
OPPIALΛ//IΛ
5 V

Crassicius [2]), derivato da *Crassus,* è il nome gentilizio del defunto. A lin. 4 credo si debba leggere *Oppia Laeta*, il nome della consorte. V nell'ultima riga è da supplirsi in *v(iva)*, vale a dire fece erigere la tomba vita durante.

L'iscrizione è stata già pubblicata dal sig. Rizzi *A.E.M.* XV p. 125 n. 1.

5. Stele sepolcrale di pietra calcarea, arrotondata nella parte superiore, trovata al *campo Marzio* [3]).

---

[1]) cfr. Kubitschek: *imperium Romanum tributim discriptum* p. 114 e seguenti.

[2]) cfr. *CIL* V 8968,8 e 2183.

[3]) De Franceschi *Istria* 1883, 1 sett., e *Pais* n. 15,

LABERIA · O · I
PERSSIS · SIBI · ET
SVIS · IN · F · XIIII
NAGR// // · XVI

Laberia O · L (= *Gaiae liberta* e generalmente liberta di donna) / *Perssis* (= *Persis) sibi et* / *suis*. Segue l'indicazione dell'area del terreno riservato a questa sepoltura: *in f(ronte)* (vale a dire 'in larghezza') XIIII, [*i*]*n agr*[*o*] (cioè 'in profondità') XVI (da sottintendersi 'piedi romani').

6. Iscrizione trovata a Pola sul *clivo Cornelio* presso l'arco dei Sergi ed ora in possesso di certo Cerlenizza, tenente esercizio di liquoreria in pescheria *(comizio)* presso il tempio di Augusto. La pietra ha o.56 di larghezza e o.41 d'altezza [1]).

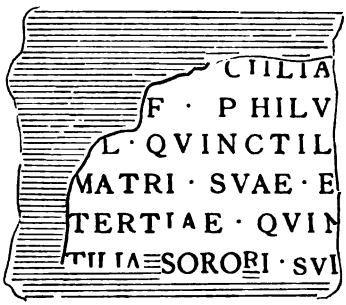

5

Da leggersi come segue: [*Quin*]*ctilia* / [seguiva un breve cognome, p. e. *Rufa*] *f(ecit) Philu*[*me* / *nae*] *Quinctil*[*iae*] [*m*]*atri suae* [*e*]*t* / *Tertiae Quin*[*c*/*tiliae*] *sorori su*[*ae*].

Cfr. R. Weisshäupl *A.E.M.* XV p. 134.

Questa iscrizione è massimamente interessante dal lato onomatologico. Anzitutto conviene notare che le due figlie mentovate hanno il nome gentilizio della madre loro *Quinctilia* e non potendo i figliuoli di genitori liberi per legge portare altro nome gentilizio che quello del *pater familias,* come avviene pure oggigiorno, devesi ammettere che *Quinctilius* fosse anche

---

[1]) La Direzione deve queste e le precedenti notizie alla gentilezza del socio Mons. Preposito di Pola, Giovanni Cleva.

il nome gentilizio del padre, ch' è come dire, la moglie del medesimo fosse nello stesso tempo una sua liberta.

Ad avvalorare questa congettura s'aggiunge l'insolita forma del nome della madre: essa viene cioè chiamata *Philumene Quinctilia,* dunque in ordine inverso, prima il cognome e poi il gentilizio.

Ora sappiamo (nè sono rari gli esempî) di liberti che adoperano il loro nome servile (nel nostro caso *Philumene*, nome greco) come prenome, premettendolo al gentilizio assunto coll'emancipazione (che sarebbe qui *Quinctilia,* nome preso dal di lei patrono *Quinctilius*). Avviene anche che persino nei nomi ingenui s'incontri il cognome al posto del prenome, ma questi esempî, osserva Dessau nell'indice al XIV vol. del *Corpus inscr. lat.,* appartengono a età molto tarda. In ogni caso è caratteristico per lo sviluppo del cognome, che da ultimo ebbe da solo valore proprio di nome, ed è probabile che per le donne, le quali sempre mancarono di prenome, sia invalso molto prima questo uso del cognome, il quale era la parte più significativa del nome, come quello che valeva a distinguere il singolo individuo dal complesso della famiglia designato per mezzo del gentilizio.

Quinctilius poi è una seconda forma di *Quintilius*, come il gentilizio semplice *Qunctius* di *Quintius,* che a sua volta non è che il nome numerale *Quintus* gentilizzato. Un *Quinctilius M. l. Donatus magister vici* l'abbiamo a *Julium Carnicum* (Zuglio) *CIL* V 1830, parimenti un *Quinctilius* quattuorviro ad Aquileia *(CIL* V 930).

7. Lastra di calcare collo specchio marginato a tre listelli trovata nell'87, scavandosi un canale romano nella via del teatro al *clivo S. Francesco;* è alta 1,6, l. 0,7, grossa 0,26

SELICIA · Ⓒ
POSTVMA ·
NOMINE · SVo
ET|C · OCTAVI ·
5 ATTI · CLIV Ⓜ
STRAVIT

Da leggersi *Selicia C(ai) f(ilia) / Postuma nomine suo / et C(ai) Octavi / Atti clivom* (= *clivum*) / *stravit*. S'è trovata *in situ*, come parerebbe, ha tanto maggior valore topografico, giacchè non è impossibile, come osserva il dott. Patsch ripubblicando corretta questa iscrizione, (edita dal Gregorutti nel IV vol. (1888) p. 450 di questo periodico) nelle Arch. ep. Mitth. XV p. 60 n. 1, che il clivo fatto lastricare da Selicia Postuma sia identico col clivo S. Francesco, ove fu rinvenuta la nostra lapide.

A giudicare dalle belle lettere e dalla buona interpunzione triangolare, questa iscrizione è una delle più antiche di Pola, ed appartiene certamente all'epoca augustea.

Si scrive *clivom* invece di *clivum*, come *antiquos* per *antiquus* e simili, onde evitare la collisione delle due V. L'indicazione grafica della I lunga, come ci si presenta qui, risale al principio del primo secolo d. C. e d'allora in poi suole rimpiazzare il dittongo *ei* = *i* delle iscrizioni più antiche. Cfr. l'iscrizione arcaica di Veglia più sotto riferita, dove occorre la forma *eisdem* per il nom. plur. *iidem*.

8. Frammento di lastra calcarea, trovata al *campo Marzio*.

L'iscrizione cominciava col nome del dedicante in nominativo e continuava [*fecit sibi* (della quale parola restano alcuni avanzi a lin. 1) *et*...] *C(aio) Travio* Ɔ (= *Caiae* o in generale 'di una donna') [*l(iberto)*], seguiva il suo cognome, poi *fratri et* un prenome, poi [*Travio*] Ɔ . *l.* (come sopra) *Genti*[*li et*... *Feli*]/*clae*.

Publicata dal De Franceschi, *Istria* 1883, 1.° sett., e dal Pais n. 17.

9. Lapide frammentata a destra.

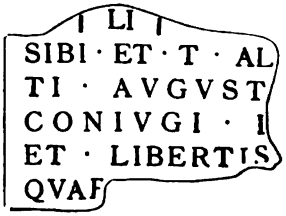

Nome di donna [*fecit*] *sibi et T(ito) A*[*elio? Ero*] *ti August*[*i liberto* / *,coniugi* (= al marito) *i*[*ncomparabili?*] *et liberti*[*s libertabus*] *quae* (= *que*) [*suis?*].

Il defunto sarebbe liberto dell'imperatore Antoninus Pius, di cui porta il prenome e il gentilizio.

La pubblicarono De Franceschi, *Istria* 1882, 16 agosto, e Pais sub n. 11.

10. Frammento di lapide sepolcrale.

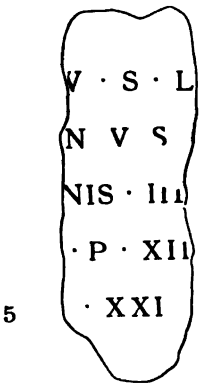

Nelle due prime righe gli avanzi del nome: ..... *i*]*us L(uci)* [*f(ilius)* / .... *a*]*nus*.

A lin. 3 è da supplirsi [*vixit an*]*nis III*...; le linee 4–5 contenevano le dimensioni del terreno di sepoltura: [*in agro*] *p(edes) XII*..., [*in fronte p(edes)*] *XXI*.

Cfr. De Franceschi, *Istria*, 1.° sett. 1882, e Pais n. 22.

11. Angolo inferiore destro di lastra incorniciata, a. 0,23, l. 0,27, trovata dal sig. Antonio Vernier nel suo podere sotto

via di castello in prossimità del *clivo Minerva,* e donata al Comune di Pola.

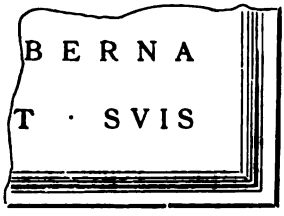

È fine di titolo sepolcrale servile: *contu]berna[li et] suis.* Cfr. la publicazione del Rizzi *A.E.M.*XV p. 125 n. 3.

12. Frammento.

5

Sembra che le ultime due linee contengano il nome dei genitori [*A*]*mphion* e *Hitara*, e nelle righe precedenti i tre F isolati si riferiscano ad altrettanti nomi a sinistra e si debbano interpretare per *f(ilio)* o *f(iliae)* Sarebbe dunque una lapide posta dai genitori a tre o più figli. Publicata da Pais a n. 12.

13. Altro frammento sepolcrale, trovato al *Pratogrande* Presso Pola.

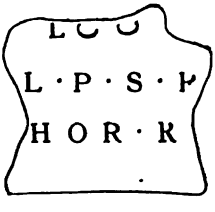

Loc(us monumenti ovvero *sepulturae)* segue il prenome, gentilizio e cognome del defunto segnato colle iniziali *L(uci) P. S.* È incerto se l'ultima lettera della terza riga sia una R o un'A. Pais n. 20.

14. Piccolo frammento a lettere pessime, trov. al *Campo Marzio*.

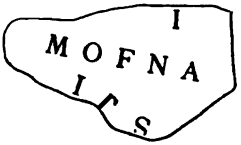

De Franceschi, *Istria* 1883, 1.° sett.; Pais n. 23.

15. Frammento di titolo sepolcrale (?), a. 0,25, l. 022, gr. 0,21.

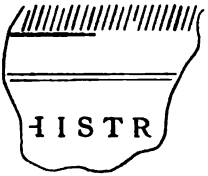

Histr[*o*], dativo del cognome *Hister (?)*. Cfr. *A . E . M*. XV p. 64 n. 7.

16. Frammento di marmo a. 0,145, l. 0,16, a belle lettere alte 0,07.

17. Altro piccolo frammento, di pietra calcare, a. 0,28, l. 0,33, a belle lettere di 0,12.

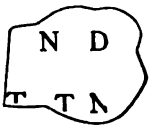

18. Lastra di calcare marginata ad un solo listello a. 0,23, infissa nell'entrata della casa N. 11 in via Barbacani.

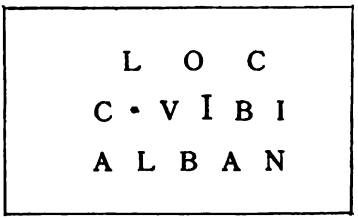

Leggi: *loc(us) sepulturae / G(ai) Vibii Alban(i)*.

Ci fu comunicata dal sig. dott. B. Schiavuzzi ed è publicata dal dott. K. Weisshäupl nelle *A . E . M .* XVI p. 18 n. 3.

19. Lapide trovata in via Castropola, publ. nel Fasc. I, a. 1895, p. 21 delle *Mitth. d. Central-Comm.*

I · GRAE
VIVS · · L
NARIVS

Se la lapide, come crederei, è frammentata ai due lati, sono tre le persone mentovate, i cui nomi a mo' d'esempio sarebbero, uno per ogni riga, così: *T. Flavius T. l.*] *Grae*[*cus*... / *L. Octa*]*vius* [*L.*] *l.* [*Diogenes*... / *C. Pi*]*narius* [*C. l. Eros*....

A questi titoli faremo seguire ancora due iscrizioni cristiane.

20. Lastra di pietra calcare a. 0,42, l. 0,25, gr. 0,15, d'ignota provenienza. Secondo la mia copia dall'originale, riveduta su calco cartaceo mandato da Mons. Preposito Cleva alla Direzione con lettera di data Pola 10 febbr. 1892.

Dedic(atio) huius basilic[*a*]*e* VI ✝ [*Kal(endis)* o *Non(is)* o *Id(ibus)* del dato mese e del dato anno.

Mons. Cleva notò nello spessore del lato sinistro una scanalatura della profondità di 0,075, e in quello del lato superiore un buco rotondo del diametro di 0,015 e della profondità di 0,055, non incavato verticalmente, ma alquanto inclinato da sinistra a destra. È chiaro che l'iscrizione era destinata a figurare sulla facciata della basilica stessa, in prossimità della porta principale, ed è perciò che, dovendo servire di rivesti-

mento di muro, è lavorata a gargame e il buco rotondo, in cui passava dall'alto un arpione di metallo, è praticato obliquamente onde agevolare l'adattamento della pietra da introdursi.

21. Frammento di lastra incorniciata di calcare a. 0,2, l. 0,29, gr. 0,06, a caratteri irregolari e brutti.

C'è da ricavarne ben poco: nella prima linea si potrebbe leggere [*domino*, nella seconda *sepul*]*crum* .... nell'ultima è certo *in pace*, e poi parerebbe *requiescit* o *recessit* stranamente abbreviato.

È iscrizione cristiana probabilmente del IV secolo.

Nel tempio di Roma ed Augusto trovansi inoltre poche epigrafi medievali, delle quali non presi nota.

PARENZO.

Nel museo provinciale si conservano, fra altro, anche alcune epigrafi dell'Agro parentino, che sono però già note e publicate. Mi limiterò pertanto a ripetere qui anzitutto la publicazione di cinque altre iscrizioni, servendomi delle copie edite da Münsterberg e Patsch nel suddetto fasc. XV delle *A.E.M.*

1. Cippo di difficile lettura, a. 0,95, l. 0,46, spessore 0,016; trovato un quarto d'ora da Fratta nel podere Rossa.

CELADVS ET
PRIMA · PRIMO
CONS · ET · SV//
FECIT

Celadus et Prima Primo cons(ervo) et su[*is*] *fecit.*

2. Frammento di pietra calcare.

.... *Fel[icitati] quae [vixit] ann(os) XXIII, cum q(ua) vi[xit] ann(os) IIII [et...] Felici[tati?]*.

Potrebbe essere l'iscrizione sepolcrale posta da uno alla consorte ed alla figlia.

3. Frammento a. 0,21. l. 0,28, gr. 0,15.

Sembra titolo sepolcrale cristiano.

4. Due frammenti di lastra incorniciata a tre listelli a. 0,1, l. 0,15, gr. 0,05; trov. in Abrega, prima in possesso del sig. De Franceschi.

5. Fu recentemente acquistata dal museo una lapide in forma di edicola fiancheggiata da due pilastrini corinzii ed avente al disopra del timpano triangolare un cornicione merlato a triglifi; fu trovata nel podere Rossa, ¼ d'ora a meriggio da Fratta. A. 1,89, l. 0,85, sp. 0,195.

ATTICO
FABR · FER
SISENNIAN
VENUSTA
NS *in nesso* 5 CONS · FECIT

Leggi: *Attico fabr(o) fer(rario) Sisennian(o) Venusta cons(erva) fecit.*

Conserva significa compagna di servaggio, e in questo caso vale quanto *contubernalis*, che è termine legale nel matrimonio servile *(contubernium)*. Accetteremo senz'altro l'opinione dei due primi editori di quest'epigrafe (A.E.M. XV p. 57 n. 1), che riassumeremo così: essendo *Sisennianus* un secondo cognome derivato dal nome del padrone antecedente, e conoscendosi nelle iscrizioni di Parenzo e dintorni parecchi liberti del noto *T. Statilius Taurus*, che porta regolarmente il nome *Sisenna* al posto del prenome, e fu console nell'a. 16 d. C., è fuori di dubbio, che anche il nostro schiavo abbia prima appartenuto a questo signore.

Faremo dippiù notare l'origine etrusca del nome *Sisenna*.

Chiudono la serie delle iscrizioni parentine tre nuove epigrafii non ancora publicate e che pervennero al museo provinciale or non è molto.

6. Due frammenti di lastra di pietra locale rossiccia a semplice cornice dello spessore di 0,145, larghezza massima dello specchio 0,53, altezza 0,41. Lettere belle ed eleganti della fine del primo secolo dell'êra nostra, alte 0,105. Trovata a Corridico nei lavori di restauro del campanile, dove erano immurati come materiale da fabbrica, furono donati dal parroco di Corridico, sig. Giovanni Mizzan, al museo di Parenzo.

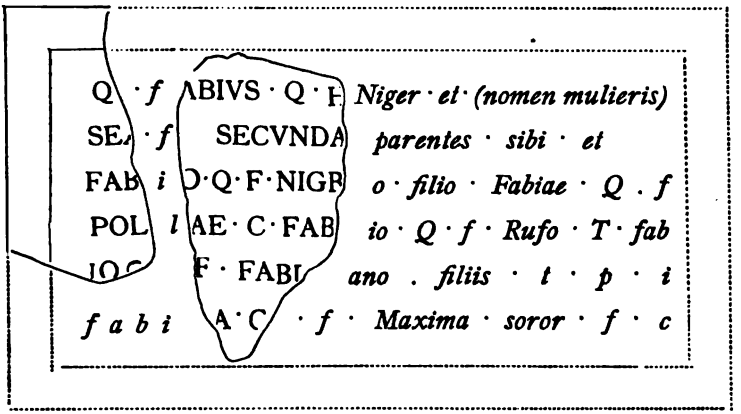

È pietra sepolcrale collettiva di una famiglia Fabia: vi sono mentovati i genitori *Q(uintus)* [*Fa*]*bius Q(uinti) f(ilius)* ... (il cognome non è conservato), e .... (manca un gentilizio in genere femminile) *Se*[*x(ti) f(ilia)*] *Secunda;* cui seguono i nomi dei figlioli: tre maschi, cioè ... *Fa*[*bio*] *Q. f. Nig*[*ro*], *C(aio) Fa*[*bio*] .... e ... [*Fa*[*b*]*io* [*Q.*] *f. Fab*[*iano*], una femmina [*Fabiae Q. f.*] *Pol*[*l*]*ae* ed una figlia ancora, che superstite, a quanto pare, pose il monumento alla famiglia.

In base ad alcuni supplementi certi, inseriti nel mio apografo, i due frammenti, che possediamo, non formano molto più di un terzo di tutta l'iscrizione; onde proporrei di completare tutto il testo, a titolo d'esempio, così: *Q(uintus)* [*Fa*]*bius Q(uinti) f(ilius)* [*Niger et .... ia*] / *Se*[*x(ti) f(ilia)*] *Secunda,* [*parentes, sibi et Q(uinto)*] *Fa*[*bio*] *Q. f. Nig*[*ro, filio* o *iuniori* (per distinguerlo dal padre) *Fabiae Q. f.*] / *Pol*[*l*]*ae, C. Fa*[*bio Q. f. Rufo, T. Fab*]*io* [*Q.*] *f. Fab*[*iano filiis t(estamento) p(oni) i(usserunt).* / *Fabi*]*a Q.* [*f(ilia) Maxima soror f(aciundum) c(uravit)*].

Le famiglie Fabie non sono rare nelle nostre regioni.

Ricorderò soltanto il benemerito Tergestino Lucio Fabio Severo, la cui iscrizione onoraria su base di statua equestre si conserva tuttora nel museo di Trieste (C. I. L. V 532).

7. Lapide rinvenuta nell'a. '92 in *S. Giovanni di Prato,* poco distante da Parenzo; a. 0,545, l. 0,64. Secondo copia della Direzione.

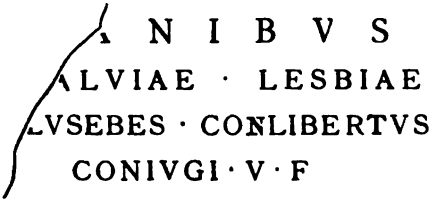

Da supplirsi e leggersi come segue:

[*Ma*]*nibus* [*Sa*]*lviae Lesbiae* [*E*]*usebes conlibertus coniugi v(ivus) f(ecit)*.

Non essendo menzionato il gentilizio di *Eusebes* e dicendosi egli d'altronde di lei colliberto, è da ammettersi che, come la consorte Lesbia, fosse emancipato dalla stessa famiglia Salvia.

8. Lapide rinvenuta immurata nell'abside ora demolita dell'antica basilichetta fuori delle mura della città, al fianco destro dell'attuale chiesa della Madonna degli Angeli. Lunga 0,62, alta 0,2, e dello spessore di 0,17.

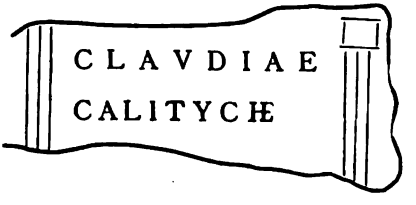

Le lettere della terza riga sono spezzate alla sommità.

Claudiae Cal[*l*]*ityche*.

ROVIGNO.

Riprodurrò qui la revisione fatta nelle A.E.M. XV p. 58 n. 3 di un titolo sepolcrale publicato nel Corpus V n. 8185, e dal Pais n. 25.

Serviva una volta da imboccatura di cisterna.

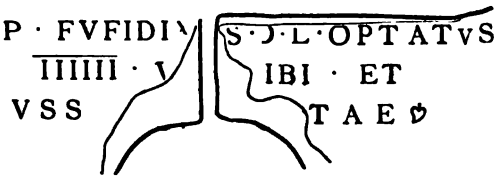

P(ublius) Fufidi[us] ↄ *(= mulieris) l(ibertus) Optatus IIIIII v[ir s]ibi et* forse *Uss[iae Venus]tae*, come propone il Patsch.

PORTOLE.

1. Piccolo parallelepipedo di pietra arenaria trovato in una casa privata, l. 0,44, a. 0,13. Lettere irregolari ed ineleganti del secondo secolo d. C. Secondo copia presa da un calco non bene riuscito del socio sig. Giovanni Vesnaver, comunicato alla Direzione.

Ora è immurato nel palazzo del Comune di Portole.

CANΓENIA · I · L
HFROTIS

Titolo sepolcrale della liberta *Cantenia Erotis*.

Della lezione non vi può essere alcun dubbio, se non che alla fine della prima riga non m'è possibile dal calco che mi sta sott'occhio rilevare con certezza se debba leggersi T . L *(Titi liberta)* o P . L *(Publii lib.)*, come opinava il compianto Cav. Luciani. Il gentilizio *Cantenius* s'incontra in Aquileia.

Herotis è sbaglio ortografico per *Erotis,* come troviamo il corrispondente *Heros* invece di *Eros,* per falsa analogia ad altri nomi greci incomincianti per aspirata, come *Herostratos, Herodes* ecc.

Erotis è cognome greco frequentissimo. Lo leggiamo anche in un'iscrizione di Parenzo, che vorrei ripubblicare qui secondo la nuova lezione delle A.E.M. XV p. 53 = C.I.L. V 394. È lastra in forma di porta, e l'iscrizione vi è incisa sui due battenti; trovasi ora nel giardino dei sigg. fratelli Sbisà fu Francesco.

COR NEŁA
ERO TIS

Cornelia Erotis.

2. Pietra calcare che serviva di scalino alla porta d'ingresso del vecchio cimitero di San Grisogono, l. 1,39, a. 0,29. Bellissime lettere monumentali dell'epoca d'Augusto, alte 0,12. Ora è murata nel palazzo comunale.

3. Apografo preso dal calco inviato dal suddetto signor Vesnaver alla Direzione nel sett. '91.

A G R · P · X X

Supplita la parte sinistra mancante, il testo suona come segue:

in] *agr(o) p(edes) XX,* a cui doveva precedere o seguire una riga colla leggenda *in fr(onte) p(edes) tot;* ch'è la solita formola finale d'iscrizioni per sepoltura di maggior estensione.

PINGUENTE.

Nel lapidario di Pinguente trovansi due lastre di pietra calcare, rinvenute a Dobrova di Verch:

1. alt. m. 0,86, larg. 0,45.

A P I A R I A	*Apiaria*
S A B I N A	*Sabina*
M A R T A E · F	*Martae f(iliae)*
AN L V I	*an(norum) LVI*

La publicò dapprima il De Franceschi nell' *Istria*, 16 dec. 1881, poi il Pais al n.° 49.

2. alt. m. 0,57, larg. 0,51. Pais n.° 50.

P · PATALICVS	*P(ublius) Patalicus*
S C E C · F	*Scec (?) f(ilius)*
H S E	*h(ic) s(itus) e(st)*

Patalicus è nome barbaro-illirico con desinenza latina, quale trovasi ancora in due iscrizioni, pure di Pinguente *(Piquentum)*, C.I.L. V 452 e 466.

Lo stesso nome, gentilizzato, leggesi in un titolo ricordante la fabbrica d'un tratto di muro della città di Veglia *(Curicum)*, titolo che risale senza dubbio ai primissimi tempi dell'impero e dice: *[T]urus Patalius Granp (?) Opia(vi) f(ilius), Venetus Lastimeis Hosp(olis) f(ilius), pra(efectei), murum locaverunt lo[n]g(um) p(edes) CXI, altum p(edes) XX; eisde(m) prob[averunt]*. Fu da me publicato nel fasc. XVI della A.E.M.

Nè questo nostro, se si considera appunto il nome del defunto e quello di suo padre, che senz'altro si cela sotto le lettere *Scec* della seconda riga, barbari ancora ambidue, opinerei sia più recente.

Sono queste lapidi, che illustrano il passaggio alle forme della civiltà romana, d'interesse particolare.

3. Frammento di pietra calcare, la figura in gran parte scalpellata, alt. m. 0,86, larg. m. 0,49. Nel cimitero di Socerga addossata al muro esterno della chiesetta di S. Quirino.

Calpurnius o *Furnius C. f.*

4. Frammento d'iscrizione su pietra calcare, alt. cm. 17 lung. cm. 34, usata quale materiale da costruzione in una casa a Mlum presso Pinguente.

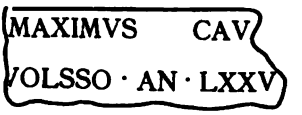

In mancanza del calco, il testo mi è oscuro.

Comunicate dal socio-direttore prof. Alberto Puschi, direttore del Museo civico di antichità in Trieste.

FIANONA.

Nel campo di Rocco Basadonna, lastra nummolitica, alt. 0.40, larg. 0.30. Letta sul luogo dal socio-direttore dott. Giovanni Cleva.

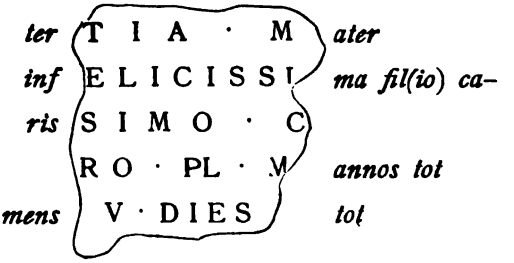

Alla fine della terza riga pare sia il resto d'un *q(ui) vi(xit);* leggesi poi il numero degli anni del defunto, preceduto dalla formola stereotipa *pl(us) m(inus),* poi quello dei mesi, che son cinque, e finalmente dei giorni. La dizione verbosa del testo sepolcrale e specialmente la chiusa, sono proprie alle iscrizioni dei tempi bassi dell'impero.

Dott. Piero Sticotti.

IL X CONGRESSO ANNUALE

DELLA

SOCIETÀ ISTRIANA DI ARCHEOLOGIA E STORIA PATRIA

Alle ore 11 antim. del giorno 6 settembre 1897 ebbe luogo a Parenzo, nella sala della Dieta provinciale, il decimo Congresso, presieduto dal presidente avv. dott. Amoroso, col seguente programma:

1. *Resoconto morale della Società per gli anni 1896 e 1897.*
2. **Nuovi studî sulla liturgia slava.** — *Lettura del socio signor Francesco Salata.*
3. *Conti consuntivi degli anni 1895 e 1896, e di previsione del 1898.*
4. *Elezione della Direzione per la durata del quattordicesimo anno sociale.*
5. *Eventuali proposte dei soci.*

Il presidente apre la seduta col seguente discorso:

Egregi Signori e Colleghi!

Vi ringrazio del Vostro intervento alla odierna adunanza. Il nostro direttore-segretario Vi esporrà le ragioni per le quali fu ommessa nell'anno passato la convocazione del Congresso sociale, invocandone nello stesso tempo da Voi la venia,

che, cortesi come siete sempre, io confido non vorrete negare alla Direzione. La è questa la seconda volta dall'istituzione della nostra Società, che la Direzione è caduta, certo non per propria volontà, nello stesso peccato di ommissione. Ma che volete! gli strappi agli Statuti sono divenuti di moda, e chi sa che Voi non troviate anche in questa apparizione dei giorni nostri una ragione di più per mandarne assolta la Vostra Direzione, memori del detto: *exempla trahunt.*

Lo stesso direttore-segretario Vi riferirà egualmente intorno all'attività spiegata dalla Direzione in questi due ultimi anni, la quale fu d'indole svariata, secondo lo richiesero le circostanze, ma sempre intenta a raggiungere, per quanto possibile, gli scopi nostri sociali. In questo la Direzione fu di frequente coadjuvata da alcuni socî, all'opera zelante dei quali devonsi attribuire particolarmente i successi ottenuti nello scavo importantissimo di una villa romana aperto in quest'anno, ma non condotto ancora a termine. Sarebbe, invero, molto desiderabile che il loro esempio venisse imitato anche al di fuori della sede sociale dai socî ed amici nostri, dove la Direzione si trova quasi sempre campata all'aria per difetto della necessaria cooperazione. Così avviene non di rado che la Direzione giunga a conoscenza di scoperte e ritrovamenti di oggetti, quando essa non è più in tempo di provvedere alla continuazione delle indagini, oppure al ricupero degli oggetti trovati, e vada per questo motivo per noi perduto un materiale archeologico talvolta prezioso.

Il numero dei socî da 164, compresi i Comuni, ch'erano al tempo dell'ultimo Congresso, è ora salito a 172. Di confronto a questo accrescimento, dobbiamo però, pur troppo, lamentare la morte di 5 socî, di cui una particolarmente gravissima alla nostra Società. Intendo alludere al decesso avvenuto del socio-direttore mons. Paolo Deperis, rapito improvvisamente al nostro affetto oggi appunto volge un anno, cioè, nel mattino del 5 settembre 1896.

Non ho bisogno di richiamare alla Vostra memoria il merito singolare che il defunto si è acquistato colla geniale scoperta delle due Basiliche cristiane anteriori in tempo alla Basilica Eufrasiana, la quale ha sollevato dovunque, fra i cultori dell'archeologia cristiana, un altissimo senso di meraviglia, tale anzi

che in sulle prime si dubitava persino della realtà di una scoperta di così assoluta ed eccezionale importanza. Spirito arguto e positivo, di soda cultura e di squisito gusto nell'arte architettonica ecclesiastica, egli intuiva rapidamente il bello ed il vero, e sapeva trasfondere queste rare doti dell'animo suo così negli scritti — alcuni dei quali videro la luce nei nostri *Atti e Memorie* — come anche nelle concezioni artistiche, testimonio il bel Duomo di Valle — dove fu per 24 anni indimenticabile parroco — da lui progettato e portato felicemente a compimento.

Di questa geniale figura di sacerdote, fatto tutto di un pezzo, di artista, archeologo, scrittore, e di cittadino amantissimo della patria sua, la Direzione ha già fatto condegna commemorazione nel fasc. 1.° e 2.° degli Atti sociali. A me, che per lunghi anni lo ebbi ad amico e compagno di studî carissimo, altro non rimane per tanto che lo sconforto di quel largo rimpianto, onde fu accompagnato in Provincia, e fuori, dai molti suoi ammiratori, l'annunzio della di lui morte prematura.

In questo frattempo discesero pure nella tomba i socî Pietro Privileggi, Domenico Fanganel, Giovanni Mattiassi, ed Eugenio Pavani, ascritti sino dai primordî alla nostra Società, l'ultimo dei quali fu altresì autore felice di varie monografie storiche. Seguendo la consueta pia consuetudine, V'invito quindi, o Signori, di portare alla loro memoria il doveroso tributo di onoranza, alzandoVi dai Vostri seggi.

(Tutti i congressisti si alzano dai loro seggi).

Si passa quindi al primo punto dell'ordine del giorno. Il presidente invita il segretario dott. Tamaro a dare lettura della

Relazione morale della Società per gli anni 1896-97.

Onorevolissimi Signori!

Un concorso di circostanze, indipendenti dal buon volere della Direzione, ha fatto sì che non potessimo tenere l'anno decorso, in tempo utile, l'annuale Congresso. E per tempo utile intendo quello che si presenta, ordinariamente, nella prima metà del corrente mese, perchè offre ai signori Professori in vacanza l'opportunità di intervenire a queste nostre

spirituali adunanze. Che se avvenga, come è appunto avvenuto, che in quest'epoca l'una o l'altra difficoltà si intrometta a intralciarci il proposito della convocazione, miglior consiglio sembra quello di rimetterla, come ha insegnato l'esperienza, all'anno appresso — ammenochè non si voglia restringere il Congresso al numero limitato dei socî di questa città. Vogliate, pertanto, sanare l'involontaria mancanza, e porgere benevolo orecchio alla sommaria Relazione che imprendo a farVi, e che comprende l'attività sociale dal giorno dell'ultimo Congresso, tenuto il dì 10 settembre 1895, fino al presente. Per chi avesse vaghezza di maggiori dettagli, gli è rimessa l'ispezione intera degli atti sociali, opportunemente elencati.

Pigliando le mosse dalle nostre pubblicazioni, non Vi ripeterò quello che già dissi altra volta, ch'esse, col crescere degli anni, sembrano rifrancarsi vieppiù dall'incertezza, se ce ne fu, dei primi passi, ed acquistare a mano a mano una maggiore considerazione fra i cultori delle storiche ed archeologiche discipline. Col lento ma assiduo lavoro della previdente formica abbiamo ammassato ormai una pila ragguardevole di volumi, ricchi di notizie in gran parte inedite e di lavori molto apprezzabili che ottennero il plauso dei dotti, ben oltre la cerchia ristretta di questa nostra Società. Fra questi ultimi lavori non posso lasciar sotto silenzio quello magistrale del nostro Vicepresidente — *Nel Medio Evo - Pagine di storia istriana* — che nell'ultimo fascicolo dei nostri «Atti e Memorie» trovò il compimento. Tutto compreso, quello studio risultò un volume di ben 800 pagine, quali non furono mai ancora superate in Istria per copia di argomentazioni, per severità critica, per larghezza di storica erudizione. Se con quest'opera il Prof. Benussi si è creato un nuovo motivo di onore e di gloria scientifica, non minore titolo di benemerenza egli si accaparrò con essa fra gli Istriani, siccome quelli che dalle dotte sue pagine riscontreranno inappellabilmente affermata quella coscienza nazionale, che non venne in loro mai meno attraverso le infinite peripezie del passato e del presente.

Sullo svariato materiale onde sono composti i nostri ultimi volumi stimo superfluo d'intrattenerVi. Basti sapere che il

materiale stesso, per quanto riguarda le memorie e i documenti antichi, non sarà per far difetto, e così, giova sperare, per quanto riguarda la volonterosa cooperazione degli studiosi. Da questo lato possiamo mirare il futuro con una certa tranquillità e fiducia, purchè non ci venga meno l'appoggio da parte dei socî e di quelle benemerite Corporazioni, che generosamente assecondarono fin qui la nostra impresa. Mi piace piuttosto di giustificare la mancata pubblicazione di certe epigrafi romane inedite, delle quali Vi parlai altra volta, e per le quali ci siamo accaparrata la cooperazione del dott. Piero Sticotti. Il quale, infatti, ha ben spedito il suo lavoro illustrativo, e venne anche composto; ma per insorte difficoltà tecniche tipografiche abbiamo dovuto differirne la pubblicazione al volume che è sotto stampa.

Una prova palmare del favore con cui vengono accolte le nostre pubblicazioni l'abbiamo nella continua ricerca che di loro si fa da illustri Accademie, Associazioni scientifiche ed Atenei di lettere, così che in oggi ascendono a ben trentasette gli scambi che facciamo, i quali, naturalmente, colle buone relazioni, vengono ad aumentare il patrimonio intellettuale della nostra biblioteca.

Nell'ultimo nostro convegno Vi fu tenuta parola del progetto di creare una *Carta archeologica* dell'Istria. Il socio direttore prof. Puschi s'era reso iniziatore della bellissima idea, che venne subito secondata dalla Direzione. Se non che il lavoro lungo e paziente richiedeva non solo collettività di forze e uniformità di indirizzo, ma eziandio materiale sussidio pecuniario per condurlo a compimento; chè coi mezzzi ordinarî del civico Museo archeologico di Trieste e della nostra Società, che si erano affratellati nell'intento, non era a sperarsi di raggiungere tanto presto la meta desiderata.

Per buona sorte l'idea trovò favore nell'eccelso Ministero del culto e della pubblica istruzione, nonchè nella i. r. Commissione centrale per la indagine e conservazione dei monumenti d'arte e di storia; e questa e quello indissero qui a Parenzo una conferenza, ch'ebbe luogo addì 24 marzo p. p., nella quale appunto venne concretato il piano che

dovrà servire di base ai rilievi archeologici della provincia d'Istria. Alla detta conferenza presero parte il nostro presidente, il socio direttore prof. Puschi, il prof. Stefano Petris i. r. conservatore per l'Istria, il prof. dott. Rodolfo Weisshäupl i. r. conservatore in Pola, e l'i. r. architetto luogotenenziale sig. Tomasi. Raggiunto l'accordo fra gli intervenuti, venne stabilito di chiedere al Ministero, per tre anni, l'assegno di un congruo sussidio annuale, — ad imitazione di quanto già fece con rara liberalità l'inclito Consiglio Municipale di Trieste, il quale nel 1895 ha votato per scavi e rilievi per la Carta archeologica dell'Istria fior. 500, e poscia fior. 300 per ciascun anno successivo. Nutresi speranza che altrettanto sarà per fare l'eccelsa Dieta provinciale dell'Istria. E diffatti coi detti sussidî l'egregio prof. Puschi ha potuto già iniziare dei rilievi nei distretti di Pinguente, di Capodistria, di Buie, di Castelnuovo, di Sesana, di Volosca e di Adelsberg, e in breve tempo si ripromette di darne un primo saggio. Coi rilievi eseguì ancora degli scavi a Meizza presso Pinguente, e nelle caverne di Nugla e di Podreber sopra le Porte di Ferro (Quieto), con favorevoli risultati.

Il piano poi secondo il quale verrebbe condotta la Carta archeologica s'aggira sui seguenti punti:

1.° — che siano fatti dei sunti di tutta la letteratura esistente per l'Istria;

2.° — che sia percorsa tutta la provincia allo scopo di controllare tutto il materiale di lavoro raccolto nelle dette opere, e di completarlo possibilmente, intraprendendo anche piccoli scavi onde compilare in questa guisa un inventario possibilmente esatto di tutti i luoghi di ritrovamento e degli oggetti rinvenutivi dell'epoca preromana, romana e medioevale;

3.° — che i risultati quindi ottenuti da queste indagini sieno riportati in apposite carte speciali;

4.° — che a queste carte venga aggiunto il testo descrittivo, con schizzi di dettaglio, di tutti gli oggetti più importanti;

5.° — che per la conservazione e custodia degli oggetti scoperti sieno costituiti dei piccoli centri di raccolta dei medesimi.

Questi punti, che vennero dettati dalla i. r. Commissione centrale, furono accompagnati dalla stessa al Ministero con una calda raccomandazione di assecondare l'impresa con l'assegno di una sovvenzione dai fondi dello Stato. Tutto fa sperare, dunque, che l'ottima idea del prof. Puschi sia tradotta in realtà.

Di un altro oggetto importante mi accade ora di tenerVi parola, con richiamo alle precedenti Relazioni.

Se Vi ricorda, ai piedi del colle su cui giace la città di Pinguente, nella località detta Meizza, erano stati praticati dagli egregi consoci prof. Puschi e Silvano Gandusio i. r. giudice distrettuale, alcuni scavi, dai quali sono emersi degli oggetti interessanti dell'êra medioevale. RelazionandoVi su codesto, soggiungeva essere sorto il progetto di raccogliere le disperse lapidi romane e venete pel vasto territorio, in due lapidarî da erigersi in Pinguente e in Rozzo.

Grazie all'abnegazione, al senno e alla direttiva del prelodato sig. Gandusio ora posso dire che il primo dei detti lapidarî è ormai un fatto compiuto; sicchè Pinguente, in questi ultimi tempi, dopo Albona, è la prima cittaduzza dell'Istria che possa menar vanto di aver dato pubblica espressione al culto delle memorie dei proprî avi!

Il lapidario venne eretto nella località detta « Riparo », in sito visibile a chiunque voglia recarsi in città, protetto dalle intemperie, a ridosso d'un muro di cinta dell'orto annesso alla casa parrocchiale; avendone ottenuto grazioso permesso dal rispettivo utente parroco-decano. Devo dichiarare inoltre, a titolo di lode, che anche il Podestà di Pinguente favorì l'opera con ogni agevolezza che da lui dipendesse.

Il lapidario è cinto da una cancellata di ferro, munita di una porticina a chiave. Il prof. Puschi si assunse l'incarico di dotare il lapidario con una targa, che ne perpetui il ricordo del tempo dell'erezione. Nel recinto furono fin qui raccolte ed immurate: quattro maschere da fontana — un bassorilievo romano venuto alla luce nella demolizione del campanile di Pinguente, della cui muratura faceva parte. Raffigura un cane corrente verso sinistra; è però mancante della testa. Il cimelio è doppiamente importante, in quanto porti ancora l'uncino

della berlina, che si trovava appunto presso il campanile — un bassorilievo romano, che rappresenta una lepre sotto un albero fruttifero; sopra l'albero v'ha un altro animale, forse un tasso — altro bassorilievo romano, rappresentante una Cerere con spiche — un quarto bassorilievo romano, raffigurante un Sileno, che porta due grappoli d'uva — uno splendido toro cornupeta, di squisitissima fattura — un cippo sepolcrale con cornice e base a fogliami, iscrizione abrasa. Sul lato destro Erota con face, sul sinistro donna seduta, che tiene nella sinistra un vaso di fiori e colla destra sostiene un cane (Ecate). Il cimelio era di proprietà del sig. Antonio Cerovaz fu Giov., che cortesemente lo cedette al sig. Gandusio — poi vengono parecchie lapidi, alcuna delle quali affatto inedita, non classificata dal Mommsen — altro cippo ornato — stemmi gentilizî e lapidi commemorative del tempo della Repubblica veneta.

Le lapidi e i cippi romani portano a lato l'indicazione del luogo di provenienza, e per quelle che sono accolte dal Mommsen nel *Corpus*, il relativo numero. Avrete già compreso che codesti cimelî si trovavano sparsi ai quattro venti dell'agro di Pinguente, con pericolo di andare distrutti o in altro modo occultati, come, pur troppo, ne andarono già tanti. E non fu piccolo disturbo quello dei sullodati Signori di raccattarli dove si trovavano, superando talvolta non poche noie e difficoltà, per riunirli in un luogo comune. Onde mi pare giusto e conveniente di tributare loro, in nome della Società, le più sentite azioni di grazie, per codesto esemplare interessamento.

Ed anche rispetto al lapidario di Rozzo ci si trova a buon porto. Tanto è vero che venne stabilito con quel sig. Podestà anche il luogo in cui erigere il lapidario, e precisamente nell'atrio della nuova scuola popolare di progettata costruzione; mentre venne interessato il bravo maestro sig. Matteo Massalin di tenere intanto d'occhio quelle lapidi romane riportate dal Mommsen, e che dovrebbero trovarsi nel rispettivo agro.

Il lapidario di Pinguente è costato 106 fior., e la maggior somma venne generosamente elargita dall'inclita Giunta prov. La quale si compiacque di assegnare altri fior. 50 per il lapidario da erigersi a Rozzo. Al tempo stesso si ottenne dalla

i. r. Commissione centrale un eguale sussidio, non appena si potè comprovare che anche il Comune di Rozzo aveva stanziato, per questo oggetto, una congrua concorrenza nella spesa.

Il concetto che guidò alla creazione del lapidario di Pinguente e, può dirsi, anche di quello di Rozzo, la Direzione intenderebbe sia seguito negli altri centri storici dell'Istria, ovunque vi sieno cimelî antichi da conservare. E già ci si trova in trattative per erigerne uno a Cittanova, il quale avrebbe un'importanza ben maggiore dei su ricordati. E qui conviene che mi rifaccia su alcuni ritrovamenti di eccezionale valore storico ed artistico, fatti nella detta città.

Importava alla Direzione di esplorare il sottosuolo della cripta basilicale di Cittanova, per constatare se vi esistesse fortuitamente un pavimento musivo della più antica Basilica del VI secolo, della quale conservansi ancora alcune colonne marmoree ed una lastra di marmo pario con suvvi scolpita la croce bizantina. A questo scopo venne interessato il socio sig. maestro Parentin, di voler fare in essa cripta dei tasti di escavo. Ma quale non fu la meraviglia, nel rovesciare le lastre del selciato, quando si scoperse che quelle lastre erano altrettanti artistici cancelli di pietra calcare!

A giudicare dai motivi ornamentali — quali le intrecciate curvilinee e mistilinee, le rose a raggio e a girandola, i tralci di vite, i grappoli d'uva a forma di cuore, i palmizî, le colombe ed i pavoni, le croci dalle estremità arricciate ecc. ecc., — quei cancelli risalgono al secolo IX, tali essendo appunto i caratteri ornamentali delle congeneri sculture di quel secolo. E qui mi accade di citarvi alcuni giudizî che prendo a prestito da una Relazione del nostro presidente.

Dai frammenti della iscrizione che leggesi sugli archivolti del tegurio che copriva la vasca battesimale, è posto fuori di dubbio ch'esso fosse fatto erigere dal vescovo Maurizio; e poichè uno di quei frammenti accenna al pontefice allora regnante Giovanni VIII (a. 873–882), ne sarebbe pure accertato il tempo entro il quale è avvenuta la erezione del tegurio.

Il vescovo Maurizio non deve essersi però limitato alla sola costruzione del tegurio; ma deve avere contemporaneamente

anche rifatto l'interno del Duomo. Ciò lo comprova il numero dei cancelli scoperti, manifestamente superiore a quello che può convenire ad un Battistero. È noto dalla storia che Domenico, bano di Dalmazia, scorseggiasse nell'876 le coste dell'Istria, recando immensi guasti ai luoghi di Umago, Sipar, Cittanova e Rovigno. Sipar scomparve, anzi, dopo di allora, dal novero dei luoghi abitati. È molto probabile quindi che in quella scorreria ne andasse pure guasto il duomo di Cittanova, e che il vescovo Maurizio, quello stesso che lasciò memoria di sè nell'iscrizione sopra il tegurio della vasca battesimale, ne risarcisse poi i danni patiti. Le note storiche e cronologiche concorderebbero appieno, in questo caso, coi caratteri ornamentali dei cancelli, che li designano come fattura del IX sec.

Il numero dei cancelli trovati nella cripta, per lo più completi, è di 23. Ma altri cancelli ancora erano stati già prima occasionalmente scoperti, i quali poi vennero qua o là immurati all'esterno del Duomo, nella sottosacristia e nella loggia del così detto Belvedere. Sicchè fra cancelli interi e parti di essi vi sono al presente ben 70 pezzi, cui vanno aggiunte quattro finestre a traforo appartenenti al Battistero ed ottimamente conservate. A Cittanova abbiamo, dunque, una raccolta di sculture del su detto secolo, quali ben raramente trovansi riunite in un luogo solo, e che è pregevolissima per la storia dell'arte cristiana.

Il nostro presidente ha fatto fotografare i cancelli più caratteristici, taluno dei quali è scolpito a mezzo rilievo, e in cui ricorrono quelle fantastiche rappresentazioni bestiarie, delle quali si trovano esempî nell'Italia settentrionale già nel secolo VIII, e che gli artisti bizantini, o gli italiani educati alla loro scuola, amarono ripetere nei secoli susseguenti, rappresentazioni che raggiunsero poi il loro apogeo sui cancelli e sulle forme decorative del X e del XI sec., particolarmente a Venezia. Altri cancelli sono scolpiti su marmo greco, uno dei quali della fine del sec. VI, e sarebbe uno dei pochi avanzi della Basilica di allora, ricca di marmi, come lo comproverebbero anche le già ricordate colonnette di finissimo marmo, che ancora si conservano, appartenute a quella Basilica. Un cancello

rappresentante due cervi che si abbeverano nel vaso, apparterrebbero probabilmente al sec. VII, in cui l'arte scultoria era caduta nel suo massimo imbarbarimento.

I detti cancelli, ultimi ritrovati, come i primi, furono provvisoriamente immurati all'esterno del Duomo, nel vento di mezzogiorno. A lungo però non possono rimanere ivi esposti alle intemperie, senza andare incontro ad un lento deperimento. Ed ecco la necessità di creare anche a Cittanova un ripostiglio, come Vi ho di sopra parlato, in cui raccogliere non pure le ivi esistenti iscrizioni romane, ma tutto quello che vi si trova anche di medioevale. Consenziente il Comune, trattasi di erigere, con modesto dispendio, una tettoja ad arcate — della quale possediamo anche il disegno — in immediata vicinanza della piazza, sopra uno dei lati di quel vasto spianato che guarda il mare, e che ora serve di pubblico giardino.

L'analogia dell'argomento mi porta a parlarVi, comunque di volo, delle importanti sedute qui tenute nel decembre dell'anno decorso dalla Commissione — di cui fece parte il nostro presidente — radunatasi per disposizione dell'eccelso i. r. Ministero del culto ed istruzione, allo scopo di restituire la Basilica eufrasiana, per quanto è oggi fattibile, alla sua forma originaria. La Commissione pertanto, approvando, in generale, con poche varianti, i piani elaborati dall'i. r. architetto Tommasi, si è concordata nel parere di proporre la restituzione dei tetti delle navate a incavallature scoperte; la riapertura delle primitive finestre; il chiudimento di tutte le finestre con transenne marmoree; la restituzione degli ornati a stucco dei sottarchi a destra, in corrispondenza dei sottarchi a sinistra, e la restituzione di questi ultimi alla loro forma originaria; il trasporto della cantoria dall'interno della facciata della navata centrale nella cappella della Madonna; il chiudimento ad arco e ad invetriate laterali così di questa, come della cappella di S. Mauro che le sta di fronte; il ricollocamento dell'altare eufrasiano, di cui si conserva ancora il prezioso cippo, al posto dell'attuale altar maggiore; e, per ultimo, la chiusura del presbitero con cancelli a traforo e pilastrini.

La Commissione riconobbe pure la necessità che sia levato il presente selciato, e ripristinato il pavimento a mosaico.

Come si vede, il programma è vasto quanto importante. Recentemente, poi, la Commissione centrale per la conservazione dei monumenti storici ed artistici, richiesta del suo parere dal Ministero del culto ed istruzione, ha deliberato di proporre al Ministero:

l'esecuzione del completo ristauro del mosaico sulla facciata principale esterna, compreso il timpano, da attuarsi;

cominciando dai mosaici posti sulla linea delle finestre, i quali sarebbero soltanto da completarsi e da consolidarsi a nuovo; e

facendo altresì assumere impronte dei resti di mosaico esistenti sul timpano, lucidi colorati degli stessi, fotografie del timpano e calchi del campo su cui posavano i tesselli, e ciò per poter emettere un definitivo giudizio all'atto della presentazione di progetti per la completazione e ripristinazione del mosaico del timpano stesso.

Da ciò vediamo che la Commissione non è aliena dal caldeggiare il ripristino del mosaico del timpano della facciata principale della nostra Basilica, ancorchè ne rimangano molto esigui resti. Ed invero, sarebbe una stonatura il vedere sì riccamente decorata la parte inferiore del frontone sulla linea delle finestre, ed invece affatto nudo tutto il campo superiore del timpano. Le difficoltà da superarsi non sono certo piccole, trattandosi di riempire di figure, sulla scorta di pochissime traccie, un campo lungo circa 10 metri ed alto nel mezzo metri 3; però dal modo eccellente con cui sinora fu condotto il restauro dei mosaici, si può far sicuro assegnamento che anche questo arduo cómpito troverà una soddisfacente soluzione.

Circa ai mosaici di questa facciata, Voi potrete capacitarVi ch'essi procedettero alacremente sotto l'artistica mano del cav. Pietro Bornia, coadiuvato dal bravo assistente parentino Lorenzo Sferco. E già sono stati messi a posto i due santi a sinistra, ed in questi giorni appunto vengono messi a posto anche i due santi a destra — con che sarà compiuto

il principale dei lavori di restauro sulla linea delle finestre. L'effetto sarà splendido, se già a quest'ora si presenta tanto attraente.

Un solo desiderio sarebbe da esprimere; quello cioè che l'eccelso Ministero del culto ed istruzione volesse dare ai lavori interni di restituzione, od almeno ai principali, quale la restituzione del presbiterio, una spinta più vigorosa. Una maggiore sollecitudine è vivamente desiderata anche dal fatto che la Basilica è una chiesa officiata, e che non può essere in alcun modo sostituita.

Dai templi cristiani Vi piaccia seguirmi ad un tempio pagano.

Nei pressi della piazza Marafor, e precisamente nell'orto della onorevole famiglia dei marchesi Polesini, si vedono ancora le fondamenta e quasi intero lo stilobate del tempio di Marte. Ma l'area di questo prezioso avanzo dell'antica grandezza romana era ingombro di due casupole e di uno stallaggio, ciò che riesciva davvero mortificante e indecoroso. Cogliendo pertanto l'occasione che il dott. marchese Giorgio Polesini rifabbricava l'attuale sua dimora in fianco alle rovine del detto tempio, sorse l'idea di chiedergli il permesso di sgomberare del tutto l'area di quest'ultimo, e di riservarla a Museo delle antichità romane e medioevali, di cui è ricca questa città. La proposta ottenne pronta e generosa adesione da parte del prelodato Signore, che si riservò soltanto, com'era giusto, la proprietà del fondo.

La demolizione dei detti caseggiati ha reso possibile l'esecuzione di profondi scavi, la rilevazione delle misure del pronao e dell'interno del tempio.

Il quale ha una larghezza esterna di metri 15.20 ed una lunghezza di m. 29. La cella internamente era larga m. 12.80 e lunga m. 12.20; il pronao e la scalinata erano complessivamente lunghi m. 12. Non si ebbero traccie delle basi e delle colonne del pronao. La facciata posteriore doveva essere pure ornata di colonne, e precisamente essa aveva due pilastri ai fianchi (come si rileva da una base tuttora al suo posto) e probabilmente quattro colonne nel mezzo. La parete posteriore

della cella dista m. 2.20 dal muro posteriore di fondazione del tempio. Parallelamente a questa parte postica del tempio fu eseguito un profondo scavo per m. 7 di lunghezza verso il mare, e si è trovata, quanto è largo il tempio, una specie di piattaforma ottenuta collo spianamento della roccia calcare, con dolce declivio verso il mare.

Come ho detto, nell'interno si fecero degli scavi per rilevare se il tempio fosse per avventura diviso in tre navate. Ma questo non fu constatato, sì bene si rinvennero ruderi di muri anteriori, costruiti sur un piano molto più basso, e non appartenenti al tempio. Sullo stilobate posteriore del tempio si ergeva il muro veneto di cinta della città, consolidato da un bettone, e da due muri pure veneti scoperti nella parte stessa.

Ma delle rovine di questo importante monumento Vi sarà data, in altro incontro, dettagliata descrizione, da un giovane studioso nostro socio, con relativi piani e disegni. Io mi limito, pertanto, di soggiungere che nello sterro del tempio si trovarono numerose lastrelle di marmi svariati e finissimi, tra i quali, pezzi di porfido, di serpentino e di verde antico. — La identità di questi marmi con quelli adoperati nella decorazione dell'abside e nel lastricato del pavimento del coro nella Basilica eufrasiana fa pensare, che tutta quella varietà di marmi è stata tolta dal tempio di Marte ed adoperata nell'adornamento della chiesa cristiana. — Si trovarono anche alcune monete romane, cioè un asse del sistema onciale, un medio bronzo di Tiberio colla Libertà sul rovescio, un medio bronzo di Tiberio frusto, un quinario dell'epoca consolare, un denaro consolare coi Dioscuri sul rovescio e colla scritta **Roma**, ed un argento di Caracalla.

Non vennero però in luce nè iscrizioni nè pietre lavorate, ad eccezione di tre frammenti di fregio, che, dalle loro dimensioni, si ritennero appartenere, senz'altro, alla trabeazione del tempio, della quale esistevano parecchi pezzi di cornice. Fra le pietre lavorate che si conservavano sinora nel cortile del palazzo prov., e che vennero trasportate nell'area del tempio in parola, dietro accurato confronto delle dimensioni, si riconobbe un pezzo di architrave del tempio, cosicchè fu

possibile ricostruire tutta la trebeazione, la quale ora si può ivi ammirare. Per rendere visibile la faccia inferiore dell'architrave, la quale è pure riccamente ornata, si dovette tenere la costruzione piuttosto alta, alzando il rispettivo muro sul muro anteriore della cella, le cui fondamenta sono tuttora conservate. Il pezzo d'architrave fu poggiato su spranghe di ferro, sorrette dai muri laterali, e sopra l'architrave si posero i frammenti del fregio, completando il mancante con solido muro, e ponendo al di sopra del fregio le cornici, da prima le orizzontali, ed al di sopra di queste le oblique, dando così l'idea approssimativa di un angolo del timpano. Le cornici non sono, naturalmente, del timpano, ma dei lati maggiori del tempio, avendo esse anche la gola dritta superiore.

Questa ingegnosa ricostruzione, per quanto frammentaria, la dobbiamo al bravo nostro socio dott. Pogatschnig, dal quale anzi ebbi i dati generali che concernono i lavori eseguiti sull'area di questo tempio, ed al quale esprimo qui i dovuti ringraziamenti.

Ma tutti questi lavori, e la chiusura dell'accesso al tempio con due cancelli di ferro, ci costarono la considerevole spesa di fior. 1261.31, coperta però in buona parte dal generoso sussidio della Giunta prov., che ci elargì l'importo di fior. 350, del Comune di Parenzo, che diede pure un'egual somma, e dell'Istituto di credito fondiario istriano che vi concorse con fior. 200; sicchè l'effettiva spesa a carico del fondo sociale si ridusse a fior. 361.31.

E tuttochè l'area del tempio sia stata convertita, secondo il concetto iniziale, in museo romano e medioevale della città e dell'agro parentino, ciò nullameno non può dirsi ancora che il lavoro sia compiuto, mancandovi il finale ordinamento e collocamento a posto delle iscrizioni romane, e l'erezione di una tettoia che metta al coperto dalle intemperie almeno una parte del materiale archeologico. Ad ogni modo il più è fatto, essendosi raggiunto non solo il grande desiderato di sgomberare da sconcie costruzioni, meno la gradinata, tutto il rimanente spazio che comprendeva le rovine dell'antico tempio di Marte, ma si è creato eziandio un secondo Museo profano, in contrapposto al Museo cristiano, collocato nell'antico Battistero della nostra Basilica.

E poichè siamo in questo campo archeologico romano, mi incombe di riferirVi intorno ad altri ritrovamenti, fatti tanto in questa città, quanto all'esterno.

In occasione di uno scavo eseguito sul fondo di proprietà delle sorelle Zudenigo, per farvi una cisterna, tra la strada grande e la pescheria, furono trovati dei muri romani, in parte ancora stabiliti e stuccati, ed alla profondità di 2 metri dal livello attuale un pezzo di pavimento a rozzo mosaico di tessere di mattone. In un altro punto, ad una profondità di m. 2.70 si rinvenne, con alcune listelle di marmo, un pavimento di mattonelle a spina-pesce, benissimo conservato, del quale fu levato un pezzo e trasportato nel nostro Museo.

Nell'orto poi del socio dott. conte Guido Becich furono trovate le basi dell'angolo nord-est di un edificio, che si protendeva verosimilmente verso il Foro, formandone forse il lato settentrionale. Il piano sul quale si erigeva il detto edifizio corrisponde presso a poco al livello del Foro. Il selciato della via a ciottoli scorreva a settentrione del detto edificio. Due delle pietre di basamento, le quali erano strettamente saldate fra loro, furono estratte e collocate nell'attuale Museo lapidario. L'angolo nord-est di detto edificio dista metri 7.12 dal muro occidentale e m. 6.64 dal muro settentrionale del detto orto. — In prossimità furono anche raccolti dei frammenti di cornice di stile composito.

Molto più rimarchevole è poi la scoperta fatta dai soci signori marchese Ben. Polesini e dott. Pogatschnig, ai quali si associò poi anche il direttore dott. G. Cleva, di una grandiosa Villa romana sulla spiaggia del mare, a punta Bossolo, nella tenuta di Cervera del predetto sig. Marchese. Gli scavi iniziati nel marzo di quest'anno furono continuati, a varie riprese, fino a questi ultimi tempi, a spese dapprima del molto generoso sig. Marchese, e poi anche col concorso nostro. Furono sterrate parecchie stanze prospicienti sul mare ed anche nell'interno. L'edifizio subì una ricostruzione: vi si rinvennero infatti due pavimenti a mosaico, l'uno sopra l'altro ad una distanza di circa 40 cm. Anche i muri della prima costruzione non furono del tutto utilizzati per la seconda, giacchè in parte furono demoliti, in parte neo eretti, con

chiusura e ristringimento di porte anteriori. La seconda costruzione è ricca di canali che corrono verso il mare. I mosaici anteriori sono più belli dei posteriori: dei primi si trovò conservata una stanza quasi intera, a rombi bianchi e neri con bella fasciatura; ed altri due pezzi, l'uno a rombi maggiori e l'altro a fette nere ad intreccio esagono-circolare, cogli interstizî triangolari bianchi e con bella fasciatura a greche. Il mosaico posteriore era invece del tutto bianco e di fattura meno corretta. — I muri sterrati hanno l'altezza di uno e due metri e conservano varî strati di intonaco. Furono trovati quattro pesi di pietra, due da 5, uno da 10 ed uno da 30 libre romane; mancano del manico di ferro, ch'era impiombato nella parte superiore.

Lo scavo è stato, per ora, sospeso, salvo a riprenderlo più tardi. Ma furono staccati i migliori pezzi di mosaico per essere poi conservati nel nostro Museo. A suo tempo se ne pubblicheranno i disegni approntati dall'egregio artista Giulio De Franceschi, da noi espressamente pregato.

Se fin qui Vi ho parlato di scoperte archeologiche, or mi accade di far cenno di una importante scoperta naturalista.

Nell'aprile del 1896 il socio sig. Parentin ci faceva avvisati, che un cavatore di Cittanova aveva trovato in una cava di pietre, situata nella valletta di Abrega, alcuni frammenti di scheletro animale di insolita grandezza. Il Parentin subito intuì che quei frammenti fossero di un mastodonte, e scrisse analogamente alla Direzione della nostra Società. Il socio direttore dott. G. Cleva si recò subito sul luogo della scoperta, e potè constatare, dai primi e successivi frammenti che erano stati scavati, che si trattava appunto di resti di *Mammuth*, recte *Elephas primigenius*. Allora la Direzione autorizzò il Parentin di stipulare un contratto collo scavatore, in base al quale questi s'impegnava, verso adeguato compenso, di continuare l'escavo nella caverna ossifera e di riserbare per noi tutto quanto sarebbe stato per trovarsi. Fatto il contratto, dopo un esame sopraluogo, si stabilì di effettuare un escavo razionale

nella caverna, nel senso di isolare la breccia ossifera, cioè allontanando dalla medesima colle mine la roccia calcare. L'escavo fu effettuato, ma non si raccolse che una massa informe di ossa petrificate sotto l'eterna goccia calcare degli stalattiti, mentre le ossa che stavano nel mezzo della caverna, lontane dalla goccia, e quindi soggette all'umidità ed a tutte le influenze atmosferiche, andarono consumate. Tuttavia, anche quello che ci rimane presenta uno speciale interesse.

Da uno schizzo del sito, mandatoci dal socio sunnominato, si può rilevare l'ampiezza, la posizione e la forma (imbuto rovesciato) della caverna, la posizione della breccia, e la struttura della roccia circostante.

Il nostro Museo, sebbene lentamente per la scarsità dei mezzi di cui può disporre, pur tuttavia si andò arricchendo di oggetti importanti; mentre altri ci vennero regalati. Se di questi ultimi facciamo speciale menzione in apposita rubrica dei nostri « Atti e Memorie », non posso lasciar sotto silenzio, per la sua speciale importanza, una spada mandataci in dono dall'egregio sig. Antonio Orbanich, maestro a Capodistria.

La spada, di cui si fa qui parola, fu trovata a Muggia vecchia nel 1870. Essa porta sulla lama una leggenda, e, cioè, da una parte le parole: *Iesus. Autem. Transiens.* e dall'altra: *Per Medium. Illorum. Ibat.* È un versetto storpiato del vangelo di S. Luca c. IV. v. 30. La sua vera dizione suona: *Ipse autem transiens per medium illorum ibat.*

Nei tempi andati, il Papa spediva ogni anno in dono alla vigilia di Natale spade d'onore a sovrani e principi, particolarmente benemeriti della Chiesa. Erano spade ricchissime, che non portavano però sempre incisa sulla lama la stessa iscrizione. Erano per lo più varianti del noto versetto: *Accipe sanctum gladium* ecc. — Certamente non si può affermare, che questa spada sia una di quelle che venivano spedite dai Pontefici.... Alla nostra manca l'impugnatura, è d'acciaio, diritta, appuntata e a doppio taglio, senza guaina. Forse l'elsa, perchè di qualche pregio, sarà stata levata e venduta.

Degli acquisti poi mi piace soffermarmi su quello di due rappresentazioni bestiarie scolpite sopra pietra calcare compatta,

le quali, avvicinate, formavano la piana di finestra di una casa privata qui in Parenzo.

La vicinanza immediata della casa stessa all'area sulla quale sorgeva, un tempo, la chiesa dedicata a S. Pietro, ora interamente scomparsa, lascia supporre che quelle sculture sieno molto probabilmente appartenute a quella chiesa, e sieno state poscia adibite all'uso su detto.

La scultura a sinistra dell'osservatore rappresenta un leone in atto di afferrare dall'alto, cogli artigli anteriori, due colombe che gli stanno più in basso a destra e a sinistra. Il campo centrale è occupato da un grazioso intaglio di fogliami staccantisi dal fusto di un albero. Le colombe portano nel becco la foglia di un palmizio; di sotto vi è scolpito un fiore, che dovrebbe essere un giglio.

La scultura a destra rappresenta pure un leone con la lingua penzoloni dalla bocca, in atto di afferrare due conigli, sul corpo di ciascuno dei quali monta una colomba. Le due colombe congiungono in direzione opposta le loro teste sopra quella del leone, così da formare il contorno. Al sito di congiungimento delle ali col corpo è scolpita, sulle colombe, una rotella. Lo spazio di mezzo fra gli animali, a differenza dell'altra scultura, è qui lasciato vuoto.

Confrontata questa scultura con quelle su ricordate dei cancelli della chiesa e battistero di Cittanova, si vede subito, a colpo d'occhio, che qui s'ha da fare con una tecnica già di molto progredita al paragone offertoci dai cancelli. Le due sculture hanno invece riscontro con un pluteo della basilica di Torcello, rifabbricata dal doge Pietro Orseolo II nell'anno 1008, sul quale sono parimenti scolpite quelle brutte teste di leone, i conigli e le colombe. La loro età dovrebbe risalire quindi intorno a quel tempo circa, per cui esse si qualificano come opera dell'XI sec.

Queste considerazioni sono del nostro presidente.

Nella mia Relazione del 1894 ho accennato a certi scavi che erano stati fatti vicino al porto di Fianona, in un campo di proprietà del sig. Basadonna. S'era trovato un complesso di fabbricati romani; ma il lavoro non fu proseguito per le difficoltà che presentava. Sebbene la nostra Società sostenesse

le spese, tuttavia il proprietario del fondo si trattenne gli oggetti trovati, meno alcuni pochi, de' quali allora feci menzione. Ora il sig. Basadonna si indusse a cederci, verso compenso, le due teste di marmo greco, l'una di uomo e l'altra di donna, che nella detta mia Relazione erano ricordate. Chi rappresentino quelle teste non ardisco dire; forse i proprietarî della villa Romana.

Ometto di parlarVi di altri minori acquisti di libri, di carte importanti e di monete, alcune delle quali ultime pregevoli per il loro valore intrinseco e numismatico. Particolarmente sono notevoli quattro monete d'oro, benissimo conservate, dell'epoca bizantina, ricordanti l'imperatore Giustino II, detto il vecchio. Furono trovate a Bercaz, nel territorio di Montona, e venute al nostro Museo mercè la cortese intromissione del M. R. parroco di Raccotole, don Orlandini.

Vi è noto che la prima domenica di agosto dell'anno 1896 — domenica che ricorreva nel dì secondo del detto mese — fu giorno veramente memorabile per la nostra provincia, per essersi inaugurato a Pirano, con grande solennità e partecipazione di tutti gli Istriani, il monumento a Giuseppe Tartini, riconosciuta gloria italiana nell'arte dei suoni, e caposcuola di nuovi sistemi tecnici musicali, i cui effetti durano tuttora.

La Direzione ha preso parte vivissima a quella solennità, non solo, ma a tutte le pratiche eziandio intese a prepararla, fino al punto del suo felice compimento; dotando anche il nostro Bullettino di uno speciale lavoro commemorativo.

Avrete visto del pari nella parte seconda del vol. XII dei nostri « Atti e Memorie » un sodo lavoro del qui presente e molto prestante sig. Francesco Salata, inteso a commemorare altra gloria istriana, l'umanista Francesco Patrizio, del quale, addì 7 febbraio dell'anno in corso, cadeva il terzo centenario della morte.

Se non che la città di Cherso, che ha la gloria di aver dato i natali a codesto proteiforme ingegno, a cui le scienze più disparate erano sorprendentemente famigliari, dalla filosofia alla geometria, dalla storia all'arte militare, dalla diplomazia

all'astronomia, dall'eloquenza alla poesia, non si accontentava di celebrare modestamente, come celebrò, siffatta ricorrenza; ma ispirandosi a concetti più alti e nobili, per fierezza nazionale, si avvisò di onorare questo suo Figlio, le cui ossa riposano sotto la stessa pietra che copre le ossa dell'infelice cantore della «Gerusalemme», in modo più corrispondente alla sua fama. Epperciò, costituitosi all'uopo un Comitato cittadino, deliberava di rivolgersi all'intera Regione perchè volesse unirsi a formare un Comitato provinciale, a cui verrebbe demandato l'ufficio di decretare le dette onoranze.

La Direzione, gentilmente invitata di far parte al detto Comitato, fu pronta ad annuire, felice di cooperare, per quanto starà in lei, all'ideata impresa, tanto in senso spirituale che materiale; considerandola, nel modo il più lato, siccome una novella solenne affermazione della comune nostra civiltà provinciale.

E poichè uno dei modi più efficaci per onorare un uomo di lettere, quale fu il Patrizio, si è quello di rivendicare alla meditazione ed allo studio dei presenti le opere del celebrato, o quanto meno di riassumerne in esauriente monografia i precetti fondamentali che le informano; assecondando in questo il nobile impulso del nostro bravo sig. Salata, scrivemmo alla Direzione della R. Biblioteca di Madrid, onde avere contezza di molti scritti inediti del Patrizio, ivi certamente conservati, nonchè di non pochi rari libri ch'egli avrebbe raccolti nei suoi frequenti viaggi, e che, alfine, stretto da necessità finanziarie, avrebbe venduti in Ispagna. Ma, pur troppo, la nostra missiva non ebbe ancora l'onore della molto desiderata responsiva.

Anche la città d'Isola ha costituito un Comitato cittadino, all'intento di tramandare ai posteri, «con un imperituro ricordo monumentale», quel forte ingegno e quell'austero carattere che fu Pasquale Besenghi degli Ughi, del quale ricorse appunto alla fine del passato marzo il primo centenario della nascita. Isola, così operando verso un illustre suo figlio, onora non solo sè stessa, ma interpreta ancora condegnamente il sentimento di quanti, nell'esercizio delle belle lettere, si fecero una religione, un vanto nazionale.

La Direzione, perciò, se dall'un canto applaudì all'opera tanto meritoria cui si accinse con patriottico slancio il su lodato Comitato cittadino, non potè non sentirsi dall'altro canto, alla sua volta, impegnata nel soccorrere, nei limiti delle sue forze, il generoso proposito, sia moralmente che materialmente.

E poichè ci troviamo nel campo dei centenarî commemorativi uomini illustri, mi piace di chiudere la presente rubrica coll'accennarVi, che nel settembre del 1899 avrà luogo a Cividale la solenne commemorazione dell'undecimo centenario della morte di quell'insigne storico e teologo che fu Paolo Diacono, cividalese, gloria di tutto il mondo civile, onore d'Italia e vanto di tutto il Friuli. Ebbene, a questa grandiosa festa della scienza è stata invitata anche la nostra Società, nella persona dell'onorevole suo presidente, che, con grato animo, ha accettato.

Ed ora l'argomento mi porta a parlarVi d'una mesta cerimonia celebrata nel mattino dell' 11 luglio p. p. nel Camposanto di S. Michele a Venezia, cerimonia della quale la Direzione prese vivissima parte, tanto nell'organizzarla, che nel condurla a compimento.

Quel giorno, infatti, la gratitudine degli Istriani sciolse il suo tributo di amore e di riconoscenza verso quell'egregio nostro comprovinciale, che fu il cav. Tomaso Luciani; il quale, se ebbe in quest'ultimi tempi fra noi degli emuli nella dottrina e nell'ingegno, non ebbe, per lo meno, che pochi pari e certo nessuno superiore nell'affetto a questa sua terra, che tanto amò e per la quale tanto operò e sofferse. Era, dunque, ben dovuto il modesto monumento che nel detto giorno venne inaugurato a questo valoroso e disinteressato sollecitatore d'ogni cosa bella, buona e giusta, e, sebbene un po' tardo, pur giunse in tempo per testimoniare la riconoscenza di tutti noi, e per dare sicurtà al mondo, che la di lui semente non è caduta fra i bronchi e le spine.

Che se le opere lodevoli degli uomini sono più salde, nella posterità, dei bronzi e dei marmi; tuttavia non resterà senza un alto significato civile la lapide che si è inaugurata

nel cemetero di S. Michele a Venezia; chè essa, oltre che attestare la gratitudine e l'affetto dei contemporanei verso un benemerito patriotta, desterà ancora nei posteri lo spirito di emulazione, insegnando come si debba amare la patria, con le opere e con l'ingegno.

La Direzione, come dissi, fu tutt'altro che estranea — tanto in senso morale che pecuniario — a codest'opera, e, se ebbe un validissimo cooperatore in Venezia, nella persona del chiaro nostro comprovinciale, Avv. Conte Eugenio Rota, trovò anche in parecchi ammiratori del defunto, nostrani ed esteri, negli stessi nostri Municipî, generoso suffragio. Fra quest'ultimi, a titolo di lode, mi piace di segnalarVi: Albona, Buie, Capodistria, Cherso, Fianona, Isola, Parenzo, Pirano, Pisino, Sanvincenti e Trieste.

Con siffatte contribuzioni, dunque, si potè erigere il monumento, che consiste in un obelisco coronato di palla e sormontato da una croce di bronzo, poggiato su basamento architettonico ornamentato con foglioline, ovali e fusaruoli — il tutto in marmo di Carrara — sovrapposto ad uno zoccolo di base in pietra d'Orsera — dell'altezza complessiva di metri 3.85. Il progetto e il disegno sono dell'egregio prof. Pietro Santi.

Al principio dell'obelisco è incastonato un medaglione d'alto rilievo in bronzo coll'effigie del defunto, opera dello scultore sig. Girolamo Bortolotti.

La tomba poi e il monumento sono contornati da quattro colonnine agli angoli, dai cui capitelli passano delle spranghe di ferro.

Sullo zoccolo è scolpita la seguente iscrizione:

A
TOMASO LUCIANI
DA ALBONA
CHE
CON FEDE DI APOSTOLO
STUDI PENSIERI AZIONI
CONVERSE
AL SOMMO OBBIETTO
LA ITALIANITÀ DELLA PATRIA
L'ISTRIA RICONOSCENTE
1897

L'inaugurazione fu davvero solenne per numeroso intervento di dotte persone, di egregi patriotti, di illustri Società scientifiche e letterarie; come per larghissime adesioni da parte di Comuni, di giornali e di personaggi.

Anche all'inaugurazione del monumento a Nicolò Tommaseo in Sebenico, avvenuta il 31 maggio del 1896, partecipammo in ispirito, inviando un telegramma al rispettivo presidente del Comitato.

Dei nostri poveri defunti non Vi parlo, essendosene già data espressione di cordoglio, per bocca del nostro presidente. Solo dirò che nel cerchio ristretto della Direzione lasciò un vuoto doloroso e irreparabile la morte di monsignor Paolo Deperis. La perdita fu tanto più sentita da tutti noi, quanto più apprezzato era il suo consiglio, e quanto più verde si manteneva la speranza di vedere illustrate dalla sua penna le famose scoperte archeologiche da lui fatte nella nostra Basilica. Di codest'opera però non ci sono rimasti che pochi capitoli e molti fogli di annotazioni, cose tutte che, per quando sarà possibile di metterle assieme in una qualunque forma organica, potranno vedere la luce nei prossimi fascicoli dei nostri «Atti e Memorie», avendone già ottenuta licenza dalla pietosa sig.ª Eufemia Deperis, sorella ed erede del povero decesso.

E così, o Signori, il mio cómpito di relatore è compiuto. Altra volta Vi stimolai a sostenere e a diffondere questa nostra patria istituzione; nè posso chiudere, ora, i presenti saltuarî cenni, senza ripetere la raccomandazione. Per verità il numero dei socî è aumentato in quest'ultimo biennio; ma se volgiamo lo sguardo dintorno, troveremo che molte più persone ancora potrebbero associarsi a noi. Certo, lontana è la nostra méta e più modesti sono ancora i mezzi per raggiungerla; ma se terremo sempre fiso lo sguardo lassù, in Alto, dove risiede il sacrario delle nostre memorie e delle idealità future, certo non potrà fallirci — anche coi pochi mezzi che abbiamo — di raggiungere il sospirato porto.

Aperta la discussione sulla Relazione, prende la parola l'on. *dott. Bernardo Schiavuzzi,* non già per parlare in merito di essa,

ma per raccomandare alla Direzione che voglia intromettere la sua autorevole parola per una migliore conservazione a Pola di certi cimelî importanti, i quali in oggi sono abbandonati e manomessi, citando all'uopo parecchi esempî.

Il *presidente,* cui non erano ignoti simili fatti, promette di adoperarsi.

Il *prof. Luigi Morteani* propone, nel limite del possibile, di visitare gli Archivî comunali, e di riferire poi alla Direzione sul loro contenuto, e sul modo di poterli eventualmente salvare dallo sperpero.

Il *prof. Alberto Puschi* interpella sull'esito della raccomandazione da lui già fatta altra volta perchè la Giunta provinciale volesse interessarsi per la cessione degli atti antichi tuttora conservati negli Archivî giudiziarî.

Il *dott. Giovanni Cleva* risponde, che la Giunta si rivolse prima all'i. r. Tribunale d'Appello di Trieste, poi allo stesso i. r. Ministero di giustizia a Vienna. Ma da quest'ultimo si attende ancora risposta.

Esaurito l'argomento, il presidente invita il socio signor Francesco Salata a leggere il suo lavoro intorno ai

Nuovi studî sulla liturgia slava. ⁂

I.

A chiunque abbia studiato anche superficialmente la storia delle origini della così detta liturgia slava nella Moravia, non dev'essere sfuggita l'inconseguenza contradditoria dei fatti, come venivano finora narrati dalla massima parte degli scrittori.

Riassumo. Giunte a Roma dall'un canto le bone novelle dell'opera apostolica dei santi Cirillo e Metodio, e dall'altro le lagnanze del clero germanico su certe innovazioni dai medesimi introdotte nella disciplina liturgica, e sull'intromissione loro nelle cose ecclesiastiche di regioni appartenenti a diocesi altrui, il Sommo Pontefice Nicola I li chiama a Roma « desideroso di vederli quali angeli di Dio, che avevano portato la salvezza alle anime di quelle genti, ed insieme di ascoltarli su di quanto avevano operato per la lingua slava in fatto sacro

e liturgico » [1]). Arrivati nell'Urbe nel dicembre 867, quando Adriano II era già successo a Niccola I, Cirillo e Metodio si sarebbero scolpati dalle accuse loro mosse, avrebbero ottenuta dal pontefice la conferma della lingua slava nei sacri riti e la consacrazione a vescovi.

Frattanto Cirillo muore a Roma il giorno 14 di febbraio 869 e per le istanze del principe Kozel Adriano II avrebbe rimandato Metodio nella Moravia con una lettera, nella quale fra altro avrebbe accordato di celebrare la messa e il battesimo in islavo, purchè « nella messa si legga prima l'Epistola ed il Vangelo nella lingua latina e di poi nella lingua slava ». Anzi il pontefice avrebbe scagliata la scomunica contro chi « vituperasse i libri della lingua vostra » [2]).

Ma poi, ecco che nell'873 papa Giovanni VIII, successore di Adriano II, per novelle accuse mosse contro l'opera di Metodio, gli manda mediante il legato apostolico Paolo, vescovo di Ancona, un breve, col quale gli proibisce categoricamente di celebrare la Santa Messa nella lingua barbara profana, cioè slava, di cui gli permette di far uso soltanto nella predicazione [3]). Metodio però continua ad usare in tutte le chiese da lui fondate e in tutte le funzioni sacre la lingua riprovata dalla santa Sede, finchè, pesando sul suo capo l'accusa di eresia, il pontefice gl'intima col breve 14 giugno 879 di recarsi a Roma a discolparsi.

Quivi giunto Metodio avrebbe giustificati i suoi insegnamenti, onde se ne sarebbe ritornato nella Moravia nell'880, accompagnato da una lettera di Giovanni VIII al principe Svatopluk, nella quale fra altro si dichiara, che « certamente non osta per verun conto alla fede e alla dottrina il cantare le messe e gli officii delle ore nella lingua slava, oppure d'interpretare e leggere il sacro Evangelo e le divine lezioni del Vecchio e Nuovo Testamento ben tradotte nella stessa lingua [4]) ».

---

[1]) CARD. D. BARTOLINI, Memorie storico-critiche archeologiche dei santi Cirillo e Metodio. Roma 1881, pag. 42.

[2]) Secondo il testo della lettera, contenuta nella *Legenda Pannonica* in GINZEL, Geschichte der Slavenapostel... Codex, p. 8, pag. 26-27.

[3]) GINZEL, op. cit. pag. 62 e Cod. pag. 58.

[4]) Ibidem, Cod. pag. 59 e segg.

Di questa pretesa concessione personale si sarebbe approfittato per breve tempo, chè, se non prima, certo dopo la morte di Metodio avvenuta il 6 aprile 885, Svatopluk stesso la rompe intieramente coi seguaci dell'apostolo, ne caccia oltre duecento al di là del Danubio, onde la liturgia slava viene a cessare del tutto [1]). E Stefano V può scrivere poco dopo a Svatopluk, che « i divini officii ed i sacri misteri e le funzioni della Messa che Metodio si *arrogò* di celebrare in lingua slava dopo aver giurato sul corpo sacratissimo di San Pietro di non farlo ulteriormente, rifuggendo dal delitto del suo spergiuro, nessuno presuma di farlo in alcun modo d'ora in avanti », pur lasciando lecita « l'esposizione dell'evangelo e del simbolo nella lingua slava e di ciò che si riferisce all'edificazione del popolo semplice ed ignorante » [2]). Nel Commonitorio poi, che lo stesso pontefice dà al vescovo Domenico e ai presbiteri Giovanni e Stefano che andavano fra gli Slavi, è ripetuta la medesima categorica proibizione [3]).

Questa la serie dei fatti, come con piccole divergenze vengono narrati dai molti storici che si occuparono della vita dei santi Cirillo e Metodio e della liturgia slava. A nessuno però era riescito finora di conciliare in modo ragionevole e fondato il contrario ed opposto procedere dei pontefici Adriano II, Giovanni VIII e Stefano V, e di mettere in sodo altri punti dubbi di questa avviluppata istoria.

Ora invece lo enimma forte sembra finalmente sciolto per opera degli studi profondi e della critica severa dello storico **Leopoldo Carlo Goetz**, il quale sulle orme di un altro illustre tedesco, il prof. **Iohannes Friedrich** [4]), à testè pubblicata una « Storia degli Apostoli slavi » [5]).

---

[1]) Ibidem, § 24, pag. 94.

[2]) Ibidem, Çod. pag. 63.

[3]) Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde, V pag. 408–410; Starine na sviet izdaje Iugosl. Akad. znanosti i umjetnosti, XII pag. 220.

[4]) Ein Brief des Anastasius Bibliothecarius an den Bischof Gaudericus von Velletri über die Abfassung der « Vita cum translatione s. Clementis Papae ». Eine neue Quelle zur Kyrillus- und Methodius-Frage. — In Sitzungsberichte der philos. philolog. und histor. Classe der K. Akademie der Wissenschaften zu München. 1892, Heft III. pag. 393–442.

[5]) Geschichte der Slavenapostel Kostantinus (Kyrillus) und Methodius. Quellenmässig untersucht und dargestellt. Gotha 1897.

E sebbene uno scrittore croato abbia troppo gratuitamente sentenziato che « questa storia non riescirà a persuadere i critici spregiudicati e non porterà nel mondo dei dotti quella rivoluzione che sembra si attenda il suo autore », tuttavia noi vedemmo che critici tedeschi e russi accolsero i risultati di questi studi con illimitato favore [1]). Si è appunto perciò ch'io vo' tenerne parola, rispondendo indirettamente a due altri autori, il francese Lapôtre [2]) e il croato Marković [3]), che s'occuparono poco fa della medesima cosa.

Riassumerò e qua e là allargherò l'esame delle fonti, per trarne poi le naturali e logiche conseguenze per la cotanto agitata questione liturgica delle nostre chiese. Questa, che non vuol essere se non una relazione critica sull'attuale stato degli studî cirillo-metodiani, possa tornar utile anche agli storici latini, per i quali l'attività degli apostoli slavi à pure grande importanza e per il tempo in cui si esplicò e per le relazioni che ebbe col Papato.

II.

L'esame delle fonti, ò detto, poichè son desse le fondamenta, sulle quali deve venir costruito l'edifizio della storia. E appunto il giudizio o poco profondo o poco imparziale delle fonti trasse fin qui in errore gli storici.

Per la questione liturgica che sola c'interessa, dobbiamo esaminare anzi tutto cinque lettere papali, di cui due di Giovanni VIII dell'879 ed una di Stefano V dell'885 condannano l'uso della lingua slava ne' sacri riti, ed altre due, di Adriano II

---

[1]) Valga per tutti la critica lusinghiera del *Literarisches Centrablatt* di Lipsia, la più autorevole rivista della dotta Germania, nr. 18 del 1897, pag. 582-583. Vedi inoltre: *Theolog. Litter. Bericht* (1897, 5). *Presb. & Ref. Revue*, july 1897, e ne *Gli Studi storici*, periodico trimestrale di Livorno (VI, 2), l'articolo del prof. A. Crivellucci. Le brevi parole del dott. Stára nell' *Oesterr. Literaturblatt* (VI, 11) non dicono niente, nè pro nè contra.

[2]) L'Europe et le Saint-Siège a l'époque carolingienne. Première Partie: Le Pape Iean VIII. Paris 1895. Cap. III: Les Moraves, pag. 91-170.

[3]) Gli Slavi ed i Papi. Parte prima, vol. I. Zagabria 1897, cap. IV e V: Cirillo e Metodio, pag. 94-132 e 133-159.

dell' 869 e dello stesso Giovanni VIII dell' 880, approverebbero incondizionatamente quest' uso.

Delle prime due lettere, contrarie al rito slavo, nessuno mai dubitò e il Ginzel [1]) ne riconobbe con solenni parole l' autenticità, sebbene non dovessero corrispondere a' suoi intendimenti.

Sullo scritto di Stefano V invece già il Wattembach, che lo pubblicò per primo di s' un codice dell' abbazia cisterciense di Heiligenkreuz [2]), espresse dei dubbi e lasciò insoluta la questione dell' autenticità, pur riconoscendo in questo documento un' importante prova dell' aura poco propizia che già allora doveva spirare per la lingua liturgica slava. Il Dümmler [3]) mantenne i dubbi, mentre il Ginzel [4]) ed altri ancora [5]) rigettarono questa lettera come maligna falsificazione dei nemici di Metodio.

Oggi però, dopo che nel Museo Britannico furono scoperti cinque frammenti del Commonitorio dato da Stefano V a' suoi legati Giovanni e Stefano [6]), dove nel capitolo tredicesimo delle istruzioni è direttamente citata la lettera dell' 885 [7]), nessuno può dubitarne [8]). Lo stesso Marković dovette dichiarare di questi giorni, che « per rispetto ai critici di grande nome che

---

[1]) Op. cit. pag. 6.

[2]) Beiträge zur Geschichte der christlichen Kirche in Mähren und Böhmen. Wien 1849, pag. 1.

[3]) Pannonische Legende des hl. Methodius. Archiv für Kunde oesterr. Geschichtsquellen, XIII pag. 198 e segg.

[4]) Op. cit. pag. 10 e Kirchenhistorische Schriften, II. pag. 24 e segg.

[5]) Vedi in Dümmler, Ostfränkisches Reich, III. pag. 254. Inoltre Lapôtre, op. cit. pag. 129–136 e segg.

[6]) Pubblicato con commenti da Ewald, Neues Archiv, V pag. 408–410 e Starine, XII, pag. 220.

[7]) « De veneratione ieiuniorum firmiter tenete, *sicut in sua decrevit epistola* ». E nella lettera dell' 885 si parla appunto assai a lungo del digiuno. Ginzel, Cod. pag. 66–67.

[8]) Il Bretholz, Geschichte Mährens, I pag. 97 e 99, mette in dubbio almeno la forma, nella quale questa lettera ci è conservata. Il Goetz, op. cit. pag. 49, scioglie minutamente questi dubbi. Ma neppure il Bretholz dubita della forma del divieto della liturgia slava, la quale viene proibita e nel commonitorio e nella lettera con le stesse parole.

oramai la tengono per documento genuino, non osa contraddirvi » [1]).

« Le difficoltà che ancora non sono del tutto dileguate » e che il Marković « modestamente espone », si fondano, più che tutto, sul voler credere che questi due documenti, lettera del papa Stefano V e commonitorio, « sieno scritti in pari tempo e che la lettera sia anteriore alla morte di Metodio » [2]).

Senza occuparci del modo con cui vuol sciogliere la questione il Lapôtre, che lo stesso Marković chiama « ingegnoso e assai dotto, ma non altrettanto convincente » [3]), noi vediamo che l'intero contenuto della lettera di Stefano presuppone Metodio già morto. Vichingo s'è già presentato a Roma, per incarico di Svatopluk, per farsi eleggere dal papa successore di Metodio. Perciò il pontefice lo loda di « esser ricorso alla romana chiesa, madre santissima, ch'è capo di tutte le chiese » [4]) e rimanda Vichingo a reggere le sorti della diocesi a lui così affidata.

Nella parte che tratta di Metodio, questi viene designato col suo nome solo, mentre Vichingo è detto « venerandus

---

[1]) Op. cit. pag. 143.

[2]) Ibidem pag. 149 e Ewald, l. c. Anche il nostro Benussi, *La liturgia slava nell' Istria,* nota 57, osservava « che non havvi nessuna necessità per ritener scritto il breve pontificio mentre ancora viveva Metodio ». Il Iaffè, Reg. Pont. Rom. n. 3407 gli assegna il novembre 885, dunque otto mesi dopo la morte di Metodio.

[3]) Lapôtre, op. cit. pag. 129–169 e Marković, op. cit. pag. 146 e seg. Non sono senza importanza le seguenti parole che del Lapôtre scrisse il Hahn nelle *Mittheilungen aus der historischen Literatur* (XXV, 1): « Schade nur, sein französischer Widerville gegen die Deutschen und das natürliche Bestreben eines Iesuiten, Papsthum und Päpste von allen Flecken zu reinigen, fälschen und lähmen sein freies Urteil..... Hier, wie überall, kommt er durch seinen Spürsinn zu ganz neuen, früheren Anschaungen widersprechenden Ergebnissen. Nur erscheint dieser Spürsinn durch seine Ueberschärfe verdächtig, grenzt daher an der bekannten Spionenargwohn und fordert zu vorsichtigster Nachprüfung auf ».

[4]) Quod ad matrem tuam sanctam videlicet romanam ecclesiam recurrere voluisti quae caput est omnium ecclesiarum etc.

episcopus et carissimus confrater » [1]), segno evidente che Metodio era morto e succedutogli Vichingo. Nel testo poi si legge: « Methodium namque supersticioni non edificacioni, contencioni non paci *insistentem* plurimum mirati sumus ». Questo *insistentem* è qui participio passato, non presente, il che, osserva bene il Martinow [2]), è grammaticalmente esatto. In tutti gli altri luoghi della lettera si parla di Metodio in perfetto — *presumpsit* ecc. — e il divieto della liturgia slava non è rivolto, come nelle lettere antecedenti, contro Metodio, ma contro i suoi discepoli, continuatori dell'opera sua [3]). E alla fine i discepoli e i partigiani di Metodio, e non Metodio, vengono minacciati come turbatori della pace religiosa [4]).

In secondo luogo il Commonitorio è senza dubbio posteriore alla lettera. Lo prova il suo stesso contenuto, che dà a divedere le cose già di molto progredite e il male peggiorato: onde, se sulle generali concorda colla lettera, qua e là se ne discosta con riguardo all'ulteriore svolgimento preso dalle condizioni della Moravia [5]).

Assodati questi due punti le obiezioni del Marković cadono da sè. Essendo anteriore, la lettera non può far menzione nè

---

[1]) MARTINOW, Revue des questions historiques (ottobre 1880) pag. 389, osserva: « Enfin, il n'est point dans les habitudes de la chancellerie romaine de désiguer un archevêque par son nom tout court ainsi que le fait la lettre ».

[2]) Op. cit. pag. 389. In generale poi — insegnano le Grammatiche — il tempo in cui cade l'azione espressa dal participio, non viene determinato dal participio stesso, ma dal verbo finito della proposizione, alla quale esso participio appartiene; dunque nel nostro caso dal *mirati sumus*, ch'è perfetto.

[3]) « Nullo modo deinceps *a quolibet* praesumatur ». Invece nelle lettere dell'879 si legge: « Audimus quod... *cantes* » — « Prohibuimus... ne *celebrares* » — « *Methodius*... aliter doceat » ecc.

[4]) Contumaces autem et inobedientes.... quasi zizaniorum seminatores ab aecclesiae gremio abici sancimus, et ne una ovis moruida totum gregem contaminet, nostro uigore refrenari et a uestris finibus procul excludi precipimus.

[5]) Alla lettera dev'essere attribuita la data dell'estate o dell'autunno dell'anno 885, e al commonitorio quella dell'inverno 885-86, GOETZ, op. cit. pag. 49.

dei legati che la S. Sede mandò appena più tardi a Svatopluk, nè dell'istruzione lor data. Se nella lettera non si fa cenno di Gorazd, cui Metodio aveva stabilito come proprio successore, ciò vuol dire, che allora il papa non ne sapeva ancor nulla, chè altrimenti nell'immettere Vichingo avrebbe accennato senza dubbio alla posposizione di Gorazd. Venuto a conoscerlo più tardi, lo nomina nel commonitorio, censurando Metodio, il quale « contra omnium sanctorum patrum statuta » avea osato eleggersi un successore. E il commonitorio è appunto il risultato delle notizie, che con la comparsa di Gorazd vennero alle orecchie del pontefice sulle lotte scoppiate dopo la morte dell'apostolo, lotte che Vichingo aveva astutamente sottaciuto [1]). Tutto questo a me sembra chiaro e naturale.

Riguardo poi all'osservazione, che « nei due primi frammenti del Commonitorio ed egualmente nei due ultimi il papa parla ai legati a nome proprio, nel terzo frammento (cap. XII) invece una terza persona racconta ciò che il papa ha ordinato ai legati » [2]), io vorrei consigliare al Marković di rileggere più attentamente quel documento. Egli comprenderebbe che i cap. XII, XIII e XIV delle istruzioni sono tratti da una serie di ordini che Stefano V trascrive per comodo de' suoi legati, tali quali essi li dovranno riportare a voce, quindi parla di sè in terza persona, come nei primi frammenti dopo quel *Dicite,* che negli ultimi è semplicemente sottinteso [3]). Dunque di « una seconda mano », di « gravi difficoltà » e di tante altre simili cose, che il Marković riscontra in questo passo, io non vedo neppur ombra.

L'autore croato in fine non à miglior fortuna quando rileva, come gran prova del disaccordo fra lettera e commonitorio, la circostanza che « qui Svatopluk è chiamato *dux*, nella lettera invece gli si dà il titolo di *rex* » [4]). Ma che, non sa il Marković che di queste instabilità nei titoli de' principi sono pieni

---

[1]) Altrettanto dicasi della questione dommatica sulla processione dello Spirito Santo. Goetz, op. cit. pag. 47–48.

[2]) Op. cit. pag. 148.

[3]) Vedi anche i commenti dell' Ewald, Archiv., p. 409, nota 9.

[4]) Op. cit. pag. 144 e 147, *a*.

gli atti e gli annali di ogni paese a quell'epoca? E Svatopluk stesso non viene chiamato nelle lettere pontifice una volta *comes,* un'altra *dux,* poi *rex, princeps* [1]) e così via? E la stessa cosa non si vede forse in tutte le Leggende dei santi Cirillo e Metodio, nelle quali i titoli si mutano ad ogni capitolo? [2]) E l'annalista Kosmas non dice Svatopluk « *eiusdem Moraviae rex* » [3]) e il cronista abate Regino di Prüm non lo chiama « re degli Slavi Moravi » [4]) a proposito dell'abboccamento avuto nell' 890 con Carlo III? — Dunque, e con gli esempi potrei continuare, — anche questa osservazione non à nè punto nè poco valore.

Veramente io avrei potuto negare l'onor di questa confutazione agli argomenti storici addotti in questa parte del suo libro, del resto commendevolissimo, dal sacerdote Giovanni Marković, dottore di sacra teologia per nomina di Sua Santità Leone XIII. Perocchè l'autore stesso nella prefazione avverte « di non essersi applicato ad uno studio speciale di tutte le

---

[1]) Vedi 879: *Zuventapu de Maravna,* 880: *Sfentopulcho glorioso comiti,* 885 lettera: *Zuentopolco regi Sclavorum,* commonitorio: *ad ducem patriae.* Secondo il Höfler, Bonifatius etc pag. 247, Svatopluk verrebbe chiamato *re* e il suo territorio a dirittura *imperium* anche nella lettera spuria di Giov. VIII dell'880. Ma dal testo del Ginzel ciò non si riscontra.

[2]) **Vita s. Methodii**: cap 2 *principatum slovenicum;* cap. 5 *Sviatopolcho princeps Slovenorum;* cap. 9 *Moravici regis;* cap. 10 *Sviatopolck princeps,* ecc.

Legenda Moravica: cap. 4 *princeps Moraviae;* cap. 5 *in corde Regis, Rex.... Regem;* cap. 10 *Postquam devotus Rex fuisset.... defunctus, et Svatopluk regnum Moraviae gubernaret;* cap. 14 *rex Svatopluk, Borziwoy dux Boemiae.*

Legenda Bohemica: cap. 6 *per regem Moraviae, qui vocabatur Swatoptuc.*

Legenda Bulgarica: cap. 4 *ducem Moravi Rastislavum;* cap. 5 *Sphentoplicum qui princeps erat;* cap. 6 *principi praedixit.*

[3]) Fontes rerum bohemicarum, II, 18 (I, c. 10):.... a venerabili Metudio, episcopo in Moravia sub temporibus Arnulfi imperatoris et Zuotopluk *ejusdem Moraviae regis.*

[4]) Bretholz, gesch. Mährens, I pag. 53. Altri esempi in Mühbacher, Die Regesten des Kaiserreichs unter den Karolingern. Huber, Gesch. Oesterreichs, I pag. 156 e segg.

nuove indagini dei dotti, rispetto ai particolari della storia slava; non esclude quindi la possibilità che qualche idea storica, da lui esposta nel libro, non sia perfettamente all'unisono con ciò che in quella materia dai moderni fu scritto ». Sempre e dovunque gli stessi codesti scrittori di libri votati « a priori » alla gran causa del panslavismo!

Ma noi concludendo diremo, che *tutti e tre gli scritti papali* **contro** *l'uso della lingua slava nelle funzioni liturgiche non ammettono dubbio veruno e il Commonitorio ne suggella irrevocabilmente l'autenticità.*

III.

Passando ora ad esaminare le altre due lettere, che in contradizione alle precedenti autentiche e all'andamento successivo della storia, vorrebbero far credere l'innovazione liturgica di Metodio approvata e magari autorizzata dalla Sede apostolica, noi saremo tenuti ad affermare ch'esse sono due falsificazioni.

Nè facciano meraviglia questi fatti: nessuno dimentichi che ci troviamo nell'epoca, per dir così, classica delle falsificazioni; pensiamo soltanto alle Pseudoisidoriane nel diritto canonico e nel germanico [1]) e alle pene gravissime che i pontefici da Lucio III (+ 1185) a Innocenzo III (+ 1216) [2]) dovettero comminare contro coloro che « facevano aprire la bocca santa dei Papi a piacimento de' privati » [3]). In fine non dimentichiamo, che molte altre lettere di Giovanni VIII e molti altri privilegi pretesamente da questo pontifice accordati, non

---

[1]) MAASSEN, Pseudoisidor-Studien. Wien 1885, e l'edizione critica del HINSCHIUS, Lipsia 1863.

[2]) Vedi le citazioni in PHILIPPS, Kirchenrecht, Regensburg 1848, III pag. 649-650.

[3]) Lettera di Teobaldo di Canterbury al vescovo Alessandro di Lincoln. IOH. SARESB. Epistulae 89, edid. Giles. Oslon 1848, tom. I pag. 115.

poterono sostenere la critica storica, come dimostrava già nel secolo scorso Natale Alessandro [1]).

Per quel che riguarda la lettera di Adriano II dell' 869, conservataci unicamente nel cap. 8 della « Vita Methodii », il Dümmler la reputò autentica [2]). Il Ginzel invece ne scrisse: « Questo brano della lettera (cioè la pretesa licenza di celebrare in islavo) la designa apertamente come falsa. Poichè come avrebbe potuto permettere Giovanni VIII nel giugno 880 [3]) ciò che Adriano II avrebbe permesso già nell' 869? E che Giovanni VIII nulla sapesse di una simile concessione, che di conseguenza una tal lettera non esistesse, ci dimostra il suo scritto del 14 giugno 879 a Metodio, in cui egli assolutamente proibisce la celebrazione della s. Messa in lingua slava » [4]).

Ciò nulla meno, tanto il Dümmler una seconda volta, quanto il Bretholz e il Iaffè, il Rački e con lui il card. Bartolini [5]), il Lapôtre e recentissimamente il Marković [6]) adoprarono questa lettera come documento irrefragabile. Il prof. Friedrich dubitò forte della sua autenticità, da nessun'altra fonte accreditata. Ma noi leggiamo attentamente lo scritto.

Anzi tutto l'intera lettera non porta quelle caratteristiche formali esteriori, che sono consacrate dalla costante e rigorosa

---

[1]) NATALIS ALEXANDRI, Historia ecclesiastica etc. Venetiis 1776, tom. VI pag. 157.

[2]) Archiv XIII, pag. 181. La lettera nella traduzione latina del MIKLOSICH si può leggere anche nell'Appendice del GINZEL, pag. 44 e segg. e nel GOETZ, op. cit. pag. 52-53, da cui riassumiamo le argomentazioni.

[3]) Questo argomento, dopo quanto si dirà più sotto della falsificazione dell' 880, non à per noi alcuna importanza. Ne à invece, e grande, l'argomento seguente.

[4]) Op. cit. pag. 9.

[5]) DÜMMLER, Ostfränkisches Reich, II ediz., II pag. 262. BRETHOLZ, Geschichte Mährens, I pag. 79. IAFFÈ, Reg. Pont. RAČKI, Arkiv za povjestnicu jugoslavensku, IV pag. 281-298. BARTOLINI, Memorie cit. pag. 81-84, nota.

[6]) LAPÔTRE, op. cit. pag. 115-116. FRIEDRICH, Ein Brief des Anastasius Bibliothecarius, pag. 411, nota 1.

prassi pontificia [1]). Poi la forma « Svjatopolco », che si trova nell'accurata traduzione del Miklosich, potrebbe star a proposito in bocca di uno slavo, ma non è conciliabile col modo in cui questi nomi sono scritti in tutti gli altri documenti papali [2]). E pur trascurando certe sospette somiglianze con la lettera di Giovanni VIII dell'879 [3]), il passo dov'è detto, che « i santi apostoli furono chiesti dai principi non solo alla sede apostolica, ma anche al *pio* imperatore Michele » [4]), questo passo, dico, ci deve persuadere, che noi abbiamo a che fare con una infelice falsificazione; poichè il pontefice non avrebbe giammai onorato dell'epiteto di « pio oppure ortodosso » [5]) il protettore dello scismatico intruso patriarca Fozio, contro il quale egli aveva di già scagliato l'anatema [6]).

Inoltre questi ed altri luoghi dello scritto mettono in chiara luce gl'intendimenti suoi che sono concordi a quelli della « Vita Methodii » intera, la quale anche per il grande slavista Iagić « non è una monografia storica », ma semplicemente

---

[1]) Ciò si vede tosto nella intestazione che suona: « Hadrianus episcopus et servus dei Rostislavo et Svjatopolco et Cocelo. Gloria in excelsis deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis! » — intestazione, che, come ognun vede, à almeno dello strano. Vedi per lo stile dei brevi pontifici GROSS, Kirchenrecht. Wien 1894, § 7. GOETZ in « Revue internationale de Théologie » 1894, nr. 6 e 7 e Zwei Kanonistische Abhandlungen in « D. Zeitschrift für Kirchenrecht » 1895, V, 1.

Il LAPÔTRE a questo punto osserva, pag. 116, nota 1, che una simile introduzione si trova anche in altre lettere di Adriano II e si riporta al MIGNE, t. CXXII, ep. 4 ed ep. 21. Ma il GOETZ, pag. 54, nota, giustamente oppone che questa circostanza proverebbe, come il falsario abbia cercato d'imitare altre lettere autentiche anche in queste particolarità, del tutto insolite.

[2]) Ecco le forme delle altre lettere pontifice: *Zuventapu* e *Zuentopolco*.

[3]) GOETZ, l. c. pag. 53–54, punto 3.

[4]) Non solum enim ab hacce sacrosancta sede petiistis praeceptorem, verum et a *pio* imperatore Michaele.

[5]) Secondo l'edizione MIKLOSICH–DÜMMLER.

[6]) Fozio fu deposto nell'867, rimesso nella sede patriarcale nell'879 e nell'886 dall'imperator Leone bandito. HERGENRÖTHER, Photius. Regensburg 1867–73. GINZEL, op. cit. pag, 9.

« una biografia di due santi destinata alla lettura ecclesiastica » [1]), delle cui notizie si deve trar profitto solo in quanto non s'oppongano alle prove veramente storiche. La tendenza di far apparire l'opera liturgica di Metodio come approvata, anzi comandata da Roma, sottacendo l'opposizione dei vescovi tedeschi e di Giovanni VIII, apparisce troppo palese, perchè non si debba dubitare di questa parte del racconto [2]).

Quindi — per continuare nel nostro esame — il pontefice dopo aver lodata l'intera liturgia slava, approverebbe non solo le traduzioni slave delle sacre carte, fatte da Costantino e da san Clemente, ma qualunque siasi altra traduzione « degna ed ortodossa » [3]): disposizione codesta, che contenuta con altre parole [4]) anche nella lettera spuria dell'880, tende allo scopo di far credere autorizzato da Roma tutto il lavoro di traduzione, di cui ci dà notizia il cap. 15 della « Vita Methodii » e contro al quale il clero franco appuntava i suoi dardi.

La restrizione poi, fatta alla celebrazion della messa in islavo col categorico ordine di leggere l'epistola e l'evangelio prima in latino, è tale quale anche nella falsificazione dell'880 [5]), in cui — e lo vedremo — è aggiunta l'esortazione

---

[1]) Archiv für slavische Philologie, IV pag. 108.

[2]) Friedrich, op. cit. pag. 428, reca anche altri motivi assai importanti a credere « che la *Vita Methodii* dev'essere adoperata assai prudentemente e con molta circospezione ».

Goetz, op. cit. pag. 77–87 mette insieme molti fatti, da cui con profonda critica deduce le stesse conseguenze circa la credibilità di questa fonte La *Vita* è scritta da uno sloveno della Pannonia, appartenente ai « discipuli » e al « grex » di Metodio.

[3]) Sicuti philosophus Konstantinus inchoavit divinum evangelium et per sanctum Klementem preces: ita et si quis alius poterit *digne et orthodoxe interpretari*, sanctum et beatum deo et nobis et omni catholicae et apostolicae ecclesiae sit, ut facile praecepta divina discatis.

[4]) Nella lettera dell'880 si legge: «lectiones divinas novi et veteris testamenti *bene translatas et interpretatas* legere.... »

[5]) **Falsificazione dell'869:**

Hanc autem unam servate consuetudinem: *ut in missa primum legatur epistola et evangelium lingua Romana, postmodum Slavica....*

Falsificazione dell'880:

Iubemus tamen, ut in omnibus ecclesiis terrae vestrae propter majorem honorificentiam *evangelium latine legatur et postmodum sclavinica lingua....*

di celebrare in latino quando il principe e i suoi ministri lo desiderino [1]). Dei due passi biblici, addotti a sostegno dell'uso delle lingue nazionali nella liturgia, uno (Ps. 116, 1) si trova anche nella lettera dell'880, l'altro invece (Act. 2, 11) no.

Ma alla fine un argomento capitale: Com'è che la leggenda italica « per verità la più autentica e sincera narrazione che intorno agli apostoli ci abbia conservata l'antichità » — come scrive il cardinal Bartolini [2]) — l'unica che scevra da partigianerie nazionali e religiose, rechi un carattere storico [3]) e derivi da fonte contemporanea, perchè scritta da un vescovo ch'era presente al sinodo romano [4]), nulla sappia di questi fatti clamorosi, che avrebbero dovuto essere accaduti sotto gli occhi del detto vescovo e nei quali egli avrebbe dovuto avere parte attiva? Una fonte storica di tale importanza come sottacere un fatto che « segnava a dirittura una rivoluzione nella storia della liturgia cristiana? » [5])

---

[1]) Goetz, op. cit. pag. 53 e 57, punto 7.

[2]) Op. cit. pag. VII.

[3]) Ginzel, op. cit. pag. 12.

[4]) Bolland. Acta Sanctor. II, pag. 14. Gauderico di Velletri, sulla base della lettera famosa di Anastasio Bibliotecario, à composta questa leggenda, a cui si dà il nome d'italica dal paese dove nacque, ma che più esattamente è chiamata « Vita cum translatione s. Clementis Papae ». Il Friedrich vi dedica tutta la sua già citata opera e il Goetz fa oggetto di un'accurata critica nei §§ 2 e 3, pag. 13–38. Egli conchiude così: « Alle weiteren Quellen sind nach ihrem Velhältniss und ihrer Übereinstimmung mit Anastasius und Gauderich zu beurteilen. So weit sie mit diesen beiden übereinstimmen, erscheinen sie durchaus glaubwürdig, was zur Ergänzung dieser beiden dient und in den Rahmen dieser beiden Quellen passt, kann als wahrscheinlich angenommen werden; *was aber den beiden Quellen direkt widerspricht, muss als unrichtig verworfen verden* ». Ed appunto nel cap. 7 questa *Vita* parla della predicazione dell'evangelio fatta dagli apostoli in islavo, dell'educazione dei pargoli e della correzione degli errori, dei divini offici e delle preghiere sistemizzate nel loro paese, ma di una liturgia slava neppur verbo. L'*officia ecclesiastica instruere*, usato dalla *Vita*, non dev'essere altrimenti interpretato: di slavo non v'è neppur ombra. Contro il Dobrowsky e il Golubinskij vedi Goetz, op. cit. pag. 142–143 e note.

[5]) Benussi, La lit. slava in Istria, pag. 169, nota. Thalhofer, Liturgik, I pag. 406.

Laonde, aggiungendo questi appunti a quelli surriferiti del Ginzel, noi comprenderemo di leggeri dover essere questa lettera una falsificazione, compilata dopo la morte di Metodio da un suo discepolo, nella lotta sfortunata della chiesa slava contro la chiesa tedesca, falsificazione, la quale, come la seguente dell' 880, doveva in certa qual maniera equilibrare il grave colpo inferto ai metodiani dalla lettera suaccennata di Stefano V e dalla nomina di Vichingo a successore dell'apostolo slavo [1]).

IV.

Ed ora eccoci alla pretesa lettera di Giovanni VIII dell' 880, che da tutti finora fu ritenuta autentica [2]). Quando però il russo Woronoff [3]) si vide indotto, per sostenere l'autenticità di questo documento, a sagrificare quello proibitivo di Stefano V, il prof. Iagić, che oltre ad essere il più grande degli slavisti viventi è profondo conoscitore delle fonti cirillo-metodiane, confessava in un'ampia recensione [4]) di non saper uscir a questo modo dal ginepraio e chiamava l'autore russo troppo ottimista.

---

[1]) Anche il Herzog, Abriss der gesammten Kirchengeschichte. Erlangen 1890, pag. 448, è della stessa opinione. Il Goetz, pag. 85, vuole che questa lettera sia stata compilata indipendentemente dalla *Vita Methodii* e dall'autore di questa sia stata poi incorporata nell'opera sua. Chè se l'autore della *Vita* fosse tutt'una persona col falsario della lettera, la sanzione della liturgia slava non verrebbe attribuita nel cap. 6 a Niccola, e nell' 8 ad Adriano.

[2]) Ginzel, op. cit. pag. 80-84, Dümmler, Ostfr. Reich, III pag. 194 e segg. Bretholz, Gesch. Mährens, I pag. 88 e segg. Martinow in diversi studi inseriti nella « Revue des questions historiques ».

[3]) Cyrill und Methodius. Die hauptsächlichsten Quellen zur Geschichte des heil. Cyr. und Meth. Kijev 1877.

[4]) Nell'Archiv für slavische Philologie, IV pag. 122. Anche il Luksch in Wetzer u. Welte, Kirchenlexikon, v. Mähren, VIII pag. 432, dubita assai di questo scritto.

Il Friedrich [1]) volle andar più addentro e potè metter assieme molte notizie che militano per la falsificazione.

Primieramente questa lettera ci è conservata soltanto in una copia dell'undecimo secolo [2]) e presenta nella prima parte una gran somiglianza colla lettera dello stesso pontefice Giovanni a Fozio, alla quale già da lungo tempo fu negata l'autenticità [3]). In secondo luogo non dev'essere sottaciuto, che mentre Giovanni VIII nell' 879 conosce in tutta la chiesa soltanto *due* lingue liturgiche, la latina e la greca, nell' 880 egli parla di *tre* lingue, la latina, la greca e l'ebrea [4]). Finalmente quelle stesse citazioni della Bibbia, che nell' 879 aveva usate per approvare soltanto la predicazione slava, nell' 880 egli l'estenderebbe in modo incomprensibile fino a coonestare l'intera liturgia nazionale [5]).

---

[1]) Op. cit. pag. 411, nota 2, e più recentemente nella « Revue internationale de Théologie » 1896, nr. 15 pag. 411, dove dice che « se non del tutto falsa, questa lettera è almeno interpolata ». Ma il Goetz, pag. 59, nota 1, dimostra che di una interpolazione non si può parlare, giacchè la falsificazione dell' 880 copre la lettera di Stefano dell' 885 in modo, che o l'una o l'altra dev'essere assolutamente e del tutto spuria.

[2]) Palacky, Liter. Reise nach Italien, pag. 15. Guido Levi, Il tomo I dei regesti vaticani, Roma 1881, Archivio della società romana di storia patria, vol. IV.

[3]) Mansi, XVII pag. 241.

[4]) **Lettera 879**:... sed vel in *latina*, vel *graeca lingua*, sicut ecclesia Dei toto terrarum orbe diffusa... cantat.

Falsificazione 880:... qui fecit *tres linguas principales*, *hebream* scilicet, *grecam* et *latinam*... Neque enim *tribus* tantum, sed omnibus linguis dominum laudare...

[5]) **Lettera 879**: Predicare vero, aut sermonem in populo facere tibi licet, quum psalmista *omnes commonet Deum gentes laudare*, et apostolus *omnis inquit lingua confiteatur, quia Ihesus in gloria est Dei Patris.*

Falsificazione 880: Neque enim tribus tantum, sed omnibus linguis dominum laudare auctoritate sacra monemur, que precipit dicens: *Laudate dominum omnes gentes* et collaudate eum omnes populi. Et apostoli repleti Spiritu sancto locuti sunt omnibus linguis magnalia dei. Hinc

Oltre a ciò questo scritto di Giovanni à, come abbiamo già osservato, gran somiglianza con la falsificazione dell' 869. In tutte e due riscontriamo gli stessi argomenti, onde raggiungere il comune scopo di far apparire legittimata da Roma la liturgia slava.

La lettera è ancora compilata sulla falsariga dell'autentica di Stefano V. Se Stefano V nomina successore di Metodio Vichingo, ecco che nella falsificazione Metodio solo viene dichiarato legittimo arcivescovo. Se Stefano V proibisce categoricamente l'uso dell'idioma slavo nella liturgia, ecco che a Giovanni vien messa in bocca la sanzione piena di questa liturgia. La falsificazione è a dirittura una copia della lettera di Stefano V dell' 885, sì che non soltanto l'introduzione e l'ordine degli argomenti sono in ambedue identici, ma qua e là il falsario à trascritto parola per parola periodi interi dalla lettera autentica suddetta; cose tutte che riesciranno più evidenti dal raffronto dei due scritti, che faccio seguire a pie' di pagina [1]).

---

[1]) **Falsificazione dell' 880:**

Dilecto filio Sfentopulcho glorioso comiti. Industriae tuae notum esse volumus, quoniam confratre nostro Methodio reverentissimo archiepiscopo sanctae ecclesiae Marabensis, una cum Seminisno, fideli tuo, ad limina SS. Apostolorum Petri et Pauli, nostramque pontificalem praesentiam veniente, atque sermone lucifluo referente, didicimus tuae devotionis sinceritatem et totius populi tui desiderium, quod circa sedem apostolicam et nostram et Paulus cölestis quoque turba insonat monens: *Omnis lingua confiteatur, quia dominus noster Iehus Christus in gloria est Dei Patris.*

Lettera di Stefano V:

Stephanus episcopus seruus seruorum dei Zuentopolco regi Sclauorum. Quia te zelo fidei sanctorum apostolorum principi Petro uidelicet regni celestis clauigero, omni deuocione deuonisti, eiusque uicarium pre cunctis huius flucti nagi seculi principibus principalem patronum elegisti, eiusque te cum primatibus ac reliquo terre populo tuicioni pariter commisisti: continuis precibus deum bonorum omnium largitorem exoramus,

Fra questi due testi c'è la differenza, che mentre l'autentica lettera solo accenna ai due passi della Scrittura, la falsificazione per parere più esatta e convincente, li riporta con una certa solennità.

Nè alcun argomento in favore dell'autenticità di questa

---

paternitatem habetis. Nam, divina gratia inspirante, contemptis aliis seculi hujus principibus beatum Petrum apostolici ordinis principem vicariumque illius habere patronum et in omnibus adjutorem ac defensorem pariter cum nobilibus viris fidelibus tuis et cum omni populo terrae tuae amore fidelissimo elegisti; et usque ad finem, sub ipsius et vicarii ejus defensione colla summittens, pio affectu cupis, auxiliante Domino, ut pote filius devotissimus, permanere. Pro qua scilicet tanta fide ac devotione tua et populi tui apostolatus nostri ulnis extensis te quasi unicum filium amore ingenti amplectimur . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Nos autem illum in omnibus ecclesiasticis doctrinis et utilitatibus orthodoxum et proficuum esse reperientes, vobis iterum ad regendam commissam sibi ecclesiam dei remisimus, quem veluti pastorem proprium ut digno honore et reverentia, laetaque mente recipiatis jubemus, quia nostrae apostolicae auctoritatis praecepto ejus archiepiscopatus ei privilegium confirmavimus, et in perpetuum, Deo juvante, firmum manere statuimus; sicuti antecessorum nostrorum auctoritate omnium ecclesiarum dei jura et privilegia statuta et firmata consistunt, ita ut ipsius muniaris auxilio, in cuius manu sunt omnia iura regnorum quatenus eius uallatus auxilio et interuencionibus apostolorum principum Petri et Pauli et adiabolicis muniaris insidiis, et corporali sospitate laeteris, ut anima et corpore tutus abeterno iudice bonis operibus decoratus, perpetua felicitate doneris. Nos eciam qui eius uicariacione fungimur, debitam solicitudinem prote gerentes, inquocunque indigueris negocio, inhis que ad salutem tuam pertinent, deo auxiliante protectorem inuenies in omnibus. Quem obfidei dignitatem cum omnibus tuis fidelibus, nulla terrarum obsistente inter capedine, spiritualibus ulnis quasi presentem amplectimur amore ut spiritualem filium . . . . . .
. . . . . .

Inqua et Wichingum uenerandum episcopum et carissimum confratrem aecclesiastica doctrina eruditum repperimus, et ideo cum uobis adregendam sibi commissam adeo aecclesiam remisimus, quia fidelissimum eum tibi, et prote satis solicitum in omnibus agnouimus. Quem ueluti spiritualem patrem, et proprium pastorem digno honore et debita reuerencia sincera mente recipite tenete et amplectemini, quia in eo exibitum honorem Christo conferitis, ipso dicente: Qui vos recipit, me recipit. Et qui me recipit, recipit eum qui me misit. Ipse itaque

lettera è dato dalle citazioni — del resto molto vaghe — che

---

sane, ut juxta canonicam traditionem omnium negotiorum ecclesiasticorum curam habeat ipse et ea, velut Deo contemplante, dispenset. Nam populus Domini illi commissus est et pro animabus eorum hic redditurus erit rationem . . . . . .

. . . . . .

Quod si contumaces et inobedientes existentes scandalum aliquod aut schisma facere praesumpserint, et post primam et secundam admonitionem se minime correxerint, quasi zizaniorum seminatores ab ecclesiis et finibus vestris auctoritate nostra precipimus esse procul abiiciendos, secundum auctoritatem capitulorum que illi dedimus et vobis direximus . . . . . .

Nec sanae fidei vel doctrinae aliquid obstat, sive missas in eadem sclavinica lingua canere, sive sacrum evangelium vel lectiones divinas novi et veteris testamenti bene translatas et interpretatas legere aut alia horarum officia omnia psallere: quoniam qui fecit tres linguas principales . . . . . ipse creavit et alias omnes ad laudem et gloriam suam. Iubemus tamen, ut in omnibus ecclesiis terrae vestrae propter maiorem honorificentiam evangelium latine legatur et postmodum sclaninica lingua translatum in auribus populi, latina verba non intelligentis, adnuncietur, sicut in quibusdam ecclesiis fieri videtur.

omnium aecclesiasticorum negociorum officiorum habeat curam, et dei timorem pre oculis habens dispenset eadem, quia et prohis et proanimabus commissi sibi populi ipse redditurus erit districto iudici racionem . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Contumaces autem et inobedientes, contencioni et scandalo insistentes, post primam et secundam admonitionem si se minime correxerit, quasi zizaniorum seminatores ab aecclesie gremio abici sancimus, et neuna ovis moruida totum gregem contaminet nostro uigore refrenari et auestris finibus procul excludi precipimus . . . . . .

. . . . . .

Diuina autem officia et sacra misteria ac missarum solemnia que idem Methodius Sclauorum lingua celebrare presumpsit, quod neulterius faceret supra sacratissimum beati Petri corpus iuramento firmauerat, sui periurii reatum perhorrescentes nullo modo deinceps aquolibet presumatur. Dei namque nostraque apostolica auctoritate subanathematis uinculo inter dicimus, excepto quod ad simplicis populi et nonintelligentis aedificacionem attinet, si euangelii, uel apostoli, expositio aberuditis eadem lingua annuncietur, et largimur et exortamur, et ut frequentissime fiat monemus, ut omnis lingua laudet deum, et confiteatur ei.

ne fanno Urbano VIII nel 1631 e Innocenzo X nel 1648 [1]). È principio del diritto canonico [2]), che quando i sommi Pontefici narrano fatti altrui, queste loro asserzioni non dànno validità ai fatti medesimi, sia che li attribuiscano ad informazioni avute da terze persone, come nella lettera di Urbano VIII [3]), oppure li citino « ex certa scientia » e vi fondino le loro intenzioni, come fa Innocenzo X [4]).

Nel primo caso « verba Pontificis non probant » e tutto si riduce alla clausola, sempre sottintesa, « Si vera sint exposita »; nel secondo avremmo tutt'al più una presunzione, che non essendo « juris et de jure » non esclude la prova contraria, la quale nel caso nostro ci viene così ovvia e fondata [5]).

E che anche i pontefici possano essere tratti in simili errori di fatto, è cosa troppo naturale, espressa dai canonisti tutti e dai papi stessi in molte occasioni [6]). E nel caso concreto,

---

[1]) Literae breves Urbani P. VIII datae 29 Aprilis 1631, quibus Messale Romano-Slavonicum recognitum approbatur. — Literae Innocentii P. X circa Breviarium Romanum Illyricum datae 22 februarii 1648. Ambedue in GINZEL, op. cit. Cod. pag. 97-99.

[2]) FRANCISCUS SANTI, Praelectiones juris canonici quas iuxta ordinem decret. Greg. IX tradebat in scholis etc. Ratisbonae 1886. Lib. II, tit. XIX e i passi là citati.

[3]) Quum itaque, *sicut accepimus*, Missale idiomate Slavonico olim a fel. rec. *Ioanne VIII* praedecessore nostro concessum....

[4]) Libros sacros jam inde a *D. Hieronymi* temporibus, ut pervetusta ad nos detulit traditio, vel certe a Pontificatu fel. rec. *Ioannis* Papae VIII. Praedecessoris nostri, *uti ex ejusdem data super ea re epistola constat*;.....

[5]) Praesumptio absolutam certitudinem non parit, sed conditionatam, scilicet dummodo contra presumptionem non resistat vera probatio.

[6]) Ecco alcune sentenze: ALESSANDRO III: In rescripto apostolico intelligenda est haec conditio, etiamsi non apponatur: « si preces veritate nitantur ». INNOCENZO III: Iudicium Ecclesiae nonnunquam opinionem sequitur, quam et fallere saepe contigit, et falli. — ... Quamquam ex infirmitatis humanae defectu non sic formam perfectionis semper et in omnibus imitari possimus, quin aliquid aliquando in nostris subrepat operibus, quod minus circumspectae providentiae valeat imputari, quod tamen non ex industria vel scientia certa, sed interdum ex ignorantia vel nimia occupatione contingit. PIO V: Cum

Innocenzo X in questa stessa lettera confirmatoria commise due altri gravi errori, attribuendo a S. Girolamo l' invenzione dei caratteri glagolitici [1]) ed estendendo la concessione del rito slavo a tutta la gente illirica, mentre la pretesa lettera di Giovanni VIII la limitava espressamente alla diocesi moravo-pannonica [2]).

Dopo di che a me sembra bastevolmente dimostrato essere senza dubbio apocrifa anche questa seconda lettera papale favorevole alla liturgia slava. L'epoca in cui ambedue le falsificazioni furono fatte, e lo scopo a cui tendevano, sono pure evidenti: dobbiamo trasportarci al tempo della morte di Metodio. Vichingo, reduce trionfante da Roma, porta seco la sua elezione ad arcivescovo e la condanna del rito slavo. Nella lotta che ne seguì fra la chiesa germanica e i seguaci di Metodio, questi abbisognavano, per prolungare almeno l'agonia della loro causa, di mezzi altrettanto potenti quanto erano quelli di cui disponeva Vichingo. Ed è perciò che ricorsero a queste due falsificazioni, le quali dovevano confutare, passo per passo, parola per parola, la lettera di Stefano V e dimostrarla in contradizione con anteriori decisioni pontifice.

Or dunque riassumendo tutta questa disquisizione, *sono autentiche le lettere di Giovanni VIII e di Stefano V* **contro** *l'uso della lingua slava ne' sacri offici; gli scritti invece attribuiti*

---

ob innumeras Romani Pontificis occupationes et particularium rerum quarumlibet status ignorantiam, contingat ab eo litteras emanare, quae in magnum aliquorum praiudicium redundare noscuntur, minime reprehendendum esse videtur, si tandem praiudicio cognito litteras huiusmodi etiamsi Praedecessorum, tamquam per inadvertentiam editas revocat, et limitat aliasque desuper disponit, prout rerum et temporum qualitate pensata conspicit in Domino salubriter expedire.

[1]) Questa di attribuire al santo dottore l'invenzione dei caratteri da lui detti gerolimiani, è una pia tradizione, che oggi nessuno si sognerebbe di sostenere. Vedi a proposito del glagolito: MIKLOSICH, articolo *Glagolitisch* in GRUBER Allgem. Encyklopädie. PYPIN-SPASOVIĆ, Gesch. der slav. Litteraturen, I. pag. 51. W. WONDRÀK, Zur Frage nach der Herkunft des glagolitischen Alphabets, in Archiv für slav. Philol. del IAGIĆ, vol. XVIII e XIX.

[2]) BENUSSI, op. cit. pag. 221.

ad Adriano II e allo stesso Giovanni VIII **in favore** *di questa innovazione, debbono essere ripudiati come due falsificazioni.*

Su queste basi ci sarà facile ricostruire la narrazione dei fatti, correggendo le false opinioni degli storici anteriori, o poco accurati o troppo parziali.

V.

In primis et ante omnia, questo gran passo dell'introduzione della lingua nazionale nei riti strettamente liturgici avvenne non prima [1]), ma dopo la morte di Cirillo (869), per opera del solo Metodio [2]). La « Conversio Carantanorum » ch'è la più sicura fonte in questo riguardo, scritta essendo sotto l'immediata impressione esercitata da questo fatto e dalle sue conseguenze sul clero salisburghese, attribuisce espressamente a Metodio questa innovazione [3]); mentre a Cirillo le fonti

---

[1]) Goetz, op. cit. pag. 143–45. Friedrich, op. cit. pag. 420 e 438.

[2]) Da tutti si ammette che Metodio e Cirillo siano stati consacrati vescovi subito nella prima loro andata a Roma. Contro questa opinione v. Goetz, § 20, pag. 171 e segg. Friedrich, op cit. pag. 410–12.

Il Marković, op. cit. p. 95, nota, crede di poter condannare il Goetz per inconseguenza, poichè dopo aver attribuita irrefragabile credibilità alla Leggenda italica, sostiene poi contro le asserzioni di questa (cap. 9) non essere stato Girillo consacrato vescovo a Roma nel primo viaggio dell' 867. Ma anche qui ripeto al Marković il consiglio dato già prima : rilegga le pagg. 35–36 dell' op. del Goetz e le parole colà riportate dal Friedrich, pag. 411–13. Se credibilità cieca si deve a Gauderico, autore della « Vita cum translatione », non c' è ragione al mondo di prestare altrettanta fede alle aggiunte posteriori, fra le quali appunto si deve mettere senza dubbio anche questa notizia sulla dignità vescovile dell' apostolo.

[3]) Usque dum quidam graecus *Methodius* nomine, noviter inventis sclavinis litteris, linguam latinam doctrinamque romanam atque literas auctorales latinas philosophice superducens, vilescere fecit cuncto populo ex parte missas et evangelia ecclesiasticumque officium illorum, qui hoc latine celebraverant. Ginzel, Cod. pag. 55–56, Wattembach, Beiträge, pag. 18. Dobrowsky, Cyrill. u. Method, pag. 90.

certe ascrivono soltanto la traduzione dell'evangelo e delle Pericope [1]).

Una conferma dunque del rito slavo da parte del pontefice Adriano durante il primo soggiorno degli apostoli a Roma, sarebbe stata prematura, oltre che priva di ogni fondamento, che non sia quello della lettera dell'869 dimostrata spuria. Nè più tardi la «conversio Carantanorum» si sarebbe espressa in termini così violenti [2]), se Metodio avesse potuto richiamarsi ad una simile sanzione dell'opera sua.

Il racconto della Leggenda Pannonica, che «il papa sancì la dottrina dei due apostoli col deporre il vangelo slavo sull'altare di san Pietro» [3]) — se pur i fatti vi corrispondano — non dev'essere interpretato come approvazione della liturgia slava, che ancora non era stata introdotta, ma soltanto della predicazione e della traduzione slava del vangelo e tutt'al più di formulari di preghiere, fatta per il popolo neoconvertito. Con ciò gli apostoli avevano seguito il costume della chiesa greca a cui appartenevano [4]), ed anche della chiesa occidentale, la quale nel sinodo di Francoforte (794), che ben a ragione può dirsi universale [5]), aveva decretato [6]): «Ut nullus credat quod non nisi in tribus linguis Deus *orandus* sit: quia in

---

[1]) VITA METHODII, cap. 8: Sicuti Kostantinus philosophus divina gratia et sancti Klementis invocatione cepit — oppure secondo la traduzione del Ginzel: Sicuti phil. Konstantinus inchoavit divinum evangelium et per Sanctum Klementem preces. VITA CUM TRANSLATIONE S. CLEMENTIS, cap. 7: et Evangelium in eorum linguam a Philosopho praedicto translatum.

[2]) Vedi la nota 3 di questo capitolo.

[3]) VITA SANCTI METHODII, cap. 6: sanxit doctrinam amborum, evangelio Slovenico in altari sancti apostoli Petri deposito.

[4]) In questo senso aveva operato anche san Giovanni Crisostomo nell'Armenia. Vita s. Chrysost. aut. Georgio archiep. Alexandr. ed. Paris 1557, pag. 63. Opera s. Chrysost. ed. Savile, VIII pag. 236.

[5]) V'intervennero oltre ai vescovi della Germania, quelli dell'Italia e dell'Aquitania, con due legati del pontefice Adriano. MANSI, XIII, pag. 909 can. I. HEFELE, Konziliengeschichte, Freiburg 1885, III. pag. 679.

[6]) MANSI, XIII, Append. pag. 194. HEFELE, op. cit. III pag. 693, M. G. Leg. I, 75.

omni lingua Deus *adoratur et homo exauditur, si iusta petierit* ».

Ma coll'estendere di proprio marte alle funzioni sacre e specialmente alla messa e al battesimo l'uso della lingua nazionale, Metodio oltrepassò i limiti impostigli dalla disciplina universale della chiesa. Naturalmente questo suo arbitrario procedere gli tirò a dosso la più fiera opposizione del clero tedesco, che aveva da farsi saldare anche altri conti da lui. Che se nella questione di diritto sulla delimitazione delle diocesi e sulla deposizione di Metodio decretata dal sinodo di Ratisbona dell'870, il pontefice respinse le pretese della chiesa germanica [1]), non potè fare altrettanto nella questione liturgica, la quale al clero salisburghese era apparsa forse la meno importante, ma agli occhi del pontefice assunse tutte le forme di un precedente pericolosissimo per la disciplina della chiesa.

Di fatti, come abbiamo veduto nell'esame delle fonti, Giovanni VIII manda per mezzo del suo legato Paolo di Ancona una lettera a Metodio, nella quale richiamandosi all'universale costume interdice l'uso della lingua barbara slava nella liturgia, permettendola soltanto nella predicazione, affinchè s'avverino le parole del Salmista « quod omnes linguae laudant Deum » e quelle dell'apostolo « omnes loquuntur linguae diversae magnitudinem Dei » [2]).

In onta al categorico divieto Metodio continuò ad usare da per tutto nelle sue chiese il rito slavo, da lui stimato indispensabile all'ulteriore esistenza della sua chiesa [3]). Per sei anni durò in quest'opera, finchè, accusato di eresia intorno

---

[1]) Goetz, op. cit. § 21 (Absetzung des Methodius durch die Regensburger Synode im Herbst 870) e § 22 (Wiedereinsetzung des Methodius durch Iohann VIII, sein Wirkungskreis), pag. 178–196.

[2]) Con la provata falsificazione della lettera di Adriano II, cadono le combinazioni architettate dal Wattembach, Die slavische Liturgie in Böhmen — Abhandlungen der histor. — philosoph. Gesellschaft in Breslau, I pag. 212.

[3]) Contro le opinioni del Ginzel, op. cit pag. 62 e del Dudik, Gesch. Mährens, I, pag. 233, i quali inorridiscono al solo pensare che Metodio abbia potuto agire contro i precetti di Roma.

alla processione dello Spirito Santo, il pontefice gl'intima di recarsi a Roma col breve 14 giugno 879, nel quale è rammemorato il divieto fattogli pervenire col legato Paolo di Ancona [1]).

Di questo terzo viaggio a Roma, del secondo divieto della liturgia slava, delle altre accuse mosse contro Metodio, la « Vita » tace, fedele al programma di nascondere tutto quanto riescir potesse contrario al suo eroe. E poichè neppur la lettera papale del 23 marzo 881 [2]) accenna alla questione liturgica, dobbiamo ricorrere alla lettera e al commonitorio di Stefano V [3]), donde apprendiamo che Metodio deve aver giurato sulla tomba di san Pietro di rinunziare per sempre all'officiatura slava. Una seconda conferma di questo rito è impossibile dopo provata la falsificazione della lettera di Giovanni VIII dell'880.

Senonchè ritornato nel suo paese Metodio ben presto s'avvide di aver troppo promesso. La liturgia slava era tanto radicata negli animi del clero e del popolo, ch'egli dovette continuare a malincore nel riprovato costume, non sapendo altrimenti come sovvenire a quella gente che da un grande amico della nazione slava doveva essere, alcuni secoli dopo, chiamata « *durae cervicis et idiota et ignara viarum Dei* » [4]).

Con la morte dell'apostolo e con la lettera e il commonitorio di Stefano V le sorti della chiesa slava furono decise per sempre: l'officiatura nazionale cessò da per tutto negli stati di Svatopluk [5]) e duecento seguaci di Metodio furon cacciati dal paese [6]).

Questi i risultati delle nove ricerche sulle origini della liturgia slava, la quale, non che essere stata mai approvata, fu ripetute volte interdetta. Metodio dunque peccò — non

---

[1]) Unde jam litteris nostris, per Paolum episcopum Anconitanum tibi directis, prohibuimus...

[2]) GINZEL, Cod. pag. 62-63.

[3]) Vedi nota 9 del cap. IV.

[4]) Così la lezione III dell' *Officium*, di cui al § VII.

[5]) GINZEL, op. cit. pag. 94.

[6]) VITA S. CLEMENTIS, cap. 18.

giova nasconderlo — di grave disobbedienza e solo l'*evidens ecclesiae utilitas* e l'*urgens necessitas*, questi due gran canoni della chiesa, possono fargliela perdonare. A' suoi meriti incontrastati nulla vuolsi con ciò detrarre ed oggi ancora si potranno di lui ripetere le lodi che ne tesseva il sommo pontefice Leone XIII con le parole: « Eius instantia maximisque laboribus perfectum est, et illi (Slavoniae populi) Evangelii lumen aspicerent, et ab agresti vita ad humanum civilemque cultum deducerentur » [1]).

VI.

Ma i ripetuti divieti rimangono in tutto il loro santo rigore [2]), confermati da tutta la storia della liturgia slava, dove per otto secoli non troviamo menzione veruna nè di un privilegio nè di una licenza qualsiasi, sebbene a non pochi sarebbe stato utile di poter ricorrere a tanta autorità: — gran prova anche codesta per le falsificazioni suddette.

Informino gli atti che ci sono conservati della lotta a questo proposito suscitata dall'ambizioso vescovo di Nona nei secoli X e XI nella Dalmazia, dove nè pontefici nè vescovi nè concili provinciali, nè amici nè nemici della liturgia slava nulla sanno di privilegi in antecedenza concessi [3]). Informino

---

[1]) Enciclica « Grande munus » dd. 30 settembre 1880.

[2]) Il VORONOFF (in MARKOVIĆ, op. cit. pag. 141) inveisce contro Stefano V « che ha distrutto l'ortodossa Chiesa slava di Moravia, verso la quale i suoi predecessori si diportarono se non con amore, almeno con tolleranza »! Lo stesso linguaggio noi udiamo di spesso dai moderni slavizzatori del nostro paese, uno de' quali andò a dire a Pietroburgo che gli slavi « sono successivamente passati sotto l'*oppressione dei latini*, nel dominio della chiesa occidentale ». A noi pare invece che i pontefici, combattendo con ogni possa queste ed altre velleità nazionali, abbiano seguito il grande ideale dell'unità cattolica, che come filo luminoso attraversa tutta la storia della chiesa di Cristo O che gli Slavi debbano fare un'eccezione di confronto agl'italiani, ai tedeschi, francesi ed inglesi e quante altre sono nazioni al mondo?

[3]) Per tutti questi fatti vedi: CAN. G. PESANTE, La lit. slava con particolare riflesso all'Istria. Parenzo 1893, pag. 36–49. PROF. DOTT. B. BENUSSI, La lit. slava nell'Istria. Parenzo 1893, §§ IV e V. F. SALATA, L'antica diocesi di Ossero e la lit. slava. Pola 1897, pag. 26–31.

ancora le lettere di Giovanni XIII, che accordando al duca Boleslao II l'erezione del vescovado di san Vito a Praga e d'una badia di Benedettine, pone la condizione che venga scelto un chierico esperto del latino [1]); informino del pari le lettere di Gregorio VII che nel 1080 chiama « imprudente, temerario e proibito » l'uso di officiare in islavo nel monastero di Sázawa [2]).

Se un privilegio o una licenza fosse esistita, perchè i sommi pontefici sarebbero stati tanto circospetti nel concedere alcune licenze strettamente locali ? [3]) Perchè il concilio di Basilea (1438) avrebbe rifiutato agli Utraquisti la licenza di poter leggere in islavo almeno gli evangeli e il simbolo, quando con un tale temperamento si sarebbero forse riconciliate con la chiesa cattolica tante pecorelle smarrite ? [4]) Perchè l'Arcivescovo di Cracovia avrebbe proibite nel 1492

---

[1]) Scriptor. rerum bohemicarum. Tom. I pag. 48 e segg. GINZEL, op. cit. Cod. pag. 79: Veruntamen non secundum ritus aut sectam Bulgariae gentis vel Ruziae, aut Sclavonicae linguae, sed magis sequens instituta et decreta apostolica, unum potiorem totius Ecclesiae ad placitum eligas in hoc opus Clericum, *latine adprime literis eruditum*....

[2]) Scriptor. rer. Bohem. I pag. 89–102. GINZEL, op. cit. Cod. pag. 90–92.

[3]) Innocenzo III nel 1248 permette di celebrare in islavo al vescovo di Segna per quei luoghi della sua diocesi « ubi de consuetudine observantur praemissa ». Nel 1252 lo stesso pontefice commette a Fruttuoso, vescovo di Veglia, di esaminare un'eguale istanza del convento di s. Nicolò di Castelmuschio. Clemente VI nel 1346 concede tale licenza a Carlo IV per i monaci immigrati dalla Slavonia nel sobborgo di Emmaus. Vedi opere citate alla nota 2. Per la concessione fatta a Carlo IV giova osservare le relazioni intime, private e politiche, passate fra lui e il pontefice Clemente VI, ch' era stato persino suo precettore alla corte di Parigi. L' astuto monarca aveva poi intimorito il papa con fargli vedere delle mene scismatiche in realtà non esistenti. Una « pia fraus » — scrive il KALOUSEK in Čas. Čes. Mus. 1882 pag. 93 — la quale però dimostra ancor una volta la natura di queste concessioni. Per tutto ciò V. VONDRAK, Zur Würdigung der altsloven. Wenzelslegende e der Legende vom heil. Prokop. Wien 1892, pag. 48–49 e 53.

[4]) ASSEMANI Kalend. IV, pag. 222: *Quod ritus Ecclesiae hoc non habet,* neque in ipsa Pragensi Ecclesiae ante ista disturbia hoc fiebat.

le stampe cirilliane « ad non fovendam hereticam pravitatem » [1]) ?

Tutti questi fatti, o signori, parlano chiaro e a chi vuole e a chi nol vuole, dicono che non « un privilegio della nazione », come con frase altisonante si suol dire, ma neppure una licenza era peranco uscita dalle aule del Vaticano.

VII.

Ma eccoci al breve « Ecclesia catholica » di Urbano VIII del 29 aprile 1631, con cui si pubblica la nova edizione del messale glagolitico; eccoci alla lettera d'Innocenzo X del 22 febbraio 1648, che accompagna la ristampa officiale del breviario illirico. Della costituzione « Ex pastorali munere » di Benedetto XIV del 15 agosto 1754 [2]) non giova parlare, perocchè essa null'altro faccia se non ovviare a certi abusi introdottisi nel rito slavo e limiti le due antecedenti concessioni.

Basta leggere questi documenti per comprendere ch'essi voglion essere altrettante conferme di concessioni anteriori. Tutti e tre si richiamano, più o meno chiaramente, alla pretesa lettera di Giovanni VIII, tutti e tre dunque credono innocentemente a questa falsificazione.

Come essa siasi intrusa nell'animo dei pontefici, è facile arguire quando si pensi al lavorio fatto in quell'epoca dai propugnatori del rito slavo, ai quali stava a core di poter dare il lustro dell'antichità ad una concessione, da essi ritenuta indispensabile per certi paesi, nei quali l'ignoranza crassa del

---

[1]) Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia. Krakau 1894, vol. XIII, nr. 2329, pag. 532. A. Brückner in Archiv für slavische Philologie, vol. XVI, pag. 608.

[2]) Vedi i primi due documenti in Assemani Kalend. Eccl. univ. I, pag. 116–118 e il terzo in Benedicti P. xiv Bullarium. Romae 1757, pag. 223.

clero e il pericolo della Riforma richiedevano una tale indulgenza [1]).

La falsificazione dell' 880 aveva potuto trovar posto assieme alle lettere autentiche su Metodio, nel codice chiamato il Registro di Monte Cassino, che « per la forma delle lettere regolari, tondeggianti e non senza eleganza » è attribuito al secolo XI. Essendo questa una raccolta del tutto privata, messa assieme per un dato scopo da noi non precisabile [2]), assai facilmente vi potè essere accolta anche la lettera falsificata, che i seguaci di Metodio avranno senza dubbio sparsa ai quattro venti. L'essere stato poi quel codice donato all'archivio vaticano, dove ancora si conserva, oggetto di molteplici studi, avrà certamente contribuito a rendere nota alla curia papale anche quella pretesa lettera di Giovanni VIII [3]).

Del resto già ai tempi di Carlo IV di Boemia, che sentivasi rapito in estasi all'udire « il dolce e soave idioma slavo », erasi introdotto anche negli atti propriamente chiesastici questo errore della sanzione papale del rito slavo, in una forma, che da uno storico tedesco fu chiamata « der methodische Betrug » [4]).

---

[1]) Gli atti che precedettero e accompagnarono queste pubblicazioni, vedi nel fasc. XXIV delle « Starine » dell'Accademia jugoslava di Zagabria.

[2]) Guido Levi, il tomo I dei regesti vaticani. Roma 1881. Il Lapôtre, op. cit. pag. 22 vuol provare che nel codice di Monte Cassino, noi possediamo l'esemplare originario vaticano, il testo autentico insomma. Ma la sua opinione è fondata su argomenti assai labili e non è condivisa da nessun altro scrittore.

[3]) Il nostro codice è così descritto nell'indice dell'archivio vaticano del 1311: « Item quendam librum multum antiquum, qui intitulatur in principio: *Iohannes Episcopus Bosoni Illustrissimo Comiti,* scriptum de antiqua littera cum ditongis in cartis pecudinis etc... et est scriptum in principio: *Liber fratrum Casinensium assignatus per Berardum canonicum basilice principis apostolorum domino pape* ». Il codice entrò probabilmente nella biblioteca vaticana appena nel 1295 secondo il De Rossi, De origine historia indicibus scrinii et bibliothecae sedis Apostolicae. Romae 1886, pag. CIV-CV.

[4]) C. R. von Höfler, Bonifatius, der Apostel der Deutschen, und die Slavenapostel K. und M., in Mittheilungen des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen, XXV pag. 262.

Per offrire l'appoggio della storia al suo piano di dedicare ai santi Gerolamo, Cirillo e Metodio il convento e la chiesa di Emaus, e pur di farli apparire apostoli del regno di Boemia [1]), questo sovrano fe' compilare un officio proprio, nelle cui lezioni sono affastellati sull'opera dei santi suddetti errori sopra errori.

Fra questi errori troviamo appunto anche quello che servì di base alle concessioni del messale e del breviario illirico, mentre il nome del grande dottor della chiesa Gerolamo valse certamente a rendere più pieghevoli i pontefici [2]).

Nessuna meraviglia quindi, se i pontefici Urbano VIII ed Innocenzo X abboccarono all'amo nelle surricordate conferme del rito slavo.

Ma anche senza appellarci al diritto canonico e senza decidere se queste sieno conferme specifiche o generali, utili

---

[1]) Ibidem, pag. 263–270, dove è riportato quasi intero l' *Officium* dal Cod. membr. S. Georgii XIII. E. 4. a.

[2]) Trascrivo a titolo di curiosità la lezione III del I notturno: Et cum B. Cyrillus missas et divina officia sclavonice decantaret et Romam causa orationis venisset, delatus fuit summo Pontifici et dominis Cardinalibus quod in lingua prohibita hoc faceret contra St. patrum instituta. Propter quod vocatus fuit ad D. Papam, qui veniens suo se conspectui praesentavit causam suae vocationis requirens. Quem D. Papa cum indignatione magna reprehendit cur in lingua vetita missas et divina officia praesumeret celebrare illo humiliter satisfaciente et eos volens mitigare arrepto psalterio versum Psalmigraphi in medio recitavit videlicet: omnis spiritus laudet dominum et ait cur patres electi prohibetis missarum solemnia decantare in lingua sua sclavonica et verba graeca seu latina transferre in Sclavonica: nam nisi hoc facerem, nullo modo possem genti per me conversae subvenire, quia *gens durae cervicis est et idiota et ignara viarum Dei.* Solum hoc salutare eis reperi Deo inspirante per quod multos illic acquisivi. Qua propter ignoscite mihi patres et domini mei. *Resp.* Omnes qui aderant sunt admirati S. Spiritus dona tanta ei donata, qui tot et tantis autoritatibus eis *superesset! Vers.* Quibus per eum victi acquievere.

Lectio IV. Si quidem et B. Paulus Apostolus inquit, loqui diversis linguis nolite prohibere. At illi hoc audientes admirantes tantam viri Dei fiduciam et meritum, autoritate sua statuunt et confirmant sclavicam linguam in precibus illis missarum solemnia ceterasque horas canonicas decantari.....

od inutili, che cosa ce ne resta, se per conseguenza naturale dei nostri odierni studi togliamo loro le basi precipue su cui si fondano?

Che se ancor prima, credendo all'autenticità della lettera di Giovanni VIII, avevamo dovuto conchiudere che la liturgia slava non ebbe mai le prerogative di un vero e proprio privilegio, ma quelle appena di una *consuetudine soggetta alle conseguenze legali della desuetudine,* non potremo noi oggi con tanto maggior diritto chiedere, se la liturgia slava avrebbe mai allietato le terre, ove i pontefici non fossero caduti vittime di un errore, dalla nequizie dei tempi e degli uomini originato? Al bon senso dei lettori la risposta. Noi intanto non esitiamo a dire che se un privilegio c'è, questo ben merita il nome di **privilegio dell'ignoranza.**

VIII.

E venendo dopo sì lunga girata alla nostra regione, oh! che sentimento di pietà ci coglie di quei sacerdoti, che « ordinati per uno agnello » come scriveva un veneto provveditore [1]), celebravano in illirico nelle nostre chiese rurali, prima e dopo sempre latine. E come ci conforta il vedere i nostri vescovi occupati a traverso quattro secoli ad estirpare questa gramigna, « fortiter in re, suaviter in modo »! Quei sapientissimi nostri Presuli avevano ben intravveduto la realtà e lo spirito delle cose, quando con apostolico zelo si dedicavano alla « pia opera » decretata dal concilio aquileiese [2]), di ricondurre all'unità liturgica latina tutte le chiese di questa regione; opera durata fino al principio di questo secolo, in cui il vescovo della mia Ossero, in uno scritto ch'è il testamento della sua attività, poteva con secura coscienza redigere — mi

---

[1]) Relazione di Agostino Valerio, provveditor di Veglia, dell'anno 1527 in SALATA, L'antica diocesi di Ossero e la lit. slava, pag. 62.

[2]) Concilium provinciale aquileiese primum, celebratum a. D. 1596. Como 1599, pag. 27. Cap. De Divinis officiis. BENUSSI, op. cit. pag. 215–16.

sia lecita la frase — l'atto di accusa di quest'illegale costumanza nelle nostre diocesi [1]).

Ed ora prima di finire, riassumo in due parole il mio lavoro. La liturgia slava nelle sue prime origini nella Moravia non fu mai nè permessa nè tollerata, si bene ripetute volte condannata. Introdottasi nella Dalmazia e qua e là nelle campagne dell'Istria per le infelici condizioni demografiche, per l'ignoranza dei sacerdoti e per il timor dello scisma, fu tollerata in via transitoria dai sommi pontefici, ingannati da falsi documenti loro prodotti, sia pure in bona fede. Estintasi dovunque se non prima, nel presente secolo [2]), non c'è ragione di reintrodurla dove visse la vita stentata che tutti sanno, ed anche dove mai fe' capolino, a meno che certa gente non ci tenga a parere e magari anche ad essere ignorante e pericolosa all'unità cattolica [3]).

Il rito slavo-latino può essere stato «di tanto vantaggio alla Cattolica Religione, perchè l'eresie del sec. XVI non penetrassero in queste regioni»; lo ammettiamo. Ma oggi le parti sono invertite.

Che se in onta a tutto ciò e alla lettera notissima dei vescovi della provincia metropolitica e al monito del Nunzio apostolico, si continuerà in qualche luogo a favorire anche dall'alto delle cattedre vescovili questa guerra atroce ed ingiusta alla lingua universale della chiesa cattolica [4]), a noi un gran compito spetta. L'entusiasmo della virtù conservatrice,

---

[1]) Mons. Francesco Pietro Raccamarich all'Eccelso C. R. Governo della Dalmazia, da Cherso, 14 luglio 1803 in SALATA, op. cit. Appendice, pag. I-XVI. Per l'opera dei vescovi nostri vedi, oltre a questo mio lavoro, gli studi citati del BENUSSI e del PESANTE.

[2]) Vedi le relazioni ufficiali dei nostri Vescovi, mandate nel 1857 al dott. GINZEL, il noto autore della Storia dei Ss. Cirillo e Metodio.

[3]) Leggi l'assennato articolo «Il glagolitismo nella storia dei popoli» nel periodico *L'Istria* di Parenzo, XVI, 31 luglio '97.

[4]) Ciò avviene specialmente nella diocesi di Veglia. Valgano ad esempio i fatti di Neresine, che ànno suscitato tanto scalpore. Contro i decreti del vescovo Sterk, confermati dal suo successore mons. Mahnich, la Podestaria di Ossero à ricorso a Roma, in seguito a voto unanime della Rappresentanza comunale espresso nella seduta 8 agosto 1897.

che fu e sarà il carattere dominante della nostra stirpe a traverso i secoli, trasportiamo dagli ordinamenti civili alle sacre tradizioni, di cui fummo sempre forti paladini in pace e in guerra. E combattiamo questa nova estrinsecazione del panslavismo con quella serietà di propositi e dignità di opere, che sono proprie a chi difende una causa santa e giusta [1]).

Di chi la vittoria? Io non faccio nè il profeta nè il filosofo e però non prevedo nè predico nè indìco: *fata viam invenient.* Dico soltanto che la Santa Sede potrà concedere, come à fatto

---

In questi luoghi i sacerdoti slavi interpretano in modo così largo ed intollerante questo preteso loro privilegio, da escludere e ritenere assolutamente illecita ogni traccia di lingua latina, mentre dovrebbero ricordarsi del *nisi maluerint latino, utantur* di Urbano VIII e della seguente sentenza di Benedetto XIV: «*Cum latinus ritus sit is, quo utitur Sancta Romana Ecclesia, quae mater est et magistra Ecclesiarum, reliquis omnibus ritibus praeferri debet*». Const. *Etsi pastoralis* § 13 e *Allatae sunt* § 20. Vedi perciò S. I. Aug. Arndt, De rituum relatione juridica ad invicem (Biblioth. des Analect. eccles. Revue Romaine nr. 5). Romae 1895.

[1]) Il Vescovo di Parenzo-Pola, mons. Flapp, à emanato nel maggio scorso un decreto contro le innovazioni liturgiche, da cui mi piace di riportare queste linee: «Magno cum animi maerore saepe accepi Sancita mea ecclesiastica quae ad linguam liturgicam attinent, quaeque porro non sunt mea, sed eius qui me misit Ecclesiae, a quibusdam e Clero virisque ecclesiasticis meae Dioecesis, praefracte in dies magis posthaberi; *quinimo advertere mihi datum nonnullos manifeste in id niti, ut sensim sine sensu, corrupto hinc inde, fors ex condicto, sensu religioso fidelium, hisque immoderato ac praepostero nationalitatis, quam dicunt, affectu excitatis, nova facies cultus publici, a ss. Canonibus reprobata, per ecclesias meae Dioecesis appareat.* Ne igitur sacrosancta hac in parte Ecclesiae praecepta frustra parvipendantur, ne auctoritas Episcopi Dioecesani, immo Episcoporum totius huius ecclesiasticae Provinciae (Litt. Pastoral. Metropol. Gorit. VI Kal. Dec. 1887) impune labefactetur, ad ea, quae ab anno 1888 in Ordine liturgico quotannis edo Sancita, canonicam quoque sanctionem adiicere teneor».

Per la differenza fra questo linguaggio e quello tenuto da qualche altro vescovo della provincia, vedi gli articoli «Nel campo ecclesiastico» e «Antinomie vescovili» ne *L'Istria* di Parenzo (3 luglio e 21 agosto 1897).

per il Montenegro [1]), questa licenza a qualche parte delle cristianità di ciò desiderosa [2]); ma che l'estendere questo bisogno ai nostri paesi, è contrario al diritto storico, all'equità, alle leggi, è un'offesa allo stesso popolo slavo delle campagne, che mai richiese simili privilegi e in qualche luogo si ribellò a dirittura contro queste straniere infiltrazioni; è in fine un evidente pericolo per la chiesa cattolica, che nella latinità perde il miglior suo appoggio [3]), mentre per forza di avvenimenti e di esempli si distrugge a poco a poco quella « reverente pietà religiosa », che Pio IX proclamò scopo precipuo del culto divino [4]).

Per non parere giudici in causa propria, tralasciamo di tessere noi gli elogi di questa combattuta latinità ed omettiamo pure di proposito le voci che a questo riguardo ci vengono dai Tedeschi [5]). Diamo piuttosto la parola ad un croato, al sacerdote Marković, il quale nell'opera citata, pur mostrandosi fervente apostolo dell'idea nazionale slava, « trovò necessario

---

[1]) Pare con assai poca pratica utilità, come informa il missionario P. R. nella *Voce cattolica* di Trento. L'articolo è riportato da *L'Istria* dei 24 luglio a. c.

[2]) A questo scopo s'è adoprato negli ultimi tempi mons. Stadler, arcivescovo di Seraievo. Deploriamo vivamente ch'egli abbia compreso nelle sue domande alla s. Sede anche la nostra provincia, la quale coi paesi da lui retti non à, come scriveva il Nunzio apostolico nell' '87, « la necessaria analogia ». Vedi il primo fascicolo di agosto della *Civiltà Cattolica.*

[3]) Miracolo in questi tempi pravil, la liturgia slava è considerata pericolosa all'idea austriaca anche dalla Polizia di Trieste. Di fatti il Presidio di quella Direzione in un rapporto dd. 7 luglio 1896 N.° 2341 Pres. dichiarava che « l'idea d'introdurre la lingua slava nella liturgia ecclesiastica » è « *inconciliabile coll'integrità dell'Impero* ». L'atto si può leggere nel nr. 40 (anno II) della *Prava Naša Sloga* di Matulje.

[4]) Liturgiae ritus continent splendido quodam ac magnifico apparatu celebrandos, *quibus fidelium ergo divina mysteria pietas et reverentia fovetur*. Encycl. Ad Orient *In suprema* 6 Ian. 1848.

[5]) Cito fra altri i seguenti illustri autori: HETTINGER, Die Liturgie der Kirche und die lateinische Sprache, Würzburg 1856. GIHR, Das heil. Messopfer. Freiburg 1877, pag. 295. DEHARBE, Erklärung des Kath. Katechismus, vol. IV, pag. 353.

di fare la seguente dichiarazione » [1]: « L'autore di questo libro, quanto amicissimo della liturgia slava di rito orientale, tanto poco è fanatico per la messa slava di rito romano. Il peccato ha disgregato l'umanità, e Gesù Cristo è venuto a unificarla nella sua Chiesa; ed è cieco chi non vede che l'unità del linguaggio liturgico, com'è la più eloquente espressione dell'unità della Chiesa, così ancora potentemente contribuisce a rassodare tra i fedeli l'unità della fede, l'unità del rituale, l'unità della sociale comunanza. Onde havvi molta verità in ciò che già è stato da altri osservato, che se i Latini ed i Greci avessero avuto una stessa lingua ecclesiastica, non sarebbe stato tanto facile a Fozio ed a' suoi partigiani di trascinare nello scisma la Chiesa orientale, accagionandone la latina di errori e di abusi, di cui ella non fu mai colpevole.

« D'altronde è assai bello che tribù, popoli e nazioni, che abitano su tutte le zone della terra, in entrambi gli emisferi, e parlano migliaia di lingue, che si differenziano gli uni dagli altri per costumi, per gradi di civiltà, per forme di governo, abbiano tutti per gli oggetti sacri della religione una stessa lingua, massime quando questa è latina, che un tempo è stata il linguaggio dei padroni del mondo e di tutto l'Occidente, e che per opera della Chiesa è divenuta il patrimonio comune della scienza e del mondo incivilito. È troppo bello ed insieme edificante che il cattolico in tutti i luoghi del mondo, dall'un polo all'altro, entrando in chiesa senta ivi parlare un solo sacro idioma, come si trovasse nel proprio paese e fosse a casa sua; e che inoltre l'identità dei sacri accenti ch'egli non può non capire, gli rammemori essere egli membro di quella medesima famiglia, alla quale appartengono tutti i cristiani del mondo. È bello ed utile insieme che le Chiese particolari usino la lingua di quella che è il centro e il fondamento di tutte le altre, e che le figlie e discepole parlino l'idioma della loro maestra e madre. Non ci fossero altri motivi che questi, saranno sempre giustificati agli occhi della

---

[1]) Op. cit. pag. 151-153.

sana filosofia gli sforzi dei romani pontefici a rendere, tra i cattolici di rito latino, uniforme la sacra liturgia e far prevalere la lingua latina sopra altra qualsivoglia ».

***

Ma noi auguriamo, che Roma faccia sentire la sua voce e decida una bona volta questa lite, in maniera conforme alle secolari tradizioni, da cui è fatale e necessario ch'essa giammai deroghi.

Questo sarà il miglior guiderdone ai nostri studi, questa la vittoria più bella nella lotta, che in molti luoghi si è riaccesa per mantener intatto alle nostre chiese il vanto della latinità, da cui sono inseparabili l'esistenza e l'onore del bel paese che Dio ci diede in patria.

Il sig. Salata, alla fine della lettura, è rimeritato da calorosi applausi.

Il direttore-cassiere, signor conte dott. G. Becich dà poi lettura dei conti consuntivi degli anni 1895 e 1896 (*Allegati N. 1 e 2*); ma questi non vengono approvati, per l'avvertimento fatto dal presidente che il Congresso non aveva il numero legale dei socî.

Per lo stesso motivo non si passa all'elezione della nuova Direzione.

Il *presidente* chiede se taluno degli intervenuti ha qualche desiderio da esprimere.

Il *prof. Morteani* esprime quello di tenere il Congresso saltuariamente anche in altri centri principali della provincia; e l'altro che ai Congressi venisse data qualche lettura di carattere popolare, invitandovi anche il pubblico.

Altri soci prendono sull'argomento la parola.

Il presidente prende a notizia questi desiderî; avverte però che per mutar di sede i congressi, converrebbe modificare prima lo statuto sociale.

Dopo ciò l'adunanza è levata circa al botto e mezzo del pomeriggio.

ALLEGATI

RESO

della Società istriana di archeologia

N. progressivo	INTROITO	fiorini	soldi
1	Civanzo di cassa colla fine del 1894 . .	507	13
2	Contributi dai soci:		
	arretrati . . . fior. 188		
	correnti . . . » 576		
	dai Comuni:		
	arretrati . . . » 60		
	correnti . . . » 181	1005	—
3	Ricavato dalla vendita di pubblicazioni sociali	7	25
4	Dotazioni e doni:		
	dalla Giunta provinciale . .	500	—
5	Interessi sui civanzi investiti . . .	15	—
	Somma .	2034	38
	Diffalcato l'Esito con .	1307	82
	Resta il civanzo in denaro di .	726	56
	La Società possiede inoltre 5 lotti Boden Credit 3 % II em. depositati nella cassa del Segretario dell'Istituto di credito fondiario.		

Parenzo, 31

Il Presidente
DOTT. AMOROSO

Allegato N. 1.

CONTO

e storia patria per l' anno 1895.

N. progressivo	ESITO	fiorini	soldi
1	Spese di stampa, disegni, copie ecc. . .	717	35
2	Acquisto di libri, monete, oggetti antichi ecc.	266	12
3	Scavi ed escursioni	64	38
4	Spese postali e varie in genere fior. 97.72		
	Indennizzo di viaggio al prof. Marucchi e spese accessorie » 162.25	259	97
	Somma .	1307	82

da portarsi in conto nuovo.

dicembre 1895.

Il Direttore-Cassiere
DOTT. BECICH

RESO

della Società istriana di archeologia

N. progressivo	INTROITO	fiorini	soldi
1	Civanzo di cassa colla fine del 1895 . .	726	56
2	Contributi dai soci: correnti fior. 594 arretrati » 36 dai Comuni: correnti » 163	793	—
3	Ricavato dalla vendita di pubblicazioni sociali	—	—
4	Dotazioni, sovvenzioni e doni: *a*) dalla Giunta provinciale la sovvenzione ordinaria	500	—
	b) per il Museo di antichità sull'area del tempio di Marte in Parenzo: 1. dalla Giunta provinciale fior. 350 2. dal Municipio di Parenzo » 350 3. dall'Istituto di credito fond. » 200	900	—
	c) per il Lapidario di Rozzo: 1. dalla Comm. centrale per la conservaz. dei monumenti in Vienna fior. 50 2. dalla Giunta provinciale » 50	100	—
5	Interessi sui civanzi investiti . . .	15	—
	Somma .	3034	56
	Diffalcato l'esito con .	2278	95
	Resta il civanzo in denaro di .	755	61

La Società possiede inoltre 5 lotti Boden Credit 3 % II em. depositati nella Cassa del Segretario dell'Istituto di credito fondiario.

Parenzo, 31

Il Presidente

DOTT. AMOROSO

CONTO

e storia patria per l' anno 1896.

N. progressivo	ESITO	fiorini	soldi
1	Spese di stampa, disegni, copie ecc. . .	992	47
2	Acquisti di libri, monete, oggetti antichi, ecc.	111	30
3	Scavi ed escursioni	147	14
4	Lavori per il museo sul tempio di Marte, demolizione delle case vecchie, livellamento, riparatura al recinto, trasporto colonne, lapidi, ecc.	910	60
5	Spese postali e varie	117	44
	Somma .	2278	95

dei quali fior. 100 sono destinati al lapidario di Rozzo.

dicembre 1896.

Il Direttore-Cassiere

DOTT. BECICH

ELENCO

dei doni pervenuti al Museo archeologico provinciale ed alla Biblioteca sociale durante l'anno 1897.

OGGETTI ANTICHI.

Dal socio sig. *avv. dott. Antonio Scampicchio* di Albona: un'ascia preistorica di bronzo trovata a piedi del monte d'Albona; un occhiello di vaso di bronzo; due cotti bollati; un peso di cotto da tessitore; varî frammenti di cotto preistorico; due medaglie commemorative della scoperta dell'America; 16 monete romane di bronzo, 4 moderne, 14 medievali di rame e 10 d'argento; 41 venete d'argento e di rame.

Dal socio sig. *March. Benedetto Polesini* di Parenzo: una chiave antica del Castello di Montona.

Dal socio sig. *Gaetano Coana* di Parenzo: due « assegnati » veneti dell'anno 1848; — una lucerna romana di bronzo.

Dal sig. *Michele Ghersina* di Parenzo: quattro monete recenti, delle quali una d'argento di Pio IX; due di rame austriache; una di rame degli Stati Uniti d'America.

Dal sig. *Giacomo Gottardis* di Parenzo: una medaglia commemorativa di Napoleone III ai veterani di Napoleone I (1792-1815); — una Coccarda nazionale dell'anno 1848.

LIBRI.

Dal sig. *prof. Domenico Lovisato* di Cagliari: « Notizia sopra una Heulandite Baritica di Pula con accenno alle Zeoliti finora trovate in Sardegna » Estratto dal vol. VI, 1° sem., serie 5, fasc. 7° della R. Accademia dei Lincei in Roma.

Dal sig. *dott. Piero Sticotti:* « Aus Liburnien und Istrien — Archäol. epigraf. Mittheilungen aus Oesterreich - Ungarn. Iahrg XIX (1896).

Dai sigg. *fratelli de Toni* di Venezia: « Adriades » Petri Parinii — Venezia 1897.

Dal sig. *Francesco Salata* di Ossero: « L'antica Diocesi di Ossero e la liturgia slava. - Pagine di storia patria » Pola, Tip. C. Martinolich, 1897.

Dal socio-direttore *prof. Alberto Puschi* di Trieste: « Atti del Museo civico di antichità in Trieste » N.° 2 — 1897.

Giovanni Batt. de Franceschi

Fu ben triste il mattino del 24 novembre p. p., quando la Direzione della Società istriana di Archeologia e Storia patria venne ad apprendere che uno de' suoi membri, l'egregio **Giovanni Batt. de Franceschi,** erasi spento improvvisamente nella sua villa di Seghetto, presso Umago.

Se una tal morte sollevò in provincia il compianto generale, tanto più acuto fu il dolore di coloro che gli furono compagni di studio e di lavoro, siccome quelli ch'ebbero a sperimentare più da vicino la squisitezza dell'animo, la bontà del cuore del povero trapassato.

Non fu cosa bella e buona alla quale il **de Franceschi** non aspirasse, e per la quale non mettesse a contributo l'eletto ingegno, l'opera sua generosa. Di queste doti preziose la patria largamente ne approfittò, affidandogli incarichi svariatissimi e talvolta molesti, per quanto onorifici, ben sapendo che la presenza di lui nei pubblici negozî era per tutti affidamento di onestà, di dignità, di patriottismo. Onde può dirsi, che da più lustri egli si era tutto immolato in servizio di questa sua terra, cui dilesse di impareggiabile amore, e cui servì con grande disinteresse e pari abnegazione.

Così la dipartita di **Giov. Batt. de Franceschi** lasciò un vuoto molto sensibile fra le schiere dei patriotti istriani, mentre fu uno strappo ineffabile fra i colleghi suoi, che ricorderanno sempre in lui l'amico prestante, il gentiluomo garbato, il sollecitatore d'ogni più nobile impresa, che ridondasse a lustro e decoro dell'amata patria.

LA DIREZIONE.